ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

VOLUME LXI

MISCELLANEA STORICA

EMILIO PANDIANI - COMMEMORAZIONE DELL'AVVOCATO PROF. ENRICO BENSA.

VITO VITALE - UN GIORNALE DELLA REPUBBLICA LIGURE: *IL REDATTORE ITALIANO* E LE SUE VICENDE.

P. GUGLIELMO SALVI O. S. B. - TRE QUISTIONI DI STORIA FINALESE.

ONORATO PÀSTINE - L'ARTE DEI CORALLIERI NELL'ORDINAMENTO DELLE CORPORAZIONI GENOVESI.

VITO VITALE - INFORMAZIONI DI POLIZIA SULL'AMBIENTE LIGURE (1814-1816).

GENOVA

NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

PALAZZO ROSSO

MCMXXXIII

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

VOLUME LXI

MISCELLANEA STORICA

EMILIO PANDIANI - COMMEMORAZIONE DELL'AVVOCATO PROF. ENRICO BENSA.

VITO VITALE - UN GIORNALE DELLA REPUBBLICA LIGURE: *IL REDATTORE ITALIANO* E LE SUE VICENDE.

P. GUGLIELMO SALVI O. S. B. - TRE QUISTIONI DI STORIA FINALESE.

ONORATO PÀSTINE - L'ARTE DEI CORALLIERI NELL'ORDINAMENTO DELLE CORPORAZIONI GENOVESI.

VITO VITALE - INFORMAZIONI DI POLIZIA SULL'AMBIENTE LIGURE (1814-1816).

GENOVA
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO ROSSO
MCMXXXIII

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

COMMEMORAZIONE

DELL'AVV. PROF. ENRICO BENSA

PRESIDENTE

DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DETTA DAL SOCIO EMILIO PANDIANI

ADDÌ 14 GENNAIO 1932

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

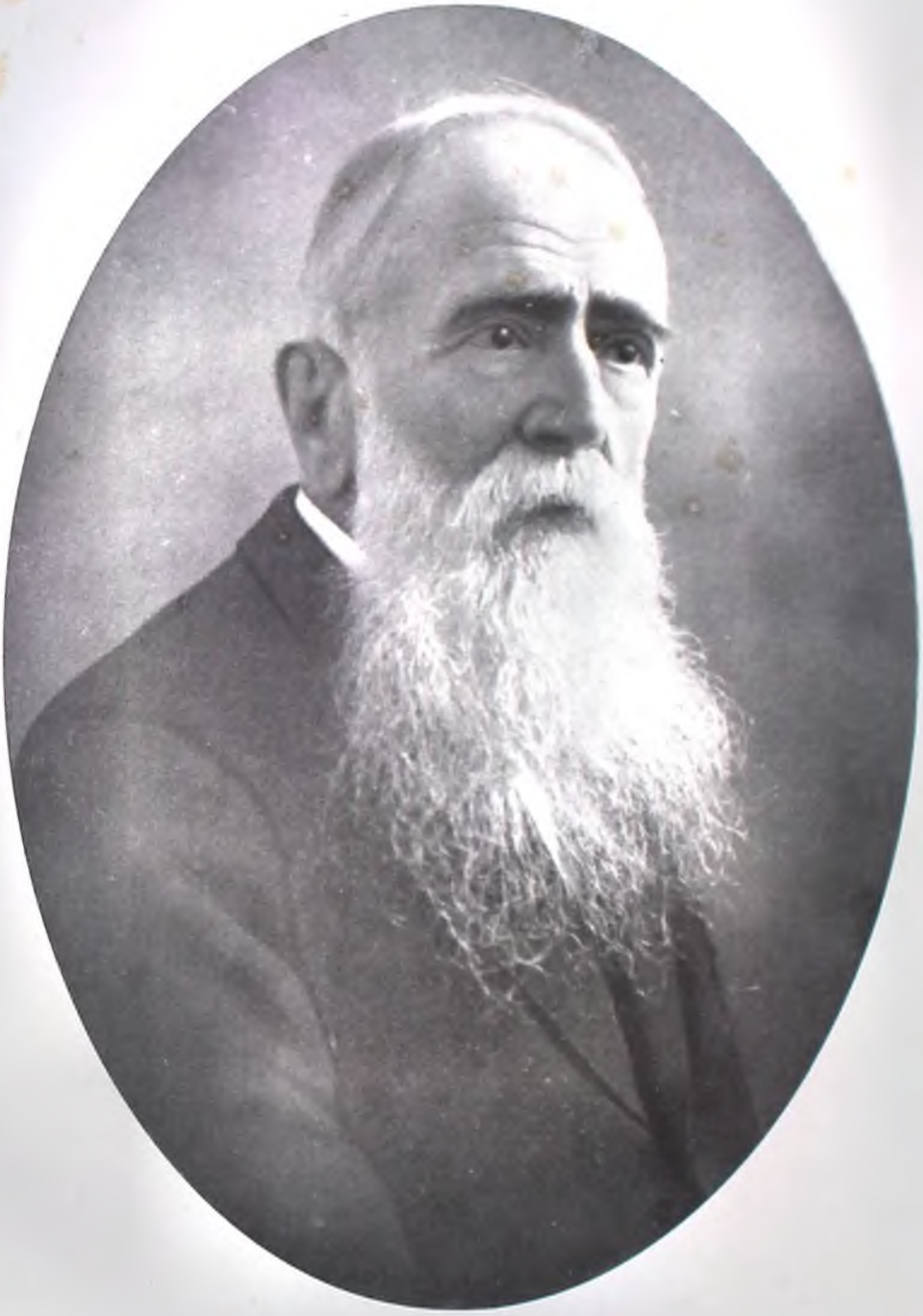

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Che il popolo genovese sia un popolo di commercianti è verità nota da secoli e racchiusa anche in un breve motto latino, ripetuto ogni volta si parli di Genovesi; del resto, chi guardi la folla che si muove alacre e frettolosa sulle calate o nei fondaci presso al porto ha la esatta nozione della vita del Ligure assueto al lavoro, ma v'è dietro questa vivace folla di uomini intraprendenti una accolta di uomini gravi, che, pure essendo in cordiale contatto con gli strati popolareschi, se ne differenziano per le occupazioni, per la coltura, per la limpida visione etica della vita.

Tali uomini formano una superba classe intellettuale, che conosce le vie del successo, ma sdegna le bassezze dei compromessi per facili guadagni. Essa vive in un piccolo nucleo di amici degni, coltiva le arti, ama gli studi ed ha un culto geloso e figliale per le memorie e le glorie della propria gente.

Tra questa nobile accolta di spiriti era Enrico Bensa, che, pur nella forma esteriore, aveva un che di antico e di nobile, la persona eretta e snella, i lineamenti fini e gentili, incorniciati da una lunga barba fluente; una immutata austerità nell'abito e l'ampio cappello di feltro nero davano alla sua figura un carattere di simpatica originalità.

Fluiva dalle sue labbra la parola facile ed esatta, scevra di lenocinio se pure involontariamente ornata da parole di squisito arcaismo. Se parlava in dialetto, ma ciò non era frequente in pubblico, usava la lingua natìa con toni e forme che le davano la eleganza di una lingua letteraria. Il suo discorso era sempre grave e sereno, interrotto spesso da qualche vivace osservazione, da qualche ricordo piacevole, ma saliva di tono e diveniva concitato e vigoroso quando doveva esprimere un'idea ben salda nella mente e nel cuore e questa idea era sempre alta e generosa. L'usare cortesia per chiunque era per lui abitudine dovuta più alla natura che alla educazione, ma se occorreva un comando egli lo imponeva nel modo più austero e più risoluto.

Lo *scagno* nel quale passò la massima parte della sua vita era in un antico palazzo patrizio, in una vecchia strada, nel cuore della Genova

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

medio-evale. Una larga scalea di pietra nera conduceva dal piano terreno ad una ariosa galleria al primo piano nella quale si apriva la porta del suo ufficio, che appariva severa nei suoi stipiti e nell'architrave di marmo nero, sul quale era inciso in puro carattere romano il nome dell'Avvocato.

Le stanze avevano le pareti rivestite di libri dal pavimento alla volta. L'uomo venerando sedeva in una specie di nicchia fra i libri, e dietro lui, sulla parete, erano in una vecchia cornice i ritratti dei suoi cari. Sul suo scrittoio facevano bella mostra alcune penne d'oca, che egli usava qualche volta, affermando avere tempra più dolce delle penne d'acciaio.

Tutto in quell'ambiente denotava vetustà e rispetto alle vecchie consuetudini, ma l'uomo che pareva soltanto rivolto all'antico apprezzava ogni scoperta moderna, scriveva correntemente in stenografia, conosceva e parlava le principali lingue europee, era entusiasta dell'alpinismo, ed aveva viaggiato tutta l'Europa.

In questo ambiente mi accolse l'Avv. Enrico Bensa, che io già conoscevo per ragioni di colleganza, essendo ambidue membri della R. Deputazione di Storia Patria di Torino e fu appunto per una pubblicazione che egli intendeva promuovere per festeggiare il nostro Presidente, il venerando Paolo Boselli, che io venni chiamato da Lui. Ebbi così agio di conoscere intimamente quest'uomo giunto ormai all'età in cui la maggior parte dei viventi non ama che un poco di riposo dopo le aspre fatiche della carriera, e potei ammirare invece in lui una freschezza di pensiero ed una inesauribile vivezza nella azione.

Egli, pur proseguendo le sue pratiche di avvocato, si occupava della pubblicazione di cui ho già parlato e nello stesso tempo curava con assiduo amore la edizione del suo grande volume su Francesco di Marco da Prato, quel Francesco Datini, mercante del Trecento, che lasciò alla sua Prato grandi ricchezze perchè con esse fosse costruito un edificio per raccogliervi gli indigenti. L'edificio e l'istituzione esistono ancora oggi e conservano, mirabile caso, tutte le carte di lui, i registri, i conti di cassa, la corrispondenza di affari, le polizze di carico, di assicurazione, di pagamento, le cambiali, i contratti, insomma tutto l'organismo di una grande azienda del secolo XIV.

Il nostro avvocato aveva già per molti anni frugato in quelle carte e vi aveva raccolto materiale magnifico per i suoi studi ormai classici sulla « assicurazione » nel Medio-Evo, ma come avviene per ogni studioso che non sia di cuore arido e gretto, aveva preso amore per questa nobile figura di toscano del Trecento e ne aveva seguito sulle carte la vita, gli affetti, il carattere, il sentimento di carità e di amore sorto tra le cure terrene, e come il mercante toscano aveva in tarda età donato tante sue ricchezze per i poveri, così il giurista genovese dedicava in tarda età tutto il succo della sua espe-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

rienza per inalzargli un monumento di riconoscenza e di amore più solenne della statua che sorge in una piazza di Prato a memoria dell'illustre cittadino.

Soltanto chi ha lavorato sulle vecchie carte d'archivio può apprezzare nel suo giusto valore la pazienza, l'acume, la sintesi faticosa compiuta dal Bensa per dare una visione perfetta dell'uomo, dei tempi, del grande meccanismo nel quale si elaborava il commercio europeo in epoca tanto lontana da noi. E tanto più mirabile l'opera quando si pensi che essa usciva nell'ottantesimo anno di vita del suo autore. Nello stesso anno il nostro Bensa presentava in una memorabile seduta della R. Deputazione di Storia Patria di Torino ed offriva a S. E. Paolo Boselli, in occasione del novantesimo anno di sua vita, una bella miscellanea di studi su Savona nella Storia e nell'Arte, raccolti per la solerzia del Bensa tra vari scrittori.

Il grande vegliardo Savonese ringraziava l'antico amico Genovese e l'assemblea applaudiva questi due Liguri che in età così grave davano ancora prova di fluente facondia e di limpido pensiero.

Casi eccezionali tra la comune degli uomini, che conchiudono vite eccezionali. Ed è opportuno ripercorrere qui la vita dell'avv. Bensa poichè essa fu condotta da lui con un equilibrio ed una saggezza che possono servire di esempio e di incitamento a tutti noi.

Nato da cospicua famiglia oriunda della Riviera di Ponente, cresciuto alla severa scuola del padre, dottore in leggi, egli ebbe una istruzione accurata che affinò con la propria vivace intelligenza e l'inesauribile amore del sapere. Pur seguendo la carriera legale egli si diede assai giovane agli studi delle carte dell'Archivio di Genova per scoprirvi le basi della fortuna genovese nei traffici e nella navigazione d'oltre mare. La conoscenza della lingua tedesca e della inglese gli permisero di studiare le opere dei più illustri studiosi esteri e di completare in tal modo la sua cultura. Dopo una serie di lavori minori su argomenti genovesi, comparve l'opera ponderata e perfetta, e cioè quello studio sulle prime forme dei contratti di assicurazione durante l'età di mezzo, che fu altamente pregiato dai massimi storici del diritto quali il Goldschmidt, lo Schupfer, e l'Holdsworth, e fu tradotto in più lingue, ed è tuttora opera apprezzatissima, consultata e citata come fondamentale.

Seguirono ricerche sulle prime polizze di carico, sui primi documenti cambiari, fonti preziose per quanti vogliano conoscere le origini di quel diritto commerciale che è vanto della fine genialità dello spirito giuridico italiano.

Chiamato all'insegnamento nel R. Istituto Superiore di Studi Commerciali di Genova egli fu il Maestro per eccellenza, profondo per dottrina, limpido e chiaro nell'esporre, originale e geniale nella trattazione. A più generazioni egli seppe trasfondere quel senso giuridico che è qualcosa di più alto della semplice conoscenza degli articoli del codice, poichè la legge non

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

ha valore se nell'uomo che deve usarla non sono ben fissi quei principi di equità, di onestà, di dirittura che del diritto sono lo spirito.

Durante la guerra e nell'immediato dopo guerra fu affidata a lui la Direzione dell'Istituto, ed in questo ufficio egli fu il padre affettuoso dei suoi alunni; se li vide partire un dopo l'altro per le trincee e li seguì tutti con lo stesso affetto trepidante, sorretto dalla severa coscienza del dovere, con cui aveva seguito i suoi figli chiamati al servizio della Patria, e quando la Vittoria ci arrise egli volle ricordare i suoi cari discepoli morti per la Patria ed in un suo memorabile discorso chiamò ad uno ad uno i suoi giovani che più non si alzavano a rispondergli.

Vennero poi, nel 1924, gli inesorabili limiti di età e lo stacco doloroso della sua scuola ed egli lasciò i suoi studenti pronunciando austere parole, che furono come la eredità del suo pensiero, che servisse di ammonimento e conforto, di ausilio e precetto per l'avvenire.

Gli studi scientifici e la scuola non assorbirono tuttavia la sua mirabile attività, chè anzi egli fu, per tutta la vita, innanzi tutto, uomo di leggi ed esercitò con zelo la sua professione. Il suo parere come consulente ed il suo giudizio come arbitro furono ricercati in tutti i rami del diritto commerciale in cui era versatissimo ed in ispecie nel diritto marittimo. La sua fama di giurista e di avvocato varcò i confini della Patria ed ebbe i più alti riconoscimenti dall'Ammiragliato inglese, dal Governo britannico e da importanti sodalizi legali e commerciali. Il nostro Governo lo elesse membro nel Consiglio per la riforma del Codice della Marina mercantile.

Malgrado tali occupazioni severe, o forse appunto per questa continua tensione del pensiero in cose gravi, egli rinfrancò sempre l'animo nella visione lieta della natura alpestre, nella ammirazione per ogni forma d'arte, nella comprensione delle più alte espressioni poetiche, e ne godette in privato e ne fece a volta partecipe il pubblico, come in quella vivida conferenza, tenuta nel suo ottantesimo anno, alla sede della Lega Navale italiana, nella quale passò in esame le descrizioni del mare e della navigazione nel Poema di Dante, dimostrando quale vasta conoscenza egli avesse del nostro maggiore poeta.

Amò la sua famiglia con quell'appassionato amore del Ligure che non si dimostra all'esterno, ma sta chiuso nel cuore e vigila come fiamma perennemente accesa in un'urna di alabastro. Amò Genova come la sua famiglia e fu della gloriosa pleiade di studiosi, che diedero chiara fama a questa Società Ligure di Storia patria con ottimi studi sul glorioso passato della Dominante.

La sua grande erudizione, che si approfondiva sempre più per l'inesausta sete di sapere, lo rese degno di reggere la Presidenza in Genova della Sezione Ligure della R. Deputazione di Storia Patria di Torino. Pochi anni

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

or sono egli fu eletto da unanime consenso alla Presidenza di questa nostra Società.

Egli assunse l'onorevole incarico, non come un premio alle sue lunghe fatiche di studioso, ma come un posto di azione e di responsabilità, e, pur vecchio, si accinse alla bisogna con la solita generosa attività.

È ancora presente alla nostra memoria il discorso che egli tenne dinanzi a noi, nella prima adunanza dell'anno accademico, ove egli spaziò con ampio volo su quanto era ancora da fare per la storia della Liguria. Come un giovane pieno di baldanza egli non guardava al passato glorioso della nostra Società, ma tendeva l'arco della mente, verso l'avvenire, verso il lavoro nuovo, verso terreni ancora inesplorati, per aggiungere nuove benemerenze al nostro Sodalizio.

Ma il generoso combattente aveva troppo abusato delle sue forze. Questo ultimo sforzo magnanimo per la nostra Società, questo ultimo grido di incitamento ai giovani, fiaccò la sua fibra indebolita dall'età.

Egli soggiacque ad una lunga infermità; si riprese lentamente; parve rinfrancarsi; passò ancora una estate felice nella sua vecchia villa al Brasile, presso Bolzaneto; villa piena per lui di soavi memorie, poichè ne aveva curato egli stesso la costruzione, ne conosceva gli alberi cresciuti con lui, ivi aveva studiato per la sua Laurea, ivi si era fidanzato con la compagna della sua vita; ora vi dimorava con i figli dei figli come un buon patriarca, e voleva tuttavia abitare la sua piccola quieta stanzetta di studente lassù nell'alto della casa, poichè vi ritrovava tutto il suo passato, con i sogni e le ansie per l'avvenire, e le lunghe ore di studio e di raccoglimento, e le gioie e le amarezze, che dopo anni divengono una pur dolce tristezza.

Venne l'ora del ritorno in città ed egli ritornò a pensare alla nostra Società e raccolse i suoi fidi Consiglieri per proporre loro un programma di opere che avvantaggiassero il nostro Sodalizio, indirizzandolo sopra una via nuova e promettente. È opportuno ricordare qui i disegni del nostro defunto Presidente, perchè essi potrebbero segnare una traccia per i venturi reggitori della nostra Società. Il nostro Presidente proponeva che si tenessero pubbliche conferenze mensili nelle quali oratori competenti parlassero della Liguria preistorica, romana e mediovale, delle vicende della Repubblica nell'età moderna, della letteratura e dell'arte ligure, senza trascurare le memorie relative alle minori città del nostro territorio.

A ravvivare l'interesse per le nostre memorie con qualche mezzo più permanente del fuggitivo discorso, e che si imponesse, non ricercato, all'osservazione generale, egli consigliava la collocazione di iscrizioni commemorative di fatti e di uomini veramente degni di ricordo; e citava ad esempio, l'antica basilica dei SS. Apostoli, oggi S. Siro, nella quale, sul cadere del

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sec. XI, fu bandita la prima crociata, evento d'importanza storica mondiale e decisivo per le nascenti fortune delle città italiane; la piazza di Sarzano ove tanti parlamenti si adunarono, tante paci con città rivali si stipularono e pur troppo si sanzionarono dedizioni allo straniero; la spianata dell'Acquasola sulle cui mura ogni genovese dovrebbe vedere risorgere la memoria dell'antica porta dell'Olivella, custodita nel 1450 da Domenico Colombo, mentre nelle attigue case gli veniva alla luce il figlio Cristoforo, onore immortale di nostra stirpe.

Una terza proposta mirava a raccogliere almeno una volta all'anno i nostri soci in una escursione avente per meta alcuno dei luoghi che presentassero maggiori attrattive per la storia e per l'arte, ad esempio Albenga, Savona, Noli, Portovenere, ricchi di memorie e di monumenti che alle memorie si ricollegano.

Infine il pensiero si fermava sulle nostre pubblicazioni, per le quali egli si augurava di incoraggiare maggiormente i giovani, ora meno che in addietro attratti agli studi storici, e pensava di procurare che lo studio e la pubblicazione assumessero un andamento più sistematico e fossero principalmente presi di mira quei periodi e quegli argomenti che, malgrado la loro importanza, sono rimasti finora pressochè inesplorati.

Affermava il Bensa che il programma era modesto e concreto, di facile e pronta esecuzione. Tradotto in realtà esso avrebbe segnato un passo notevole nella vita del nostro Sodalizio, ma l'illustre Presidente che lo aveva tracciato e che aveva già distribuito per l'attuazione di esso l'onorevole incarico ad alcuni dei suoi Consiglieri, non potè vedere neppure l'inizio dei nuovi lavori.

Una seconda crisi, più grave della precedente, lo prostrò; passarono lunghe settimane di lotta contro il male; infine la lampada si affievolì e si spense. È inutile dire ai presenti, che vi hanno assistito, quanto compianto abbia avuto quella fine, quale commosso corteo abbia seguito la salma del nostro Presidente, quali parole di commiato abbiano salutato il suo feretro, che lasciava la Superba per aver quiete in un modesto camposanto della valle di Polcevera.

Nato a Genova nel 1848, laureato in giurisprudenza nel 1868, professore di Diritto Commerciale nel 1886, libero docente in Diritto Commerciale e Marittimo nel 1889, dottore aggregato alla Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Genova nel 1897; direttore del R. Istituto Superiore di Studi Commerciali di Genova dal 1915 al 1921; membro del Comité Maritime International di Anversa dal 1902, membro della Commissione per la riforma del Codice per la Marina Mercantile dal 1904, Presidente della Sezione Ligure della R. Deputazione di Storia Patria per le antiche

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

provincie; Presidente della Società Ligure di Storia Patria; Honorary Officer of the British Empire; Accademico di merito della Accademica Ligustica di Belle arti, cittadino onorario di Prato in Toscana dal 1928, Grande Ufficiale della Corona d'Italia; « non gli mancarono certo gli onori », ma, bene osservò un pregiato scrittore di un giornale cittadino, « bastava guardarlo nel viso vene-« rando e ascoltarne la pesata e profonda parola per sentire subito che egli « apparteneva a quella privilegiata categoria di uomini che agli onori ante-« pongono sempre l'onore inteso non solo come rispettabilità della intemerata « coscienza, ma come « dignitas » culturale ».

Come tale e perchè tale Egli fu amato e venerato nella sua Genova.

Resta di Lui, qui, la memoria della sua bontà, del suo ingegno, della sua operosità, del suo grande amore per il suo Paese.

La memoria di Lui ci illumini nella via da seguire e ci inviti ad essere suoi degni continuatori nel fervore dell'opera per questa nostra benemerita Società.

EMILIO PANDIANI

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

VITO VITALE

* * *

UN GIORNALE DELLA REPUBBLICA LIGURE

IL REDATTORE ITALIANO

E LE SUE VICENDE

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LIBERTA'. N.° 31. EGUAGLIANZA.

IL REDATTORE ITALIANO

(11. *Maggio* 1799.)
Anno II. della Repubblica Ligure.

Italiam! Italiam! ..... Virg.

Contin. sui mezzi onde preservare la libertà dell' Italia - Notizie d' Italia - Genova. Lett. del D. Ligure al D. Francese - Notiz. di Malta - Gli allarmisti Francesi - Grand' armata Navale Gallo-Ispana - Arm. Fr. in Italia - Rinforzi arrivati alla stessa - Dettagli sugli affari dell' Armata d' Italia - Notizie recentissime .

POLITICA.

Continuazione sui mezzi onde preservare la Libertà dell' Italia.

Sì, lo ripetiamo, agli amici della Libertà debbono i Francesi i loro successi in Italia. L' opinione, siccome fu da noi dimostrato nel Foglio precedente, pugnò in loro favore, paralizzando le forze, che voleano i piccoli despoti Italiani opporre alle armate Repubblicane, onde non penetrassero in questa bella parte d' Europa. Il loro trionfo è l' opera dell' opinione, e questa stessa può sola sostenerlo. Ma sfortunatamente codesta opinione è cangiata da qualche tempo. Noi abbiamo già accennato le cause, che contribuirono ad alienare gli animi dei Popoli dalla rivoluzione, e a rendere detestabile il nome Francese. In tale stato di cose non era difficile di prevedere, che se mai si fosse riaccesa la guerra, i Popoli anzicchè favorir le armi Francesi, avrebbero unito le loro forze a quelle degli Austriaci, e un grido generale d' insurrezione si sarebbe alzato in tutta l' Italia. Al momento però, in cui fu dichiarata la guerra, era ancor tempo di ricuperare in parte almeno questa opinione, che formò la loro forza principale; ma ciò non poteasi ottenere se non se col cangiar di sistema. Eppure fu trascurata una sì necessaria misura. La condotta assurda, ed impolitica di *Rivaud*, e di alcuni altri Agenti fu ben lontana dal rianimare il Patriotismo degli Italiani. Ognun sa con quale orgoglio insultante ricusò questo Ministro le armi a quei caldi amici della Libertà, che chiedevano di versare il sangue in difesa della minacciata lor Patria.

Sarebbe un errore funesto il credere, che basti di mandar dei rinforzi considerevoli in Italia per ricuperare i paesi abbandonati, e farsi di nuovo soggetti i Popoli, che levaronsi in favor del nemico. Quali sforzi non si richiedono a questa difficile intrapresa, e quai torrenti di sangue non è d' uopo versare? Con tutto ciò sarebb'egli durevole il loro successo? E' necessario adunque di adoperare un mezzo più efficace, più facile, un mezzo, che suggeriscono l' umanità, la giustizia, e la politica; quello cioè di ristabilire l' opinione in favor de' Francesi, dando ai Popoli dei sicuri garanti della loro libertà, ed indipendenza. O voi, che reggete il destino della grande Nazione, e che siete i depositarj della sua potenza, proclamate solennemente, che tutti i Popoli Italiani si riuniranno in un sol Popolo sotto l' ombra della Repubblica Italiana *Una, ed Indivisibile*; ed annunziate in faccia all' Europa, che conchiusa la pace generale, rientreranno i Francesi ne i confini delle Alpi, confini posti dalla natura per dividere l' una Nazione dall' altra. Frattanto affidate

Saggio di una pagina del Redattore.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

I.

Accenni unitari nel giornalismo genovese anteriore al 1799

* * *

Tra la prima e la seconda campagna napoleonica d'Italia, in quel turbinoso succedersi di avvenimenti, quando vecchi Stati improvvisamente crollavano e nuove repubbliche si costituivano ancelle e imitatrici della repubblica madre, destinate poi ad essere spazzate dalla coalizione austro-russa e dalle insurrezioni popolari, fu ripresa e largamente trattata la questione della forma di governo da darsi all'Italia. Risorgeva con maggiore chiarezza il problema che già il Rinascimento aveva accennato: federazione e unità apparivano a volta a volta la forma necessaria alla nazione « rigenerata ». Il problema, s'intende, non esisteva per i conservatori nobili o popolari, desiderosi solo di ricostruire il passato, ma era posto e discusso dai novatori, da coloro che per analogie spirituali e culturali avevano salutato l'avvento dei francesi apportatori di libertà e ne erano poi rimasti fieramente delusi. E a misura che la delusione cresceva dinanzi alle vessazioni e alle ruberie prepotenti e incomposte, nel senso di umiliazione per l'impotenza propria e di sdegno per i soprusi dei nuovi padroni, mentre tutta l'opera loro sembrava crollare sotto l'azione concorde degli eserciti alleati e delle popolazioni furiosamente insorte, l'unità appariva unico rimedio contro le violenze sopraffattrici e insieme contro il temuto ritorno al passato. Era un'unità, cioè, concepita come condizione necessaria dell' indipendenza e tuttavia non contro la Francia, poichè senza il suo aiuto non pareva possibile resistere alla reazione, ma in unione a una Francia rispettosa, nel proprio interesse, dei diritti e della dignità italiana. Perciò

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

appunto il 1799, l'anno dei terribili rovesci, è anche l'anno di questa più diffusa concezione unitaria, naturalmente repubblicana secondo l'esempio e la suggestione francese (1).

Fallace e illusoria concezione di spiriti anche nobilissimi, i quali, non tanto da una profonda maturata convinzione interiore quanto da una causa occasionale ed esteriore erano indotti a pensare quella forma in aperto contrasto con le radicate divisioni e avversioni regionali; una forma inoltre che negava il canone, allora appunto formulato dal Cuoco, che sempre riesce vana la libertà ricevuta in dono e dipendente dal volere altrui. Marengo, infatti, e più ancora la formazione dell'Impero, hanno affievolito quelle speranze e quelle aspirazioni che, se timidamente riapparse nell'età napoleonica, si sono rivestite della nuova forma monarchica (2).

Riprova del particolare carattere di queste manifestazioni unitarie, specialmente nel 1799, è il fatto che esse emanano in parte notevole da Genova, rimasta ultimo lembo di dominio francese in Italia e per opera dei profughi delle varie regioni che, compromessi nei moti rivoluzionari, qui si raccolgono ad attendere dalla fortuna delle armi francesi il ritorno alle rispettive piccole patrie. Di qui muove l'indirizzo dell'esule napoletano Cesare Paribelli; di qui Ugo Foscolo lancia il suo appello nel *Discorso sull'Italia* allo Championnet. Singolare fenomeno che Genova sia stata in quel momento il centro dell'aspirazione all'unità con quei suoi caratteri particolari; ma è sintomatico e quasi provvidenziale che da uno degli unitari di quel momento dovesse nascere chi con ben altre premesse e altri intendimenti avrebbe imposto all'Italia la concezione unitaria. Singolare fenomeno in un paese per il passato e le tradizioni e la stessa struttura e posizione geografica fieramente autonomo e mantenuto e rinvigorito nell'isolamento e nella tenace

(1) Su questi programmi politici e le aspirazioni unitarie, specialmente nel '99, cfr. B. CROCE, *Le relazioni dei patrioti napoletani col Direttorio e col Consolato e l'idea dell'unità d'Italia*, in Archivio Storico Napoletano, 1901 (riprodotto in *La Rivoluzione napoletana del 1799*, III ed., Bari, Laterza, 1912, cap. VII); A. D'ANCONA, *Unità e Federazione* in *Ricordi e affetti*, Milano, Treves, 1902, pag. 305 sgg.; G. SFORZA, *Contributo alla vita di G. Fantoni, (Labindo)*, cap. VIII, in *Giornale Storico e Letterario della Liguria*, 1907; S. PIVANO, *Albori costituzionali d'Italia*, Torino, 1916, pag. 25 sgg.; A. FRANCHETTI, *Della unità d'Italia nel 1799*, Nuova Antologia, 1 aprile 1890, pag. 797 sgg. e *Storia d'Italia dal 1789 al '99*, Milano, Vallardi, II ed., s-d. pag. 573 sgg.; A. PINGAUD, *Bonaparte Président de la République Italienne*, Paris, 1914, Vol. I, pag. 185 sgg., II, 55 sgg. Per il periodo anteriore al 1796 è da vedere l'acuta e interessante comunicazione di R. SORIGA, *L'idea nazionale e il ceto dei « patrioti » avanti il maggio del 1796* in Atti del XIV Congresso Nazionale della Società per la Storia del Risorgimento, Trento, 1927, pag. 119 sgg.

(2) Del resto la più celebre di queste attestazioni, il famoso invito a Napoleone all'Elba, è inesistente; v. M. RUINI, *Luigi Corvetto*, Bari, 1929, pag. 84 sgg. e *La Congiura dell'Elba*, Nuova Antologia, 1 aprile 1930.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

indipendenza dai fieri contrasti col potente e ambizioso vicino piemontese, aspirante ad aprirsi il varco sulla riviera (1).

Anche dopo la caduta della monarchia piemontese il nuovo governo democratico di Genova e le correnti che ne prendono ispirazione nella gelosa cura dell'autonomia sono avverse all'unione al Piemonte o alla Cisalpina e vengono incontro così alle intenzioni del Direttorio francese il quale nelle istruzioni al console Belleville incaricato di affari a Genova raccomanda di impedire che le due repubbliche Cisalpina e Ligure stringano troppo intimi legami perchè non ne derivi il desiderio dell'unione (2). E come sospetto di favorire questa soluzione d'accordo con Gian Carlo Serra, già dei promotori e capi della rivoluzione democratica e allora esule a Parigi, vien richiamato Giuseppe Bertuccioni rappresentante della repubblica ligure a Parigi (3).

Più fedele interprete del pensiero ufficiale del governo il successore Luigi Lupi, il quale, riconoscendo esplicitamente, come già il Bertuccioni del resto, che le sorti della Liguria dipendono dalle vicende e dalla volontà della Francia, si culla nella cieca e strana illusione che mantenendo le buone relazioni con la potenza protettrice e conservando la pace interna si possa anche conseguire un ingrandimento territoriale. « La Liguria — egli conclude — secondo la geografica e naturale sua posizione deve comprendere tutto il tratto che dal fiume Tanaro si estende fino al mare » (4). A raggiungere questo intento augurava si acuisse un movimento popolare in Piemonte, onde « saremmo forse una volta liberati d'un nemico inconciliabile l'esistenza del quale sembra incompatibile con la nostra » (5).

Dopo la nuova occupazione francese e l'esilio della monarchia sabauda, mentre per questioni di confine tra i due governi democratici si scambiano note agrodolci analoghe a quelle dei vecchi governi (6), le speranze e le illusioni del Lupi si accrescono. « Questo governo — scrive

(1) Da tutta la corrispondenza diplomatica pubblicata dal COLUCCI, *Genova e la Rivoluzione francese, Corrispondenze inedite degli ambasciatori a Parigi e presso il Congresso di Rastadt,* Roma, 1902, 4 voll., risulta che la preoccupazione del Piemonte e delle sue aspirazioni determina per gran parte la politica di Genova verso la Francia. Su questi rapporti nel 1796 v. anche PIVANO, op. cit., pag. 140, e per il periodo dal 1792 al '96, F. OLMO, *Rapporti politici fra Torino e Genova durante la Rivoluzione,* in Rivista d'Italia, 1 febbraio 1915, pag. 239 sgg.

(2) *Notes et correspondence du Baron Redon de Belleville consul à Livourne et à Gênes par* H. DE CHANOV, Paris, Librairie Tëchener, 1892, vol. II, pag. 7, doc. CCI.

(3) VITALE, *Onofrio Scassi e la vita genovese del suo tempo,* Atti Soc. Ligure di Storia Patria, vol. LIX, pag. 47.

(4) G. COLUCCI, *Genova e la Rivoluzione francese,* Vol. III, pag. 412, 446 sgg., 463, 475.

(5) Dispaccio 30 giugno 1798, ibid., pag. 527.

(6) FRANCHETTI, Op. cit., pag. 550.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

a Francesco Maria Ruzza ministro degli Affari Esteri — ha della predilezione per noi, e delle viste di migliorare la nostra condizione, ingrandendo notabilmente il nostro territorio... Bisogna, cittadino Ministro, che ce ne mostriamo degni, facendo cessare tutti i partiti e riunendoci nel solo oggetto di difendere la Patria e di secondare con tutti i mezzi che sono a nostra disposizione i progetti e le operazioni della Francia per la salvezza comune, e la libertà dell'Italia in particolare ». E poco dopo: « Adesso è veramente il tempo di concepire la speranza di portare sino al Po il limite del ligure territorio ». Ma quando concreta le non modeste pretese genovesi nella richiesta del Piemonte sulla destra del Po, di Parma e Piacenza col Pontremolese, di Lucca, Massa e Carrara, Talleyrand gli risponde ridendo: « Vous êtes bien affamés » (1).

Si comprende come l'abilità del Talleyrand abbia facile gioco con l'ingenuo ottimismo del rappresentante ligure; e quale valore debbano avere le speranze e le illusioni fatte balenare egli dice con chiara impudenza nelle istruzioni al Belleville. Per averne il maggior aiuto possibile bisogna far credere che in caso di vittoria sui collegati minaccianti « la République ligurienne pourra concévoir des éspérances favorables à l'accomplissement de quelques unes de ses vues ». È, aggiunge il volpone, uno dei mezzi che si possono adoperare, ma « vous sentez qu'il en faut user sobrement, et de manière à ne pas engager le Directoire et à ne point nous compromettre » (2).

Il governo è dunque nella vecchia concezione dell'autonomia; se mai, vorrebbe cogliere l'occasione di raggiungere quell'ingrandimento che è stato impossibile alla repubblica aristocratica. E non molta eco troveranno presso di lui gli accenni che a mutamenti territoriali e a trasformazioni in senso unitario o federale fanno, qualche volta solo per affermarli impossibili, i suoi rappresentanti diplomatici, come Francesco Massuccone che afferma essere intenzione dei francesi « spargere bensì in Italia le massime del repubblicanismo senza però lasciarvi formare una repubblica sola e potente, capace col tempo di gareggiare nelle armi e nel commercio con la repubblica francese » (3) o Bartolomeo Boccardi che da Rastadt scrive del proposito della Francia di annettere parte del Piemonte alla Liguria e di costituire una confederazione di quattro repubbliche come avviamento all'unità (4).

(1) Dispacci Lupi, Dicembre 1798 - Febbraio 1799, in COLUCCI, III, 635, 639, 645 sgg.; IV, 4 sgg., 31.

(2) *Notes et correspondence du Baron Redon de Belleville*, Vol. II, pag. 51, n. CCXXXV, 24 brumaio (14 novembre 1798).

(3) Archivio di Stato, Genova, *Lettere ministri, Torino*, mazzo 29, N. G.le 2516, Lett. 14 febbraio 1798; cfr. FRANCHETTI, pag. 556.

(4) Archivio di Stato, Genova, *Lettere Ministri, Francia*, mazzo 94, N. G.le 2270; COLUCCI, IV, 148.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Del resto, quando il Boccardi manda queste notizie, che trovano larga eco in alcuni spiriti particolarmente disposti, la repubblica ligure ha troppo da fare a difendere la propria esistenza dalla minacciosa avanzata degli austro-russi: e deve affidarsi interamente alla difesa e alla volontà della Francia.

La concezione che si potrebbe dire ufficiale, la conciliazione cioè della fede repubblicana a tinta democratica con l'amore della città e della regione, ma fuori e contro ogni sentimento nazionale unitario, si trova anche nel giornale che ha appunto carattere ufficioso ed è in Liguria il più importante e diffuso e anche dei più onesti e temperati. La *Gazzetta Nazionale della Liguria* nel settembre '98 ha una serie di articoli: *Oroscopo sul destino d'Italia* nei quali, senza neppur accennare al famoso concorso bandito due anni prima dall'Amministrazione Generale di Lombardia sulla miglior forma da darsi all'Italia nè alle risposte ispirate in gran parte alla concezione unitaria (1), sostiene che l'Italia è una divisione geografica, non una nazione, che i suoi abitanti non sono un popolo solo ma molti popoli i quali non hanno in comune che la lingua, mentre spirito, forme di governo e costumi li dividono, onde i liguri non sono legati da interessi ai piemontesi ai lombardi o ai toscani più che ai francesi (2). E affetta di non commoversi neppure per il trasporto delle opere d'arte a Parigi che ha tanto ferito l'amor proprio nazionale. Che importa che queste opere si trovino più a destra che a sinistra? Appartenevano forse maggiormente ai liguri mentre erano a Roma di quel che non appartengano loro a Parigi?

Di questo parere non è invece un altro giornalista, Luigi Serra, un ex frate focoso e violento, uomo di coraggio, di dottrina e di una violenza polemica formidabile, che dirige e scrive quasi tutto da solo il *Flagello della impostura e della calunnia*. Egli riporta il distico composto in Francia per quei monumenti:

> La Grèce les ceda, Rome les a perdus
> Leur sort changea deux fois, il ne changera plus

e, dopo averne dato la traduzione, risponde:

> Ma se Roma gli perde, il grave danno
> Gl'Itali Geni riparar sapranno

e aggiunge a commento: « L'Autore, benchè recisamente di genio francese, non può dimenticarsi d'esser nato italiano » (3). Uscito in soli 16 numeri dal

(1) V. sul concorso PIVANO, op. cit., cap. VIII.

(2) *Gazzetta Nazionale*, 14 settembre 1798, n. 14, pag. 108; v. FRANCHETTI, op. cit. pag. 551.

(3) *Il Flagello della impostura e della calunnia*, n. 5, 1 giugno 1798, pag. 46.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

5 maggio al 1° agosto 1798 e tutto assorbito dalle furiose polemiche con i giornali più accesi, *Lo Scrutatore* e *Il Censore*, il *Flagello* non ebbe campo di manifestare recisi atteggiamenti intorno alla questione dei futuri rapporti fra le varie parti d'Italia.

Lo stesso può dirsi de *Lo Scrutatore* uscito in venti numeri dal 16 giugno al 7 settembre 1798, forse perchè il suo fondatore, Gaetano Marrè, dopo il sesto numero, distratto da molte occupazioni cedette ad altri il giornale (1).

Il Marrè infatti appartenne al gruppo, non certo molto folto ma notevole per il valore e l'elevatezza intellettuale dei suoi componenti, dei genovesi sostenitori e seguaci dell'idea unitaria e dell'indipendenza. La sostenne con Gaspare Sauli nel *Difensore della Libertà;* affermò nettamente anche la superiorità della lingua italiana sulla francese; propose al Consiglio Legislativo dei Sessanta che fosse inserito un esplicito accenno all'indipendenza anche in un proclama al popolo, proclama che i devotissimi e i timorosi della Francia non vollero, appunto per quello, pubblicare, e « restò così defraudato il pubblico dell'ultimo pezzo di eloquenza del Rappresentante Marrè » commentava ironica la *Gazzetta* (2).

Altri anche prima del Marrè e più recisamente di lui avevano manifestato idee unitarie. L'esempio più caratteristico è quello di Sebastiano Biagini che può dirsi veramente, e se ne vanta egli stesso, un precursore. Nato a Lerici il 17 gennaio 1755, fu arrestato a Genova dal governo della repubblica oligarchica il 24 settembre 1794 sotto l'accusa di complotto politico, sopra tutto in base a uno scritto trovato tra le sue carte, esposizione di concetti nuovi e audaci precorrenti le idee di indipendenza e di unità: « Io sono italiano. Non ho avuto bisogno di vedere le felici rivoluzioni dell'America e della Francia per conoscere l'estrema necessità in cui è il mio paese di un simile cambiamento e la somma facilità di operarlo. Questa nostra penisola è stata divisa in dieci brani che si chiamano Stati, i di cui abitatori per le massime che si sono loro insinuate non si riconoscono per fratelli e per parti integrali di un tutto sì ammirabile... Scuotiti dunque Italia, finchè hai tempo, ricordati dell'antica dignità, pensa per un solo istante agli oltraggi che soffri, desidera di risorgere dal letto ammorbato in cui giaci, e risorgerai immediatamente, nè potenza umana potrà impedirtelo. Non ti spaventi la grandezza dell'impresa; è grande sì, ma è facile perchè i mezzi per eseguirla sono in tue mani e consistono in un atto solo di unanime volontà risoluta. Levia-

(1) *Lo Scrutatore*, n. 6, 11 luglio 1798, pag. 61.

(2) *Gazzetta*, n. 11, 24 agosto 1799, pag. 90. Sul Marrè, ardente democratico, giornalista, letterato, giurista, professore di letteratura francese e poi di diritto all'Università, maestro di Mazzini, figura che meriterebbe uno studio, v. notizie biografiche e bibliografiche in *Onofrio Scassi* pag. 69, nota.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

moci tutti in massa e liberiamoci per sempre dai crudeli aristocratici, dai nobili prepotenti e sciocchi, dai principi tiranni che ci opprimono e bevono il nostro sangue: governiamoci in una sola indivisibile repubblica o in tante repubbliche democratiche federate » (1).

Per quanto negata, l'influenza della rivoluzione d'America e di Francia è evidente anche nel frasario, ma quell'affermazione, più che ligure italiana, la quale anticipa di qualche anno tutti i progetti e i propositi del genere, è tanto più notevole in quanto precede, non segue la campagna d'Italia.

Se mai, quelle parole, espressione di idee sorte probabilmente nel sottosuolo cospiratorio, possono essere accostate al vago accenno e al più vago progetto del romano Enrico Michele Laurora che nel 1793 proponeva alla Convenzione di levare legioni composte di soli italiani perchè « coll'Aquila romana conquistassero tutta l'Italia ». « Il progetto di liberare l'Italia da noi stessi sarebbe grande in sè stesso, ma l'esecuzione mi pare difficile » diceva il suo corrispondente Pasquale Matera (2) più dubbioso e scettico del Biagini, nel quale il carattere italiano era più esplicito anche perchè si rivolgeva ai suoi concittadini e non ai francesi. Più gli si avvicinano, ma sono già del 1796, le alte parole di Filippo Buonarroti: « Oui, nous touchons un moment heureux de voir notre patrie libre! Surtout que les frivoles distinctions d'être nés à Naples, à Milan, à Gênes ou à Turin disparaissent pour toujours entre les Patriotes. Les Italiens sont tous frères. Ces puériles distinctions portent, vous le sentez, mille entraves à notre but commun. Les Italiens doivent donc tous se réunir et ne faire qu'une même cause » (3).

Concezioni queste che dovevano trovar seguito, e non sempre per puro calcolo politico, anche in alcuni gruppi francesi, specialmente di origine girondina e robespierriana, i quali pensavano che « la transformation de plusieurs petits états d'Italie en un seul régulièrement organisé, sera une époque de régénération pour ce pays: non pas à la manière des Français par l'introduction de leur anarchie religieuse, sociale et politique; mais au contraire par la création d'un esprit public tel qu'il existe dans les grands

(1) Lo scritto è nella *Collezione di appunti e documenti storici* della Bibl. Universitaria di Genova, ms. vol. 23, c. 165-167. È citato da G. SALVEMINI, *Ricerche e documenti sulla giovinezza di Giuseppe Mazzini e dei Fratelli Ruffini*, in *Studi Storici*, XX, 1911, pag. 61; S. PIVANO, *Albori costituzionali d'Italia*, pag. 58. Del Biagini vedi la biografia nel *Risorgimento Italiano*, Dizionario diretto da M. ROSI, Vol. II, pag. 278.

(2) P. NURRA, *La missione del Generale Bonaparte a Genova*, in « La Liguria nel Risorgimento », Genova, 1925, pag. 40 e *Un unitario dimenticato: Michele Enrico Laurora* in Cultura moderna, Novembre 1923; S. PIVANO, op. cit., pag. 58 e n. 5; R SORIGA, *L'idea nazionale e il ceto dei patrioti, avanti il maggio 1796* in Atti del XIV Congresso Nazionale della Società per la Storia del Risorgimento, Trento, 1927, pag. 121 sgg., 131.

(3) SORIGA, pag. 125, 133.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

états et qu'il n'existe que là » (1). Ma il Direttorio non aveva nè la volontà nè la forza di attuare propositi di simil genere e la prepotente personalità accentratrice di Napoleone diede un altro corso agli avvenimenti.

La campagna del 1796 è appena cominciata che quattro italiani, in quel momento a Parigi, Serra, Sauli, Selvaggi e Celentano, esprimono le prime delusioni per il contrasto tra le parole e il contegno dei Francesi e lamentano che si proibisca, a Milano, la convocazione delle assemblee e la formazione della guardia nazionale e chiedono sia permesso « a un peuple qui veut être libre de s'organiser selon ses voeux légitimement constatés ». Conclusione: i quattro sono sorvegliati dalla polizia e uno, il Celentano, invitato a lasciare Parigi (2). Ebbene, due di quei quattro italiani sono genovesi, e appartengono appunto alla schiera degli unitari liguri. Perchè i patrioti Serra e Sauli sono appunto Giambattista Serra e Gaspare Sauli.

Il Serra, nato nel 1768 di famiglia patrizia, è fratello del Gian Carlo che, capo dei nobili desiderosi di un mutamento politico, ebbe vicende molto agitate e del Girolamo che fu anche storico insigne, membro della commissione che nel convegno di Mombello stabilì col Bonaparte la trasformazione della repubblica in democratica e che più tardi presiedette nel 1814 il breve governo indipendente tra la caduta di Napoleone e l'annessione al Piemonte. Giovanissimo, Giambattista nel 1792 è a Parigi e sul *Moniteur* (17 ottobre) dichiara la propria fede democratica dicendosi orgoglioso di esser conosciuto come *Serra le Jacobin*. Entusiasta delle idee egualitarie, avverso al governo oligarchico genovese, avversissimo al Piemonte, convinto che Genova possa « servire di base all'esercito destinato a punire il despota del Piemonte e ad opporsi validamente ad un ulteriore sviluppo del predominio austriaco in Italia », è tanto preso dall'ammirazione e dall'entusiasmo da uscire in affermazioni con le quali il contegno posteriore contrasterà vivamente. « La Convenzione Nazionale non ha ancora espresso il suo parere sul grande problema se i popoli limitrofi possano incorporarsi alla Francia o debbano limitarsi a formare delle piccole e deboli repubbliche, ma qualunque sia la decisione l'interesse della Francia è che Genova sia francese od alleata coi francesi ». Una seconda lettera allo stesso giornale (25 febbraio 1793) contiene aspri rimproveri al governo ligure per aver escluso dal Minor Consiglio l'amico suo Gaspare Sauli colpevole di amare la rivoluzione e di aver sostenuto le ragioni della neutralità di Genova. Le ripetute dichiarazioni giacobine e rivoluzionarie non gl'impediscono però di sentire una grande compassione per Maria Antonietta che tenta anche di salvare ma deve salvarsi

(1) SORIGA, pag. 129.
(2) PIVANO, op. cit., pag. 136, n. 2.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

lui con la fuga (1). Questi atteggiamenti lo mostrano impulsivo e sentimentale entusiasta. Ritornato in patria, scrive da S. Remo una fiera lettera polemica contro gli oligarchi conservatori denunciando un supposto trattato segreto per il quale parte della Riviera dovrebbe essere data al Piemonte, la città di Genova all'Austria, il golfo della Spezia all'Inghilterra: la Francia, s'intende, è pronta a difendere la Repubblica (2). Per questa lettera e per la partecipazione col fratello Gian Carlo e altri nobili poveri alla cospirazione antioligarchica del marzo 1794 è condannato in contumacia a cinque anni di carcere (3). Riparato a Nizza, i colloqui con Robespierre juniore e la conoscenza dell'elemento militare francese gli tolgono molte illusioni e chiariscono le sue idee, che egli afferma diverse da quelle degli amici: l'amicizia con la Francia e il suo appoggio non devono significare occupazione francese d'Italia. « Io non capisco - scrive al fratello Gian Carlo - come l'uomo il quale ha provato nell'anno 1792 gli inconvenienti dell'incorporazione prima della terribile lezione dell'esperienza, possa nel '94 bramare l'invasione dell'Italia. No, mio amico, non aspettare la rigenerazione del tuo paese dalla mano dei Francesi. Spanderai un giorno delle lagrime di sangue su un progetto prodotto dalla disperazione e che avrebbe dovuto essere abbandonato quando la minorità virtuosa supera l'oligarchica ed il timore. Possa il mio funesto presagio non realizzarsi » (4). Nobili e profetiche parole, nelle quali è più che in barlume una concezione d'italianità. Ma poichè l'Italia non ha saputo fare una sua rivoluzione, egli si affiderà poi entusiasticamente in Napoleone Bonaparte.

Dopo esser stato ancora a Parigi, passa a Milano col fratello Gian Carlo, e qui complotta per abbattere il governo oligarchico di Genova e torna dopo la sua caduta mentre l'altro fratello Gerolamo concorda nel convegno di Mombello, col vincitore, la nuova forma della repubblica. Ma per quanto ammiratore del Bonaparte (abbagliati i Serra dalla gloria di lui ha detto il Botta) gli scrive lettere piene di saggi avvertimenti sulla necessità di non toccare la religione e il clero, cui la popolazione ligure è devotissima, e riboccanti di caratteristici sentimenti d'italianità e il 24 giugno '97, pochi

(1) M. G. Canale, *Della vita e delle opere del marchese Gian Carlo Serra*, Genova, 1890, pag. 12; A. Neri, *Un giornalista della rivoluzione genovese (1797)* in Illustrazione Italiana, 1887, n. 8, pag. 153. Sul Serra v. anche L. Levati, *I Dogi di Genova dal 1771 al 1797 e Vita Genovese negli stessi anni*, Genova, 1916, pag. 572 sgg., 601; G. Bigoni, *La caduta della Repubblica di Genova nel 1797* in Giornale Ligustico, 1897, pag. 249, e il mio *Onofrio Scassi*, pag. 16 sgg., 43 ecc.

(2) Bibl. Univ. di Genova, Collezione Risorgimento, I: A. Rossi, *Zibaldone di Manoscritti della Rivoluzione di Francia e di Genova.*

(3) Archivio di Stato, Genova, *Collegi diversorum*, n. 386, 19 settembre 1794.

(4) Bibl. Univ. di Genova, *Collezione di Appunti Storici e documenti*, vol. XII, c. 69; Soriga, pag. 124.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

giorni dopo la trasformazione, affermando che non si costituiranno a Genova società popolari, aggiunge: « Esse non ci potrebbero essere utilissime che in un caso; quando avessimo bisogno di vincere i pregiudizi di campanile per riunirci al resto dell'Italia libera, supposizione ancor lontana, ma che il vostro genio potrebbe accelerare ». E in lettera successiva, del 5 luglio, gli raccomanda di evitare l'emulazione tra la Cisalpina sua primogenita e la Repubblica Ligure sua beniamina perchè sia evitato « quello spirito di reciproca animaversione » che ha perduto l'Italia nel medioevo (1). Ma dopo aver preso larga parte alla preparazione della nuova costituzione, dinanzi al sormontare degli elementi demagogici si apparta e, ritenuto sospetto con altri ex nobili e non abbastanza devoto alla Francia, nel settembre del 1798 va ancora in esilio per non tornare che durante il consolato (2), senza partecipare più alla vita politica benchè sia vissuto molto a lungo, sino al 1855. Solo è noto che nel 1813 era capitano nella seconda compagnia del Cacciatori e nel 1814 a Parigi fu di quei nobili genovesi che con Luigi Corvetto presentarono una Memoria alle Potenze perchè fosse mantenuta l'indipendenza della Repubblica (3). Sbolliti gli entusiasmi del periodo rivoluzionario, le delusioni subite facevano risorgere, specialmente dinanzi all'annessione al Piemonte, le vecchie tendenze alla gelosa conservazione dell'indipendenza e dell'autonomia.

Comunque, nel 1799 il Serra, che tra i primi aveva enunciato propositi unitari, non era a Genova (4). C'era invece, ma già, a quanto risulta, appartato anche lui, Gaspare Sauli che non occasionalmente e per incidenza ma come concezione radicata e programmatica aveva indicato la necessità che l'Italia costituisse un solo stato.

Nato nel 1765, presto noto per vastità di cultura letteraria e filosofica e per facilità di scrittore e di verseggiatore, di spiriti novatori, partecipò alla cospirazione del 1794 (5); fu in Francia e a Milano col Serra. Tornato

(1) *Correspondence inedite de Napoléon Bonaparte*, ed. Panckoucke, IV, pag. 347-359; e cfr. FRANCHETTI, *Della unità italiana nel 1799*, pag. 412. È della lettera 5 luglio la frase: « Poichè l'Italia non ha saputo fare ella stessa una rivoluzione, è più utile che mai che voi terminiate l'opera vostra ».

(2) CLAVARINO, *Annali della Repubblica Ligure dal 1797 al 1805*, Vol. IV, pag. 45; Giornale *Il Censore*, 1 settembre 1798, n. 126, pag. 298.

(3) *Gazzetta di Genova*, 20 ottobre 1813, pag. 360; GEROLAMO SERRA, *Memorie per la Storia di Genova dagli ultimi anni del secolo XVIII alla fine dell'anno 1814*, pubblicate a cura di PIETRO NURRA, Atti della Società Ligure di Storia Patria, vol. LVIII, pag. 133.

(4) Ignoro se sia lui o piuttosto il fratello Gian Carlo, poichè erano allora entrambi a Parigi, il Serra che nel luglio 1799 con altri, per lo più cisalpini, invocava l'unità d'Italia; G. SFORZA, *Contributo alla vita di Giovanni Fantoni* (*Labindo*), Giorn. Storico Letterario della Liguria, 1907, pag. 180.

(5) A. NERI, *Un giornalista ecc.*; PIETRO NURRA, *Genova durante la Rivoluzione Francese, La cospirazione antioligarchica*, Giornale Storico Letterario della Liguria, 1927, pag. 350 sgg.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

a Genova all'istituzione della repubblica democratica, fondò e diresse col Marrè il *Difensore della Libertà*; poi appartenne alla Consulta Legislativa costituita dopo Marengo e al Consiglio di Dipartimento dopo l'annessione all'Impero e più volte, dal 1806 sino alla morte avvenuta nel 1841, ai Consigli del Comune nelle loro varie trasformazioni ma senza assumervi mai parte prevalente (1).

Il momento importante e, a così dire, unitario del suo pensiero e dell'azione politica corrisponde all'attività giornalistica nel *Difensore della Libertà*. Il giornale visse dal 1 luglio 1797 al 25 gennaio 1798, il periodo del governo provvisorio, e troncò improvvisamente la pubblicazione (2). Con chiaro accenno alla forma politica vagheggiata, il giornale portava nella data la formola: « Anno I della Repubblica Italiana » e poichè il Marrè si ritirò dalla redazione il 14 novembre e ogni numero reca le due firme, non è possibile stabilire a quale dei compilatori risalga la paternità degli articoli relativi all'assetto italiano e alle aspirazioni unitarie. « Nuove consolantissime — dice in un dialogo un ipotetico Sempronio l'8 luglio 1797 —. Lo spirito pubblico si sviluppa ogni giorno di più; l'energia repubblicana diviene sempre maggiore anche nelle popolazioni più torpide e indolenti: la Romagna ha gettato un unanime grido di libertà e ben presto l'Italia non formerà che un Popolo solo, animato dagli stessi principi, guidato dai medesimi interessi, felice di dentro e rispettato al di fuori da tutte le Nazioni dell'Universo » (3). Illusioni determinate dall'entusiasmo del momento, ma che mostrano penetrate anche a Genova le idee già esposte e dibattute nel concorso di Milano. Nella discussione fra federalisti e unitari, il giornale si schiera risolutamente per l'unità: « Chi parla di federalismo è nemico della democrazia e della patria: a chiunque invece parlerà dell'unione i Liguri debbono rispondere: la Liguria è pronta ad unirsi all'Italia libera quando sarà tutta rivoluzionata o almeno quando l'Italia libera sarà liberamente e sovranamente governata ». E dovrà fare « una repubblica riunendo tutti i differenti stati ».

Campoformio tronca le illusioni e apre gli occhi ai sognatori. Che diverrà ora l'Italia? si domanda il *Difensore*. « Questa bella penisola da lungo tempo cancellata dal rango delle potenze, che all'avvicinamento delle

(1) *Onofrio Scassi* ecc., pag. 173, 177, 198, 245, 287, 299.

(2) Del *Difensore* ha dato prima notizia A. NERI, *Un giornalista* ecc. pag. 173 sgg. Da lui deriva l'articolo di E. MICHEL, nel *Dizionario del Risorgimento Italiano* diretto da M. ROSI, Vol. I, Fatti, Milano, Vallardi, 1931. Cfr. anche F. L. MANNUCCI, *Giuseppe Mazzini e la prima fase del suo pensiero letterario*, Milano, 1919, pag. 33 sgg. e A. CODIGNOLA, *La giovinezza di Giuseppe Mazzini*, Firenze, Vallecchi, 1926, pag. 14-15.

(3) *Difensore della Libertà*, n. 3, 8 luglio 1797, pag. 11.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

armate francesi è stata in tutti i suoi punti mossa dall'elettricismo della libertà, che ha pronunziato solennemente il suo voto per la risurrezione politica, già organizzava le sue legioni e riprendeva un atteggiamento guerriero ». Tutto faceva sperare che sarebbe risorta in un unico stato e invece « al nome glorioso di repubblica Italiana saranno sostituiti i nomi oscuri ed ignorati di Cisalpina e Cispadana! ». Tuttavia vuole ancora sperare che Bonaparte si induca alla grande opera di unione; se lo farà, a qual uomo l'Italia potrebbe assomigliarlo? E insiste sulla necessità della concordia e di rinunciare alle rivalità secolari, di amalgamare gl'interessi, formando di tutti gli stati italiani un sol corpo politico, perchè « i soli confini che essa (la natura) vi ha fissato con indelebile segno sono quelli che separano dalle estere nazioni *il bel paese - che Appennin parte e 'l mar circonda e l'Alpe* » (1).

Unità politica dunque, corrispondente all'unità geografica. Ed è strano che pochi giorni dopo, insediato il nuovo Direttorio, il *Difensore* cessi improvvisamente di esistere: imposizione forse del Direttorio francese e dei suoi agenti in Italia ai quali non andavano a genio quelle utopie unitarie, ben lontani dalle affermazioni del Cuoco « che l'Italia è più utile alla Francia amica che serva » e che « l'Italia non deve essere divisa ma riunita! »

Certo, da questo momento il Sauli passa in seconda linea: anzi nel settembre del '98 sarà chiamato anche lui a Milano tra gli ex nobili sospetti. L'esperienza è stata probabilmente troppo amara, ond'egli non appartiene alla redazione del giornale che sembra in qualche modo prendere l'eredità e assumere il posto del *Difensore.* È il *Censore Italiano* diretto da Sebastiano Biagini e pubblicato dall'11 novembre 1797 al 30 luglio 1799 (2), al quale collaborarono tra altri, il medico Andrea Repetto, notoriamente capo delle congreghe massoniche e acceso democratico (3) e Giacomo Mazzini incaricato della rubrica « Notizie interne » (4). Il giornale rappresentava l'ala estrema dei patrioti; fieramente democratico e anticlericale, sosteneva ideali di repubblicanismo puro e incontaminato, ma trovava sempre il governo troppo debole e i provvedimenti troppo blandi. Luigi Serra nel *Flagello* lo combatteva con furia violenta e incomposta anche movendo al Biagini concrete accuse e rimproverandogli il demagogismo sfrenato e opportunistico. Tuttavia, tra gli eccessi e le esagerazioni verbali e l'esaltazione di quanto è francese e l'appoggio necessario ai rappresentanti civili e militari della Francia, la

(1) A. NERI, Op. cit., pag. 175-176.

(2) G. SALVEMINI, *Ricerche e documenti* cit. pag. 6 sgg.; E. MICHEL, nel *Dizionario del Risorgimento.*

(3) LEVATI, *I Dogi ecc.* Vol. IV, passim; VITALE, *Onofrio Scassi ecc.* pag. 13, 17 ecc.

(4) A. NERI, *Il padre di Giuseppe Mazzini*, Rivista Ligure, 1910, pag. 139.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

vecchia concezione del Biagini riappare, anzi sembra via via maturarsi e concretarsi con lo svolgersi delle tristi agitate vicende della Repubblica Ligure. Da principio è espresso il voto che gli stati d'Italia divengano altrettante repubbliche lasciando poi al tempo il conseguimento dell'unione (1). Non è improbabile che a questo atteggiamento a all'intervento dei rappresentanti francesi sia dovuto il mutamento del nome perchè dal febbraio non si chiama più *Il Censore Italiano*, ma semplicemente *Il Censore*.

Per gran parte dell'anno l'attenzione sembra rivolta altrove: le lotte interne, la sciagurata guerricciola col Piemonte nell'estate, le violente polemiche e le accuse che ne sono seguite, nelle quali è coinvolto anche il Biagini, assorbono l'attività del giornale. Soltanto verso la fine del 1798, dopo la proclamazione della Repubblica Romana e la sconfitta dell'esercito borbonico del Mack e mentre si compie l'occupazione del Piemonte e si prepara quella di Napoli, il problema dell'assetto generale d'Italia torna a essere dibattuto. Accenni timidi ricompaiono, nuove speranze si manifestano. Ma gli articoli in proposito non sono del Biagini, anche se riprendono qua e là espressioni e idee che sono state sue. Il giornale non è più firmato da lui nè risulta chi siano i redattori in questo momento, mentre una nota del *Monitore Ligure* il 16 gennaio '99 porta questa precisa dichiarazione: « Alcuni articoli del *Censore* sono attribuiti al cittadino Biagini. Non è giusto che egli abbia lode di quel che non è suo, perciò dichiara che in tutto quel che è stato scritto nel *Censore* dal dì 11 agosto in qua, egli non ha avuto parte alcuna e non vi avrà mai parte finchè non lo dichiari pubblicamente. Biagini » (2).

Qualche sintomo frattanto del diffondersi di nuove concezioni e di nuovi sentimenti non è mancato. Per reagire contro gli eccessi del partito gallicizzante, nel marzo 1798 il Porro, rappresentante della Cisalpina, parla al Circolo Costituzionale, affermando che bisogna rendere il popolo capace di onorare coi fatti il nome genovese e un altro nome ancora più augusto: il nome italiano (3). Nell'ottobre un Girolamo Bocalosi manda da Milano, in data 14 vendemmiaio anno 7° repubblicano, 200 copie del primo volume di un suo libro sulla *Libertà d'Italia*, perchè siano distribuite al Corpo Legislativo e alle altre Autorità « e a tutti quei cittadini che amano la totale libertà d'Italia ». La lettera che l'accompagna ricorda il passato della Repubblica di Genova e aggiunge: « Oggi Voi avete coll'ardire medesimo conquistata la Libertà ed avete inaffiato l'Albero col proprio sangue, avreste anche fatto di più se una mano potente che oggi dà il destino ai popoli non avesse

(1) N. 23, 27 gennaio 1798; NERI, pag. 142.
(2) *Monitore Ligure*, n. 35, 16 gennaio 1799, pag. 140.
(3) *Il Circolo Costituzionale*, n. 5, 8 marzo 1798; MANNUCCI, op. cit. pag. 30.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

per ora rattenuto la maggior gloria del Vostro » (1). Bonaparte è lontano e pare di poter parlare con una certa chiarezza. Il Direttorio tuttavia mette agli atti la lettera: che cosa sia avvenuto dei volumi non so.

Comunque, il primo di novembre il *Censore* riprende in certo modo il concetto adombrato nelle parole del Bocalosi e commenta i recenti avvenimenti scrivendo: « l'Italia cambierà d'aspetto prima di ogni altra Nazione e la Francia Repubblica, meglio illuminata sopra i suoi veri interessi, non temerà nella Repubblica Italiana una rivale » e prevede già la Repubblica Italiana una e indivisibile (2). Da questo momento l'argomento è ripreso con ripetuta insistenza. Il 24 novembre un ipotetico Incognito del Caffè (caratteristica imitazione del famoso articolo pubblicato dal Verri nel *Caffè* venti anni prima) (3) dice: « La mia Patria è l'Italia: io non voglio appartenere ad alcuna delle piccole nazioni nelle quali fu divisa dalle barbarie degli antichi tempi. Finchè l'Italia non forma una sola Nazione libera, io mi dichiaro, benchè italiano, straniero in Italia » e pochi giorni dopo il medesimo Incognito lamenta che ci siano pochi Italiani a Genova come pochi ne ha trovati a Milano e a Roma. Riparte e spera di trovarne altrove « i quali avranno una mente per concepire il grande disegno dell'Italiana Libertà e un cuore per intraprendere l'esecuzione. Chissà se al ritorno non trovi rovesciati i piccoli troni che la signoreggiano, espulsi i dominatori che sono estranei al nostro suolo e non vegga risorta all'antica sua grandezza e splendore la vivace Nazione Italiana? . . . Parmi già di vedere in ogni angolo d'Italia scolpite a caratteri indelebili queste parole: « Repubblica Italiana una e indivisibile » (4).

La solita ingenua illusione, che non manca tuttavia di generosità, appare in un articolo alla fine di dicembre, nel quale si accenna all'arrivo di Cristoforo Saliceti che si dice incaricato di una importante missione. « Si crede comunemente che le circostanze abbiano fatto sentire al Direttorio di Francia la necessità di mandare ad esecuzione i piani da lui già fatti da gran tempo che non ebbero la sorte di incontrare il genio del generale Bonaparte »; comunque, dal suo arrivo molto è lecito sperare. « Non è al presente più un problema se l'Italia sarà tutta democratizzata e se la Liguria estenderà i suoi confini per poter brillare ai fianchi delle altre Repubbliche italiane. Noi siamo, come disse un altro francese, l'*enfant gâté* della Francia: noi abbiamo motivo di consolarci della prospettiva d'un avvenire più felice »,

(1) Archivio di Stato, Genova, Sala 50, *Registro corrispondenza al Direttorio Esecutivo*, n. 128.

(2) *Il Censore*, anno II, n. 4, 1 novembre 1798, pag. 14; v. SALVEMINI, pag. 7; MANNUCCI, pag. 31.

(3) È riprodotto in *Scritti vari* di P. VERRI, vol. II, pag. 106.

(4) *Il Censore*, anno II, n. 11, 24 novembre 1798, pag. 40 e n. 15, 4 dicembre, pag. 60.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

purchè, si capisce, cessino le dissensioni e le discordie (1). Qui la concezione prettamente genovese dell'allargamento territoriale è prospettata quasi con le parole e nelle condizioni indicate dal Lupi da Parigi, secondo le illusioni alimentate dal Direttorio e sembra sommergere la concezione nazionale che tuttavia ricompare poco dopo. Si è sparsa la voce dell'unione della Repubblica alla Francia, annuncia il 17 gennaio: « Non si può garantire una simile notizia che forse è nata nella testa di alcuno che non è Direttore di Francia. Noi speriamo per la Repubblica Italiana una indivisibile e gli ultimi avvenimenti che hanno avuto luogo in Italia devono consolare i virtuosi Patriotti Italiani » (2).

Gli articoli del *Censore* dall'agosto '98 per dichiarazione dello stesso Biagini non sono più suoi e il tribuno, che ha avuto preveggenze precorritrici, nel febbraio '99 intromessosi in una lite per motivi politici rimane ucciso (3). I sistemi giornalistici del tempo impediscono di sapere a chi quegli articoli appartengano, se forse a Paolo Sbarbaro succedutogli nella direzione o ad altri: nè maggior luce viene dai documenti d'archivio, per quanto attentamente ricercati. L'assoluta libertà di stampa fa sì che giornali diversi abbiano lo stesso nome o che questo continui anche mutando radicalmente la redazione: tipico appunto l'esempio del *Censore* dal quale si staccano nel settembre '98 tutti i collaboratori, meno uno, formando il *Monitore Ligure* e che tuttavia continua con lo stesso nome fino al n. 34 del 2° anno, il 21 gennaio 1799. I suoi estensori formano allora il *Redattore;* eppure un *Censore* continua a pubblicarsi ancora qualche tempo: anzi in questo momento sappiamo che ne sono redattori Sprecher e Bruni sui quali non mi è riuscito di trovare notizie (4). Comunque, questa medesima incertezza permette una conclusione: per quanto non rispondente al programma del partito al governo. per opportunità per convinzione o per timore tutto aderente alla Francia; per quanto non interprete certo della

(1) Idid. n. 25, 27 dicembre, pag. 98.

(2) Ibid. n. 33, 17 gennaio 1799, pag. 130. Può essere che la voce cui si accenna fosse sparsa ad arte dal Saliceti; sarà infatti lui nel 1805 a preparare l'annessione della Liguria all'Impero.

(3) Il *Censore* ne annunciava la morte con le parole: « Cittadini, È morto il nostro Murat », n. 51, 28 febbraio 1799, pag. 201 sgg.; e v. *Gazzetta Nazionale*, 2 marzo, pag. 308 sgg., 324; *Il Redattore*, n. 11, 2 marzo, pag. 81; CLAVARINO, IV, 172 sgg.; COLUCCI, IV, 72.

(4) *Il Monitore*, n. 100, 30 agosto 1799, pag. 400. Contro lo Sprecher protestava un forestiero, forse francese, per una stampa intitolata « La controrivoluzione di Napoli » nell'aprile 1799, presumibilmente dello stesso spirito degli scritti apparsi nel *Redattore*. Il Ministro di Polizia nel riferire sul proclama ne affermava appunto autore « un certo Sprecher redattore della Gazzetta *Il Censore italiano* ». La stampa era uscita dalla tipografia francese-italiana del cittadino Canis di nazione francese « che tante volte ha dato motivo di condannare la sua imprudente condotta ». Senza molta convinzione, il Ministro dichiarava che avrebbe trasmesso la denuncia al potere giudiziario. Archivio di Stato, Genova, Sala 50, filza 190, 8 aprile 1799.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

maggioranza della popolazione avversa a ogni novità e concorde nel rimpiangere l'antica repubblica, esiste un nucleo non numeroso ma notevole per valore intellettuale e per vivacità di sentimento che aspira a una ricostruzione d'Italia su basi unitarie. E questo prima ancora che i rovesci del '99 raccogliendo a Genova i profughi delle diverse regioni vengano ad accrescerlo di numero e di forze.

A questa corrente sembra aderire, sebbene tratti di rado esplicitamente la questione, il *Monitore Ligure* che si stampò nel suo primo anno in 104 numeri dal 17 settembre 1798 al 14 novembre '99 e che, con qualche interruzione, fu con la *Gazzetta* il solo dei giornali sopravvissuti alle vicende del 1800 e anche all'annessione all'Impero. Naturalmente i suoi atteggiamenti si sono adattati al variare delle situazioni, ma che l'aspirazione unitaria, anche se blanda e platonica, dovesse essere nel suo programma iniziale si comprende considerando che gli appartennero il Biagini, dopo aver abbandonato il *Censore*, e il Marrè. Nel manifesto che annunciava la pubblicazione del giornale era detto infatti che gli estensori erano quegli stessi del *Censore* meno uno, oltre l'estensore dell'*Osservatore Politico* e quello dell'antico *Scrutatore*, e alcuni altri cittadini amici veri della patria e forniti di spirito e di proporzionate cognizioni. E poichè il Marrè aveva cominciato a pubblicare lo *Scrutatore* il 16 giugno '99 ritirandosene poi al 6° numero per le molteplici occupazioni e poichè il *Monitore* assunse l'eredità del *Genio Repubblicano* cessato col 1798 (1) e vi entrò Celestino Massucco che era stato redattore del *Giornale degli Amici del Popolo* (2), si può dire che il *Monitore* aveva raccolto in sè le maggiori correnti del giornalismo genovese rivoluzionario.

Ora, nel febbraio 1799, a proposito dell'unione chiesta da taluno del Piemonte alla Liguria, diceva assai preferibile « l'unione dell'uno e dell'altra al resto d'Italia. Dicasi quel che si vuole, il vero il solido interesse della Francia lo esige. L'Italia divisa, l'Italia sminuzzata sarà sempre speranza alle voglie lascive dei tiranni » (3).

(1) *Il Monitore Ligure*, n. 30, 29 dicembre 1798, pag. 120. Il *Genio Repubblicano* era redatto da Francesco Giacometti; MANNUCCI, pag. 41. Nessuna notizia ho trovato sull'*Osservatore politico*. Un *Osservatore* si cominciò a pubblicare nell'agosto 1802; si occupava per lo più di materia religiosa a tinta giansenista.

(2) Il *Giornale degli Amici del Popolo*, cominciato nel giugno 1797, era durato un anno: il Massucco lo aveva diretto col Carizi (MANNUCCI, pag. 41) e si ritirò poi dal *Monitore* con Rolando Mangini nel settembre 1799. Sul Massucco, poeta, traduttore, professore, v. *Gazzetta di Genova*, 1830, n. 60; GRILLO, *Abbozzo di un calendario storico*, pag. 246. Sul Mangini, *Gazzetta*, 1826 n. 50; CODIGNOLA, *La giovinezza di Mazzini*, pag. 116.

(3) *Il Monitore Ligure*, n. 40, 2 febbraio 1799; MANNUCCI, pag. 31. Probabilmente il *Monitore* si riferiva al discorso fatto in proposito al Circolo Costituzionale il 9 dicembre '98 dall'irrequieto « cittadino » Ranza e al *Manifesto dei patrioti* (liguri) *al popolo piemontese* opera di un avvocato Domenico Ugazzi; cfr. *Onofrio Scassi*, pag. 168.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Voci sporadiche che rispondono ad altre contemporaneamente sorte in altre parti d'Italia e che troveranno più alta espressione in affermazioni celebri e di ben più alto suono; voci reclamanti, come quelle, l'unione italiana soprattutto in funzione degli interessi francesi e come opera della Francia più che di forze interne, inerti ancora e latenti, ma meritevoli d'esser colte e segnate, specialmente in un ambiente caratteristico per il profondo e tenace spirito particolarista e autonomo.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

II.

Il Redattore Italiano

* * *

Quelle che erano state vaghe aspirazioni e occasionali affermazioni di uomini e di giornali divengono concreto programma e quasi ragione di vita per il *Redattore Italiano*. Ed è sintomatico per lo spirito del momento che la concezione unitaria sia nettamente affermata da un giornale che apertamente condannò, sino ad averne gravi noie, le violenze ed i ladronecci francesi ma che pur dovè pensare la nuova repubblica come derivata dall'opera della Francia e dalla conciliazione degli interessi francesi e italiani. È la voce più aperta e precisa e insistente in questo senso e merita perciò di essere rilevata. Tanto più che è quasi affatto sconosciuta: del *Redattore* non si trova traccia nell'*Albo letterario della Liguria* di Nicolò Giuliani o nella *Bibliografia* del Manno nè in opere particolari come negli studi e nella *Guida* di Luigi Piccioni. Ne ha solo brevemente parlato, accennando appunto alle sue concezioni unitarie, il Mannucci, riportato e riassunto dal Codignola (1).

L'unica copia conservata, e già appartenuta ad Achille Neri, si trova ora al Museo Genovese del Risorgimento in un volume rilegato di 572 pagine, contenente i 77 numeri usciti dal 26 gennaio 1799 al 25 marzo 1800. Come si rileva dalla testata dei primi numeri, gli « estensori » erano gli stessi del *Censore* cessato col n. 34, il 21 gennaio 1799, quelli cioè della seconda incarnazione di quel giornale, rimasti o entrati dopo la fondazione del *Monitore;* quelli appunto ai quali si devono gli articoli a tinta unitaria

(1) F. L. Mannucci, *G. Mazzini e la prima frase del suo pensiero letterario*, pag. 32-33; A. Codignola, *La giovinezza di Giuseppe Mazzini*, pag. 15.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

dal settembre al gennaio. Chi fossero, non riesce possibile dire ed è strano che nessun nome si ricava neppure dai documenti che si riferiscono a un momento di agitate traversie del periodico. Uno solo è noto: il 24 luglio, certo in seguito alle vicissitudini attraversate dal *Redattore* in quei giorni, una nota avverte che « il medico Mongiardini, altro degli Estensori del *Redattore Italiano* non ha più parte in questo foglio cominciando dal presente numero » (1).

Si tratta di Giovanni Antonio Mongiardini, nato a Chiavari il 13 agosto 1760, medico assai rinomato e professore d'Università, autore di numerose opere scientifiche e di biografie di medici liguri, che ebbe vita accademica e politica molto intensa e notevole (2).

Frequentatore della famosa farmacia Morando, dove si era in gran parte preparata la rivoluzione democratica, appartenne alla commissione straordinaria di dieci membri nominata il 22 maggio '97 quasi ponte di passaggio dal vecchio al nuovo regime, ed entrò poi nel Governo Provvisorio costituito a Mombello d'accordo col Bonaparte e spesso lo presiedè. Ascritto al Comitato di Polizia, ebbe una parte cospicua nel nuovo Governo e fu bersaglio costante del Biagini, non si comprende bene per quali ragioni, probabilmente di carattere personale, sin dal primo numero del *Censore*. Approvata la costituzione e formato il nuovo governo col Direttorio e i due Consigli legislativi, il Mongiardini ritorna alla vita scientifica e accademica ed è questo il momento della sua attività giornalistica (gli appartengono certamente gli articoli in materia igienica e scientifica del *Redattore*); è presidente di sezione del nuovo Istituto Nazionale, è tra i fondatori della Società Medica di Emulazione che spesso presiede, entra nella Commissione di Sanità allora costituita e la dirige e ha il suo più aspro momento quando, durante l'assedio sul principio dell'800, deve, appunto come presidente, provvedere al ricovero dei feriti e dei malati dell'esercito francese, e al problema delle sepolture, sempre più grave.

Pressato tra le pretese del Massena, le prepotenze degli ufficiali, le resistenze dei cittadini e l'attitudine incerta dei governanti disperati, il 30 marzo si dimette, ma si prodiga durante la terribile epidemia, retaggio e conseguenza dell'assedio.

Ritorna al potere nella nuova commissione straordinaria di governo nominata del Déjean per volere del Primo Console, dopo Marengo; poi, costituito ancora un governo almeno nominalmente regolare, è chiamato

(1) *Il Redattore Italiano*, n. 52, 24 luglio 1799, pag. 414.

(2) Necrologia della *Gazzetta di Genova*, n. 51, del 1841; altra di Carlo Ricci al Museo del Risorgimento. Notizie in ISNARDI-CELESIA, *Storia dell'Università di Genova*, vol. II, pag. 178 e specialmente nel mio *Onofrio Scassi* (v. indice).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

a far parte nel 1803 del Senato nel quale la sua azione si confonde e disperde nel carattere anonimo e collegiale; più chiara e personale l'attività in importanti funzioni tecniche e accademiche finchè muore, Professore di materia medica all'Università, Protomedico e Commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro, il 21 gennaio 1841.

Che gli articoli più tipici del *Redattore* siano suoi si può escludere, anche per il confronto formale con quelli di carattere scientifico che più facilmente gli appartengono; ma la presenza di quest'uomo, democratico ma non demagogo, e che dall'insieme appare spirito sereno e misurato, induce a credere che i collaboratori del *Redattore* non fossero esaltati nè violenti. Del resto, gli articoli stessi lo provano perchè, pur nella consueta ammirazione per l'avvento della democrazia rinnovatrice, non perdono la misura e fin dal principio toccano il tasto, che diverrà fondamentale, delle violenze dell'esercito e delle concussioni dei suoi commissari.

È del resto una gradazione; col procedere degli eventi dell'anno tragico il tono si fa sempre più vivo e si accompagna a mutamenti esteriori. I primi due numeri non hanno alcun motto nella testata; il terzo (2 febbraio) porta le parole « *Veritas, Virtus, Patriae Libertas atque Utilitas.* Sallustio », motto generico e senza un particolare significato; ma col n. 20 (2 aprile) il nuovo titolo *Il Redattore Italiano* e il motto virgiliano *Italiam! Italiam!* danno al giornale un significato aperto e preciso che non è più abbandonato.

Si può supporre che il mutamento corrisponda a qualche cambiamento nella redazione; certo il tono si fa più deciso e il carattere italiano sempre più netto e spiccato.

È anche tipico il fatto che il carattere accesamente democratico e anticlericale dei primi numeri, con corrispondente esaltazione dei meriti della Grande Repubblica, si attenua subito sino ad assumere dopo il 2 aprile un tono ben diverso: articoli come quelli che nel primo numero chiedono l'organizzazione civile del clero o celebrano la festa del regicidio per la prima volta solennizzata a Genova e esaltano il generale Miollis per aver incoronato a Lucca la celebre improvvisatrice Teresa Bandettini arcadicamente Amarillide Etrusca (quello stesso Miollis che le male lingue dissero aver ordinato l'arresto del poeta Filicaia per le sue odi all'Italia) procedendo non si trovano più. Ma sintomatici accenni di orgoglio italiano nel perenne ricordo delle grandezze passate e nello sdegno contro l'imitazione straniera compaiono sin da principio. Nell'articolo iniziale si indica come errore delle molte gazzette italiane l'incapacità di guardare le cose da più largo orizzonte limitandosi alla chiusa cerchia della propria regione e per comprendere l'importanza dei giornali si invita a osservare « le altre Nazioni, che tanto servilmente cerchiamo d'imitare nelle cose di lusso e di niun valore ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Curioso a questo proposito un ironico Avviso letterario nel quale è detto che uno storico intende scrivere la Storia d'Italia divisa in sei epoche, che prenderanno il nome da animali. L'ultima, la contemporanea, sarà l'epoca delle Scimmie « in cui sciolti gl'Italiani da qualunque vincolo naturale fra di loro, ed avviliti sotto il giogo di certe massime di umanità generale che rare volte si realizzano ne' casi particolari non hanno coraggio nè di parlare da per loro, nè di sostenersi, nè di governarsi; e quasi nemmeno di parlare la loro lingua ricca, armoniosa, pieghevole.... L'opera finirà con una patetica esortazione agli Italiani a non cadere in avvenire in questo difetto di Scimmiottismo, e ad essere originali » (1).

Secondo il costume del tempo, il giornale usciva in otto pagine in 16°, due volte la settimana e conteneva articoli politici e di varietà, le notizie interne, brevi corrispondenze dalle altre regioni d'Italia e spesso anche dall'estero, quasi sempre da Parigi.

Alcune di queste hanno notevole valore come indice degli stati d'animo dei luoghi di provenienza e quasi tutte accennano apertamente al malumore montante contro le ruberie e i soprusi dei generali e specialmente dei commissari francesi. Così il secondo numero, oltre a un accenno alla speranza che « non è forse lontano il tempo, in cui la Liguria coglierà anch'essa gli allori nei campi di Marte; ogni buon cittadino deve desiderarle questa gloria, poichè nessuna Repubblica avrà mai una lunga durata ed una costante Libertà se non prende un'attitudine imponente e guerriera », riferisce con molta soddisfazione l'ordine del Direttorio francese ai generali Joubert e Championnet di scacciare inesorabilmente la turba dei birboni che infestano l'Italia, e commenta: « Egli sarebbe ormai tempo che il Direttorio di Francia fosse persuaso di questa verità che i suoi agenti colle loro vessazioni e ruberie hanno resa odiosa in Italia la Libertà ed esecrabile il nome Francese. Il generale malcontento che regna in tutti e le sorde controrivoluzioni che si sono macchinate e che forse non sono per anche estinte, furono cagionate dalla condotta immorale e scellerata d'alcuni agenti della Repubblica Francese » (2).

Particolare interesse hanno le corrispondenze da Torino sulla questione dell'annessione del Piemonte alla Francia.

I pareri sono divisi, ma tutti sanno che non c'è libertà di scelta. « Alcuni ebbero il coraggio di dire altamente, che le circostanze critiche nelle quali trovasi la Patria, non devano far dimenticare ai Piemontesi d'essere Italiani: che la natura ha stabiliti i limiti che devono separare la Francia

(1) N. 8, 19 febbraio, pag. 62.
(2) N. 2, 29 gennaio, pag. 12 e 15.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

dall'Italia; e che questa trascinata dalle forze delle circostanze non può resistere lungamente divisa in tante piccole Repubbliche; e finalmente l'interesse ben inteso dei Francesi richiede che l'Italia formi una sola Repubblica » (1). È il solito concetto che ha avuto in questo anno tante manifestazioni. « Se il popolo potesse liberamente pronunciare il suo voto — scrive alcuni giorni dopo lo stesso corrispondente — io non dubito punto ch'egli preferirebbe all'alto onore di appartenere ad una vasta Repubblica la gloria del nome Italiano ».

La nazione Piemontese trova « che la natura staccò l'Italia dalla Francia con una catena di montagne, e che l'avere oltrepassato questi confini fu sempre un motivo di mali e di guerre. Ma la voce della ragione e del vero interesse tace ove parla altamente la forza e si mettono in opera le maniere scaltre illegali ed ingiuriose alla sovranità del Popolo. Lascio da parte se convenga al Piemonte ed alla Francia medesima siffatta riunione. Solo mi fermo a considerare il modo con cui si volle far credere che la nostra Nazione abbracciava volentieri questo nuovo sistema politico. A me sembra che siano in ciò calpestati i grandi principi proclamati dalla Francia e dettati dalla ragione ».

Duole in verità di non poter sapere il nome di chi scriveva così ferme e alte parole e confermava il proprio asserto col narrare l'episodio dei cinquecento patrioti che si erano recati ad attaccare all'albero della libertà « una bandiera tricolore Nazionale » facendo « chiaro conoscere il loro desiderio e l'attaccamento che conservano al nome italiano », tanto chiaro che il generale Grouchy fece subito togliere quell'eloquente segno di protesta (2).

Era lo stesso Grouchy che, ripetendo in piccolo la prepotenza di Luigi XIV, faceva arrestare come sospetto il Massuccone, rappresentante diplomatico genovese a Torino, provocando le proteste del governo ligure e il richiamo immediato dell'inviato (3).

Ancora, il 23 marzo il solito corrispondente accenna all'attesa conferma dell'annessione da parte del Corpo Legislativo francese. Allorchè un Borbone salì al trono di Spagna Luigi XIV disse che non vi erano più Pirenei: « I

(1) N. 6, 12 febbraio, pag. 47.

(2) N. 7, 16 febbraio, pag. 55-56. Strana (e soltanto casuale?) coincidenza: il Fantoni, allora a Torino, era dei più fieri avversari a quella unione che diceva un tradimento contro l'Italia; SFORZA, *Contributo ecc.*, cap. VIII.

(3) Archivio di Stato, Genova, *Lettere Ministri*, Torino, m azzo 29, n. g. 2516, lettere 16 e 19 marzo; *Governo provvisorio*, mazzo 5, n. g. 2949, 23 marzo e segg. Il Massuccone, contrario a quella unione, l'aveva detta necessaria perchè voluta dal Direttorio padrone dello Stato. Egli era mal visto dal Direttorio e perciò fu arrestato dal Grouchy; SFORZA, *Contributo ecc.*, pag. 171.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

legislatori francesi decreteranno fra breve *che non vi sono più le Alpi*. Noi vedremo che la natura sanzionerà il loro decreto ». E a proposito della nomina di Eymar a commissario delle arti e delle scienze in Italia: « Non si comprende bene che cosa voglia dire il Commissario delle scienze. L'Italia però sa troppo bene che sia un Commissario delle arti. La Toscana forse non tarderà ad avere un qualunque saggio dell'abilità di siffatti Commissari » (1).

Era veramente notevole che in condizioni di tutela prepotente e mentre i francesi parevano al massimo della potenza il giornale osasse pubblicare parole così chiare e di così aperta italianità.

Il *Redattore* aveva anche seguito in interessanti corrispondenze con ammirazione e simpatia gli avvenimenti di Napoli, il costituirsi della Repubblica Partenopea, le sue prime vicende: ma l'entusiasmo era assai più per la « rigenerazione » del paese e per l'opera dei patrioti che per l'azione dei francesi, e nel dissidio tra lo Championnet e il Faypoult si schierò naturalmente per il generale. Si crede generalmente — dice una corrispondenza vera o supposta da Parigi — « che il Commissario trionferà per aver ciecamente eseguiti gli ordini del Direttorio; si pretende che le istruzioni date dal Governo francese tanto al Generale che al Commissario, fossero soltanto di occupar Napoli senza rivoluzionarlo; e che in conseguenza volesse quest'ultimo riporre l'autorità in mano di persone servilmente devote agli Agenti Francesi, e le quali non avessero la confidenza dei Patrioti. Ma il Generale ha ben veduto che non potea nè occupar Napoli nè mantenersi in questo paese senza unirsi ai Patrioti e senza permetter loro di stabilire un nuovo ordine di cose. La politica può dunque bensì sacrificare il bravo Championnet, ma i fatti e i principj lo giustificano abbastanza, e niente può diminuire ed oscurare la sua gloria » (2).

Allo stesso modo e con eguale carattere si occupa delle vicende degli altri Stati, finchè il 2 aprile assume, col numero 20, il titolo di *Redattore Italiano*, e ne spiega la ragione in un avviso al pubblico nel numero successivo. Ci sono nei singoli Stati italiani molte, anche troppe, gazzette, ma tutte con caratteri e intenti locali; manca un giornale che dia notizie di tutti gli Stati italiani, che abbia cioè carattere italiano e non regionale soltanto. Il *Redattore* si propone di compiere questa funzione resa più facile dalla posizione geografica di Genova, e per questo assume un nuovo nome (3).

(1) N. 18, 26 marzo, pag. 144. Pochi giorni prima un articolo redazionale « Bonaparte e gli Scipioni » aveva aspramente condannato, anche riferendo il giudizio di Polibio, il diritto di conquista accampato dalla Francia sulle cose artistiche italiane aggiungendo: « La storia severa ed imparziale dirà un giorno che Bonaparte fu il primo a dare questo funesto esempio e lo dirà nell'atto medesimo in cui racconterà le sue vittorie e i suoi prodigi »; N. 16, 19 marzo, pag. 125. La materia è ripresa nel n. 23, 13 aprile, pag. 188.

(2) N. 12, 5 marzo, pag. 94.

(3) N. 21, 6 aprile, pag. 170.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Singolare coincidenza, lo stesso numero che porta la nuova denominazione comincia una serie di articoli veramente importanti nei quali la concezione unitaria, da prima appena adombrata, si chiarisce via via come conseguenza dei mutamenti politici avvenuti e come unica salvezza per l'Italia e, s'intende, anche per la Francia. Questi articoli si riattaccano a tutta una serie anteriore della quale vogliono essere il logico sviluppo. Fin dal n. 5 del 9 febbraio era cominciata un'ampia trattazione dell'argomento « *Vantaggi e progressi del Governo Repubblicano* » intesa a dimostrare « contro la fredda indifferenza, o piuttosto contro l'avversione, che la più parte degli uomini manifestano contro la Libertà » i benefici della forma di governo repubblicana democratica. L'autore prende le mosse dell'antichità classica e poi esamina le moderne repubbliche e anche la monarchia inglese per concludere dall'esame delle rispettive costituzioni che la miglior forma di governo è la democrazia rappresentativa istituita in Francia come la più adatta a una grande repubblica. Col 2 aprile, primo numero del *Redattore Italiano*, comincia una nuova serie di articoli intitolati *Vantaggi delle grandi repubbliche.* Ricollegandosi ai precedenti, affermano coll'autorità di Rousseau medesimo (che aveva detto la democrazia pura non convenire che a un popolo di dei) la necessità della democrazia rappresentativa per i popoli che aspirano a conquistare e conservare la libertà. « La ricerca dei vantaggi delle grandi Repubbliche ha per oggetto la soluzione di questo importante problema, *trovare una forma di Governo*, la quale non solo sia la più atta a conservare l'indipendenza delle nazioni, ma la più confacente ai loro bisogni, alle circostanze ed al grado attuale di civilizzazione ». Tale forma è la democrazia rappresentativa, ma, raggiunta in questa la propria indipendenza, le piccole repubbliche che si siano in essa organizzate si trovano esposte alle avidità e alle vendette del dispotismo che « è divenuto possente in Europa e tiene soggiogate diverse grandi Nazioni ». L'accenno alla debolezza delle nuove Repubbliche italiane di fronte alle potenze alleate è di una chiara evidenza. « Quale resistenza potranno (i popoli liberi) opporre all'impeto di numerose armate, ove sieno gli uni divisi dagli altri, e dove medesimi bisogni ed interessi non li abbiano congiunti in grandi masse capaci di equilibrarsi con qualunque forza esterna, e *reagire* gagliardamente contro l'urto combinato dei despoti? » (1).

La necessità dell'unione fra gli Stati democratici d'Italia esce dunque dalla visione delle condizioni presenti e della minaccia degli austro-russi già vittoriosi. È, in fondo, la concezione di Melchiorre Gioia e di Matteo

(1) N. 23, 13 aprile, pag. 177 e 178.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Galdi nei lavori presentati al concorso del 1796 (1), ma corroborata dall'esperienza e dal grave pericolo incombente. La tesi è esposta sin qui con carattere generale; all'Italia e alle sue attuali condizioni, presenti sempre allo spirito dello scrittore, non si accenna ancora specificamente, volendo far apparire la necessaria unione come la logica conseguenza di premesse teoriche. Alcuni, aggiunge l'autore, probabilmente riferendosi al famoso concorso, hanno immaginato un sistema di piccole repubbliche federate; ma egli insiste nel concetto che « le Nazioni non possono conservare la loro indipendenza se non si formano in grandi masse valevoli ad equilibrarsi con le forze dei despoti che le circondano e che stanno in agguato per sorprenderle e soggiogarle ». La natura stessa ha predisposto queste formazioni politiche con le sue barriere geografiche. Il pensiero corre naturalmente all'Italia, ma il nome non è fatto ancora. Compare invece, sia pure in forma di ipotesi, nell'ultimo articolo della serie. Tra i vantaggi delle grandi Repubbliche c'è anche quello di poter favorire le difficili imprese che mirino al vantaggio di una vasta estensione di paesi. « Suppongasi che il bene di tutta l'Italia suggerisca una grande intrapresa. Credete voi che divisa così com'è in tante piccole parti le une separate dalle altre e per interessi e per costumi e per genio, potrebbe unire le sue forze per procurarsi un generale vantaggio? Laddove se formasse una sola repubblica gli interessi di tutte le sue parti andrebbero a riunirsi in un centro comune, nè le une cercherebbero di nuocere alle altre, di paralizzarsi scambievolmente, siccome avvenne nell'antica Grecia » (2).

Mentre così lo scrittore che trattava teoricamente i temi politici indicava come meta all'Italia la formazione di una repubblica unitaria, naturalmente foggiata sulle istituzioni democratiche francesi, gli eventi si incaricavano di mostrare la debolezza delle nuove repubbliche, a cominciare dalla Cisalpina. Era naturale si pensasse che l'essere piccole e divise ne costituiva la debolezza, quando in realtà, sorte da un movimento esterno e superficiale, erano destinate a seguire la vicenda delle armi francesi che le avevano create. E a un'altra causa era naturale venisse attribuita la rapida scomparsa dei nuovi Stati travolti dalle armi austro-russe e dalla reazione popolare: a quel sistematico ladroneccio prepotente e oppressivo al quale generali e commissari francesi si erano impunemente abbandonati tra qualche blanda deplorazione del Direttorio, all'aver considerato e proclamato l'Italia la *vache à lait*, la terra di conquista, destando l'esasperato risentimento delle popolazioni,

(1) S. PIVANO, *Albori costituzionali*, pag. 414 sgg.; 425 sgg. Le teorie sostenute nel 1796 dal Fantoni e dal Fantuzzi sono invece molto lontane da quelle del *Redattore*.

(2) N. 24, 16 aprile, pag. 185.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

all'amara delusione dei patrioti che trasferivano naturalmente la simpatia dalla vaga patria ideale e generica a una patria concreta, forte e unita, necessariamente appoggiata alla Francia.

È stato detto che questa concezione ha avuto la sua manifestazione e la sua origine nei profughi della Cisalpina e poi del Piemonte e delle altre regioni raccolti a Grenoble e a Chambery dai quali partì nel luglio '99 la petizione al Direttorio perchè proclamasse la Repubblica unitaria italiana (1). Ma — e lo aveva già notato il Croce (2) — essa ebbe in realtà in Genova un altro centro anche precedente nel tempo, dal quale mossero chiare affermazioni in quel senso; il suo organo fu appunto il *Redattore Italiano*.

Fin dal 13 aprile, non nell'articolo politico questa volta ma nella rubrica *Notizie d'Italia*, era questo trafiletto: « Gli allarmisti di questa città, che non la cedono a quei di Milano e d'altri paesi, continuano a spargere la voce, che i francesi devono ritirarsi da Roma e da Napoli, per concentrarsi nella Repubblica Cisalpina. Come mai si può credere che il Direttorio di Parigi dopo di aver ordinato che fosse occupata dalle armi repubblicane la Toscana, abbia dato l'ordine di evacuare gli Stati limitrofi alla medesima? Abbandonare questi paesi prima di avervi organizzato una forza armata imponente, sarebbe lo stesso che darli in preda alla guerra civile, alla carestia, ed anche all'anarchia. È credibile che il Governo francese sia ridotto a questi terribili estremi? Non può egli dunque mandare dei nuovi rinforzi dalla Francia? E non può egli impiegare molti di quei mezzi che l'Italia somministra in sua propria difesa? Se i mali d'ogni sorta, che hanno provato gli italiani hanno in loro soffocato l'entusiasmo per la libertà, ed hanno alienato ancora non pochi amici della rivoluzione, egli è ben facile di ravvivare il loro patriottismo, e restituire loro la primiera energia. Chi dubita, che proclamando la Repubblica Italiana una indivisibile non si impegnassero tutti gli italiani a levarsi in massa per una causa così bella? No certamente, non evvi nessun italiano così vile che ricusasse d'armarsi sapendo di certo che egli deve combattere per la sua libertà e la sua stessa indipendenza.

Se i Francesi provassero dei grandi disastri ricorrerebbero senza dubbio ai grandi mezzi che l'Italia può loro somministrare. Egli è assurdo il credere cogli allarmisti e i malevoli, che il Governo francese voglia piuttosto rinunziare a questo bel paese che fondarvi uno stato potente, che possa sussistere da per sè stesso. Sono forse spente del tutto le grandi Monarchie,

(1) A. PINGAUD, *Bonaparte président de la république italienne*, I, pag. 185.

(2) B. CROCE, *Le relazioni dei patrioti napoletani ecc.*, pag. 185: « Quei rifugiati di Genova e di Francia furono unanimi nella persuasione che la fortuna del sistema repubblicano non potesse restaurarsi in Italia se non sulla base dell'indipendenza e dell'unità », che è proprio la tesi del *Redattore*.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

perchè la Francia debba temere le grandi Repubbliche? La Francia repubblicana, e non conquistatrice, che può mai temere dalle repubbliche fondate sovra i medesimi principi che l'hanno innalzata al rango di una potenza a tutte le altre superiore? ».

La tesi è posta qui nettamente: e si accentua con l'incalzare degli avvenimenti. E il carattere generale italiano assunto dal giornale sembra destinato a raccogliergli intorno le lamentele generali: da Milano, da Firenze, da Pisa, da Lucca piovono le corrispondenze che deplorano concussioni e ruberie. « Il Governo francese, scrive il corrispondente da Milano il 15 aprile, conosce a quest'ora gli effetti funesti di tutte quelle pretese riforme colle quali i suoi agenti osarono violare i diritti sacri di un popolo, di cui egli proclamò la libertà e l'indipendenza » (1). Una serie di articoli « L'armata francese in Italia » e « Conseguenze della riforma di Trouvé », esaminando le cause dei recenti rovesci subiti dallo Scherer e dal Moreau, li trova in buona parte determinati dalle violenze dei rappresentanti francesi Trouvé e Faypoult nella Cisalpina, dalle violazioni costituzionali, dal disordine politico e amministrativo da essi provocato (2). Un supplemento al n. 27 del 27 aprile è dedicato al processo intentato allo Championnet per le vicende di Napoli e agli attriti con Faypoult e conclude che il Governo francese dovrà riconoscere che « i principi dei suoi agenti erano tanto impolitici quanto ingiusti in un paese che conta una numerosissima popolazione, che non è ancora interamente sottomessa, ed in cui i francesi non puonno sostenersi che uniti ed aiutati da una parte di quei stessi abitanti ». Nel numero successivo si dà notizia dell'arrivo a Genova del Faypoult reduce da Napoli « dove ha fatto ogni sforzo per procurare ai Napoletani tutti i vantaggi dei quali i Romani e i Cisalpini gli sono debitori... Non sì tosto che fu giunto in Genova *l'amico degli uomini*, che cercò di abboccarsi con alcuni speculatori i quali l'hanno aiutato a mettere in uno stato florido le finanze delle Repubbliche italiane e le sue proprie. Egli seppe qui gli ultimi rovesci dell'armata francese; e li udì con una calma e serenità veramente diplomatica ». E contro *l'amico degli uomini*, dimorato a Genova « quanto era necessario per far partire il *modesto* suo equipaggio di 15 o 18 muli », torna anche il 4 maggio. Faypoult, una volta così esaltato a Genova, ha dovuto essere consigliato da qualcuno rivestito di grande autorità (evidentemente l'incaricato Belleville) di non farsi vedere per le vie: egli dice che i francesi non sono amati in Italia; in verità gli Italiani sono ben ingrati a chi ha lavorato con tanto zelo alla loro felicità com'egli ha fatto a Milano, a Roma,

(1) N. 24, 16 aprile, pag. 188.
(2) N. 28, 29, 31; 30 aprile - 11 maggio, pag. 226, 229 sgg. 245, 247, 252 ecc.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

a Napoli! (1). E una settimana dopo, annunciandone con gioia l'arresto a Nizza, commenta: « questa volta non si è verificato il proverbio spagnolo che dice: *Un asino carico d'oro passa dappertutto.* Gli amici dell'*amico degli uomini* aspettano con inquietudine la conferma di questa notizia. Essi temono una controrivoluzione completa sì nella fortuna che nella reputazione di questo *immortale* Commissario » (2).

A misura che la situazione si aggrava e i Francesi perdono terreno dinnanzi all'avanzata austro-russa, il linguaggio si fa più aperto e preciso e la connessione tra i due concetti, condanna della politica della Francia e necessità dell'unità repubblicana d'Italia, diviene più insistente e recisa.

« Gli attuali avvenimenti che agitano e sconvolgono la misera Italia divenuta il teatro di una guerra quant'altra mai sanguinosa e ostinata, sono una prova evidente degli inconvenienti delle piccole repubbliche, e dimostrano la necessità di formare in Italia una Repubblica democratica, *Una e Indivisibile.* Questa necessità è ormai riconosciuta da tutti fuorchè dai Rapinats e dai Faypoult, e da quella porzione di Francesi, che conservando i vizi dell'antica diplomazia fanno prevalere il vile sentimento dell'oppressione, e dell'aristocrazia alla generosità e grandezza d'animo, anzi sia detto qui di passaggio, non v'ha più altro mezzo di salvare l'Italia, che quello di proclamare la repubblica italiana, *Una e Indivisibile* » (3). Nello stesso numero dell'8 maggio comincia un articolo, continuato poi nel numero successivo, dal titolo: *Dei mezzi onde preservare la libertà dell'Italia*, nel quale è ribadita la solita tesi: soltanto l'indipendenza e l'unità dell'Italia repubblicana possono salvare la situazione. Ciò che ha fatto vincere i francesi, scrive l'autore con affermazione un po' troppo semplicista e arbitraria, è *l'opinione* e con questo termine egli intende il favore delle popolazioni e specialmente dei patrioti. Ma poi i Francesi si sono messi contro l'opinione; « Bonaparte fu il primo a darle un colpo fatale col trattato eternamente infame di Campo-formio. Assoggettando egli di nuovo alla tirannide un Popolo, sul quale non aveva nemmeno preteso diritto di conquista, violò i più sacri principi e superò l'esecrabile politica delle corti »; e i proconsoli ladri e i commissari hanno fatto il resto. Perduta l'opinione, i francesi hanno perduta l'Italia. « Al momento in cui fu dichiarata la guerra, era ancora tempo di ricuperare in parte almeno questa opinione, che formò la loro forza principale; ma ciò non poteasi

(1) N. 29, 4 maggio, pag. 226. È noto che il Faypoult, allora incaricato d'affari a Genova, ha avuto parte principalissima nella trasformazione della repubblica genovese in democratica. Sulla sua opera a Milano, Roma e Napoli v. le opere citate, PINGAUD, FRANCHETTI, CROCE ecc.

(2) N. 31, 11 maggio, pag. 242.

(3) N. 30, 8 maggio, pag. 233.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

ottenere se non se col cangiar di sistema. Eppure fu trascurata una sì necessaria misura. La condotta assurda, ed impolitica di Rivaud, e di alcuni altri Agenti fu ben lontana dal rianimare il Patriotismo degli Italiani. Ognun sa con quale orgoglio insultante ricusò questo Ministro le armi a quei caldi amici della Libertà, che chiedevano di versare il sangue in difesa della minacciata lor Patria.

Sarebbe un errore funesto il credere, che basti di mandar dei rinforzi considerevoli in Italia per ricuperare i paesi abbandonati, e farsi di nuovo soggetti i Popoli, che levaronsi in favor del nemico. Quali sforzi non si richiedono a questa difficile intrapresa, e quai torrenti di sangue non è d'uopo versare? Con tutto ciò sarebb'egli durevole il loro successo? È necessario adunque di adoperare un mezzo più efficace, più facile, un mezzo, che suggeriscono l'umanità, la giustizia, e la politica; quello cioè di ristabilire l'opinione in favor de' Francesi, dando ai Popoli dei sicuri garanti della loro libertà, ed indipendenza. O voi, che reggete il destino della grande Nazione, e che siete i depositari della sua potenza, proclamate solennemente che tutti i Popoli Italiani si riuniscano in un sol Popolo sotto l'ombra della Repubblica Italiana *Una, ed Indivisibile;* ed annunziate in faccia all'Europa che conchiusa la pace generale rientreranno i Francesi nei confini delle Alpi confini posti dalla natura per dividere l'una Nazione dall'altra. Frattanto affidate ogni autorità ad uomini conosciuti pel loro attaccamento alla causa della libertà, e pel loro amore alla Patria, egli è in tal guisa, che potete assicurare stabilmente il trionfo delle armate francesi in Italia, ed acquistare dei diritti alla riconoscenza di una rispettabile Nazione.

Non può negarsi che l'interesse della Nazione francese sia quello di circondarsi di Repubbliche abbastanza potenti per difendere la loro indipendenza; poichè chi non vede, che in tal guisa viene meglio assicurata la Libertà della Repubblica madre? Ora può egli supporsi che i governanti vogliano il loro interesse separare da quello della Nazione, e che amino piuttosto tenersi soggette queste pretese Repubbliche, e governarle arbitrariamente per mezzo dei loro agenti? Noi crediamo anzi che l'intenzione del Governo francese sia di riunire i paesi rivoluzionati, di fondare uno Stato capace di esistere per sè stesso: e che pel timore, certamente mal fondato, di allontanare la pace, abbia egli cotanto differito siffatta situazione. Ma in oggi sono imperiose le circostanze. Altro mezzo più non rimane per vincolare i Popoli alla causa della libertà, e renderli ben affetti ai Francesi, se non quello di richiamare al suo primiero vigore l'opinione, che rese finora le armi francesi formidabili ai despoti. Allorchè gli italiani saranno sicuri d'esser liberi e indipendenti, chi può dubitare, che essi non amino meglio di combattere per sostenere

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

i propri diritti, che di sottoporre vergognosamente il collo al giogo straniero? » (1).

A salvare l'indipendenza e la libertà bisogna ricorrere alle armi e un *Appello agli Italiani*, ricordate le solite premesse, conchiude: « Noi accennammo di già i mezzi che debbono mettersi in opera dai Francesi, onde preservare la Libertà d'Italia. Voi non potete dubitare che essi non vogliano spiegare tutte le loro forze per respingere il comune nemico, e non vogliano ad ogni costo sostenere la Libertà Italiana. Gl'interessi stessi della Francia sono i vostri più sicuri garanti, e quand'anche per una poco veggente politica volesse il Governo francese lasciar divisa in tante piccole Repubbliche l'Italia, l'impero delle circostanze e dei non prevenuti bisogni unirà i diversi popoli in un sol popolo e li sforzerà a formare una grande nazione. Suvvia Italiani, accorrete alle armi, non vi abbandonate a una stupida disperazione, nè aspettate che il pericolo divenga più pressante. Una misura opportunamente presa giova al bisogno, che tarda sarebbe inefficace e forse pregiudizievole. Liguri, rammentate che il sentimento della vostra indipendenza vi suggerì una volta i mezzi, onde respingere questo stesso nemico che ora vi insulta, e vi minaccia. Questo stesso sentimento divenuto ora più forte deve animarvi ad affrontare ogni pericolo piuttosto che sottoporvi ad un vile servaggio. Quale onta per voi se i satelliti dei despoti del nord trovassero un popolo che vantasi d'esser libero, disarmato ed indifferente sui pericoli della sua patria » (2).

Questo appello generico agli italiani è già la sintesi e la conclusione dell'atteggiamento del giornale in cui il carattere e l'interesse regionale sono passati in seconda linea, e quell'invocazione ai liguri ha tutto l'aspetto di provenire da uno non ligure. Chi fosse l'ignoto scrittore sarebbe arbitrario tentar d'indovinare; con molta probabilità qualcuno dei numerosi profughi ormai raccolti a Genova dalla Cisalpina o anche da Napoli. Cesare Paribelli, ad esempio, che il 9 aprile aveva dato le dimissioni dal Governo Provvisorio perchè incaricato di una missione segreta a Parigi, dove per l'incalzare degli avvenimenti non aveva potuto recarsi, era in quei giorni a Genova e trovava reduce dalla Francia una Commissione che vi aveva avuto assai trista accoglienza e di qui mandava a Francescantonio Ciaia, rappresentante della Partenopea a Parigi, un'importante relazione sulle vicende napoletane ma senza accenni alle cose del resto d'Italia e specialmente di Liguria (3).

Il 18 maggio il *Redattore* recava un articolo tipico che merita d'essere integralmente riferito per la strana coincidenza con uno dei passi più

(1) N. 31, 11 maggio, pag. 241-242.
(2) N. 32, 15 maggio, pag. 250.
(3) B. Croce, op. cit., pag. 157 seg.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

celebri della moderna poesia italiana. Anche il motivo ispiratore della celebrazione delle tombe dei grandi si può dire lo stesso del Foscolo; ma il sentimento antifrancese dei Sepolcri qui dà luogo alle solite lamentele per conchiudere alla necessità dell'unione repubblicana e al grido non indegno del poeta: « Giuriamo di vegliare sollecitamente sui nostri destini e di non abbandonarli soltanto all'altrui cura ». Dalle sventure e dalle delusioni sorge dunque la conclusione, per quanto non ancora ben chiara e decisa, l'ammaestramento che la nostra sorte dipende da noi stessi. Peccato non poter attribuire al poeta questa prosa per alcuni sentimenti non indegna di lui; nè egli era allora a Genova, nè la forma è certamente sua; troppo contrasta con quella delle quasi contemporanee *Lettere di Jacopo Ortis*. Ma se si pensa che nella prima redazione dell'*Ortis*, del '98, non v'è il più piccolo accenno al pellegrinaggio esaltatore in S. Croce e che il brano celebre delle lettere ad esso relativo riprende, con altra forza ed altro tono, quel che in forma molto diluita aveva detto l'articolo del *Redattore*, non mi pare arbitrario supporre che da queste parole, lette poi nella sua dimora genovese, il poeta abbia derivato lo spunto di quel celebre passo e del brano più popolarmente famoso dei *Sepolcri*.

« Gl'Italiani furono non solo i maestri degli altri popoli moderni nelle arti del bello, ma diedero eziandio i primi l'esempio di onorare coi monumenti e con gli elogi la memoria degli uomini grandi.

Gl'Inglesi imitarono un sì lodevole esempio allorchè riunirono nel tempio gotico di Westminster le ceneri dei re e degli uomini celebri nelle arti della guerra e della pace. Non meno famoso di questo è il Tempio di S. Croce in Firenze che racchiude le Tombe venerevoli del Cocchi, del Micheli, del Galilei, del Macchiavelli, del Michelangelo, e tanti altri che con le loro virtù, talenti e servigi hanno ben meritato della loro patria e della umanità. Una differenza è sommamente rimarcabile in questi due templi, ed è che in quest'ultimo non spiccano da per tutto come in quello di Westminster, le traccie dell'orgoglio nazionale, che suole perfino vezzeggiarsi nella gratitudine, con cui la patria rispettosa vuole eternare la memoria degli uomini illustri.

Qualunque volta mi recai a visitare in Firenze l'augusto recinto sacro alle ceneri dei nostri Geni immortali, mi sentii compreso da rispetto insieme e venerazione. Il mio spirito si abbandonava allora alle più profonde meditazioni delle quali conservo la dolce ricordanza. Ecco la tomba del gran Michelangelo, dicea fra me stesso. I tempi moderni videro forse un più possente genio di questo? Egli non si affaticò giammai per la gloria, ed ebbe la sorte assai rara degli uomini grandi di goderne nella vita.... Ma tale non fu la tua sorte o immortal Galileo, tu, il cui monumento innalzato dalla riconoscenza d'un discepolo, ci richiama alla memoria le disgrazie che ti

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

convenne soffrire. Tu che il primo dei moderni filosofi con la fiaccola dell'esperienza penetrasti nei segreti della natura, fosti perseguitato dall'ignoranza e superstizione. Ah! perchè non ti è dato di uscire dalla tomba? Con quale gioia vedresti ora la tua Patria liberata dai tiranni religiosi che ti perseguitarono, e il trionfo della Filosofia sul fanatismo e l'errore!...

Quest'altro è il monumento con cui Firenze ha voluto onorar se stessa onorando il celebre Macchiavelli, allorchè le calunnie osavano insultare alle di lui ceneri. In oggi essa è ridotta al silenzio. Invano i partigiani del dispotismo papale lo hanno accusato d'aver scritto un codice di tirannide. Bacone, Rousseau e tutti gli uomini illuminati lo hanno proclamato il Maestro dei Repubblicani. Egli insegnò i dogmi della libertà con gli esempi non meno che coi precetti: due volte congiurò contro gli oppressori della sua patria e sofferse piuttosto i tormenti della tortura che di rivelare i suoi virtuosi complici. Quest'uomo immortale ha ben meritato dei suoi simili; poichè ha fatto loro conoscere i loro propri diritti. Ma il nome di benefattore dell'Italia gli è dovuto principalmente poichè ebbe sempre a cuore e sempre occupossi della rigenerazione dell'Italia. In tutti i suoi scritti egli prese a combattere i due forti ostacoli che vi si opponevano; la potenza papale cioè e il dominio degli stranieri. Spesso ei propone come mezzi propri a superarli, la formazione dello spirito militare e la riunione dei piccoli Stati che dividevano l'Italia.... e perchè non sono per anche compiuti i suoi voti sono queste le riflessioni che mi si affacciavano allo spirito allorchè con ammirazione contemplavo questi monumenti, che ci ricordano le rare virtù e i talenti dei più celebri uomini d'Italia.

Ora però non è lontana l'epoca di veder compiuti i voti del Macchiavelli. Grazie alle vittorie dei francesi, il trono papale è rovesciato. Le potenze straniere non occupano più che un angolo dell'Italia e noi bentosto fonderemo una Repubblica una e indivisibile. Ma quale avverso destino ha finora ritardato la nostra felicità e circondato di nuovi pericoli la nostra Patria? La Grande Nazione ha proclamato i diritti dell'uomo e la fraternità dei Popoli e noi dai suoi perfidi agenti siamo trattati come popoli conquistati! E lungi dal riunirci per formare uno stato possente, sembra che temino di vederci armati. Gli amici della libertà sono delusi nelle loro speranze, che possono essi dire ai popoli oppressi da tanti flagelli? Come possono essi far sì che non diano ascolto alla voce del fanatismo?.... Ma no, non disperiamo della salvezza della patria, o degni repubblicani, i nostri infortuni son noti alla grande nazione: i suoi perfidi agenti son denunciati al Tribunale della Pubblica opinione: un giusto disprezzo accompagna coloro che mostrano di temere la nostra indipendenza e che traggono da sì assurdi timori il pretesto della loro tirannia. Tutto ci annuncia che i nostri

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

diritti saranno finalmente rispettati e che dopo tanti sacrifici e tanti mali sofferti non ricadremo sotto un giogo straniero.... Ancora una volta non disperiamo della salvezza della Patria. Giuriamo sulla cenere del gran Machiavelli di seguitare le sue massime coraggiose. Giuriamo di vegliare sollecitamente sui nostri destini e di non abbandonarli soltanto all'altrui cura. Giuriamo di essere liberi, indipendenti, e possa questo giuramento essere ripetuto da tutti i patrioti d'Italia » (1).

Questo appello costante agli ilaliani, tutti compresi in un medesimo interesse, continua in una serie di articoli intitolati *Pensieri sugli affari presenti* (2) nei quali si ripetono le consuete affermazioni. I mutamenti accaduti tra il '96 e il '98 facevano « augurare esser giunta l'epoca fortunata in cui l'Italia risorgerebbe a nuovo splendore e che la sua indipendenza formerebbe una delle basi principali del trattato di pacificazione generale ». Perchè questo non è avvenuto? « Forse un chimerico timore che l'Italia riunita potesse un giorno rivalizzar con la Francia e contrastarle la preminenza negli affari d'Europa? » Certo l'azione rivoltante e delittuosa dei vampiri che seguivano gli eserciti e dei politicanti che hanno sgovernato tutte le regioni hanno provocato tale malcontento che alla prima sconfitta francese ne è derivata una insurrezione generale. « I Liguri soli (benchè non siano mancati fra loro i Faypoult) hanno resistito al contagio dell'esempio e le loro montagne hanno offerto per la seconda volta un asilo inviolabile all'armata francese. Questa non tarderà a riprendere la sua superiorità, giova sperarlo, ma i Generali che la comandano debbono con una mano egualmente ferma respingere gli austro-russi e purgar l'armata dalla rapacità dei commissari mille volte più funesti che gli stessi nemici; e deve il Governo francese proclamare in faccia all'Europa l'unità e l'indivisibilità della repubblica italiana. Allora il sentimento della riconoscenza cancellerà la memoria dai mali sofferti e l'alleanza di due *Grandi Nazioni* presenterà alla coalizzazione del Nord quella barriera salutare che sola può raffrenare i suoi vasti ed oppressivi progetti » (3).

Invece delle auspicate vittorie, si accrebbero i rovesci; ma questi sembravano accendere sempre più le speranze per la stessa concezione che l'interesse della Francia avrebbe reso necessaria la vagheggiata soluzione.

Continuando in quel carattere veramente e compiutamente italiano che si era proposto, il *Redattore*, dava frattanto interessanti corrispondenze da ogni parte d'Italia, tali da ritrarre al vivo le ansie, l'orgasmo, le delusioni del

(1) N. 33, 18 maggio, pag. 260.
(2) N. 34-37, 22 maggio-1 giugno.
(3) Pag. 290.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

momento; riproduceva la Petizione dei Romani al Direttorio di Parigi contro le pretese e le violenze dell'Ambasciatore Bertolio (1) e pubblicava una violenta invettiva contro la condotta dei francesi in Toscana (2).

Il 26 giugno parlava dei *Voti dei Patrioti cisalpini* e illudendosi sulle fortune dell'esercito francese e sul ristabilimento di un governo provvisorio nella Cisalpina auspicava ancora la formazione della Repubblica unitaria o almeno federale (3). Idea e speranza fuori della realtà delle cose e della possibilità del momento che tuttavia ispirò le note manifestazioni di quei patrioti, precedute, la dimostrazione ormai mi sembra anche eccessiva, da questa vera campagna di stampa e di opinione pubblica del *Redattore.*

Illusione che faceva ritenere probabile ciò che era il sogno di alcuni spiriti entusiasti e accesi e dava l'aspetto di informazioni a quelle che erano soltanto arbitrarie speranze. « Il Direttorio di Francia, per quanto dicesi, fa preparare un piano d'organizzazione definitiva dell'Italia, piano che adempie il doppio oggetto di non pregiudicare cioè gli interessi della repubblica francese e di assicurare la libertà e l'indipendenza dei popoli italiani. Noi siamo d'opinione che questi due oggetti non ne formino che uno solo, perchè il vero interesse della Francia si è che l'Italia sia libera ed indipendente. Qualunque siasi l'ordinazione definitiva che verrà adottata per l'Italia avrà sempre degli immensi vantaggi e per gli Italiani e per i Francesi. Essa dissiperà principalmente le inquietudini che agitano i primi sulla loro sorte, finchè restano in uno stato provvisorio; essa gli stringerà vieppiù alla causa della libertà, e gli animerà a secondare dei loro sforzi le armate francesi. Perciò che riguarda l'ordinazione da adottarsi per l'Italia, egli è certo che due sistemi soltanto possono realmente assicurare la libertà, e l'indipendenza degli Italiani per farne degli alleati uniti alla Francia; quello cioè di fondare una repubblica *una e indivibile*, o quello di stabilire una repubblica composta di molti Stati tra di loro uniti per mezzo di un legame federativo. Le costituzioni, che hanno per base quest'ultimo sistema, e che già son nate in Europa, non sono certamente scevre da grandi difetti; ma si può di leggeri organizzarne delle più perfette le quali riuniscano dei vantaggi non comuni alle costituzioni fondate su *unità e indivisibilità.* Egli sarebbe cosa utile di paragonare queste due specie di costituzioni. Noi forse ci accingeremo a questo lavoro. Se degli ostacoli invincibili impedissero per avventura che tutti i popoli italiani si unissero sotto le leggi di una repubblica una ed indivisibile, potrebbero almeno esser liberi sotto un governo federativo ben costituito,

(1) N. 46-48, pag. 364, 369, 377.
(2) N. 50-51, 17 e 20 luglio, pag. 393, 401.
(3) N. 44, pag. 348.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

il che porge ai patrioti motivi di consolazione nell'attuale circostanza e di speranze per l'avvenire (1) ».

E il 6 luglio dava come ultima notizia da Parigi il proposito di stabilire in Italia tre repubbliche da unire con legame federativo: « è inutile soggiungere che i Paesi venduti nel trattato di Campo Formio sono compresi in questo piano (2) ». Ora, chi consideri che l'indirizzo dettato da Cesare Paribelli e sottoscritto dai patrioti residenti a Genova porta la data del 18 giugno, deve conchiudere che in Genova, fra quegli elementi in parte locali in parte immigrati, si è svolta intorno al *Redattore* l'idea che ha trovato nell'*Indirizzo*, e poi nel *Discorso sull'Italia* del Foscolo, la sua espressione concreta nell'appello, destinato a rimanere inascoltato, alla Francia. Negli stessi giorni, e più intensamente nel luglio, i rifugiati di Grenoble insistevano sulle medesime idee; il 22 luglio arrivava a Grenoble il Paribelli e, raccolte altre firme, proseguiva per Parigi. Ma già prima che fosse presentato, il 13 luglio l'indirizzo era pubblicato dal *Redattore* (3) ed è da deplorare che anche qui, come nelle due copie italiana e francese sinora conosciute, manchino le firme dei sottoscrittori.

L'accoglienza, è noto, è stata molto fredda così per questo indirizzo come per gli altri successivi dei quali rimane il testo o il ricordo — e nei quali ebbe parte anche il Botta — che « esprimevano in nobile forma i voti dei più intelligenti e dei più caldi amatori della patria italiana, che per essa soffrivano l'esilio e ad essa pensavano con mesto e ansioso desiderio » (4).

Anche le speranze poste nei due valorosi e onesti generali, cari ai patrioti italiani, Joubert e Championnet erano destinate a infrangersi contro il malvolere del Direttorio e contro la sorte accanitasi sui due valorosi: e di esse rimane, sintesi appassionata di tutto un movimento di idee, il Discorso del Foscolo (5).

(1) N. 40, 12 giugno, pag. 316.

(2) N. 47, pag. 376.

(3) N. 49, 12 luglio, pag. 385.

(4) FRANCHETTI, *Storia d'Italia dal 1789 al 1799*, pag. 565-566. Della scarsa fortuna dell'indirizzo partito da Genova si lamenta il *Redattore* nel n. 51, 20 luglio, pag. 406.

(5) Ne annunciarono la pubblicazione il 12 ottobre la *Gazzetta Nazionale* (n. 18) e il *Monitore Ligure*, n. 8, pag. 32; cfr. A. NERI, *Ugo Foscolo a Genova*, in *Rivista europea*, 1881, pag. 284 e sgg. e *Curiosità bibliografiche foscoliane*, in *Giornale Storico della Letteratura Italiana*, 1884, fasc. I, pag. 241 sgg.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

III.

La sospensione e la fine del Redattore

Il colpo di Stato del 30 pratile (18 giugno) con la deposizione dei Direttori Rewbell e Merlin e con l'arresto del Faypoult, del Rivaud e di altri commissari dilapidatori e concussori ebbe l'effetto di rendere anche più aperte le accuse contro i responsabili delle ruberie e delle malversazioni ai danni delle repubbliche italiane (1). Persino la *Gazzetta*, di solito molto misurata, si illuse sulle intenzioni del nuovo governo francese e in un articolo sui *Vampiri*, dopo una descrizione scientifica di questi animali, concludeva: « Da qualche tempo in qua i vampiri sono ricomparsi in Francia e nelle Repubbliche italiane. I vampiri moderni però a differenza degli antichi succhiano in pieno giorno il sangue del popolo: non sono morti, quantunque corrotti, non sono nudi, ma riccamente vestiti, non abitano i cimiteri, ma i palazzi più deliziosi e magnifici. La Repubblica madre e le figlie infelici ne sono state in sì breve tempo succhiate sì fattamente, che ridotte ad una estrema pallidezza e rifinite di forze, non sembrano poter più reggere in piedi malgrado il Genio possente che le sostiene. Ma tutto si accomoderà dal Governo francese rigenerato; i più colpevoli già puniti, gli altri lo saranno; bisogna consegnarli al boia e bruciarli » (2).

È strano che questo articolo comparisse proprio nei giorni nei quali era sospeso il *Redattore* per la sua franchezza di linguaggio; ma le accuse

(1) *Il Redattore* fu il primo a darne notizia a Genova il 26 giugno (n. 44, pag. 352 e n. 45, pag. 354) e ne trattò nell'articolo politico del n. 46 (3 luglio, pag. 361).

(2) *Gazzetta Nazionale*, 27 luglio 1799, pag. 59.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

della *Gazzetta*, generiche, potevano sembrare legittimate dagli stessi provvedimenti del governo di Parigi, mentre il *Redattore* incontrava le ire dei commissari dell'esercito reduce da Napoli, e allora a Genova, e con essi e per essi in via diplomatica del console e incaricato d'affari Belleville. Che qualche cosa si stesse macchinando, il giornale aveva intuito fin dai primi di giugno. Il giorno 5 pubblicava un articoletto intitolato: *Commissari di nuova specie.* « Dicesi che sia giunto in Genova un Commissario Francese in qualità di ispettore dei pubblici fogli; che di già fatta questa revisione, abbia biasimato le declamazioni che trovansi in alcuni di essi contro le ruberie dei Commissari, degli impiegati ecc. ecc.; poichè tali declamazioni *indispongono ed irritano i Popoli d'Italia contro la nazione Francese* ». La cosa, aggiungeva, sembra poco verosimile: il governo ligure saprebbe infrenare la stampa eccessiva e i commissari ingiustamente offesi reclamerebbero contro le accuse insussistenti. Gl'Italiani sanno distinguere tra gli onesti e gl'individui indegni di appartenere a un gran popolo nè è supponibile che il Governo francese voglia intervenire in aiuto di questi immeritevoli: « Egli è dunque assai probabile che questa notizia del preteso Commissario ispettore sia stata inventata da persone che vorrebbero godere impunemente il frutto delle loro ruberie o anche vorrebbero commettere delle nuove rapine » (1).

Intanto le sorti delle armi francesi precipitavano e la battaglia della Trebbia, perduta ormai tutta l'Italia, riduceva la difesa intorno alla Liguria. Il giornale che altra volta aveva invocato l'invio all'esercito degl'impiegati e dei commissari, inveiva contro i vampiri responsabili di tutte le colpe in un violento articolo che gli procurò le noie maggiori: « Dopo il rovescio che i Francesi nella pianura di Piacenza hanno sofferto sopraffatti dalla superiorità delle forze nemiche, per cui han dovuto ripiegarsi indietro, rifluiscono nuovamente in questa città i Commissari, i Medici ambulanti, i *Fornisseurs*, gli Agenti di cento specie, che seguono (da lontano però) l'armata.

Malgrado il malcontento generale, a cui hanno dato luogo in tutta l'Italia, e nell'armata medesima, serbano tuttavia un contegno d'alteriggia, d'arroganza e manifestano sempre quell'avidità insaziabile, ch'è tutta lor propria. Nel mentre che i poveri soldati mancano del necessario, e strascinano miseramente in disagio una vita affaticata, e sentono tutto il peso dei mali inseparabili dalla guerra, questo sciame d'avvoltoj divora impunemente le loro sostanze, ed insulta con un lusso sfrenato alla loro miseria. Appena possono i Generali medesimi por freno alle loro ruberie; tale è il coraggio che loro inspira la impunità del delitto. Alcuni sospettano da ciò, che questo generale disordine tragga da più alte sorgenti la sua origine, e che perciò alcuna

(1) *Il Redattore Italiano*, n. 38, 5 giugno, pag. 302.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

forza nè alcuna legge possa arrestarlo, e punire gli autori. Un tale sospetto è troppo ingiurioso al Direttorio di Parigi; e convien piuttosto dire che a lui siano ignote le vere cagioni dei grandi rovesci delle armi francesi.

Non devesi inoltre passar sotto silenzio che tutti questi Commissari, i quali hanno indisposto con le loro rapine tante Popolazioni d'Italia, e le hanno colle loro vessazioni stimolate alla insurrezione, mettono in opera un tal sistema anche in varie parti della Liguria. Non ci vuole niente meno che la fermezza, il coraggio, e la vigilanza delle Autorità Costituite per salvare dalle loro zanne quanto ancora rimane alla Nazione. Non si può frenare l'indignazione al veder costoro intenti soltanto al loro privato interesse e comodo chiedere in abitazione i più ricchi e preziosi fabbricati e dimandare alle Municipalità in tuono imperioso checchè abbisogna all'armata e che esse son tenute di somministrarle. In una parola l'avidità di questa gente è senza limiti, e la sua indiscretezza è senza esempio » (1).

Tali aspre parole provocarono subito le lamentele dei medici. Il giornale aggiunse allora questa postilla: « Parlando nel foglio precedente dei Commissari di guerra ecc. disgraziatamente si è trovato vicino ai medesimi il nome dei *Medici ambulanti*, i quali certamente non devono essere confusi con quella razza d'avvoltoi che divora le sostanze dell'armata e indispone contro di se i Popoli Italiani. Si meritano certamente tutti i riguardi quei Medici, che assistono agli infermi Francesi, e curano le loro ferite, ma se fra questi vi fosse alcuno che fingesse di appartenere a questa classe per schivar di combattere, siamo certi che sarebbe disapprovato dai suoi fratelli d'arme, e che non potrebbe lagnarsi di essere stato posto nella lunga lista dei Commissari d'armata ecc. » (2).

E mentre con gli articoli sulle vicende di Roma e di Toscana continuava ad inveire contro l'impolitico e oppressivo contegno degli ufficiali e impiegati francesi, badava a separare la responsabilità di questi prepotenti da quella della Nazione, insistendo tuttavia sulla necessità che gl'Italiani non lasciassero tutto ai Francesi il merito delle grandi azioni da compiere. « Si, è questo, o Italiani amici della Libertà, il momento opportuno di spiegare la vostra energia e di sorgere dall'avvilimento in cui vi sommerse la perfidia, l'egoismo e la scelleratezza di pochi individui. Il delitto fortunatamente ha una curta durata; è tempo che il regno della virtù cominci. Questo tempo tanto desiderato è giunto. Voi con i vostri sforzi affrettatevi di gustarne i dolci effetti. Riunitevi sotto le bandiere Repubblicane: comprate col vostro sangue la libertà che tanto c'è cara; e fate vedere che malgrado i mali

(1) N. 44, 26 giugno, pag. 347.
(2) N. 45, 29 giugno, pag. 355.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

innumerevoli, che vi fu d'uopo soffrire, non è spento nei vostri petti quell'entusiasmo che caratterizza i veri amici della Libertà » (1).

Ma tutto questo insistere sulle violenze e le concussioni e le colpe francesi non doveva piacere al Direttorio di Parigi per quanto affettasse di voler colpire i responsabili; non piaceva certo ai numerosi francesi che erano a Genova e che nel malcontento generale, nella coscienza di sentirsi odiati e a mala pena sopportati, temevano pericolose esplosioni.

Tipico è il caso dell'incaricato Belleville che, mentre si faceva portavoce delle lamentele dell'esercito e dei commissari presso il governo genovese, scriveva al Direttorio parigino non solo che la grande maggioranza della popolazione era avversa ai Francesi i quali non avevano quasi più amici in Italia (« ceux qui l'étaient de nos principes n'ont pas eu toujours à se louer de nos administrations ») ma chiedeva addirittura d'essere richiamato « afin de ne pas être temoin à Gênes des exécutions dont cette ville est menacée » (2).

A sua volta il Direttorio ligure sentiva salire ed estendersi il malcontento in forme pericolose. Il Circolo Nazionale, che era il covo dei demagoghi più accesi, tuonava contro le ruberie dei commissari e l'incapacità del governo a frenarli e un anonimo esprimeva così il giudizio comune: « I Francesi sono odiati perchè trattano male, non pagano gli approvigionamenti e sono rei della più nera ingratitudine verso un popolo che per alimentarli è ridotto a vivere di pianto e di amarezza. E quando mai il Direttorio farà sentire la sua voce ai Generali Francesi perchè conoscano l'abisso in cui li precipiterebbe l'insurrezione della Liguria? » (3). Eventualità che avrebbe però rovesciato anche il governo. Il quale doveva sentire ben grave il pericolo ed estrema la disperazione se si indusse, in quella sua condizione di libertà soltanto apparente e di umiliante vassallaggio, a rivolgere un doloroso appello al Direttorio Francese contro le violenze militari e particolarmente dell'armata reduce da Napoli la quale mostrava tutti gli effetti della dissoluzione morale e disciplinare degli eserciti in rovinosa ritirata.

« 20 luglio 1799 — Il Direttorio Esecutivo

Inteso il Rapporto dei Ministri di Polizia e dell'Interiore e Finanze e della Guerra e Marina, come pure la lettura di molte lettere di amministrazioni giurisdizionali e municipali, e de' Commissari di esso D. E. dal quale rapporto e lettere risulta, che continuano e crescono ogni giorno le concussioni, e violenze, che si commettono dalle Truppe Francesi, e partico-

(1) N. 46, 3 luglio, pag. 366.

(2) L. SCIOUT, *La République française et la République de Gênes*, Revue des questions historiques, 1889, pag. 169 sgg., 176.

3) Archivio di Stato, Genova, Sala 50 n. 193, 24 luglio 1799.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

larmente da quelle che appartengono all'armata di Napoli, le quali truppe compresi gli uffiziali entrano violentemente nelle case de' Cittadini e nelle campagne rubando e saccheggiando ed asportando il bestiame, insultando ogni classe di Cittadini e di Funzionari pubblici, con minaccie, violenze, percosse ed anche col massacro di alcuni Individui che han chiamato soccorso nell'atto che dai Soldati Francesi erano saccheggiate le loro abitazioni, Considerando, che malgrado le promesse del Generale in capo Moreau e del Cittadino Incaricato d'affari Belleville, che hanno esternata la maggiore sensibilità per i disordini, ed orrori, che si vanno commettendo dalle Truppe Francesi, e malgrado le misure prese dal primo la condotta delle Truppe va peggiorando in modo da far temere delle esplosioni fatali alla tranquillità, ed alla salute della Liguria e della stessa Armata Francese e ciò principalmente per mancanza dei Provveditori dell'armata che ommettono di prendere anticipatamente le misure necessarie per assicurare e provvedere di viveri e foraggi l'armata Francese in tempo del passaggio e soggiorno della stessa nel Territorio Ligure.

Considerando, che dopo di aver fatto quasi ogni giorno sì direttamente che per l'organo de' suoi Ministri tanto a voce che in iscritto al predetto Generale in capo ed Incaricato d'affari le più vive ed energiche rappresentanze sopra i mentovati orrori, e le più calde istanze perchè venisse per parte loro posto un pronto ed efficace riparo ad un disordine che può avere delle conseguenze funestissime, la responsabilità che pesa su di lui in faccia alla intera Nazione esige, che faccia direttamente presso il D. E. francese le stesse rappresentanze ed istanze per fare finalmente cessare il torrente di mali che inonda la Liguria e che la minaccia di un universale incendio e rovina

Decreta:

1. Il Cittadino Ministro delle Relazioni Esteriori è incaricato di far pervenire anche per espresso colla massima celerità al Cittadino Boccardi a Parigi il quadro della condotta, esazioni e violenze che si commettono da due mesi a questa parte dalle Truppe Francesi compresi gli Ufficiali nel Territorio Ligure, accompagnato, occorrendo, colle lettere e documenti relativi, e con incarico al detto Boccardi di rappresentare con energia tanto al M.ro delle Relazioni Estere quanto a ciascuno de' membri del D. E. le conseguenze indivisibili dalla continuazione di detti disordini e la necessità di arrestargli col far passare senza ritardo all'Armata i fondi necessari alla sua sussistenza, e col prendere delle misure efficaci, e rigorose contro i Commissari o Provveditori di d.ª Armata per obbligarli a fare il loro dovere.

2. Il Citt.° Boccardi farà sentire con vigore al Governo Francese che senza delle provvidenze da parte sua, che facciano immediatamente cessare le concussioni e le violenze in questione, il D. E. non può in nessun modo

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

rispondere della tranquillità e salvezza della Liguria i cui abitanti, esausti, affamati ed iritati da ogni specie di malo trattamento saranno naturalmente trascinati in tutti gli orrori che sono il risultato della seduzione e della disperazione.

3. Finalmente il sud.° Ministro delle Relazioni Estere incaricherà il sud.° Ministro Boccardi di coltivare l'istanza sulla restituzione delle L. 800 mila, la domanda di fondi per reintegrare le Comuni e i privati che han provveduto l'armata e sofferti danni in occasione del di lei passaggio, e la richiesta di un sussidio ormai divenuto indispensabile. Il Seg.° Generale consegnerà senza ritardo copia del presente decreto al pred.° Ministro delle Relazioni Estere per la sua pronta esecuzione.

Rossi, Presidente
Sommariva, Segretario Generale (1).

Da lungo tempo del resto l'azione dei rappresentanti diplomatici della Repubblica Ligure era rivolta a lamentare le pretese e le vessazioni del Belleville, le violenze delle truppe e le insaziabili esazioni; ma non ricavava più che promesse e buone parole. Il 22 luglio il Boccardi scriveva che « la Francia ben lungi di abbandonare la Liguria, è decisa a liberar l'Italia tutta dai barbari che l'hanno invasa, ed a proclamare solennemente la libertà e l'indipendenza di questa bella parte d'Europa, indipendenza vera e compiuta, garantendola per sempre dall'abominevole sistema proconsolare che in nome della libertà l'aveva fino a ora tiranneggiata e oppressa » (2).

Questa lettera non era ancora arrivata allorchè il Direttorio deliberava quel disperato appello nel quale, facendosi eco delle lamentele generali, diceva in sostanza ciò che il *Redattore* andava ripetendo in forme più aspre e violente. Ma i Commissari reduci da Napoli si sentirono offesi dalle parole del giornale e con burbanzosa prepotenza, senza comprendere e considerare le condizioni dello spirito pubblico, vollero farsi direttamente giustizia.

Il 18 luglio cinque francesi, due dei quali si qualificarono commissari dell'Armata di Napoli, si presentarono al Ministro di Polizia « conducendo seco bruscamente un interessato della Stamperia Porcile e deposero d'esser stati calunniati dai scrittori della Gazzetta « Il Redattore Italiano » nei due numeri 44 e 45 della medesima chiedendo che fossero perciò castigati ». Il Ministro rispose che se si ritenevano calunniati e offesi potevano ricorrere ai

(1) Archivio di Stato, Genova, Sala 50, *Deliberazioni Direttorio Esecutivo*, Reg. 224, c. 206.

(2) Colucci, IV, pag. 211.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Tribunali che avrebbero fatto loro giustizia e li consigliò a presentare la denuncia che avevano portato e che il Ministro si affrettò a trasmettere all'Accusatore Pubblico. La denuncia era del seguente tenore:

À Gênes, le 29 messidor an 7 de la République Française — Armée de Naples — Les Commissaires de Guerre soussignés au Ministre de la Police de la République Ligurienne.

Citoyen Ministre,

La feuille intitulée Il Redattore Italiano imprimée à Gênes accuse dans le N. 44 et 45 de désertion à leur poste, et de dilapidations inouies les Commissaires de Guerre de l'Armée de Naples.

Ces imputations n'ayant pu être publiées que sur des faits certains, dont le Rédacteur et Imprimeur Porcille ont dû avoir des preuves incontestables, nous vous prions de les traduire tous devant le Tribunal Compétant à l'effet de les y représenter ou d'y être condamnés comme calomniateurs dans le cas ou leurs déclarations n'auraient aucun fondement réel.

Persuadés comme nous le sommes que nous avons rendu à l'armée de Naples toutes les faveurs que notre Gouvernement avait droit d'attendre de nous, nous n'hésitons pas à vous déclarer que nous regardons comme d'infame calomnie leurs accusations générales; mais il nous tient à coeur de les en convaincre ainsi que tous les peuples d'Italie, et nous attendons de vous l'acte de justice que nous vous demandos.

Salut et Considération

(firme illeggibili)

Quei Commissari avevano un'opinione molto sbrigativa della giustizia: si recarono infatti dall'Accusatore Pubblico a chiedere che il processo fosse fatto nelle ventiquattro ore. Alla risposta che la necessaria procedura con tutte le forme di legge non poteva certo esaurirsi in così breve tempo, rinunciarono al ricorso giudiziario e credettero più conveniente procedere alle vie di fatto. Recatisi il 19 alla tipografia Porcile, dove si stampava il giornale, maltrattarono il proprietario minacciandolo di morte se non consegnava loro gli scrittori della gazzetta. Il giorno successivo tre francesi, apparentemente ufficiali, si presentarono ancora alla stamperia e chiesero imperiosamente dei redattori; e ne scoppiò un fiero litigio che si estese anche nella via; il pronto intervento di pattuglie di guardia nazionale e dei granatieri francesi sedò la rissa durante la quale uno dei tipografi fu ferito alla testa da un ufficiale.

Il Ministro di Polizia, Giovanni Nepomuceno Rossi, si affrettò a redigere un rapporto al Direttorio Esecutivo esponendo i fatti e accludendo

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

copia della denuncia dei commissari (1). Intanto il *Redattore*, uscito la sera del 20 luglio, accennava all'accaduto ripetendo che il giornale si era fatto eco dei lamenti universali, e che aveva rivolto le sue accuse ai colpevoli, non a tutti i francesi. « Perciò i Commissari onesti non hanno alcun motivo di lagnarsi degli estensori del *Redattore Italiano* e coloro che gli attaccano si confessano da per se stessi colpevoli (*Irasci mihi nemo potuerit, nisi qui ante de se voluerit confiteri*, Cicerone). Questo è ciò che dovrebbero considerare alcuni Commissari che pretendono imporci silenzio, e che impiegano persino le minaccie affine d'impedire che noi diciamo quello che dice tutto il mondo. D'altronde a che servirebbe mai una ritrattazione sforzata se venissero a capo di strapparla dalla nostra penna? » (2)

Nel numero successivo del 24 luglio l'articolo iniziale intitolato *Apologia del Redattore Italiano*, dignitosa e fiera difesa dell'opera del giornale e della franchezza con la quale aveva condannato i responsabili dei recenti disastri, respingeva sdegnosamente l'accusa di essere con quel suo contegno « il *tocsin* della controrivoluzione ». Conchiudeva chiamando gli accusatori al tribunale della pubblica opinione. Ingenua conclusione in quelle condizioni tra la forza prepotente dei diplomatici e dei soldati francesi e la timorosa debolezza del governo.

« Questo foglio periodico, che dapprima non avea per iscopo se non una dilettevole occupazione, si attirò a poco a poco la stima e benevolenza di molti. Tutti quelli che amano di ragionare e riflettere sugli avvenimenti politici, leggono con piacere le considerazioni ed i riflessi, onde sono sparsi i racconti dei fatti, che tanto interessano tutta l'Europa in genere e principalmente l'Italia. Niente invero è più adattato ad appagare la curiosità naturale degli uomini, quanto il rimontare all'origine, ed alle cause dei grandi avvenimenti. Questo metodo dovea farlo più piacere agl'Italiani, perchè portando essi il peso d'una guerra disastrosa, e vedendo la loro Patria invasa dai Barbari del Nord nel momento medesimo, in cui aprivano il loro cuore alle più dolci speranze di una permanente indipendenza, son più degli altri interessati a rimontare all'origine dei loro mali, ed a conoscere le cagioni dei rovesci delle armate Francesi. Ogniuno vede di leggieri che un Foglio, il quale segue costantemente questo metodo, deve per necessità acquistarsi da una parte la stima del maggior numero, ma dall'altra l'odio e la persecuzione di quegli individui, che sono in esso contrassegnati come autori o diretti o indiretti dei mali, sotto i quali geme ora la povera Italia. Questa è la sorte che è

(1) Archivio di Stato, Genova, Sala 50, N. 193, *Corrispondenza al Direttorio Esecutivo*, 21 luglio 1799.

(2) *Il Redattore Italiano*, n. 51, 20 luglio, pag. 408.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

riserbata alle opere piene di ardite verità, e questa è pure quella ond'è minacciato il *Redattore Italiano*. La franchezza con cui è scritto offende l'amor proprio, e l'interesse di pochi, che usano di tutti i mezzi per sorprendere la giustizia di quelli, che potrebbero imporgli silenzio. Tuttavia siccome coprono essi la loro persecuzione sotto il manto del pubblico bene, e della pubblica tranquillità, crediamo perciò necessario di far vedere al Pubblico l'insussistenza delle ragioni che adducono per iscreditarlo e far credere degni di punizione i suoi autori.

Il *Redattore Italiano* (dicono essi) declamando continuamente contro la condotta immorale ed impolitica degli Agenti Francesi in Italia, altro non fa che accrescere il malcontento generale contro dei francesi e preparare gli animi alla rivolta.

Questo Foglio è il *tocsin* della contro-rivoluzione. Che direbbero di più i Russi e gli Austriaci se prendessero a scrivere contro de' Francesi? Lo scoprire le piaghe dell'Italia non è egli un esacerbarle vieppiù anzicchè raddolcirle con un balsamo salutare?....

Noi amiamo di credere, che questi timori nascano veramente dallo zelo di non accrescere i nemici alla causa della libertà; ma sosteniamo del pari che sono vani e puerili. Un Foglio che in ogni pagina inspira il più energico patriotismo; un Foglio che svelò l'iniqua politica de' coalizzati per ingannare i Popoli; un Foglio che nelle terribili giornate in cui la desolazione e lo spavento si leggeva sul volto di tutti al veder nella Liguria i pochi avanzi di un'armata sconfitta, desolazione e spavento accresciuto dalla sollecitudine stessa de' Francesi che mandavano frettolosamente in Francia i loro tesori, sostenne egli solo le vacillanti speranze dei patrioti, e fe' vedere i mali incalcolabili che sono la conseguenza fatale delle insorgenze; un foglio che animò più volte gl'Italiani a prender l'armi contro il comune nemico, e sostenere col sangue la propria indipendenza; un foglio che smentì le mille volte la voce sparsa dai nemici della libertà che la Francia voglia abbandonare al vandalismo dei Russi l'Italia, dimenticando le più solenni promesse: un Foglio... Questo Foglio si oserà chiamare il *tocsin* della rivolta? Coloro, che così parlano, noi osiamo citarli al Tribunale della pubblica opinione » (1).

Inutile difesa ormai, poichè la questione da contesa personale e da incidente di ordine pubblico si era trasformata in affare diplomatico. In un primo momento il Direttorio, udito il rapporto del Ministro di Polizia, aveva deliberato di chiedere soddisfazione per la pretesa prepotente e la violenza dei commissari emettendo questo decreto:

(1) N. 52, 24 luglio, pag. 409.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

1799 - 22 luglio - Il Dir.° Esec.° e sopra rapporto verbale del Ministro di Polizia

Decreta:

1. Il Ministro di Guerra e Marina è incaricato di partecipare in iscritto al Generale Martillière Comandante le Truppe Liguri l'occorso nella Stamperia Porcile e di domandare l'arresto degli Individui Francesi che han commesso insulti e violenze con ferite ad un Cittadino nella stessa stamperia, perchè siano processati e puniti da chi spetta.

2. Il pred.° Ministro rappresenterà al nominato Generale, che se i predetti Individui Francesi credono di essere stati insultati, è loro aperta la strada della giustizia avanti i Tribunali competenti per far processare e punire, quando vi sia luogo, gli autori della Gazzetta, di cui si tratta, ma che il commettere violenze è contrario ai riguardi e al rispetto dovuto ad un governo indipendente e può eccitare dei movimenti funesti alla pubblica tranquillità, dei quali egli sarebbe responsabile, quando non prendesse le misure necessarie per farli cessare, e prevenire per l'avvenire.

3. Il pred.° Ministro farà presente al Generale in Capo Moreau la copia della lettera che scriverà al Generale Martillière per semplice di lui cognizione (1).

Rossi, Presidente — Sommariva, Segretario Generale

Ma poi la situazione si era subito capovolta perchè quegli ufficiali insoddisfatti si erano rivolti al comandate in capo, il Moreau, e a sua richiesta il Belleville si rivolgeva al Direttorio chiedendo il nome e l'arresto del giornalista, se ligure, la sua espulsione se forestiero.

Gênes, le 4 thermidor, an 7 de la République Française
Liberté Egalité

Le Consul Général de la République Française à Gênes chargé d'affaires

A plusieurs fois prié le Ministre de la Police et même des Membres du Directoire Exécutif, d'inviter l'Auteur de la feuille du Rédacteur à s'exprimer avec plus de ménagement sur l'Armée, les Généraux et la Nation française.

Ces avertissements de la bienséance et de l'amitié n'ont fait qu'accroître l'audace du Journaliste, et depuis que les Austrorusses sont arrivés sur les confins de la Ligurie, les driatribes les plus enveminées remplissent ses feuilles.

(1) Archivio di Stato, Genova, Sala 50, n. 224, *Deliberazioni del Direttorio Esecutivo*, c. 225 v°, 22 luglio; n. 321, *Decreti del Direttorio Esecutivo*, 22 luglio.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Si le Peuple Ligurien n'était pas aussi sage, et son Gouvernement aussi attaché à la République française, déjà l'ennemi aurait profité des affreux résultats de la discorde, que l'Auteur du Rédacteur cherche à semer parmi les deux Peuples.

Le Général en chef, qui a parcouru la série des Numéros de cette feuille, y a vu le dessein d'avilir la Nation française, de désunir deux Peuples amis qui s'estiment et sont liés par le besoin commun de défendre leur Liberté; il a requis le Consul chargé d'Affaires de savoir le nom de l'Auteur de la feuille du Rédacteur, et de demander au nom de la République française si cet Auteur est Ligurien, qu'il soit arrêté et traduit devant les Tribunaux pour y être jugé comme ayant attenté à la dignité du nom français; si cet Auteur est étranger, le Général en chef attend de la bienveillance et de la justice du Directoire Exécutif qu'il ordonnera que ce perturbateur de la tranquillité publique soit chassé, sur l'heure, du territoire Ligurien.

Le Consul prie le Ministre des Relations Extérieurs de vouloir bien mettre de suite l'objet de cette note sous les yeux du Directoire, afin qu'il puisse informer, dès demain, le Général en chef qu'il n'aura pas réclamé en vain l'amitié et l'autorité du Gouvernement Ligurien pour assurer le maintien du bon ordre et le succès de ses opérations.

Salut et considération

BELLEVILLE (1).

Così il Direttorio invece di chiedere soddisfazione delle violenze subite dai cittadini si sentiva incolpato e doveva giustificarsi. In seguito a questa lettera infatti incaricava il giorno seguente il Ministro degli affari esteri di rispondere all'incaricato di affari esprimendogli il rincrescimento del governo per gl'incidenti occorsi e per i lamenti formulati e invitandolo a designare i numeri incriminati (2).

1799 - 23 luglio:

Il Dir.° Esec.° sopra rapporto del Ministro delle Relazioni Estere ed intesa la lettera scritta allo stesso in data 4 thermidor dall'Incaricato d'affari della Repubblica francese

Decreta:

1. Il Cittadino Ministro delle Relazioni Estere è incaricato di partecipare al suddetto incaricato d'affari il dolore e l'amarezza con cui il Dir.°

(1) Archivio di Stato, Genova, Archivio Segreto, Governo Provvisorio, Mazzo 5, N. Gen. 2949.

(2) Arch. Sala 50, N. 224, c. 229 v°; n. 321, 23 luglio.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Esec.° ha inteso le doglianze e le domande ch'esso incaricato d'affari egualmente che il Generale in capo si credono in diritto di fare contro l'Autore della Gazzetta intitolata il Redattore, ch'esso Dir.° Esec.° prenderà nella più pronta e più seria considerazione le dette doglianze ed istanze e che per farlo con più accerto e con maggior maturità e giustizia, desidera ch'esso Incaricato d'affari si compiaccia d'indicare i numeri e se è possibile gli articoli di detta Gazzetta, che han motivato le dette doglianze, e domande.

2. Il detto Ministro delle Relazioni Estere assicurerà anticipatamente il Citt.° incaricato d'affari che il Dir.° Esec.° non cesserà di prendere le misure convenienti ed a valersi di tutti i mezzi che sono a sua disposizione conformemente alle leggi ed alla Costituzione, per assicurare il buon ordine e per consolidare i rapporti ed i vincoli di amicizia e di unione e di buona corrispondenza che ha sempre coltivato con la massima efficacia fra la Rep. Ligure e la Gran Nazione, e sua brava armata in Italia, unione e buona corrispondenza che è più che mai necessaria per la salvezza della causa comune, e della Liguria, e per annientare le trame e le insensate speranze dei nemici della Libertà.

Rossi, Presidente
Sommariva, Segretario Generale.

A sua volta il Ministro nell'eseguire quest'ordine non dava il nome richiesto (e che perciò non ci è possibile conoscere) ma faceva capire che il responsabile di quegli articoli era un forestiere resosi (forse in seguito ad autorevoli consigli?) latitante: uno strano latitante in verità che lo stesso giorno in cui questa lettera era scritta pubblicava nel giornale la propria apologia. Quanto ai cittadini liguri scrittori del giornale essi non avevano certo inteso di recar offesa all'esercito francese.

« Il Ministro delle Relazioni Esteriori al Console incaricato di affari:

Il Direttorio Esecutivo ha inteso con dolore ciò che ha dato luogo alle doglianze e alle domande che il Console Incaricato di affari della Repubblica Francese, ugualmente che il comandante in capo fanno contro gli Autori della Gazzetta intitolata il Redattore Italiano, è immediatamente passato a prendere nella più seria considerazione le domande e doglianze medesime, ha ordinato di essere precisamente informato del tenore degli ultimi numeri della detta Gazetta, sulla quale è stato rappresentato al Direttorio che rispettando la Libertà della Stampa sanzionata nella Costituzione Ligure, non era stata fatta una particolare attenzione; ed ha egli quindi assunte tutte quelle cognizioni che gli è stato possibile avere nella strettezza del tempo.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

In seguito il Direttorio ha incaricato il Ministro di assicurare il Citt.° Console, e per di lui mezzo il Generale in capo, che i Cittadini Liguri li quali possono aver avuta parte nella redazione della stessa Gazzetta non hanno certamente inteso, parlando degli Agenti e nazionali francesi, e specialmente de' militari, di recare ad essi il menomo dispiacere e tanto meno di detrarre dalla loro gloria probità e valore. Ma con tutto ciò saranno detti Cittadini Liguri seriamente avvertiti a doversi rendere maggiormente circospetti.

Quanto poi a qualche forestiere a cui forse puonno principalmente attribuirsi gli indicati ultimi numeri e che risulta essere latitante, si è dato l'ordine che vengano usate le opportune diligenze per ritrovarlo e per arrestarlo ad effetto che sia punito a proporzione della sua colpa e alla forma delle leggi.

Nel resto il Cittadino Console Incaricato di affari è pregato dal Ministro a nome del Direttorio di confermare al Generale in capo, ed a tutti, se fosse possibile, gli ufficiali della brava Armata francese niente più considerarsi dal Governo e dalla Nazione Ligure quanto l'assicurare il buon ordine, e consolidare i rapporti ed i vincoli di amicizia, di unione, di buona corrispondenza fra le due Repubbliche, unione di buona corrispondenza, più che mai necessaria per la salvezza comune, e per annientare le trame, e le insensate speranze dei Nemici interni ed esterni della Libertà.

Salute e considerazione » (1).

Con questa lettera il Direttorio, senza esporsi soverchiamente, cercava di difendere i propri concittadini appartenenti al giornale e si schermiva dall'assumere atteggiamenti troppo recisi. Lo stesso giorno infatti, invitava per mezzo del ministro di polizia i redattori del giornale a « essere più circospetti nelle loro osservazioni e riflessioni sulle operazioni e sulla condotta degli Agenti tanto civili che militari dell'armata francese in Italia » a pena di essere considerati e puniti come sospetti e perturbatori della pubblica tranquillità, e aggiungeva: « Nel caso che fra i detti redattori ve ne siano dei forestieri il predetto Ministro è incaricato di farli arrestare traducendoli al tribunale competente » (2). O era una polizia veramente esemplare quella che non riusciva a sapere se tra quei redattori ce ne fossero di non liguri o piuttosto era molto scarsa la voglia di arrestare e punire chi diceva apertamente quei che pensavano tutti, Direttorio compreso.

Ma il Console non lasciava la presa e, senza nominarlo, mostrava di conoscere lo scrittore e, spinto a sua volta dall'elemento militare, rispondeva al ministro degli esteri — era Francesco Maria Ruzza — con una lettera al

(1) Arch., Governo Prov., Mazzo 5, N. Gen. 2949; lettera 24 luglio.
(2) Arch., Sala 50, n. 224, c. 233 e N. 321, 24 luglio.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

solito altezzosa e impudente. Le ragioni addotte dal Redattore nel suo ultimo numero non erano che vane puerilità; lo scrittore si burlava del generale e dell'inviato francese; una soddisfazione, si capisce, ci voleva; erano in gioco la dignità e l'onore della Francia. La voluta esagerazione burbanzosa e prepotente era accresciuta dal preteso esempio delle conseguenze della campagna giornalistica. Era morto un valoroso soldato, commissario di guerra, e i suoi commilitoni ne accompagnavano il certificato di morte che lo dichiarava « assalito da affezioni iraconde » con un'ampollosa lettera dalla quale avrebbe dovuto risultare che l'infelice era morto di crepacuore per quelle ingiuste accuse. Retorica e prepotente montatura intesa a giustificare le oscure minaccie delle parole finali della lettera.

« Gênes, 7 therm. an 7.

Le consul etc. a communiqué au Général en chef la note du Ministre des Relations Extérieurs relative à la feuille du Rédacteur; le Général et le Consul désirent, pour le maintien de la bonne harmonie et l'honneur des deux Peuples, que le Directoire exécutif de la République ligurienne ait l'intention de tenir ses promesses, mais ils seront l'un et l'autre forcés d'en douter si le Journaliste, en calculant son audace et sa sureté sur la générosité des Militaires français et leur respect pour les lois du Peuple Ligurien, continue comme il l'a fait hier dans son N. 52 à démentir le Ministre des Relations Extérieurs, et à ne trouver dans les réclamations du Général en chef qui lui *ont été communiquées que de vaines puérilités.*

Il faut au surplus que cette lutte finisse, le Consul sait ce qu'il doit d'égard à la Liberté de la presse et à l'indépendance du Gouvernement Ligurien, mais quand il est respectueux envers tous, il a le droit d'exiger que qui que ce soit ne puisse impunément se jouer des plaintes du Général en chef et des siennes. Pour prouver au Ministre des Relations Extérieurs quels effets funestes ont déjà produits les inconsidérations du Redacteur, il lui remet avec la Lettre du Gen. Bandurand les pièces y jointes; le Ministre jugera si au milieu de Soixante mille français qui vont affronter la mort pour en garantir les Liguriens, il convient au Directoire Exécutif de les laisser insulter.

Ce sera la dernière fois que le Consul descendra dans ces détails; si ces observations restaient encore sans effet, le Ministre des Relations Extérieurs a du déjà prévoir quelle détermination le Consul sera dans la nécessité de prendre.

Salut et considération

BELLEVILLE (1)

(1) Arch., Mazzo 5-2949; 25 luglio.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Che cosa doveva fare il Direttorio dinanzi alle minaccie e alle imposizioni? Prese la disposizione più energica ed ebbe la disgrazia di non incontrare neanche questa volta l'approvazione dell'incaricato di affari.

« Nella seduta del 25 detto

Il Dir.° Esec.° inteso il rapporto del Cittad.° Ministro delle Relazioni Estere e Giustizia considerando che nelle attuali circostanze la principale sua premura deve essere d'assicurare con tutti i mezzi possibili la pubblica tranquillità e di consolidare l'unione e la buona armonia che ha sempre regnato fra il Popolo e il Governo Ligure e la Nazione Francese e la brava Armata d'Italia.

Considerando, che la detta tranquillità e buona armonia sarebbe alterata, e compromessa se si continuasse la pubblicazione del giornale intitolato il Redattore Italiano, valendosi della facoltà conferitagli con la legge del 29 Maggio e 1 Giugno p.p. confermata con la legge del 1.° corrente:

Decreta:

1. Il Giornale denominato il Redattore Italiano è sospeso.

2. Il Cittadino Ministro della Polizia è incaricato di prendere le misure necessarie per impedire da qui innanzi la pubblicazione del nominato Giornale.

3. Il predetto Ministro farà pronto rapporto al Direttorio Esecutivo sulle misure da lui prese in esecuzione del presente decreto, e di quello del giorno di ieri.

Lupi, Vice-Presidente
Sommariva, Segretario Generale (1)

Il giorno successivo il Ministro di Polizia informava d'aver chiamato lo stampatore e due degli estensori del Redattore Italiano « intimando al primo di non più stampare ed ai secondi di non più scrivere detto foglio » (2). E, fatto veramente strano, neanche qui sono indicati i nomi. Ma il Belleville, prevedendo che la cosa avrebbe suscitato scalpore, si affrettava a rigettare la colpa dell'accaduto sul Direttorio che non aveva represso a tempo.

« Gênes, 8 ther. an 7.

Le Consul etc. a reçu avec la Note du Ministre des Relations Extérieurs du 25 juillet les copies des deux arrêtés du Directoire Exécutif qui y étaient jointes. La mesure ordonnée par le second de ces arrêtés, n'eût pas été necessaire si l'exécution prompte du premier eût été surveillée.

(1) Arch. Sala 50, n. 321, 25 luglio.
(2) Ibid., n. 193, 26 luglio.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Quoi qu'il en soit, le Consul a informé le Général en chef des déterminations du Directoire, et de la sagesse des moyens qu'il a adoptés pour prévenir les malheurs que produiraient la défiance et le mécontentement que la feuille dont l'impression a été suspendue commençait d'élever entre les Liguriens et les Français.

Salut et considération

BELLEVILLE » (1).

Il bravo console faceva, secondo il solito, una duplice parte. Mentre lodava il Direttorio, pur con riserve, de « la sagesse des moyens » adoperati, lo accusava presso il generale in capo e presso lo stesso governo d'aver esagerato. « Belleville scrive come se non fosse rimasto soddisfatto della condotta del Direttorio » riferiva l'ambasciatore Boccardi da Parigi e aggiungeva che Talleyrand in una lettera privata si era espresso sfavorevolmente all'indirizzo del Direttorio ligure, perchè « invece di un invito ossia ammonizione al giornalista, il Direttorio *par une insigne perfidie* aveva soppresso il giornale » (2).

Così un provedimento preso a malincuore, quando le ammonizioni erano apparse insufficienti proprio al rappresentante francese, diventava una insigne perfidia, come se il Direttorio avesse voluto accrescere il malumore e l'avversione ai Francesi.

Probabilmente questo giudizio era determinato dalla lettera che il Direttorio ligure aveva mandato al francese il 2 agosto, contenente press'a poco le stesse accuse che il *Redattore* aveva fatto pubblicamente: vi si riferiva persino la voce popolare che i Francesi desiderassero un'insurrezione nella Liguria come ottimo pretesto ad abbandonarla a sè stessa. « Una moltitudine d'individui attaccati all'Armata, commissari, provveditori, emigranti, persone tutte indegne del nome francese lasciano le truppe sprovvedute di viveri e danno occasione ovunque e principalmente nella Riviera di Levante a delle concessioni e dei saccheggi e delle vessazioni di ogni maniera. Si sono tolti al pacifico abitante delle campagne sino i suoi mobili... Un foglio periodico che parlava liberamente della condotta degli agenti Francesi in Italia e delle ultime operazioni militari è stato sospeso dietro le lagnanze del Generale in Capo e dell'Incaricato di affari Belleville, benchè la costituzione garantisca ai Liguri la libertà illimitata della stampa e benchè il Direttorio Esecutivo avesse a temerne un'accusa dal Corpo Legislativo (3) ».

(1) Ib., Mazzo 5-2949; 26 luglio.

(2) Dispaccio Boccardi, 19 agosto, in COLUCCI, IV, pag. 243.

(3) Arch., n. 225, c. 6 v°; n. 321, 2 agosto. Il Boccardi parlava di questo esposto e delle evasive risposte avute in proposito nella stessa lettera del 19 agosto; COLUCCI, IV, 238.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Destinato nella sua situazione di governo debole ed esautorato a scontentare tutti, il Direttorio non s'ingannava.

I Consigli infatti ne sconfessavano formalmente l'operato, stabilendo che tra le larghe attribuzioni accordate anche con recenti leggi speciali al potere esecutivo « non vi potrà mai essere compresa quella d'impedire direttamente o indirettamente in qualunque maniera anche ne' casi più necessari a chicchessia, di dire, pubblicare o far stampare i suoi pensieri, nè sottoporre ad alcuna censura li scritti prima della loro pubblicazione » (1). Il potere legislativo riconfermava cioè il principio dell'assoluta libertà di stampa, e non è dato sapere se questa misura derivasse soltanto da tenace difesa di concezioni teoriche e di ideologie democratiche o se vi avesse parte anche la reazione contro le prepotenze militari, in una specie di solidarietà con lo scrittore.

I Consigli avevano espresso un malcontento che doveva essere diffuso tra i patrioti e del quale anche il *Monitore ligure* si faceva interprete, in forma blanda per evitare noie e pericoli, in un articolo del 27 luglio. « Tra i vari fogli che nati nella Liguria dopo la sua rigenerazione politica circolano per l'Italia e leggonsi avidamente, eravi il *Redattore Italiano* che usciva due volte la settimana dai torchi della stamperia Porcile e C. La molteplicità ed esattezza delle notizie che vi si davano assai di buon'ora, le utilissime riflessioni ond'era arricchito, e lo stile robusto ed erudito, col quale gli estensori suoi lo adornavano aveva reso quel foglio uno dei migliori d'Italia. A Parigi medesimo era letto e stimato, quando improvvisamente è stato sospeso per un decreto, siccome dicesi, del Direttorio Esecutivo emanato Giovedì 25 corrente (2) ».

Il 10 agosto il Redattore ricomparve continuando regolarmente la numerazione interrotta e senza parlare esplicitamente della forzata sospensione. Soltanto, nel render conto del lavoro del Corpo Legislativo, accennava al provvedimento al quale il Consiglio dei Sessanta era stato indotto « dall'esempio delle altre Repubbliche e da un fatto recente accaduto tra noi (3) ».

Il Giornale riprendeva le consuete rubriche con le notizie interne

(1) *Raccolta delle Leggi ed Atti del Corpo Legislativo della Repubblica Ligure,* Genova, 1799, vol. IV, pag. 53, 2 agosto 1799; Arch. di Stato, Sala 50, n. 225, c. 12 v°, 3 agosto 1799; *Il Monitore Ligure*, n. 93, 7 agosto, pag. 371.

(2) *Il Monitore ligure,* n. 90, 27 luglio, pag. 558. *Il Monitore* smentiva la voce che il *Redattore* fosse ricomparso subito nella veste di *Censore Italiano.* Del resto anche il *Censore* cessava col 31 luglio per riprendere il 30 agosto; Ibid. n. 91, pag. 365; n. 94, pag. 376; n. 100, pag. 400.

(3) *Il Redattore Italiano,* n. 53, 10 agosto, pag. 418.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

ed estere: notevole sopra tutto il tono dolente nell'annuncio delle vicende di Napoli colla tragica fine di quei patrioti.

Ma più è degno di nota il fatto che si riprendeva col consueto carattere la materia politica con uno scritto: *Le Speranze degli Italiani* continuato anche nei due numeri successivi. L'esperienza aveva mostrato la necessità di una maggiore prudenza e l'argomento pericoloso dei commissari e degli agenti francesi era toccato più blandamente, fatta eccezione per un articolo sulle condizioni del Piemonte, rimasto incompiuto per la nuova sospensione del giornale. Si accentuava invece il carattere democratico; si ripeteva che dinanzi all'invasione Austro-russa e alle insurrezioni popolari, la sola Liguria offriva un asilo alle armi repubblicane. « Nella Liguria sola vive insomma l'Italiana Libertà, e bisogna confessarlo con una specie d'orgogliosa compiacenza, se il Popolo Ligure avesse imitato l'esempio contagioso degli altri Popoli d'Italia, i pochi avanzi dell'Armata Francese avrebbero dovuto ripassare le Alpi per opporsi all'impeto del nemico, che già penetrato avea nei confini della Francia ». Spiegazione un po' semplice, poichè sarebbe stato necessario vedere quanto di quella fedeltà ligure alle forme della repubblica democratica e all'alleanza, che era sudditanza, verso la Francia fosse dovuto alle armi e ai presidi francesi; ma è certo che i governanti della repubblica ligure, timorosi del ritorno al passato, e i profughi delle altre provincie dovevano essere tratti a credere, appunto come il Direttorio aveva detto primo in un proclama, che nella Liguria sola viveva la Libertà Italiana. E quale che ne fosse il movente, non cessava d'aver carattere di nobile aspirazione e di profetica verità l'affermazione che « non andrà guari che sentiranno gl'Italiani il bisogno di scuotere del pari il giogo dei barbari e risorgere alla Libertà... A forza di essere nella dura necessità di rompere ora un giogo ed ora un altro, si dimenticheranno essi d'esser Liguri, Cisalpini, Romani, Veneti, ecc. per divenire una volta unicamente Italiani ».

La sconfitta di Novi e la morte del Joubert nel quale erano state riposte tante speranze sembrano non abbattere il *Redattore* che nel terzo degli articoli sulle *Speranze degli Italiani*, (la stessa espressione che sarà adoperata più tardi dal Santarosa e dal Balbo) piange la morte del valoroso e onesto generale, ma conchiude riaffermando il solito concetto: « Nessuno osa più revocare un dubbio, se debba la Francia circondarsi di grandi Repubbliche, le quali possano resistere alle forze dei despoti; nessuno dubita più che se l'Italia formasse una sola Repubblica opporrebbe in oggi agli Austro-Russi una massa di forze imponenti e ch'essi giammai non avrebbero contaminato questo bel suolo » (1).

(1) *Il Redattore Italiano*, n. 55, 17 agosto, pag. 433.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Sintomatica coincidenza: in quei giorni il rappresentante Briot presentava al Consiglio dei 500 tre scritti: *Il grido dell'Italia; Osservazioni intorno alle cause che han degradato lo spirito pubblico in Italia; Indirizzo al Popolo Francese e ai suoi Rappresentanti;* gli scritti cioè noti agli storici italiani e dei quali il Franchetti, lo Sforza, il D'Ancona, hanno parlato. Nel darne notizia, il giornale riportava con molta compiacenza un brano del discorso del Briot, violenta requisitoria contro i generali soppraffattori e i commissari e gli agenti concussionari (1).

L'accoglienza ai voti italiani non è stata troppo lusinghiera; ma delle loro aspirazioni e dei loro progetti si doveva parlare oltre che tra gli emigrati anche presso i circoli ufficiali, non fosse altro che per mantenere illusioni favorevoli alla Francia, se il Boccardi, diplomatico accorto e prudente, poteva mandare un dispaccio di questo tenore: « ...Il partito favorevole alla libertà ed indipendenza dell'Italia si fortifica qui vie più. Si hanno dei piani e vuolsi che il Direttorio se ne occupi e vi si affezioni. Sembra che il sistema di riunione dell'Italia in una sola Repubblica rappresentativa ottenga un maggior favore. Pare, che siansi persuasi, che l'erezione di questa nuova potente Repubblica non solo non s'oppone a' benintesi interessi della Francia, ma gioverebbe anzi infinitamente a quelli della Libertà. Non si pensa però di *prescrivere* agli Italiani di adottare questa organizzazione politica, qualora fosse per piacer loro; ma sibbene per porli in istato di decretarla liberamente, se così loro aggrada. In *difetto* si attenterebbe alla loro *indipendenza* che si vuole invece rispettare religiosamente. Il piano di esecuzione che si è divisato è coerente all'anzidetto principio della nazionale *indipendenza.* A misura che l'armata francese scaccerà da codeste belle provincie i barbari che le hanno invase, i Generali francesi proclameranno la loro indipendenza ed inviteranno i popoli restituiti alla libertà a nominare i Deputati per una *Convenzione Nazionale Italiana.* Questa fisserà per i popoli, dei quali avrà la rappresentanza, l'organizzazione politica che crederà convenirgli ».

È assai probabile che questi ben più che propositi del Direttorio fossero i sogni degli emigrati convenuti a Parigi. E li Boccardi, promettendo di dare le ulteriori notizie che avesse potuto avere « relativamente ad un sì importante oggetto », assicurava per parte sua con maggiore praticità: « coltiverò frattanto quello che più direttamente interessa la nostra repubblica » (2).

Il Direttorio, vacillante all'interno, combattuto tra opposte violente fazioni, sconfitto all'esterno, aveva ben altro da pensare; ma gl'Italiani

(1) Ibid., pag. 437.
(2) *Dispaccio Boccardi,* 6 agosto 1799, in Colucci, IV, 228.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sostenitori dell'unità si infervoravano anzi tra quelle difficoltà e si agitavano; e non soltanto in Francia. A Genova il 13 agosto molti si riunivano all'Albergo del Papa col proposito di ordinare il movimento e preparare l'organismo per il futuro Stato. Il *Redattore*, nel darne notizia, col solito entusiasmo per l'idea manifestava dubbi sulle persone. Molta curiosità desta l'accenno a una donna ambiziosa: suppongo fosse la contessa Anna Pieri Brignole Sale, la bella Anna come dicevano, madre di Antonio Brignole Sale, che durante la rivoluzione assunse atteggiamenti democratici, fu sospettata di mene annessioniste alla Cisalpina con Gian Carlo Serra e finì dama d'onore dell'imperatrice Maria Luisa. Comunque, l'articolo *Repubblica Italiana* è notevole perchè riafferma il consueto spirito animatore del giornale.

« Il palesare un desiderio che l'Italia formasse una sola Repubblica non è gran tempo che si reputava a delitto. La gelosa diplomazia di un governo corrotto perseguitava come ribelli e nemici della Grande Nazione tutti quelli che osavano pronunciare questo voto; e difatti se l'Italia tutta fosse stata libera, unita, e grande nelle sue forze, come nutrir l'avarizia di tanti proconsoli bastardi d'un direttore, cognati di un altro? Dopo il 30 pratile un sole novello rischiara l'orizzonte politico, ed è permesso di credere che la Francia intenta a abbattere l'orgoglio austriaco vincitore dei suoi generali, ma non dei soldati, vorrà innalzare in Italia l'edifizio d'una sola Repubblica propugnacolo a se stessa contro i suoi naturali nemici, ed alleata fedele della sua creatrice contro le macchinazioni e la forza mercenaria dei despoti.

L'indivisibilità dell'Italia è ormai il discorso di tutti, e induce la gioja più viva nei cuori dei patrioti; questa voce, sparsa che sia dall'una all'altra alpe, condurrebbe delle nuove falangi a fronte dell'inimico, che si sdegna frattanto di non poter sortire dalle gole della Liguria. Tra i Patrioti, che s'occupano di quest'aggradevole idea, molti jeri si unirono all'Albergo del Papa, e vi si tennero vari ragionamenti atti a condurne l'organizzazione a sistema. Guai ad essi per altro se in siffatta società si fossero introdotti degli esseri anfibj.... La Società d'una donna ambiziosa da lungo tempo è occupata a costruire dei Piani... e forse alcuni dei suoi alunni s'erano mescolati nell'unione di ieri, e forse fu questa promossa per coprire con dei nomi rispettabili il fondamento di una massima eretta da nomi obbrobriosi. Patrioti d'Italia non vi abbandonate ad un inopportuno moderantismo; voi dovere perdonare agli errori che furono commessi per eccesso di buona fede, o per ignoranza; ma non vi è permesso, senza perdere voi stessi e la Repubblica che volete formare, di perdonar ai delitti e di patteggiare coi colpevoli. Se non conoscete abbastanza i soggetti con cui trattate, metteteli ad una prova; fate giurare ai commessi vostri, che non accetteranno per un decennio alcun carico pub-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

blico; e vedrete tosto dileguarsi e sparire tutti quegli esseri ambiziosi ed avari che vogliono bensì la Repubblica ma per se stessi » (1).

Anche più importante è nello stesso numero l'articolo *Notizie recentissime*, inserito all'ultimo momento; evidentemente, per il tono e le notizie, dopo l'arrivo del dispaccio Boccardi.

« Il partito che vuole la libertà e l'indipendenza dell'Italia cresce ogni giorno vieppiù e divien forte. Sembra che il Direttorio sia ben disposto a questo riguardo. Ognuno ormai è persuaso che la formazione di una grande Repubblica rappresentativa in Italia, ben lungi di poter dare gelosia alla Repubblica francese, ne favorirebbe anzi i più essenziali interessi, e quelli segnatamente della Libertà. Se i Francesi giungerano a scacciare il nemico, non si attenterà all'indipendenza degli Italiani con prescriver loro che cosa avranno a fare; potranno essi fare liberamente ciò che crederanno essere loro più conveniente e vantaggioso. A misura che si scacceranno i nemici dalle Provincie d'Italia, egli è assai credibile che saranno invitati dai Generali ad eleggersi una Convenzione italiana, che i successi militari renderanno poi completa. Essa fisserà l'organizzazione politica, che giudicherà più conveniente ai Popoli d'Italia. Frattanto dei Governi Provvisori amministreranno le rispettive Provincie senz'alcuna dipendenza nè dai Generali, nè dai Commissari francesi. Queste sono le congetture, che da questi politici si fanno intorno al futuro destino d'Italia » G. M. (2)

Chi è lo scrittore che firma con le proprie iniziali queste notizie che sembrano coronare le speranze e le aspirazioni più care al *Redattore?* Escluso Giovanni Antonio Mongiardino, che aveva da poco dichiarato di ritirarsi dal giornale, tra i personaggi notevoli del tempo che siano stati anche giornalisti si può pensare a Giacomo Mazzini o a Gaetano Marrè. E quest'ultima attribuzione mi sembra più probabile considerando che, pochi giorni dopo, al Consiglio dei Sessanta il Marrè propose un proclama al Popolo nel quale, per eccitare alle armi e alla difesa della patria e della libertà, inserì « un paragrafo in cui sembra annunziarsi ufficialmente che la Francia ha dichiarato l'indipendenza dell'Italia, benchè non sussiste » rettificava Luigi Marchelli (3).

Per quali ragioni il *Redattore* sospenda ancora le pubblicazioni dal numero 55 del 17 agosto non è detto nel giornale che non ha in proposito alcun accenno; e questa volta sono muti anche gli atti ufficiali. Forse ne furono causa i timori e le agitazioni dopo la battaglia di Novi e i commenti poco benevoli verso l'azione dei generali e dell'esercito o più probabilmente l'arti-

(1) N. 54, 14 agosto, pag. 429.
(2) Ibid., pag. 432.
(3) *Gazzetta Nazionale,* n. 11, 24 agosto pag. 90.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

colo sul contegno degli agenti francesi in Piemonte (1). E se la sospensione non fu spontanea, deve essere stata operata *manu militari* senza trattative con gli organi di governo perchè nessuna traccia ne è rimasta nella corrispondenza del Belleville e del Boccardi col Direttorio o negli atti di questo.

Per oltre quattro mesi il *Redattore* non si è pubblicato. È stato per la Repubblica Ligure un terribile periodo; battuto Championnet a Genola e stretto sempre più il cerchio degli eserciti coalizzati, scoppiata l'insurrezione nelle campagne e nelle vallate, specialmente a Fontanabuona, chiuso il mare dalle navi inglesi e oppresso sempre più il governo dalle pretese e dai ricatti dei generali francesi minaccianti di abbandonare la Repubblica se non ottenevano quanto volevano, la vita interna e l'esterna erano divenute intollerabili. Nel sordo malcontento generale, nella minaccia costante della controrivoluzione, il Direttorio, pressato dai nemici e dai sedicenti amici, combattuto come incerto e incapace dai Consigli, specialmente dai Giuniori, mutava costantemente i suoi membri mentre i legislatori si accanivano in lotte furiose o si esaurivano in discussioni bizantine (2).

Sopraggiungeva il 18 brumaio a dare tutto un orientamento nuovo alla politica francese e a ristabilire ordine e disciplina nel paese. E la repubblica minore, che aveva seguito e imitato in tante cose la Repubblica madre, ebbe anch'essa, il 7 dicembre, il suo colpo di stato che spazzò via il Direttorio e prorogò i Consigli legislativi affidando il potere a una commissione di nove membri, designati naturalmente dal Belleville e dal generale Saint-Cyr. Un mese dopo, l'11 gennaio 1800 ricomparve il *Redattore* col titolo immutato e col solito motto *Italiam, Italiam!* riprendendo col n. 56 la numerazione come se interruzione non ci fosse stata.

Ma è diverso lo spirito sebbene il redattore principale, del quale tuttavia non compare mai il nome, lasci comprendere di essere lo stesso: dichiara però di aver molto mutato le proprie idee. La delusione recata dalle violenze rivoluzionarie, l'abbandono delle idee eccessive, sono gli argomenti favoriti negli articoli politici; su tutto prevale la fiducia e la speranza nel Primo Console. Il primo articolo *La pace* espone il bisogno e la speranza che della pace ha tutta l'Europa, a cominciare dalla Francia, e si illude che il momento ne sia vicino. « Egli è in quest'epoca tanto desiderata che il *Redattore Italiano* sorge dal suo silenzio a cui l'avevano ridotto le circostanze dei tempi, ed una disgustosa combinazione di cose ». È

(1) *Il Redattore*, n. 55, 17 agosto, pag. 436.

(2) Le Deliberazioni del Direttorio Esecutivo nella seconda metà del 1799 danno una precisa impressione dello stato caotico e agitato della Repubblica Ligure (Arch. di Stato, Sala 50, n. 223-227). Nel mazzo n. 5 del Governo Provvisorio, N. Gen. 2949, c'è un grosso fascio di carte, lettere e reclami sulle devastazioni e sugli abusi delle truppe francesi.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

l'unico ricordo delle vicende passate, e quanto alle concezioni unitarie c'è un solo accenno, ancora nel primo numero. Una corrispondenza da Parigi parla degli emigrati italiani che vi si raccolgono, la maggior parte però per curare i loro privati interessi. « Gli uomini onesti sanno operare il bene senza brigare cariche ed onori, ma per comune disgrazia questi sono pochi. L'armonia non regna gran fatto tra loro, infelice preludio per quell'*unione e indivisibilità* a cui dicon tutti d'aspirare (1).

Un'altra volta, ma senza riferimento al problema della forma politica, ricompare con aperta franchezza il solito rimprovero al contegno francese in Italia in una dignitosa difesa del nome e dell'atteggiamento italiano. Un giornale di Francia, *L'Ami des Lois*, aveva scritto un articolo ingiurioso sugli Italiani. « Noi non prenderemo ad esaminare, ribatte il *Redattore*, quale motivo abbia determinato l'autore a dipingere con colori così neri gl'Italiani ed a mostrarli indegni della libertà; nè cercheremo di gettar dei sospetti sulla *incorruttibilità* del Gazzettiere, e sulla sua avversione a servire colla penna le altrui basse passioni, e molto meno è nostro animo di rispondergli direttamente. Tutto ciò porterebbe troppo a lungo la cosa e ci sarebbe d'uopo ripetere e rimontare ad una molteplicità di fatti che son noti a chicchesia. Già le mille volte si è detto e in più scritti provato, che al Patriottismo degli Italiani, più che alla forza delle armi devono i Francesi i loro trionfi in Italia; che l'entusiasmo con cui quegli accolsero i principi di libertà e d'uguaglianza, li rende degni d'esser liberi non meno degli Svizzeri, degli Olandesi e degli Inglesi, dei quali l'autore loda il carattere, lo spirito politico, i costumi; che se l'infame politica degli Agenti del passato Governo Francese non vi avesse fomentati i Partiti, accesa la discordia, avviliti gli animi, compressi gli slanci del Patriottismo, divisa l'Italia in tante piccole parti, essa presenterebbe ora lo spettacolo imponente d'una Nazione capace a resistere all'impeto di tutte le armi austriache, e opporre un argine insuperabile all'ambizione del suo Filippo, che se nei paesi democratizzati d'Italia sorsero (per imitare la Francia) degli *urlatori di tribuna*, degli *abbajatori di Club*, dei *demagogi forsennati*, dei *mozionisti violenti*, degli ambiziosi che ingannarono il Popolo, lo traviarono, lo stancarono disonorando la Libertà colle loro *farse* patriotiche, vi sono altresì dei Repubblicani puri, coraggiosi, irreprensibili che seguono la virtù per istinto e amano la Democrazia per principj; che finalmente se gl'Italiani all'avvicinarsi degli Austro-Russi resero *difficile e bagnata di sangue* la ritirata dei Francesi, fu questa una vendetta che inspirò loro odio implacabile contro un'oppressione tanto più

(1) *Il Redattore Italiano*, n. 56, 11 gennaio 1800, pag. 441, 448.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

insoffribile, perchè nascosta sotto l'ipocrisia del linguaggio e sotto la più astuta dissimulazione » (1).

Mentre la deplorazione delle prepotenze e dei soprusi è chiara ed aperta — e si fa anche più esplicita nella citazione delle parole che il Lafontaine mette in bocca al « Paesano del Danubio » andato a protestare al Senato romano contro le violenze e le prevaricazioni dei Pretori — l'unità politica non è più un programma ma soltanto un'ipotesi che avrebbe potuto avverarsi nel passato.

Nei numeri successivi, oltre le informazioni sulle vicende di Francia e sui preparativi di guerra — dell'ultima guerra, precorritrice della pace perpetua e universale — si parla di questioni interne, delle condizioni degli ospedali, della minaccia di epidemie: una serie di articoli politici esamina la nuova costituzione francese; un'altra intitolata *Greco-Mania* accenna agli errori e alle esagerazioni dell'imitazione classica nel corso della rivoluzione; una terza *Nuove Metamorfosi* condanna esplicitamente gli eccessi rivoluzionari e l'autore parla della delusione propria e di tutti « i veri amici della libertà, gli uomini puri che non videro nella rivoluzione un mezzo di far fortuna; ma una salutare riforma dei vecchi abusi ed un sollievo all'oppressa umanità » (2). Cadute molte illusioni, si comprende che di quello che è stato il programma più accarezzato e sostenuto nell'anno precedente, non si parli più. O piuttosto vi si accenna indirettamente in due articoli che mi sembrano avere una importanza specialissima perchè in essi, se non m'inganno, si devono vedere la mano e lo spirito di Ugo Foscolo.

Le disavventure del giornale però non sono finite. Nel numero 67 ha questa notizia di cronaca: « La Commissione di Governo dietro il rapporto del Ministro di Polizia generale, ha permesso a Missionari di fare le missioni sulle piazze in questo Carnovale, come facevano prima della Rivoluzione. Gli uomini non sanno mai tenere la strada di mezzo; ch'è quella della saviezza e della virtù, e per ischivare un estremo precipitano in un altro » (3). Questa notizia insussistente, determina una nuova sospensione. Il numero successivo esce in tutto eguale ai precedenti, anche nella testata, ma col titolo in bianco; c'è anche la continuazione dell'articolo sulla Greco-Mania. Nella rubrica delle Varietà, sotto il titolo *Epidemia delle Gazzette* parla della soppressione violenta di un gran numero di giornali avvenuta in Francia e prosegue: « La Liguria che ha sempre partecipato dei disastri della Francia dovea pure risentire i danni di sì terribile flagello. *La Gazzetta Nazionale* infatti è stata in

(1) N. 60, 25 gennaio, pag. 465, 466.
(2) N. 76, 22 marzo, pag. 561.
(3) N. 67, 18 febbraio, pag. 510.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

qualche pericolo; e già le *Belle* di Genova piangevano la perdita di questo foglio che spesso è galante e piacevole. *Il Monitore Ligure* essendo stato anch'egli infermo, non è rimasto vivo che per morire di una morte più lenta. Solo il *Redattore Italiano*, fornito d'un temperamento robusto, sembrava sfidar questi pericoli; ma fu anch'egli attaccato leggermente da una tal malattia, che per altro non gli tolse la forza di comparire in pubblico nei giorni consueti » (1). Il 1° marzo ricompare nella testata il titolo e il giornale porta i tre numeri 68, 69, 70 e spiega che per l'articolo sulle Missioni è stato sospeso dalla Commissione di Governo, la quale tuttavia, riconosciuto che si trattava di colpa lieve, ha ordinato al Ministro di Polizia di permetterne la ripresa. « In questo frattempo dalla stamperia Porcile è uscito un foglio senza titolo, che non era nè il *Redattore* nè la continuazione del *Redattore* ma *un quid tertium* che aveva qualche somiglianza col *Redattore*. Difatti, per far vedere che non era nè l'una cosa, nè l'altra (giacchè l'una cosa e l'altra sarebbero state una trasgressione del decreto di sospensione) è costretto di ricomparire sotto il n. 68 » (2). Un mezzuccio insomma, e abbastanza ingenuo, che dimostra molto limitata l'autorità della Commissione.

Ma anche la nuova ripresa è breve: nel n. 77 tra le « Notizie d'Italia » era inserito questo articolino: « Si sente, che l'Arciduchessa di Parma *piamente* e *devotamente* somministra ai rivoltati di Fontanabuona delle razioni di pane, e delle carni salate, esortando quella gente a morir per la *fede*, ed acquistarsi la corona del *martirio*, piuttosto che deporre le armi » (3).

Queste parole paiono offensive al Residente spagnolo che protesta presso la Commissione di Governo e questa, non impacciata dal controllo delle assemblee, ricorre ai mezzi energici.

« 1800: 29 marzo. Seduta della Mattina. La Commissione di Governo;

Intesa una nota del Sig. M.ro Residente di S. Maestà Cattolica in cui partecipa ritrovarsi nel foglio intitolato il Redattore delle espressioni ingiuriose a S. A. R. l'Infanta duchessa di Parma per le quali domanda l'opportuna riparazione.

Decreta:

È sospeso il foglio intitolato il Redattore, anche sotto qualunque altro titolo o senza titolo fino a nuove deliberazioni della Commissione di Governo.

È incaricato il M.ro di Polizia Generale ad esigerne l'esatta osservanza » (4).

(1) N. 68, 22 febbraio, pag. 516.
(2) N. 68-70, 1 marzo, pag. 532.
(3) N. 77, 25 marzo, pag. 570.
(4) Arch. di Stato, Sala 50, n. 243, Verbale della Commissione di Governo, c. 17.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

È l'atto di morte del *Redattore*. Istruita dai precedenti, la Commissione questa volta si è premunita contro ogni tentativo di eludere i suoi ordini; d'altra parte non c'è più a sconfessarla il Corpo Legislativo, e Massena, preoccupato di ben altre cose, non vuol noie e non ama il controllo della stampa. Col 15 anche il *Monitore* cessa le pubblicazioni che riprenderà dopo l'assedio; è il momento più terribile quando tutte le bocche inutili sono allontanate e tutte le attività si rivolgono alla difesa militare, agli scarsi e difficili approvvigionamenti, alle cure sanitarie. Inutile ogni discussione e ogni teoria politica: a informare la popolazione basta l'ufficiosa *Gazzetta*. Il *Redattore*, che ha rappresentato una concezione particolare, determinata da una specifica situazione della Liguria e dell'Italia, mutata quella situazione e scomparsa sotto il peso degli avvenimenti quella concezione, muore - e questa volta per sempre.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

IV. (1)

Un articolo del Foscolo?

Nei numeri 58 e 60 del *Redattore* (2) è inserito in due puntate un articolo su *I partiti*. È degno di nota il fatto che non si tratta dell'*articolo di fondo*, come si dice in termine giornalistico, ma della rubrica intitolata *Varietà* che corrisponde in certo modo al *fondo di terza pagina* dei nostri quotidiani, alla parte cioè riservata ai collaboratori letterari, artistici, scientifici, che non sogliono essere gli stessi redattori ordinari del giornale. Anche qui doveva trattarsi di un collaboratore straordinario, e veramente eccezionale, certo di uno scrittore di stile personale e robusto e di vivace sentimento.

« *I PARTITI.* I partiti generano le discordie, le discordie le divisioni, le « divisioni la debolezza e questa in fine trae seco la rovina di ogni setta, o Re- « pubblica. Però mi pare che la principale saggezza d'ogni Governo, o di qual- « siasi corpo che lungamente desideri mantenersi libero massimamente consista « nel sapere rimuovere da lui codesti partiti spegnendone anzi che sorgano, i « semi. Che se fatali sono i Partiti ad una Repubblica già vecchia, o nascente, « ma più forse a questa che a quella, fatalissimi poi e vituperosissimi ad una « setta perseguitata, errante e proscritta, poichè ad accrescer quella forza « che dagli altri adoprasi contro di lei essa vi aggiunge la propria disunione. « E perchè meglio mi viene a proposito, e più adatto alle circostanze mi « pare, io voglio in primo di questi ultimi poco discorrere non già per coz-

(1) Questo capitolo e un riassunto del I e del II sono stati pubblicati col titolo: *Un giornale unitario del 1799 e un probabile articolo del Foscolo* nell'Annuario del R. Liceo Ginnasio C. Colombo di Genova per gli anni 1928-31.

(2) 18 e 25 gennaio 1800, pag. 456-7 e 470-1.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« zare con persona, che dal mio intento allora da me stesso svierei, ma per « versare anzi, se pur mi è possibile, qualche stilla di dolce fra tanta ama- « rezza che ci avvelena. Italiani rifugiati, io parlo a voi. Non è già dall'auto- « rità, o dalla dottrina ch'io ripeta il diritto di parlarvi, che poco l'una e « nientissimo l'altra potrebbe, anche avendola, valere in questo caso, ma « dalle sventure e dalle persecuzioni ch'io altamente mi onoro di divider « con voi.

« Sembra, che i comuni principj, le comuni circostanze, la causa comune, « le comuni opinioni, e finalmente la miseria comune avessero dovuto « a quest'ora gettare fra noi le prime radici di quella stabile concor- « dia, da cui sola può risultare quell'unione, a che vogliamo, o tutti « almeno diciamo di aspirare. Eppure fino ad oggi si è, con gravissimo « scandalo e infamia nostra, osservato il contrario. Ciò che noi non facciamo, « fecero bene altre volte, e fanno tuttavia i nostri nemici. Gli emigrati « francesi e gli aristocratici italiani fuggitivi ce ne danno l'esempio. Fra loro « non v'era e non v'è che un partito, anzi per meglio dire essi non for- « mano che una famiglia, e se meritano in tutto il resto la universale ese- « crazione, in questo certamente non si possono che ammirare malgrado « noi stessi. Fra noi ciascuno ascolta il suo privato interesse. Toscani, Veneti, « Piemontesi etc. hanno i loro diversi partiti, i quali poi soggiaciono ancora « a secondarie divisioni. Io mi sono più volte studiato di trovare la cagione « di tale cosa e forse vi sono riuscito, e se non la dico, la ragione si è, « perchè non la trovai troppo onorevole per noi; ma senza dirla interamente, « io credo, che se una stima maggiore e reciproca regnasse fra noi, cotali « partiti sarebbero o meno frequenti e rabbiosi, o meno nocivi e meno visi- « bili, o spenti del tutto. Anche le nostre antiche instituzioni, che ci face- « vano riguardare l'un l'altro come stranieri se nel medesimo luogo non « eravamo nati, potrebbero forse avere in ciò una gran parte, tanto più che « furono poi queste favorite da un Governo insolente, e conquistatore per « maggiormente dividerci e tiranneggiarci: questa però non è la prima « delle cause, poichè supporre si deve cancellata ogni pessima abitudine « figlia di tirannica instituzione, dal cuore di coloro, che ardiscono, tentano, « e vogliono assolutamente essere liberi.

« Oltre la causa più sopra accennata una seconda ne scorgo che non « essendo quanto l'altra intima e difficile a superarsi, pure più direttamente « agisce e con maggior danno, ed efficacia. Ell'è quella smania, che rode « il core di taluno, d'istituire particolari società, arrogandosi il privilegio di « *purificare il patriotismo*, di consacrare i nomi di quei pochi, che possono « forse servire alle sue mire ambiziose, e di erigersi, direi quasi, in picciolo « tirannetto della pubblica opinione. I mali prodotti da questo fallace sistema

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« di *esclusione* sono recenti, e innumerabili. E infatti come potrà tacere l'amor « proprio di coloro che rimangono esclusi? E come i *Societarj* accorderanno « a questi giammai la loro stima? Lungi adunque da noi tuttociò, che può « avere l'apparenza di *esclusione*. Tolta questa potentissima causa, manche- « ranno tosto molti tristissimi effetti, e per toglierla non v'è mezzo più « sicuro del disprezzo per cotesti *depuratori, o capi setta*.

« Resterebbe ancora a parlare dell'altra, ma siccome quella non può « essere distrutta che dal tempo, o dal cangiamento di circostanze, reputo « inutile il discorrerne, anzi dannoso.

« Italiani! (Io ardisco di chiamarvi tali) pensate frattanto cosa diranno « di noi i nostri tiranni, cosa ci diranno un giorno i nostri fratelli, che « gemono sepolti negli orrori delle carceri, o nel seno delle loro famiglie « osano appena di pronunziare sommessamente e tremando, i vostri nomi; e « fremete sui mali che sta apparecchiando la vostra disunione. Ah! ci diranno « questi, che attendono forse la loro libertà dalle nostre mani, *voi potevate « preparare il bene della vostra patria, e non faceste che lacerare inutilmente « e crudelmente voi stessi.* Oh che questo rimprovero sarebbe fatale per noi. « Infelici, a cui altra gloria non resta, che quella di un lungo patire o di « un morir libero, ed alto, possano le vostre lagrime, le vostre voci, i vostri « gemiti, e il suono orrendo delle vostre catene penetrare fino a noi, muo- « vere, e intenerire a segno i nostri cuori, ch'essi non respirino che per « la patria, e per voi!

[N. 60, pag. 470] « Che i partiti siano fatali alle Repubbliche anzi, quasi « sempre le cause dirette della loro caduta, le storie della Grecia, di Roma, « di Firenze e di Venezia chiaramente ce lo provano. Fu sempre in mezzo « alla rabbia, e al bollore dei partiti, che qualche potente cittadino surse ad « occupare la libertà della sua patria, o che qualche bellicoso e fortunato « straniero giunse a conquistare l'altrui paese. E come le cose presenti fanno « tale impressione sugli animi nostri, che le passate ora mai più non fanno, « così credo ci sarà più utile il fare qualche riflessioncella su quelle, lasciando « queste per ora da un canto. E andiamo subito alla Francia poichè il par- « lare di quegli *aborti politici* che non ha molto in Italia chiamavansi *Re- « pubbliche*, sarebbe non meno a me che ad altri noioso. Ognun sa, che « Repubbliche quelle non erano, giacchè di Repubblica non ha l'ombra nep- « pure quel Governo, in cui nè elegge, nè riconosce il Popolo i suoi Ma- « gistrati, e dove la volontà, e la forza dello straniero tiene luogo di « costituzione, e di legge. Più che Repubbliche chiamar quelle si poteano « labirinti, dove si cercava la libertà senza trovarla, si faceano leggi senza « eseguirle, dove le passioni di pochi schiavi ambiziosi si contendevano fra « di esse l'ombra di un comando più vile forse del servaggio medesimo, e

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« dove infine il Popolo errava, qual branco di pecore, senza sapere chi lo « reggesse, anzi per dir meglio chi dovesse abborrire. Lasciamo adunque « da parte quegli affari, e attingiamo dalla rivoluzione francese qualche le- « zione. Chi bene il corso ha seguito di quella più ch'altra grande, e disa- « strosa rivoluzione, vedrà che dal suo principio fino al presente essa non « fu che una lotta perpetua, ed incessante di partiti, e che ogni epoca di « un nuovo cangiamento nel sistema politico, fu segnata mai sempre dal « trionfo di un partito su l'altro. Egli è certamente a questa sola causa che « devesi attribuire que' tanti effetti, che le avevano impedito fino ad ora « d'inalzare sopra ferme, e solidissime basi l'edifizio maestoso di una saggia, « e ben governata Repubblica. E se un uomo dotato del doppio genio di « condurre armate, e di governare (cose tutte due difficilissime, e rarissima- « mente in un sol uomo congiunte) surto non fosse in Francia, fra pochi « mesi avremmo forse veduta quella Repubblica o da mani temerarie sfasciata, « o da nuove intestine discordie sbranata, oppressa, e distrutta. Le sue ca- « lamitose circostanze richiedevano un uomo, che potesse tutti i partiti ricon- « ciliare anzi opprimere, essendo a tutti pel suo genio superiore; che forte « della pubblica confidenza, che i suoi servigi gli aveano meritata, osasse « di tiranneggiare il disordine per ricondurre l'ordine, e l'armonia nei Poteri, « che circondato da saggi, e probissimi cittadini potesse contare su l'utilità « delle loro fatiche, e sulla bontà delle sue scelte; che armato di questa fie- « rezza, che mal confondesi con l'orgoglio, e che propria è soltanto di un « cuore più che comune, e nato a cose che il più degli uomini ardisce appena « d'immaginare, lacerasse le bende, che coprivano le piaghe della Repubblica, « alla Nazione tutta le mostrasse, e avesse lo smisurato coraggio di promet- « terle la sua intera salvezza. Tale era Bonaparte.

« Tacciono ora i partiti quasi abbagliati dalla grandezza sua, e possano « essi per sempre tacere. La Repubblica così sorgerà rispettata e imponente « al di fuori, libera, e felice al di dentro! »

A rileggere questa prosa si sente l'eco di cose altra volta udite e conosciute: « I partiti generano le discordie, le discordie le divisioni, le divisioni la debolezza e questa infine trae seco la rovina di ogni setta o Repubblica. Però mi pare che la principale saggezza di ogni Governo, o di qualsiasi corpo che lungamente desideri mantenersi libero massimamente consista nel saper rimuovere da lui codesti partiti spegnendone, anzi che sorgano, i semi ». È un'illusione o c'è qui qualche cosa che arieggia l'introduzione del primo discorso *Della servitù d'Italia:* « A rifare l'Italia bisogna disfare le sette? » E pensieri, frasi, parole ricordano altri passi: « allo straniero converrà prima istigarle, onde più sempre signoreggiare per mezzo di esse l'Italia ». L'appello « O Italiani rifugiati io parlo a voi » e l'altro « Italiani (io ardisco di

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

chiamarvi tali) » richiamano l'invocazione agl'Italiani nell'orazione a Bonaparte e i frequenti appelli nei discorsi « Parlerò dunque ad alcuno di voi Senatori » e specialmente il celebre passo « O Italiani io vi esorto alle storie..... O miei concittadini è scarsa la consolazione di essere puro e illuminato senza preservare la nostra patria dagli ignoranti e dai vili ». E a questo passo può essere accostato l'altro dell'articolo: « Non è già dall'autorità o dalla dottrina ch'io ripeta il diritto di parlarvi che poco l'una e nientissimo l'altra potrebbe, anche avendola, valere in questo caso, ma dalle sventure e dalle persecuzioni ch'io altamente mi onoro di divider con voi » dove ricompare un atteggiamento spirituale caro e frequente nel Foscolo.

Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo
Di gente in gente.....
.....E me che i tempi e il desio d'onore
Fan per diversa gente ir fuggitivo.....

Lo stesso accenno finale a Bonaparte riordinatore e vincitore richiama il concetto ripetuto nel discorso allo Championnet e nella dedicatoria premessa all'Ode mandata appunto da Genova al Bonaparte: « ed è vero pur troppo, che il fondatore di una repubblica deve essere un desposta ». Ma oltre la coincidenza di frasi staccate e di pensieri, che potrebbe essere casuale, oltre all'esposizione di idee che non erano soltanto sue ma alle quali egli dava forza e il pregio della sua espressione, com'era avvenuto nel discorso sull'Italia, altri elementi inducono a pensare che questa prosa possa appartenere al Foscolo; il tono e lo stile confrontato con gli altri scritti suoi politici e oratori, e il tempo e il luogo del suo apparire.

Il *Discorso su l'Italia* fu pubblicato fra il 9 e il 12 ottobre 1799 e la dedica premessa all'Ode porta la data del 5 agghiacciatore, 26 novembre. È vero che ai primi di gennaio il Foscolo non era a Genova ma egli fece la spola in quei mesi tra Genova e Nizza finchè prese parte, com'è notissimo, alle fazioni dell'assedio. Ma allora i giornali non avevano fretta e quello scritto che, se esprimeva idee largamente diffuse, porta la sua impronta personale, può essere stato composto tra l'ottobre e il novembre o anche dopo, così a Genova come a Nizza, e stampato appena il *Redattore*, che in quel periodo taceva, ebbe ripreso le pubblicazioni. Già giornalista a Milano e a Bologna, non è affatto improbabile che la febbrile attività, tra un amore e l'altro e tra i diversi uffici militari, egli impiegasse anche a scrivere ed ammonire i compagni di speranze e d'esilio in quel giornale che per gli accenti fieramente liberi contro le spogliazioni violente dei francesi più si accostava al suo sentimento e ne interpretava le aspirazioni e poteva anche accoglierne,

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

senza firma secondo l'uso del tempo, gli scritti; quel giornale (forse vi collaborava qualcuno dei poeti e scrittori suoi amici e commilitoni?) che egli conosceva come indubbiamente dimostra l' articolo sulle tombe degli uomini grandi.

Amo credere che quello scritto appartenga a Ugo Foscolo; comunque, per le idee che vi sono espresse, per l'alta concezione d'italianità che lo pervade, per il calore del sentimento, per la forma stessa ond'è rivestito, non appare certo indegno di lui.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

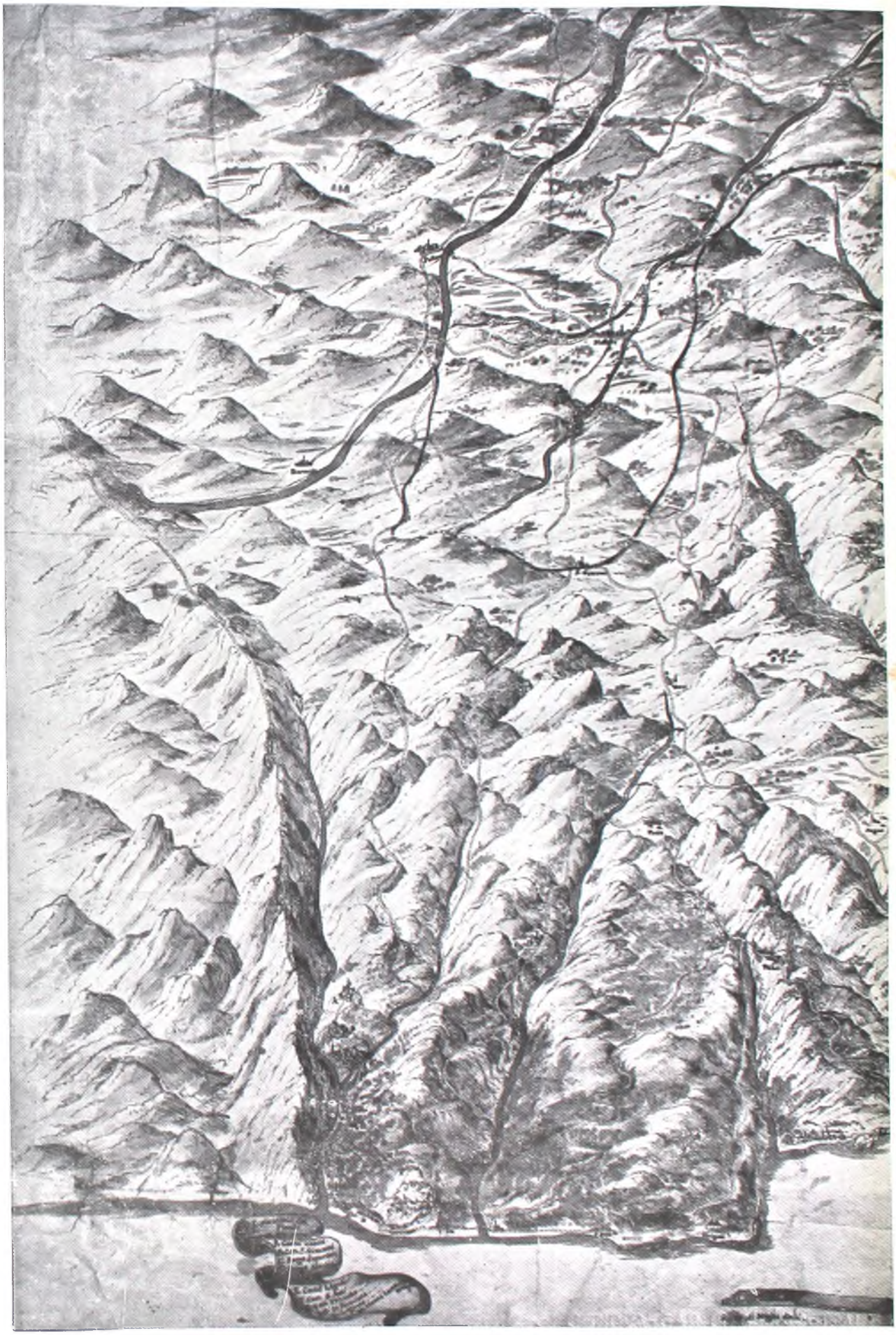

CARTA DEL MARCHESATO DI FINALE

Arch. di Stato: *Carte del Finale*, n. 5, sottoscritta: *Gio. Batta Zerbino* (primi del sec. XVIII).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

D. GUGLIELMO SALVI
O. S. B.

PER LA STORIA DEL FINALE

* * *

TRE QUISTIONI DI STORIA FINALESE

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Tre quistioni di Storia Finalese

* * *

Il Finale è certamente una terra che ha la sua importanza fra le altre terre liguri.

Per il suo aspetto caratteristico, che abbraccia visioni marine le più svariate, dalle profondità orride dei suoi capi, su cui spuntano, scolte eterne, piccoli fortilizi, un tempo vedette estreme per avvisare pericoli fortemente temuti; dagli altipiani degradanti a fascie, fra cui occhieggiano gruppi di case antiche e rimesse a nuovo confondenti la patina giallastra secolare con i colori sgargianti delle fresche intonacature; dalle cittadine che vanno formandosi, garrule e festose, d'una nettezza impeccabile; dalle spiagge di finissima arena con le mille barche peschereccie, ricordo supremo di una vita che ebbe il suo più bel momento sui mari; dall'interno che ci presenta panorami alpestri mai immaginati, in mezzo a montagne brulle o coperte di vegetazione lussureggiante, con valli, ora aperte, ora strettissime, per cui scorrono acque perenni, cantanti la poesia della natura, e su, nei picchi scoscesi, ruderi di manieri medioevali, sorti forse su campi trincerati romani, intorno ai quali la leggenda tesse i suoi racconti, ed ai loro piedi frutteti magnifici di peschi e di aranci.

Per la sua storia, che comincia dalle grotte numerose con documenti indubbi dell'uomo primitivo, l'abitatore delle caverne, e poi giù giù fino ai nostri tempi, con un culmine glorioso nel medioevo, che ci parla di quel marchesato, sopravvissuto alla marca aleramica, in cui i Carretteschi sfoggiano di gloria e di audacia fino a resistere a lungo alla strapotente Genova.

Bellezza di natura, dunque, ed eroismo di popolo e di governanti rendono quel lembo di terra degno di studii e di ricerche, per far rivivere i suoi fasti.

Sembra però che un fato inesorabile, come troncò per l'ingordigia di un degenerato le gesta meravigliose, che veniva operando quella gloriosa

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

famiglia, e portò il paese alla rivoluzione ed allo straniero, così abbia suscitato vantati diritti e quistioni campanilistiche, per turbare il racconto del genuino avvicendarsi de' fatti, in modo che, anche oggi, quando gli studi han percorso un bel cammino, dobbiamo lamentare la mancanza di una storia del Finale.

Molti, è vero, furono gli scritti dati alle stampe a riguardo, ma essi trovano la loro debolezza nel motivo stesso per cui furono pubblicati: quistioni giuridiche e campaniliste; e valgono qualche cosa in quanto riferiscono documenti che aspettano ancora di essere posti nella loro luce naturale. Ad ogni modo non isvolgono un ordine completo di fatti, ma si dilungano solo in disquisizioni o in dettagli di minore importanza.

Il primo che trattò della storia del Finale, abbracciando cronologicamente tutta la materia, fu il Celesia (1). A lui tenne dietro in questi ultimi tempi il Silla (2).

Confrontare l'uno con l'altro è difficile ed i giudizi dati sui due scrittori sono vari. Il Michelini fa del Silla « il più importante degli storici locali » (3); ma la sua opinione è combattuta in un giornale cittadino, ove si dice che il Celesia è « l'unico vero storico che sinora abbia scritto con animo sereno di questa terra finalese » (4).

Certo il Celesia aveva una bella cultura ed il suo lavoro merita ogni attenzione, ma la mancanza di documentazione lascia molte volte incerto il lettore su fatti di rilievo. Il Silla vuole essere più oggettivo, abbonda nelle citazioni, sebbene non sempre precise, porta diversi nuovi documenti, ma ripete ancora errori già rilevati e corretti dalla critica. Inoltre il suo amore al natio loco non di rado lo svia, conservandolo in una interpretazione di fatti che debbono riguardarsi sotto altro aspetto.

Giova rilevare ciò, perchè anche scrittori moderni, che si fidarono ciecamente di lui, furono tratti nei medesimi errori (5).

(1) EMANUELE CELESIA, *Del Finale Ligustico, Cenni storici*, Genova, Schenone, 1876; altra edizione fu fatta dalla Tipografia Bolla Vincenzo e Figlio, Finalborgo, 1922.

(2) G. A. SILLA, *Finale dalle sue origini all'inizio della dominazione spagnuola (cenni e memorie)*, Stab. tipog. Bolla e Figlio, Finalborgo, 1922. Non è l'unico lavoro del Silla, la cui bibliografia è assai estesa, ma in esso si ripetono i concetti svolti nelle altre opere assai spesso con le medesime parole.

(3) Prof. Dott. FRANCESCO MICHELINI, *Finarium nelle memorie e nei contrasti dei suoi storici*, Tipografia Saviglianese, 1930, pag. 5.

(4) *Il Lavoro*, Domenica 7 dicembre 1930, pag. 6, col. VII.

(5) ALESSANDRO COLOMBO, *Un'opera del Bernini a Finale Ligure e i De Raimondi*, in *Bollettino Storico Bibliografico Subalpino*, anno XXXIII, n. I-II, pagg. 114-126; C. M. BRUNETTI, *Castelli Liguri*, Genova, Ediz. Eugenio Prete, 1932, pag. 122; C[ARLO] BO[RNATE], *Finale Ligure* nell'*Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, pubblicata sotto l'alto patro-*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ad evitare che l'inconveniente si ripeta all'infinito è bene trattare esplicitamente di alcuni punti che costituiscono la base della storia del Finale.

Si risolvono così difficoltà veramente esistenti. All'uopo documenti già conosciuti ed altri, pubblicati in questi ultimi tempi, riceveranno la loro illustrazione da quelli trovati da me nel nostro Archivio di Stato ed altrove.

I punti che voglio toccare sono tre:

1. Dove sorgeva il *Castrum Piae.*
2. Che cosa ci indica nell'antichità il nome Finale.
3. Quando ebbe origine, come si diceva un tempo, la villa della Marina, poi città di Finalmarina, ora centro più importante del nuovo comune di Finale Ligure.

I.

Fra i nomi dei paesi sparsi per il territorio del Finale, quelli di Pia e di Perti sono dei primi ad affiorare nel campo della storia. Varigotti solo li precede di diversi secoli, perchè è ricordato nel 641, secondo una versione, dal Fredegario (1); Orco non può vantare questa gloria, perchè secondo il concetto del Gabotto, assai giusto, l'Arca del diploma ottoniano doveva formare tutto un insieme con gli altri luoghi nominati nello stesso documento, in uno spazio relativamente ristretto (2). Pia e Perti ci appaiono nella donazione fatta da Bonifacio del Vasto alla chiesa di Ferrania nel 1111: *quod videtur habere in perticis et in picis* (3); nel 1128 nel dazio che dovevano pagare quelli che portavano merci da vendere al mercato di Genova: *homo de pingue et de pertica* (4). Il 10 giugno 1162 con Pia e Perti entra a formare la terna il paese di Orco nel diploma di Federico I a favore di Enrico il Guercio; e per la circostanza ci si manifesta la vita, che questi paesi svolgevano, con i loro castelli e con le loro curie (5).

nato di S. M. il Re d'Italia, Treves-Treccani-Tumminelli, Edizione Istituto G. Treccani, 1932-X, Vol. XV, pag. 385.

(1) RUINART, *S. Gregorii Episcopi Turonensis opera omnia, nec non Fredegarii scolastici*, Lutetiae Parisiorum, 1699, pag. 645.

(2) GABOTTO, *Gli Aleramici fino alla metà del secolo XII*, in *Rivista di Storia, Arte, Archeologia per la provincia di Alessandria, Anno III (XXVIII) - 1 Gennaio - 31 Marzo 1919, Fascicolo IX (Serie III)*, pag. 15.

(3) GIULIO CORDERO DEI CONTI DI SANQUINTINO, *Osservazioni sopra alcuni particolari delle storie del Piemonte e della Liguria*, in *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, Serie II, Vol. XIII, pag. 72, doc. XV.

(4) *Historiae Patriae Monumenta, edita iussu Regis Caroli Alberti, Liber Jurium Reipublicae genuensis*, Augustae Taurinorum, ex officina Regia, 1854, Vol. I, col. 32.

(5) MORIONDUS, *Monumenta Aquensia*, Taurini, 1789, ex Typ. Regia, Vol. II, col. 330.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Orco e Perti, perchè più lontani dal mare, ove la vita era più varia e movimentata, pur vedendo col tempo diroccato il proprio castello, ne conservarono le tracce, e possono indicare il luogo ove esso sorgeva.

Sulla montagna che si eleva a cono fra la valle di Cornei e quella di Lego si trovano gli avanzi di una piattaforma, di vaste costruzioni, e le rovine di una torre quadrilatera con mura d'immane grossezza, nel cui spazio verdeggiano due cipressi.

A piè della torre si conserva la vecchia chiesa, oggidì assai più angusta di quanto per innanzi non fosse; poichè fra l'antica facciata e la nuova corre uno spiazzo, che un dì faceva parte della chiesa medesima, e che ora è coperto di cespugli di more e di ortiche. A sinistra della porta d'ingresso attira lo sguardo un dipinto che rappresenta S. Giorgio a cavallo con la croce rossa nello scudo e la scritta: HOC OPUS FECIT FIERI BARTOLOMEUS FREXIA. Più sotto la chiesa scorgesi un oratorio in rovina (1).

È quanto ci rimane del castello di Orco.

Quello di Perti, che s'innalza sopra un ciglione elevantesi ripido nella valle dell'Aquila e che al tempo del Filelfo ci è descritto come una rocca fortissima: *in Perticarum rupe arce fortissima* (2), ora non conserva se non squallidi avanzi sparsi tra l'erba e i cespi. L'ira dei Genovesi, vincitori di Galeotto del Carretto, dovette operare la grande rovina, e solo il loro rispetto, ancora vivo, per la religione ci lasciò in piedi la piccola chiesa dedicata a S. Antonino. Anche qui la facciata fu rifatta, ma l'abside, pressochè intatta, con le sue pietre squadrate e più col suo stile romanico, ci parla della sua alta antichità.

Il castello di Pia invece non conserva un rudero di quello che fu nei suoi tempi più belli. Il Celesia scrive che esso torreggiava sul Gottaro e forse nel luogo stesso in cui i genovesi costrussero il Castelfranco nel secolo XIV (3), e già altri aveva affermato: « In questa (cioè nell'investitura « di Carlo IV del 1355) non si vede nominato, benchè lo fosse nelle prece- « denti, il *Castrum Piae* e neppure il *Castrum francum*, che dai contesti si « riconosce per lo stesso, avendone fatta la variazione del nome la nuova « fortificazione » (4).

(1) EMANUELE CELESIA, *Val Pia, Passeggiate Appennine*, Finale Ligure, Editore Vincenzo Bolla e Figlio, 1928-VI, pagg. 24 e 25.

(2) *Bellum Finariense, Anno Christi MCCCCXLVII coeptum, Auctore* JOANNE MARIO PHILELPHO, *Nunc primum prodit, ex manuscripto codice clarissimi viri Martini Colae Regii fisci patroni in curia mediolanensi,* in MURATORI, *R. I. S.* Ediz. 1738, Vol. XXIV, col. 1187.

(3) CELESIA, Op. cit., pag. 19.

(4) *Memoria sullo stato antico e moderno del Finale Ligustico,* G. Fodratti, Torino, 1831, pag. 26.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Anche le autorità consolari della Marina in un documento ufficiale, cioè in una supplica indirizzata ai serenissimi Collegi della Repubblica contro i sindaci del Borgo di Finale, riconobbero ciò, dicendo che la Marina Finale, borgo vicino al mare, era situato « alle falde di quell'antico castrum Piae indi- « cato nelle imperiali investiture alli Marchesi del Carretto di Federico I nel « 1162, di Federico II nel 1225, nominato poscia Castel Franco » (1).

Del resto un documento del 1553, avendo ricordato il diploma anzidetto di Federico I, soggiunge: « L'imperatore fra gli altri espressamente « nomina i castelli di Pertica, Pia, Orco, li quali appunto sono i tre castelli « del Finale di oggidì, et oggidì vi è la villa di Perti ove è il castello Govone, « la villa di Pia ove è il castello Franco e la villa di Orco ove è il castello « dell'Orco » (2).

Alla tradizione secolare s'oppone un moderno, affacciando l'idea che il *Castrum Piae* fosse edificato sull'altura denominata Monte, perchè « pre- « sentava e presenta tuttora, per la sua ripidezza ed altitudine sul mare « sottostante, maggior sicurezza d'asilo per un attacco nemico che non il « Gottaro » (3). Ma la toponomastica, che è un argomento probatorio di prim'ordine, conferma la tradizione.

I luoghi chiamati castellari, castellieri, castiglioni, castelluzzi, castelli, bastie, torri, hanno in sè una storia nascosta che è bene scovare. Alcuni studiosi, come Arturo Issel (4) e Gerolamo Rossi (5), diedero lo spunto, altri svilupparono la materia. Per il Finale nessuno ancora ne fece parola; ma è evidente che la teoria deve manifestare anche su di esso un qualche segreto. Ora appunto un Castiglione risaltò alla mia attenzione mentre scorrevo i nomi dei marinai, che si trovavano sulle galee genovesi. Fra questi nel 1351 è *Iohannes Semenza de finario quondam Jacobi Semenza de Castiliono de Finario* (6).

La località chiamata Castiglione, che si trovava nel Finale, da nessuno fu rilevata finora. Essa doveva rispecchiare la fisionomia degli altri luoghi chiamati con lo stesso nome e che si trovavano un po' da per tutto, intorno ai quali nel medioevo si raggruppavano le famiglie in cerca di maggior sicurezza nei momenti di pericolo.

(1) *Risposta al promemoria di fatto data a Serenissimi Collegi per parte de M. M. Consoli della Marina-Finale contro i M. M. Sindaci del Borgo*, Stampato in Genova nel MDCCLXVII, per il Casamara delle Cinque Lampadi, pag. 4.

(2) Archivio di Stato, *Finale*, Filza I.

(3) Nicolò Sacconi, *Finale Marina nell'antichità*, Alassio, Arti grafiche fratelli Pozzi, 1928.

(4) *Liguria preistorica*, Genova, a cura della Società Ligure di Storia Patria, 1908, estratto dal Vol. XL degli *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, pagg. 604 e 624.

(5) *I Liguri Intimelii*, in *Atti* citt., Vol. XXXIX, pagg. 22-26.

(6) Archivio di Stato, *Galearum Marinariorum Rationes*, n. 630, c. 43 v.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Leggendo le antiche memorie il Castiglione appare di frequente.

Il Giustiniani, descrivendoci un episodio di guerra fra i guelfi ed i ghibellini, ci dice che nel 1319 nel luogo di Sestri i primi, volendo scendere a terra, ricevettero molto contrasto dai secondi, ma « finalmente per il soccorso dei balestrieri guelfi, il quale abbondava, i ghibellini furono costretti ad abbandonare la spiaggia e l'arena; e si ridussero a *Castiglione*, dove aspettavano il loro soccorso » (1).

Lo stesso autore racconta che nel 1328 « Anfreone Spinola signo- « reggiava il *Castello* fortissimo di Voltri, e fece cingere di muraglia tutta « quella abitazione: e teneva già queste cose per spazio di otto anni ». Ma i guelfi le presero. Tentarono poco dopo di prendere anche « la fortezza « di *Castiglione*, ch'era nel territorio di Pegli, fornita per lo prenominato « Anfreone Spinola: e non li riuscì il tratto » (2).

Abbiamo citato questi esempi, ma ve ne sono molti e molti altri. Possiamo dire non vi sia paese che non abbia un castiglione, un castellaccio, un castelliere, un castelluccio e così via dicendo.

Come gli altri paesi, adunque, così anche il Finale aveva il suo Castiglione.

Ove si trovava?

Avendo fatto indagini presso il popolo m'accorsi che nessuno aveva mai sentito ripetere quel nome, ma il Filelfo, con quella precisione onde descrive luoghi e cose a lui ben noti, narrandoci del primo ingresso delle truppe genovesi, per muover guerra al marchese Galeotto, fa menzione di esso nei termini seguenti:

« Coadunati sunt autem interim Vadii omnes hostes numero quin- « decim mille, adventarunt vero cum suo Praefecto, et Duce Finarium pridie « Idus Decembris, et collocarunt, firmaruntque Castra in *Castellionis* podio « prope Castrum Francum, ibique maximum aedifitium, quam bastitam « appellant, condidere cum turribus quatuor, ut esset eis et statio diuturnior, « et receptaculum ad Finarium obsidendum, nec eam satis esse opinati « sunt hostes ad oppidum Finarii debellandum, multum enim distare con- « spexerunt; qua quidem de re per ipsum monticulum, et costam perseverantes, « in via plana versus Castrum Francum aliam bastitam construxere, tantundem « aliam super littoris conspectum loco, quam Vignadomnam appellant, « pallatium prope Finariensis cuiusdam Gandulfi Rufini, itidem aliam in « conspectum Castri Franci ad divi Fretosii locum edidere, circumquaque

(1) *Annali della Repubblica di Genova, scritti da* Monsignore AGOSTINO GIUSTINIANI, *corretti ed illustrati,* Genova, Tipografia di Giovanni Ferrando, Piazza S. Matteo, MDCCCXXIV, Vol. II, pag. 24.

(2) GIUSTINIANI, Op. e Vol. citt., pag. 42.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« autem sepes, et vallamenta constituere, ut ab alia in aliam bastitam Ge-
« nuensibus aditus foret Finariensesque nocumento esse non possent » (1).

Qui ci vengono descritte le prime fortificazioni fatte dall'esercito nemico, nel porre l'assedio al Borgo del Finale. La prima bastita fu eretta *in castellionis podio*, ma era troppo distante dal Borgo; per questo se ne costrusse un'altra *in via plana*, più a sud, ed una terza alla vista del lido, a Vignadonna, presso la casa di Gandolfo Ruffino. La quarta fu edificata al cospetto di Castel Franco, presso la precettoria di S. Fruttuoso; e da una bastita all'altra si costruirono camminamenti e trincee che assicurassero il passaggio alle diverse fortificazioni.

Si era eseguito il progetto concretato a Genova e raccomandato anche per lettera del 22 dicembre 1447 al capitano: « Noi avemo... intexo
« como voi seti fermado in su quella costa de Castelfranco, de che avemo
« avudo piaxere. Crediamo debiate atendere a fortificarve in su la costa.
« Perochè a noi pare che non solamente ve abiate a fortificare in su la costa
« ma etiam deo in su lo piano, onda sentiamo essere muragie e caxe da
« poderse barare et fortificarse legiermente (facilmente), avendo voi gente
« assai apte a simile exercitio. Perochè a noi pare che fortificandove como
« crediamo possiate fare com pocha gente se porà seguire quella imprexa
« se pure fossi longha, il che non crediamo » (2).

E il 24 successivo, dopo un primo sinistro, si tornava alla carica:
« per la alligata cum questa avemo recevuto una vostra et intexo a bocha
« quanto per parte vostra n'ha refferto lo canzellero de Antonio di che
« se semo pure maravilgiati assai. Perochè in primis noi siamo pure stati
« de questo parere tuti inseme che asegnorandosi de la costa cum quelle
« bastie che non se podea dubitare de stare a Castelfrancho e tanto più che
« se podea lassare la maior parte del campo in su la costa et in su le bastie
« et cum pocha gente stare a la marina » (3).

E' importante, prima di procedere ad individuare i luoghi citati dal Filelfo ed in questi documenti, conoscere la regione, su cui dobbiamo rivolgere le indagini.

Il massiccio del Gottaro, dividendo le due massime valli finalesi, quella di Pia e quella del Pora, si protende dal monte Calvo al mare. Salendo su di esso per la via che dalla spiaggia seguita il non difficile declivio, si arriva ad un tratto ad un sentiero pianeggiante, che permette di riprendere fiato, prima di conquistare il punto culminante, ove sorge la cappella di S. Ber-

(1) MURATORI, *R. I. S.* citt., Vol. XXIV, col. 1163.
(2) Archivio di Stato; *Litterarum* Reg. 14, n. 608.
(3) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 14, n. 621.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

nardino, ed apre allo sguardo una vista magnifica, su cui i sensi e lo spirito si riposano.

Questo sentiero è chiamato anche oggi via *ciâna*, come al tempo del Filelfo. Qui era situata la seconda bastia.

A nord della *via plana* nel terreno ridotto ora a magnifico frutteto, per le cure di un signore che unisce all'intelligenza della mente i sentimenti squisiti d'un nobile cuore, era stata costruita la prima, più importante, con quattro torri ai lati; e sapendosi che *contiguo al baluardo di S. Antonio vi era una collina o poggiolo dove è stata fatta cava e gran fosse per le pietre cavate per detta fabbrica, sul quale altre volte era una chiesa dedicata a S. Fruttuoso.... commenda dei Cavalieri di Malta o Gerosolimitani* (1), chiaro ci appare che la bastita di S. Fruttuoso fu fabbricata sopra di Castelfranco, in modo da dominarlo completamente. La bastita di Vignadonna non presenta difficoltà ad essere individuata, perchè si conosce benissimo il luogo così chiamato, posto a sud ed est della pieve antica.

Ora, se noi volessimo intendere per Castiglione solo un punto di questa regione, dovremmo identificarlo nella località, ove sorge la casa di campagna Galasso, che si trova appunto a nord della Via Piana; ma il Filelfo sembra non aver additato con quel nome un punto solo di questa plaga, ma tutta la plaga e infatti non disse in Castiglione ma nel poggio di Castiglione.

Castiglione quindi comunicava il nome a tutta quella località, che si stendeva molto oltre la zona oggi chiamata Castelli.

Anzi un documento del 1765 ci dice che tutto il monte prendeva il nome dal castello ivi eretto, perchè, cambiando Castiglione in Castellaro, lo chiama monte Castellaro (2), facendoci comprendere il valore della espressione: *un pezzo di terra sita nel presente marchesato detta Castellaro*, che si legge in una *Nota delle terre che sono delli uomini e particulari della Villa di Verezi le quali terre sono situate nella giurisditione del Re nostro Signore e restano dentro del presente marchesato a confini della Villa di Verezi e nella compagna di Monticello*, del 25 agosto 1678 (3).

Ad ogni modo riusciamo noi a meglio precisare il posto, ove sorgeva codesto Castiglione?

Vi ha un documento che ci dà a riguardo una indicazione molto concreta.

L'Annalista, descrivendo nel 1242 la caccia che davano le navi genovesi all'armata imperiale, comandata da Ansaldo de Mari, riporta un piccolo

(1) SILLA, Op. cit., pagg. 142 e 143.
(2) Appendice, Doc. n. LXXXI.
(3) Archivio Comunale di Verezzi.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

episodio accaduto fra l'isola di Albenga ed il Finale, durante il quale, di due navi salarie, una fu presa e l'altra no. Conviene riportare il passo nel suo testo originale, affinchè possiamo leggervi le più minute particolarità, non travisate, anche involontariamente, dalla traduzione italiana. Eccolo:

« Dum custodes posuisset potestas in insula Albingane, si viderent « inimicorum galeas, visis fumis et faro quos illi custodes faciebant propter « vela duo que viderant in mari, statim exercitus Januensis ad insulam « Albingane venit; et cum illa duo vela versus Albinganam decrinarent et « nescirent aliquid de Januensi exercitu, et essent duo ligna salaria honerata « sale Provincialium de Aeris que salem volebant in Albingana exhonerare, « mandavit potestas quasdam galeas pro ipsis capiendis et ceperunt unum « ex eis; aliud cum ventus esset pro eo aufugit in Finarium iuxta Montem « Altum et rocam validam Finarii, et strinxit se et reduxit in quantum potuit « ad latus ipsius montis versus terram, et cum insequerentur eum galee « Januensis exercitus ut ipsum traherent de Finario, erat ibi Jacobus de « Carreto marchio cum militibus et hominibus multis, et cum multum tiras- « sent lignum illud iuxta rocam et ad litus arene, et homines Finarii cum « lapidibus essent in roca alta, trahentes lapides supra galeis, et non possent « ultra galeas. IIII, lignum illud preliari, defenderunt eum et salem in Fina- « rio exoneraverunt (1).

Questa *roca valida* o *roca alta*, da cui si possono scagliare dei sassi contro le navi venute incautamente nel mare sottostante, con ai lati la spiaggia, presso la quale si era ricoverata una nave inseguita, non può essere posta altrove che nella estrema punta del Gottaro, che ha begli arenili ed ai piedi il mare.

Dal fatto noi impariamo che prima ancora che i genovesi innalzas-

(1) Cesare Imperiale di Sant'Angelo, *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, Vol. III, pag. 133 e 134. Eccone la traduzione: « Infatti poi avendo il potestà messe « le scolte nell'isola di Albingana, se avvisassero galee nemiche, veduti i fumi e i falò che « esse scolte faceano per due vele che avevano avvistato nel mare, subitamente l'armata « Genovese venne all'isola di Albingana, e come quelle due vele declinavano verso Albingana « e nulla sapeano dell'armata genovese, ed erano due legni salari carichi di sale dei Provenzali « di Aere (Hyères), i quali volevano discaricare in Albingana, e il Potestà mandò alcune « galee per catturarli, e uno di essi fu preso; l'altro avendo il vento a seconda, fuggì « nel Finario presso il Monte Alto e sotto la valida rocca del Finario, e si strinse e si ri- « dusse quanto più potè al fianco di esso monte, verso la terra. E mentre che le galee del- « l'armata genovese lo inseguivano per trarlo via dal Finario, era quivi il marchese Jacopo « del Carretto con cavalieri e con molti uomini; e avendo questi tirato quel legno molto « vicino alla rocca e al lido dell'arena — e gli uomini del Finario erano con le pietre nella « rocca alta, e molti sassi gettavano sopra le galee, e non poteano più che IIII galee « combattere contro quel legno — lo difesero e sbarcarono il sale nel Finario » (*Annali Genovesi di Caffaro e dei suoi Continuatori, traduzione di* G. Monleone, a cura del Municipio di Genova, 1928, anno VII, Vol. V, pagg. 60 e 61.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sero su quella punta Castelfranco, ivi esisteva un altro castello, che non poteva essere se non l'antico *Castrum Piae.*

È vero che a Pia e nella sua valle non mancano altri nomi di località che ricordano opere di fortificazione. Abbiamo fra Monticello e Calvisio, su in alto, il luogo detto anche oggi *castên*: castrino o castellino; sul mare il Castelletto (1) e la torre di S. Donato; lungo il fiume, secondo il Celesia, il castello elevato sopra uno scoglio « ove il ritano di Ponci si marita allo Sciusa », appartenuto in questi ultimi secoli all'illustre casato dei Locella, ed ivi presso, nella destra sponda del torrente, un altro maniero, di fronte al quale chiude a manca la via una costruzione del pari antichissima (2); ma chi non vede come questi di fronte al Castiglione perdono del loro valore storico e convengono ad esaltare quello, più importante e più antico?

Inoltre presso i fortilizi ora nominati noi non troviamo un qualsiasi ricordo che ce li mostri appartenuti ai marchesi; ma sul Castiglione anche nel 1557 ci si registra « L'horto di Castelfranco, beni antichi feudali di casa » (3), come ci si registra il « Prato del castello d'Orco, beni antichi feudali del castello » (4).

Così la casa diruta, che si trovava nella metà del secolo XV, *super plateam magnam eminentiorem, que est deversus castrum francum*, una volta del marchese Giorgio del Carretto, passata poi a Lorenzo Baschiera e suoi figli (5), ci dice dell'influenza feudale avuta dai Carretteschi in questo luogo.

Intorno al Castiglione erano delle abitazioni.

Un *homodeus de casteiono*, ricordato fra testi in atti della metà di febbraio 1180 e del 4 aprile 1182 (6) forse prende il nome da questa località.

Quel *Vaca de castilione*, nel cui portico, *in ripa maris finarii*, Giacomo

(1) Si chiamava anche *Colombara*, come risulta dalla *Pianta delle due riviere della Serenissima Repubblica di Genova divise ne commissariati di Sanità, cavate dal* Magnifico Colonello Ingegnere MATTEO VINZONI *per ordine dell'illustrissimo Magistrato di Sanità*, ms. alla Civica-Berio, pag. 72: *Commissariato della sanità di Finale;* e p. 75, ove al n. 4, si legge: *In Pia nella casa forte detta Colombara, ossia fortino di Pia*, che corrisponde nella tavola al Castelletto. Il Silla attribuisce il nome di Colombara alla piccola Torre *sulla punta di Calva Zoppa*, verso mare (Op. cit., pag. 86), senza veruna ragione. i posti di guardia per la sanità erano: 1. sulla strada del passaggio dalla Pietra al Finale, in una casetta di legno coperta di coppi, donde si partivano le guardie, all'occorrenza per fare « i fuochi » sulla torre della Caprazoppa; 2. al magazzeno Buraggi; 3. al magazzeno Battaglieri; 4. alla Colombara; 5. nella cappella di S. Donato.

(2) Op. cit., pag. 19.

(3) GARONI, Op. cit. pag. 306.

(4) GARONI, Op. cit. pag. 309.

(5) Appendice, Doc. n. LXXV.

(6) Appendice, Docc. nn. II, VII.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

del Carretto beneficava l'8 Marzo 1245 il monastero di Casanova (1), aveva il domicilio lassù, come pure *Bonavia de castiliono,* che appare fra i testi alla compera di un terreno, da parte del marchese Enrico II, nell'ottobre del 1213 (2), e *Brucherius et Belbrius de Castiliono*, pur essi testi ad altro atto di compera da parte dello stesso marchese il 14 giugno 1212 (3).

Trovo ancora un *baiamondus de castellono* fra i testi di una donazione fatta il 7 Luglio 1202 al monastero di Casanova da Umberto, conte di Biandrate (4), ed un *tortagna de casteliono* fra i testi di una vendita fatta allo stesso monastero da Romana, Raimondo ed Oddone, sorella e fratelli, di una terra in Alba, il 26 gennaio 1181 (5).

Il primo di questi due era certamente finalese, perchè ricorre in un documento del 5 Agosto 1245, con il Vacca e il Berrumino Giudice visti più sopra, e ci appare in molta intimità col marchese, tanto che Oberto Polpo de Mari ad essi si raccomanda per riavere alcuni prigionieri presi dagli uomini del Finale (6), e prima ancora, cioè il 9 settembre 1236, col nome di Baiamonte di Guisobardo, riceve da Enrico, Vescovo di Savona, *terras iuris episcopatus seu palacij positas in posse finarii* assieme ad i suoi consorti (7). Fu figlio di Baiamonte quell'Enrichetto, cui Antonio del Carretto il 21 ottobre 1268 doveva pagare lire 19 e soldi 8 (8), come pure quel Giacomo Baiamonte del Finale, che il 23 luglio 1253 comperò da Palodino da Sestri, notaio, una casa posta a Sestri, *in burgo lardarie*, confinante con la strada, con la terra di Giovanni Dentuto e con quella di Peglieto di Pegli (9).

Finalmente un *Vivaldus de Casteiono*, il 12 novembre 1233, fa un mutuo di lire 41 genovine al suocero Enrico Meiacia (10), un *Guastavimus de castiliono de finario filius quondam pelleni de finario* confessa un mutuo di lire 4 e soldi 10 a Riccobono di Castello del fu Giovanni di Bergagli il 17

(1) ARMANDO TALLONE, *Cartario della Abazia di Casanova* in *Biblioteca della Società Storica Subalpina*, Vol. XIV, pag. 261. Per me il Vacca menzionato nel documento è il capostipite de' Vacca che fiorirono nel Finale. Non credo si possa far risalire la loro origine ai Vacca di Genova (SILLA, Op. cit., pag. 153). Il cognome Vacca in origine era un nomignolo dato a moltissime persone e in luoghi diversi.

(2) ACCAME, *Legislazione medioevale Ligure, Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo, Tip. A. Rebbaglietti, 1901, pag. 153.

(3) ACCAME, Op. cit., pagg. 149 e 150.

(4) TALLONE, Op. cit., in *Bibl.* cit., Vol. XIV, pag. 119.

(5) TALLONE, Op. cit., in *Bibl.* e Vol. citt., pag. 59.

(6) Vedi Appendice, Doc. n. XXI.

(7) VITTORIO PONGIGLIONE, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Savona*, Pinerolo, Savona; Stab. tip. A. Ricci, 1913, in *Biblioteca della Soc. Stor. Subalpina*, Vol. LXXIII, pag. 29.

(8) MORIONDUS, Op. cit., Vol. II, col. 681.

(9) Appendice, Doc. n. XXVI.

(10) Appendice, Doc. n. XX.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

luglio 1266 (1), un Anselmo di Castiglione è ricordato nella divisione dell'eredità del marchese Giacomo del Carretto, fatto il 21 ottobre 1268, come creditore dello stesso di lire 100 (2), ed un Giovanni ed un Giacomo Castilione sono registrati fra i confratelli defunti della pieve finalese, l'uno appartenente al secolo XIV e l'altro al secolo XV (3).

Sul Castiglione, adunque, abitavano non poche famiglie, che partecipavano con onore alla vita pubblica della nuova signoria. Quel luogo rispecchiava in parte la fisionomia di Castel Govone, in cui avevano residenza gli stessi marchesi. Anche lì, intorno al castello feudale, si erano venute innalzando molte case, come ci ricorda il Filelfo: *Circum Castellum (Govoni) vero erant undique Finariensium domus* (4).

Se guardiamo i ruderi dei Castelli di Perti e di Orco e scorgiamo, ivi presso, le due piccole chiese, dalle caratteristiche romaniche, ci convinciamo che anche sul Castiglione vi doveva essere un qualche tempio, che soddisfacesse alle esigenze spirituali di quegli abitanti. Ma il tempo che tutto distrugge e, più ancora, i mille avvenimenti svoltisi su quel monte ci privarono di quanto poteva darci una conferma al riguardo, seppure non consideriamo come sua, e quindi molto antica, la chiesa di S. Fruttuoso ricordata più sopra.

Certo dentro il castello era la Curia, che accentrava un'autorità autonoma prima che i marchesi ponessero la loro residenza nella valle del Finale.

Se il castello era un luogo fortificato, che all'evenienza doveva ribattere le ire nemiche, la curia, posta sotto la sua protezione, era la sede del tribunale cui dovevano sottostare gli uomini sparsi nel territorio che formava la sua giurisdizione. I *boni homines* forse presiedevano ai giudizii che colà si compivano, avendo ereditato questo diritto dalla *curia* dell'epoca romana.

Alcuni vogliono che la curia medioevale sia sinonimo di *curtis* ed i *curiales* equivalgano a *curtenses*. In questo senso indicò prima il centro dell'azienda agricola per passare poi ad indicare l'azienda stessa ed anche la più vasta: onde la *curia regia* dei longobardi che denotò le amministrazioni locali dei beni regi, e *curialis* fu l'agente dell'amministrazione, il preposto del *senior* alle esazioni delle rendite.

Comunque è certo che la curia era un luogo circoscritto, cioè che aveva

(1) Appendice, Doc. n. XXXII.

(2) MORIONDUS, Op. e vol. citt., col. 681.

(3) Arch. della confraternita dei Bianchi di Finalmarina. *Liber et annotatio con Fratrum Oratorii seu Domus discipline sancti Ioannis Baptiste Marine Finarii qui perierunt et perierint pro tempore*, al n. 16 e 405.

(4) MURATORI, *R. I. S.*, Vol. XXIV, col. 1181.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

il suo fondo dominante ed i territori da esso dipendenti, considerati in tal modo come un'unità (1), la cui amministrazione risiedeva nel castello.

Le parole del diploma imperiale non lasciano dubbio che la curia del Castrum Piae debba prendersi in questo significato, mentre ad Enrico il Guercio si concede *potestatem edificandi suae utilitati et suis heredibus, et destruendi castrum et turrim quae contra suam voluntatem facta fuere in omni Marchia Civitatis Saonae et in castro Quiliani, Segni, Nolii, et Perticae et Piae, et Orchae et in omnibus horum castrorum curiis;* inoltre accordasi a lui, a titolo di feudo diretto, anche *totum illud honoris et regalium* che spettava all'Imperatore nella città, nella marca e in ciascuno dei suddetti castelli (2).

Nel nostro caso il centro era Castel Pia da cui si dipartiva l'autorità sugli uomini di tutta la valle, su Calvisio, su Verzi, sul Monte, sulla Monda, sul Castiglione, ed in generale su tutte le case sparse lunghesso il fiume e nella frazione più propriamente detta Pia, posta sullo sbocco della valle.

Sulla posizione di Pia propriamente detta non vi ha documento più esplicito di quello contenuto negli Statuti finalesi.

Ivi, parlandosi della strada, che si trovava nella valle del Pora, si dice che andava *de burgo ad mare*, mentre quella che correva dal nord al sud nella valle dello Sciusa cominciava *a colla S. Salvatoris*, per correre *versus Piam* (3), posta per conseguenza sul mare.

Il Michelini trova una qualche difficoltà ad ammettere che i nomi di Picis e di Pingue vogliano indicare la valle di Pia (4), ma l'accordo intervenuto fra il marchese Enrico II ed i nolesi nel 1192, circa la difesa del castello del Segno e circa la mutua tutela dei propri territori, ci parla esplicitamente di essa: *valle de pia* (5).

Estende ancora il suo dubbio sul significato primitivo di questi nomi, quando scrive: « il nome Pollupice si sarebbe poi corrotto in Picis, Pice, « Pie, Pia, per cui si dovrebbe stare ben guardinghi nell'interpretare gli « antichi documenti che parlano di Picis e di Pia » (6).

(1) Enrico Besta, in *Il Digesto Italico*, Vol. VIII, parte IV, pag. 933.

(2) Lunig, *Codex Italiae diplomaticus*, Francofurti et Lipsiae, 1725, col. 2115. Il diploma è riportato anche in quello di Federico II del 1220 (coll. 2117 e segg.) ed in quello di Carlo IV del 1355 (coll. 2119 e segg.).

(3) *Statuta et decreta et ordines Marchionatus Finarii*, Mediolani, ex Typographia Jo. Baptistae Malatestae, 1636, pag. 24.

(4) Francesco Michelini, Op. cit., pag. 7.

(5) Bernardo Gandoglia, *Documenti Nolesi*, in *Atti e Memorie della Società Storica Savonese*, Vol. II, pag. 581.

(6) Michelini, Op. cit., pag. 5. L'origine del nome di Pia in un « veridico racconto » del Can. Girolamo de Raimondi, che viveva verso 1712, è tratto dal ricordo di una tal fornaia, Maria Pia, che nel 999, ai sedici di Novembre, rigettò un assalto di saraceni fatto alla nostra spiaggia (Il Finale e le Alpi Marittime illustrate, anno I, n. 10, pag. 12). Il rac-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Allude qui l'autore alla teoria del Silla che vuol trovare un residuo dell'antica stazione romana nel nome — come egli dice — dei due fiumi delle maggiori valli finalesi: il Pora e il Pia (1). Se non che la teoria poggia su probabilità molto discusse. Scrive infatti: « Tenuto conto dell'ovvio scambio « nel linguaggio ligure e specialmente fra noi (finalesi), tra le consonanti r - l, « potrebbe vedersi nel *Pora - Porra* l'equivalente di « Polla » vena d'acqua, « che avrebbe suggerito agli indigeni il nome del torrente omonimo, data « appunto la presenza di ricche vene d'acqua nel sottosuolo del suo letto, « una delle quali di acqua calda, ricordate in antichi rogiti riguardanti i « poderi della località « *Tre Garbi* » (nome abbastanza significativo per « la fattispecie) e riapparse durante gli scavi per la costruzione del primo e « del secondo ponte ferroviario » (2). Ma il Filelfo ci ricorda la località chiamata Pola presso Perti: *apud Polam prope Perticas* (3), ed in un altro punto il *pontem Paule in Perticis* (4) che si identificano non ostante la diversa grafia. Nel 1557 fra i molini paganti tributo ai marchesi sono compresi quelli *sottano e soprano di Pora* (5): e la Marina mai n'ebbe. Gli statuti, poi, più anticamente, proibiscono tener porci e capri non castrati *a domo polle usque Mare et a domibus castigati quondam inferius usque Mare* (6).

E come mai il nome di una località si è diviso in due, per indicare due luoghi distinti? E con quale fondamento si può affermare che Picis indicava lo Sciusa?

D'altronde è sicuro che, quando ci appaiono nei documenti, Picis, Pingue, Pia indicano sempre un paese. Questo si prova esaurientemente dal fatto che vediamo posti quei nomi insieme a quello di Perti, che nessuno ha negato voglia indicare un paese. Ed è proprio il paese di Pia che dà il nome alla valle al cui sbocco si trova. Si ripete qui quanto avviene in altri simili casi. Così Oneglia, posta sul mare, comunica il nome alla valle che si apre alle sue spalle, chiamata per conseguenza valle di Oneglia.

La nostra valle, prima dominata dal Castrum Piae, ebbe poi per propria difesa il Castelfranco ed anche sulla metà del secolo XV viene ricordata dal Bracelli in unione di esso.

conto però, tutt'altro che veridico, è parto di fantasia. Ciò non per tanto avremmo desiderato nel Silla, che pure lo riferisce (Op. cit., pag. 85), una maggiore oggettività nel far risaltare anche questo particolare.

(1) SILLA, Op. cit., pag. 36.
(2) SILLA, Op. cit., pag. 36, nota 3.
(3) MURATORI, *R. I. S.*, Vol. cit., col. 1176.
(4) MURATORI, R. I. S., Vol. cit., col. 1186.
(5) GARONI, Op. cit., pag. 304.
(6) *Statuta* citt., pag. 29.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ecco le sue precise parole: « *Castrum francum finarii mare tangens* « *deinde siccum est inespugnabilis vallis ipsius est oleo et frugibus et multis* « *habitatoribus rusticis et marinariis distat a Varigoti per miliare* ». Ed a farci comprendere che per valle di Castelfranco si intende la valle di Pia, ad essa contrappone la *vallis finarii* (1).

Il Castiglione adunque non solo ci parla del *Castrum Piae*, ma ci addita in esso il centro del paese con la sua curia sulla punta del Gottaro, ove sorse nel secolo XIV, per opera dei genovesi, il Castelfranco.

Passiamo alla seconda quistione.

II.

Il nome Finale è relativamente recente; nell'antichità si disse Finarium e in lingua volgata Finaro, in dialetto ligure Finâ. Nei primi documenti però troviamo solo *Finar, Finnar, Finale.*

Ecco infatti nel 1140 la convenzione tra i figli di Bonifacio: Manfredo, Ugo, Anselmo, Enrico ed Ottone, e il popolo Genovese, in cui si stabilisce: *preterea recordationem facimus quod sacramento dimittamus marchionibus proprietatem comitis in pace et in concordia quam habet ab armedano usque ad finar et a iugo usque ad mare medietatem marchionibus dimittimus* (2). Nella convenzione fatta nel 1170 fra i consoli di Albenga ed i marchesi Guglielmo di Ceva e Bonifacio di Clavesana ci è ricordato nuovamente un tratto della Riviera *ab aqua unelie usque ad finnar* e subito dopo nello stesso documento un altro tratto *a varatello usque ad finnar* (3). Nel 1174, in altre convenzioni fra i consoli di Albenga e Bonifacio, marchese di Clavesana, è segnato il confine della Marca Albenganese: *de iugo ad mare et de armedano usque ad Finale* (4).

Tre documenti dunque e tre forme diverse nello scrivere il nome Finale, ma queste varianti concordano in un sol fatto, come osserva acutamente uno scrittore moderno, quello di riferirsi non ad una determinata località o territorio, ma ad una linea di confine (5).

(1) GIUSEPPE ANDRIANI, *Giacomo Bracelli nella storia della geografia*, in *Atti della Società Ligure di St. Patria*, Vol. LII, pag. 248.

(2) *Liber Jurium* cit., Vol. I, col. 70.

(3) SANQUINTINO, Op. cit., in *Atti della R. Accademia delle Scienze* citt., Serie II, Vol. XIII, pag. 225.

(4) SANQUINTINO, Op. cit., pag. 229.

(5) ANDRIANI, *Il Finale Ligustico* (estratto dal *Bollettino della Real Società Geografica Italiana*, fasc. X, 1916 pagg. 824-846), pag. 7.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

La cosa di per sè assai chiara era stata rilevata anche da altri autori. Il Poggi infatti accennando al Finale dice che è un « nome significativo di antichi confini » (1).

Lo stesso Silla non può esimersi da siffatta evidenza e deve ammettere, rigettandone poi le conseguenze, che « Finä », l'equivalente « ä-fin », ha una evidente significazione di confine (2).

Altri volle sostenere il contrario e scrisse che *Finar* in questo caso indica il territorio che si estende fra il giogo e il mare, la Caprazoppa e il contrafforte del Monte Alto che va a formare il Capo Noli (3).

Questa opinione viene invalidata dai documenti sincroni che ci accingiamo ad esaminare.

Infatti in questi documenti quel tratto di territorio non è mai chiamato col nome Finale, ma ben diversamente.

Il primo di essi rimonta al 1111. Il marchese Bonifacio di Savona benefica la chiesa di Ferrania e fra l'altro le dona: *quod videtur habere.... in Perticis et in Picis* (4). Sono ricordate con queste parole i due paesi più importanti del futuro marchesato ed è evidente che, se questo estremo lembo della marca Savonese avesse avuto un nome proprio, esso sarebbe stato qui ricordato.

Anche il Breve genovese del 1128, che stabilisce i dazii, da pagarsi da quelli che venivano al mercato di Genova, per ismerciare i loro prodotti, unisce insieme i due paesi, stabilendo che *homo de saona de nabulo et de pingue et de pertica* pagasse un denaro vecchio di Pavia per ogni pezza di *torsello lanico et de canabatio* (5).

Certamente non erano i soli uomini di Perti e di Pia che facevano largo commercio di questi prodotti locali. Quelli di Orco, di Rialto, di Calice, di Monticello, di Calvisio, che vantano ricordi di alta antichità, e altri paesi ancora dovevano sviluppare una bella vitalità culminante nei traffici marini così redditizi, ma i due nomi sono lì ad indicare le due valli che costituiscono con l'entroterra la loro ricchezza di uomini e di merci.

Dal 1128, con un salto un po' brusco, passiamo al 1192 e troviamo, come negli anni precedenti, consacrato il nome di Perti e Pia per indicare il territorio, che fra breve si chiamerà Finale.

In quest'anno, ai dieci d'agosto, il marchese Enrico II vende ai conso-

(1) V. Poggi, *I liguri nella preistoria*, in *Bullettino della società storica savonese*, Anno IV, Fascicolo del 1901, Savona, Tipografia D. Bertolotto e C., 1902, pag. 22.

(2) Silla, Op. cit., pag. 35.

(3) Michelini, Op. cit., p. 6.

(4) Sanquintino, Op. cit., p. 72, doc. XV.

(5) *Liber Jurium* cit., Vol. I, col. 32.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

li di Noli la metà del castello del Segno ed altri diritti, che non è il caso di menzionare, per 1417 lire e mezza di Genova (1). Con la vendita, due padroni si trovavano a comandare in quel castello: il marchese ed il comune. Era necessario regolare il modo di comportarsi in questo condominio; e difatti lo stesso giorno si stipulano patti per la sua difesa non solo, ma anche per la tutela degli altri proprii rispettivi possedimenti.

In complesso si stabilisce che al castello sarebbero poste guardie di ugual numero per l'uno e l'altro padrone. Nessuno dei due alienerebbe la propria parte, che ad ogni modo mai doveva esser ceduta ai Savonesi. Se l'erede del marchese a suo tempo non avesse voluto giurare questi medesimi accordi, con lo sborso di altre 1417 lire i nolesi avrebbero acquistato il dominio assoluto sul castello e sulla sua curia.

Circa la comune tutela dei propri territori si concordò secondo il passo, che riporto alla lettera, affinchè sia apprezzato il valore delle sue espressioni: « Insuper promisit dominus Enricus consulibus naulensibus pro « comuni. quod ipse faciet iurare tot de hominibus suis quos habet in valle « de pia et de perticis et citra iugum. quot et quos naulenses voluerint. quod « si ipse marchio Enricus auferret vel auferre vellet naulensibus partem suam « signi. quod ipsi bona fide adiuvabunt eos ad manutendum vel recuperan- « dum. et quod exinde etiam a fidelitate eos absolvet. Versa vice naulenses « consules pro comuni domino Enrico promiserunt quod facient iurare om- « nes homines nauli quos tamen voluerit a quattuordecim annis supra fide- « litatem ipsi domino Enrico. et de adiuvando eo ad manutenendas omnes « suas possessiones quas habet citra iugum et maxime partem suam castri « signi. Et si amitteret iuvarent eum ad castrum. videlicet partem suam re- « cuperandum. si vero ultra iugum guerram cum aliquo habuerit. promise- « runt ei predicti consules naulenses pro comuni. quod dabunt ei decem « servientes qui secum erunt donec guerra in pacem pervenerit. aut dabunt « ei decem libras ianue monete pro singulis mensibus nisi eos servientes « ad libitum eius ei dederint. quod si guerram cum aliquo citra iugum. sive « dominus Enricus eam habebit sive naulenses, sive utrique. iuvabunt se bo- « na fide ad invicem cum omnibus suis hominibus et cum tota fortia sua « donec guerra ipsa in pacem perveniat » (2).

Qui sono determinati assai chiaramente i possessi che aveva il marchese Enrico II. Alcuni si trovavano al di là del giogo, altri al di qua. Ebbene questi non sono indicati diversamente che col nome delle due valli di

(1) GANDOGLIA, *Documenti nolesi*, in *Atti e Memorie della Società Storica Savonese*, Vol. II, pagg. 577 e 578.

(2) GANDOGLIA *Documenti nolesi* citt., in *Atti e Memorie* citt., Vol. II, pag. 581.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Perti e di Pia; e gli uomini del marchese sono gli uomini che abitano nelle dette valli.

Se non avessimo altre prove la cosa sarebbe già assai bene dimostrata. Ma vi ha di più.

Un altro documento, che, come il precedente, possiamo chiamare ufficiale, aggiunge al fin qui detto nuova indiscussa autorità. Nel 1213 lo stesso marchese Enrico II, comperando da Raimondo Massa un terreno situato alla Pietra (oggi Pietraligure), viene rappresentato in quest'atto da *Tabaxio vicecomite pie et perticarum* (1).

Qui è lecita una domanda: perchè il visconte del marchese non prende il titolo di visconte del Finale, se la « signoria » costituita dalle due valli di Perti e di Pia aveva questo nome? E la difficoltà a rispondervi ci dice apertamente che il piccolo territorio della marca avita rimasta ad Enrico non si chiamava ancora Finale, ma seguitava ad intitolarsi dal nome dei paesi che dominavano le sue due valli maggiori.

Ecco quindi un'altra conferma a quanto dicevamo più sopra: che il *Finar* apparso nei primi documenti, ha in sè l'idea di una determinazione di confini.

Sciolta questa prima difficoltà, se ne presenta un'altra. Se il nome Finale in origine vuole indicare una linea di confine, a quale linea esso corrisponde? Seguiva la cresta di una montagna? Percorreva il corso di un fiume?

Alcuni scrittori affermarono senz'altro che questa linea corrispondeva alla Caprazoppa e che la Caprazoppa segnava i confini della Marca Albenganese e di quella Savonese.

Il primo che venne a questa conclusione esplicita fu il Sanquintino (2).

Il Sanquintino fu seguito dal Garoni, il quale scrive: « Il nome Finnar « è composto di due radici dell'antichissimo linguaggio ligure, la prima è « *penn* o *phenn*, e significa punta, e per estensione capo, donde a+pennin, « cioè le punte ossia l'Appennino, Dol+phenn, valle montuosa, or Delfi- « nato, provincia della Francia, e donde pure il Caput Delphini, or Capoda- « glio e il portus Delphini divenuto un Portofino. La seconda radice *ar* o *er* « ha il senso della nostra parola alto ed erto, derivata da quella radice « medesima. Phennar, scritto nei documenti Finnar, vuol dire Capo Alto, ed « è nome originario indigeno e proprio della Caprazoppa, sirte calcarea, che « sovrasta 300 m. sul livello del mare » (3).

(1) ACCAME, Op. cit., pag. 153.

(2) Op. cit., pag. 153. Ecco le parole dell'autore: « Come il contado di Savona, anche quello di Noli era similmente chiuso sul lido fra due promontori, cioè, dal predetto di Bersezzi a levante, ed a ponente da quello chiamato Finar, Finnar ed anche Finale ne' secoli di mezzo, ed ora la Caprazoppa ».

(3) *Codice della Liguria diplomatico storico e giuridico, Archivi, Carte, cronache e statuti ed altri documenti dei Municipi Ligustici, dalle origini al secolo nostro, descritti rac-*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

A parte le molte e caute riserve su questa spiegazione etimologica, sta il fatto che il primo nome di Finale apparso nei documenti è preso anche da questo autore in senso di montagna che determina una linea di confine, e questa montagna secondo lui è la Caprazoppa.

Il Desimoni quando segna i confini fra la marca aleramica e la marca arduinica, facendoli cominciare da questa montagna della Caprazoppa (1), implicitamente dà al primitivo nome di Finale il significato di confine, ponendolo sul dorsale di detta montagna.

Ma i sostenitori della tesi opposta, cioè quelli che ammetterebbero l'esistenza di un territorio chiamato Finale fin dal secolo XII, si oppongono agli scrittori anzidetti, affermando che la Caprazoppa non può chiamarsi *Finnar*, sol perchè in altri documenti è chiamata *Caput Dancium* (2).

Certo le memorie antiche riguardanti i luoghi posti intorno a Loano parlano spesso di *Capita Daciae*, *Capita Dantium*, *montes qui vocantur Dantium*, *Caput Dancium* (3); questo, però, non esclude che la Caprazoppa potesse chiamarsi anche *Finar*. Si chiamò *Caput Dancium*, perchè col Capo di S. Spirito, altro *Caput Dancium*, formava l'insenatura tuttora esistente fra essi. Infatti *Dancium* equivale alla parola dialettale *ansa*: insenatura, piccolo golfo, e, quando i due capi sono nominati in relazione al piccolo golfo che racchiudono, dicendoli *Caput Dancium*, si usa un termine assai espressivo (4).

Del resto la Caprazoppa era detta non solo *Caput Dancium*, ma anche *Caput Borgii;* e negli statuti di Albenga si ricordano gli *homines Toirani et Justenicis et qui habitant a capite Borzii usque ad caput Dancium* (5).

E con altro nome fu pure indicata la Caprazoppa nell'antichità: quello per cui andò celebre il paese durante la prima Repubblica Ligure, venendo a presiedere alla Giurisdizione delle Arene Candide. In un documento dell'11 luglio 1150, che riguarda una controversia fra Ardisone, vescovo di Savona, e la chiesa di S. Paragorio di Noli, a motivo di una terra donata dal vescovo Giordano alla chiesa predetta, si dice che essa *iacet in Comitatu Naboli a p..... bosoni usque ad arenam candidam et a litore maris usque ad sommitatem foxine* (6).

colti ed illustrati da NICOLÒ CESARE GARONI, *Savonese,* Vol. I, Genova Tipografia del R. I. dei Sordo-Muti, 1870, pag. 95.

(1) DESIMONI, *Sulle marche d'Italia e sulle loro diramazioni in marchesati*, in *Atti della Soc. Ligure di Storia Patria*, Vol. XXVIII, 1896, pag. 22.

(2) SILLA, Op. cit., pag. 34.

(3) P. ENRICO DEL SS. SACRAMENTO, *Cenni storici e memorie della città di Loano dai suoi primordii fino ai tempi moderni*, Genova Tipog. della Gioventù, 1879, pagg. 16 e 17.

(4) ACCAME, Op. cit., pag. 90.

(5) ACCAME, Op. cit. pag. 225.

(6) GANDOGLIA, *Documenti nolesi* citt., in *Atti e Memorie Savonesi,* citt., Vol. II, pag. 559.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Adunque tanto *Finar* che *Caput Danciun*; tanto *Caput Borzii* che *Arena Candida* era il nome che si dava in quei tempi, secondo i casi, alla Caprazoppa e l'uno non può ragionevolmente escludere l'altro.

Con questo però io non ardirei ancora di affermare che la Caprazoppa corrisponda al primitivo nome di *Finar*. Vi sono due documenti che possono aprirci un nuovo orizzonte e farci intravedere la verità in un dato di fatto, che potè essere variato solo nei secoli successivi.

Nel 1179 i consoli e rettori di Savona giurarono al marchese Enrico II di mantenere intatti *bona fide sine fraude omnia iura et possessiones et usus ..... infra episcopatum saone et extra episcopatum usque ad goram* (1). Da questo passo si arguisce che i confini dell'episcopato di Savona non potevano andare oltre il fiume Pora, se Gorra, situata con la sua chiesa parrocchiale sul versante orientale della Caprazoppa, rimaneva fuori di esso. E questa verità ci viene manifestata in modo più esplicito nella *carta concordie Albinganensium et Saonensium* del 1186. Ivi si dice che il teatro di una eventuale guerra si sarebbe limitato pei Savonesi al territorio di Albenga: *ab aqua Finarii usque ad aquam Armedani quantum distat a mari Rocha Corvaira*; per gli Albenganesi a tutto l'episcopato di Savona: *ab aqua Finarii usque ad aquam Leronis* (2).

Quanta luce dalle brevi parole. La marca e l'episcopato di Savona hanno gli stessi confini: *l'aqua finarii;* quindi la marca arduinica e quella aleramica, contro l'opinione del Desimoni, dovevano congiungersi appunto a quest'acqua. Ma la luce maggiore viene alla nostra quistione. Osserviamo in un primo tempo il parallelismo fra l'*aqua Finarii* e l'*aqua Leronis* e l'*aqua Armedani*, poi fermiamoci a confrontare il passo suddetto con quelli già visti: *ab armedano usque ad Finar; ab aqua unelie usque ad finar; a varatello usque ad finnar.* Tutte le espressioni si riferiscono a fiumi. Ora perchè l'*aqua Finarii* non può indicarci un fiume, il fiume, cioè, che divideva la diocesi di Savona da quella di Albenga, come divideva pure i due marchesati di Savona e di Albenga, e, più anticamente ancora, le marche aleramica e arduinica?

Solo preso in questo senso il nome *Finar* ha la sua spiegazione naturale e storica.

Fu scritto che esso proviene dal romano *Ad fines*. Il primo che affermò ciò non è il Giustiniani, come erroneamente dice il Silla (3), ma il

(1) SANQUINTINO, Op. cit., pag. 199.

(2) VITTORIO POGGI, *Cronotassi dei principali magistrati che ressero e amministrarono il comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia*, in *Miscellanea di Storia Italiana*, Terza serie, Tomo X, (XLI della raccolta), Torino, Bocca, 1906, pag. 312.

(3) SILLA, Op. cit., pag. 45.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

compilatore delle note illustrative dei suoi Annali, il Padre Spotorno, allora prefetto della pubblica biblioteca della città di Genova (1).

Veramente nessuno degli itinerari antichi pone un *Ad fines* nel territorio chiamato ora comunemente Finale, ma, se per *Ad fines* intendiamo, come sosteniamo, una linea di confine, dove la lettera del documento non arriva, può arrivare lo spirito della lunga tradizione.

Infatti varii autori pongono appunto al fiume, da noi identificato col nome di Finar, i confini delle tribù degli Ingauni e dei Sabazii (2). L'Andriani è contrario a questa supposizione, perchè « i romani stessi — egli « dice — non fecero una netta divisione fra le due tribù e chiamarono « Liguri tutti gli abitanti della Liguria » e « nella divisione regionale fatta « dell'Italia da Augusto, basata su criterii storici e razionali, e alla quale « corrispondono all'incirca le antiche regioni storiche italiane, la Liguria fu « compresa in una sola regione, la IX » (3).

Ma questo ragionamento non può escludere l'esistenza di due popoli, gli Ingauni ed i Sabazii, come non esclude l'esistenza dei Genoati e Viturii tanto chiaramente dimostrataci dalla tavola di bronzo (4).

D'altronde, se, come vuole l'autore, la sola circoscrizione ecclesiastica può spiegarci il perchè di quel nome, chi non sa che la circoscrizione ecclesiastica è fondata sulla circoscrizione amministrativa dell'epoca romana e risale all'origine di quei municipi che formarono in seguito i territori degli antichi episcopati? Nell'un modo, adunque, e nell'altro i confini segnati dal fiume *Finar* sono antichi assai e rimontano per lo meno all'epoca romana.

Anche un altro luogo posto fra la diocesi di Savona e quella di Asti è chiamato *in fine* e, sebbene in questo caso la parola sia presa nel significato di nome comune piuttosto che nel significato di nome proprio, porta una qualche luce a quanto veniamo dicendo. Odatrico, conte di Asti, nel novembre dell'887, constatato che *lancius episcopus habet et detenet casis et res seu et olivetis in castro et foris castro in fine saonense qui pertinet de episcopio hastense ubi dominus ioseph vir venerabilis episcopus preesse videtur*, in solenne placito lo condanna alla restituzione (5).

(1) GIUSTINIANI, Op. cit., Vol. I, pag. 505.

(2) POGGI, Op. cit. in *Bullettino* cit., pag. 21; CELESIA, *Del Finale Ligustico* cit., pag. 57; GIROLAMO ROSSI, *Della città e diocesi di Albenga*, Craviotto 1870, Vol. I, pag. 61.

(3) Op. cit., pagg. 20-21.

(4) Cfr. *Atti Soc. Lig. St. P.*, Vol. III, parte II, pagg. 357-744: ANGELO SANGUINETI, *Della Tavola di Polcevera;* LUIGI GRASSI, *Della sentenza iscritta nella Tavola di Polcevera;* CORNELIO DESIMONI, *Sulla Tavola della Polcevera, e sul modo di studiare le origini Ligustiche, Lettere tre al can. Prof. Angelo Sanguineti.*

(5) GABOTTO, *Le più antiche carte dell'Arch. Capit. di Asti*, in *Biblioteca della Soc. St. Subalp.* Vol. XXVIII, pag. 28.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Similmente il 28 maggio 998 un privilegio dell'imperatore Ottone III riguardante la giurisdizione della chiesa savonese, dopo di aver ricordato varie chiese e terre oltre giogo, aggiunge *et plebem de langa et plebem de curtemilia usque inter medios fines episcopatus saonensis et albensis* (1); e il 27 maggio 1357 ricorre una simile espressione nel documento che ci dice come la cappella di S. Stefano della collegiata di Savona aveva possessioni *in finibus et posse Albe* (2).

Era dunque comune questa parola per additare possessi situati nei confini della diocesi ed è strano constatare come anche nel secolo XV si trovi un ricordo dell'antica tradizione. Il 3 dicembre 1450 Girolamo di Campofregoso accenna a vene di metalli *omnis generis*, esistenti *in territorio nauli usque ad fines territorii saonensis* (3).

Sembrerebbe che la parola *finis* sia stata adoperata qualche volta per indicare il nostro *Finar*. Voglio alludere alla *Charta divisionis inter VII Marchiones de Wasto filios Bonifacii*, ove si legge: *Pro parte vero D. Henrici de Wasto Marchionis posuerunt, incipiendo a iugo versus mare, castrum et villam cum Wasto, Vado et Laviniola cum toto districtu versus Toiranum, prout vadit vetus marca usque ad finem* (4). Ma, lasciando stare che il Muletti legge: *usque ad Finar* (5), è risaputo che il documento, essendo ritenuto da molti apocrifo, non può avere nel caso nostro alcun valore dimostrativo.

Oltre gli accenni, sempre riguardanti confini, che troviamo nei documenti del secolo XII sul nome Finale, un altro ci si presenta solo il 9 giugno 1224, ma che ci si mostra più antico, se consideriamo la natura della istituzione che il documento ci addita. Sotto questa data ci viene ricordata la *plebs Finarii* o *de Finario* (6). Ora dovendosi supporre che la pieve rimonti oltre il mille è certo che il suo titolo tradizionale vanta la stessa antichità. Ciò posto, i sostenitori della tesi opposta potrebbero cantare vittoria, confermando il loro errore ed esclamando: il *de finario*, che qui ricorre, evidentemente vuol riferirsi a tutto il territorio che abbracciava la pieve. Ed io rispondo sì e no.

(1) GANDOGLIA, Op. cit., in *Atti e Memorie* citt., Vol. I, pag. 380.
(2) PONGIGLIONE, Op. cit. in *Biblioteca* e Vol. cit., pag. 148.
(3) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 14, n. 1833.
(4) MORIONDUS, Op. cit., Vol. I, col. 56. Il Silla, forse fondato su questo documento, polemizza con il Sanquintino, sostenendo contro di lui che Bonifacio ebbe sette figli e non otto (Op. cit., pag. 90). Ma si vede bene che egli, pur citando le *Osservazioni critiche* di questo illustre autore, non ha letto il facsimile e la trascrizione delle disposizioni di Bonifacio ivi riportate. Con esse espressamente sono fatti eredi i suoi sette figli ed escluso l'ottavo per i suoi demeriti.
(5) *Memorie storico-diplomatiche*, Saluzzo, Lobetti Bodoni, 1829, Tom. II, p. 28.
(6) MORIONDUS, Op. cit., Vol. II, col 652.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Sì, se intendiamo che il territorio dell'attuale Finale nella sua parte prepoderante era il territorio dell'antica pieve; no, se vogliamo pretendere che il nome le sia venuto da questo territorio. E infatti il nome non lo poteva prendere dal territorio per il semplice motivo che esso, come quello di tante e tante altre pievi, non aveva un nome proprio. Dagli argomenti addotti più sopra mi sembra di avere già dimostrato esaurientemente che l'attuale Finale nel secolo XII non aveva quel nome. Adesso vado più oltre ed affermo che non poteva averlo.

Il nome proprio è dato ad un aggregato di diversi paesi, quando sono riuniti sotto una medesima autorità ecclesiastica, politica o amministrativa che li governa.

A riguardo della giurisdizione ecclesiastica si osserva che tre parrocchie comprese nel territorio del Finale fanno parte del vescovato di Noli, perchè appartenevano, come ora appartengono, alla sua pievania, e cioè S. Filippo e S. Giorgio di Vezzi e S. Sepolcro di Portio.

A riguardo della giurisdizione politica ed amministrativa non conviene dimenticare che l'attuale Finale, avendo fatto parte prima della marca aleramica, dopo del marchesato di Savona e finalmente del comitato di Noli, non ebbe mai una vita a sè, ma fu sempre una dipendenza di queste istituzioni, che mutarono aspetto col mutare dei secoli. La cosa è tanto chiara che non abbisognerebbe di dimostrazione, però, *ad abundantiam*, giova ricordare: che nel periodo delle crociate non si fa mai accenno al Finale, ma solo a Savona ed a Noli, le città più importanti della marca che vi intervennero, certamente, coi loro dipendenti; che nei patti di alleanza fatta da Genova con i figli di Bonifacio del Vasto, questi dovevano essere nell'esercito genovese con cento militi e mille fanti o savonesi o nolesi o albenganesi (1), e fra i nolesi sono compresi gli uomini posti al confine del loro comitato; che l'autorità del marchese in questi paesi era di una natura tutta speciale, la quale difficilmente può comprendersi ai tempi nostri: assai incerta e non sempre la stessa nei varii paesi.

Alla chiesa di Ferrania Enrico il Guercio concede nel 1111 *quod videtur habere .... in Perticis et in Picis* (2), all'ospedale di Fornello *totum drictum quod habeo in Rialto de pane et de vino* (3), senza dire che le diverse comunità cercavano di migliorare le loro condizioni con i mezzi propri. Così Pia è in lite con Noli nel 1155, o poco prima, quando questa fa sforzi erculei per esimersi dal marchese. Causa della lite era il desiderio di avere il mercato

(1) *Liber Iurium* cit., Vol. I, col 70.
(2) SANQUINTINO, Op. cit., pag. 71.
(3) SANQUINTINO, Op. cit., pag. 206.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

nella sua valle, quel mercato che prima era riservato alla capitale del comitato. Riuscendo vittoriosa per patti o per via di armi, aveva ottenuto promessa giurata dai nolesi di essere contentata. Se non che, avendo il marchese nuovamente assoggettata Noli con l'intervento di Genova e con la rinunzia a non pochi diritti, sebbene condanni Pia ad una ammenda, le concede il mercato, pur riservandosi il diritto dello staio, come i nolesi avevano stabilito, e la curaria come i piesi avevano promesso allo stesso marchese (1).

Ed a studiar meglio la situazione di questi paesi non conviene dimenticare che con il diploma di Federico Barbarossa del 1162 è permesso al marchese di costruire castelli e torri e distruggere quelli innalzati contro la sua volontà *in omni marchia civitatis Saonae et in castro.... Perticae et Piae et Orchae et in omnibus illorum castrorum curiis* (2). Ecco i paesi più importanti del futuro Finale, che avevano le loro curie, a cui dovevano ricorrere gli uomini ad essi soggetti.

Ancora: non tutto il territorio chiamato poi Finale dipendeva dai marchesi carretteschi. Secondo il Verzellino nel 1132 Savona mise piede nell'importante terra di Vezzi (3), che il 22 novembre 1192 dal marchese Ottone, figlio di Enrico il Guercio, venne definitivamente venduta ad essi con il paese di Quiliano (4). In questa circostanza si menziona anche la sua curia, la quarta che troviamo in quel breve tratto di territorio durante il secolo XII.

È dunque dimostrato come il territorio chiamato Finale nel secolo XII non solo non aveva un nome proprio che lo adunasse, ma non lo *poteva* avere, perchè, dipendendo in tutto o in parte da altra città più importante, era frazionato ed aveva quattro curie distinte di Perti, di Pia, di Orco, di Vezzi.

E allora qual significato dare alla espressione *plebs de Finario?* Per me essa vuole indicare che la pieve aveva preso il nome dal confine delle due diocesi di Albenga e di Savona: era la pieve confinale del vescovado savonese. E non si può pretendere che il pago su cui sorse si chiamasse Finale, perchè sarebbe, oltre tutto il già detto, un caso più unico che raro che il pago avesse un suo nome proprio.

Nè deve fare meraviglia che la pieve prendesse il nome dal fiume che segnava i confini della diocesi, perchè non è raro il caso di trovar altre pievi dal titolo proveniente da circostanze simili ed alle volte meno impor-

(1) *Liber Iurium* cit., Vol. I, col. 186.
(2) MORIONDUS, Op. cit., Vol. II, col. 330.
(3) VERZELLINO, *Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona*, Savona, 1885, Vol. I, pag. 193. Il comune di Savona la comperò da Oberto Cicala (Cfr. POGGI *Cronotassi* cit., in *Miscellanea* cit., Vol. X, pag. 281).
(4) POGGI, *Cronotassi* cit., in *Miscellanea* cit., Vol. X, pag. 318.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

tanti ancora. Si conosce la *plebs vallis arocie* (1), ma abbiamo ancora la *plebs de Urba* (2), presso Roccagrimalda, e quella dell'Acquedotto, nella diocesi di Forlì (3).

Come esisteva una *plebs de Finario*, esisteva pure un cantiere situato *ad Finar*, ove Giacomo da Noli costruiva una nave, di cui l'8 aprile 1190 vendeva la quarta parte a Raimondo della Volta e ad Enrico di Negro per lire 480 (4).

Lasciando stare la circostanza assai significativa che questa prima nave, che esce dal nostro cantiere, è fabbricata da un nolese, giova rintracciare il posto dove esso cantiere sorgeva. Il Silla lo pone alla foce del Pora (5), ed ecco che un'altra volta per *Finar* ci si potrebbe indicare il confine del vescovado savonese, e in questo senso bisognerebbe prendere anche l'espressione dell'annalista genovese, quando afferma che Guglielmo d'Enrico, podestà di Genova, nel 1200 *Fulconem quoque de castello Alexandriam in legatum transmisit in nave Jalna de Finali* (6), perchè il nome della nave ci ricorda appunto il costruttore, quel Giacomo visto più sopra, che in un documento dell'11 gennaio 1218 viene così designato fra i testi: Giacomo *quondam Jalni* (7).

Non è esclusa però la probabilità che il *Finar* di questi documenti voglia indicare il paese così chiamato, detto poi Borgo del Finale, già ivi esistente fin dal 1181. Esso arrivava col suo territorio fino al mare, alla riva del quale Giacomo da Noli costruiva le sue navi. L'espressione *ad Finar* ad ogni modo equivarrebbe alla nostra *presso Finale.*

Un'ultima prova a quanto siamo venuti scrivendo l'abbiamo in un documento del 1217, in cui ci si dice che i genovesi impongono al marchese Enrico II di distruggere *totum opus quod... laborare fecerat a festo purificationis sante marie infra in castro sive caminata quam laborare fecerat in valle Finarii* (8).

È l'ultimo ricordo dell'antica tradizione. La *valle Finarii* non può essere altro che la valle bagnata dal fiume Finale, perchè sono i fiumi che ordinariamente dànno il nome alle valli per cui scorrono.

(1) De Turri, Op. cit., parte II, pag. 63.
(2) Moriondus, Op. cit., Vol. I, col. 5.
(3) Cfr. Ferretto, Op. cit., in *Atti* citt., Vol. XXXIX, pag. 464.
(4) Vedi Appendice, Doc. n. IX.
(5) Op. cit., pag. 95.
(6) Imperiale, *Gli Annali* citt., Vol. II, pag. 79. La nave Jalna è ivi ricordata pure nel 1195 con la Carmaina e la Vinciguerra, che vanno al Porto Bonifacio (pag. 55), e nel 1213 con la nave Oliva, armate sempre contro i Pisani (pag. 126).
(7) Gandoglia *Documenti nolesi* citt., in *Atti e Memorie* citt., Vol. I, II, pag. 602.
(8) *Liber Iurium* cit., Vol. I, col. 588.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Che se alla valle volessimo far provenire questo nome dal nuovo paese che veniva sorgendo sotto il Becchignolo, come prima le era provenuto dal paese di Perti, chiamata, come abbiam visto, nel 1192, *valle... de perticis*, dovremmo trarre altra conseguenza, per noi importante assai, e cioè che solo in questo torno codesto paese acquista tanta importanza da oscurare l'antichissimo Perti.

Come si vede, infinite ragioni ci portano a questa conclusione: che il nome *Finar* nel secolo XII indicava il corso di acqua che segnava i confini della diocesi e dell'antico marchesato di Savona. Ora è chiamato Melogno nella sua parte superiore oltre Rialto e Pora nel resto del suo corso.

Il nome *Finar*, che prima indicava il fiume di confine, a poco a poco allargò il suo significato. Si comunica prima ad un aggregato di case esistente fin dal 1181 e, quando esso diventa il Borgo del Finale e capitale della nuova « signoria », passa a significare anche tutto il territorio, su cui radunò il dominio l'ex-marchese di Savona.

La forza degli avvenimenti svoltisi fra la fine del secolo XI e tutto il secolo XII dava un colpo decisivo al dominio feudale. Le città di una certa importanza, ricche di traffici ed esuberanti di vita, aspiravano a libertà. Il Comune, prendendo audacemente le redini della pubblica cosa, limitava sempre più i privilegi dei marchesi, che alla fine, spogli di ogni autorità, cercavano nella campagna di conservare almeno una parte dei feudi aviti. I Carretteschi (1), dominanti nel marchesato di Savona, seppero destreggiarsi assai nell'opporsi al movimento di libertà allora in voga, ma non poterono arrestarlo. Enrico I aveva già donata la *caminata* che possedeva in Savona all'ospedale di Fornello, comperata poi dal Comune nel 1182 (2). Evidentemente gli riusciva increscioso il fermarsi in città, ove sentiva tanto gli effetti della spogliazione subita. Fin dal 1155, venendo a patto con gli uomini di Noli, si era riservato il diritto di fabbricare in quella città una nuova *caminata* (3), ma con ogni probabilità essa non fu edificata, perchè anche lì le condizioni di supremazia del marchese Enrico I erano precarie assai. Enrico II,

(1) Su questo appellativo del ramo aleramico di Savona il Silla dice testualmente così: « nel citato documento del 1179 appare per la prima volta il nome *del Carretto,* la cui ori- « gine è ancora tanto discussa » (Op. cit., p. 91). Ma è proprio vero questo? Se stiamo all'autorità di antichi scrittori forse che si. I moderni, e fra questi il Desimoni, senza discussione convengono che i titoli dei marchesati provennero ai diversi rami della linea aleramica da castelli e terre, ove i capostipiti posero la loro dimora preferita; e che il Carretto fosse un paese si arguisce da un documento del 1197 col quale Bonifacio del fu Ottone ed Enrico, suo nipote, dànno alla canonica di Ferrania *casas et sedimina et capellas et omnes res iuris nostri que sunt in loco qui nominatur carreto* (SANQUINTINO, Op. cit., pag. 65).

(2) VITTORIO POGGI, Op. cit., in *Miscellanea* cit., Vol. X, pag. 310.

(3) SANQUINTINO, Op. cit., pag. 189.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

suo figlio, anzichè a Noli, decise di stabilirsi nella valle del Finale e là innalzò quella *caminata*, che ci viene ricordata la prima volta in un atto del 1° agosto 1188, stipulato appunto *intra caminatam marchionis finarii* (1).

È la prima e l'unica volta che nei documenti troviamo il titolo di marchese del Finale in questi secoli. I carretteschi preferirono sempre dirsi marchesi di Savona, quasi a rivendicare i proprii diritti su quel marchesato.

Se qui furono chiamati diversamente si deve all'uso invalso di dare ai marchesi il nome del luogo, ove costituivano la loro residenza e alla natura dell'atto stipulato nella nuova *caminata*.

Con esso Enrico II, a danari contanti, rinunziava a diritti che aveva su Noli, vendendo così la sua autorità su quel luogo. Era giusto che i nolesi non ricordassero più il loro passato marchese, ma solo il signore del nuovo stato che veniva formandosi.

Infatti la fabbrica della nuova caminata preludiava alla stabile dimora, che Enrico II voleva fissare nella valle del Finale, per affermarvi i suoi diritti. Ben presto intorno alla *caminata* si formerà il *Burgum Finarii*, ove nel mese di ottobre 1213 verrà stipulato un atto, con cui il marchese Enrico II compera da Raimondo Massa una terra situata alla Pietra (2).

Siamo all'origine della capitale della nuova « signoria ».

Tre anni dopo ci vien segnalato il *locus finarii*, ove fu stipulato l'atto di fondazione del monastero di Millesimo (3).

Che cosa vogliano indicare le parole *burgum* e *locus* in questi due casi?

Piuttosto che consultare dizionari, val meglio scrutare nei documenti sincroni.

Un atto del 18 ottobre 1181 ci dice che Enrico il Guercio, sua moglie ed i figli Ottone ed Enrico concedono ai consoli di Noli di fare *omnia fortia in castro nauli et in burgo et in paramuro* (4).

Un altro atto del 7 agosto 1193, con cui il marchese Enrico II vendette ai nolesi molti diritti, *et generaliter omne ius quod habebam* — egli dice — *in hominibus de nauli et in rebus eorum in burgo vel in castro vel in eorum pertinentiis*, fu stipulato *in loco nauli apud canonicam sancti paragorii* (5).

Anche qui, come osserva il lettore, si distingue il *burgum* dal *locus*. Ma la espressione *apud canonicam sancti paragorii*, chiesa che si trova

(1) GANDOGLIA, Op. cit., in *Atti e Memorie* citt., Vol. II, pag. 569.
(2) ACCAME, Op. cit., pag. 153.
(3) GARONI, Op. cit., pag. 108.
(4) GANDOGLIA, Op. cit., in *Atti e Memorie* citt., Vol. II, pag. 564.
(5) GANDOGLIA, Op. cit., in *Atti e Memorie* citt., Vol. II, pag. 586.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

poco fuori le mura di Noli, ci indica i dintorni immediati della città, mentre il borgo ci ricorda l'insieme delle case poste entro il recinto delle mura.

Nello stesso modo nella valle del Finale ai primi del secolo XIII esiste adunque il borgo con le sue mura e, poco fuori le mura, esistevano altre case, che ne formavano il *locus*.

Ancora un poco e nel 1268 col *castrum* e il *burgum* si nota il *territorium Finarii* (1), con un significato più esteso del *locus*, abbracciando i confini tutti, entro cui si estendeva il nuovo marchesato, e che ricorda il *territorium nauli* dell'8 aprile 1198, ove, *loco qui vocatur planiolus*, corrispondente all'attuale *Cianetto*, il marchese Enrico II impose le sue volontà ai Nolesi (2).

Così il *Finar*, dopo di aver comunicato il nome alla valle, lo comunica al Borgo e al *locus* di esso Borgo, per estendersi ancora a tutto il territorio soggetto al marchese al di qua del giogo, detto con altro nome *districtus*. E il *districtus* o *territorium* vien così definito: *a finibus territorii Nauli versus Finarium; usque ad fines Territorii Petrae deversus Finarium* (3).

Poco prima, della metà del secolo XIII la metamorfosi è compiuta.

Nel 1240 Giacomo del Carretto porta aiuto a Manfredo Lancia che assediava la Pietra, intervenendovi *cum hominibus suis de Finario* (4).

Nel 1241 lo stesso si reca all'assedio del Segno *cum hominibus suis de Finario* (5). In questo medesimo anno con gli albenganesi e i savonesi sono ricordati anche i *finarienses* (6). E per *finarienses* ed *homines de Finario* bisogna intendere gli abitanti di tutto il distretto, perchè il nome Finale era passato ad indicare il complesso delle 13 ville, che avevano sotto la loro giurisdizione i marchesi del Carretto, fra il giogo e il mare.

Così, per citare alcuni esempi, nel 1351 Beltrame Casatroia della Monda, frazione di Pia, Giovanni Antinorfo della valle di Pia (7), Francesco Segino di Carbuta, Pietro di Giacomo Tirabene di Gorra e Giovanni Mazio di Orco (8); nel 1355 Giacomo Gardella di Calice, Giacomo Massaferro e Francesco Raimondi di Perti (9): nel 1389 Leone Saccone delle Manie, Antonio de Cenda di Varigotti e Antonio Carzolio della valle di Ulta (10)

(1) MORIONDUS, Op. cit., Vol. II, col. 667.
(2) GANDOGLIA, Op. cit., in *Atti* citt., Vol. II, pag. 591.
(3) DE TURRI, Op. cit., Parte II, pag. 56.
(4) IMPERIALE, Op. cit., Vol. III, pag. 100.
(5) IMPERIALE, Op. e Vol. citt., pag. 122.
(6) IMPERIALE, Op. e Vol. citt., pag. 116.
(7) Archivio di Stato, *Galearum Marinariorum rationes*, n. 629, c. 3 v. e 41.
(8) *Galear. Mar. Rat.* citt., n. 630, c. 18 v., 46 v. e 48.
(9) *Galear. Mar. Rat.* citt., n. 636, c. 27 e 28 v.
(10) *Galear. Mar. Rat.* citt., n. 635, c. 5 v., 20 v. e 59 v.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

son detti tutti di Finale. Ma non son detti di Finale gli abitanti delle Vose e di Verezzi (1), perchè non appartenenti al suo territorio.

Però gli scrittori antichi seguitarono a chiamare *Finarium* anche solo il Borgo, capitale del Marchesato.

Il Bracelli, morto fra il 1460 e il 1466, ma la cui attività letteraria rimonta oltre il 1450, dopo di aver accennato a *Castrum Francum Finarii mare tangens deinde siccum*, passa a parlare del Borgo: *Finarii terra deinde pulchra et optimo muro ac arcibus et turribus tutissima, eius habitatores et vallis sunt ultra duo millia apti ad militiam maris et fertilissima vallis vino et oleo et castaneis et ceteris frugibus, distat a castro franco per milliare* (2).

Il Biondo e l'Alberti, che volgarizzarono il pensiero del Bracelli, riportano la sua idea.

Il primo scriveva nel 1551, quando il borgo era stato distrutto dai genovesi: *Proximum in littore est Petra castellum, deinde ad duos mille passus aberat Finarium oppidum, ab aeris, ut vulgare sonat verbum, salubritate appellatum, quod vallis, in cuius faucibus erat situm, angustias claudebat. Sed Fregosi et populus Genuensis ut Charectenses inimicos inde nobiles eijcerent, oppidum quoque proximo anno sustulerunt* (3).

Il secondo non è meno esplicito:

Quindi (dalla Pietra) *a Finario, nobile Castello, annoveransi cinque miglia. Egli è questo Castello dalla marina discosto un miglio, edificato alla foce della Valle, ove si scorge sopra un picciolo colle la forte Rocca, che assicura esso Castello... Fu già rovinato esso castello da Genovesi, havendone scacciata la illustre famiglia dei Carretti per avere dato favore Galeotto, Marchese del detto, a Filippo Maria Visconte, Duca di Milano, contro loro* (4).

Il Filelfo, nella sua descrizione della guerra mossa dai Genovesi contro Galeotto del Carretto nel 1447, distingue il *Finarium oppidum, etsi parvum, decentissimum tamen*, dalle 13 ville che gli sono dattorno e poi soggiunge:

(1) *Galear. Mar. Rat.* citt., n. 629, c. 28 v.; n. 635, c. 1 v. e 2.

(2) G. ANDRIANI, *Giacomo Bracelli* cit., in *Atti* citt., Vol. pag. 248.

(3) BLONDI FLAVII | FORLIVENSIS | *De Roma triunphante* | *lib. X priscorum scriptorum lectori* | *bus utilissimi, ad utriusque Romanae antiquitatis* | *cognitionem pernecessarij.* | *Romae instauratae libri III.* | *De origine ac gestis venetorum liber.* | *Italia Illustrata, sive Lustrata* | *namque uterque titulus doctis* | *placet* | *in regiones seu provincias divisa XVIII.* | *Historiarum ab inclinato Ro. imperio, Decades III.* | *Additis tribus pro argumentorum ratione indicibus novis* | *Basileae M.D.LIX*, pag. 297.

(4) *Descrittione* | *di tutta Italia di* F. LEANDRO ALBERTI | BOLOGNESE, *nella quale* | *si contiene il sito di essa* | *l'origine, et le Signorie delle Città, et dei Castelli coi* | *nomi antichi et moderni, i costumi de' po* | *poli, le conditioni de i paesi* | *Et più, gli huomini famosi, che l'hanno* | *illustrata, i Monti, i Laghi, i Fiumi, le Fontane, i Bagni, le Minere; con tutte* | *l'opere meravigliose in lei dalla Natura prodotte* | *Con somma diligenza corretta e ristampata* | *in Venegia, per* | *Giovan Maria Bonelli, M.D.LIII*, col. 11.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Est autem Finarium oppidum intermedium ad duo castella, habet ad littus maris Castrumfrancum, ab ortu solis, versus montem Appenninum quidem Govonum (1).

Il Della Torre, nel secolo XVII, non si allontana dal pensiero degli anzidetti: *Finarium, quod a Coeli salubritate dictum putat Bracellius, Oppidum est Savonam inter et Albinganum celeberrimas Ligusticae Orae Civitates situm, in ipsis faucibus duarum convallium, quae ex deteriore Apennini latere Meridiem versus sinuosis, ac invijs fere flexibus per septem miliaria a summo Iugo decurrentes ibidem coeunt* (2).

Questi autori, scrivendo così, non fecero che seguire l'uso invalso da tempo di designare col nome di Finale il suo Borgo.

Filippo Giustiniani, dovendo armare nel 1431 una nave, si era rivolto a Pietro Calvisio per condurre al suo stipendio *aliquot homines ex finario et villis illis* (3).

Ecco ancora due lettere fra le molte che potrei recare, che ci ripetono la cosa.

Siamo al 1448. I Fregoso da vari mesi sono all'assedio del Borgo, ove si trova fra gli altri Barnaba Adorno, loro giurato antagonista, con la famiglia. Sui primi di maggio un Gregorio Giustiniani vuole togliere dagli affanni e privazioni, che non mancano mai fra le armi, una figlia di lui. Il doge allora in data 3 maggio scrive al capitano generale: « Grigo iustiniano figio « de oberto vene li per trare de finaro una filgia de Bernabe adorno chi e « mogere de Jacomo Spinula fradello de madona Cataregna. Il perchè noi « non volemo impero che ello vada in finaro ma se quelli de finaro ghe « mandano la dona fora semo contenti ghe la lassiate recevere » (4).

L'altra lettera del 5 giugno è ancora più esplicita. In essa, dopo di aver fatto rilevare la temerità e la pertinacia dei Finalesi, il doge ordina al podestà di Varazze che si mandino *in castra delectus sine numero, quorum maior pars secum ferat falces secures et alia instrumenta ad populationem vastationemque agrorum et domorum necessaria nam intentio nostra et omnium civium est quicquid extra muros finarii erit igne ferroque deleri* (5).

(1) *De Bello Finariensi*, cit., in MURATORI, *R. I. S.*, Vol. cit. col. 1154. Altri passi non mancano per far vedere che il nome Finale indicava il Borgo: *totus exercitus abiit in villam Monticelli adversus oppidum Finarii* (col. 1165 C); Andrea Romanengo. . . . . *ab hostibus Finarium aufugit* (col. 1169 A); *Quod consilium* (che i nemici andavano a Giustenice) *ubi eos accepisse Finarii notum est. . .* (col. 1170 B); *Capiemus Finarium vi et ipsum Galeotum* (col. 1172 E); *homines quamplures. . . et qui tuendo Finario numquam lassabantur* (col. 1178 C) ecc. ecc.

(2) Op. cit., Parte I, pag. 1.

(3) Archivio di Stato, *Litterarum* Reg. 3, n. 922.

(4) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 14, n. 1136.

(5) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 14, n. 1235.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ancora una piccola citazione tolta da altra lettera del Doge al capitano in data 18 dicembre 1447: « A noi e arecordato da molti che utile « serea mettere più tosto le bombarde a fina che a castelfranco » (1). Ed ecco risorgere la quistione *grammaticale* del Michelini (2): Come mai il Castelfranco, che è nel Finale, è messo in contrapposizione di esso? E i documenti, che veniamo illustrando, rispondono esaurientemente alla domanda, perchè fan vedere che per Finale si intende il Borgo.

E non solo a Genova ma nello stesso Finale si perpetuava questo uso. Molti esempi si possono portare per confermare il principio che allora vigeva di distinguere il *districtus Finarii* dal *Finarium*, la capitale. Eccone alcuni.

Il 16 ottobre 1423 si roga un atto *in valle pie districtus finarii*, ma i testi: Giorgio Schianello e Domenico Boya, notari, con Domenico di Orco, speziale, son detti *de Finario*, cioè del Borgo (3). Così l'8 novembre dello stesso anno ad altro atto rogato *in valle pie* assistono Andrea Peloso, Manuele Vacca e Giorgio de la Cenda *de finario* (4). Il 20 dicembre successivo un terzo atto rogato *Finarii in valle pie* distingue fra i testi: Lanfranco Calvisio, notaio, e Lorenzo Calvisio, suo figlio, *de finario*, e Giovanni Antinolfo *de dicta valle* (5). Il 17 febbraio del 1424 un atto viene stipulato *in Finario in domo abitacionis domini vicarii dicti loci;* e i testi sono *dictus dominus vicarius dominus Jacobus Albertus legum scolarius et georgius de larchivoto de finario* (6). Il 26 successivo ad un compromesso, *Actum Finarii in domo habitacionis dicti domini vicarii*, presenziano, come testi, oltre il detto vicario, *Lanfrancus baudus de Finario et Andreas brunengus de calice eiusdem districtus* (7). Il 27 Lorenzo Buraggi di Finarino, di Finale, fa procuratore Giorgino dell'Archivolto di Finale, e l'atto fu stipulato al Borgo: *Actum Finarii, in domo Domini Vicarii*, testi: Giovanni Ivaldi, gastaldo di Calice, Guglielmo Capa di Carbuta, Giovanni Guaita, *Ihapetus, Burgenses et districtuales finarii* (8). Il 20 marzo dello stesso anno ad una proroga di arbitrato, *Actum Finarii in capitulo curie dicti loci ubi jus redditur*, sono testimoni *antonius de rochaviono de pertice, Johannes de puteo dictus sozhus de feglino et Johannes arduinus de calice omnes districtus finarii* (9).

(1) Arch. di Stato, *Litterarum*, Reg. 14, n. 579.
(2) Op. cit., pag. 8.
(3) Arch. di Stato, Fondo *Finale, Not. Oberto Giorgi*, Reg. 1, c. 155.
(4) Arch. di Stato, Fondo cit., *Not.* cit., Reg. cit., c. 157 v.
(5) Arch. di Stato, Fondo cit., *Not.* cit., Reg. cit., c. 159 v.
(6) Arch. di Stato, Fondo cit., *Not.* cit., Reg. cit., c. 167 v.
(7) Arch. di Stato, Fondo cit., *Not.* cit., Reg. cit.. c. 168.
(8) Arch. di Stato, Fondo cit. *Not.* cit., Reg. cit. c. 168 v.
(9) Arch. di Stato, Fondo cit., *Not.* cit., Reg. cit. c. 170 v.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Dopo tutti questi esempi ed altri che si potrebbero portare, credo non sia più il caso di formulare dubbi che per Finale molte volte non si voglia intendere il Borgo: era la capitale che dava il nome al distretto.

È probabile che nella espressione *castrum franchum edifficatum contra et prope finarium* per il nome Finale voglia intendersi il Borgo, sebbene non si escluda che possa indicare tutta la regione finalese, toltane la spiaggia, che la repubblica rivendicava di sua proprietà per un diploma di Federico Barbarossa del 5 giugno 1162 (1), confermato il 30 maggio 1191 da Enrico VI (2) e da Federico II il 12 ottobre 1220 (3): *ut quociens ostem vel expeditionem aut exercitum facere voluerint, salva tamen fidelitate imperiali, habeant totam maritimam a portu monachi usque ad portum veneris.*

Su questo diritto insistevano i genovesi, quando dovettero difendere le proprie ragioni contro l'imperatore e il re di Spagna, sostenendo che Castel Franco fu fondato *en los confines de Final* (4), *et est francum liberum et separatum a marchionatu Finarii* (5).

Ed altri esempi non mancano per provare che per *Finarium* fu significato il Borgo. Il 1° maggio 1385 i sindaci delle compagne finalesi giurano fedeltà alla repubblica: l'atto è stipulato a Finale: *Actum Finarii*, e cioè nel Borgo, *in sala palatii.... dominorum marchionum* (6). Lo stesso giorno la metà del feudo finalese è investita dalla repubblica a Lazzarino, Carlo e Giorgino. Anche qui l'atto è stipulato a Finale: *Finarii, in sala palatii dictorum dominorum marchionum* (7). Il 2 maggio successivo i sindaci delle compagne di Gorra e di Montesordo, non intervenuti prima con gli altri, prestano anch'essi il loro giuramento di fedeltà a Genova. La piccola cerimonia fu fatta a Finale: *Finarii*, nella sala anzidetta (8).

Un documento del 24 aprile 1340 porta fra testi: prete Nicolino del Cervo, cappellano di S. Maria di Pia, e Giuliano Mona abitante di Finale (9); un atto di vendita dell'11 aprile 1343 ci fa conoscere con un Vachino Primo della Selva, un Bertolino Crescino di Finale ed un Giacomo Manegia di Finale (10); una promessa di restituzione di debito del 4 giugno dello stesso

(1) *Liber Iurium*, Vol. I, col. 207.
(2) *Liber Iurium*, Vol. I, col. 369.
(3) *Liber Iurium*, Vol. I, col. 653.
(4) Arch. di Stato, *Finale*, filza II, *Summaria relaçion de las escrituras y recavados de la Rep. de Genova en racon del Final.*
(5) Arch. di Stato, *Finale*, filza II.
(6) *Liber Iurium* cit., Vol. II, col. 1001.
(7) *Liber Iurium* cit., Vol. II, col. 1004.
(8) *Liber Iurium* cit., Vol. II, col. 1007.
(9) PONGIGLIONE, Op. cit., pag. 116.
(10) PONGIGLIONE, Op. cit., pag. 116.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

anno distingue un Giacomo Siccardi di Gorra, da un Gugliemo Bossi di Finale e da un Leone Benzigna di Oxilia abitante di Finale (1).

La contrapposizione fra Pia e Finale, fra la Selva e Finale, fra Gorra, Oxiglia e Finale è troppo eloquente perchè io faccia rilevare che Finale sta in luogo del Borgo.

E molto prima di questo tempo per *Finarium* si intese il Borgo del Finale.

Il 2 luglio 1245 Giacomo del Carretto, marchese di Savona, promise all'abate di Casanova, Oberto, di regalare ogni anno a quel monastero dieci mine di sale, *ad mensuram Janue*, e di rilasciarne settanta mine per il prezzo a cui lui stesso lo avrebbe comperato. L'atto è stipulato a Finale: *Actum Finarii*, cioè nel Borgo del Finale (2).

Un primo esemplare di lettera di cambio, emessa il 24 Marzo 1248, di lire 21 di moneta mista di Marsiglia, da pagarsi a Pasqua nel Finale in lire 20 di Genova da Antonio del fu Bertolotto di Brancarara a Pellerio di Pino del Finale, con avallo di Vasallo Ruffino (3), non ci tiene incerti se per Finale si intenda il Borgo; così pure quell'*Ogerius de Finario* che con la moglie *benenca terreta*, il 12 Marzo 1228, vende al comune di Genova *medietatem pro indiviso unius terre vacue iacentis in castro savone iuxta domum benenche* (4).

Infatti a Noli diversi distrettuali nel 1233 sono chiamati solo dal nome delle ville e son detti: *de Monticello, de Silva, de Monda, de Varigoto* (5), mentre è ricordato contemporaneamente un *octobonus de finario* (6).

Così anche nel 1178, troviamo un *detesalve de piga* (7); ma tre anni dopo ecco farsi avanti un *Wilielmus de muntagna de finario* (8) ed un *petrus de finar* (9), che sono i primi uomini detti di Finale e ci fan vedere come il Borgo, sebbene ricordato solo nell'ottobre del 1213, esisteva, come agglomerazione di case, fin dal 1181 secondo la lettera dei documenti, ma secondo lo spirito di essi evidentemente prima ancora, sebbene non anteriormente all'anno 1174, nel quale i nomi di *Finnar* e *Finale* indicavano, come abbiam visto, una linea di confine.

(1) Pongiglione, Op. cit., pag. 117.
(2) Tallone, *Cartario* cit., in *Biblioteca* cit., Vol. XIV, doc. 331, pag. 263.
(3) Rosso, *Documenti sulle relazioni commerciali fra Asti e Genova*, in *Biblioteca* cit. vol. LXXII, pag. 229.
(4) *Liber Iurium* cit., Vol. I, col. 801.
(5) Vedi Appendice, Docc. nn. XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII.
(6) Vedi Appendice, Doc. n. IX.
(7) Appendice, Doc. n. I.
(8) Appendice, Doc. n. V.
(9) Appendice, Doc. n. VI.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

L'origine del paese è attribuita dal Garoni agli uomini di Perti, che dal 1125 erano i soli abitatori della valle (1). È certo però che la nuova caminata dei Carretteschi diede a quell'embrione di paese tutto il suo sviluppo.

Dobbiamo quindi ammettere che non si fabbricarono prima le mura e poi le case, ma al rovescio prima le case e poi le mura ed il Finale da paese aperto, come esisteva in origine, negli ultimi decennii del secolo XII, diventò paese murato, ossia borgo, sui primi del secolo XIII.

L'istrumento di divisione dell'eredità lasciata da Giacomo del Carretto fra i suoi figli Enrico, Antonio e Corrado ci fa intravedere che per Finale si intende il Borgo. Mentre esso assegna ad Enrico *Castrum Burgum et territorium Finarii*, contrappone al Finale, che comprende il castello, il Borgo e il territorio, le diverse compagne, che completano la sua porzione e che con il Finale anzidetto costituiscono il *vicecomitatum Finarii* (2).

Negli statuti è vero che è nominato spesso il Burgum Finarii, ma è anche vero che spesso si distingue il Finarium dal *posse* e dal *districtus* (3), e come il *districtus* è la espressione più ampia del territorio, il *Finarium* ne è la più piccola, il centro, da cui si diparte ogni autorità per la vita amministrativa, politica e giudiziaria del piccolo stato.

Nessun altro paese del marchesato, per quel ch'io sappia, condivide con il Borgo l'onore di avere il nome di Finale; ed era giusto, perchè solo il Borgo rivestiva la dignità di capitale.

Ma è ora di ammainare le vele. Ci eravamo proposto di far conoscere il significato della parola Finale nell'antichità e ci sembra di esservi riusciti.

Finale, dalla grafia più antica *Finar*, indicava il fiume che segnava i confini fra il vescovato di Savona e quello di Albenga, come pure fra la marca aleramica e obertenga e prima ancora fra i popoli ingauni e sabazii. Il fiume comunicò il nome alla valle, alla pieve, al primitivo paese, chiamato pur esso *Finarium* e *Finar*, al Borgo costruitovi dal marchese Enrico II del Carretto, al cantiere tenuto alla sua foce dai nolesi, a tutto il territorio che si estende fra il giogo e il mare, la Caprazoppa e il contrafforte del monte Alto che va a formare il Capo Noli.

I documenti finora conosciuti ci portano a questa conclusione, la quale, sebbene nuova, non potrà dispiacere agli studiosi.

(1) GARONI, Op. cit., pag. 109.
(2) MORIONDUS, Op. citt., coll. 666 e 667.
(3) *Statuta* citt., pagg. 18, 19, 20, 27, 54, 61, 62.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

III.

Alle conclusioni, cui siamo arrivati in questa seconda parte del nostro studio, si oppone recisamente Nicolò Sacconi.

Egli, riportando il documento da noi citato più sopra sul cantiere *ad Finar*, afferma che esisteva a quell'epoca un Finale al mare o Finalmarina; e, fondato sull'autorità di Gustavo Strafforello (sua opera *la Patria*), accoglie l'ipotesi che fu appunto Finalmarina ad essere saccheggiata da Rotari, conchiudendo che il fatto dimostrerebbe come quella città esisteva fin dal secolo VII dopo Cristo (1).

Veramente chi per primo espose questa strana teoria non fu lo Strafforello, ma il Brichieri Colombo (2); ad ogni modo la sua autorità nulla vale contro l'affermazione del cronista, che parla esplicitamente, secondo una versione, della sola terra del futuro marchesato chiamata Varigotti (3).

Comunque il Sacconi alla supposta esistente città dà il vanto di una impresa, che secondo gli annalisti genovesi è gloria di tutto il contado finalese ed in modo particolare della sua capitale: l'aiuto dato alla galera dei Doria, chiamata S. Matteo, dalla galera di Finaro nel duro frangente della Meloria, nel 1284 (4).

Come se questo non bastasse, si spinge oltre nel tempo e, seguendo a modo suo il Foglietta, attribuisce ai finalini, cioè agli abitanti della sua ideale Finalmarina, il divieto fatto da' Genovesi nel 1117 agli uomini tutti situati fra il Corvo e Monaco, di non uscire al *pelago* e tornarne, senza aver toccato il porto di Genova.

E conclude testualmente così: « La quale intimazione dimostrerebbe « che se nel 1117 Finale Marina era oggetto di gelosia alla potente Genova, « doveva essere un centro di commercio marittimo molto importante e per « essere in allora tale, chi sa quanti anni di vita doveva contare, poichè si « sa che la floridezza commerciale di una città non sorge improvvisa, ma « dopo un costante lavoro di lunghi anni, che potrebbero essere benissimo « dei secoli! » (5).

(1) SACCONI, Op. cit., pagg. 35 e 36.

(2) *Tabulae* | *Genealogicae* | *Gentis* | *Carrettensis* | *et* | *Marchionum* | *Savonae Finarii Clavexanae etc.* | *Manuductionem* | *praemisit* | *totumque opus accuravit* | IOANNES BRICHERIUS | COLUMBUS | *Patricius et orator Finariensis* | *Vindobonae,* | *ex typographia Kalivodiana* | anno MDCCXLI, pag. 39.

(3) Cfr. GARONI, Op. cit., pagg. 83 e 84.

(4) SACCONI, Op. cit., pag. 37.

(5) SACCONI, Op. cit., pagg. 36 e 37.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Tipiche esagerazioni della storiografia campanilistica di cui la città di Finalmarina è molto ricca e che non è il caso qui di seguire per lo scarso suo valore scientifico (1).

Il Silla, pur non accogliendo interamente la tesi tradizionale, vuol dimostrare l'antichità di Finalmarina sulla traccia di lievi indizi assurti per lui a prove irrefragabili.

Dopo di aver accennato ad alcuni paesi del Finalese, di cui si ha notizia prima del XIII secolo: a Varigotti, ad Orco, a Perti, a Pia, a Monticello, vedendoli tutti compresi nel territorio della *Plebs Finarii*, prende occasione per dirci che presso la pieve « si svolgeva pure una vita che « evidentemente attingeva dal mare le sue energie » (2).

In un altro punto, in cui parla delle compagne finalesi, trattando della *compagna maris*, scrive che essa comprendeva « il gruppo di case si- « tuate alle falde del « Monte » attorno a « Nostra Donna di Pia » e le « abitazioni sul declivio marino del Gottaro, ossia il « Borgomare » (leggi « Finalmarina), la cui origine tanto discussa è stata chiarita da « idoletti e « vecchie medaglie » in addietro quivi esumate e, recentemente, da vasi e « monete romane con ruderi pressochè coevi » (3).

Finalmente tesse la serie dei nomi, onde, secondo lui, fu chiamato il paese: « la Marina, tale fu il nome, come osservammo prima d'ora, che sur- « rogò quello di borgo di Castel Franco (secolo XVI), succeduto a sua vol- « ta a quelli di « Burgum Maris » (1365), « Ripa Finarii » (1340), « Com- « pagna Maris » (1268): « Ripa Maris », ad « Mare » (1258), la Marina, « dico, apparve una « terra » che, per testimonianza dell'annalista Giusti- « niani, poteva contare 200 famiglie » (4).

Ma colpisce subito, l'inverosimiglianza del fatto di un paese che in 10 anni (1258-1268) cambia nome due volte e in poco più di un secolo (1258-1365) cinque volte! E si tratta, per di più, in generale, di nomi comuni.

Per noi la storia incomincia quando una qualche notizia affiora dalla tenebra del tempo, o quando induzioni inequivocabili possono trarsi da re-

(1) Vedi, per esempio, *Memoria sullo stato antico e moderno del Finale Ligustico* cit, cui rispose una pubblicazione sottoscritta dal Sindaco e dai Consiglieri del Borgo: *Errata Corrige della Memoria sullo stato antico e moderno del Finale Ligustico, stampata in Torino nel MDCCCXXXI,* Tipografia Pontenier e F., 1832, pag. 12-32. Qualche volta la sfacciataggine diventa impudenza. Così quando Giovan Battista Angeleri intitola un suo *Argomento e dissertazione: Per l'Università della Marina del Finale contro il Borgo « villa » del Finale, Dat. Med. Kal. octobris MDCLX* (Volume di memorie manoscritte e stampate, a mani del Sig. Manera Eugenio di Finalborgo).

(2) SILLA, Op. cit., pag. 93.

(3) SILLA, Op. cit., pagg. 113-114.

(4) SILLA, Op. cit., pag. 121.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sidui di costruzioni studiate da persone competenti, o quando istituzioni, che di loro natura rimontano oltre i limiti dei documenti scritti, parlano a noi con il loro muto linguaggio.

Orbene di tutto il territorio compreso entro la valle, il cui fiume segnava i confini fra le diocesi di Savona e di Albenga, non abbiamo ricordo esplicito prima del XII secolo. In questo tempo, come abbiam visto, cominciano a farsi conoscere i primi dati di fatto che pongono in cima alla valle del Finale un paese importante, che svolge una vita di attivo commercio con Genova e che stende il suo territorio fino al mare.

Su questo punto credo non si possa sollevare difficoltà. Il dazio stabilito nel 1128 da Genova alle città, che portavano a smerciare in quella piazza i loro prodotti, è troppo eloquente per lasciare posto a dubbi. Ivi sono tassati, fra gli altri per un denaro gli uomini di Savona, di Noli, di Pia, di Perti per ogni pezza *de torgello lanico et de canabazio*, mentre quelli di Albenga, Ventimiglia e Nizza ne pagavano quattro (1). Le città qui nominate sono città marine, che sviluppavano il loro commercio per le vie del mare, quindi anche Perti, essendo del loro numero, doveva arrivare fino al mare col suo territorio, come vi arrivavano Nizza, Ventimiglia, Albenga, Pia, Noli, Savona. E, se Perti con il suo territorio arrivava fino al mare, come vi arrivava Pia, abbracciando l'estrema parte della sua valle, vuol dire che il territorio marino fra il così detto Castelletto e il Pora era divisa fra questi due paesi, non lasciando posto ad agglomerazione di case, formante un'altra comunità. In caso contrario, questa sarebbe stata nominata fra i paesi o città che portavano a Genova i loro prodotti, a miglior ragione di Perti, posta a cavaliere del monte, ben distante dal mare.

Quando poi sulla fine del secolo XII fu costruito il Borgo del Finale, il nuovo paese tolse a Perti la miglior parte del suo territorio, sostituendosi ad esso nel tratto, che dal Bechignolo corre tutta la valle fino al mare.

Se crediamo ad un documento del 27 settembre 1245 la *vigna domna* cioè *dominica*, possedimento dei marchesi, da cui per loro generosità il monastero di Millesimo doveva ricevere dieci scandagli di puro vino, era situata ancora *in loco Finarii*. Infatti sotto quella data, da Genova, Innocenzo IV conferma a quel monastero fra l'altro *annuum reditum quinquaginta librarum Ianuensium et quinque modiorum salis in gabella eiusdem marchionis de Finario et decem scandalia puri vini in vinea sua eiusdem loci* (2).

La vigna era situata *prope plebem Finarii, cui coheret plebs de Finario*

(1) *Liber Iurium* cit., Vol. I, col. 32.
(2) MORIUNDUS, Op. cit., Vol. II, col. 427.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Beltramus et via publica quae est iuxta mare, come si ha dall'atto 2 giugno 1224, con cui il marchese fece una tale donazione (1).

Anche il Filelfo ricorda la vigna marchionale là ove dice che i genovesi costrussero una bastita *super littoris conspectum, loco quam vignadomnam appellant, palatium prope Finariensis cuiusdam Gandulfi Rufini* (2).

La Vignadonna si estendeva ad est ed a sud della pieve e l'inciso del Filelfo: *ante littoris conspectum*, unito all'espressione riferita più sopra: *via pubblica quae est iuxta mare*, ci fa vedere il mare abbastanza inoltrato nella valle del Pora.

Comunque il *locus Finarii* nella prima metà del secolo XIII si estendeva fino alla pieve; ed in questo senso bisogna prendere la indicazione di un contratto stipulato il 9 settembre 1236: *actum finarii, iusta plebem* (3).

Con l'andar del tempo il *locus* si converte in *posse Finarii*. Infatti l'11 aprile 1343 un atto viene stipulato in *posse Finarii, in ecclesia sancti Johannis plebis Finarii*, ed in esso si parla di una pezza di terreno con due case, di cui una coperta di tegole, posta *in posse Finarij, in territorio Compagne Vehezi, in contrada Lignarij, loco ubi dicitur Botinus* (4).

Anche le terre affittate l'11 marzo 1276 dal vescovo di Savona, Enrico, a Baiamonte de Guisobardo e suoi consorti, cioè a Montanaria, a Odeto Zuffo, a Nolario figlio di Manfredi, a Bensevega de França, a Bonsignore Vivaldi, a Pellerio, a Provincialia, figlia di Guglielmo del Pino, a Guglielmo Calafato, ad Anselmo de Romana, a Trucco France, erano situate in *posse Finarij* (5).

Quel tratto di spiaggia, che dalla punta del Gottaro si stendeva fino al Pora, si chiamava *ripa maris Finarii* o *Ripa Finarii*. Il Silla fa rimontare questo nome solo al 1340. In realtà esso è molto più antico e, contro l'affermazione del detto autore, si conserva invariato per lunghissimi anni.

Giacomo del Carretto concede all'abate di Santa Maria di Casanova la facoltà di comperare nel Finale ogni anno 30 mine di sale al prezzo a cui lo comperava lui stesso; e l'atto è stipulato l'8 marzo 1245 in *ripa maris finarii sub porticu vace de castilione* alla presenza di *Berruminus iudex* e di *Picininus coqus* (6).

Gli statuti poi parlano diverse volte di questa *ripa finarii*, ed in modo particolare nel capitolo, ove si proibisce di tagliare alberi *super posse finarii et eius districtu*, sotto pena e bando di lire 25 di Genova per ogni contrav-

(1) MORIUNDUS, Op. cit., Vol. II, col. 652.
(2) *Bellum Finariense* cit., in MURATORI, *R. I. S.* citt., vol. XXIV, col. 1163.
(3) PONGIGLIONE, Op. cit., pag. 29.
(4) PONGIGLIONE, Op. cit., pag. 116.
(5) PONGIGLIONE, Op. cit., pag. 29.
(6) TALLONE, Op. cit., in *Biblioteca* cit., Vol. XIV, pag. 261.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

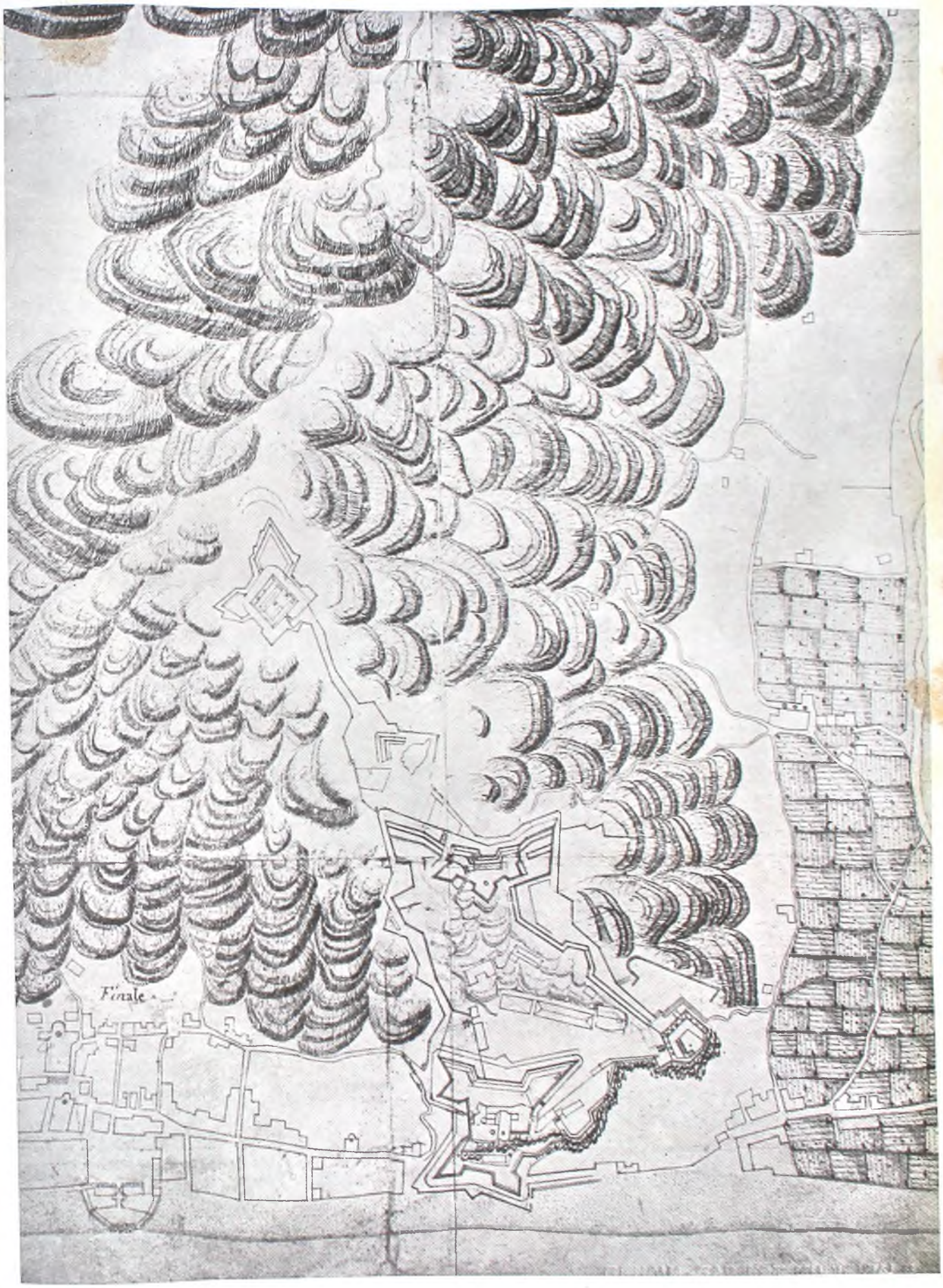

PIANTA DI CASTELFRANCO E ADIACENZE

Dal *Piano geometrico di Finale col suo Borgo e contorni fatto dall'Ing. Gio. Gherardo de Langlade* Arch. di Stato, *Carte del Finale*, n. 3 (primi del secolo XVIII).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

ventore, eccetto il caso che gli alberi stessi servissero per fornire legnami a costrurre navi *in ripa Finarii* (1).

La *ripa maris* per sè non include il concetto di paese, anzi sotto un certo aspetto lo esclude, perchè le stesse città poste presso il mare avevano le loro ripe: così Genova (2), Noli (3), Savona (4), Albenga (5).

Sulle ripe tanto i signori feudatari che i comuni riscuotevano dei diritti per la pescagione, l'approdo, il commercio; ed anche i marchesi del Finale nei loro statuti vollero inserire un *exemplum cuiusdam scripture antique cuius tenor talis est: In hac pagina scribitur illud quod Dominus Marchio habet in Ripa Finarii;* e infatti si nominano ivi gli uomini di diverse città della riviera, non esclusa Genova, con il quantitativo di quello che dovevano pagare *de rebus omnibus quas acatant in Finario* e per altri diritti (6).

Sulla *ripa* era il cantiere donde uscivano le navi che sviluppavano il commercio dei finalesi, rendendo attivissima la loro vita marinara; e la proibizione statutaria vista più sopra aveva per iscopo di non far mancare la materia prima ad una industria tanto redditizia, che apriva molte vie alle iniziative locali.

Il cantiere portava per necessità la costruzione di una attrezzatura corrispondente: scali, magazzeni per deposito, qualche casa per abitazione, non esclusi degli alberghi, assai primordiali certamente, in cui potessero ricoverarsi quelli che ivi giungessero di notte o dal mare o dalla riviera. Ma tutto questo così sporadico, che la ripa non aveva aspetto di paese, nè assurgeva alla dignità di *comunitas.*

Se ivi fosse stato un paese risulterebbe dagli statuti o da qualche documento. Il che non è; anzi gli statuti, parlando delle strade, escludono formalmente che presso il mare vi fosse un paese.

Essi delle altre strade precisano: *a domibus superioribus Feglini infra, a gotta frigida, id est versus burgum, et a domibus superioribus Rialti versus burgum, et a colla S. Salvatoris versus piam, et versus vosias, et vallem piaschi, sive buretam de banchis infra usque ad Rocam Cavasolae* (7). Invece chiamano *strata de burgo ad mare; via qua itur de Burgo ad mare; viam a parte*

(1) *Statuta* citt., cap. LXXXIV, pag. 45.
(2) BELGRANO, *Registro Arcivescovile,* Vol. I, Parte I, pag. 241.
(3) GANDOGLIA, Op. cit., in *Atti* citt., Vol. II, pag. 586.
(4) GANDOGLIA, Op. cit., in *Atti* citt., Vol. II, pag. 597.
(5) ARTURO FERRETTO, *Documenti intorno alle relazioni fra Alba e Genova (1141-1270),* Pinerolo, Tipografia Chiantore-Mascarelli (1906), in *Biblioteca della Soc. Stor. Subalpina,* Vol. XXIII, pag. 185.
(6) *Statuta* citt., Cap. LXXXVIII, pag. 49.
(7) *Statuta* citt., cap. LV, pag. 24.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

burgi usque ad mare durantem (1) quella che dal Borgo porta alla marina. E mentre la larghezza delle prime doveva essere determinata dai periti giurati: *iuratores*, di ciascuna compagna, la larghezza della seconda doveva essere determinata dai periti giurati del Borgo unitamente al Giudice o Vicario o Castellano (2): segno che gli interessi maggiori per questa strada riguardavano i borghesi, o, se così piace meglio, la capitale del marchesato.

E la nuova denominazione data alla *ripa Finarii: mare*, presa dal Silla come uno dei tanti nomi propri del paese ipotetico, ci ripete ancora che la *ripa* in verità non indicava un paese, ma solo la spiaggia, e il nuovo nome: *mare*, è preso nel suo significato comune.

Dal decreto fatto dal marchese Antonio il 23 febbraio 1310 a riguardo dei pescatori, il citato autore vorrebbe rilevare « la presenza « ad Mare » d'una classe di persone, che vivevano, come tuttora, del mare », mentre scrive che « Una metà della pescagione, durante la quaresima, « doveva essere venduta nel Borgo del Finale, l'altra metà era destinata « *a quelli che abitavano presso il mare*, soggetti al Marchese » (3).

La chiosa fatta agli statuti per quel che riguarda la « classe di persone che vivevano del mare » e l'altra metà di pesci « destinata a quelli che abitavano presso il mare » non corrisponde a verità. È bene riportare il passo, per sincerarci della cosa: « quelibet persona undecumque sit, que « de cetero pisces ceperit ... debeat ... asportare ... ad Burgum Finarii « scilicet ubi pisces consueverunt vendi tempore Quadragesimali medie- « tatem omnium piscium quos ceperit tam grossorum, quam minutorum ad « vendendum ipsos pisces .... De reliqua vero medietate vendere teneatur « ad Mare districtualibus Domini Marchionis ad minutum dimidiam ipsius « medietatis et alias de reliqua tertia parte de reliqua dimidia possint facere « quicquid vellint seu voluerint » (4).

Qui non si parla di pescatori abitanti all'ipotetica Marina, ma di *quelibet persona undecumque sit;* e i pesci non dovevano vendersi a quelli che abitavano presso il mare, ma agli abitanti di tutto il distretto del marchese.

La disposizione dello statuto rispecchiava una mentalità allora assai comune, di proibire, cioè, la vendita di tutti i pesci alla spiaggia. Anche gli statuti di Albenga prescrivevano che da Pasqua a S. Michele i pescatori portassero ad Albenga metà dei loro pesci, venerdì e sabato; da S. Michele

(1) *Statuta* citt., cap. LV, pag. 24 e Cap. LXIV, pag. 28.
(2) *Statuta* citt, cap. LV, pag. 24.
(3) Op. cit., pagg. 101 e 102.
(4) *Statuta* citt., pagg. 31 e 32.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

a Natale, mercoledì, venerdì e sabato; da Natale a Carnevale, di nuovo solo il venerdì e il sabato; da Carnevale a Pasqua ogni giorno. Dell'altra metà potevano vendere *vicinis suis* (1).

Gli statuti seguitano a farci conoscere meglio lo stato della *ripa maris Finarii*, quando riferiscono la prescrizione marchionale di non costruirvi case.

Per meglio comprendere il valore del documento conviene riportarlo per intiero.

« De aedificijs, factis et fiendis in ripa Maris. Cap. LXXVII.

« Item statuit, ut infra, & praecepit inuiolabiliter obseruari, quod de « caetero aliquis in ripa Maris non possit domificare, nec aliquod aedificium « facere, nec aliquod domificamentum de nouo sine mandato dicti Domini « Marchionis, excepitis illis quibus ipse Dominus licentiam dedit, & qui « contrafecerit paenam lib. quinquaginta incurrat, & aedificium dirruatur. Et « si bis bannum incurret tunc foret forestatus, & praedicta confitetur incur- « risse. Item, quod Barberij, vel officiales aliqui, ibi stare non possint, « nec debeant, nec aliqui mercatores siue per stratam euntes possint, vel « debeant ibi hospitari, nisi stricto sero ibi venirent, exceptis qui per « Mare venerint, & habent barchas, & ligna; mercantia verò ibi non fiat, « nec fieri possit, nisi dicta mercantia per Mare deportetur. Et si eam « mercantiam aliquis fecerit, vel facere voluerit, ut praedictum est; iudicem « vocare debeat, & Vicecomitem ambos, vel unum ipsorum, qui licentiam « dare contrahendi possint. Item, quod aliqua mercantia ibi non ponderetur, « nec possit, nec pondus, siue cantare ibi portetur aliquo modo, granum « verò quilibet emere possit, in quantum sibi pro sua familia fuerit « necesse. Item, quod ad minutum aliqua non vendantur, nisi in hospitiis, « siue albergarijs, nec aliqua mercantia fieri possit nisi ut praedictum « est. Qui contrafecerit paenam solidorum quinquaginta Januae in currat « sine mandato, ut praedictum est. Item, quod de caetero ibi aliqua « persona habitare non possit, nec habere habitaculum sine licentia, & « mandato dicti Domini Marchionis dectract. & except. illis qui consueti « habitare sunt, latum per Magnif. D. Iacobum de Carretto Anno Domini « Millesimo CCLVIII. prout in volumine veteri.

« Item statutum est, & ordinatum, quod nulla persona possit facere, « nec debeat, nec fieri facere aliquam domum, vel aliquem murum ad Mare, « vel inceptam, seu factam non possit altius tollere sub paena aeris, & per- « sonae, & si quis contrafecerit deriuatur aedificium, nec debeat, seu pos- « sit aliquis inde preces Domino Marchioni offerre in banno, & sub banno « pro qualibet vice solidorum centum pro quolibet qui preces obtulerit » (2).

(1) ACCAME, Op. cit., pagg. 295 e 296.
(2) *Statuta* citt., cap. LXXVII, pag. 39.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

La prescrizione si compone di due parti. La prima emanata da Giacomo del Carretto rimonta al 1258; la seconda da Antonio, più moderna di 50 anni e poco più, conferma e son per dire aggrava la prima, rinnovando la proibizione ed aggiungendovi una forte sanzione in caso che si osasse ricorrere per grazia al marchese.

Fin dal titolo ci appare che sulla riva del mare vi erano già degli edifizii. Ad alcune persone il marchese aveva dato il permesso di innalzarvene degli altri, ma in linea generale non si voleva che queste case si moltiplicassero senza controllo veruno, anzi si proibì ai barbieri ed agli ufficiali di fissare presso il mare la loro residenza. Si limitò il mercato ai generi arrivati per mare; il grano si poteva comperare solo per il fabbisogno di ciascuna famiglia; al minuto si doveva vendere solo agli alberghi, che del resto non potevano alloggiare se non persone arrivate ivi a tarda ora o che avessero ivi barche o legni da custodire. Per chi volesse farvi altri mercati era necessario il permesso del Giudice o del Visconte, essendo assolutamente vietato di portare ivi le misure di peso o il cantaro. In generale non poteva abitare presso il mare veruna persona che non ne avesse ottenuto il permesso. La pena per chi vi costruiva qualche casa era di 50 lire con la distruzione dell'edificio, per gli altri di soldi cinquanta.

La seconda parte, che è una conferma della prima, rinnova la proibizione di fabbricare ivi o di aggiungere qualche piano alle case già esistenti. Ai contraffacenti si minaccia la distruzione della fabbrica, impedendo loro di ricorrere al marchese sotto pena di cento soldi.

Quale fu il movente che indusse il legislatore a fare e confermare un decreto così draconiano?

Il Garoni ascrive la proibizione alla pretesa de' genovesi di voler essere padroni della spiaggia (1); il Celesia al buon animo di Giacomo del Carretto, il quale volle « assicurare i suoi sudditi dalle piraterie turchesche « che infestavano i paesi più littorani (2) ».

Gli scrittori marinesi la pensano diversamente. Un manoscritto conservato alla Biblioteca civica afferma: « gli altri luoghi poca anzi nulla « difficoltà metteano innanzi al marchese nelle sue mire (di costruire il « nuovo borgo). Solo Finale Marina lo inceppa. Dunque all'oppressione « ed ecco il decreto di esso Giacomo datato 1258 » (3).

Il Silla nel decreto del marchese Giacomo vede la rovina « di quella

(1) Op. cit., pag. 111.

(2) Op. cit., pag. 20.

(3) Biblioteca Civica Berio, *Allegazioni*, Tomo II, segnato: D bis, 5. 1. 20. *Causa Ecclesiastica in Allegazione dell'Arciprete | e canonici di Final Marina | contro | la Collegiata di Finalborgo | 1841*, pag. 30.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« attività marinara la quale era fonte di lucro per il Finale a scapito della « superba Genova », ma subito dopo con poca congruenza parla di una squadra finalese che nel 1282, proprio sotto le insegne di Genova, va contro Simoncello, conte di Ginarca, costringendolo ad abbandonare il suo castello di Porto Bonifacio per rifugiarsi a Pisa; e ricorda che nel 1284, presso lo scoglio della Meloria, « il fiore di gioventù dei Finale » portò sì valido aiuto alla nave dei Zaccaria già in procinto di piegare che decise della vittoria (1).

Comunque il giudizio di Silla è condannato dal fatto, cui abbiamo accennato più sopra, che gli statuti tutelano il patrimonio boschivo appunto per apprestare materia prima al cantiere locale, segno che il legislatore vedeva di buon occhio e curava quanto poteva il suo sviluppo; ma lo sviluppo del cantiere non implicava nella mente dei marchesi lo sviluppo delle case che presso di esso potevano essere state edificate.

Chi volesse stabilire il motivo, per cui si venne a così gravi proibizioni, andrebbe incontro a molte difficoltà, non avendo sotto mano sicuri elementi di giudizio.

Forse la protezione del Borgo, in cui si accentrava la potenza carrettesca; forse il desiderio di privilegiare alcune famiglie; forse le mire di Genova che accampava pretese sulla spiaggia; forse il timore delle piraterie barbaresche; forse la cura di salvaguardare più facilmente i diritti marchionali sulla *ripa*; forse tutti questi motivi insieme contribuirono a far emanare quel decreto, che limitò nel suo nascere il primo indizio di vita, di cui ci parli la storia, su quella spiaggia. Certo è che un tale provvedimento non si sarebbe potuto adottare contro un paese già sviluppato nel numero non indifferente delle sue case e nella tradizione animatrice di una comunanza di idealità ed interessi.

Il decreto di Giacomo del Carretto e la conferma portatavi da suo figlio Antonio nel 1310 non oppressero completamente i primi germi di vita che si aprivano ad un sicuro rigoglio, solo troncarono le speranze che sorridevano a quel luogo per un lieto avvenire, come facevano presagire la sua posizione incantevole e la floridezza dei suoi traffici.

A queste conseguenze emananti dai dati di fatto ora posseduti si oppone il Michelini che vuol vedere sulla *ripa* « una vita piuttosto intensa ». A conferma di questa sua opinione porta l'esistenza della pieve « a cui tutto il Finale da secoli accorreva come al primo suo centro religioso e che doveva dar luogo a costruzioni di case, e al formarsi quindi di un

(1) Op. cit. pag. 100. Per la verità debbo rettificare che l'annalista non parla della nave dei Zaccaria ma dei D'Oria (Cfr. IMPERIALE, Op. cit., Vol. V, pag. 55).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

qualche borgo ». Inoltre al borgo ipotetico dà « una vita propria » cioè « la Comunitas della Compagna Maris » (1).

Intanto noi osserviamo che i due argomenti portati per sostenere una tesi errata mostrano un grave segno di debolezza nel fatto stesso che il primo vorrebbe fare esistere questo paese presso la pieve, il secondo presso il mare.

Esaminiamoli entrambi; e la critica oggettiva li farà cadere sotto i colpi del suo piccone demolitore.

La pieve di S. Giovanni del Finale ci comparisce nei documenti relativamente tardi. Di essa abbiamo il primo accenno nella donazione fatta il 19 giugno 1224 dal marchese Giacomo al monastero di Millesimo di dieci scandagli di vino, provenienti da una sua vigna posta *prope plebem Finarii, cui coheret plebs de Finario* (2).

Nel 1236, ai nove di settembre, ci viene ricordato il suo arciprete Enrico fra i testimoni intervenuti all'atto d'affitto di terre vescovili stipulato a Finale, *iusta plebem*: *dominus henricus Archipresbiter finarij* (3).

Il 19 marzo 1250 una bolla di Innocenzo IV, emanata a favore di Gandolfo de Garibaldo, che, dal collegio canonicale di Noli, doveva passare a quello della pieve finalese, oltre l'Arciprete nomina il *capitulum plebis de Finario* (4).

In complesso abbiamo tutti i requisiti atti a provarci l'esistenza di detta pieve.

Il Silla riconnette la sua origine alla predicazione del vangelo fatta dai Santi Nazaro e Celso; parla di un delubro dedicato ai Mani, sorgente alle falde del Gottaro in prossimità della foce del Pora, cambiato in tempio cristiano, il primo della regione, e quindi pieve o chiesa matrice (5); ed accenna anche al bronzo « del più scielto di Corinto » onde era formato l'idolo che si adorava in quel delubro, riportando il documento, che si conserva nell'Archivio Parrocchiale di Finalmarina: « dell'anno 1724 si ruppe la « campana dei R. P. Cappuccini di questo nostro convento della marina « (l'antica pieve) in occasione che si faceva la novena di S. Francesco ed « allora era Guardiano di detto convento il P. Gian Marco; fu dallo stesso « trasmessa in Genova, et li fecero altra campana più grossa senza spesa

(1) MICHELINI, Op. cit., pag. 7.
(2) MORIONDUS, Op. cit., Vol. II, c. 652.
(3) PONGIGLIONE, Op. cit., p. 29.
(4) Il FERRETTO, che la rinvenne negli atti del *Not. Giovanni Veggio*, Reg. I, parte I, c. 119 v., ne fa cenno nel suo lavoro: *I primordi e lo sviluppo del Cristianesimo in Liguria ed in particolare a Genova*, in *Atti* citt., Vol. XXXIX, p. 444, in nota; il SILLA la pubblicò nell'Op. cit., pagg. 306 e 307.
(5) SILLA, Op. cit., p. 44.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« di manifattura per essere metallo quello del più scielto di Corinto, essen-
« do quello stesso metallo che era costrutto l'idolo che si adorava da' Gen-
« tili inansi della venuta di SS. Nazaro e Celso » (1).

La predicazione dei SS. Nazaro e Celso, che trova non poche difficoltà per essere ammessa a riguardo della Liguria in genere, diventa assai problematica, quando si cerca di attribuirla ad un paese in ispecie. Anche quando la chiesa ha per titolare detti Santi, non abbiamo una prova sicura della verità del fatto, ma alla nostra pieve manca anche questo.

Fino al 1500 la tradizione dà costantemente per titolare alla pieve San Giovanni Battista; solo nel 1561 si ha notizia di una chiesa di S. Nazaro parrocchiale del Borgo mare (2), cui tien dietro il decreto del vescovo di Savona Francesco Maria Spinola, fatto in occasione di sacra visita il 24 maggio 1626: « considerate diverse cose degne di rimedio.... comandiamo all'Ill.tre signor « Arciprete di questa chiesa parrocchiale di S. N.(azaro) che in virtù di S.a « obedienza a noi arbitraria debba pubblicare detti nostri ordini e per quan-
« to tocha a esso R.do Rettore, anche eseguirli » (3).

Anche la processione che i canonici di Finalmarina fanno ogni anno nella festa di detti Santi dalla nuova chiesa parrocchiale all'antica pieve, portata dal Brichieri Colombo come prova della predicazione de' SS. Nazaro e Celso nel Finale, non può risalire oltre il XVI secolo e, quindi, la tradizione non può essere più antica di questo tempo, in cui la rinascenza fece vivere non solo ciò che sapeva di romano, ma eziando tutto quello che si supponeva di antico. Lo sviluppo preso da quel paese organizzò una leggenda gloriosa a suo riguardo, non esclusa quella che volle collocare il Polupice nel luogo ove era sorta la nuova città.

Ma ammessa pure la predicazione de' SS. Nazaro e Celso, non si può giustificare la trasformazione del delubro in tempio cristiano come rimontante ai loro tempi, perchè la prima predicazione del vangelo non ebbe un effetto repentinamente efficace. Con la forza di una goccia che scava la pietra, essa operò attraverso le masse adagio adagio ed anche alla fine del V secolo i SS. Eugenio e Vindemiale sparsero i loro sudori nella conversione dei Sabazii e degli altri popoli limitrofi.

Comunque, pur non potendosi stabilire l'epoca precisa dell'erezione della nostra pieve, non si può negare che essa sia molto antica.

Ciò posto, veniamo al sodo della quistione: fu edificata in un centro abitato o in un luogo isolato?

(1) SILLA, Op. cit., pag. 48 in nota.
(2) GARONI, Op. cit., pag. 203.
(3) SILLA, Op. cit., pag. 64.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Noi abbiamo visto per forza di documenti che, arrivando Perti fino al mare, la valle del Finale non poteva avere altra aggregazione di case fruente di vita propria, perchè ad una siffatta aggregazione non sarebbe mancato un nome, che l'avrebbe distinta. Questa pregiudiziale è necessaria per formulare con una domanda più semplice la nostra difficoltà: è possibile che una pieve sia stata edificata in un luogo isolato?

Per rispondere esaurientemente a questo, dobbiamo considerare l'origine delle pievi.

È noto che, come il vescovado sorse sull'antico municipio romano, estendendo la sua giurisdizione su tutto il suo territorio, così la pieve si formò nei pagi, che erano suddivisioni territoriali del municipio.

Se non che bisogna riflettere che non sempre il pago era un paese più importante, sotto la cui autorità si aggruppavano i vici, ma spesso era costituito solo dall'insieme dei vici.

Ecco come ne parla Baudi di Vesme: « Il municipio è un aggregato « di vici raggrupati in pagi e la diocesi si divideva in plebanie compren- « denti più parrocchie dette pure cappellanie; la pieve corrisponde al pago « come territorio ed ogni vico è una parrocchia » (1).

Il Davidshon ribadisce questo concetto quando scrive: « Sotto il nome « di pieve si intende il distretto di una chiesa battesimale » (2).

Ed il Gabotto più chiaramente ancora: « Come il pago non era « sempre un determinato centro abitato, ma tutto un territorio, seminato di « vici, così la pieve, sorta sul pago, servì di parrocchia a tutto il territorio « seminato di chiesuole minori sorte sui vici » (3).

A queste citazioni faccio seguire un tratto polemico scritto dallo stesso Gabotto nella sua recensione su « Il Comune rurale nel territorio lombardo-tosco (saggio di ricerche storico-giuridiche): I, Torino, Bocca, 1915, di Guido Mengazzi », perchè assai opportuno per la nostra quistione.

Posto che gli elementi fondamentali e costitutivi della « Comunità » sono il territorio, la popolazione, la parrocchia ed il vincolo giuridico, e che le « Comunità » sono di tre tipi, soggiunge: « C'informa il M. che le « Comunità del primo gruppo sono contradistinte da una « pieve » la « quale è sorta su un organismo civile, il « pago ». Quest'ultima asser- « zione sta benissimo, ma non la prima, come avrò a dire fra poco. Benis- « simo anche tutto quello che il M. scrive, senza che occorra qui ripeterlo,

(1) Benedetto Baudi di Vesme, *L'origine romana del comitato longobardo e franco*, in *Boll. Stor. e Bibliografico subalpino*, Vol. VIII, p. 353-54.

(2) Davidshon, *Storia di Firenze*, Vol. I, pag. 476.

(3) Ferdinando Gabotto, *Biella e i vescovi di Vercelli*, in *Arch. St. Ital.*, Serie V, tomo 17, anno 1896, p. 289.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« a riguardo all'antichità rispettiva della « pieve » (III-IV sec. dopo C.) e « del « pago » (età romana, anzi preromana); ai due aspetti, anzi ai due « enti, alle due « personnalità giuridiche » distinte, che indica la parola « *plebs* nel Medio Evo; alla divisione del territorio della *civitas* in *pagi-plebes* « e della *plebs* in *tituli* o *cappellae*. Si doveva anzi aggiungere anche, a « fianco, la suddivisione del *pagus* in *vici*, rispondenti nel civile ai *tituli* eccle- « siastici; ma su questo punto il M., come vedremo, la pensa in altro modo. « Benissimo ancora tutto il tratto: « Non è da credere che in ogni pago si sia « sviluppato in processo di tempo il Comune rurale, perchè alcuni pagi non « ebbero mai un centro, altri lo perdettero; cosiche per quanto si manten- « ga nel Medio Evo integra la circoscrizione pagense, non sempre nel capo- « luogo di questa viene ad emergere il Comune. Invece si deve ritenere co- « me regola che dove esiste una pieve, esiste anche un pago: dove nel ca- « poluogo della comunità rurale si trova una pieve, ivi era in origine ed ha « continuato più tardi ad esistere un antichissimo pago (p. 9) ». È, su per « giù, la teoria, da me esposta in principio d'un mio lavoro ormai vec- « chio (1); ma al modo con cui la presenta il M. mi sia lecito fare qualche « osservazione, o, piuttosto, qualche chiarimento ed aggiunta.

« Anche il M. sa molto bene che, all'epoca romana, il *pagus*, oltre « ad essere una suddivisione amministrativa del *municipium*, aveva un com- « pito essenzialmente religioso, anzi mi pare ch'egli spinga troppo oltre la « sua negazione d'ogni vincolo di dipendenza dei capi del « pago » « (*magistri pagani*) dall'autorità civile municipale. Ad ogni modo, niun dub- « bio che il centro del « pago » fosse il tempio d'una divinità, tempio si- « tuato *di regola*, non in un abitato, ma fuori invece di ogni abitato, in un « punto press'a poco equidistante dai centri abitati dei varî *vici* di cui il « « pago » era costituito. Così fu in origine anche della « pieve »; ma poi, « più facilmente e quindi più spesso si formò intorno alla chiesa pievana un abi- « tato, che diverrà col tempo sede di una « Comunità » o Comune rurale » (2).

Da questi principii l'autore trae netta una conseguenza: « che il « primo tipo di « Comunità », ossia, per dirla col Mengazzi, di « Co- « muni rurali », si forma normalmente sul vico e non sul pago (3). La quale verità conferma più sotto quando scrive: « l'elevazione della « *cappella* vicinale a « parrocchia » e della *vicinia* a « comunità » sono « per lo più, se non sempre e da per tutto, due fenomeni paralleli e con- « comitanti, che esercitarono l'uno sull'altro una reciproca azione » (4).

(1) *I municipî romani dell'Italia Occidentale*, in BSSS., XXXII, III, 245-246, Pinerolo, 1907.
(2) *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*, anno XX, 1916. N. I-IV, pagg. 238-240.
(3) *Bollettino* cit., a. e n. citt., pag. 239.
(4) *Bollettino* cit., a. e n. citt., pag. 242.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Da tutto questo si vede che la pieve astrae dal concetto di paese o comunità che dir si voglia; quindi la si può trovare spesse volte in mezzo a centri abitati, non di rado in luoghi solitari. Il suo requisito necessario è che presenti facile accesso ai popoli ad essa soggetti.

Quando il Ferretto scrive che le pievi del genovesato, a differenza di molte altre della diocesi di Luni, Tortona, Albenga, si trovano quasi tutte nel centro dell'abitato, indirettamente conferma questa verità; però bene osservando, credo di poter avere anche nella diocesi di Genova qualche esempio di pievi situate in posti disabitati, e che con la loro azione tacita ma efficace contribuirono alla formazione dei paesi che le si vennero formando dattorno.

La pieve di Voltri è situata a Palmaro, luogo anche oggi poco abitato; e Pieve Ligure diventò paese molto tempo dopo, prendendo nome da quella istituzione, che da secoli si specchiava sul mare fra il verde degli ulivi.

Qual meraviglia dunque che la pieve finalese sorgesse, come ce lo dicono i documenti, allo sbocco solitario della valle del Finale? Essa doveva servire per i paesi posti nella Valpia, nella valle dell'Aquila e del Melogno, il suo posto naturale era lì per ricevere tutti. E difatti il nuovo paese, la così detta Marina, non sentì affatto l'influsso della pieve, tanto è vero che al suo sorgere ebbe bisogno di una nuova chiesa, la quale, senza verun merito e per caso fortuito, ebbe in eredità gli onori e le preminenze di pievania.

Invece gli uomini del Borgo e delle ville finalesi, quando la Marina non era, frequentarono la pieve e diedero vita e sviluppo alla confraternita dei battuti, che presso di essa era sorta verso il 1300 (1).

La prova più evidente di questo ci è data in una nota apposta al libro dei confratelli defunti della Casaccia posta presso la pieve. Ivi si legge: « Dal principio di questo libro fino a questo Stefano de Olta si vede « anco incominciato e così continuato il libro de deffonti dell'oratorio de « disciplinanti del Borgo che sino a questo compiscono 443 che da più a « meno fu intorno all'anno 1400 » (2). Segno adunque che i borghesi consideravano quell'oratorio come proprio, tanto che, dando vita ad un altro da essi

(1) Il Silla, accettando la data segnata sul libro dei defunti della Confraternita sorta presso la pieve: *Liber et annotatio con Fratrum Oratorii seu Domus Discipline sancti Io. Baptiste Marine Finarti qui perierunt et perierint pro tempore 1201*, la fa rimontare al 1200 (Op. cit., p. 103). Ma un esame anche superficiale dei nomi ivi segnati ci convince dell'errore. Infatti il primo ivi registrato, *Messer prete Rolando Vacca*, e il tredicesimo, *Messer prete Nicolino*, vivevano nel 1340 (Cfr. PONGIGLIONE, Op. cit., p. 116); e *Messer arciprete Daniello*, segnato al numero 134, rivestiva quella dignità nel 1356 (Cfr. PONGIGLIONE, Op. cit., pag. 146).

(2) *Liber et annotatio* cit., pag. 12.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

eretto fra le mura del Borgo e più precisamente nella chiesa di S. Caterina, lo ritennero prosecuzione di quello che sorgeva presso la pieve. E non solo i borghesi ma quelli di Monticello, di Pia, di Calvisio e degli altri paesi vi si ascrissero, come si rileva dai cognomi registrati nell'elenco dei confratelli, molti dei quali si possono benissimo identificare.

La stessa pieve, nei pochi ricordi che conserva, mai ci addita persone abitanti alla marina. Infatti il sepolcro dei Vacca, di cui abbiamo l'iscrizione con lo stemma:

✠ M°.CCC°.XXIIII°. | SEPULCRUM | VACHORUM

ci ricorda una famiglia che fioriva a Pia nel secolo XV e che probabilmente trasse la sua origine dal poggio di Castiglione, come abbiam visto. Un suo ramo si trasferì nel Borgo, ove ebbe relazioni strettissime con i marchesi. Alla Marina troviamo la famiglia Vacca nel secolo XV solamente e vi proviene, come vedremo, da questi paesi. Anche quel Lorenzo Galea, che aveva il giuspatronato della cappella della Madonna nella pieve (1), non era oriundo della Marina ma di Monticello o del Borgo, ove fioriva quella famiglia nel secolo XV e XVI. Angelo de Badinelli, che gli successe in quel diritto, ci è sconosciuto, ma non ci è sconosciuto quel Ludovico Scorreria in cui passò per ultimo il giuspatronato: era di Calvisio.

Così la pieve non ci porge verun argomento per giustificare la esistenza di un paese alla foce del Pora o, se più comoda, alle falde occidentali del Gottaro.

Non credo sia il caso voler insistere che il paese sorgesse presso la pieve, perchè questo non è confermato da verun documento; anzi un atto del 24 aprile 1340, con cui Rolanda Vacca, *archipresbiter plebis finarij* e procuratore di Federico vescovo di Savona, dà in enfiteusi ad Antonino Rinanno del fu Giovanni, *de Ripa finarij*, una terra di giurisdizione vescovile, questa vien detta situata *in plano plebis finarij ubi dicitur pastenellis* (2), senza dare un nome proprio a quel luogo, il che non sarebbe stato, se realmente vi fosse esistito un paese.

Vediamo ora se la compagna, che, secondo Michelini, dovrebbe dare alle poche case sorte sulla spiaggia nel secolo XIII quella unità e quella autorità per cui diviene una comunità a sè, una *universitas*, un paese, ci dice qualche cosa di più al riguardo.

La compagna del finalese riflette tutte le misteriose incertezze che si incontrano nello studiare la compagna in genere e ve ne aggiunge delle altre, tanto più che i documenti che accennano ad essa non sono molti.

(1) SILLA, Op. cit., pag. 58.
(2) PONGIGLIONE, Op. cit., pag. 116.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Per formarci in qualche modo una idea della sua natura è necessario scorrere le notizie che ne abbiamo; e per questo le poniamo sotto gli occhi del lettore:

Nel 1261, *Henricus Rocha castellanus pro domino Jacobo de Carreto marchione saonensi, gerens vicem ipsius domini marchionis et pro ipso domino marchione, dedit, vendidit et cessit gastaldo Joanni Casanova, presenti, ementi, nomine compagne et universitatis Rialti, totum nemus, sive gualdum de Rialto* (1).

Nella divisione dei beni del marchese Giacomo fatta il 21 ottobre 1268 vediamo raggruppate insieme le compagne finalesi, che formavano il vicecomitato del Finale, toccato al marchese Antonio.

Egli doveva avere: *castra, villas, vassallos, et campagnas infrascriptos et infrascripta cum hominibus ipsarum villarum, campagnarum et castrorum..... videlicet castrum burgum. et territorium Finarii. Item castrum, campagnam, et territorium Orchi. Item campagnam mediam de portuis et Vosiis. Item mediam campagnam, et iurisdictionem Variaci. Item campagnam, et territorium Verse. Item campagnam et territorium Cravexanae (Calvisii). Item campagnam et territorium Maris* (2). *Item campagnam, et territorium Monticelli. Item territorium, et campagnam Prelasentiae (Podii Ecclesiae). Item campagnam et territorium Perticarum. Item campagnam et territorium Montissurdi. Item campagnam, et territorium Erancis (Calicis). Item campagnam et territorium Gurrae. Item campagnam et territorium Rialti* (3).

Sol quasi dopo un secolo troviamo un altro documento, in cui si parli delle compagne finalesi. Nel 1351 facendosi guerra fra veneziani e genovesi, questi ultimi invocarono aiuto dal Finale, come da paese convenzionato, e il marchese, dovendo allestire per essi una galea, volle sentire il parere dei suoi vassalli, per determinare il modo onde pagarne le spese. Le compagne e le università del marchesato elessero dei loro sindaci, ossia procuratori, i quali stabilirono che, trovato ad imprestito il denaro necessario, si pagasse poi il debito col ricavo di una nuova gabella da mettersi sul vino.

La legge fu pubblicata il 17 agosto ed ecco i nomi dei procuratori delle rispettive compagne ed università.

Gabriel de Bruschis Sindicus Compagnae Burgi, et universitatis hominum compagnae, de cuius Sindacatu constat publico Instrumento scripto manu (sic).

(1) GARONI, Op. cit.. pag. 283.

(2) Il Silla (Op. cit., pag. 111), seguito pedissequamente dal Michelini (Op. cit., pag. 8), traduce la parola *Maris* con *Borgomare* per trovare un appiglio onde giustificare la sua tesi sulla origine remota della Marina, ma il trucco si scopre facilmente.

(3) MORIONDUS, Op. cit., col. 667. Il Silla (Op. cit., pagg. 111 e 112) riferisce in quest'anno solo undici compagne invece di quattordici, perchè non seppe correggere l'errore di lettura in cui incorse il Moriondo.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Joannes Galasius Sindicus Compagnae Podii Ecclesiae, et Universitatum (sic) *hominum ipsius compagnae, de cuius Sindicatu constat publico Jnstrumento scripto manu Jacobi Aloè Notarij 1351. Indictione quarta.*

Gulielmus Beaqua Sindicus Compagnae Verzij, et universitatis hominum ipsius compagnae, de cuius Sindicatu constat publico Jnstrumeuto scripto manu (sic).

Henricus Mazaferrus Sindicus Compagnae Perticarum, et Universitatis hominum compagnae ipsius, de cuius Sindacatu constat publico jnstrumento scripto manu Iacobi Aloè Notarij 1351. Indictione quarta.

Iacobus Boverius Sindicus Compagnae Orchi, et Universitatis hominum ipsius Compagnae, de cuius Sindicatu constat publico jnstrumento scripto manu Conradi de Saliceto 1351. Indictione quarta, die 15. Maij.

Antonius Mussus Sindicus Compagnae Maris et universitatis hominum ipsius Compagnae, de cuius Sindicatu constat publico jnstrumento scripto manu Nicolai Barrilarii 1351. indictione quarta die 24 Maij.

Bartolomaeus de Valle Sindicus Monticelli, et Universitatis hominum ipsius Compagnae de cuius Sindicatu constat publico Instrumento scripto manu (sic).

Gulielmus Vassalinus de Sancto Blasio Sindicus Compagnae Calicis, et Universitatis hominum ipsius Compagnae, de cuius Sindicatu constat publico Instrumento manu Antonii Verni Notarij 1351. Jndictione quarta die 13. Martii.

Jacobus Joannes de Locello Sindicus Compagnae Carvixii, et universitatis hominum ipsius Compagnae, de cuius Sindicatu constat publico Instrumento scripto manu Antonii Odonis de Locello Notarij 1351. Indictione quarta die 15. Martii.

Beltramus Iacherius Sindicus Compagnae Varigoti, et Universitatis hominum ipsius Compagnae, de cuius Sindicatu constat publico Instrumento scripto manu (sic).

Iacobus Berulfus Sindicus Compagnae Montis Surdi, et Universitatis hominum ipsius Compagnae, de cuius Sindicatu constat publico Instrumento scripto manu (sic).

Iacobus Starichus sindicus Compagnae Gurrae, et Universitatis hominum ipsius Compagnae, de cuius Sindacatu constat publico Instrumento scripto manu Francisci Fulchi Notarii 1351. Indictione 4. die 5. Aprilis.

Franciscus Pichus Sindicus Compagnae Vosarum, et Universitatis hominum ipsius Compagnae, de cuius Sindicatu constat publico Instrumento scripto manu (sic) (1).

Ancora alcuni anni ed eccoci all'ultimo elenco delle compagne finalesi. Il 21 marzo 1385 Antoniotto Adorno, doge di Genova, pronunzia il

(1) *Statuta* citt., pag. 52-54.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

suo lodo, per far tornare la pace fra i Del Carretto marchesi di Clavesana, ed i Del Carretto del Finale. Genova in forza di questo lodo diventa padrona della metà del Finale, dovendo avere *medietatem burgi territorii et castri finarii cum valibus et pertinentiis suis hominibus vasalis et fidelitate ipsorum hominum et vasalorum et iurisdictionibus quibuscumque* (1).

Il 1° maggio successivo, *assentientibus et mandatibus Carolo, Lazarino et Georgio ex marchionibus Finarii*, le diverse compagne giurarono fedeltà, ed il documento nota gli uomini che erano stati fatti procuratori dalle singole compagne:

Vadinus cordonus sindicus et sindicario nomine hominum burgi finarii de cuius sindicatu apparet publico instrumento scripto manu micaelis de cellis notarii die heri;

anthonius ventura quondam francisci syndicus et syndicario nomine hominum compagne maris finarii de cuius syndicatu apparet publico instrumento scripto manu dicti micaelis de cellis dicta die heri;

bartholomeus mazuchus quondam georgii sindicus hominum compagne podii ecclesie finarii ut de eius syndicatu constat alio publico instrumento scripto manu dicti micaelis dicta die heri;

petrus rogerius dictus veretonus quondam iohannis sindicus et syndicario nomine hominum compagne calvixii de finario de cuius syndicatu constat alio publico instrumento manu dicti micaelis de cellis notarii dicta die heri;

franciscus de vale quondam bertolle sindicus et syndicario nomine hominum compagne monticelli de finario de cuius sindicatu constat alio publico instrumento scripto manu micaelis de cellis notarii hodie;

iohannes scandolinus quondam. gandulfi sindicus et sindicario nomine hominum compagne perticarum finarii de cuius sindicatu constat alio publico instrumento scripto manu hodie sepedicti micaelis de cellis notarii;

petrus montanarius quondam guillielmi sindicus et sindicario nomine hominum compagne orchi de districtu seu territorio finarii de cuius sindicatu constat publico instrumento scripto heri manu conradi de saliceto notarii;

laurentius bezacia quondam iohannis sindicus et sindacario nomine hominum compagne vezi de cuius sindicatu constat publico instrumento scripto manu iacobi de locello notarii die heri;

rolandus platealis quondam thome sindicus et sindicario nomine hominum compagne calicis territorii finarii de cuius sindicatu constat publico instrumento scripto manu iuliani oliverii notarii hodierna die;

antonius zachonus quondam guillielmi sindicus et sindicario nomine

(1) *Liber Iurium* cit., Vol. II, col. 965.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

hominum compagne vosarum portus et varigoti ut de sindicatu ipsius constat publico instrumento scripto heri manu francisci de vale notarii;

et iacobus guillielmotus quondam guillielmi sindicus et sindicario nomine hominum compagne rialti de cuius sindicatu constat alio publico instrumento scripto hodie manu francisci ursii notarii (1).

Il 2 maggio agli anzidetti si aggiungono:

benedictus de castelo quondam gurri syndicus et syndicario nomine hominum compagne gurre ex villis finarii ut de eius sindicatu constat instrumento scripto manu iohannis gazulli notarii die heri;

et manfredus beginus quondam iacobi sindicus hominum compagne montissurdi ex dictis villis finarii de cuius sindicatu constat alio publico instrumento scripto hodie manu dicti iohannis cazulli notarii (2).

Ai documenti tengon dietro le disposizioni statutarie intorno alle dette compagne.

Al Capo XXXXI si accenna all'abuso commesso da alcuni membri delle compagne, che arbitrariamente eleggevano i periti giurati, e si stabilisce che essi debbano essere scelti da tutti gli uomini di ciascuna compagna o almeno dai due terzi di essi convocati nelle chiese di dette compagne ovvero in altro luogo ove erano soliti radunarsi, sotto pena di lire dieci di Genova per ogni contravventore. Il decreto fu fatto al tempo dei marchesi Emanuele, Aleramo, ed Enrico (3), e cioè prima del 1385.

Al capo XXXXII si ordina che i figli debbono essere inscritti nella compagna del loro padre e per ogni eventuale cambiamento vi bisognasse il permesso del marchese (4).

Il capo XXXXIII si interessa delle persone straniere che venissero ad abitare nel Finale. Esse non potevano essere esentate dal fodro e dalle avarie, ma dovevano pagare secondo veniva stabilito dai periti giurati della propria compagna e secondo pagavano gli altri uomini. Questa regola doveva avere effetto dal 5 novembre 1307. Però rimaneva in facoltà del nuovo venuto scegliersi la propria compagna e, non facendolo entro un anno, veniva considerato di quella compagna nel cui territorio aveva stabilito il domicilio (5).

Nel capo LV si ordina che i periti giurati di ciascuna compagna dovevano determinare la larghezza delle strade che passavano per il proprio territorio, curandosi che non si facesse frode dai confinanti. Però la strada dal

(1) *Liber Iurium* cit., Vol. II, col. 1001.
(2) *Liber Iurium* cit., Vol. II, col. 1007.
(3) *Statuta* citt., pag. 19.
(4) *Statuta* citt., pag. 20.
(5) *Statuta* citt., pag. 20.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Borgo al mare era sotto la sorveglianza dei periti giurati dal Borgo. Chi avesse ristretto in qualsiasi modo queste strade doveva fra un mese ridurle al pristino stato, in caso contrario veniva costretto a pagare una multa di soldi dieci per le altre strade e del doppio per la strada dal Borgo al mare (1).

Il capo LIX dà alla compagna l'autorità di stabilire le multe e di toglierle: *bannire et bisbannire*, e di costituire i *camparii* senza però opporsi alle disposizioni già stabilite dagli statuti contro i malfattori ed i dannificatori (2).

Dalla poca messe di notizie riguardanti la compagna è difficile formarsi un concetto esatto di quello che essa era. In una lite insorta fra gli uomini di Verezzi e quei di di Monticello a riguardo di tributi, detto come *il Finarese* era diviso in molte *Compagne* o *Campagne*, si soggiunge: « *Com-* « *pagna vol dire che tutti quelli che vi possedono son compagni in possedere* « *e pagare detta daia e tributo; Compagna vuol dire che possedono in detta* « *Campagna, e tutto il sito della campagna ciò è territorio de tutti li com-* « *pagni* » (3).

La strana definizione data in questo documento, che è del 14 settembre 1587, e la distinzione tra *compagna* e *campagna* ci fanno supporre che fin da allora si era persa la vera nozione di questa istituzione.

Per il suo studio è meglio seguire la via che ci è aperta da una nota manoscritta posta in margine al primo capitolo degli statuti che parla di essa facendo accenno alla compagna di Genova (4). Vedremo allora che la compagna genovese fu l'ispiratrice della compagna del Finale, come lo fu di quella di Savona, di Albenga, di Noli e di altre città della Liguria.

Ora si può discutere l'opinione del Cibrario (5), dell'Heyck (6) e del Doneaud (7), secondo i quali la compagna era una gilda, cioè una associazione privata di mercanti con diritti pubblici o una organizzazione di capitalisti riuniti a tutela dei propri interessi; non si deve ammettere ciecamente

(1) *Statuta* citt., pag. 24.

(2) *Statuta* citt., pag. 26. La copia degli statuti che si conserva nella Biblioteca civica di Genova porta una nota manoscritta sul margine ove è detto: *Camparii sunt de Familia Iudicis et sunt executores iustitiae et possunt portare arma, Cons. Crim. 329 n. 1 et 2.*

(3) Archivio Comunale di Verezzi, *Scritture appartenenti alla compagna di Monticello*, c. 3 v.

(4) *Statuta* citt., alla Biblioteca Civica di Genova, pag. 19. Ivi si dice: *De compagna Vide Iustinianum in Annalibus Genuensibus libro 2, Sub anno 1130, ubi civitas fuit divisa in septem Compagnis et ibi pulchra;* e: *Compagna signat regimentum Consulum Augustinus Iustinianus in Annalibus Civitatis Genue in principio anni 1102.*

(5) *Storia della Monarchia di Savoia* Torino, 1840, Vol. I, pagg. 141-142.

(6) *Genua und seine Marine im Zeitalter der Kreuzzüge*, 1886, pag. 22.

(7) *Sulle origini del Comune e degli antichi partiti in Genova e nella Liguria*, Genova, 1878, pag. 71.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

quella del Desimoni (1) e dell'Imperiale (2) che ne fanno un consorzio di nobili discendenti dal visconte di Genova « Ido », per conservare nella loro famiglia i diritti feudali; si possono conciliare, come fanno Sieveking (3) e Manfroni (4), le due opinioni, trovando della prima qualche conferma nella natura stessa dei documenti, nei giuramenti, cioè, della compagna (tutti però posteriori al 1100, il più importante nel 1157), della seconda nei frequenti accenni ad analoghe leghe di altre città nei secoli XI e XII, donde si esprimevano i rappresentanti del potere, e nella dimostrata affinità di alcune famiglie consolari di ceppo vescovile; ma questo è sicuro che la compagna preludia al comune: è il nucleo della nuova istituzione, che balza fuori a cambiare tutto l'insieme degli ordinamenti, con cui si era retta fino allora la civile società (5).

« Coloro che abitano dentro le mura, i visconti che vogliono sot-
« trarsi al dominio marchionale, come i cittadini liberi da vincoli di vassal-
« laggio, cresciuti di numero e di attività, si stringono a tutelare e difen-
« dere i comuni interessi di ordine giuridico, di sicurezza pubblica, di po-
« lizia, di commercio, contro quanti possono minacciarli, dall'esterno per
« terra o per mare, dall'interno — e sono specialmente i feudatari mag-
« giori — non volendo far parte dell'associazione e sentendosi abbastanza
« forti per restarne fuori » (6).

Come dice uno scrittore moderno, la compagna era non solo *un « nom nouveau »*, ma *une « chose détestable » à tendance nettement révolutionnaire* (7).

Come Genova era suddivisa in tante zone quanto erano le sue compagne, senza nulla perdere della sua unità; come Savona moltiplicava questo suo frazionamento rimanendo sempre lo stesso comune, così il territorio finalese aveva visto formarsi le sue compagne nei luoghi ove maggiore era la presenza dei suoi abitanti senza badare se un paese veniva diviso in più parti o qualche altro paese univa a se altre case sparse presso i suoi confini. E questa è la conseguenza di quanto ci dicono i documenti.

(1) *Sul frammento di Breve genovese scoperto a Nizza*, in *Atti* citt., Vol. I, pag. 130.

(2) *Caffaro ed i suoi tempi*, Torino, 1894, pag. 33.

(3) *Studio sulle finanze genovesi nel medio evo e in particolare sulla casa di S. Giorgio* in *Atti* citt., Vol. XXXV, parte I, pagg. 20 e segg.

(4) *Storia della Marina Italiana dalle Invasioni Barbariche al trattato di Ninfeo (anni di C. 400-1261)*, Livorno, a cura della R. Accademia Navale, 1899, pagg. 87-89.

(5) Cfr. HEYD, *Untersuchungen über die Verfassungsgeschichte Genuas bis zur Einführung des Podestats*, Tübingen, 1854, pag. 29.

(6) V. A. VITALE, *Genova nel secolo XII (Rileggendo gli « Annali Genovesi »)* in *R. Liceo-Ginnasio C. Colombo, Genova, Annuario 1923-24*, pagg. 8-9.

(7) G. I. BRATIANU, *Recherches sur le commerce des génois dans la mer noire au XIII^e siécle*, Paris, 1929, pag. 44.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Questa è l'idea generica della compagna allo stato presente degli studii. Chi volle rilevare in essa solo un carattere originariamente militare, perchè consisteva in una comunione giurata di cittadini — esclusi gli ecclesiastici — atti alle armi dai 16 ai 70 anni (1), non vide che uno solo dei suoi molteplici aspetti; chi pose a capo di questa caratteristica associazione un sindaco, perchè ne faceva le veci in alcuni affari (2), non conosceva la sua organizzazione ed il significato della parola sindaco, che vuol dire rappresentante, procuratore; chi alla Compagna Maris, nel nostro caso particolare, volle dare reggimenti e leggi proprie (3), facendo di essa una sola *Comunitas* (4), non aveva studiato la sua natura ricorrendo ai confronti necessarii in questa materia.

Alla compagna presiedevano i consoli dal bel nome romano.

Informata allo spirito della compagna di Genova, quella finalese fu organizzata contro i marchesi, nel tempo che si affermarono tra quelle valli per far sentire il peso della loro dominazione e l'esosità delle loro pretensioni. Gli esempi di Savona, di Albenga e ultimamente della vicina Noli avevano fatto scuola. Come esse avevano scosso il giogo feudale, così anche il Finale sperava fare altrettanto. Ma la disgregazione delle forze proveniente dalla molteplicità delle compagne — se ne contano quattordici — non riunite come in Genova e Savona da un comando unico, impedisce di raggiungere lo scopo propostosi; e il marchese appolaiato, come aquila grifagna, nel turrito maniero, istruito dalla esperienza delle tante e sì preziose perdite avute, si destreggia meravigliosamente e, addomesticando gli animi dei *boni viri*, cioè degli uomini più influenti per censo e levatura, quelli che avevano formata la organizzazione nuova; affettando una forma costituzionale di governo, ne fa dei suoi fidati. Li chiama con lui a redigere il codice che deve ordinare la vita civile dei suoi popoli, e la stessa compagna passa ad essere una istituzione burocratica dei suoi stati, che verrà quasi a confondersi con la università, pur avendo una maggiore influenza

(1) Vittorio Poggi *Cronotassi* cit. in *Miscellanea* cit., Tomo XVI, pag. 15. Il Di Tucci, nel suo bel lavoro: *Le imposte sul commercio genovese fino alla gestione del Banco di San Giorgio* (Industrie poligrafiche C. Nava, Bergamo), pag. 5, così parla della Compagna: « la stessa sua origine (del comune) è il risultato diretto dell'attività di questi gruppi « gentilizi vincolati da impostazioni e da fini economici. Esso sorge a traverso l'unione delle « *compagne,* e queste raccolgono, per ogni quartiere, non gli abitanti tutti e non le arti, ma « gli uomini rappresentativi di una potenza finanziaria, in beni stabili, e più di tutto in ric- « chezza mobiliare, intorno ad un nucleo di famiglie viscontili. Aggregazioni temporanee, « come società commerciali, sviluppatesi da un centro primitivo di affari diventato più com- « plesso e più esteso man mano con lo sviluppo dei traffici ».

(2) Silla, Op. cit., pag. 112.

(3) Michelini, Op. cit., pag. 9.

(4) Michelini, Op. cit., pag. 7.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

nella vita civile. Come tale perdura nel Finale fino al secolo XVII, ed è del 10 febbraio 1661 una supplica di Giovanni Antonio Casanova fu Francesco, di Rialto, con cui dimanda, secondo gli Statuti, di passare dalla compagna di origine a quella del Borgo (1).

Al suo principio la compagna si distingueva dalla università, e allo scopo principale aggiungeva l'altro più innocuo, ed apparentemente legale, del commercio.

La prima notizia che abbiamo sulla compagna finalese è esplicita al riguardo: la compera di un bosco del marchese per conto della compagna e della università di Rialto.

Una simile distinzione si rivela anche nel documento del 1351 in cui si parla della compagna e della università delle diverse compagne.

Il Borgo, Verzi, Calvisio, Orco, Monticello, Calice, Gorra formavano ciascuno una sola compagna, ma i confini della compagna non sempre corrispondevano ai confini del paese. Così la possessione della Freira, beni antichi feudali di castello, esistenti nella villa di Rialto, si trovava nella compagna di Calice (2). Perti si divideva in tre compagne: di Perti propriamente detta, di Montesordo, del Poggio della Chiesa.

Il Garoni attribuì quest'ultima compagna al territorio di Feglino (3), ma in un secondo tempo corresse questa sua opinione. E infatti un atto del 1560 spiega molto chiaramente ove si trovava la compagna *podii ecclesie*, quando ci fa sapere che *Thoma de Monexilio quondam Joannis ville Perticharum titulo et conditione venditionis... vendidit... Ambroxio Casatroye quondam Petri, burgensis Finarii... quandam peciam terre... sittam in dicta villa Perticharum, Compagna podii ecclesie, aggregatam vinea, ficubus, ollivis, loco ubi dicitur la possession de Borraxio* (4).

Per me il territorio di Feglino, era incorporato nella compagna di Orco e in quella del Poggio della chiesa, come è facile rilevare da una donazione fatta dal marchese Giovanni I alla chiesa di S. Lorenzo di quel medesimo luogo. Il documento, malamente pubblicato nel resto, ci parla di *tota villa Feglini tam super compagna Podii Ecclesie quam super compagna Orchi* (5).

La *compagna maris* estendeva il suo territorio sulla spiaggia del mare, dai confini di Borgio sino ai confini di Varigotti.

Il Michelini, a spiegare questa unione di due territorii, di quello di Pia e di quello chiamato allora *ripa maris*, congettura non so quale perdita

(1) Silla op. cit., pag. 113.
(2) Garoni, Op. cit., pag. 311.
(3) Garoni op. cit., pag. 113.
(4) Garoni op. cit., pag. 141 e 142.
(5) Silla, Op. cit., pag. 310.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

di importanza da parte del paese di Pia, « da essere incorporato con un « altro centro più numeroso e più considerevole, che qui sarebbe precisa- « mente il Borgomare » (1).

Si potrebbe obiettare che negli studi storici le affermazioni valgono in tanto in quanto sono suffragate da documenti, e l'accennata ipotesi non solo non è consentanea ma contraria addirittura ai documenti che abbiamo visto. La compagna, sebbene apparsa nei documenti nel 1268, è anteriore al secolo XIII per il Finale e rimonta al secolo XI per le città maggiori. Or bene se in quel tempo la villa della Marina non esisteva, se nel secolo XIII e XIV i decreti marchionali proibiscono lo sviluppo di quell'embrione di paese formato dalle poche case sparse sul lido del mare, alle quali non arride nemmeno la soddisfazione di avere un nome, come si può parlare di un centro più numeroso e più considerevole, messo a confronto dell'antichissima Pia, con la sua curia, col suo castello? E donde potrebbe arguirsi la decadenza di questa importante plaga della nuova signoria?

Se la *ripa Finarii* conta al suo attivo la presenza di alcune persone riferiteci da documenti assai tardivi: il 20 marzo 1340 Guglielmo di Collaro fu Oddone con la moglie Pietra (2); il 24 marzo dello stesso anno Antonino Rinanno fu Giovanni (3); nel 1351 un tale Cervasco (forse nativo del Cervo, donde il suo nome), *qui habitat in riva finarii* (4); nel 1407 Antonio Sando di Lorenzo (5), ai quali forse se ne potranno aggiungere degli altri; il loro scarso numero ci fa vedere che su quella spiaggia la vita era assai limitata: vi fioriva un emporio ma non un paese (6). A Pia invece la comunità, che da tempo vi si era costituita, non ebbe motivo di perdere la sua intensità o di rallentare il suo sviluppo.

Nel giugno del 1180 Embrono, visconte dei marchesi di Savona, aveva terre alla Selva ed alla Monda (7).

In un processo svoltosi a Savona sui primi del secolo XIII a causa del sequestro di una nave avvenuto a Marsiglia è ricordato il figlio di

(1) MICHELINI, Op. cit., pag. 8.

(2) PONGIGLIONE, Op. cit., p. 115. Il suo nome ricorre anche in altri atti, fino al 1344 (Op. cit. p. 116).

(3) PONGIGLIONE, Op. cit., p. 116.

(4) Arch. di Stato, *Galear. Marin. Rat.* citt., n. 130, c. 49.

(5) Arch. di Stato, *Galear. Marin. Rat.* citt., n. 667, c. 24 v.

(6) Questa verità è così evidente che lo stesso Michelini è costretto a riconoscerla, quando, dopo di avere rilevato che i decreti marchionali sono obbligati a rispettare presso il mare « gli edifici vecchi, gli alberghi, e le osterie », conchiude: « Non è ancora il paese legalmente e giuridicamente costituito a sè, ma « gli elementi e i fattori di vita evidentemente sovrabbondano (qui l'autore esagera), non « tarderanno a creare la nuova comunità » (Op. cit., pag. 15.)

(7) Appendice, Doc. n. IV.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Guidone di Pia (1); e nel testamento di Gandolfo Garocia di Savona si trova come teste con Guasco Galea, Ottacio Muratore e Ogerio di Moltrasio un *Octobonus de piga* (2).

Quattro anni prima che il marchese Giacomo vietasse di *domificare* sulla riva del Finale e cioè nel 1252 un documento nomina *le ville que dicuntur Silva Almunda et Mons* e gli uomini *dictarum villarum* (3); un *Collinius de Pia* ci appare nel 1261 (4); un *Gulielmus de Pia* nel 1265 (5); nel 1268 un *ausinulfo de Pia* (6); il 17 settembre 1325 un Giovanni, figlio del fu Bracale de Pedemonte de Pia (7); il 24 aprile 1340 prete Nicolino del Cervo della chiesa di Santa Maria di Pia (8) ecc., oltre tutti quelli che abitavano sul Castiglione già visti, e nel 1410 un *Silvester de Castrofranco de Finario* (9) che seguitava ad abitarvi.

Se passiamo poi ad esaminare le *Galearum Marinariorum Rationes* troviamo i capostipiti delle principali famiglie, che fiorirono a Pia nel secolo XV e XVI: i Casatroia, i Gallo, i Giudice, i Malvasia, i Buraggi, i Chionchione, i Baschiera, i Badaracco, i Pulegio, i Poma ed altri. E non solo i nomi di questi individui, ma anche quelli di tre diverse frazioni del nostro paese: « il monte » (10), « lo pieto » (11) e « santa Maria de Pia » (12).

Ma più che i documenti scritti ci fa fede della magnifica prosperità del paese di Pia la sua chiesa, fabbricata appunto nel secolo XIII, quando si pretenderebbe che esso subiva la crisi, cui accenna il Michelini. Il bel campanile, che ancor ci rimane, senza dubbio uno dei monumenti più interessanti che esistono oggi nel Finale, canta al sole l'epopea meravigliosa del popolo numeroso, che abitava intorno ad esso, e ci dice come non in un periodo di dissolvimento, ma in un movimento ascensionale demografico e commerciale lo storico paese erigeva quel gioiello di arte, che poche altre comunità finalesi possono vantare.

Similmente ci parla della prosperità del paese di Pia il fatto che esso divideva col Borgo la gloria di avere presso la sua chiesa un ospedale ricordatoci solo in un atto del 10 agosto del 1371, ma che indubitatamente

(1) Appendice, Documenti aggiunti, n. II.
(2) Archivio Municipale di Savona, *Cartularium Not.* Uberti, c. 36 contra.
(3) Appendice, Doc. n. XXV.
(4) GARONI, Op. cit., pag. 113.
(5) GANDOGLIA, Op. cit. in *Atti e Memorie* citt., Vol. II, pag. 654.
(6) MORIONDUS, Op. cit., vol. 680.
(7) PONGIGLIONE, Op. cit., pag. 113.
(8) PONGIGLIONE, Op. cit., pag. 116.
(9) Arch. di Stato, *Galear. Marin. Rat.* citt., n. 679, c. 84.
(10) Arch. di Stato, *Galear. Marin. Rat.* citt., n. 629, c. 22 v.
(11) Arch. di Stato, *Galear. Marin. Rat.* citt., n. 634, c. 87 v.
(12) Arch. di Stato, *Galear. Marin. Rat.* citt., n. 639, c. 22.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

rimonta a più alta antichità. Quest'atto è il testamento di Antonio Bianco, detto il Rosso, balestriere, figlio di Guglielmo Bianco del Finale. In esso il testatore lascia *Operi ecclesie sancte Marie de Castello de saona et quando in dicta ecclesia et pro ipsa ecclesia laborabitur* lire cinque di Genova; *operi portus et modulli saone* altre lire cinque di Genova; e all'ospedale di Santa Maria di Pia del Finale lire due di Genova, *et ultra strapuntam unam lane, par unum linteaminarum, cossinum unum et copertorium unum burdi* (1).

Come si vede la supposizione del Michelini è contraria ai documenti, secondo i quali Pia seguitò a sviluppare la sua vila con un ritmo uguale, se non vogliamo dire accentuato.

La ragione, quindi, dell'unione dei due territorii in una sola compagna va ricercata in un altro motivo.

Noi abbiamo visto che Pia comprendeva diverse frazioni: il Monte, la Monda, Pia propriamente detta e il Castiglione sulla punta estrema del Gottaro, oltre le diverse case sparse nella sua valle ed altre raggruppate nella Marina di Pia, l'attuale Borgo degli Orti. La *ripa maris Finarii,* perchè abitata da pochi individui, non poteva assurgere all'onore di *comunitas* nei primi tempi in cui fu costituita la compagna; non le rimaneva per conseguenza che di unirsi alla compagna formata dagli uomini di Pia; e il nome di *compagna maris* sarebbe stato bene scelto ad indicare la unione libera e giurata di quelli che abitavano sulla spiaggia del mare, se non avessimo altro.

Ma noi dimostreremo più avanti che esisteva presso la spiaggia una frazione di Pia chiamata *Burgum Maris* o *maritima finarii prope vallem pie* o semplicemente *maritima finarii* messa in contrapposizione di *ripa finarii;* ed ecco con maggior precisione spiegato il nome di *compagna maris.*

Infatti l'Antonio Ventura del fu Francesco che ci appare come procuratore di quella compagna nel 1385 era della comunità di Pia, ove fiorisce la sua famiglia nei secoli successivi. Antonio Musso, procuratore della stessa compagna nel 1351, potrebbe appartenere agli uomini che abitavano in *ripa maris,* trovandosi questo cognome fra quelli che ci appaiono alla Marina nel 1449, ma non è improbabile che in quel tempo risiedesse sul Castiglione, donde scendesse, qualche tempo dopo, per stabilirsi più presso al mare.

Dal fin qui detto si vede che tanto la pieve quanto la compagna nulla ci dicono sulla remota antichità della Marina. Ma i sostenitori del-

(1) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca,* c. 419. Questo passo ci fa vedere come l'*opus* delle chiese, di cui è spesso parola nei documenti, non sempre indica la fabbrica attuale di esse e tanto meno ci rivela la data della loro origine, ma va preso in senso amministrativo, di cui abbiamo conservata una traccia nella parola moderna *fabbriceria.* Il Silla mostrò di non sapere questo, quando volle far risalire ai primi del 1300 il campanile di Pia, perchè solo allora si parla dell'*opus* della sua chiesa.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

l'opposta tesi portano due altri argomenti, che conviene esaminare. Essi dicono che il commercio marittimo finalese non poteva svilupparsi se non dalla popolazione stabilita al mare (1), e fondati su questo principio attribuiscono alla Marina tutti i personaggi ricordati dalla storia come naviganti ed in modo particolare i Vacca (2). Il Silla poi accetta come vera l'affermazione trovata in un manoscritto cartaceo, di non so quale secolo, ma certo non molto antico, secondo il quale 146 uomini dell'equipaggio della galea preparata dalle compagne del Finale in aiuto di Genova contro i Veneziani nel 1351 apparteneva alla compagna del mare (3).

Noi abbiamo già visto che i Vacca provenivano con ogni probabilità da quel *Vaca de castiliono*, che, fin da quando abitava sulla rocca di castel Pia, era dedito alla vita avventurosa di marinaio, come ci ricorda il suo portico situato *in ripa maris finarii* e più la lettera di Oberto Polpo de Mare indirizzata a lui e ad altri finalesi, fra cui Baiamonte Trencavelli, altro abitante sul Castiglione, per il riscatto di alcuni uomini fatti prigioni sul mare (4).

Questo Vacca va identificato col *Vacca filius Pelegrini*, che con Guido Macia, Pellegrino di Monticello, Oddone suo fratello, Embrono di Monticello e Guglielmo Forte furono testimoni a quell'atto stipulato *intra caminatam marchionis finarii*, onde Enrico II il 1° agosto 1188 vendeva ai nolesi, per 200 lire genovine, il diritto del fodro (5).

Alcuni membri della famiglia Vacca ben presto salgono ai più alti onori alla corte dei marchesi. I due fratelli Nicolò ed Enrico furono visconti del Finale: il primo nel 1283 (6), il secondo nel 1292 (7); ed un Pietro Vacca del Finale nel 1341 fu podestà e castellano di Lerici (8), portando anche altrove l'attività oculata e sapiente che gli altri svolgevano nel proprio paese.

Seguitarono però ad essere navigatori e nel 1340 ci sono ricordati

(1) *Memoria* cit., pag. 28.

(2) *Allegazione* cit., pag. 38.

(3) SILLA, *Cantiere, Marineria, Porto (Pagine di Storia Finalese), Stat. tip. Ditta Bolla Vincenzo e Figlio Finalborgo, 1919*, pag. 6.

(4) Appendice, Doc. n. XXI.

(5) GANDOGLIA, *Atti* e Vol. citt., pag. 569. Il Silla per Monticello intende il paese di Finale così chiamato, ma forse con maggior ragione si deve sostenere che si tratti di Monticello, quartiere di Savona, perchè Embrone è di Savona ed anche nel 1204 è menzionata la casa dei suoi figli: *In capitulo saone. in domo filiorum Embronis* (Arch. municipale di Savona, *Cartularium Not. Martini 1203-1206*, cc. 93 contra e 94 contra).

(6) ACCAME, Op. cit., pag. 177.

(7) *Liber Iurium*, Vol. I, col. 276.

(8) FRANCESCO POGGI, *Lerici e il suo Castello*, Vol. II, dall'anno 1300 al 1469, Genova, 1909, pag. 45.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Francesco (1), Antonio ed Ilario Vacca le cui galee erano andate *ad partes Romaniæ* (2).

Nello stesso anno, sotto il dogato di Simone Boccanegra, fra le galee prese a servizio del comune vi è quella del sopraddetto Francesco Vacca del Finale a lire 950 al mese, per mesi due e giorni dodici. Essa fece il viaggio da Genova a Nizza, da Nizza a Genova, da Genova fino in Sicilia e Napoli per tornare definitivamente a Genova.

Anche quella di Odoardo Vacca del Finale era stata assoldata dal Boccanegra a lire 900 al mese per due mesi e dodici giorni.

Più tardi il primo di questi due Vacca tenne armata una nuova galea in società col Comune di Genova (3).

Due fratelli, Michele e Giorgio, figli di un Nicolò, sono ricordati nella seconda metà del secolo XIV: il 10 marzo 1371 l'uno fa ricevuta di fiorini 130 *auri boni et iusti ponderis* a Giovanni Furcherio di Savona (4), e il 4 marzo 1379 crea suo procuratore Nicola Natone di Savona, per ritrovare *quandam eius sclavam vocatam cotrolla de progenie tartarorum etatis annorum sexdecim vel circha et que fuit capta in navi sive cocha angeli coxe de neapolli ad partes insule xsyhie, per galleas venetorum de anno preterito* (5); l'altro, il 3 novembre 1379, vende a Giovanni Conradengo, detto di Niella, drappiere, per fiorini 44 d'oro *ad bonum pondus Janue, quandam sclavam sive servam de progenie tartarorum ettatis annorum viginti quatuor vel circha... cum omnibus suis vitiis et maganeis latentibus et apparentibus*, che egli aveva comperato da Antonio Bellono *de finario condam bonavie* (6).

Il loro padre « messer Nicoloso », nel 1400, aveva una sua galea a Genova, donde doveva salpare per Roma l'8 aprile, aveva avuto però anche relazioni di traffico con la Toscana (7).

Il 2 dicembre 1423 un Emanuele Vacca, con Andrea Peloso e Giorgio della Cenda, *de finario*, è teste ad una proroga di arbitrato (8); ed è quello stesso che l'8 marzo 1424, avendo alcune differenze con Martino Berruto, ne rimise la decisione al notaio Giorgio Schianello (9).

(1) Lo troviamo tra i fratelli defunti della pieve al n. 135, e il titolo di *Messer* preposto al suo nome ci dice come appartenesse alla nobiltà.

(2) De Turri, op. cit., pag. 58.

(3) Francesco Poggi, Op. e vol. citt. pag. 69.

(4) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 143.

(5) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo, Rusca*, c. 61.

(6) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 221.

(7) Renato Piattoli, *Lettere di Pietro Benintendi, mercante del Trecento*, in *Atti* citt., Vol. LX, Fascicolo I, pag. 156 e 20.

(8) Arch. di Stato, *Fondo Finale, Not. Oberto Giorgi*, Reg. I, c. 158.

(9) Arch. di Stato, *Fondo Finale, Not. Oberto Giorgi*, Reg. I, c. 169.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Tomasino Vacca era a Savona il 15 giugno 1443, quando prendeva, *ad quartam lucri*, fiorini 92 da Michele *de Geraldis* e fiorini 50 da Marchetto Muratorio, untore, impiegati nella compera di panni da commerciare a Cagliari ed altri paesi della Sardegna (1).

Or bene questi membri della famiglia Vacca, per gli uffici appunto che rivestivano, si erano trapiantati nel Borgo, ove anche nel 1498, ai 16 aprile, troviamo il *nobile* Battista Vacca, visconte dei marchesi e *locum tenens in vicariatu finarii*, che rende giustizia (2).

Alla Marina il 14 agosto 1439 ricorre una tale Selvagia, figlia del fu Francesco di Fermo e vedova di Raffaele Vacca del fu Guglielmo *de finario*, che vende una casa situata nel Borgo, nella contrada di S. Caterina, a Gabriele Carbone del fu Lorenzo della valle di Pia, e più precisamente della parrocchia di Pia. Nel contratto si dice che la venditrice farà ratificare la compera dal figlio Raffaele *semper et quandocumque repatriaverit de viatico in quo nunc est*. Il vedere che la casa venduta era posta nel Borgo e più il conoscere che Selvagia abitava alla Marina in casa non propria ma di Giovanni Besazza (3) ci inducono a credere che questo ramo vi provenisse dalla capitale del marchesato.

E la supposizione trova conferma nei documenti.

Il 14 settembre 1386 Nicola Vacca del fu Michele, *de finario*, col consenso della madre Franchina, fa procuratori i suoi fratelli Guglielmo e Lodisio (4). Guglielmo Vacca, *de finario*, avendo sposato una tale Novella, figlia di Antonia del fu Antonio Meirana, moglie in prime nozze di Berruto de Berrutis ed in seconde nozze di Antonio *Maydatoris*, fratello del terz'ordine di S. Francesco, aveva avuto quattro figli: Battista, Raffaele, Urbano ed Aighinetta, i quali vennero fatti eredi dall'ava materna con testamento 1° dicembre 1389. Il loro padre fa pratiche per adire questa eredità il 7 aprile 1391 (5). Nel 1392 paga diversi legati fatti dalla defunta: il 20 gennaio a prete Giovanni Meirana, rettore di S. Pietro in Savona, lire 5 di Genova (6); il 6 febbraio a fra Marco da Tortona dei frati minori, rettore della chiesa di S. Francesco, lire 13, soldi 6 e denari 8, più lire 8, soldi 6 e denari 8, *pro*

(1) Biblioteca civica di Savona *Not. Leonardo Rusca*, c. 104.

(2) Archivio della badia di Finalpia, *Sentenza in causa fra Safira, moglie di Lorenzo Carbone, rappresentata dal genero, Antonio Galea di Giovanni, e Mariola moglie del fu Bertola Giudice, per lire 600 costituenti la dote di detta Safira.*

(3) Archivio della Badia di Finalpia, *Instrumentum domus capte per gabielem corbonum ha* (sic) *salvagia vacha... que nunc est derupta que per testes vocata est sedimen unus* (sic) *domus.*

(4) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 123 v.

(5) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 40.

(6) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 4.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

vestibus et raubis dandis dictis fratribus, e lire 5 per messe 335 (1); il 28 novembre a Pietro Finocchio dei predicatori lire 13, soldi 6 e denari 8 (2). Il 17 febbraio 1395 vende alcune possessioni di Legino, provenutegli da questa eredità, a Pietro di Bosso, *de finario*, per lire 314 di moneta di Savona (3) e lo stesso giorno rende indenne il compratore dalle ipoteche poste sui medesimi beni ereditati, perchè non aveva ancora soddistatto all'obbligo impostogli da sua suocera di costruire nella nuova chiesa di S. Maria di Castello *quodam vitrum et occulum vitri cum certis Immaginis a figullis* (4).

Come si vede, dal Raffaelo, la cui madre si trovava alla Marina, possiamo risalire indietro diverse generazioni, constatando che il Borgo di Finale era il suo luogo di origine.

Nel secolo XVI la famiglia Vacca risulta stabile alla Marina, ma probabilmente vi era pervenuta da Pia nella prima metà di questo medesimo secolo, perchè i nomi registrati fra i suoi capicasa nel 1558 (5) e nel 1565 (6) si riscontrano nell'albero genealogico che si può ricostruire scorrendo il registro battesimale più antico di quel paese (7).

L'altra affermazione dei 146 uomini appartenenti alla *compagna maris*, sebbene inverosimile (8), non dice nulla per la quistione che trattiamo, perchè parte importante di detta compagna era il paese di Pia, come abbiam dimostrato. Ad ogni modo tutti gli altri paesi, anche quelli posti entro terra, diedero un contributo magnifico alle operazioni marittime ricordateci dalla storia, e le *Galearum Marinariorum Rationes*, conservate nel nostro archivio di Stato, ce lo dimostrano evidentemente. Ivi sono nominate persone di Finale, della Monda, di *Carbua de finar*, di Portio, di Gorra, di Feglino, di Orco, della Selva, di Varigotti, di *Veze*, di Calice, di Perti, di Vezzi, di *ubi dicitur ocella*, di Rialto, di Vose, della Valle di Pia (9); e due volte solo è ricordata la *ripa maris Finarii* (10).

Così l'argomento portato a provare l'antichità della Marina si rivolge a prova sicura che essa prima del secolo XV o non esisteva o doveva essere poca cosa.

(1) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 7.
(2) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 92 v.
(3) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 17.
(4) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 22.
(5) MARENGO, Op. citt., in *Atti* citt., pag. 141.
(6) Appendice, Doc. n. LXXVIII.
(7) Archivio parrocchiale, *Libro de Battezzati dell'anno 1481 dura persino al 1592.*
(8) Non fu una confusione con i 144 uomini che nel 1284 si trovavano sulla galea di Finale alla Meloria?
(9) Regg. nn. 629, 630, 632, 634, 635, 636, 641, 645, 658, 663, 665, 667, *passim.*
(10) Regg. n. 629, c. 49 e n. 667 c. 2 e 24 v.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

E i documenti seguitano a tracciarci le operazioni marinaresche sviluppate e guidate da persone mai dette della Marina.

Viene per primo un tale Bellobruno *de castelliono*, detto anche *Bellobruno de pia* o *de piga*, il quale sui primi del secolo XIII ci riporta col pensiero sull'antico *Castrum Piae* e ci conferma come partano di lì i primi movimenti conosciuti di vita marinara svolta appunto *in finario* ed *in platea de finario*, ove era stata fabbricata una sua bella nave. E le relazioni passate fra lui e Giacomo da Noli, della famiglia Caensal, che sul cantiere finalese nel 1190 aveva impostata altra nave importante, ed altri ricordatici dal documento, di cui qualcuno certamente savonese, ci fan vedere che il nostro uomo era ben conosciuto tra quei vecchi lupi di mare (1).

E non è, come vedremo, l'unico armatore di Pia. Ma si capisce che la capitale doveva avere su di essa il sopravvento.

Non molto dopo e cioè il 15 maggio 1213 ci si fa innanzi Enrico di Finale che commercia in Sardegna e specialmente a Cagliari (2).

Passano ancora diversi anni senza notizie di marinai, ma ecco il 23 marzo 1273 Giacobino De Marchi del Finale con Oberto di Sestri comperare da Filippo, venditore di pece alla Ripa in Genova, la decima parte di un panfilo chiamato Sparviero, e il 28 marzo del 1274 dallo stesso la decima parte di altro panfilo chiamato Leone. Col primo di questi panfili il 15 giugno successivo è in aiuto del Comune di Genova contro i suoi nemici (3).

In questo medesimo anno 1274, agli 11 giugno, veniamo a sapere che Giovanni Barilaro di Finale aveva una casa a Loiazzo, dove sviluppava i suoi commerci (4). I Barilaro nel 1449 vivevano a Pia e nel Borgo (5).

Il 13 giugno 1276 Giacomo Finarino di S. Antonio — località chiamata anche oggi così in quel di Pia — è fatto procuratore da Martino di Fontanegli per ritirare cacio e piombo, che si trovava sulla barca di detto Giacomo e di Brunetto di S. Antonio, presso Motrone (6).

Oddino del Finale il 29 marzo 1288 riceve da Guirardo Rosso lire 62 da portare a negoziare *quocumque Deus melius administraverit* (7).

Il 17 maggio 1290 Oberto di Finale e Manuele Baiacane commerciano a Pera (8). Questi certamente erano del Borgo, non così, però, Guglielmo

(1) Appendice, Documenti aggiunti, n. I.
(2) Appendice, Documenti aggiunti, n. IV.
(3) Appendice, Docc. nn. XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLII, XLIII.
(4) Appendice, Doc. n. XL.
(5) Appendice, Doc. n. LXXIII.
(6) Appendice, Doc. n. XLVIII.
(7) Appendice, Doc. n. LV.
(8) G. I. BRATIANU, *Actes des notaires génois de Péra et de Caffa de la fin du treizième siècle (1281-1290)*, Cultura Nationala, Bucarest, 1927, pag. 357.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

de Pieto de Finario, che il 21 luglio 1281 costituisce nella medesima città una società commerciale con Pietro Grillo di Amiceto, Nicola Rainaldi di Noli, Raimondino Porco e Riceto Riccio, mettendo insieme un capitale di 2600 perperi, di cui parte doveva essere negoziata nei porti del Mar Nero e parte nell'impero bizantino, con promessa di liquidare i conti a Pasqua, quando tutti insieme si sarebbero ritrovati a Pera. Il nostro finalese vi aveva contribuito con *iperperos quadringetos triginta tres et charatos octo* (1). Lo stesso, il 16 maggio 1289, comperava a Caffa, da Guglielmo di Millesimo, una schiava nominata *Juraxiam, etatis annorum decem vel circa, brunetam, cum omni iure servitutis*, al prezzo di asperi 400 (2). Come ci dice il nome, egli apparteneva al paese di Pia, originario della frazione chiamata appunto Pieto (3).

In questo medesimo tempo altri navigatori finalesi avevano subito dai greci dolorose peripezie: perdita di merci ed incarcerazioni, nei mari di Oriente. Genova che considerava suoi sudditi anche gli abitanti delle città convenzionate, come era Finale, mandò ambasciatore all'imperatore Nicolò Spinola per essere rifatta dei danni patiti, ed il memoriale presentato ricorda:

« Jacobus de Finario pro ligno suo quod ivit sive intravit mare maius « pp. XXXV (4);

« pro Jacopo vicentio de Finario mercatore Janue de perperis DC « pro rebus mercibus eidem ablatis de Tarida sua in syo ... que res erant « vellum artemoni dicte Taride nuces muscate et alia mercantia et quod « dignetur Jmperialis maiestas mandare quod idem Jacobus vicentius frater « eius fredencio et nepos ipsius et quidam alii eius marinarii seu socii qui « detinentur in carceribus Jmperii relasentur cum injuste detineantur et sine « causa aliqua (5);

(1) BRATIANU, Op cit., pag. 108.

(2) BRATIANU, Op. cit., pag. 194.

(3) Nel secolo XIV fra i marinai imbarcati sulle galee genovesi si trova un *Brunus de lo Pieto de Finario* (Arch. di Stato, *Gal. Mar. Rat.*, n. 634, c. 87 v.). Nel 1522 è ricordata la possessione « de lo pieto et de la varixella » data a coltivare dai monaci a Giovanni Carlevaro ed a suo figlio Antonio, con un *palatio* riservatosi dai proprietari ed una *caseta quale he in volta li contigua*, in cui i fittavoli dovevano abitare; e si parla di un *boscheto quale he Infra la varixella et lo pieto* (Arch della badia di Finalpia, *Libro dei conti dal 1515 al 1529*, c. 92 v.). La vallixella era ai piedi della località detta il Monte, a nord-est dell'attuale orto parrocchiale. Nel 1557 fra le entrate del marchesato si novera « Il macello della Valle di Pia, ossia *Pietto* » (GARONI, Op. cit., pag. 298). Nel 1633 si « Nota come da li 18 Agosto per insino alli 6 settembre morse quattordici soldati spagnoli essendo ammalati al *Pietto* delli quali non ho mai potuto sapere il nome: furono posti nel cimiterio » (*Liber baptizatorum ab anno 1593 usque 1644*, c. 175 v.).

(4) *Nuova serie di documenti sulle relazioni di Genova con l'Impero Bizantino raccolti dal can.* ANGELO SANGUINETI *e pubblicati con molte aggiunte* dal Prof. GIROLAMO BERTOLOTTO, in *Atti* citt., Vol. XXVIII, pag. 517.

(5) BERTOLOTTO, Op. cit., in *Atti* e Vol. citt. pag. 521.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« pro Enrico de palatio pro Ricobono de Finario et pro sestino codino « et pro Jancheto manente derobatis in anea per galeam manuelis finariensis « up. CL in auro » (1).

Nel 1300 Enrico Rocca *de finario*, ma abitante a Savona, commercia a Famagosta, come pure un Emanuele *de finali* (2), con ogni probabilità il predone di cui è cenno più sopra. Il Rocca doveva essere personaggio assai potente. Suoi parenti erano quell'Odacio de Rocha e quel Pietro de Rocha che a Calizzano, nel castello feudale, il 17 maggio 1292, assistono come testimonii alla ratifica degli accordi intervenuti fra Antonio del Carretto e la Repubblica di Genova (3); e forse si identifica con quell'Enrico Roca che nel 1261 era castellano del marchese Giacomo (4), e nel 1268 era creditore dello stesso per lire 45 (5).

I Rocca abitavano a Gorra nel 1449 (6), a Monticello ed Orco nel 1558 (7).

A questi navigatori finalesi, cui abbiam dato la precedenza per far vedere che la storia deve conservare sempre la sua nota dinamica, possiamo far seguire quelli già conosciuti: Gilino da Finale, la cui nave nel 1288 fu catturata dai pisani presso le acque di Aleria (8), e Giorgio Costanzo da Finale che con un socio nel 1361 possedeva una galeotta onde commerciava con i porti spagnuoli (9).

Per me il cognome Galea che troviamo in un primo Enrico, detto del Finale nel 1263 (10), non parla di costruttori di navi. Questa famiglia fioriva già a Savona nel 1180 (11), donde non è improbabile un ramo si trasferisse a Finale, e cioè al Borgo, dove anche nel 1449 abbiamo un Francesco Galea (12).

I documenti particolari, adunque, confermano la verità dell'affermazione fatta dai genovesi, quando imposero ai finalesi di non navigare in alto mare,

(1) Bertolotto, Op. cit., in *Atti* e Vol. citt., pag. 530.

(2) Desimoni, *Actes passés a Famagouste,* in *Archives de l'Orient latin,* Vol. II pagg. 104 e 20.

(3) De Turri, Op. cit., Vol. II, pag. 51.

(4) Garoni, Op. cit., pag. 283.

(5) Moriondus, Op. cit., Vol. II, col. 681.

(6) Appendice, Doc. n. LXXIII.

(7) Marengo, Op. cit., pagg. 126, 128-29.

(8) Muratori, *R. I. S.,* Vol. VI, col. 594.

(9) *Liber Iurium* cit., Vol. II, col. 704.

(10) *Liber Iurium* cit., Vol. II, coll. 1131, 1224, 1271.

(11) Archivio comunale di Savona, *Cartularium Arnaldi Cumani et Johannis de Donati,* Ms. originale, pagg. 150, 157: ivi sono nominati *obertus galea* e *arnaldus filius oberti galee.*

(12) Appendice, Doc. n. LXXIII.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

se non partendo dal porto di Genova, che *homines dicti marchionis* (Antonii) *navigabant multoties et navigare solebant de finario in pelagus et de pelago in finarium* (1).

Ci inoltriamo così nel secolo XIV scarso di documenti è vero, ma non tanto da non confermarci l'avita tradizione dei finalesi di essere navigatori esperti verso tutti i porti ove potevano sviluppare i loro commerci.

Viene in primo luogo quel Rosso di Finale, che nel 1302 con gran numero di coloni genovesi muore sulle rive del Corno d'Oro, combattendo contro i nuovi ausiliari dell'armata greca, i terribili Almugavari Catalani (2).

Di lui abbiamo notizia anche il 12 maggio 1276 quando a nome di Giovanni, giudice d'Arborea, riceve da Giacomo di Gavi due balestre una delle quali *de laborerio ultramarino* da riportare al detto giudice (3).

Un Antonio del Finale, chiamato genovese come tutti quelli che si trovavano lontani dalla patria, si rese celebre per aver posseduto il « Codex Cumanicus » scritto nel 1303 in Oriente (4).

Corradino Locella *de finario* del fu Piasco riceve, il 7 marzo 1364, da Nicola Beglino del Finale, cittadino savonese, 20 fiorini d'oro da portarsi da Savona *in primo viagio romanie, mercandias faciendo*, sulla galea di Nicola Cigala ferma ancora nel porto di Genova (5).

Il 1371 ci regala una bella serie di documenti interessanti, che ci fan vedere la prosperità della vita marinara finalese, e ci fan supporre quello che era stata anche negli altri anni, in cui mancano le notizie positive.

Guglielmo Gallina fu Bonavia, finalese dimorante a Noli, con Giovanni Tiraballe di Noli, compera da Baldassare Vallarino di Savona « quamdam barcham de faxinis. discupertam vocatam, sancta maria magdalena que nunc est in rippa portus saone et cum suis corredibus vellis arboribus gundolla ferramentis et preparatibus suis et pro talibus qualibus sunt res suas pretio finitto. tercentum viginti januinorum » (6).

Lanfranco *de bosso de finario* abitante a Savona il 24 marzo è detto *dominus et patronus ac particeps cuiusdam ligni panfulli ad cochescham* patronizzata per Giovanni Sacco di Savona (7).

Il 19 maggio Girolamo Boccaccio di Finale, cittadino savonese, figlio emancipato di Bartolomeo, riceve *at quartum lucri* da Luigi Durante detto

(1) *Liber Iurium* cit., Vol. II, col. 276.

(2) G. I. BRATIANU, *Recherches sur le commerce génois dans la mer noire au XIII^e siècle*, Paris; Librarie orientaliste Paul Genthner, 1929, pag. 278.

(3) Appendice, Doc. n. XLVII.

(4) BRATIANU, Op. cit., pag. 231.

(5) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, Reg. I, c. 132 v.

(6) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, Reg. I, c. 222 v.

(7) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, Reg. I, c. 337.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Cestino del Finale lire 14, soldi 16 e denari 4, *monete saone, implicatas de comuni voluntate in bonis clavibus ferri sanis et sufficientibus*, da portarsi *eundo navigando de Saona in presenti viagio Sicillie vel quo Deus sibi melius administraverit super quamdam navem becham patronizatam per pelligrinum de casanova* (1).

Nicola Arnaldi del finale e Francesco *garamitus* di Savona il 20 maggio comperano la sesta parte di una barca grossa chiamata S. Caterina, « existens nunc in plagia seu ripa varaginis cum vellis, furnimentis ac gundolla » (2).

Giuliano de Bosso di Finale il 18 novembre riceve da Giacomo Sacco di Savona mine 50, ad mensuram Saone, di grano siciliano « nunc aportati super lignum dicti Iacobi a... *Civitate catanea* ad civitatem saone causa vendendi alienandi et expediendi et expedire faciendi prout eidem Iulliano videbitur expedire ad locum finarii tantum », con facoltà di venderlo, dandogliene per natale il prezzo, o restituirgli la merce non venduta (3).

Il 17 settembre Giorgio Rodello di Finale, ma abitante a Savona, riceve 30 fiorini di Genova da commerciare *bibone calabrie vel quo deus mellius administraverit* (4).

Il 29 novembre 1379 Giovanni Riccio del Finale confessa dover dare a Bartolomeo Ravera di Albenga, abitante a Savona, 6 fiorini d'oro pro *pretio cuiusdam laudi navigabillis* a lui dallo stesso venduto (5).

L'11 marzo 1395 Giacomo dell'Archivolto compera *quandam sagiteam vocatam sancta anna* con le sue vele, sartie, ferri, albero, antenne e gondole, per lire 200 di Savona, da Benedetto Zuccarello, Andreolo Tacchino e Nicola Rollero, *de fuce, ortollanus*, compartecipi di essa nave, i primi ciascuno per una quarta parte, l'ultimo per l'altra metà (6).

Fra tanti nomi di persone tutte appartenenti a famiglie stabilite nel Borgo compare timido un Pietrino, figlio di Bonora Delfino di Varigotti, il quale *absens de posse Ianue et riperie Ianue est diu ad partes Insulle Famagoste.* Sua madre Andriolla passata ad abitare a Bergeggi, ove suo figlio si era ammogliato con una tale Franceschina, fa una ricevuta di dote al padre della sposa, Antonio Cavallo, il 9 febbraio 1377 (7).

Anche il secolo XV ha i suoi navigatori.

(1) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, Reg. I, c. 275.
(2) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, Reg. I, c. 279.
(3) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, Reg. I, c. 558 v.
(4) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 644.
(5) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 232.
(6) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 29.
(7) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 53 v.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Il 15 giugno 1443 Antonio Scandolino *de finario* aveva una sua nave *in rippa finarii parata facere viagium calerum et ad alia loca Insule sardinie* (1).

Il 13 luglio successivo è Bartolomeo Staricco del Finale ma dimorante nella città di Savona, che confessa di aver ricevuto da Giovanni *Marchane caxario*, cioè fabbricatore di casse, 22 ducati d'oro, *in caxiis novis lignaminis*, da portare sulla nave di Francesco de Fornari *ad partes barbarie et Inde ad alias partes quas ire voluerit* (2).

Troviamo inoltre la famiglia Calvisio che si distinse per le sue imprese navali. Originaria del paese da cui trasse il cognome, aveva trapiantato un suo ramo nella capitale del marchesato, ove era fiorente nel 1449 (3).

Pietro nel 1431 riceve commissione di apprestare uomini *ex finario et villis* per una nave che voleva armare Filippo Giustiniani (4); Marchetto, essendo nella Catalogna, riscatta un fratello di Antonio Ardimento, motivo per cui nel 1443 ha una lite contro quest'ultimo a Genova, rimessa dal doge alla sentenza di Nicolò Sermanfredi da Lucca, già vicario ducale (5).

Ma fra gli altri « come aquila vola » quell'Enrico, detto dal Filelfo *vir calidissimus in re navali*, che nel 1448, nella guerra combattuta dai genovesi contro il Finale, con uno stratagemma primordiale, prese otto lembi genovesi con il carico, più 32 uomini d'equipaggio, eludendo la sorveglianza della galea destinata a guardare la costa nemica (6).

Sulla fine di questa medesima guerra altri finalesi si segnalarono per avvenimenti navali insieme al Calvisio. Fra questi il Filelfo ricorda Siccardo Raffaele ed Enrichetto Giovanni: « Obneco me Hercule narrando, imo « potius percurrendo multa, et ea quidem memoratu digna... ut fame sitique « quodammodo pereuntes Finarienses in omnem ripariam currerent ad prae- « dam tum e mari, tum autem e tellure, cuius rei sunt exempla illorum, « qui apud Naulium, et Spulturnum nonnunquam sunt capti, Finariumque « captivi ducti, quorumque res in navigiis erant illis, quae uno et minimo « quidem lembo apud Albinganae Insulam intercepit Siccardus Raphael, quo- « rumque et merces, et facultates capiebat vir constantissimus Herricetus « Iohannes usque apud Transalpinam Galliam, quorumque et lanas, et « huiusmodi capiebant in ipso Genuae portu » (7).

(1) Biblioteca civica di Savona, sotto il nome del *Not. Leonardo Rusca*, atti di suo figlio, c. 104.

(2) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 117 v.

(3) Appendice Doc. n. LXXIII.

(4) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 3, n. 922.

(5) Arch. di Stato, *Diversorum* Reg. 36, c. 7 v.

(6) MURATORI, *R. I. S.*, Vol. XXIV, col. 1167.

(7) MURATORI, *R. I. S.*, Vol. cit., col. 1187-88.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Del primo di questi due non abbiamo d'altronde notizia; ma del secondo sappiamo che era oriundo di Albenga, ove si trovava il 12 gennaio 1439, quando dal doge Tommaso di Campofregoso riceveva un salvacondotto (1).

Il 30 novembre del 1444 è detto ancora *civis albinganensis*, però abita già al Borgo: *habitator finarii*, e confessa di aver ricevuto da Giacomo di Acqui sei pezze di panno *de Aquis, videlicet una virida et alie albe*, che intendeva *secum deferre et portare super navigio patronizato per bartholomeun lanterium do portu mauritio in quacumque parte mundi sit* (2).

Ed aumenta ancora il numero dei navigatori finalesi non appartenenti alla Marina.

Il 23 marzo 1424 Simone Strolino e Giovanni Garesio *de dicto loco finarii*, che fa contrapposizione ad un *burgensis finarii*, posto più sopra nell'atto, avevano noleggiato una barca e, facendo il viaggio da Genova, avevano portato *certam quantitatem cineris cocte de gualdo*, per cui ne ebbero vertenza con Matteo Pagano (3).

Il 17 marzo 1447 vien dato salvacondotto dal doge a Lamoroto Scarampo *de finario*, per andare a Genova causa *negoziandi, mercandi et navigandi* (4); il 2 aprile 1452 a Giovanni *de pullegio de finario et magistro Antonio Roffino etiam de finario, patronis duorum lemborum onustorum oleo* (5); il 1° ottobre 1461 ad Angeletto de Filippo e Giacomo Gallo *finariensibus, negotiorum gestoribus Magnifici domini Iohannis de Carreto Marchionis Finarii, patronis duarum barcharum tam eo tempore quo romam petunt, quam tempore quo in tiberi manebunt, quam etiam tempore quo finarium revertentur et quoad usque finarium pervenient* (6).

Ma non solo i sudditi. Gli stessi marchesi erano intenti alla vita avventurosa del mare.

Il 21 marzo 1371 *Ciolus de Scharherius de pissis* comperò da Emanuele e Giorgio marchesi del Carretto e Venezia, vedova di Giorgio del Carretto, *quandam galleam subtilem ipsorum dominorum vocatam sancta Maria que tunc erat in rippa finarii et nunc est in portu civitatis Ianue* e la voleva condurre *ad partes sardinee nomine domini Iudicis de arborea ad requisitionem Iohannis de crovaria de bonifacio ambaxatoris dicti Iudicis et pro comune Ianue*, pagandone il prezzo in lire mille (7).

(1) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 8, n. 1066.
(2) Arch. di Stato, *Fondo Finale*, Reg. 14, *Not. Stefano Simone*, c. 83 v. e 84.
(3) Arch. di Stato, *Fondo Finale*, Vol. I, *Not. Oberto Giorgi*, Reg. I, c. 170 v.
(4) Arch. di Stato, *Diversorum* Reg. 44, c. 5 v.
(5) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 2, n. 1101.
(6) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 2, n. 1524.
(7) Bibioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 103 v.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Nell'atto si dice che molte peripezie avevano accompagnato questa compera e fra le altre un sequestro dei remi ed altri attrezzi della nave, *in burgo finarii*. Questa circostanza conferma la tradizione locale che riconosce in alcuni ferri infissi presso le finestre di molte case nella capitale l'uso di appendervi oggetti marinareschi (1).

Una nave di Galeotto del Carretto aveva servito nell'armata mandata a Napoli « ad augmenta Ill.mi principis domini Filippi Marie ducis mediolani et domini Ianue, ad honorem magnifici comunis Ianue », con equipaggio finalese per sei mesi circa, di cui soli due erano stati retribuiti. Per questo il giorno 8 agosto 1424 il marchese ne scriveva al dogale governatore per essere soddisfatto del resto.

La risposta non fu molto gentile, perchè gli si disse che Genova aveva già pagato i due mesi, come egli diceva, per il resto non si credeva obbligata (2).

Vari anni dopo altra galea di Galeotto cominciava ad armarsi con grave preoccupazione del doge, massime quando *abscessit a Finario*, perchè sembrava diretta ai suoi danni. E in realtà partita per Gaeta aveva trasportato nella Riviera i Catalani e finalmente, andata a Calvi, domandò salvacondotto a Giano Campofregoso ivi residente per potervi far pane. Se non che il patrono della galea aveva destato sospetti negando di essere stato a Gaeta; quindi con lettera del 1° settembre 1441 se ne scriveva a Galeotto per sapere se Genova doveva guardarsi da essa come da galea nemica (3).

I sospetti non erano ingiustificati. Solo un anno prima, *tempore induciarum*, una galea di Galeotto aveva presa una nave di Giovanni Favoglia, fiorentino, con frumento appartenente in gran parte a Oberto di Remezzano del distretto di Genova (4).

Il 12 marzo 1438 il doge ordina che si rilasci la nave di Carlo del Carretto, presa ingiustamente, perchè provvista di salvacondotto (5).

Il 21 aprile 1446 si decreta di prendere in affitto la nuova galea costruita da Galeotto del Carretto con 250 uomini di equipaggio, esigendone cauzione, *ut classis, que contra contumaces cives paratur, numero ac viribus superior sit* (6). Il 13 maggio successivo si menziona ancora una nave, di cui è patrono Antonio del Carretto, ma che appartiene in gran parte a Galeotto e ad altri *participes ipsius navis*. Si dice costruita *superioribus diebus...*

(1) Cfr. *Errata-corrige della Memoria sullo Stato antico e moderno del Finale ligustico*, pag. 16.

(2) Arch. di Stato, *Diversorum Com. Ianue*, Filza 8, n. 148.

(3) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 10, n. 1074.

(4) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 11, n. 104.

(5) Arch. di Stato, *Diversorum* Reg. 26, c. 23 v.

(6) Arch. di Stato, *Diversorum* Reg. 43, c. 41.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

in finario e si promette di darla a Raffaele Adorno *paratam, expeditam et instructam antennis, velis, funibus, anchoris et aliis instrumentis navigationi necessariis et premunitam ut opus est victualibus abundanter;* il suo scopo era di *portare viros, arma munitiones et omne genus oneris; discedere, stare, morari, ire, navigare, pugnare,* per 2 mesi, ricevendone in pagamento lire 5000 genovine. Se, finito quel tempo, rimaneva ancora allo stipendio della repubblica, il suo nolo sarebbe stato determinato dall'arbitrato del doge (1). Per il 21 maggio la nave doveva esser pronta per la « mostra » (2).

In realtà non sappiamo se fu noleggiata per allora, perchè il 31 agosto il doge scrive a Galeotto che prenderà la sua nave, concludendo circa lo stipendio ed esortandolo ancora a preparare *viros centum quinquaginta maritime terrestrisque militie idoneos* (3).

L'8 settembre la galea già ai servigi di Genova, sotto la condotta di Antonio del Carretto e di Leonardo Ceagia, aveva presa la nave di Nicola Salvatore; e il doge ne fece loro rimprovero, raccomandando di stare attenti con gli uomini del re d'Aragona, perchè *neque ad commoda Magnifici domini Galeoti pertinet ut de eo querele ad regem deferantur, cum etiam finarienses per regna sua frequenter navigent.* Essendo le merci sequestrate di catalani o di genovesi, raccomandava di restituirle ai legittimi padroni (4).

La stessa galea aveva presa anche una nave di biscaglini; e il doge, il 22 dicembre dello stesso anno, ne scrisse a Galeotto, lamentando i pericoli a cui esponeva Genova. *Qui aliena mercede militant,* prosegue la lettera, *aliena gerunt insignia, ab illorum iniuriis abstinent, quos conductor dominus inter amicos numerat.* La conclusione era naturale: liberare *eam navem cum viris et onere* (5).

Nel frattempo Acelino Cigala, che da Galeotto era stato costituito suo agente con lettera data da Mirualdo il 28 agosto di questo stesso anno per concludere col doge *super facto navis nostre que nunc residet in portu monachi,* conveniva che essa, detta *navis magna,* avendo già navigato mesi prima per conto dello stesso Galeotto e trovandosi nel porto di Savona, sarebbe stata messa a disposizione del governo dogale: *paratam, stagnam et navigationi idoneam, refertam etiam aqua, biscoto, vino et aliis alimentis saltem per menses tres,* con 250 uomini di equipaggio, *aptos, idoneos et decenter armatos.*

(1) Arch. di Stato, *Diversorum Comunis Ianuae,* Filza 16, n. 24.
(2) Arch. di Stato, *Diversorum* Reg. 43, c. 59 v.
(3) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 13, n. 165.
(4) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 13, n. 184.
(5) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 13, n. 695.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Lo stipendio di 2700 lire al mese sarebbe stato pagato fra giorni per 2 mesi, finiti i quali si sarebbe pagato anche il terzo, che però sarebbe stato prima ipotecato o sulle avarie o sulle loro addizioni o su altre contribuzioni da esigersi in città e Riviera.

Alla nave si assegnava di navigare verso la Siria *cum illis obligationibus, naulis, emolumentis, utilitatibus, et obventionibus, que reliquis navibus ex pacto in Siria profectis promissa dataque fuerunt* (1).

Il 2 febbraio 1447 *navi magne domini Galeoti de Carreto, marchionis Finarii, eiusqe ductori, officialibus et turme, armis et armamentis, apparatibus etc. insuper pecuniis, mercibus rebus ac bonis omnium et singulorum*, si concede salvacondotto, per andare a Genova e distretto, *non obstantibus aliquibus dictis, factis et hactenus perpetratis ab eodem Magnifico Galeoto ac suis: ullisque discordiis aut inimicitiis iam ortis queve deinceps inter quosvis oriri aut moveri possent*, a patto non recasse danni a nazione amica (2); quello che era accaduto era troppo recente per venire dimenticato.

Dopo i padroni di navi, quelli che più frequentavano il mare erano i commercianti. Ebbene anche questi nei ricordi che abbiamo ci appaiono di altri paesi e non della Marina.

Il 22 settembre 1437 commerciano a Genova e nel suo distretto Giovanni e Nicola Strelino con Antonio Baldo (3).

Il 18 Marzo 1438 Nicola Lonzella (che deve essere un Donzella, famiglia oriunda di Verzi) ottiene salvacondotto per commerciare (4); Giovanni Pulegio di Pia il 26 settembre 1440 ci appare negoziante all'ingrosso di panni (5), come pure ci appaiono negozianti Damiano Buraggi, Damiano del Pino e Antonio Ventura l'11 novembre 1447 (6).

Luigi da Milano, abitante nel Borgo, ottiene salvacondotto il 14 aprile 1450 (7). Così pure Damiano Raymondo il 6 maggio dello stesso anno, *non obstantibus aliquibus debitis tam publicis quam privatis ad que comunitas finarii vel ipse Raymundus tanquam homo dicte comunitatis quovismodo teneretur* (8).

Paganino Cazullo arrestato ad istanza di un suo creditore è protetto dal doge con lettera al podestà di Finale in data 6 giugno 1450, perchè

(1) Arch. di Stato, *Diversorum Com. Ianuae*, Filza 16, n. 158.
(2) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 13, n. 754.
(3) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 8, n. 3.
(4) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 6, n. 704.
(5) Arch. di Stato, *Diversorum* Reg. 521.
(6) Arch. di Stato, *Diversorum* Reg. 539, c. 17.
(7) Arch. di Stato, *Diversorum* Reg. 50, c. 16 v.
(8) Arch. di Stato, *Diversorum* Reg. 50, c. 22.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

fornito di salvacondotto (1). Il 13 marzo 1452 Giovanni Vacca di Michele ottiene salvacondotto per Savona, Genova ed altri luoghi del distretto a fin di negoziare (2).

Nè mancano i ricordi di marinai finalesi specializzati.

Viene per primo quel Giovannino nipote di Martino del Poggio di Finale, messo il 15 settembre 1266 sotto Oberto Persico per imparare l'arte di maestro di ascia (3).

Più di un secolo dopo, cioè il 2 febbraio 1387, Guglielmo Buraggi fu Antonio di Finale è messo ad imparare la medesima arte sotto Angelino di Promontorio di Savona da suo fratello Simonino (4); e la notizia è interessante assai, perchè ci fa vedere questo illustre casato, ora decorato del titolo di Conte, fiorire nella capitale del marchesato oltrechè a Verzi.

Ancora un secolo ed altre notizie incalzano.

Il 6 marzo 1426 ci si presenta il nome di Benedetto Rosio *de finario*, *pauperrimus homo*, *honustus filiorum*. Egli, che non aveva nulla al mondo *nisi sua brachia*, era stato obbligato ad andare *super armatam Neapolim* per quattro mesi e *super armatam Benedicti Spinulle* per altri due mesi. Alla moglie che domandava esenzioni da avarie fu risposto: *provideant..... ut eis videbitur*, però si stabilì che per 15 giorni non fosse molestata (5).

Lo stesso il 27 luglio 1429 si trovava a Chio, donde fece sapere di volere ritornare a Genova (6); il che gli fu concesso il 30 agosto successivo (7).

Anche ad un Giovanni *de Clapa de finario*, maestro d'ascia, che voleva venire a risiedere a Genova, il 28 marzo l'avaria fu proposta in lire 2 e soldi 10, e così accordata il 30 dello stesso mese (8).

Similmente a Pietro di Castelvecchio *de finario*, che si esercitava *in disciplina et arte navali*, fu accordato di pagare solo lire 1 e soldi 5 annui per 25 anni, secondo il decreto di Biagio Assereto che concedeva: *Quod omnes et singuli scribe, nauclerii, ingrezatores, comiti et subcomiti, officiales et probi marinarii navium, galearum et navigiorum*, desiderosi di venire ad abitare nella contrada del molo, ricevessero esenzioni (9).

(1) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 17, n. 2095.
(2) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 2, n. 1091.
(3) Appendice, Doc. n. XXXIII.
(4) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 17.
(5) Arch. di Stato, *Diversorum Com. Ianuae*, Filza 3, n. 163.
(6) Arch. di Stato, *Diversorum Com. Ianuae*, Filza 5, n. 147.
(7) Arch. di Stato, *Diversorum Com. Ianuae*, Filza 5, n. 156.
(8) Arch. di Stato, *Diversorum Com. Ianuae*, Filza 7, n. 305 bis.
(9) Arch. di Stato, *Diversorum Com. Ianuae*, Filza 9, n. 2.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Come si vede, adunque, all'attività multiforme degli uomini del Borgo e della valle di Pia risponde il silenzio assoluto tenuto a riguardo della Marina, segno evidente che, se il centro della vita marinara era alla spiaggia, i membri propulsori di questa vita risiedevano altrove.

Ma vi ha un ultimo argomento da esaminare.

Il Silla, chiosando il capitolo XXXII degli statuti finalesi, ove si dice, a riguardo dei testamenti, che i testi nelle ville dovevano essere tre o cinque e invece nel Borgo e presso il mare, *ubi copia testium reperiuntur*, cinque o sette, rileva che questi due centri fossero assai più popolati d'ogni altro paese del marchesato (1).

È giusta la conseguenza tirata dalle promesse? A mio avviso no certamente.

I testi che facilmente si potevano avere al Borgo ed al mare hanno una causa diversa. Al Borgo, perchè era grande il numero degli abitanti; alla marina, perchè molti vi si trovavano di giorno per svolgervi i loro traffici. Di notte, quando il Borgo aveva chiuse le porte, non si rogavano atti pubblici.

Infatti, se si è provato che presso il mare non esisteva un paese, come si può affermare che esso era più popolato delle altre ville?

Rimane quindi inefficace anche quest'ultimo sforzo fatto per dar vita ad un'ombra.

Se si troveranno argomenti positivi per distruggere i nostri dati di fatto, solo allora si potrà provare che la Marina ebbe origine prima dell'epoca che noi verremo stabilendo, in caso contrario le prove qui raggruppate rimangono a testimoniare la verità del nostro asserto.

Non è ancora provato che il tentativo fatto dai genovesi per elevare le poche case sparse ai piedi del Gottaro alla dignità di paese, dando loro un nome, quando essi divennero padroni di una parte del Finale, si riferisca alla Marina. Ad ogni modo il tentativo non raggiunse lo scopo perchè i Carretteschi mal sopportando il giogo di quella repubblica, con ribellioni seguite da accordi, poterono riavere il mal tolto.

In altra occasione spero di descrivere le lotte che si svolsero dal XIII al XV secolo tra Genova e il Finale, ora ci basti sapere che proprio sul Gottaro verso il 1365 veniva edificato il Castelfranco, che doveva imbrigliare gli spiriti audaci dei Carretteschi (2). Questo castello, che in un documento del 3 luglio 1367 si scrive *hedificatum per comune ianue contra et prope finarium* (3), in altri due documenti del 24 maggio e del 7

(1) SILLA, *Finale dalle sue origini* ecc. cit., pag. 284.
(2) GIUSTINIANI, Op. cit., Vol. II, pag. 111.
(3) *Liber Iurium*, Vol. II, col. 752.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

giugno 1395 vien detto *hedifficatum per comune ianue prope burgum maris finarii* (1).

Il Michelini volendo sottilizzare, come egli dice, identifica il *prope finarium* con *prope burgum maris* ed ammette l'esistenza del borgo mare, cioè della Marina, nel 1367, richiedendolo l'esigenza grammaticale, « perchè », soggiunge, « altrimenti il Castelfranco non sarebbe stato indicato con *prope* « ma *in finario* » (2).

Noi abbiamo già visto in qual senso bisogna prendere nel primo caso la parola *Finarium*, che salva anche l'esigenza grammaticale; ma più che a questa bisogna dare soddisfazione alle esigenze storiche: e la storia non registra controversie e lotte con il Borgomare, ma con il Finale, cioè con il Borgo di Finale, in cui si accentrava tutta la potenza carrettesca, o, se si vuole, con tutto il territorio finalese, esclusa la spiaggia, su cui la repubblica vantava i suoi diritti, veri o apparenti non importa.

Ma è certo, poi, che il *Burgum maris* voglia indicare incontrastatamente, come vuole il Michelini, il paese detto nel secolo XV Marina?

Il Celesia afferma che questo nome di *Burgum maris* si dava all'attuale Borgo degli Orti (3), frazione di Pia situata a sud-est di Castelfranco.

Il Silla alla sua volta contesta questa affermazione, quando scrive: « Il *Burgum Maris*.... non poteva essere la Contrada degli Orti; la quale « sorse, come lo rivela il nome, dove erano terreni ortivi, e indubbiamente « dopo il 1535, perchè non sarebbe sfuggita ad uno storico contemporaneo, « l'annalista genovese Giustiniani, che nella descrizione del Finalese dopo un « suo sopraluogo, nota solamente come situati *sul lido del mare, la Marina* « *del Finaro con duecento fuochi e di qua da quest'acqua Nostra Donna di* « *Pia con venti fuochi attorno* » (4).

Ma le prove addotte dal Silla contro il Celesia non sono molto forti. Il Giustiniani, come non nota la Borgata degli Orti, così non nota nemmeno i centri assai popolati del Monte e della Monda che documenti incontrovertibili fanno esistere in questi secoli. Ma quello che non è notato dall'annalista ci vien ricordato da un atto notarile, che per noi ha la massima importanza. Il 7 gennaio 1424 Giovanni Biancardo di Quiliano, *nunc habitator finarii*, confessa a Martino Berruto, *de dicto loco*, un suo debito di lire 15. L'atto è stipulato *in maritima finarii prope vallem pie iuxtra domum antonii bevilayque* e come testi compaiono *dominus presbiter Nicolaus minister ecclesie sancte*

(1) *Liber Iurium*, Vol. II, col. 1213.
(2) MICHELINI, Op. cit., pag. 8.
(3) CELESIA, *Val Pia* cit., pag. 11.
(4) SILLA, Op. cit., pagg. 62 e 63.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Marie de valle pie, federicus barrilarius et simon casacia, abitatores de dicta valle et maritima (1).

Anzi il nome di *Maritima* vien dato al borgo degli Orti quando il paese che si chiamerà Marina ancora non era e seguitava a chiamarsi *ripa maris finarii*. La cosa risulta evidentemente da una pergamena che riferisce un atto di vendita del 19 novembre 1398. Esso fu stipulato *in maritima finarii ubi Res tirantur Juxtra domum de valebenga habitatoris dicti loci dicti beaqua*. Fra i testi compaiono: *Antonius celexia quondam bluneti de vale pie, Antonius de valebenga dicti beaqua habitator dicti loci*, che è Antonio Bevilacqua visto più sopra, e *finarinus filius quondam Antonii dictus zembus habitator Ripe finarii* (2).

Qui la distinzione è molto precisa e giustifica con la forza dei documenti la supposizione del Celesia che il *Burgum maris* del 1395 è la *Maritima* del nostro atto di vendita.

La *maritima finarii prope vallem pie* è dunque proprio il Borgo degli Orti, che in un documento del 1558 è detta Marina di Pia e manda a Genova un suo rappresentante come le altre ville del marchesato (3).

Del resto anche il nome di *Burgum maris* non rimane stabile nei documenti.

Il 24 maggio 1387 Castelfranco vien detto situato *in territorio Finarii* (4); il 10 dicembre 1398 promiscuamente *iuxtra rippam maris finarii* e *prope burgum maris finarii* (5); ed il 20 maggio 1429 *prope littus Finarii* (6).

Nel 1447 ci vien segnalato *il borgo di Castelfranco* in una lettera scritta dal doge al capitano delle truppe genovesi operanti contro il Finale: « messer Galeoto — vi si dice — non ha facto sgomberare niente del *borgo* « *de castel franco* e si dubitiamo che non abia facto pensamento de lassar- « ghe qualche coxa a fine che quando voi ve alogiassi avessi caxone de « attendere a sacomanno de le caxe. E in quel mezo cum quello dexordine « asaltare et farve vergogna » (7).

Altra lettera del 3 marzo 1448 lo accenna quando raccomanda: « voi « pero Ludovico restate a Castelfrancho con le cerne di levante quante piu

(1) Arch. di Stato, *Fondo Finale, Not. Oberto Giorgi I*, Reg. 1, c. 165.
(2) Appendice, Doc. n. LXIX.
(3) Appendice, Doc. n. LXXVIII.
(4) De Turri, Op. cit., parte II, pag. 156.
(5) *Liber Iurium*, Vol. II, col. 1271 e segg. Questa *ripa maris finarii* e questo *burgum maris finarii* in un medesimo documento rivelano nella mente dello scrittore due cose distinte e ci fan pensare alla *Ripa finarii* ed alla *maritima finarii* visti più sopra nel testo, confermandoci l'opinione del Celesia che il *Burgum maris* sia realmente il Borgo degli Orti.
(6) Arch. di Stato, *Diversorum* Reg. 19, c. 6 v.
(7) Arh. di Stato, *Litterarum* Reg. 14, n. 554.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« potete sia per salvatione de lo borgo sia per le barche sia etiam deo per « avere diligentia che cum brigantino o altro non facesseno alcun danno » (1).

Il *borgo di castel franco* si identificava con il *Burgum maris?* Io non saprei. Il fin qui detto e lo stesso cambiamento di nome ci devono rendere cauti nel precipitare la sentenza. Ammessa l'esistenza del Borgo degli Orti e delle case che attorniavano il castello, dette per questo Castiglione, abbattute, secondo una memoria marinese, solo al principio del secolo XVII, quando gli spagnuoli vollero allargare la rocca, innalzando altre fortificazioni (2), non fa meraviglia che altre abitazioni fossero sorte ad occidente della estrema punta del Gottaro, ma tutto questo non si imponeva ancora alla considerazione dei contemporanei abitanti nel Finale. Solo i genovesi tentarono di dare il nome pomposo di borgo a tutto quell'insieme di case, cioè a quelle poste nelle *maritima finarii prope vallem pie* ed a quelle sorte sulla *ripa Finarii*, per valorizzare il loro possesso ed aggiogare più facilmente al proprio carro la popolazione raggruppata intorno al loro castello, come prima avevano fatto per il *Burgum maris.*

Infatti la giurisdizione di Castelfranco in un documento che può risalire al 1447 o più probabilmente al 1448 ci è descritta che si stendeva « longo il lito del Mare dall'acqua di Pia sino all'acqua di Finaro, cioè che « scorre per la giara di finaro, e dal lito del Mare verso la parte superiore « di finaro per spatio di mille passi (3).

Lo stesso nome di Castelfranco, che ricorda i diversi *castelli* e *ville franche* sorte nel medio evo, ci conferma nella supposizione che molte case ivi erano venute innalzandosi sotto l'egida della Repubblica fra il 1367 e il 1395 (4), congiungendosi al Castiglione già prima esistente intorno al *Castrum Piae.*

(1) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 14, n. 801.

(2) *Allegazioni* citt., c. 37. Ecco le parole dell'estensore: « la Spagna succeduta ai mar- « chesi distrusse le (case) poste a Levante di castelfranco per le nuove fortificazioni ed as- « segnò ai proprietari la parte del terreno fra Garisano e il torrente Pora per innalzarvi le case ».

(3) Arch. di Stato, *Finale*, Filza 7, n. 47. Questo lo dico concedendo molto a quelli che per Borgo di Castelfranco intesero sempre la Marina. Infatti non mancano argomenti per provare che il Borgo di Castelfranco fosse il Castiglione. Cito solo un documento del 10 giugno 1448, in cui si distingue il Borgo di Castelfranco dai luoghi circostanti *apud littus maris* (Arch. di Stato *Litterarum* Reg. 17, n. 742). E preso in questo senso si spiegano benissimo gli altri accenni fatti ad esso, non ultimo quello visto nel testo, in cui si parla della sua giurisdizione, perchè i luoghi su cui Castelfranco ha la sua giurisdizione non possono confondersi col centro in cui risiede la stessa giurisdizione. Del resto in materia non si può dare una determinazione definitiva perchè essa variò sempre col variare de' tempi.

(4) A proposito dei castelli e delle ville franche conviene riportare quanto scrive G. Volpe (*Il medioevo*, Vallecchi editore, Firenze, pag. 296): « Da per tutto, poi, ma specialmente « nella valle del Po, la carta geografica del paese si popola, dal principio del '200, di borghi « franchi e castel franchi, qualche volta creazione di signori contro altri signori, più spesso

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Anche nella riviera occidentale Genova aveva costruito un altro Castel Franco. Esso, come il nostro, a poco a poco sviluppò un paese già ivi esistente col nome di Dodo, che si disse prima Castel Franco ed oggi si chiama Castel Vittorio (1).

Certo non tolse la proibizione di fabbricare *in ripa maris*, come scrive il Silla (2), il decreto emanato dal marchese Lazzarino il 18 aprile 1390, con cui si invitavano a porre la loro residenza *in posse Finarii* anche quelli che erano gravati di delitti commessi in altri paesi, con l'attrattiva di essere immuni per dieci anni da tasse e da taglie (3).

Per me quell'invito è indirizzato a sventare la manovra dei genovesi che volevano attrarre gli uomini intorno al loro Castelfranco, e certo fu più efficace, perchè lo stesso Castelfranco, per via di guerre o di patti, rimase, eccettuati pochi anni, ai Carretteschi.

E infatti la *ripa maris* non ebbe un nome proprio fino al 1450. Il Filelfo deve esserci in questo di una autorità efficacissima, perchè contemporaneo e perchè preciso assai nel dare il nome alle località più indifferenti.

Ecco alcuni passi del citato autore: « Post haec vero *ad littus* abiit « exercitus, ductor Petrus cum omni cunctorum militum multitudine, castra- « que locat adversus Castrum Francum » (4); « Interea Vechia Lodigena « in altim (altini) quod appellatur locum inter medium *a littore* ad oppidum « prata cum peditibus suis adversus Finarienses in pugnam ivit... Finarien- « ses *ad littus maris* devenere, lembosque Genuensium quam plurimos cepe- « runt » (5); « (Finarienses) reversi vero Finarium cum essent undique ab « hostibus circumdati, nec possent *ad litus maris* sine summo periculo con- « venire, lembum in Oppido constituere quem ad mare per rotarum, et « humerorum artificia exportarunt.... eo modo (Henricus Cravisius) secum « hostes duos et triginta, ac omnes lembos in Oppidum Finarii et *eius litus* « adduxit » (6); « interea cum hostes ad domicilia cum castris reversi sunt, « in odium, et iram Finariensium, qui jam pridem fidelitatem in Johannis

« di città contro signori. Vengono su dal nulla o attorno a villaggi preesistenti, di solito zo- « ne di confine, dove era larga disponibilità di terre pubbliche o tolte a signori; e servono « ad attirare contadini e alloderi, col miraggio di particolari franchigie che mettono gli abi- « tatori in una condizione intermedia fra cittadini e contadini, in fatto di imposte e servizio « personale. La loro funzione è di indebolire i vicini e pericolosi signori e creare attorno « alle città come una fascia di protezione ».

(1) Cfr. STEFANO REBAUDI, *Castel Vittorio già Castel Franco in Val di Nervia*, estratto da *A Compagna*, Anno V, agosto 1932-X, pagg. 12-16.

(2) Op. cit., pag. 121.

(3) *Statuta* citt., capo LXXXIX, pag. 50.

(4) MURATORI, Op. e vol. citt., col. 1163 D.

(5) MURATORI, Op. e vol. citt., col. 1164 B e C.

(6) MURATORI, Op. e vol. citt., col. 1167 C, D, E.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« manibus juraverant ad Vallem Piae devenerunt et multos domos ad pri-
« stinum huius Vallis depredati sunt, quo die et per Vallem, et per *maris*
« *littus* Finarienses descendebant, et parum defuit ut Genuensium multos
« milites interceperint » (1).

All'autorità del Filelfo si aggiunge quella dei documenti di poco a lui anteriori.

Durante la prima guerra sostenuta dai genovesi contro il Finale, il paese di Spotorno domandò alla Repubblica il permesso di farsi concedere da Galeotto un salvacondotto per le sue barche. La cosa fu rimessa dal doge al commissario di Noli con lettera primo marzo 1438, a patto che si potesse conseguire *ita ut non tenerentur ad littus finarii declinare, nec cum finariensibus colloquium habere* (2). Si voleva con questa clausola stabilire che non corressero relazioni fra i sudditi genovesi ed i loro nemici; ed il 5 maggio dello stesso anno alla galea e galeotta preposte alla guardia, dallo stesso doge si comandò addirittura *ut navigia omnia ad littus finarii iter flectentia intercipiant cum omnibus viris et onere* (3).

Durante la tregua che tenne dietro a questa prima guerra: *tempore induciarum*, una galea del marchese aveva preso una nave condotta da Giovanni Favoglia di Piombino con 200 moggia di frumento, *quod frumentum descarigatum fuit ad plagiam finarii;* e il doge se ne lamentava con lettera del 18 aprile 1440 con Galeotto (4).

Nello stesso anno altro fatto illegale costrinse il doge a ricorrere ancora una volta al marchese con lettera del 18 dicembre. Alcuni francesi e spagnuoli, viaggiando da Avignone a Firenze, *dum fuerunt iuxta litus maris apud Castrum franchum*, furono presi e derubati da *nonnulli homines ibidem existentes quos marinarios apelant* (5).

Anche nel 1448, quando i documenti genovesi ci ricordano il borgo sorto presso Castelfranco, una lettera del 24 gennaio ci parla della *marina:* « adesso (il nemico) avendo perduto la *marina* siche non po piu tenere « ne leudo ne fusta. po sperare poderne piu fare pocho male » (6).

Il *litus finarii* o *plagia finarii* o *marina* non può avere significato diverso da quello che hanno altre espressioni consimili a riguardo di altri paesi, come il 20 maggio 1371 *plagia seu ripa varaginis* (7); il 5 agosto 1443 *rip-*

(1) MURATORI, Op. e vol. citt., col. 2225 C.
(2) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 8, n. 435.
(3) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 8, n. 649.
(4) Arch. di Stato, *Lilterarum* Reg. 11, n. 104.
(5) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 11, n. 366.
(6) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 2, n. 619.
(7) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 279.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

pa berzezii (1); il 10 giugno 1453 *littora alaxii* (2); e il 4 luglio successivo *littora nauli* (3).

Questo lido del mare del Finale è proprio la spiaggia che diventerà il paese della Marina. Si chiama *littus Finarii*, perchè i Borghesi vi esercitavano le loro operazioni marinare, e si distingueva, come abbiam visto, dalla *maritima finarii prope vallem pie*, che l'11 agosto 1558 è ancora detta *marina di pia* (4), in modo che si hanno due *marine* (5). E l'affermazione di questo principio diventa inconcussa, quando consideriamo che in questo medesimo anno la Marina del Finale è chiamata la *marina dei borgho del finale* (6).

Anzi come abbiam visto in alcuni documenti, la *ripa finarii* è detta qualche volta solo *Finarium*. Così in molte carte geografiche, e specialmente nell'antichissimo Atlante idrografico del medio evo posseduto dal Prof. Tammar Luxoro: *Albenga*, *finar*, *varioti nolli*, *vai*, *Savona* (7).

Il che potè far credere ad alcuni che la Marina fosse il vero Finale della storia, traendoli nell'errore; a noi conferma il fatto che essa apparteneva al vero Finale, cioè al Borgo.

Marina, adunque, lido, ripa sono nomi comuni e non nomi proprii: il loro uso promiscuo nei documenti ce ne dà una prova evidente.

Sul lido vi erano delle case. L'abbiamo già visto nella lettera scritta dal doge al capitano che operava contro il finale: « a noi pare che non solamente « ve abiate a fortificare in su la costa ma etiam deo in su lo piano, onda « sentiamo essere *muragie* e *caxe* » (8). Grazie a degli atti notarili e ad altri documenti, possiamo precisarne alcune. Troviamo infatti il 14 agosto 1439 la casa di Giovanni Besazza *in ripa maris finarii* (9); il 30 novembre 1444

(1) Biblioteca civica di Savona, *Not. Leonardo Rusca*, c. 127.

(2) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 18, n. 1579.

(3) Arch. di Stato; *Litterarum* Reg. 18, n. 1641.

(4) Arch. di Stato, *Finale*, Filza 3, n. 5.

(5) Arch. di Stato, *Finale*, Filza 3, n. 9, 10, 24, 32.

(6) Arch. di Stato, *Finale*, Filza 3, n. 131. Anche un documento del 7 marzo 1451 ci parla di queste due marine: « qui se dixe che quelli *de le marine* stano cum li soi leudi domesticamente a pescare » (Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 18, n. 113).

(7) *Atlante idrografico del medio evo posseduto dal Prof. Tammar Luxoro pubblicato a fac-simile ed annotato dai soci* C. DESIMONI e L. T. BELGRANO, in *Atti* citt., Vol. V, tavola III.

(8) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 14, n. 608. Su l'importanza di questo documento insisto per confermare che alla riva del mare non vi era un paese. Se vi fosse stato, il doge non si sarebbe espresso in quel modo. Infatti perchè dire che sul piano (messo in contrapposizione della costa), ove realmente si fortificarono i genovesi, vi erano *muragie* e *caxe*, esistendovi un paese? Sarebbe stato ridicolo. Ma è perfettamente logico, quando, secondo i documenti, ammettiamo che vi erano delle case, solo delle case.

(9) Arch. della Badia di Finalpia, *Atto del not. Giacomo Boiga fu Domenico*,

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

quella di Cristoforo Riccio *in ripa finarii* (1); il 19 giugno 1449 quella di Antonio Lavorerio *in litore finarii* (2); ad esse bisogna aggiungere la *foxinam magistri forlani in maritima finarii*, innanzi alla quale, il 13 gennaio 1424, Guglielmo Macario *habitator in maritima finarii tabernarius*, costituì suo procuratore Antonio *Rexotum*, cittadino albenganese (3); il 25 maggio 1449 *un magazeno chi è a castelfranco lo quale era de messer galeoto*, che il doge decreta doversi dare a Costantino da la Cenda (4); e finalmente il palazzo di Gandolfo Ruffino, di cui parla il Filelfo (5).

Da quanto tempo erano state edificate queste case? Alla domanda non è facile rispondere; però sappiamo che un Giovanni Besazza fu Nicolò nel 1410 abitava a Varigotti (6) ed un altro Giovanni Besazza, se non lo stesso, si trovava fra i capicasa della Val Pia nel 1449 (7) e nel 1451 (8).

Antonio Lavorerio fu Pietro è detto del distretto di Albenga in un documento del 15 aprile 1445, ma abitante nel Finale, ed aveva ricevuto in accommenda da Bertone Varzio del fu nob. Luca di Toirano lire 15 di moneta di Albenga da portare a commerciare *in partes regni francicorum sive catalanorum ubi deus melius conduxerit super barcha per ipsum Anthonium patronizata rixico et fortuna dicti Berthonis* (9).

Cristoforo Riccio è detto *de finario*, cioè del Borgo, in un atto del 23 maggio 1424 (10).

Gandolfo Ruffino abitava ancora a Varigotti nel 1442, quando andò marinaio su una galea genovese (11).

La vita adunque, prima sotto l'egida dei genovesi, poi sotto il controllo dei marchesi (e questo volevano i decreti di Giacomo e di Antonio del Carretto) si andava sviluppando nella spiaggia del Finale, ma adagio adagio e per mezzo di persone venute da altre parti alla marina.

Quando sopravvenne la guerra, che i Fregosi combatterono contro il Finale con tutta la potenza delle loro armi, preso prima Castel Govone e poi il 9 maggio del 1449 (12), non il 6 febbraio 1448, come dice il Silla (13),

(1) Arch. di Stato, *Fondo Finale*, n. 14, *Not. Stefano Simone*, c. 84.
(2) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 13, n. 1376.
(3) Arch. di Stato, *Fondo Finale*, Reg. I, *Not. Oberto Giorgi*, c. 165 v.
(4) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 17, n. 677.
(5) MURATORI, Op. e vol. citt., c. 1163.
(6) Arch. di Stato, *Gal. Mar. Rat.* citt., n. 675, c. 27 v.
(7) Appendice, Doc. n. LXXIII.
(8) Appendice, Doc. n. LXXVI.
(9) Arch. di Stato, *Fondo Finale*, in busta 9, *Not. Filippo Lamberto*, anni 1444-1446, c. 69.
(10) Arch. di Stato, *Fondo Finale*, Reg. 1, *Not. Oberto Giorgi*, c. 170 v.
(11) Arch. di Stato, *Gal. Mar. Rat.* citt., n. 663, c. 84 v.
(12) Arch. di Stato, *Litterarum*, Reg. 17, n. 578.
(13) SILLA, Op. cit., p. 125.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

il Borgo del Finale, tutti gli abitanti dell'antico stato dovettero fare giuramento di fedeltà alla repubblica; e noi conserviamo i nomi dei capicasa, che intervennero a questa cerimonia svoltasi nella chiesa di S. Caterina del Borgo.

Dal documento si vede cosa fosse la *marina finarii* (è una delle prime volte che ci appare questo appellativo), in confronto degli altri paesi. La Valle di Pia vi comparisce con 172 uomini, di cui 60 e più appartenenti al paese di Pia, gli altri a Calvisio e Verzi; Monticello *et planus eiusdem ville* (che per me rappresenta la così detta Villa Plana) con 33; Rialto con 92; Vene con 30; Calice con 68; Perti con 38; Feglino ed Orco con 82; Carbuta con 28; Portio e Vose con 34. E la Marina? Ultima a figurare nell'elenco, conta solo 19 uomini (1); e, scorrendo i pochi cognomi, non è difficile determinare la provenienza di quelle persone dagli altri centri del marchesato.

Ma le circostanze corrono favorevoli per quel lembo di spiaggia. Il doge ed il gran consiglio dopo la vittoria riportata su Galeotto, decidono che si distruggano completamente il Borgo di Finale, Castel Govone e le non poche case che lo circondano. Questa rovina favorì lo sviluppo della nostra Marina.

Una lettera scritta dal doge a Cristoforo Dentuto, suo vicario e commissario nel Finale, il 10 giugno, ci manifesta il progetto dei genovesi.

« Ut respondeamus litteris vestris. Dicimus contentari quod quicumque « voluerit domum fabricare in burgo castri franchi et in illis circumstantiis « apud littus maris id facere permittatis. et dicite illis hominibus ut cogitent « construere pro officio Vicarii in burgo castri franchi domum unam aptam « et condecentem suis expensis » (2).

Ma i finalesi non ardivano di stabilirsi in quel posto, se prima non erano assicurati dalla Signoria che le leggi marchionali, così severe al riguardo, verrebbero modificate.

Per questo rivolsero rispettosa istanza al Doge, così concepita:

« Illustrissime Princeps et excelse domine ac Magnifici domini et Patres « celeberrimi pro parte Constantini de cenda, Dominici Boige, Nicolai de « Valle, Joannis Berruti et Jacobi Xhanelli comparentium nomine et vice « hominum et universitatis Finarii humiliter et devote supplicantur Excelsae « Dominationes vestrae super infrascriptis.

« Et primo quod homines Finarii possint habitare et domos construere « in marina finarii, et quod ibi ius reddatur ac mercatus fiat. et Cabella salis « manuteneatur pro commodo loci, attenta destructione et prixia et hinc inde « hominum dispersorum.

(1) Vedi Appendice, Doc. n. LXXIII.
(2) Arch. di Stato, *Litterarum,* Reg. 17, n. 742.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« Item quod universitas, et homines Finarii tractentur ceu tractantur « alii homines de riparia subditi Jnclitae civitatis Januae et quae omnia emo- « lumenta, commoda, et redditus dicti loci videlicet ea que percipiebat dictus « Galeotus exceptis suis possessionibus propriis assignentur, et attribuan- « tur dictae universitati et proinde dicta universitas sustineat expensas onera « et incommoda loci salvo semper quod ipsis fiat immunitas, et gratia per « spatium annorum XXV: ab omni avaria et alio onere quovis modo impo- « nenda attenta eorum inopia excepto dumtaxat salarium officialium dicti loci « ad quod volunt esse obligati. Quod tamen salarium constituatur humile, « et honestum attenta paupertate ut supra.

. . . . . .

« Item quod statuta, decreta, consuetudines et conventiones loci Fina- « rii, ac honesta vectigalia, et pedagia ibi cum consortibus solvenda et col- « ligenda..... (sic) revideantur de novo et corrigantur, et deleantur, si « opus erit, et ad haec faciendum elligantur duo probi viri, et interim Cives « Januae qui accedant ad dictum locum Finarii et elligant locum loci ubi « debeant Jnstrumenta (lustitiam) reddi, mercatum fieri, et caetera alia.

« Etiam revideantur omnia supradicta una cum duobus, vel quatuor « hominibus dicti loci Finarii per eos elligendis, a quibus informationem « accipiant, et qui limitent, et determinent locum habitationum, ac ordinent « modum vivendi, et quod artes ibi fiant iuxta solitum, et in predictis om- « nibus provideatur prout illis videbitur ».

. . . . . .

La signoria emetteva allora il seguente rescritto:

« + die 20 Junii 1449

« Illustris et Excelsus Dominus Dux Januensis et Magnificum Con- « silium Dominorum Antianorum in sufficienti. et legitimo numero congre- « gatorum intellectis requisitionibus suprascriptis hominum Finarii, et cogni- « to in eis varias conditiones esse quas oporteat diligenter intelligi, et exa- « minari, illisque maturo consilio provideri, tenore presentium commiserunt « ac committunt spectabilibus viris Domino Baptistae cicalae et sociis octo « officialibus pridie electis in facto Domini Marci de Carreto, et aliis negotiis « finariensibus quatennus auditis supplicantibus et ipsorum responsionibus « examinent et intelligant, discutiant singulas omnes petitiones supradictas « et postmodum referant prefatis illustri domino Duci et Consilio quid in « predictis et in omni quaque re agendum sibi videatur » (1).

(1) Arch. di Stato, *Finale*, filza I, n. 108.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Finalmente fu dichiarato dalla Signoria:

« Respondendum est quod eorum statuta mittantur huc, et revideantur et secundum ea quae approbata fuerint vivant, et illa observent, et ubi dicta eorum statuta defecerint vivere debeant secundum statuta civitatis Januae; quemadmodum faciunt ripariae. Declarato quod a sententiis officialium dicti loci Finarii appelletur, et appellari debeat ad illum, vel illos ad quem seu quos appellandum est ex dispositione statutorum seu ordinamentorum Januae » (1).

Vi fu chi scrisse che il decreto del 1258 limitante le fabbriche in *ripa Finarii*, fosse fatto per arrecare al Borgo nuovi abitatori, sdegnosamente esclamando: « I nostri fratelli (borghesi) godano pure dei privilegi concessi a danno di altri fratelli! » (2).

La storia ci dice tutto il contrario. Dalle rovine fumanti del Borgo ebbe sviluppo il nuovo paese della Marina.

Io riporto in appendice le istruzioni date a Francesco de Nigrono e Bartolomeo Giudice, che dovevano recarsi a Finale, per darvi assetto alle cose, e la relazione da essi presentata alla Signoria. Scorrendo quelle pagine, si vede la decisione presa da Genova di cancellare completamente ogni ricordo di quello che era stato il Borgo del Finale, chiamato il Borgo *vecchio*, per far sorgere la Marina, il Borgo *nuovo*.

Più di cento finalesi delle diverse ville, e in modo particolare della capitale, erano stati da essi, per chiedere un pezzo di terreno presso il mare, di proprietà demaniale, per fabbricarvi le loro case e ogni giorno altri ne affluivano per lo stesso scopo, tanto che essendosi disposto già del terreno demaniale, si proponeva di occupare le proprietà private.

Una casa diroccata, già appartenuta a Giorgino del Carretto, posta *super plateam magnam eminentiorem que est deversus castrum franchum*, doveva restaurarsi per essere adibita a residenza del Podestà.

Nel pensiero del doge la nuova estensione di case avrebbe dovuto avere anche la propria chiesa, ma i finalesi si contentarono della pieve non molto discosta e di una cappella già ivi esistente (3).

Il Filelfo, scrittore contemporaneo, accenna a questo stato di cose e racconta il malanimo di quelli che erano rimasti fedeli al marchese Giovanni, tornato vittorioso nel Finale, contro gli altri, che, fabbricando alla Marina, ne avevano tradito la fede. Ecco le sue parole: « Constituit Johannes Marchio Finarium descendere et ita est factum... qui secum erant Finarienses nobiles, Georgius et Thomas Celle, Herricetus, Johannes (la vir-

(1) Girolamo Rossi, *Gli statuti della Liguria*, in *Atti* citt., Vol. XIV, pag. 64.
(2) *Un addio* cit., pag. 17.
(3) Appendice, Doc. n. LXXV.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« gola è fuor di luogo), et alii plurimi, qui marchionem fuerant sequuti con-
« tinue, neque passi erant Finarii sub Fregosiorum Principatu moram trahere,
« *decurrerunt ad maris littus, quod jam coeperat a Finariensibus habitari,*
« *cum minime auderent, ubi jam Oppidum fuerat, tunc solo aequata moenia*
« *commorari*, illic in praedam verterunt eas res omnes quas invenissent in
« lembis, qui pote quod eorum forent, qui male et cum Galeoto, et cum
« Johanne Marchione fecissent; ipsi vero male sentientes aufugere nunc
« exules » (1).

Ma la Marina è diventato un centro troppo importante per essere considerata a lungo nemica. Le case ivi sorte, il numero degli abitanti spingono il marchese Giovanni a frenare gli impeti bellicosamente vendicativi dei sùoi più fidi; Genova interviene con i suoi trattati riservando a sè Castelfranco e la vita vi si svolge attiva e feconda anche quando il Borgo vede rialzate le sue mura e stende di nuovo sulla riva del mare il suo dominio.

Tale l'origine della comunità della Marina.

Affermando questo non dico una cosa nuova.

Già or è più di un secolo fu scritto: « En 1450 Finale-Marine commença à être bâtie » (2). Ed un altro storico soggiunge che negli ultimi cinquant'anni del secolo XV la Marina aveva tolto al Borgo circa mille persone (3).

Se ciò non bastasse, si può portare ancora la testimonianza di un marinese, il conte Francesco Maria Malvasia, che nel secolo XVII, in una memoria scritta per ottenere la separazione della Marina dal Borgo, non nasconde che essa, *di puoche persone e case che era in quel tempo munita, è cresciuta a maggior numero di quelle del Borgo* (4).

Alle case fabbricate dai finalesi si aggiunsero altre fatte da alcuni tedeschi, che avevano in affitto da Genova per un certo tempo « quella menna de fina » nella quale avevano fatto « grandi edificii e spexe assai », come ci dice un documento del 13 gennaio 1451 (5).

Solo in questa circostanza perdette il suo valore il decreto del marchese Giacomo.

(1) MURATORI, *R. I. S.*, Vol. XXIV, coll. 1222-1223.

(2) *Statistique des provinces de Savone, d'Oneille, d'Acqui et de parti de la Province de Mondovi formant l'ancien département de Montenotte par le compte* DE CHABROL DE VOLVIC *conseiller d'état, prefet de la Seine, Tome premier,* Paris Imprimerie de Jules Didot, Aine, imprimeur du roi, Rue du pont-de-Lodi N. 6, 1824, pag. 191.

(3) GARONI, Op. cit., pag. 193.

(4) Dal volume di memorie manoscritte e stampate, a mani del Sig. Manera Eugenio di Finalborgo.

(5) Arch. di Stato, *Litterarum* Reg. 18, n. 772.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Del resto, con un esame accurato ai fabbricati che anche attualmente esistono a Finalmarina, ci convinciamo dell'epoca in cui furono eretti. Sono in gran parte della seconda metà del secolo XV; case più antiche non è dato di rintracciare.

Quando il Filelfo scriveva che intorno al Borgo vi erano solo tredici ville: *Finarium oppidum... hinc villae circumquaque tresdecim* (1), diceva una grande verità. Queste ville erano: Pia, Perti, Varigotti, Gorra, Calice, Carbuta, Orco, Feglino, Calvisio, Portio, Monticello, Rialto, Verzi.

Nel secolo XVI e XVII nei vari atti fatti dal Consiglio del marchesato, alle anzidette si unisce la villa della Marina, portando a quattordici il numero delle ville, oltre il Borgo.

È ancora un argomento per provarci che prima la *ripa Finarii* non costituiva una *comunitas*.

Certo una grande fortuna accompagnò questi inizi che svilupparono un rigoglio stupendo, tanto che nella prima metà del secolo XVI vengono attribuiti alla nuova comunità 200 fuochi (2).

Noi abbiamo un elenco degli uomini della Marina del 1558 in cui sono nominati 86 capi-casa (3).

Ora anche ammettendo che non tutti furono presenti a questa adunanza, conoscendo però che erano rappresentate per l'occasione le due terze parti della comunità, questo numero non può salire oltre i cento venti o cento trenta, se vogliamo abbondare.

Nè giova supporre aumenti e diminuzioni fantastiche per giustificare un errore, perchè, ad esempio, Pia, che nel 1449 ha oltre 60 capi famiglia, nel 1558 ne ha 89 (4). Monticello, che nel 1449 ne ha 33, nel 1558 sale fino a 38 soltanto (5).

Il Giustiniani adunque va preso con molte cautele; e ci può far vedere solo l'aumento subito dalla popolazione marinese dalla seconda metà del secolo XV alla metà del secolo XVI.

Ad ogni modo la Marina nella metà del secolo XVI non era ancora fiorente come ci si vorrebbe far credere (6). Abbiamo in proposito un documento dell'8 dicembre 1558 assai esplicito. Pietro Ravaschieri raccomanda alla Signoria di far proseguire i lavori iniziati per completare le fortificazioni di Castelfranco ed apporta due motivi per raggiungere più facilmente lo scopo.

(1) MURATORI, *R. I. S.*, Vol. XXIV, col. 1154.
(2) GIUSTINIANI, Op. cit., Vol. I, pag. 41.
(3) MARENGO, Op. cit., in *Atti* e Vol. citt., pagg. 140 e 141.
(4) MARENGO, Op. cit., in *Atti* e Vol. citt., pagg. 136-138.
(5) MARENGO, Op. cit., in *Atti* e Vol. citt., pagg. 126 e 127.
(6) SILLA, Op. cit., pag. 121.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Egli sostiene che quell'opera « mantiene anche riputazione tra i popoli, tra « i quali non mancano homini di borgo i quali semino mille zizanie », e soggiunge: « non è anco di poco momento l'agiuto che si dà a parecchie « poverelle, le quali o si morrebbero di fame o sarebbero sforzate esser « puttane non havendo da vivere; e, come le Signorie Vostre Illustrissime « ponno sapere, *il più povero luogo di questo stato è la marina di castel « franco*.... molti privati a questi tempi fanno fabricare, tanto più i principi « devono continuare » (1).

La pieve rispecchiava le condizioni generali del luogo. Messa a confronto della chiesa di Pia nel 1549 si riscontrava che la prima « est ecclesia « ruralis nullo curtus ornatu et in qua diebus festivis tantum una missa cele- « bratur et in qua nulla adest religio et observantia »; la seconda invece « est et esse reputatur celeberrima et religione et ad quem (sic) cum maxima « devotione cumfugitur a diversis ittalie partibus et constat insigni numero « venerandorum patrum qui ibidem commorant divina officia celebrant et « alia gerunt que celebri monasterio conveniunt et ipsos venerandos patres « decet » (2). Un altro documento, ripetendo queste medesime cose, soggiunge che alla pieve « pro libito etiam Animalia confugere possent » (3).

Nel breve tempo che Genova, scacciato il marchese Alfonso II, dominò sul Finale, fece sentire gli effetti della sua predilezione per la Marina.

Infatti il Borgo, risorto dalle sue rovine per opera di Giovanni I del Carretto, aveva sempre fra le altre ville un grado di preminenza, e per questo moltissimi artieri anche delle altre ville vi avevano le proprie botteghe.

Pietro Ravaschieri, commissario della Repubblica, sulla fine del novembre 1558, tentò rompere questa tradizione, non curando le proteste dei borghesi; e così ne scrisse alla Signoria il 30 dello stesso mese:

«..... feci fare bando che gli uomini della nostra giurisdittione (di « Castelfranco) i quali fanno arti in Borgo dovessero venire al castelfranco. « sotto pena della privatione de beni e d'essere perpetuamente banditi de « quali niuno sin qui s'è aggravato anzi per quanto mi vien detto tutti si « proporono a venire e già si dura fatica a trovare case e molti hanno pre- « so bottig(h)e, hieri gli homini del Borgo con gran segretezza mi fecero « di questo bando grandissima querella, come che fusse contro quel che si « accordò con loro quando si resero alle Signorie Vostre Ill.me et io le feci « toccare con mano che ciò non era altro che usare le ragioni nostre ch'es-

(1) Arch. di Stato, *Finale*, filza III, n. 149.

(2) Archivio della Badia di Finalpia, *Acta R. Domini Canonici Hieronimi de Fossato Cathedralis Albinganensis super Funeralibus.*

(3) Arch. della Badia di Finalpia, *Consilium Iohannis Baptiste Flisci Ricii Doctoris ex Dominis Judicibus venerandi collegii excelse civitatis Janue.*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« sendo noi patroni se volivamo comandare a nostri sudditi questo era pro-
« prio nostro. che da quelli ricevevano utile che il comandarli che venissero
« ad habitare con noi non era privarli del loro quelli del Borgo. ma valersi
« noi stessi di quel ch'è nostro. hora penso che verranno alle S. V. Ill.me
« e si dorranno di me. e forse metterranno insieme che si facci che i mulat-
« tieri i quali vengono di lombardia vendino le loro mercantie qui alla ma-
« rina e vero che si fa. ma non al modo che dicono loro perchè si compia
« e piuttosto che si partino con esse. Le faccio comprare io accio che si
« die avviamento al luogo. hora se vengano e si dolgino di me quelle (le
« S. V.) sanno le mie iscusationi » (1).

E prima ancora il 27 novembre:

«.....il paese si va tuttavia rassettando e accomodando, e qui si
« metteranno molte botighe spero che presto si ridurrà questo luogo in bo-
« nissima forma » (2).

Tomaso D'Oria, che, a nome del Principe Andrea D'Oria, aveva preso possesso del Borgo e della sua giurisdizione, si era opposto a questa disposizione, ordinando la confisca de' beni per quelli che fossero andati ad abitare altrove, ma Giorgio della Chiesa, con sua lettera del 3 dicembre, prese le difese di Genova, scrivendo:

« ..... il magnifico messer Thomaso ha fatto publicare con una
« crida nel borgo che non sia alcun artefice che faccia et esserciti l'arte in
« borgo presuma partirsi sotto pena di confiscatione di tutti suoi beni et più
« che niuno non puossia vender li suoi stabili per andar habitar altrove sotto
« la medesima pena, cosa che non bastò mai l'animo al Sig. Marchese con
« tutta la sua tirannide di farlo, cosa cruda toglier la libertà di puotersi ag-
« giostare del suo et che non conviene a un depositario al parer mio. E se
« bene gionto che fui qui (era stato a Genova) ritrovai ch'el magnifico mes-
« ser Pietro haveva ordinato che quei *della giurisditione di Castel franco a*
« *far l'arte di qua*, non ha da far l'una cosa con l'altra, perchè l'uno è prin-
« cipe, l'altro è depositario et l'uno usa le sue raggioni, l'altro toglie via la
« libertà....E se io mi fussi ritrovato qui quando il magnifico meser Pietro
« fece quello bando che le persone se dovessero retirare, fuorsi che non
« seria seguito » (3).

L'esito del piato non ci è detto esplicitamente, ma si può bene arguire che, come si usava allora, la ragione fu dalla parte del più forte, ed in questo caso i più forti erano i genovesi.

E crebbe ancora il paese della Marina.

(1) Arch. di Stato, *Finale*, filza 3, n. 113.
(2) Arch. di Stato, *Finale*, filza 3, n. 119.
(3) Arch. di Stato, *Finale*, filza 3, n. 139.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Noi abbiamo tre elenchi di capifamiglia del 1565. Stralciando dai medesimi i molti nomi e raggruppandoli sotto ciascun casato, possiamo constatarne il numero che sale fino a 172 (1).

Eccoli:

Aicardi: Guglielmo, Battista, Francesco, Antonio, Giulio (2);
Anfosso: Giovanni Antonio;
Badino: Giovanni;
Bardino: Giacomo;
Barilaro: Damiano, Battista, Nicola;
Baschiera: Giovanni;
Bastardo: Fabiano, Giovanni, Vincenzo, Pietro;
Begino: Francesco, Bernardo, Bartolomeo;
Bergallo: Battista, Giovanni, Francesco, Stefano, Ambrogio, Vincenzo, Antonio, Girolamo;
Bertolotto: Giovanni;
Bocchiardo: Benedetto, Raffaele;
Bolla: Giovanni, Lorenzo;
Borasio: Martino, Francesco, Antonio, Vincenzo;
Bottaro: Pietro,
Bove: Bernardo, Pietro, Girolamo;
Bozano: Nicola;
Bravo: Giovanni;
Buraggi: Giovan Battista, Pietro, Girolamo, Andrea, Bernardo, Benedetto (3), Giorgio, Damiano;
Busso: Bernardo;
Cappello: Ottaviano, Battista, Giulio;
Carenzo: Antonio;
Casanova: Dalmazio, Pantalino (4);
Casatroia: Andrea, Ottaviano;
Cavasola: Andrea, Giacomo;
Chionchione: Giorgio, Stefano, Benedetto;
Canavesio: Francesco, Agostino;
Conte: Vincenzo, Battista;
Dall'Orto: Damiano;
Ferrari: Antonio, Bernardo, Battista, Ambrogio;
Ferrino: Vincenzo;
Ferro: Giovanni, Gasparo, Stefano, Antonio;
Finale: Antonio, Battista, Giacomo Antonio, (lo stesso che Antonio?);
Finocchio: Battista, Giovanni Andrea, Bernardo;
Gardano: Giovanni Antonio;
Garrone: Bartolomeo;
Gastaldo: Nicola, Pietro, Giulio, Guglielmo;
Grasso: Vincenzo;
Grana: Baron;
Gavi: Antonio, Girolamo;
Ianuese: Angelo;
Locello: Giovanni, Nicola, Vincenzo, Battista, Raffaele;
Loddi: Francesco;
Luglia: Leonardo, Marco, Pietro, Battista;
Maffei: Andrea;

(1) Appendice, Doc. n. LXXX.
(2) Un'altra copia ha Guglielmo.
(3) Il testo dice così: *Antonio Borrasio, tanto a nome suo, quanto a nome di Vincenzo Borrasio suo fratello, è di Benedetto Buraggio suo Barba.* Donde si può arguire che le due grafie indicano una medesima casata, quella dei Buraggi tuttora esistente in Finale.
(4) Un'altra copia ha Bartolomeo.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Malvasia: Gasparo, Pantalino, Pietro;
Mantello: Giacomo;
Morinello: Bernardo, Simone, Giacomo;
Massaferro: Battista;
Moro: Antonio;
Musso: Giorgio;
Norasco: Battista, Bernardo, Vincenzo, Pier Giovanni;
Pastorino: Vincenzo, Nicola, Raffaele;
Pellerio: Gerardo, Stefano;
Pevere: Antonio, Vincenzo, Francesco;
Porro: Giovann'Andrea, Nicolò, Battista, Pietro, Giacomo, Francesco, Bartolomeo;
Rafrei; Odino, Benedetto;
Rossano: Battista;
Rosso: Pier Giovanni;
Rotondo: Sebastiano, Marco, Paolo;
Ruffino: Bartolomeo, Vincenzo, Antonio (1), Giovanni, Bernardo, Francesco;
Ruggero: Nicola;
Sambaldo: Luigi;
Sasso: Lazaro, Finarino, Vincenzo;
Scarpa: Giorgio;
Scrigna: Bartolomeo;
Siccardi: Battista, Giovanni;
Spererio: Pietro;
Sporeto: Giovanni;
Stalla: Vincenzo;
Staricco: Sebastiano;
Sterla: Agostino, Francesco, Leonardo;
Todesco: Antonio;
Umbrone: Bernardo;
Vacca: Vincenzo, Michele, Nicola, Giovan Battista;
Vigliola: Bartolomeo.

Il Silla in questo medesimo secolo XVI numera solo 62 casati contro i 75 visti qui sopra, cioè: « Accame, Aicardi, Anfossi, Bastardo, Berlengero, « Buraggio, Burone, Bocciardo, Bravi, Busci, Barilario, Bizzi, Boraxio, Bottari, « Bonorino, Cappello, Cassiccio, Conte, Canaveri, Colombini, Della Chiesa, « De Grimaldi, De Scilva, De Bergallis, De Negro, Fenoggio, Finale, Ferri, « Giordani, Grossi, Garrone, Gallo, Garbarino, Locella, Luglia, Merello, « Mendari, Maffei, Marazzani, Meirano, Massaferro, Nolasco, Pollano, Poma, « Petriolo, Pelleri, Pellero, Pastorino, Porro, Rogero, Pevere, Rosciano, « Ferrario, Sasso, Sterla, Siccardi, Sporeto, Siccherio, Sirio, De Caminata, « Vigliola, Vacca » (2).

I Burone e i Della Chiesa, che non si trovano nei nostri elenchi, compariscono alla Marina solo dopo il 1566 e vi provennero dal paese di Pia, mentre i Baschiera, i Bove, i Chionchione, i Finale, i Malvasia, i Pevere ed altri vi si erano trasferiti prima.

Gli Aicardi, i Berruto, i Carenzo, i Ruggero, i Siccardi ci ricordano la loro origene dal Borgo; come i Gardano, i Locello, i Porro da Calvisio;

(1) Nel secondo e terzo elenco è detto *quondam Gasparo.*
(2) Silla, Op. cit., p. 115.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

i Buraggi da Verzi e dal Borgo; i Casiccio da Monticello; ed altri da altri paesi del marchesato.

Arricchita di tanti elementi nuovi la Marina guardava fidente il lieto avvenire verso cui si avviava; ed essa che fino a questo momento non aveva arricciato il naso nel sentirsi chiamare *villa*, un secolo dopo, fiera del suo sviluppo, ricorse per mezzo dei suoi consoli al capitano di giustizia del marchesato contro i Padri Conventuali del Borgo che avevano osato cotanto. Il 27 settembre 1685 in suo favore fu decretato: *Deleatur illud vocabulum villa.... et apponatur nomem Universitatis Marine Finarii, cavendum in posterum a similibus* (1).

È un piccolo indizio di tutto un movimento, che, se può trovare scusa nell'amore dimostrato dai ricorrenti al natio loco, ci fa vedere però il loro desiderio sfrenato di eccellere non solo sulle altre ville, ma anche sullo stesso Borgo, capitale del marchesato.

Ed avemmo quei piccoli scandali di lotte fraterne, vivaci e continue, suscitate da puntigli puerilmente vanitosi, che tennero in agitazione quel piccolo stato.

Intanto lo sviluppo continuava. Sul principio del secolo XVIII la Marina contò fuochi 841 con anime 3880. Però conservava i segni della sua modernità, perchè troviamo scritto: « Questo luogo della Marina, che resta « ornato di vari buoni casamenti, taluni dei quali meritano il nome di palaz- « zi, et in mezzo di cui è posta un ampia e molto nobile piazza, ove « risiede il corpo di guardia principale, e si chiama piazza d'armi, è stato in « gran parte fabbricato da non molti anni in qua ».

Conosciamo anche quelli che contribuirono ad aumentarne la popolazione: « Un buon numero degli habitanti è di Genovesi, per lo più ivi ridotti o da fallimenti, o da delitti commessi nel dominio della Repubblica Serenissima; ma se tali rifugiati fossero obbligati a sloggiare detto luogo si verrebbe in gran parte a distruggere » (2).

(1) Silla, Op. cit., pag. 115.

(2) *Descrizione del luogo e del marchesato del Finale e della forma con cui si regge, e dello Stato Economico del medesimo fatto all'orquando la Repubblica ne fu posta in possesso dall'Imp. Carlo VI*, Ms. alla Biblioteca Brignole-Sale-De Ferrari, p. 5. La notizia è confermata dal documento. Una grida emanata l'11 giugno 1653 da Don Diego Helguero di Albarado, maestro di campo e Cavaliere dell'abito di Calatrava, Alcaide e Castellano delle fortezze del Marchesato, ecc., dice così: « Sendoci stato rappresentato che in questo Marche- « sato e *particolarmente nel luogo della Marina* siano venuti ad habitare molti forestieri e « *particolarmente genovesi* senza haver dato a questo officio la sigortà de bene vivendo « conforme dispongono le gride di S. E. et che portino arme etiam dio prohibite e conve- « nendo in ogni modo estirpare simili abusi et Inconvenienti che ne potriano succedere; Per- « tanto Inherendo alle dette gride di S. E. et altre nostre ecc. ecc. » (Arch. municipale di Finalborgo, n. 318, *Grida, manifesti et diversi emessi da Governatori, Capitani di Giustizia* ecc.).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ma più che da Genova alla Marina erano accorsi, come abbiam visto, ed accorrevano dal Borgo e dalle ville quanti volevano sviluppare i loro commerci, attratti dall'occasione propizia che essa presentava.

Costituita la nuova comunità, la Pieve divenne la sua parrocchia, ma siccome la lontananza da essa ne rendeva meno facile l'accesso, nel 1567 l'arciprete Gian Battista Locello fu Domenico, « vedendo.... l'augumento del populo », pensò di ingrandire la Cappella di S. Antonio, posta quasi al centro del nuovo paese, ed i lavori furono cominciati il 26 marzo del 1569 ed ultimati nel 1585 (1).

Quali furono i confini della nuova parrocchia e per conseguenza del paese che era sorto con essa?

Noi abbiamo già visto che il corso d'acqua che bagna la valle formata tra il Gottaro e la Caprazoppa segnava l'estremo limite della diocesi savonese, quindi i confini delle chiese appartenenti a questa diocesi non potevano in origine oltrepassare quel corso di acqua. Se non che, costruito il Borgo e poi la Marina, si sentì il bisogno di estendere la giurisdizione sull'altra sponda del fiume, tanto più che la parrocchia di Verezzi e di Gorra rimanevano molto in alto. Nel 1636 per questo si accese una lite che fu decisa da Mons. Carlo Antonio Ripa, vescovo di Mondovì. Si stabilì « che « il territorio di qua dal fiume verso ponente sia della diocesi di Albenga, « e le case del luogo di Erze, con Abre, appo il Borgo e Marina, della « diocesi di Savona, con alcune limitazioni, come dalla medesima sen- « tenza » (2).

Dal lato orientale la Marina confinava con Pia mediante una strada che da Calvisio passava sulla cresta del Gottaro, scendendo verso il mare. Trovo anzi un documento che segna i confini a ponente del primitivo Castelfranco innalzato dai genovesi. Nel 1558 il castello era distrutto, ma conservava intatte le fondamenta e la grande cisterna d'acqua nascosta sotto i calcinacci. I Genovesi lo volevano riedificare e Pietro Ravaschieri, spedito da essi in Finale ad indirizzare gli avvenimenti in loro favore, scriveva:

«..... ho messo in lavoro persone che cerchino la bocca della « Cisterna di Castel franco. e spero che questa sera l'habbiano scoperta. « questi homini dicono chè assaj grande e bon vaso. e quando fusse pic- « colo v'è un torrione fabricato sopra uno scoglio sopra mare el quale ha

(1) SILLA, Op. cit., pagg. 78-80.

(2) Così si trova scritto in una mappa della diocesi di Albenga dipinta nel salone del vescovado (notizia gentilmente comunicatami da Mons. Filippo Mantero, Prevosto della collegiata di S. Biagio in Finalborgo).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« una volta. la qual anchor che sia un poco rotta al de sopra si potrà fa-
« cilmente aconciare e servirebbe per cisterna..... questi homini vechii
« sano lo confine di Castel franco dentro a quale si contiene le case della
« Marina tal che tutto questo habitato di verso ponente è iurisditione di
« castel franco » (1).

La lettera che è scritta da Castelfranco, in data 18 agosto, dice apertamente che solo le case a ponente di esso sono della Marina; e giustamente, perchè Castelfranco fu edificato nel luogo ove era costruito il Castrum Piae.

Ma la Marina ha il vento in poppa, si trova nell'epoca del suo maggior sviluppo, ben presto vi mette piede, vi esercita giurisdizione e provoca, nel 1636, un decreto del vescovo di Savona, che le conferma quel possesso, voglio dire il solo possesso di Castelfranco, ma sulla spiaggia stabilisce i confini con un *rectum tramitem* dal castello al mare, *prope murum primi viridarii ut dicitur Georgii Buroni situm in arena incipiendio a parte Parrochiae Sancti Joannis Baptistae* (2).

Ebbe così celebrità il giardino dei Burone, che era stato, per altro, già menzionato nei documenti. Nel 1562, infatti, Vincenzo Barilaro fu Pasqualino della Val Pia confessa di aver ricevuto, *pro stipendio suo et mercede sua*, sette scudi d'Italia d'oro effettivi, e l'atto fu stipulato *prope Castrum francum Finarii, ad ostium terre ortive Petri Joannis Buroni* (3).

Il *prope* ci indica assai chiaramente che il *viridarium*, o terra ortiva, si trovava sotto gli spalti di Castelfranco, là ove troviamo sui primi del secolo XIX un « Magazzeno piccolo sito sotto li Castelli di Buroni Giovanni
« Battista con i seguenti confini: Bartolomeo Raimondi da mare, la spiaggia
« da ponente e da levante li Macelli ossia l'Opera del Santissimo della
« Marina » (4).

Si riferiva certamente a questi confini a mare e sul poggio di Castiglione l'estensore delle risposte alle proposizioni inoltrate dai marinesi per ottenere la separazione dal Borgo, capitale del marchesato, quando nel 1660 ribatteva contro la sesta proposizione: « ..... che se ha il lido (la villa della Marina) l'ha anche la villa di Pia contigua, dove è situata *buona parte di Castel Franco* e dove si potria a parer di molti fabricare un porto » (5).

(1) Arch. di Stato, Finale, filza 3 f. 15.

(2) Archivio Parrocchiale di Finalpia, Copia del secolo XIX.

(3) GARRONI, Op. cit. pag. 212. La famiglia Burone da Genova si era trapiantata nella parrocchia di Pia sulla fine del secolo XV e Baldassarre, il primo venuto, è detto nel libro più antico dei battesimi *Burone o de Ianua.* Il Silla (Op. cit., pag. 105) solo per via di induzioni affermò che è originaria del Finale, contemporanea a quella de' Vacca e stabilita di residenza alla Marina: tre errori che conviene rilevare.

(4) Archivio Comunale di Finalpia: *Catasto.*

(5) Arch. comunale di Finalborgo, n. 368. *Epilogo del processo contro li uomini della Villa della Marina per la separazione dal Borgo Capo del Marchesato.*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

I confini a monte non ci vengono ricordati in altri documenti. Solo una sentenza del 12 giugno 1526, emanata da Giovanni Martino Calvi, podestà del Finale, ci parla di una via, che si trovava *in Jntroitu maritime districtus finarii*, e ci fa vedere che il paese incominciava a sud della pieve antica, presso la casa di Vincenzo e Bernardo *de Roffinis*, discendenti dal Gandolfo Ruffino visto più sopra (1).

Tutti i confini, poi, ci sono precisati da una scrittura autografa dell'arciprete della Marina, Gian Battista Davico.

Egli scrive:

« Confini della Parrocchia di S. Gio. Batta di Finale Marina.

« Da tramontana arriva sino alla villa del signor Giacomo Rossi, la « di cui casa rurale è stata per qualche tempo negli anni addietro in con- « trasto col Parroco di Monticello; onde si scorge essere appunto ivi il « preciso confine; da qui parte un piccolo rivo che va a sboccare all'Altino, « così che detto rivo separa totalmente detta Parrocchia colla Parrocchia di « Final Borgo e di Monticello. Dalla parte di ponente nasce un altro rivo « sotto la chiesa di Verezzi immediatamente, il quale correndo per la Ca- « prazoppa e sboccando in mare dalla parte di Borgo la divide dalle Parroc- « chie di Borzi e di Verezzi. Dalla parte di levante il *Cantone del forte*, « *sopra cui osservasi le vestigia di un'Arma dell'ex Re di Spagna divide la* « *detta Parrocchia con quella di Pia.*

« Finale li 22 agosto 1810.

(Fir.°) Giobatta Davico Arciprete » (2).

Racchiusa in limiti non molto estesi, la comunità della Marina vide fiorire, per il valore e l'intelligenza dei suoi abitanti, un bel rigoglio di vita e, divenuta ultimamente centro del nuovo comune di Finale Ligure, svilupperà ancora meglio opere edilizie ed abbellimenti molteplici, che faranno di essa una stazione climatica di prim'ordine.

La sua posizione privilegiata le otterrà quest'onore, per cui, se non brillerà nella storia per la sua antichità, risplenderà nell'avvenire per i destini che non le possono mancare.

(1) Appendice Doc. n. LXXVII.

(2) Il documento è nell'archivio della badia di Finalpia e ritrovato da poco, fa vedere tutta la... buona fede dello stesso arciprete, che pochi anni dopo attaccò lite contro la parrocchia limitrofa, alla quale lui stesso aveva demarcati i confini, dando così inizio ad una controversia che non ha visto ancora la fine.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

APPENDICE

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

DOCUMENTI [1]

I.

Oberto Cabuto vende a Sismondo la centesima quinta parte di quanto tenevano in Certalta gli eredi di Enrico Niceto mite. cioè la porzione di Carlo e la metà della porzione di Azica, per 20 soldi (19 dicembre 1178).

Arch. Comunale di Savona, Vol. 38, *Cartularium Arnaldi Cumani et Iohannis de Donati*, Ms. originale, c. 39.

Carta Sismundi de quillano Testes Ambrosius iudex. Moschetus. Albertus belliamen. *detesalve de piga*. Ego Obertus cabutus vendo tibi Sismundo quitam et cetennam partem de toto eo quod heredes henrici niceto mitis tenebant insertalta pro s. XX. id est porcionem Caroli et medietatem portionis Açiche. possessionem et cetera. Actum induana. eodem die ut sopra [M. C. LXXVIII. indicione XI. XIIII kalendas ianuarii].

II.

Guglielmo, figlio del fu Manfredo de li ferrar, vende ad Alberto Boagno il suo diritto e quello di suo fratello Baldo su una terra posta a S. Lorenzo di Vado, nel luogo chiamato Fantino, per soldi 17 (metà febbraio 1180).

Arch. Comunale di Savona, Vol. 38, *Cartularium Arnaldi Cumani et Iohannis de Donati*, Ms. originale, pag. 128.

Carta Alberti curolla. testes. Obertus boagnus de vadi. *homodeus de casteiono.* Ramundus de lacu rubeo. Obertus filius otonis de vadi. Ego Wilelmus filius quondam

(1) Pubblicando questi documenti non pretendo di aver fatto un'opera compiuta, ma voglio dimostrare, recando prove alle quistioni propostemi, che la storia del Finale, in molta parte è ancora sepolta negli archivi, donde con paziente lavoro dovrà estrarla lo studioso cosciente ed imparziale.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

manfredi de li ferrar de vadi vendo tibi alberto totum id iuris quod ego et frater meus Baldus habemus in pecia una terre que iacet ad sanctum laurencium in vadi in loco ubi dicitur fantinum. pro soldis XVII. salvo iure dominorum quorum est proprietas tu reddere debes drictum et ego fictum Coheret ei ab uno latere Wilelmus de li ferrar. ab alio petri de valencia et fratrum. ab uno capite Wilelmus de pomma idest superius. inferius strata. possessionem tibi dedi ab omni homine defendam tibi tenituram quam fieri potero aut reddam tibi precium aut dabo tibi tantumdem de mea terra sub extimacione. et hec promitto adtendere sub pena dupli. Actum in domo Guaschi ferrarii. in medio februarii [MCLXXX].

III.

Ottone, figlio di Embrone, Visconte di Savona, riceve da Bensevega Cupatosa soldi 40 da commerciare in Sardegna con garanzia di Bonsignore Dominici (metà febbraio 1180).

Arch. Comunale di Savona, Vol. 38, *Cartularium Arnaldi Cumani et Iohannis de Donati*, Ms. originale, pag 133.

Carta eiusdem [Bensevege cupatose] testes Gandulfus de rapallo. Arnaldus beatricis. Ego Otto filius *Embroni vicecomitis de saona.* confiteor me accepisse a te Bensevega soldos XL. et per soldos L in sardegna ad risigum maris. et ego Bonus senior dominici constituo me principalem debitorem et pagatorem adversus te Benesevegam de predictis soldis L. si otto cum venerit non solverit tibi. et ego otto pono te Bonumseniorem in bonis meis de tanto quantum curreres ad penam pro me. actum ante butegam Basirij niçarii eodem die ut supra [in medio februarii M. C LXXX indicione XII].

IV.

Embrono [visconte di Savona] dà ai suoi uomini Corbolano, Pellegrino, Litardo e Oddone le entrate della Selva e della Monda per lire 9 all'anno, eccetto i placiti (giugno 1180).

Arch. Comunale di Savona, Vol. 38, *Cartularium Arnaldi Cumani et Iohannis de Donati*, Ms. originale, pag. 211.

Ego Embronus do vobis hominibus meis Corbolano et Pelegrino. et Litardo et Oddoni. omnis intratas que exeunt de terra de silva et de omnibus terris quas teneo *in silva et Almunda* pro libris VIIII. singulis annis. exceptis placitis. et pro istis libris VIIII. nos qui supra Corbolanus et pelegrinus. et litardus et oddo promittimus dare tibi in ianua et usque in domum tuam conducere meçarolas L. de vino quod exibit de predicta terra. quod si nolueris ponere in domum tuam promittimus tibi quod stabimus in ianua tantum quod erit venditum vinum totum ad nostram expensam. et promittimus tibi attendere usque ad annos sex completos in tanto plus quantum vobis domino Embrono placuerit. aut tuo misso. Actum in Saona in duana. M. C. LXXX. mense iunio. Testes Cunradus iordani. Cunradus sanguinacius. Rubeus rodine Peruallus de porta fura.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

V.

Guglielmo de montagna *di Finale ed Anna sua moglie, figlia del fu Arnaldo Tessitore di Savona, vendono ad Ansaldo una casa con pergolato presso porta Fura per lire 10 (29 luglio 1181).*

Arch. Comunale di Savona, Vol. 38, *Cartularium Arnaldi Cumani et Iohannis de Donati*, Ms. originale c. 287.

Carta Ansaldi tebaldi Testes Wilielmus de cervo. Wilielmus piliçar. Bellonus vulpis. Marcus terçolus. toma mainardi. Nos iugales *Wilielmus de muntagna de finario* et anna uxor eius filia quondam arnaldi textoris de civitate Saona, vendimus tibi Ansaldo domum unam que iacet ad portam furam cum topiali retro pro libris X. coheret domui ab uno latere Salvi de porta fura. ab alia uxoris eiusdem Salvi. ante via. retro idem topiale. coheret topiali ab una parte eadem domus ab alia. Ansaldi de tebaldo et murus civitatis. ab alia. Salvi. ab alia terra sancti petri. possessionem etc. Actum ad scariam fossaluarie in domo Isabelle filie quondam Gandulfi clerici. Actum anno domini. M. C. LXXXI. indicione XIII. quarto kalendas augusti.

VI.

Marco Terzol dichiara di aver ricevuto la dote di sua moglie (2 agosto 1881).

Arch. Comunale di Savona, Vol. 38, *Cartularium Arnaldi Cumani et Johannis de Donati*, Ms. originale, c. 288.

Carta benvenute filie addonis de pruneto. testes Gandulfus adam. Nicola strenudus. Gisulfus de Mairana. *petrus de finar.* Ego Marcus terzol. confiteor me recepisse de dotibus uxoris mee libras L, quas colloco super omnia bona mea. actum in duana. secundo die agusti [M. C. LXXXI].

VII.

Guglielmo de li ferrar di Vado dà a pastinare a Vitale ed al padre di lui una terra posta nel luogo detto Castagnello (4 aprile 1182).

Arch. Comunale di Savona, Vol. 38, *Cartularium Arnaldi Cumani et Johannis de Donati*, Ms. originale, pag. 328.

+ M. C. LXXXII. Indicione XIIII.

Carta vitalis filius quondam petri de guerciis. Testes Mainfredus de ferrariis. Gandulfus de solariotto. *homodeus de casteiono.* Ansaldus magneto. Ego Wilelmus de li ferrar de vadi dedi tibi vitali et patri tuo peciam unam terre ad pastinandum ad medium pastinum salvo iure dominorum quorum est proprietas que iacet in valle quiliani in loco ubi dicitur costagneellum que modo est pastinata de qua do tibi medietatem salvo iure dominorum quorum est proprietas. Coheret ipsi terre pro indiviso ab una parte Wilelmus. [ab] alia Mainfredi de ferrariis. ab alia Baldi de ferrariis. ab alia. vallis possessio possessionem etc. actum in duana quarto die intrante aprili.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

VIII.

Guglielmo De ferrari e Perona di Castiglione vendono due terre situate in Fantinis *ad Alberto Boagno, per soldi 19 e 5 rispettivamente (4 aprile 1182).*

Arch. Comunale di Savona, Vol. 38, *Cartularium Arnaldi Cumani et Joannis de Donati,* Ms. originale, pag. 328.

Carta Alberti curolla de vadi. testes qui supra. Ego Wilelmus de ferrariis vendo tibi alberto pro soldis XVIIII. peciam unam terre que iacet in fantinis. Cui coheret una parte tui emptoris. ab alia. belli de anna. ab alia fossatum superius maxera Wilelmus de pomma. possessionem et promitto defendere etc. et ego *perona de casteiono* consensu viri mei Amici longi vendo tibi alberto peciolam unam terre ibidem pro soldis V. cui coheret ab una parte in me reservo *(sic)*. ab alia tui emptoris. ab alia Belli de anna ab alia maxera que supra. possessionem et promitto tibi defendere etc. has terras vendimus tibi salvo iure dominorum quorum est proprietas. actum ut supra. in duana quarto die intrante aprili [MCLXXXII]. testes qui supra.

IX.

Giacomo Cagensas di Noli vende a Raimondo della Volta e ad Enrico di Negro una quarta parte d'una nave che si costruiva ad Finar *(8 aprile 1190).*

Arch. di Stato, *Not. Lanfranco ed altri,* Reg. I, pag. 69 v., n. 763.

Testes Donusdei bocarus. bonusseignor filius idonis malloni.

Ego Iacobus cagensas de noli. accepi a vobis raimundo de volta. enrico de nigro libras CCCC. LXXX. pro quibusvendo vobis quarterium mee navis quam facio fieri *ad finar*, et erit navis bene calcata. pezata. cun barcha et barcheta. et sartiata duarum arborum. IIII antenarum. quatuor velorum. ancorarum XIIII. agumenis. XVI. paresis VI. canavos andantes per navem. et de tota sartia canavi. et barca erit sartiata. de vela. ancora. et remis. et habebit navis castelum et super castellum in pupe et castellum in prora. et duo cooperta. et varabitur ad nostram comunem fortunam. et de dispendio varandi in meo ordine. predicte navis quarterium isto precio vobis vendo trado. et promitto defendere ab omni homine sub pena dupli. possessionem et dominium inde vobis dedi. Actum ubi superior eo die. [Millesimo CLXXXX. Indicione VII. VIII die intrantis aprilis].

Nos Rajmundus et Enricus predicti dabimus tibi Jacobo ad XV dies libras 200. et varata nave libras CCLXXX sub pena dupli in solidum.

X.

Arnaldo di Finale promette a Nicola Barbavaria di consegnare alla metà di giugno alcuni alberi da nave per lire 9 (25 maggio 1200).

Arch. di Stato, *Not. Lanfranco ed altri notai, 1214 ed altri anni,* Reg. I. c. 174.

Testes Aicherius bancherius et bonus vassallus rapallinus.

Ego arnaldus de finar. promito tibi nicole barbevarie quod usque ad. usque ad *(sic)* medium Junium proximum dabo tibi sarciam abietis que apta est galee

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

tue. silicet unam arborem grosam de pallmis IIII 1/2. et logam XVIIII. goas. aliam arborem grositudinis. palmorum IIII[‘] et logitudinis godorum XVIII. et unam antenam de godis XXI et aliam de XVII grosas. de duobus palmis et medio[‘] et unan peciam de antena de godis XVII. et aliam de XIIII. et duas spatas quamque de godis. XVIIII. et grosas de palmis duobus 1/2. et hec omnia dabo tibi pro libris. VIIII. et ego nicola accipiam predicta. sub pena. librarum. V. et si ego arnaldus non complevero tibi ut supra. soldi XX. quos pono in bancha alcherii sint. tui. Actum. ianue. VII. die exeuntis Madii. [MCC].

XI.

Calvo Marabotto per conto di suo fratello Bonavia paga parte di un debito a Feldrato di Monticello (4 maggio 1233).

Arch. di Stato, *Not. Ianuino de Predono,* Reg. I, Parte II, c. 118.

+ Ego *feldratus de monticello* confiteor me accepisse et habuisse a te Calvo maraboto solvente nomine Bonavie maraboti fratris tui. libras tres denariorum Januinorum que sunt de debitis librarum novem quas dictus frater tuus mihi dare tenebatur. et de quibus restant mihi ad habendum libre sex. de quibus libris tribus me bene quietum et solutum voco. renuntians exceptioni non numerate et non accepte pecunie et doli et sine causa. promittens tibi quod de dictis libris tribus nullam de cetero requisitionem faciam nec actionem movebo. adversus te neque dictum fratrem tuum. nec bona eius. alioquin penam dupli de quanto contrafactum fuerit tibi stipulanti promitto ratis manentibus supradictis pro quibus observandis omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Testes wilelmus salvaticus et Mahenardus de Toranno. Actum in naulo in domo petri barato Millesimo. CC° XXXIII. Indictione quinta. Die quarta Madii inter nonam et terciam.

XII.

Guglielmo Grapiolo riceve da Sibilina, moglie di Balduino della Selva, 3 lire genovine da commerciare a Tunisi (12 maggio 1233).

Arch. di Stato, *Not. Ianuino de Predono,* Reg. I, Parte II, c. 120.

+ Ego willelmus grapiolus confiteor me a te accepisse et habuisse in accomendacione a te Sibilina uxore *Balduini de silva* nomine dicti viri tui libras. III. denariorum Januinorum comuniter in meis mercibus implicatas renuncians exceptioni. etc. Quas deo propicio tunesim et inde quo mihi melius videbitur gratia mercandi portare debeo habens potestatem mittendi tibi ex hiis ante me et post me quam partem voluero cum testibus et faciendi sicut ex aliis rebus quas porto cum quibus comuniter expendere debeo et lucrari per libram. In reditu autem quem in naulo fecero capitale et proficuum dicte accomendacionis in tua vel dicti viri tui potestate ponere et consignare promitto et deducto capitali quantum lucri habere debeo alioquin penam dupli etc. pro sorte vero et pena etc. Testes wilelmus gagia. sicardus de albingana et wilelmus picenus magister. Actum in naulo in porticu Açopardi. Millesimo. CC° XXXIII. Indicione quinta Die XII madii inter nonam et vesperas.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

XIII.

Guglielmo Grapiolo riceve da Feldrato di Monticello lire 5 di genovine da commerciare a Tunisi (12 maggio 1233).

Arch. di Stato, *Not. Ianuino de Predono*, Reg. I, Parte II, c. 120.

+ Ego Wilelmus grapiolus confiteor me accepisse et habuisse in Accomendacione a te *Feldrato de monticello.* libras. V. denariorum Januinorum comuniter in mea implicita implicata renuncians etc. quas deo propicio tunesim et inde quo mihi melius videbitur gratia mercandi portare debeo. etc. Testes bonavia gallus. Oddonus bonosus Johannes de ast lumbardus. Actum in porticu domus dicti feldrati. M° CC° XXXIII. Indicione quinta. Die XII Madii inter nonam et vesperas.

XIV.

Oberto Rosso riceve da Giacomo Rustico della Monda lire 9 di genovine, promettendo di dargli, un mese dopo l'arrivo a Tunisi della nave Bonaventura, bisanzi 3 e migliaresi 3 per ogni lira (19 maggio 1233).

Arch. di Stato, *Not. Ianuino de Predono*, Reg. I, Parte II, c. 121.

+ Ego Obertus rubeus confiteor me accepisse et habuisse a te *Jacobo rustico de monda* mutuo libras novem denariorum Januinorum renuncians exceptioni etc. pro quibus tibi vel tuo certo nuncio dare et solvere promitto bisantios IIII. et Miliarenses tres pro qualibet libra bonos et legales et iusti ponderis mundos et expeditos ab omni dacita avariis et expensis. infra mensem unum postquam navis que dicitur Bonaventura apud portum tunesis applicuerit sana tamen illuc eunte dicta navi vel maiori parte rerum ipsius. alioquin penam dupli tibi stipulanti rato manente pacto dare et solvere promitto et restituere et dare omnes expensas et dampna etc. te credito de dampnis et expensis etc. pro quibus observandis etc. et specialiter locum unum quem habeo in dicta navi cuius posse et dominium nomine pignoris tibi confiteor tradidisse constituens me inde pro te et tuo nomine possessorem usque ad integram tocius debiti solucionem. Testes wilelmus salvaticus enricus molinarius de signo et poncetus bigota. Actum in naulo in domo petri barathe. M° CC° XXXIII Jndicione quinta. Die XVIIII Madii. inter terciam et nonam.

XV.

Giacomo della Monda e Romana, sua moglie, vendono ad Altadonna de Ceriolo un vacuo posto fra la loro casa e quella di quest'ultima, affinchè vi potesse edificare (19 maggio 1233).

Arch. di Stato, *Not. Ianuino de Predono*, Reg. I, parte II, c. 121.

+ Nos *Jacobus de monda et Romana iugales* confitemur accepisse et habuisse a te Altadona de ceriolo solidos IIII denariorum Januinorum renuncians exceptioni etc. pro quibus vendimus tibi vacuum quod est retro domum meam et retro iusta domum tuam et insuper pro dicto precio concedimus vobis et licentiam tibi hedificandi supra murum domus nostre predicte ad voluntatem tuam hoc modo et expresim inter nos et

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

te acto. quod possis hedificare Supra dictum murum in tanta altitudine quanta est altitudo dicti muri tuis propriis expensis. et in muro quod levari facies facias fieri. a parte mea ipsius muri fenestras et masnirios pro trabibus imponendis et si ultra hedificare volueris vel nos aliquo tempore liceat nobis et tibi facere. ita quod expensas dicti operis solvamus medietatem et tu aliam semper dicto muro inter nos et te comuni manente predicta promittimus ut dictum est rata et firma habere et tenere de cetero et dictum vacuum ab omni persona legitime defendere et auctorizare sub pena dupli de quanto contrafactum [fuerit] . . . . . .
. . . . . .
et feldratus de monticello . . . . . millesimo ducentesimo trigesimo tertio. Jndictione quinta die [XVIIII] Madii circa nonam (1).

XVI.

Gandolfo de Marzano di Varigotti riceve in soceda da Guglielmo Carrafia 13 pecore ed altrettanti agnelli, per l'usufrutto dei quali promette di dare 19 soldi di genovini con garanzia di Anselmo Belcolore delle Vose (22 maggio 1233).

Arch. di Stato, *Not. Januino de Predono*, Reg. I, Parte II, c. 122.

+ Ego *Gandulfus de marçano de varigoto* confiteor me accepisse et habuisse a te wilelmo Carraphya in soceda sive nomine Socede Oves XIII et totidem Agnos renuncians exceptioni non acceptarum ovium et Agnorum pro usufructu quarum tibi debeo. solidos XVIIII denariorum Ianuinorum quos promitto tibi vel tuo certo nuncio dare et solvere usque festum sancti Michaelis proxime venturum. Alioquin penam dupli tibi stipulanti rato manente pacto dare et solvere promitto et restituere et dare omnes expensas et dampna que et quas feceris et habebis a dicto termino in antea pro dicto debito petendo et habendo te inde credito tuo. simplici verbo sine testibus et sacramento. pro quibus observandum omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo renuncians privilegio fori ut ubique mea et me convenire. possis. Insuper ego Anselmus de bello colore de vosis promitto tibi dicto wilelmo predictos denarios dare et solvere tibi ad dictum terminum si dictus Gandulfus eos tibi non solveret. et inde me tibi primum et principalem debitorem et pagatorem constituo sub dupla pena et bonorum meorum obligacione. renuncians iuri de principali privilegio fori et omni iuri Testes wilelmus niger et wilelmus de villario. Actum in naulo in domo dicti wilelmi carraphye M° CC° XXXIII Jndicione quinta. Die XXII Madii inter nonam et vesperas.

XVII.

Rubaldo della Selva, eletto curatore di Ermelina, figlia di Nolasco Borzanno, redige inventario dei suoi beni (8 luglio 1233).

Arch. di Stato, *Not. Januino de Predono*, Reg. I, Parte II, c. 126 v.

+ Ego *Rubaldus de silva* curator daturus ermeline filie quondam Nolaschi borçanni ut apparet per scripturam publicam in cartulario comunis Nauli scriptam die prima proxime preteriti mensis Junii manu Petracii musso notarii volens legis periculum evitare. ante quam me immisceam administrationi bonorum dicti Nolaschi

(1) I puntini rivelano un guasto irreparabile nel manoscritto.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

seu quam aliquid de rebus in eius hereditate inventis Attingam. convocatis presbitero Lanfranco macia et magistro Ramundo publicis tabellionibus. et testibus infrascriptis loco creditorum et legatariorum si quid sunt appositis et idoneam substantiam possidentibus. premisso venerabili crucis signo Jnventarium seu repertorium de bonis in eius hereditate inventis facere incipio Jn primis inveni in dicta hereditate medietatem unius pecie terre vineate posite *in loco qui dicitur sanctus Donatus.* Jtem eodem loco medietatem alterius pecie vinee Jtem eodem loco medietatem alterius pecie vinee. Item arborem unam olive. Jtem *ubi dicitur piga* medietatem unius caneti. Item medietatem domus posite in Naulo. Item medietatem unius terre vacue. Item mastram. Archam. Bancham. catenam siculam. Caciam ferri. Barracanum. Butem tabulas tres et trespodes duos de lecto. Tabulam unam di disco *(spazio)*

Spacium vero superius relictum est ut si quid memorie occurrent ut illud conscribere possim. Jnceptum et finitum est. coram tabellionibus supradictis et testibus convocatis wilelmo de puteo. Bonavia capsicio. et wilelmo avareno seniore. Actum in Naulo ante domum Rubei detalanno. Millesimo. CCº XXXIII. Jndicione VIII. Die vero VIIIº Julii post vesperas.

XVIII.

Bonavia Casiccio riceve da Ottone Bindello lire 20 genovine per commerciare con la sua nave nuova (24 luglio 1233).

Arch. di Stato, *Not. Januino di Predono*, Reg. I, Parte II, c. 128.

+ Ego Bonavia cassicius confiteor me accepisse et habuisse a te Ottone bindello in accomendacione. libras viginti denariorum Janue comuniter in mea implicita implicatas Renuncians exceptioni etc. Quas deo propitio portare debeo quocumque mihi melius videbitur gratia mercandi postquam de portu nauli exiero cum navi mea nova et sociorum habens potestatem mittendi tibi ex hiis etc. Jn reditu autem quem fecero capitale et proficuum etc. et deducto capitali quartam lucri habere debeo. Alioquin penam dupli etc. pro sorte vero et pena etc. Testes wilelmus salvaticus. Enricus legerius executor et *octobonus de finario.* Actum in naulo ante domun Ariberti Albiçole. Die XXIIII Julii circa completarium.

XIX.

Prete Amedeo, canonico, e Delfino, ministro e canonico della chiesa di S. Lorenzo di Varigotti, confessano un debito fatto per detta chiesa con Ottobono Olivieri di Noli (20 ottobre 1233).

Arch. di Stato, *Not. Januino de Predono*, Reg. I, Parte II, c. 136.

+ Nos presbiter Amedeus canonicus *ecclesie sancti Laurentii de varigoto.* et Dalfinus minister et canonicus dicte ecclesie nomine ipsius ecclesie confitemur accepisse et habuisse a te Otobono de oliveri Naulensi mutuo gratis et pro amore libras. IIII. denariorum Januinorum. Renunciantes exceptioni. non habite et non accepte pecunie et doli et sine causa. Quas vel totidem eiusdem monete pro eis tibi vel tuo certo nuncio usque ad octavam Nativitatis domini dare et solvere (et) promittimus. Alioquim penam dupli cum restitucione dampnorum et expensarum tibi promittimus. stipulanti pro quibus omnibus observandis obligamus tibi pignori omnia bona nostra et dicte ecclesie presencia et futura. et specialiter butem unam dicte ecclesie plenam vino que dicitur

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Bonafilia cuius possessionem et dominium nomine pignoris pro dicta ecclesia tibi tradidisse confitemur usque ad integram tocius debiti solucionem. constituentes nos pro predicta ecclesia tuo nomine possessores quousque acceperis solutionem de quantitate predicta. Testes Johannes de vigianno Jacobus Largerius et Gandulfus de vosis. Actum in Naulo in apotheca dicti Otoboni Die XX Octubris inter primam et terciam et confitemur dictam pecuniam mutuasse pro utilitate dicte ecclesie scilicet pro vestimentis nostris et fratrum emendis et grano pro seminare in terra ipsius ecclesie.

XX.

Enrico Meiacia confessa un mutuo di lire 41 genovine a Vivaldo di Castiglione suo genero (12 novembre 1233).

Arch. di Stato, *Not. Januino di Predono* Reg. I, Parte II, c. 137.

Ego Enricus meiacia confiteor me accepisse et habuisse a te *vivaldo de Casteiono* genero meo mutuo gratis et pro amore libras XLI denariorum Januinorum renuncians exceptioni non numerate et non accepte pecunie. Quas vel totidem eius monete pro eis et medietatem omnium bonorum meorum que in ereditate mea post obitum meum inventa fuerint pro dotibus Sibilie filie mee uxoris tue te solvente medietatem omnium debitorum que alicui persone seu aliquibus personis debuero volo quod habeas et licenter percipere possis in bonis et ex bonis meis sine contradicione heredum meorum omniunque personarum .. eo salvo et expresim inter me et te apposito quod si dicta filia mea ante quam ego decederet promitto tibi dare. libras XLI denariorum Januinorum. ab inde in antea quandocumque volueris. alioquin penam dupli de quanto contrafactum fuerit et quociens dare tibi spondeo stipulanti. pro quibus omnibus et singulis observandis obligo tibi pignori omnia bona mea presentia et futura. Testes Enricus calafactus. Anselmus et Ansaldus de vosis camparii. Actum in Naulo in domo Petri barache. Die XII. Novembris inter tertiam et Nonam.

XXI.

Oberto Polpo de Mari scrive a diversi cittadini finalesi, affinchè gli ottengano la liberazione di alcuni prigionieri dietro cauzione (5 agosto 1248).

Arch. di Stato, *Not. Bartolomeo de Fornari*, Reg. I, Part. II, c. 175.

Viris prudentibus et discretis amicis suis plurimum peramandis *domino vace et domino Berrumino iudici et Baiamonti trencavelle et Biliono et Bonifacio Bertramis de mari et Jacobo de archipresbitero et Rodello de mari de finario.* obertus pulpus de mari eorum in omnibus peramans salutem et intime dilectionis affectum. ad vos pro meis et amicorum meorum et fidelium cum expedit confidenter recurro. hinc est quod Johannes de graciano et obertinus eius filius et Jacobus fererius et Jacobus truannus et ogerius soldanus de vulturi fidelissimi mei per homines finarii in quadam Ganzerra veniendo Januam capti fuerunt et in carceribus detinentur. Quare discretionem vestram deprecor prout possum quatenus dictos fideles meos et quemlibet eorum super me et bona mea per vos et amicos vestros dignemini manulevare Ita quod dictis carceribus valeant liberari sicut de vobis gero fiduciam plenio-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

rem. Scientes quod reccepi et habui pro quolibet predictorum fideiussores ydoneos de libris centum quinquaginta Ianue quod reddibunt ad dictas carceres ad voluntatem et mandatum domini Marchionis, promitto vobis de predictis et eorum quolibet vos et quemlibet vestrum et bona vestra servare et liberare indempnes. sub pena dupli stipulata et promissa et obligacione bonorum meorum et ut predictis fidem adhibeatis publicum Rogavi fieri instrumentum. Actun Janue ante domum quam habitat Aymus speciarius. M.° CC.° XLVIII. Indicione quinta die quinta Augusti inter terciam et nonam. Testes Jacobus ususmaris et Lanfrancus rubeus de orto et petrus de nigro.

XXII.

Corrado, vescovo eletto di Savona, approva la recezione di Giacomino, chierico, di S. Antonino di Cesino, fatta da Giacomo, ministro di S. Cipriano di Calvisio, per ordine del Sommo Pontefice (31 maggio 1251).

Arch. di Stato, *Not. Bartolomeo de Fornari 1251 in 1253, Filippo de Saulo a. 1252, Januino di Predono 1253, Guglielmi Vegio 1254*, Reg. III, c. 28 v.

Nos Conradus divina permissione Saonensis electus. receptionem factam per presbiterum *Jacobun ministrum ecclesie sancti cipriani*. Saonensis. diocesis. de Jacobino clerico ecclesie sancti antonini de cexino. et in fratrem ecclesie dicte sancti cipriani. ad mandatum Summi pontificis aprobamus et confirmamus statuendo et ordinando quod de cetero habeat dictus Jacobinus. et percipiat prebendam et beneficium in dicta ecclesia. secundum quod ei assignata est et ordinata per presbiterum Jacobum memoratum. secundum quod continetur in instrumentis inde factis. manu Guirardi Vespe Sacri palacii. notarii. Unum quorum factum fuit in Millesimo. ducentesimo. quadragesimo nono. die XVI. intrante februario. testes presbiter anselmus canonicus saonensis. Magister pastorius Saonensis. et Guillelmus Abbas Sancti eugenii. Actun ianue in domo ugonis bucucii qua erat dictus episcopus. Anno domini M. CCLI. Indicione VIII^{a}. die ultima madii.

XXIII.

Vivaldo Baruzzo di Finale fa suo procuratore ad lites *Rodolfo di Cengio (11 settembre 1251).*

Arch. di Stato, *Not. Bartolomeo de Fornari a. 1250 in 51*, Reg. II, c. 238.

Ego *vivaldus barucius de finario* facio et constituo te Rodulfum de cimgio presentem meum procuratorem et certum nuncium in causa seu causis et questionibus quas habeo et habere spero. contra omnes personas tam in agendo quam in deffendendo et ad sententiam audiendam et ad appellandum et ad omnia et singula faciendum que in predictis et circa ipsa expediunt facere et que earum intuitu postulant et requirunt et que egomet facere possem si presens essem et promitto quicquid inde feceris firmum et ratum habere et tenere et non contravenire. sub ypotheca et obbligatione bonorum meorum. Actum Janue eodem loco (ante domum canonicorum sancti laurentii quam habitatat quondam aymus speciarius) die (XI septembris) et hora (post nonam) Testes Bartholomeus de fontemarosso et Johannes ascherus et Jacobus mussus de mesana (1251).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

XXIV.

Vivaldo Baruzzo anzidetto fa suo procuratore Bartolomeo di Fonte Maroso (11 sett. 1251).

Arch. di Stato, *Not. Bartolomeo de Fornari a. 1250 in 51*, Reg. II, c. 238.

Ego vivaldus *barucius de finario* facio et constituo te Bartholomeum de fonte marosso scribam presentem. meum procuratorem et certum nuncium generalem ad omnia et singula mea negotia facienda tractanda. gerenda et administranda in iudicio et extra et ad obligandum me et mea cui vel quibus volueris. dans et concedens tibi liberam et generalem administracionem in predictis et quolibet predictorum et promitto quicquid inde feceris. firmum et ratum habere et tenere et non contravenire sub ypotheca et obligacione bonorum meorum. Actun Janue eodem loco *(ut supra)* die *(ut supra)* et hora. Testes Johannes Ascherus et Jacobus mussus de mesana.

XXV.

Il marchese Giacomo del Carretto concede in feudo a Guglielmo Embrono a nome di Daniele Embrono, minorenne, le ville del Monte, della Monda e della Selva (28 febbraio 1252).

Arch. di Stato, *Not. Januino di Predono ed altri Notari, 1230 ed altri anni*, Reg. I, Parte I, c. 15.

+ In nomine domini amen. Nos dominus Jacobus de careto. Marchio Saonensis damus concedimus atque investimus in feudum et pro feudo et nomine feudi. te *Gullielmum embronum nomine danielis filii quondam Gullielmi embroni* cuius tutor es. et ipsum danielem te pro eo recipiente *de villis que dicuntnr Silva. Almunda, et Mons.* et de hominibus ipsarum villarum et de omnibus iuribus ipsarum villarum et hominum. ita quod dictum feudum ad dictum danielem et heredes suos pertineat tanquam gentile feudum in perpetuum. Reservato tamen in nobis in ipsis villis si pena sanguinis fuerit inferenda. in homines earum et reservato nobis quod nichilominus dicti homines nobis faciant fidelitatem. et si contingeret quod alii nostri homines vellent de hominibus ipsarum villarum querimoniam deponere. teneantur sub examine nostrorum vicecomitum respondere. set inter eos reservatis nobis que superius dicta sunt. omnis Jurisdictio et omnia alia ad vos pertineat. predicto modo dictum feudum nomine dicti danielis et dictas terras in feudum et homines et iura concedimus ipsi Danieli et eum investimus per anulum quem in manu tenemus. possessionem omnium dictarum villarum et iurium tibi pro eo recipienti cum pleno Jure feudi pro dicto danieli tradimus et concedimus et quasi. Data tibi licentia quod dictarum villarum et iurium Auctoritate tua pro ipso Daniele ricipias corporalem possessionem et quasi. et demum feudum a dicto Daniele vel heredibus suis promitimus de cetero non advocare. et ego Gullielmus nomine dicti Danielis iuro vobis domino Marchioni fidelitatem promitendo vobis pro eo: quod dictus daniel de cetero erit vobis fidelis sicut Bonus vassallus domino et faciet tempore oportuno que facere debent vassalli dominis et quando erit etatis congrue vobis iurabit fidelitatem. Actum Janue sub porticu domus Gullielmi spinule et fratris. testes lanfrancus malocellus. Jacobus malocellus. Bertholinus Judex. pignolus pignolus. et Nicolosus spinula. anno dominice nativitatis. M° CC°

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LII°. Jndictione VIIIJ^a. die XXVIII februarii inter terciam et nonam et duo instrumenta unius tenoris fieri rogaverunt factum est pro dicto daniele.

XXVI.

Palodino da Sestri, notaio, vende a Giacomo Baiamonte del Finale una casa posta a Sestri in Burgo Lardarie (23 luglio 1253).

Arch. di Stato, *Not. Manuele Loco*, Reg. I, c. 31.

In nomine domini amen Ego palodinus de sexto notarius vendo cedo et trado vobis *Jacobo baiamonti de Finario* domum unam positam in sexto in Burgo Lardarie cui coheret antea strata retro terra Joannis dentuti a uno Latere medius murus domus Albenguete ab alio Latere medius murus pelieti de pellio precio Finito librarum triginta unius. denariorum Januinorum Quas a te confiteor accepisse et habuisse renuncians exceptioni non numerate pecunie et non recepte predictam igitur domum precio supradicto vendo cedo et trado cum Jngressu et exitu suo Juribus et pertinenciis suis uti optima maximaque est nichil Juris ipsius in me retento ad Faciendum anmodo tu et heredes tui vel cui eam dederis seu alienaveris seu habere statueris jure proprio et titulo emptionis sine omni mea et heredum meorum contradicione confitendo domum plus valere sed quod plus valet tibi dono et remitto renuncians Legi dupli deceptionis promitens tibi dictam domum de cetero non Jmpedire nec subtrahere sed pocius legitime defendere autoriçare et disbrigare ab omni persona meis expensis et Ego dictus Jacobus promito de cetero solvere mutua et collectas pro dicta domo comuni alioquin si ego palodinus dictam domum defendere non potero seu quovis Jngenio tibi subtrahere Quesierimus tunc eam in duplum prout nunc valet seu pro tempore valuerit seu meliorata fuerit tibi stipulanti promito rata supradicta vendicione manente et proinde omnia bona mea habita et futura tibi pignori obligo possessionem et dominium tibi de dicta domo confiteor corporaliter tradisse cunstituens me tuo nomine precario possidere Quousque possidebo dans tibi Licenciam Jntrandi possessionem dicte domus quandocumque volueris Testes Thomas Locus franciscus assus Lucas de albingena. Actum in domo Guieti de vereto anno domini M° CC° quinquagesimo tercio Jndicione X^a die XXIII Julii jnter vesperas et cumpletorium.

XXVII.

Giacomo Baiamonte del Finale confessa al Not. Palodino di Sestri di dovergli dare lire 31 genovine per casa da lui comperata a Sestri (23 luglio 1253).

Arch. di Stato, *Not. Manuele Loco;* Reg. I, c. 31 e 31 v.

In nomine domini amen Ego *Jacobus baiamons de Finario* confiteor tibi palodino de sexto notario debere dare Jn veritate libras triginta unam Januinorum pro precio domus Quam odie mihi vendidistis prout continetur in Jnstrumento Jnde facto manu mei Manuellis notarii non obstante tibi Quod de ipso . . . (1) quietum in carta vendicionis vocasti et abrenuncians exceptioni non numerate pecunie et precii non [soluti] . . . (1) tibi vel tuo certo misso per me vel meum missum dare et solvere promitto usque an[num] proxime venturum alioquin penam dupli tibi stipulanti spondeo et pro inde omnia bona mea [habita] et habenda tibi prignori obligo tali pacto quod pena

(1) Guasto irreparabile nel manoscritto.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

commissa liceat tibi tua auctoritate libere Jntrare in bonis meis et in ipsis duplum facere extimum et extimatum tenere et possidere sine mei et heredum meorum contradicione abrenuncians privilegio fori et omni Juri.

Actum in domo Guieti de vereto Anno domini M° CC° LIIJ°. Jndicione decima die XXIII Julii Jnter vesperas et completorium Testes Tomas Locus franciscus orsus Lucas de albingena.

XXVIII.

Vassallino del fu Giacomo de pedemonte *del Finale confessa un debito di soldi 45 genovini a Giacoma del fu Quartario* de pedemonte, *con promessa di restituirli alla festa prossima di S. Martino (20 Settembre 1263).*

Arch. di Stato, *Not. Giberto di Nervi*, Reg. III, c. 271 v.

+ In nomine domini amen. Ego *vassalinus filius quondam Jacobi de pedemonte de finario* (1) confiteor tibi Jacobe filie quondam quartarie de pedemonte. me habuisse et recepisse a te mutuo gratis et amore soldos quadraginta quinque Januinorum. renuncians etc. Quos soldos quadraginta quinque Januinorum vel totidem pro eis eiusdem monete convenio et promitto tibi dare et solvere tibi vel tuo certo misso per me vel meum missum usque ad festum sancti martini proxime. venturum. Alioquin penam dupli dicte quantitatis tibi stipulanti dare spondeo. cum omnibus expensis quas feceris transacto termino pro dicto debito recuperando. te credita de expensis tuo verbo sine testibus et iuramento. et proinde et ad sic observandum, omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. renuncians. privilegio fori et prescriptionis. ita quod ubique me et mea propria convenire possis. Testes Guillelmus pataracius calegarius. et Johaninus albergator de sancto Georgio. Actum Janue. in domo qua babitat dictus Guillelmus pataracius. anno. dominice nativitatis. M.° CC.° LXIII.° Indicione V.ª die XX. septembris. inter terciam et nonam.

XXIX.

Giacomo de Cruce, calafato, confessa ad Oddino del Finale fu Ottobono de Plaza di dovergli dare lire 40 come dote di Agnesina, sua figlia, data a lui in moglie, con garanzia di Isnardo de Lembregaria (17 dicembre 1264).

Arch. di Stato, *Not. Leonardo Negrino*, Reg. I, v. 25 v.

+ Ego Jacobus de cruce calaffatus confiteor tibi *Oddino de finario quondam octoboni de plaza* tibi in veritate dare debere libras Quadraginta Januinorum pro dotibus seu patrimonio Agnexine filie mee et uxoris tue. non nocente tibi in aliquo quod de ipsis te quietum et solutum vocasti in carta dotali hodie facta et Renuncians exceptioni non numerate pecunie et dotis non solute Cuum in veritate tibi dare debeam dictas libras XL. Quas tibi dare et solvere promitto per totum mensem Januarium proxime venturum alioquin penam dupli tibi spondeo et expensas tibi restituo quas feceris termino elapso pro ipsis habendis te inde credito solo verbo et proinde tibi obligo pignori bona mea. Jnsuper ego ysnardus de lembregaria preci-

(1) Nel 1325 troviamo un *Johannes filius quondam Bracale de Pedemonte de Pia* (Pongiglione, Op. cit., in *Biblioteca* cit., pag. 113).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

bus Jacobi dictas libras XL. tibi solvendi ad dictum terminum constituo me proprium et principalem debitorem et pagatorem promitens eas tibi Oddino solvere ad dictum terminum si Jacobus non solverit et Jnsuper tibi expensas restituere quas feceris pro ipsis habendis termino elapso et proinde tibi obligo pignori bona mea te tamen de expensis credito solo verbo. Renuncians iuri de principali et omni iuri Testes elicius venguetonia et Pascalis de calignano Actum Janue ante ecclesiam sancti laurencii M.° CC.° LXIIIJ Indicione VII.ª die XVII Decembris inter terciam et nonam.

XXX.

Robaldo Pagliaccio, di Finale, dimorante a Nizza, col figlio Giovannino Robinetto, confessa a Januino macellaro del fu Gerbino che l'obbligazione verso il Comune di Genova di lire 6 quest'ultimo l'aveva presa per conto di detto Robaldo, che doveva andare come vogatore sulle galee genovesi (8 aprile 1266).

Arch. di Stato, *Not. Giberto di Nervi*, Reg. III, c. 152.

+ In nomine domini amen. Nos *Robaldus paliacius de finario* burgiensis Nicie et Johaninus robinetus eius filius confitemur tibi Januino macellario filio quondam Gerbini quod nostris precibus mandato et voluntate nostra et cuiusque nostrum intercessisti et te obligasti de libris sex. Januinorum pro me dicto Robaldo versus comune Janue. seu versus duos nobiles constitutos pro dicto comuni super presenti armamento Galearum dicti comunis in quo ire debeo ego Robaldus pro vogherio. renunciantes. omni iuri et exceptioni. quo vel qua tibi possemus opponere contrarium. unde convenimus et promittimus tibi quod quicquid occasione dicte intercessionis sive obligacionis. solveris et dampnum totum et interesse et expensas quod et quas propterea sustinueris uterque nostrum insolidum tibi solvemus. reddemus at restituemus in tua voluntate sine molestia et questione. credendo tibi de dampno et expensis tuo verbo sine testibus et sacramento. et a dicta intercessione et obligacione promittimus tibi conservare te indempnem. sub pena dupli de quanto et quociens solveris et dampnum propterea passus fueris. et sub obligacione bonorum nostrorum. quam penam tibi stipulanti dare spondemus quociens contrafieret. ratis manentibus predictis. acto quod uterque nostrum tibi de predictis omnibus et singulis insolidum teneatur et sit obligatus. renunciantes iuri solidi. epistole divi adriani. nove constitucioni. de duobus reis. privilegio fori et prescriptioni. et omni alii iuri. ut ubique nos et quemlibet nostrum et nostra propterea convenire possis. et personaliter nos et quemlibet nostrum capere et detinere tua auctoritate sine decreto vel auctoritate. alicuius iudicis vel magistratus. Jurantes nos dicti Robaldus et Johaninus tactis sacrosanctis dei evangeliis ut supra. tibi attendere et observare et ire in dicto armamento ego dictus Robaldus. confitens Ego dictus Johaninus me esse maiorem annis XVII. et faciens hec in presentia. autoritate et voluntate dicti Robaldi patris mei. et consilio testium infrascriptorum. quos meos proprinquos et vicinos appello. Testes forçanus macellarius Jacobus fornarius macellarius et Obertus de monteleone. Actum Janue. in angulo domus pedicularum. anno dominice nativitatis. M° CC° LXVI° Indicione. VIII.ª die VIII. Aprilis. post nonam.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

XXXI.

Marchetto Carracia di Finale confessa di aver ricevuto lire 7 e soldi 5 genovini da Oberto Massa de cavalego *di Nervi per andare in suo luogo sulle Galee del comune di Genova, di cui era ammiraglio Obertino D'Oria, con garanzia di Accorso Barbiere di Monleone (3 luglio 1266).*

Arch. di Stato, *Not. Giberto di Nervi*, Reg. III, c. 193 v.

+ Jn nomine domini amen. Ego *Marchetus carracia de finario* confiteor tibi Oberto macie de cavalego de nervio me habuisse et recepisse. a te libras septem et solidos quinque Januinorum. de quibus a te, me bene quietum et solutum voco. Renuncians exceptioni non numerate pecunie. et non habite. et omni iuri. unde et pro quibus convenio et promitto tibi ire pro te et tuo cambio in presenti armamento Galearum comunis Janue. de quibus est armiragius dominus Obertinus de auria. videlicet in Galea qua ordinatus eris. et in ea stare et servire loco tuo pro vogherio sicut debes et teneris. habendo omnia arma tibi imposita. et conservare te indempnem de predictis omnibus a dicto comuni. Alioquin penam dupli dictarum librarum septem et solidorum quinque. tibi stipulanti dare spondeo. ratis manentibus predictis. et proinde et ad sic observandum, omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. renuncias privilegio fori et prescriptioni. et omni alii iuri ut ubique me et mea propterea convenire possis. Jnsuper ego Acursus barberius de monteleone de ripa promitto tibi dicto Oberto me ita facturum et curaturum quod dictus Marchetus tibi attendet. complebit et observabit per omnia et singula ut superius tibi promisit. et quod in nullo contraveniet. constituens inde me primum et principalem debitorem. attenditorem. et observatorem versus te solempniter de omnibus et singulis. supradictis. sub dicta pena et obligatione bonorum meorum. ratis manentibus predictis. renuncians. iuri de principali. et omni alii iuri. Testes vivasinus taliator de sancto Georgio. et Symon barberius de castro. Actum Janue. in angulo domus pedicularum. Anno. dominice nativitatis. M.° CC.° LXVI Jndicione. VIII.ª die III Julii. inter terciam et nonam.

XXXII.

Guastavino di Castiglione fu Pelleno confessa un debito a Riccobono di Castello fu Giovanni di Bergagli (17 luglio 1266).

Arch. di Stato, *Not. Giberto di Nervi*, Reg. III, c. 196.

+ Jn nomine domini amen. Ego *Guastavinus de castiliono de finario filius quondam pelleni de finario* confiteor tibi Ricobono de castello filio quondam Johannis de bargalio me habuisse et recepissea a te mutuo gratis et amore libras quatuor et soldos decem. Januinorum, renuncians. exceptioni non numerate pecunie et non habite. et omni alii iuri. Quas libras quatuor et soldos decem. vel totidem pro eis eiusdem monete tibi vel tuo certo misso per me vel meum missum dare et solvere tibi promitto per hos terminos. videlicet. soldos quadraginta Januinorum ad nativitatem. domini proxime. venturam. et a Kaleudis augusti proxime. venturis. in antea usque ad annum unum tunc venturum alios. alioquin penam dupli cuiuslibet quantitatis suo termino non solute. tibi stipulanti dare spondeo. cum expensis que fierent transactis terminis vel aliquo ipsorum pro predictis exigendis te credito de expensis verbo tuo sine testibus et sacramento, et proinde et ad sic observandum, omnia bona mea

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

habita et habenda tibi pignori obbligo. acto expressum, quod ubique me et mea propterea convenire possis. renuncians. privilegio fori et prescriptionis. et omni alii iuri. Testes valens capsiarius. et Johannes presbiter de sancto Georgio. Actum Janue. in angulo domus pedicularum. Anno dominice nativitatis. M.° CC.° LXVI.° Yndicione VIII^a^ die XVII Julii. ante terciam.

XXXIII.

Martino del fu Dolcino del Poggio di Finale contratta di mettere suo nipote Giovannino sotto la guida di Oberto da Persico di Uscio per fargli imparare il mestiere di maestro d'ascia (15 settembre 1266).

Arch. di Stato, *Not. Giberto di Nervi*, Reg. III, c. 214.

+ Jn nomine domini amen. Ego *Martinus de finario filius quondam Dulcini de podio* convenio et promitto tibi Oberto de persico de usio certo pacto adhibito inter me et te, me ita facturum et curaturum, quod Johaninus nepos meus stabit tecum ad addiscendam artem tuam magistrorum axie hinc usque ad annos XII. completos et quod faciet tibi omnia servicia tua ipsi Johanino possibilia in domo tua et extra ubique tue voluntati per annos V. et ab annis V. supra. usque ad dictum terminum, non teneatur tibi ire ad adducendum aquam. nec lavare scutellos seu senaverios tamen alia servicia tua tibi faciet usque ad complementum dicti termini. et quod te et tua custodiet et salvabit. et non in aliquo defraudabit. nec aufugiet vel recedet infra dictum terminum annorum XII. a te vel a serviciis tuis sine tua licentia et mandato. Alioquin penam librarum XXV. Januinorum. tibi spipulanti dare spondeo si in aliquo de predictis contrafieret. ratis manentibus predictis. et proinde et ad sic observandum, omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. renuncians. privilegio fori. et iuri prescriptionis. iuri de principali. et omni iuri. ut ubique conveniri possim. versa vice ego dictus obertus convenio et promitto tibi dicto martino tenere mecum dictum Johaninum usque ad dictum terminum annorum XII. et docere eum bona fide dictam artem meam. et custodire eum sanum et infirmum. et dare ei victum et vestitum et calceamenta usque ad dictum terminum. et in fine dicti termini dare eidem. ex dono gratis manaronum unum sive picociam. serram. maroium. scopellum. et axiam. et nullam iniuram sive superimpositam indecentem eidem inferre vel inferri facere. sub dicta pena. et obbligacione. bonorum meorum. quam penam tibi stipulanti dare spondeo si in aliquo de predictis contrafieret ratis manentibus predictis. Testes Anselmus filius Enrici florentini de castro, et Ricius de campo de reco. Actum. Janue. ante domum Guiberti de nervio notarii. Anno dominice nativitatis. M.° CC.° LXVI.° Jndicione VIII, die XV septembris post vesperas. et duo instrumenta eiusdem tenoris partes fieri voluerunt.

XXXIV.

Giovannino del Finale, figlio del fu Durante Rascheni, confessa un mutuo a Belmosto di Bergeggi (9 ottobre 1266).

Arch. di Stato, *Not. Giberto di Nervi*, Reg. III, c. 219.

+ In nomine domini amen. Ego *Johaninus de finario filius quondam Durantis raschenii* confiteor tibi Belmusto de bercegio me habuisse et recepisse a te mutuo gratis et amore soldos vigintiquinque Januinorum. renuncians. exceptioni. non nume-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

rate pecunie. et non habite. et omni iuri. Quos vel totidem pro eis eiusdem monete convenio et promitto tibi dare et solvere tibi usque ad dies VIII. proxime. venturos. sub pena dupli dicte quantitatis. et obligacione bonorum meorum. quam penam tibi stipulanti dare spondeo si contrafieret cum expensis que fierent transacto termino pro predictis exigendis. te credito de expensis verbo tuo sine testibus et sacramento. Acto quod ubique conveniri possim. renuncians privilegio fori et prescritionis et omni iuri. confitens me esse maiorem annis XXV. Testes Georgius de levi speciarius. et presbiter Rubaldus de sancto torpete. Actum. Janue. in angulo domus pedicularum. Anno. dominice nativitatis. M.° CC ° LXVI.° Jndicione VIIII.ª die VIIII. Octubris. circa terciam.

XXXV.

Bertolino Rosso di Finale confessa a Bertolino del Giglio che la fideiussione data a Boninsegna di Predone e Nicola Birilaro in favore di Giacomino Guislanda era stata fatta dietro sue preghiere con garanzia di ogni spesa (20 giugno 1270).

Arch. di Stato, *Not. Ambrogio da Rapallo a. 1270 in 94 ed altri anni* Reg. I. c. 4 v.

In nomine domini. Ego *Bertholinus rubeus de Finario* confiteor tibi Bertholino de zilio quod meis precibus et mandato te obligasti et fideiussor fuisti et extitisti. et principalis debitor pro Jacobino Guislanda versus Bonemsegnam de predono et Nicolosum barrilarium recipientes eorum nomine et nomine sociorum eorum quam obligacionem et fideiussionem fecisti pro conducto persone dicti Jacobini. unde volens te dictum Bertholinum de zilio a dicta obligacione et promissione et fideiussione indempnem et bona tua indempnia servare promitto et convenio tibi quod te et tua a dicta obligacione et promissione et fideiussione indempnem et indempnia conservabo. Et si forte quod absit occasione dicte obligacionis dampnum sustineres aut expensas faceres vel molestiam et dampnum incureres, ipsas expensas et dampna et quicquid solveris et dampni passus esses tibi promitto emendare et restituere. Jnfra dies octo postquam mihi esset denonciatum. tuo solo verbo credendo de dampnis et expensis sine testibus iuramento et sine omni alia probacione. alioquin duplum nomine pene de quanto et quociens dampnum substinueris vel molestiam vel expensas aliquas faceres tibi stipulanti spondeo. rato manente pacto pro qua pena et ad sic observandum omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Renuncians iuri privilegii fori. taliter quod ubique me et mea ubique possis convenire. Actum Janue in angulo Appothece quam tenet tealdus draperius. Testes Bonifacius cecimus de sancto donato, et *Bonus amicus de finario.* Anno dominice nativitatis M° CC° LXX° Jndictione. XII. die vigesimo Junii inter primam et terciam.

XXXVI.

Giovanni Ginata del fu Ginata del Monte di Finale e Giovanna, sua moglie, confessano a Rolando de nascio *di Nervi di aver ricevuto lire 4 e soldi 12 di genovini che restituiranno per la festa di tutti i Santi (30 novembre 1270).*

Arch. di Stato, *Not. Ambrogio da Rapallo a. 1270 in 94 ed altri anni*, Reg. I, c. 86 v.

Nos *Johannes ginata filius quondam ginate de monte finario.* et Johanna iugales uuusquisque nostrum Jnsolidum confitemur habuisse et recepisse a te Rollando de

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

nascio de nervio libras Quatuor et soldos duodecim Januinorum mutuo gratis et amore. Renunciantes exceptioni non numerate pecunie et non tradite et omni iuri Quas libras quatuor et soldos duodecim Januinorum vel totidem eiusdem moneto tibi vel tuo certo noucio dare et solvere promittimus uterque nostrum Jnsolidum usque festum omnium sanctorum proxime venturum. Alioquin duplum nomine pene dicte pecunie quantitatis tibi stipulanti spondemus cum omnibus dampnis et expensis que et quas faceres aut subtineres elapso termino predicto pro exigendis a nobis dictis denariis tuo solo verbo credendo de dampnis et expensis sine testibus iuramento et sine omni alia probatione. pro predicta pena et ad sic observandum omnia bona nostra presencia et futura tibi pignori obligamus. Renunciantes iuri de principali. Beneficio constitucionis de duobus reis epistole divi adriani et omni iuri et specialiter ego dicta Johanna abrenuncians iuri ipothece et senatus consultui velleiano et omni iuri. et facio predicta presencia et consensu et voluntate dicti viri mei et consilio testium infrascriptorum quos meos propincos vicinos et consiliatores eligo et appello. Actum in aqua nigra in porticu domus qua habitant dicti iugales. testes vaiaci de canali et Gandulfinus filius quondam Nicole de carnasca Anno dominice nativitatis M° CC° LXX Jndicione XIII^{a} die ultima Novembris inter nonam et vesperas.

XXXVII.

Filippo venditore di pece a Ripa vende una decima parte d'un panfilo chiamato Sparviero a Oberto di Sestri e Giacomino de Marchi del Finale (28 marzo 1274).

Arch. di Stato, *Not. Leonardo Negrino 1272 in 1278*, Reg. II, c. 87.

Ego Philipus pexarius de Ripa. vendo cedo et trado vobis Oberto de Sesto et *Iacobino de Marcho de Finario* decimam partem cuiusdam panfili qui vocatur sparverius quem habeo pro indiviso cum Albertino filio Deteguarde de portuvenere et sociis. cum decima parte de remulis octuaginta de velis duarum agumennis. tribus arboribus duobus cum eorum sarciis et ancoris tribus. et cum decima parte tocius alie sue sarcie et coredi que et quas habet. finito precio librarum viginti. Januinorum quas proinde a vobis confiteor habuisse et recepisse de quibus me a vobis, bene quiectum et soluctum voco. Renuncians exceptioni non numerate pecunie et precii non soluti et omni iuri et si plus valet dicta decima pars panfili cum decima parte dicte sarcie et coredi me sciente veram extimacionem eius pura donacione et inter vivos id vobis dono et remitto Renuncians exceptioni decepti dupli possessionem et dominium dicte decime partis. panfili et sarcie et coredi vobis confiteor tradidisse constituens me ipsum pro vobis et vestro nomine et a vobis precario possidere quousque ingressi fueritis possessionis ipsius in qua vobis liceat ingredi auctoritate vestra sine requisicione mea et decreto alicuius Judicis vel magistratus. Quam decimam partem panfili sarcie et coredi promitto vobis de cetero non impedire nec subtrahere sed pocius ab omni persona collegio et universitate legitime defendere et auctoriçare expensis meis propriis remissa necessitate denonciandi. alioquin penam dupli dicti precii vobis stipulantibus spondeo Ratis manentibus supra dictis et proinde omnia bona mea habita et habenda vobis pignori obligo testes Grassotus de portuveneris et Gerbinus de vulturo Actum Janue in angulo domus pedicularum Anno dominice nativitatis M° CC° LXXIIIJ die XXVIIJ marcii post nonam Jndicione prima.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

XXXVIII.

Oberto Chiapeto di Sestri e Giacomo de Marchi del Finale confessano a Filippo, venditore di pece alla Ripa, di dovergli dare lire 20 genovine come prezzo della decima parte d'un panfilo chiamato Leone (28 marzo 1274).

Arch. di Stato, *Not. Leonardo Negrino 1272 in 1278*, Reg. II, c. 87.

Nos Obertus chlapetus de sesto et *Jacobinus de marcho de Finario* quisque nostrum Jnsolidum confitemur tibi philipo pexario de Ripa nos tibi dare debere libras viginti Janue pro precio et occasione precii decime partis panfili qui vocatur leonus quem nobis vendidisti. non obstante tibi quod de dicto precio bene quietum et solutum vocasti et quod exceptione non numerate pecunie abrenunciasti ut continetur in Jnstrumento vendicionis hodie facto manu leonardi notarii Jnfrascripti. cum in veritate de dictis libris XX aliquid non recepisti Renunciantes exceptioni peccunie non debite et omni iuri Quas igitur libras viginti. Janue tibi vel tuo certo misso per nos vel nostrum missum quisque nostrum Jnsolidum dare et solvere promittimus usque ad dies XX proxime venturos alioquin penam dupli dicte quantitatis cum omnibus dampnis et expensis factis pro predictis exigendis tibi stiputanti spondemus Rato manente pacto et proinde omnia bona nostra habita et habenda quisque nostrum Jnsolidum tibi pignori obligamus acto quod de predictis Jnsolidum teneamur Renunciantes iuri solidi et de principali epistule divi adriani beneficio nove constitutionis de duobus reis et omni iuri. Testes Grasotus de portuveneris et Gerbinus de vulturo Actum Janue in angulo domus pedicularum anno domini nativitatis M.° CC.° LXXIIII die XXVIII marcii post nonam Jndicione prima.

XXXIX.

Oberto Chiapeto di Sestri e Giacomo de Marchi di Finale ricevono da Contessa moglie di Bonnesino Resevonti a nome di Giacomo Pelliparo soldi 20 già dati a quest'ultimo per essere inviato sopra un panfilo con altri contro i nemici del Comune di Genova (28 maggio 1274).

Arch. di Stato, *Not. Giovanni di Corsio 1274*, Reg. IV, c. 170.

Jn nomine domini Amen. Nos obertus Japetus de sesto et *Jacobus de marcho de finario* nomine nostro et sociorum nostrorum. confitemur. habuisse et recepisse a te Contessa uxore Bonnesini de resevonti solvente nomine Jacobini peliparii et pro eo. solidos viginti Janue. pro illis solidis viginti Janue quos dictus Jacobus habuerat a nobis et a sociis nostris occasione viagii quod facere debebat alias in quodam panfilo nostro contra Jnimicos comunis Janue et pro quo se obligavit dictus Bonnesinus versus nos Renunciantes exceptioni non numerate pecunie et non accepte et omni iuri. promittentes tibi recipienti nomine predictorum. Jacobi et bonnesini quod de cetero adversus eos vel bona eorum de dictis solidis viginti vel occasione premissorum et obligationis nobis facte per eos. occasione dicti viagii. nulla fiet requisicio vel actio movebitur in iudicio vel extra de iure vel de facto per nos vel aliquem ex sociis nostris: vel aliam Jnterpositam personam et de predictis dictos Jacobum et Bonnesinum ab omni dampno illesos conservabimus. sub pena dupli dicte quantitatis a nobis tibi stipulanti promissa et sub obligacione bonorum nostrorum ratis manentibus supradictis testes paschalis taliator et Guillelmus argus (?) clavonierius Actum Janue

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sub Archivolto stacionis que fuit quondam tornariorum. Anno dominice nativitatis M.° CC.° LXXIIII. indicione prima die XXVIII.° madii. inter primam et terciam.

XL.

Giannino de Vignolo confessa a Gregorio Occello d'aver ricevuto in accomenda dareni 800 nuovi di Armenia che sono di David Regrante scrivano del re armeno da portarsi a Damiata o altrove partendo dal porto di Loiazzo, promettendo al ritorno consegnarne il guadagno (11 giugno 1274).

Arch. di Stato, *Not. Castellino da Portovenere*, Reg. I, c. 54.

Jn nomine domini amen. Ego Ianuinus de vignolo confiteor tibi Gregorio occello me a te habuisse et recepisse in accomendacione darenos octingentos. novos armenie de propria peccunia David de Regrante scribe domini Regis ermeni Renunciando exceptioni non habitorum et non receptorum darenorum seu accomendacionis non facte doli infactum et condicioni sine causa et omni alii iuri quam accomendacionem portare debeo Damiatum vel quo deus mihi melius administraverit postquam de portu agacii usiero mercandi causa. habens potestatem ex dicta acomendacione mercandi tibi ante me vel post me cum instrumento vel testibus et expendere et lucrare per darenum sicut ex aliis rebus quas mecum porto in reditu vero. quem agacium fecero. Capitale et proficuum quod deus mihi in ipsa accomendacione dederit in potestate tua vel tui certi nuncii nomine dicti David ponere et consignare promitto. rettento in me quartum lucri. Alioquin penam dupli tibi stipulanti promitto. pro qua pena et ad sic observandum universa bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Actum agacio iuxta domum Januini de domo. qua habitat *Johaninus barilarius. de finario.* anno dominice. nativitatis M°. CC°. LXXIIII°. indicione prima. die XI^{a} Junii inter primam et terciam. testes Nicolaus de nigro. et Johannes de maiori habitatores tripolis.

XLI.

Giacomo de Marchi del Finale e Oberto Chiapeto di Sestri ricevono merci da Pietruccio Ingliberti di Orvieto, con promessa di dargli, 15 giorni dopo il ritorno del panfilo « Sparviero », lire 15 di Genova (15 giugno 1274),

Arch. di Stato, *Not. Guglielmo di San Giorgio, 1274 ed altri anni*, Reg. IV, c. 56 v.

Nos *Iacobus de Marcho de finario* et Obertus clapetus de sesto quisque nostrum Insolidum confitemur tibi Petrucio Ingliberti de urbeveteri stipulanti nomine tuo et nomine vari fratris tui nos a te habuisse et recepisse tantum de tuis rebus Renuncian-tes exceptioni non habitarum et non traditarum rerum et omni iuri unde et pro quibus ex causa vendicionis quisque nostrum in solidum promittimus. et convenimus tibi dare et solvere tibi vel tuo certo misso per nos vel nostrum missum libras quindecim Janue Infra dies quindecim proximos postquam panfilum qui vocatur sparverius Januam applicuerit de presenti viaticho quod ad presens facere debet supra inimicos comunis Janue vel ubicumque applicuerit causa faciendi cursum de eo quod lucratum fuerit cum dicto panfilo. a cursum factum sano tamen eunte dicto panfilo vel maiori parte rerum ad risicum et fortunam maris et gencium. alioquin penam dupli dicte quantitatis cum omnibus dampnis et expensis factis pro predictis exigendis. tibi stipulanti spondemus Rato manente pacto credentes tibi de expensis solo verbo sine testibus et

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sacramento. et proinde omnia bona nostra habita et habenda quisque nostrum Jnsolidum tibi pignori obligamus. Acto quod de predictis Jnsolidum teneamur Renunciantes iuri solidi et de principali. epistule divi adriani beneficio nove constitucionis de duobus reis et fori privilegio et omni iuri. Testes Clayrelus de sesto et Guisus bocacius. Actum Janue in angulo domus pedicularum anno dominice nativitatis M° CC° LXXIIIJ die XV Junii jnter nonam et vesperas Jndicione prima.

XLII.

Filippo venditore di pece alla Ripa confessa di aver ricevuto il prezzo del panfilo chiamato Leone (15 giugno 1274).

Arch. di Stato, *Not. Guglielmo di San Giorgio, 1274 ed altri anni*, Reg. IV, c. 56 v.

Ego philipus pexarius de Ripa confiteor vobis Oberto clapeto de sesto et *Jacobo de marcho de finario* me a vobis habuisse et recepisse Jntegram solucionem et satisfactionem librarum viginti Janue quas mihi dare et solvere tenebaris (sic) et promisistis ut constat in Jnstrumento scripto manu mei Jnfrascripti notarii presente Millesimo die XXVIII Marcii. de quibus me bene solutum voco Renuncias exceptioni non numerate pecunie et non accepte et omni iuri et dictum Jnstrumentum debiti vobis restituo ad incidendum et ipsum casso et irrito et nullius valoris esse iubeo Testes porcacinus de portuvenere et deteguarde de portuvenere Actum Janue in angulo domus pedicularum Anno dominice nativitatis M.° CC.° LXXIIII die XV Junii circa vesperas Jndicione prima (1).

XLIII.

Bonvicino di Bertello, Adorneto di Geminiano, Armanino Buonaborsa di Durante, Palmario di Filippo e Sperindeo del fu Durante, di Lerici, fanno loro procuratori Venuto notaio e Pietro Parente, di Lerici, per muover lite contro Giacomo de Marchi di Finale, Oberto Chiapeto di Sestri e Giovanni Vincenzo di Finale per i guadagni fatti con la nave « Sparviero » e per le violenze ad essi fatte (16 luglio 1274).

Arch. di Stato, *Not. Guglielmo di S. Giorgio, 1274 ed altri anni*, Reg. IV, c. 78.

Nos Bonus vicinus de bertello Adornetus de zumignano Armaninus bone porse viventis durantis Palmarius philipi et Sperindeus quondam durantis. omnes de Jllice quisque nostrum Jnsolidum facimus constituimus et ordinamus nostros et cuiuslibet nostrum certos noncios et procuratores vegnutum notarium de Jllice et petrum parentis de Jllice presentes et recipientes et quemlibet ipsorum Jnsolidum Jta quod non sit melior condicio occupantis et quidquid unus inceperit alter finire possit in causis questionibus que et quas movere intendimus et speramus contra Jacobum de Marcho de finario et contra Obertum clapetum de sexto et contra Johannem vicencium de finario. Armatores cuiusdam panfili qui vocatur sparverius in quo panfilo ivimus contra voluntates nostras. et contra alios socios ipsorum et contra quamcumque aliam personam et ad procedendum contra ipsos et quemlibet ipsorum occasione tocius lucri facti cum dicto panfilo et quacumque alia occasione. et occasione violentie nobis facte per pre-

(1) Il not. di S. Giorgio, alla medesima carta, ha altri due atti stipulati da detto Giacomo de Marchi di Finale insieme a Oberto Chiapeto di Sestri, omessi per brevità.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

dictos armatores et generaliter ad omnia nostra negocia gerenda facienda et administranda. et ad contrahendum obligandum finem faciendum liberandum absolvendum quietos et soluctos vocandum dantes dictis procuratoribus nostris liberam licenciam.

Testes Ansaldus de Rapallo macellarius et Rollandus tagnus de Saona Actum Janue in angulo domus pedicularum Anno dominice nativitatis M° CC° LXXIIIJ die XVI Julii inter nonam et vesperas Jndicione prima.

XLIV.

Enrico di Finale, maestro d'ascia, confessa di aver ricevuto da Oberto di Sestri Lev. maestro di ascia soldi 50 spesi nella compera di un barile e mezzo di olio da commerciare in Sardegna (29 luglio 1274).

Arch. di Stato, *Not. Guglielmo di S. Giorgio*, Reg. IV, c. 88.

Ego *Enricus de finario* magister axie confiteor tibi Oberto de sigestro magistro axie. me a te habuisse et recepisse in accomendacione solidos Quinquaginta septem Januinorum implicatos in barile uno et dimidio olei. Renucians exceptioni non numerate peccunie et accomendacioni non recepte et omni iuri. Cum quibus deo propicio negociandi causa ire debeo in viathicum sardinee et deinde reverti Januam ad quartum lucri. Jn redditu vero Janue capitale et proficuum dicte Accomendacionis in potestate tua vel tui certi missi ponere et consignare promitto retenta in me quarta lucri alioquin penam dupli dicte accomendacionis tibi stipulanti spondeo et proinde omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo et promitto etiam tibi quod cum dicta accomendacione non ivero indeveto et si ivero quod dicta accomendacio sit et esse debeat ad meum risicum et fortunam. Testes falconetus de corvaria. et Galvanus de sauro scriba. Actum Janue in angulo domus pedicularum anno dominice nativitatis M° CC° LXXIIIJ die XXVIIIJ Julii intra nonam et vesperas Jndicione prima.

XLV.

Enrico di Finale, maestro d'ascia, fa suo procuratore Angelino Sartore per esigere dal comune di Genova quanto gli veniva per aver servito come nocchiero nell'armata del comune di cui era stato ammiraglio Lanfranco Pignataro, sulla galea di Oberto di Nervi (29 luglio 1274).

Arch. di Stato, *Not. Guglielmo di S. Giorgio, 1274 ed altri anni*, Reg. IV, c. 88.

Ego *Enricus de finario* magister axie facio constituo et ordino meum certum noncium et procuratorem Angelinum sartorem presentem et recipientem ad petendum recipiendum et exigendum pro me et meo nomine a comuni Janue sive a quacumque persona pro dicto comuni omne id et totum quod a dicto comuni recipere debeo et habere occasione conducti mei qui servivi pro nauclerio dicto comuni in armata. Galearum comunis Janue in quibus fuit admiratus Lanfrancus pignatarius in Galea Oberti de nervio et generaliter ad omnia mea negocia gerenda facienda et administranda. et ad contrahendum obligandum finem faciendum liberandum absolvendum quietum et soluctum vocandum dans eidem liberam licenciam et plenam administracionem petendi recipiendi transigendi et paciscendi et omnia faciendi in predictis et circa predicta que ego met facere possem si presens essem promittens tibi nomine Jnfrascripto stipulanti nomine cuius vel quorum interest vel intererit. Ratum et firmum habiturus

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

quicquid per dictum procuratorem actum fuerit seu procurator in predictis et circa predicta sub ypotheca et obligacione bonorum meorum testes Amicetus macellarius de modulo et Johaninus de bobio cultellerius Actum Janue ante domum nicolai nigrini anno dominice nativitatis M° CC° LXXIIIJ die XXVIIIJ Julii post vesperas indicione prima.

XLVI.

Giacomino di Finale ed Enrichetto di Finale, fratelli, fanno loro procuratore Guglielmo Cerino di Recco fabbricatore di guaine per esigere dal comune di Genova quanto ad essi spettava, avendo servito nell'armata del comune, di cui fu ammiraglio Lanfranco Pignataro, nella barca di Galvano di Monaco (8 ottobre 1274).

Arch. di Stato, *Not. Guglielmo di S. Giorgio*, Reg. IV, c. 35.

Nos Jacobinus de finario et Enricetus de finario fratres quisque nostrum Jnsolidum facimus constituimus et ordinamus nostrum et cuiuslibet nostrum certum nuncium et procuratorem Guillelmum cerinum de Recho Guainerium presentem et recipientem ad petendum recipiendum et exigendum pro nobis et nostro nomine a comuni Janue omne id et totum quod recipere debemus a dicto comuni occasione quod servivimus in armata Galearum comunis Janue in quibus fuit admiratus Lanfrancus pignatarius scilicet in barcha Galvani de Monacho et generaliter ad omnia nostra agendum gerendum faciendum administrandum. et ad contrahendum.

Testes Angelitus ferrerius et paganus Pegna de castro. Actum Janue in angulo domus pedicularum Anno dominice nativitatis M° CC° LXXIIIJ die VIII octobris ante primam secunda Indicione.

XLVII.

Rosso del Finale, a nome del giudice di Arborea, confessa a Giacomo di Gavi di aver ricevuto 2 balestre da torno, già a lui date da esso giudice, di cui una de laborerio ultramarino *(12 maggio 1276).*

Arch. di Stato, *Not. Giovanni Finamore*, Reg. I, c. 55.

Ego *Rubeus de finario* nomine domini Judicis de Alboreo confiteor tibi Jacobo de Gavio me a te vel ab alio pro te habuisse et per te vel alium pro te michi traditas et consignatas esse pro dicto domino Judice balistas duas de turno de stambeco quarum una facta fuit de laborerio ultramarino et sunt ille ballistre quas habuisti a dicto domino Judice abrenuncians exceptioni non habitarum et non traditarum balistarum doli mali in factum condicioni sine causa et omni iuri unde promitto et convenio tibi me facturum et curaturum ita quod pro predictis balistis vel earum occasione nulla imperpetuum contra te aut in bonis tuis per dictum dominum Judicem vel aliam quamcunque personam pro ipso movebitur aut controversia fiet seu aliqua et quantum est pro ipsis Balistis et earum occasione te et bona tua servabo indempnem que omnia tibi promitto attendere complere et observare et contra in aliquo non venire alioquin penam dupli valimenti dictarum balistarum tibi stipulanti promitto ratis manentibus supra dictis ac proinde omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo Jnsuper Andreas de magnerri faber et Symon cairamen intercesserunt et fideiusserunt pro dicto Rubeo versus dictum Jacobum de predictis omnibus et singulis et in omnem Causam sub pena predicta solempniter promissa et stipulata et obligacione bonorum

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

suorum abrenuncians iuri de principali et omni iuri. Actum Janue in contrata banchorum iuxta domum Capituli sancti laurentii anno dominice nativitatis Millesimo CC LXXVI indicione tercia die XII Madii inter nonam et vesperas testes Bonaventura valentis et petrus piceninus.

XLVIII.

Martino da Fontanegli, formaggiaio, fa suo procuratore Giacomo finalese da S. Antonio per ritirare caci di Torres, Cagliari, Palermo e Gallura con 26 lamine di piombo che aveva a Motrone sulla nave dello stesso Giacomo e Bruneto di S. Antonio (13 giugno 1276).

Arch. di Stato, *Not. Giovanni Finamore*, Reg. I, c. 83.

Ego Martinus de fontanegio formaiarius facio constituo et ordino. meum certum nuncium et Specialem *Jacobum finarinum de sancto Antonio* Ad petendum et recipiendum pro me et meo nomine ligatos ducentos quadraginta octo casei turrensi calarensi paramitani et Galurensi et lamas viginti sex plombi quas res habeo apud motronum *in barca dicti Jacobi et bruneti de sancto Antonio* Ad omnes causas Lites questiones et controversias quas habere possem vel movere contra quancumque personam occasione dicti casei et dicti plombi ad vendicionem obligacionem et allienacionem faciendam pro me et meo nomine de predictis caseo et plombo secundum quod ipsi procuratori meo videbitur et ad omnia et singula facienda que in predictis et circa predicta et predictorum occasione fuerint facienda et per me si presens essem fieri posset dans et concedens eidem procuratori meo in omnibus et singulis supradictis liberam et Generalem Administracionem promittens tibi notario infrascripto stipulanti nomine cuiuslibet persone cuius interest vel intererit me habere et tenere perpetuo ratum et firmum quidquid dictus procurator fecerit in predictis sub pena dupli et obligacione bonorum meorum actum Janue in contrata banchorum iuxta domum Capituli sancti Laurentii Anno dominice nativitatis Millesimo CC LXXVI indicione tercia die XIII Junii intra primam et terciam testes Enricus capelletus Egidius capelletus et Johannes salvade de arençano.

XLIX.

Vacchetta del Finale del fu Tedesco confessa a Pietrino Tosello di Cantù dovergli dare lire 5 e soldi 8 per una balla di chiodi persa per sua colpa venendo da Milano a Genova (18 gennaio 1281).

Arch. di Stato, *Not. Leonardo Negrino*, Reg. I, c. 137 v.

+ Ego *vacheta de finali filius quondam Todeschi* confiteor tibi petrino tosello de canturio de milano me tibi dare debere libras quinque et solidos octo Jmperialium pro menda sive restauracione Balle unius clavorum quam mihi recommendasti et que culpa mei amisa fuit veniendo Januam de milano. abrenuncians exceptioni non debite pecunie doli mali et in factum et condicioni sine causa et omni Juri quas quidem libras quinque et solidos octo Jmperiales tibi vel tuo certo misso dare et solvere promitto. usque ad Kalendas augusti proximas alioquin duplum nomine pene cum refectione expensarum tibi stipulanti promitto te credito de damno et expensis tuo simplici verbo. sine Juramento et testibus et alia probacione ratis nichilominus manentibus supra dictis et singulis propterea vero et predictis omnibus observandis uni-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

versa bona mea habita et habenda tibi pignori obligo et ubique ubicumque requisitus fuero de predicta conveniri possim Abrenuncians privilegio fori et omni Juri. Et de predictis omnibus et singulis et pena predicta solempniter intercessit et fide iussit et se obligavit versus dictum petrinum pro predicto vacheta vivaldus de crosa de finali sub pena predicta et obligacione bonorum suorum abrenuncians Juri de principali et omni Juri. Testes astetus Bucius et segnoandus tulbonus de pelio Actum Janue ante domum canonicorum sancti laurentii quam inhabitat Tassatus speciarius anno dominice nativitatis M° CC° LXXXI Jndicione VIII die XIIIJ Januarii inter nonam et vesperas.

L.

Oberto Cevasco del Finale confessa a Lanfranco Cartasio di aver ricevuto de' fustagni per cui promette pagare lire 16 e soldi 16 entro il mese seguente, con garanzia di Guglielmo di Lazaro drappiere (23 aprile 1281).

Arch. di Stato, *Not. Guglielmo di S. Giorgio,* Reg. VI, parte II, c. 71.

Ego *Obertus cevascus de finario* confiteor tibi lanfranco cartasio me a te habuisse et emisse a te tot fustaneos Renuncians. exceptioni non habitorum fustaneorum. doli mali condicioni sine causa et omni iuri. Unde et pro quibus et precio eorum tibi aut tuo certo misso. dare et solvere promitto libras sexdecim solidos sexdecim. Janue. usque ad mensem unum proxime venturum. alioquin si contrafecero penam dupli dicte quantitatis cum damnis et expensis quas propterea feceris a die sua antea tuo solo verbo credito sine testibus et iuramento. tibi stipulanti spondeo. ratis manentibus supradictis. et pro inde omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo Jnsuper Ego Guillelmus de lazaro draperius pro dicto Oberto. me constituo versus dictum lanfrancum proprium et principalem debitorem et pagatorem. promittens facere sic quod dictus Obertus solvet. ut superius promisit sub predicta pena et obligacione bonorum meorum. Renuncians. nove constitucioni de fideiussore. iuri de principali et omni iuri. Testes Jacobus de turri et Ambrosius filius francisci speciarius Actum Janue, iuxta domum Georgii venti. M.° CC.° LXXXI die XXIII Aprilis VIII^{a} indicione post nonam.

LI.

Nicola del Finale fu Emanuele di Valle confessa a Leone di Varigotti, che agisce in nome di Benedetto Panzano, di aver ricevuto lire 3 e soldi 6 per andare sulla nave di detto Benedetto come vogatore: Rainaldo de Pellerio e Bianco della Selva se ne rendono garanti (5 giugno 1281).

Arch. di Stato, *Not. Guglielmo di S. Giorgio,* Reg. VI, parte II, c. 56 v. e 57.

Ego *Nicolosus de finario quondam Manuelis de valle* confiteor tibi *leoni de varigoto* recipienti. nomine et vice Benedicti panzani me habuisse et recepisse. libras tres solidos sex pro tribus mensibus de quibus me a te bene quietum et solutum voco. Renuncians exceptioni non numerate peccunie. doli mali condicioni sine causa et omni iuri. unde et pro dicta pecunia promitto tibi reccipienti nomine dicti Benedicti. venire tecum aut cum dicto Benedicto, in galea dicti Benedicti pro vogherio et, facere servicia galee. a die qua movebit de portu Janue ad completum viagium et non discedere sine tui aut dicti Benedicti licencia et mandato. alioquin si contrafecero penam dupli de quanto contrafieret tibi stipulanti predicto nomine spondeo. ratis manentibus supradictis. et pro inde omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Jnsuper

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

nos Rainaldus de pelerio et Blancus de silva de finario quisque nostrum insolidum pro dicto nicoloso nos constituimus proprios et principales observatores. promittentes facere sic quod dictus Nicolosus attendit et sequetur viagium ut superius promisit sub predicta pena et obligacione bonorum nostrorum. Renunciantes iuri solidi epistule divi adriani. Nove constitucioni de fideiussore. iuri de principali. et omni iuri: Et ego Leo promitto tibi dicto Nicoloso facere tibi solvi de tanto tempore qnantum steteris ultra dictos menses tres.. sub predicta pena et obligacione bonorom nostrorum Testes. Manuel de quiliano et dalfinus de carmano Actum Janue iuxta domum Georgii venti M.° CC° LXXXI die V. Junii VIII indicione.

LII.

Enrico del Finale, calafato, e sua moglie, Palazia confessano a Gandolfo di Noli, drappiere, dovergli dare lire 14 come fitto della casa che abitano da 2 anni (16 gennaio 1282).

Arch. di Stato *Not. Giovanni Finamore e Leone di Sestri, 1282*, Reg. I, c. 13 v.

Nos *Enricus de finali.* calafatus et palaxia Jugales quisque nostrum Jnsolidum. confitemur tibi Gandulfo de naulo draperio tibi dare et solvere debere. libras quatuordecim Janue pro pensione domus quam habitamus scilicet. de duobus annis. qui finientur in Carni privio proxime venturo. Renunciantes exceptioni non debite pecunie et omni iuri. Quas tibi dare et solvere. promittimus usque carnis privium proxime venturum. Sub pena dupli dicte quantitatis solemniter stipulata. et promissa. cum damnum et expensis. et sub obligatione bonorum nostrorum. ratis manentibus supradictis. Renunciantes Juri solidi. et de principali. epistole divi adriani nove constitutioni de duobus reis privilegio fori et omni juri. Jta quod nos et nostra in solidum ubique convenire possis. et specialiter ego dicta palaxia abrenuncio iuri ypothece senatui consulto velleiano legi Julie de fundo dotali. et omni juri. faciens predicta in presencia Jussu consensu voluntate mandato et auctoritate dicti viri mei. et consilio testium infrascriptorum quos meos propinquos vicinos et consiliarios in hoc casu elligo et appello. Actum Janue in apotheca domus. quam habitat dictus Gandulfus Anno dominice nativitatis M.° CC.° LXXXII° Jndicione VIIII.ª die XVI.ª Januarii inter primam et terciam. testes Guirardus bambaxius de monelia Anffussinus de albingana. qui habitat in domoculta. et Jacobus philippus malocelius.

LIII.

Gandolfo di Noli, drappiere, affitta per un anno ad Enrico di Finale, calafato, una casa di Vivaldino Vivaldi, posta alla Ripa, in Genova, (16 gennaio 1282).

Arch. di Stato, *Not. Giovanni Finamore e Leone di Sestri, 1282*, Reg. I, c. 14.

Ego Gandulfus de naulo draperius loco et titulo locationis concedo. vobis *Enrico de finali calafato.* et palaxie Jugalibus. et cuilibet vestrum Jnsolidum. domum quandam positam Janue in Ripa. que est vivaldini de vivaldo, et quam ab ipso vivaldino conduco. Scilicet stallum superius. retenta in me Apotheca dicte domus. et hoc a carnis privio proxime venturo. usque ad annum unum proxime completum. quam domum pro facto meo tantum. Jta quod pro facto alterius in aliquo non tenear tibi promitto dimittere. et non auferre usque dictum terminum. nec pensionem acrescere.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sub pena dupli infrascripte pensionis solemniter stipulata. et promissa et sub obligacione bonorum meorum. ratis manentibus supradictis. verssa vice nos dicti Jugales. et quisque nostrum Jnsolidum. promittimus et convenimus tibi dicto Gandulfo. dictam domum. a te tenere ad pensionem usque ad dictum terminum. et tibi dare et solvere in fine dicti termini pro pensione dicte domus libras quinque Janue. Sub pena dupli dicte quantitatis solemniter stipulata. et promissa cum damnu. et expensis. et sub obligacione bonorum nostrorum ratis manentibus supra dictis. Renunciantes *etc.* et specialiter ego dicta palaxia *etc.*

Actum Janue in Apoteca dicte domus. Anno dominice nativitatis M.° CC.° LXXXII.° Jndicione VIIII.ª die XVI.ª Januarii. inter primam et terciam. testes Guirardus bambaxius de monelia, anffussinus de albingana qui habitat in domo culta. et Jacobus philippus.

LIV.

Ottorino e Bonifacio Polpo de Mari eredi di Leonardo Polpo de Mari fanno procuratore Giacomo Polpo de Mari per ricevere da Vassallo Bellono del Finale lire 16 di genovine (31 gennaio 1282).

Arch. di Stato, *Not. Giovanni Finamore e Leone di Sestri*, Reg. I, c. 25 v.

Nos Octolinus pulpus de mari. et Bonifacius pulpus de mari heredes pro partibus nobis contingentibus quondam Leonardi pulpi de Mari. facimus costituimus et ordinamus nostrum certum nuncium et procuratorem. Jacobum pulpum de mari qui dicitur bugnus presentem et recipientem Ad petendum. exigendum et recipiendum. A *vassallo bellono de finario* libras sexdecim Januinorum quas dictus vassallus promissit dare dicto Leonardo pulpo de mari. quondam secundum tenorem Jnstrumenti scripti manu vache notarii M.° CC.° LXXVI.° die XII decembris. et ad omnes lites questiones et causas quas habemus vel habere possemus. contra. dictum vassallum occasione dictarum librarum sexdecim. et ad transsigendum paciscendum. finem et remissionem faciendum. et ad omnia faciendum que in predictis facere possemus sive alter nostrum posset si presentes essemus. Concedentes dicto procuratori nostro in predictis liberam et generalem Administracionem Promittentes tibi notario infrascripto stipulanti nomine cuius vel quorum Jnterest vel Jntererit habere Ratum et firmum. quicquid per dictum procuratorem factum fuerit. in predictis et circa predicta sub ypotheca et obligacione bonorum nostrorum. Actum Janue in angulo domus Capituli sancti laurentii Anno dominice nativitatis M.° CC.° LXXXII.° Jndicione VIII.ª die ultima Januarii inter nonam et vesperas. testes Obertus de sancto laurencio, Johaninus de Cavegia notarius. et Bonus Vassallinus lomellinus.

LV.

Oddino del Finale, abitante in Genova nella contrada di S. Ambrogio, confessa a Guirardo Rosso, calafato, di aver ricevuto in commenda lire 12 da portarsi a commerciare quocunque deus melius administraverit *(29 marzo 1288).*

Arch. di Stato, *Not. Guglielmo di S. Giorgio*, Reg. VI, parte II, c. 88.

Ego *Oddinus de Finario calafatus* qui habito Janue in contrata sancti Ambrosii confiteor tibi Guirardo rubeo calafato me habuisse et recepisse a te in accomendacione libras duodecim Janue Renuncians exceptioni non numerate peccunie doli mali et omni iuri. Quas deo propicio quocumque deus mihi melius administrave-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

rit negociandi causa portare debeo et facere de his sicut de aliis rebus quas mecum porto. Jn redditu vero Januam capitale et profictum dicte accomendacionis quarta lucri in me retenta in tua aut tui certi missi potestate ponere et consignare promitto Alioquin penam dupli dicte quantitatis tibi stipulanti spondeo. et proinde omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Testes Johannes buscarinus calafatus et Johannes tigna calafatus Actum Janue. iuxta domum Georgii venti M° CC° LXXXVIII. die XXVIIII marcii et V^a^ indicione.

LVI.

Enrico di Finale del fu Guglielmo de marrer *confessa a Guglielmo* de tenceresi *macellaio del molo, di aver ricevuto lire 11 e soldi 19 di genovini come saldo di debito contratto in antecedenza (22 marzo 1296).*

Arch. di Stato, *Not. Ambrogio di Rapallo a. 1270 in 94 ed altri anni,* Reg. I, c. 194 v.

+ Jn nomine domini amen. Ego *Enricus de finario filius quondam Willelmi de marrer.* confiteor tibi Guillelmo de tenceresi macellario de modulo recipienti. nomine tuo proprio et nomine Bonefemine de servo uxoris tue me habuisse et recepisse a te solvente pro te et pro dicta uxore tua libras. undecim. et soldos decemnovem. ianuinorum. de debito librarum triginta sex. ianuinorum. quas mihi dare. promisisti una et insolidum. cum dicta uxore. tua. in instrumento inde scripto manu Guillelmi. de sancto Georgio notarii. ut dicimus. et sunt dicte libre XI et soldi XVIIII. ultra alias libras. duodecim et soldum. unum. ianuinorum. quas inde antea de dictis solvisti et dicta uxor. tua. de dicto debito. diversis pagis. de quibus dicimus esse plura instrumenta. de quibus libris. undecim. et soldis. decemnovem me bene quietum et solutum a te voco solvente pro te. et pro dicta uxore. tua. abrenuncians. exceptioni non numerate pecunie. et non habite. et omni iuri. Unde promitto tibi recipienti. nomine tuo et dicte uxoris tue, quod pro dictis libris. undecim. et soldis XVIIII. et pro dictis libris XII. et soldo. I. que sunt in summa libre XXV nulla fiet de cetero lis. questio. petitio vel molestia aliqua in iudicio vel extra. contra te vel contra dictam uxorem. tuam. per me vel per aliam personam pro me. sub pena dupli de quanto et quociens ageretur vel questio moveretur occasione. dictarum librarum. undecim. et solidorom XVIIIJ et de aliis libris XII et soldo. I. et sub obligacione. bonorum meorum. ratis manentibus supradictis. Actum. Janue iuxta domum Georgii. venti. anno dominice nativitatis. M.° CC.° LXXXXVI.° Jndicione. VIII.^a^ die. XXII. Marcii inter nonam et vesperas. Testes Johannes marcus de alaxio. et Luchetus de fontanegio magister axie.

LVII.

Giovannino, figlio emancipato di Vassallo di Alessandro, fa testamento (*7 marzo 1302*).

Arch. di Stato, *Not. Ambrogio de Rappallo, 1302,* c. 75.

Jn nomine domini amen. Ego *Johanninus filius emancipatus ut dico vassalli alexandrij de valle pie de finario* in mea bona memoria et sanus mente existens. divinum timens iudicium. per nuncupacionem testari cupiens ultime contemplando. mei et Rerum mearum et bonorum meorum Jnfrascriptam facio disposicionem Jn primis Corpus meum Jubeo sepeliri apud ecclesiam fratrum heremitarum de Janua et pro mea sepultura et expensis exequiorum meorum. Judico libras decem Janue. et si

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

contigerit quod corpus meum non possit sepeliri. Judico in dictum casum dictas libras decem Conventui dictorum fratrum pro missis canendis pro anima mea. Jtem lego agnexine tabernarie de predi libras duas Janue. Jtem lego ecclesie sancte marie vallis pie scilicet operi ipsius ecclesie solidos decem. Jtem lego pro anima mea. conventui monasterii dominarum sancti nicolai de granarolio libras quinque Jtem lego fratri augustino ordinis heremitarum penitenciario meo. libras quinque pro suis necessariis. Jtem lego fratri enrico de alamania dicti ordinis solidos viginti pro suis necessariis. Jtem lego ecclesie sancti cipriani vallis pie ecclesie mee parrochiali solidos decem pro sua canonica porcione. Jtem lego Carceratis malpage libras duas pro anima mea. Jtem lego ecclesie sancti antonii libras duas pro anima mea. Jtem lego ecclesie sancte marie de collonato libram unam. que legata omnia volo et Jubeo solvi debere ex precio quod habebitur et percipietur de quadam pecia mea terre cum domo superposita posite in dicta valle pie ubi dicitur berenguer et que est vineata et arborata cui toti coheret superius vache vernacij. Jnferius via ab uno latere enricus brocardi et. ab alio. Johannis vernacii et eciam ab alia parte Jacobi occelli. et ipsam terram volo et Jubeo vendi et distrahi debere per dictum fratrem augustinum et quod per eum dicta legata mea omnia persolvantur tanquam per fideicommissarium meum | quem ad predicta facio et constituo secundum et prout ei et quando ei videbitur et placuerit Jtem volo quod Rosa uxor mea habeat et habere debeat raciones suas docium et antefacti et ulterius eidem lego totum arnissium suum quo utitur et usa fuit in domo mea tam pro vestibus quam pro lecto. Jtem volo et ordino quod dicta uxor mea sit et esse debeat dona et domina et usufructuatrix omnium bonorum meorum mobilium et immobilium quamdiu ipsa stare voluerit et steterit absque viro bene et honeste cum franceschino filio et herede meo Jnfrascripto sine contradicione heredis mei et omnium personarum pro me et ipso. Reliquorum vero bonorum meorum mobilium et immobilium Jurium et racionum omnium. michi heredem Jnstituo dictum franceschinum filium meum et volo et ordino quod si dictus franceschinus decesserit Jnfra etatem annorum viginti sine herede legitimo de se nato ex legitimo matrimonio quod ei succedant in dicta hereditate maria, danisia, Johana, Simona et Marchisia sorores mee. salvo quod si circa dictam etatem scilicet annos decederet dictus franciscus. quod possit Judicare pro anima sua vel sicut ei placuerit ex dicta hereditate mea usque in quantitatem librarum viginti quinque Janue. hec est mea ultima voluntas. quam valere volo Jure testamenti. et si non valet Jure testamenti. saltem codicillorum Jure, vel alterius cuiuslibet ultime voluntatis vim obtineat. et eam valere et tenere volo. et perpetuam obtinere roboris firmitatem. Actum Janue in palacio novo comunis. Janue in quo moratur dominus potestas. Anno dominice nativitatis M° CCC° II.° Jndicione XIII.ª die VI.ª Marcii circa vesperas. testes vocati. et rogati. Enricus de savignono notarius, simon de camagno, enricus de langasco serviens domini potestatis. andreas sclapacapcia et Johannes sanctus executor. factum in carta pro Agnesina supradicta.

LVIII.

Caterina, moglie di Guglielmo Fornaro di Valditaro, rilascia quitanza a Gugliemo Pellipario di Finale per soldi 40, di cui quest'ultimo si era fatto garante a Matteo di Finale, figlio del fu Giacomo Oliva (14 marzo 1302).

Arch. di Stato, *Not. Ambrogio de Rappallo, a. 1302*, c. 85 v.

Jn nomine domini amen. Ego catalina uxor Gullielmi fornarii de valle tarij que sto Janue in contrata sancti donati. confiteor tibi *Gullielmo pelipario de finario*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

me a te habuisse et recepisse illos solidos quadraginta Janue de quibus te obligasti mihi pro matheo de finario filio quondam Gullielmi de oliva in Jnstrumento scripto manu notarii Jnfrascripti. M° CC° LXXXXVIIII° die XXI augusti. et de ipsis me a te bene quietam et solutam voco. computatis omnibus solucionibus inde mihi factis. Renuncians etc. faciens hoc consilio testium infrascriptorum quos in hoc casu meos eligo et appello propinquos vicinos et consiliarios. Actum Ianue ante ecclesiam sancti laurentii anno dominice nativitatis M° CCC° II° Indicione XIIII[a] die XIIII marcii inter nonam et vesperas. testes. nicolaus scriba notarius et Iohaninus fornarius filius Iacobi fornarii de porta.

LIX.

Linore, figlia di Francesco di Ulta di Finale e moglie di Lorenzo di Cremata di Finale, confessa di aver ricevuto la dote che le spettava dalla madre e dal fratello (10 febbraio 1353).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 1.

In christi nomine Amen linor filia condam francisci de ulta de finario et uxor laurencii de cremata de finario voluntate auctoritate consensu dicti laurencii mariti sui ibidem presenti consenciente fuit confessa et contenta se habuisse et recepisse a matre eius et a fratre eius primam et Jntegram solucionem et satisfactionem de omni eo et toto quod dicta linor habere et recipere debet vel habere et ercipere videretur a patre vel a matre vel a fratre eius vel ab alia persona ab ipsis usque diem odiernam sarvo de dotibus promissis dicto laurencio marito suo de libris centum decem Januinorum ut de promissione constat publicum instrumentum scriptum manu mei notarii Millesimo CCCLIIJ Jndicione VI die VIJ februarii faciens dicta linor et dictus laurencius maritus suus pro se et eorum heredum *(sic)* dicte matri sue et fratri suo stipulanti pro se et suis heredibus finem et refutacionem remissionem transactionem et pactum de ulterius non petendo aliquid a predictis causa alicuius pecunie vel nostris possessionibus vel de aliquibus rebus quas dicte linori pervenisset nec perveniri potest aliqua occasione racione modo sarvo de doctibus predictis absolvens et certis liberans eos et heredes eorum et bona per acceptilacionem et aquilianam stipulacionem legitime Jnterpositam volens et mandans omnes..... danaciones et scripturas et testamenta Jn quibus reperietur quod dicta linor habere et recipere debet a paterna vel materna vel fraterna contra cassans et irritans et cancellate Jnefficaces et nullius valoris Jnsuper dicta linor ad maiorem cauptelam Juravit corporaliter ad sacra dei evangelia tatis scripturis omnia et singula supra dicta perpetuo rata et firma habere et tenere et Jn nulo contrafacere vel venire per se vel per alium aliqua causa modo et actione et Renunciando beneficio velleiani senatus consulti Juri id potecarum autentice si qua mulier etc. legi Julie de fundo dotali et omni Juri feminarum quo possit contravenire cerciorata et certificata a me notario Jnfrascripto de his legibus et beneficijs que sint et quid dicant et sub obligacione omnium bonorum suorum et de predictis Jubserunt fieri publicum Jnstrumentum ad consilium unius sapientis ut officium sit de Jure actum Jn finario Jn domo predicti laurencii Millesimo CCC LIIJ Jndicione VI die X februarij Ju presencia nicoloxii vache et percivalis de ulta et georgij barberij de finario testium ad hec vocatorum et rogatorum.

(S. T.) Et ego leonus bessacia Jmperiali auctoritate notarius his omnibus Jnterfui et rogatus scribere scripsi.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LX.

Guglielmo della Selva fu Giorgio vende ad Antonio Carbone della Valle di Pia un appezzamento di terra sito nella compagna di Verzi per lire 4 di genovini (12 giugno 1357).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 2.

In nomine domini amen Guilliermus de sillva quondam Georgi de sillva districtu finari vendidit dedit tradidit seu quasi cesit Anthonio carbono de vale pie finari quondam Octuilini ementi per se suos heredes peciam unam terre caverei situm in campagna vezem loco ubi dicitur oliva cui coheret via ab duabus partibus et ab alia heredes quondam leonardi trocco et alii sint confines ad habendum tenendum et possidendum pro se et suis heredibus perpetuo faciendum placuerit cum omnibus et singulis Juribus acionibus et facionibus ex ei pertinentibus dicte terre nichil Juris in se Retento pro finito precio librarum quatuor Januinorum quod precio dictus venditor fuit fuit *(sic)* confessus et contentus se habuisse et Recepisse a dicto emptore Renuncians exceptioni non habite et non Recepte non sibi tradite numerate dicte pretij quantitatis et omni ali Juri et quod pllus ex vallore dicti precij tribuit dicto emptori nomine puri dompni atque Remisit constituens se decetero dictam peciam terre tenere et posidere vice nomine dicti emptoris dum possidebit quo usque ceperit corporalem posesionem quam acipiendi Jntrandi et Remanendi Jn ipsis suam propriam auctoritatem onimodam licentiam dedit concesit promixit per se et per suos heredes dicto anthonio pro se et suis heredibus stipulanti perpetuo in dictam peciam terre litis questio controversia non Jnferre nec inferenti consentire et actorizare defendere disbrigare a quacumque persona corpore comuni colegio et universitate suis propriis scriptis autoritate et espensis et dictam vendicionem firmam et Ratam habere et tenere perpetuo et non contrafacere vel venire alioquocumque modo engenio Jure causa vel facto sub pena dupli stipulacione promissa cum Refecione dapnorum Jnteresse et expensarum littis et extra Racto manente pacto sub obligacione omnium bonorum suorum actum Jn burgo finari in domo Bonavia bellini anno domini Millesimo CCC LVII Jndicione X die XII Junii testes finarius vernacia de Monte pie. Johannis fricerus de portuis Johannes condam alterius Bernardo de pia. ad hec vocati et Rogati.

(S. T.) Et Ego angellus porchetus Jmperiali auctoritate Notarius his omnibus Jnterfui et Rogatus scripsi. denarii VIIem.

LXI.

Lanfranco Barmute fu Vadino di Lignario del Finale fa testamento (6 agosto 1361).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 3.

In nomine domini amen. Cum nil sit certius morte et nichil Jncertius hora mortis id circho lanfranchus barmute condam vadini de lignario finari sanus dei gratia mente et sensu licet corpore languens timens divinum Judicium disposicionem rerum et bonorum omnium suorum per presens testamentum nuncumpatum ante scriptum jn hunc modum facere procuro Jnprimis quidem elegit sepulturam suam In cimiterio ecclesie sancti Ianuari vehezi finari Item legavit etc. Infra alia legata etc. Item

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

legavit Anthonio carbono de valle pie peciam unam terre positam. In lignario ubi dicitur de sote via Cui coheret dictus anthonius carbonus ab alia et petrus ratus ab alia et si qui alii sint confines Item legavit etc. In reliquis vero bonis suis mobilibus et in mobilibus sibi heredem Instituit postumum sive postumam naxiturum sive naxituram ex catalina uxore dicti testatoris et sit dictus postumus sive postumam *(sic)* decederet vel sartem a(d) lucem non perveniret sine liberis ex se natis jn pupilaritate vel quandocumque voluit Iubsit quod anthonius carbonus de valle pie de bonis ipsius testatoris habeat peciam unam Jacentem In lignario ubi dicitur poventonus cui coheret dictus antonius ab alia et via ab alia et si qui alii ei sunt confines et hanc suam ultimam voluntatem asserit esse velle quam valere voluit Iure testamenti nuncupativi et si Iure testamenti non valere potest saltem valeat Iure codicilorum vel donacionis causa mortis vel alio quocumque Iure quo melius valere possit et tenere de Iure et mandans de predictis de consilio unius et plurium sapientum etc. Actum in lignario In domo uxoris dicti testatoris Interfuerunt testes ad hoc vocati et rogati franciscus vernacia de munte pie et piaschus beggia de valle pie et anthonius badrachus de pia et antonius boverius de pia et Iohannes spererius botarius de valle pie finarii et miranus calegarius habitator finarii et constancius balestrerius de portuo finarii per dictum testamentum Anno domini Millesimo CCC.° LXI Indicione XIIII die VI augusti et hanc particulam extrassi ad Instanciam laurentii carboni filius condam antonii carboni de valle pie finari.

(S. T.) Et ego Iacobus de locello Imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui et rogatus scripsi.

LXII.

Bonifacio Cigneto, visconte del Finale, mette in esecuzione una sentenza di Giovanni de Salindernis, giudice e vicario del Finale, a favore di Antonio Carbone, contro Alessandro Bolla di Verzi (27 maggio 1364).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale,* n. 4.

In christi nomine amen anno domini millesimo CCC° LXIIII°r Jndicione secunda die XXVIJ^{a} madij. Cum anno et Jndicione presentibus die XXIIJ aprilis lacta fuerit quedam sententia pocioritatis in bonis condam alexandri bollee de vezio per dominum Johannen de salindernis olim judicem et vicarium finarii in qua quidem sententia continetur sicud debet fieri solucio anthonio carbono in nono loco de libris novem Januinorum restantibus de uno debito librarum tresdecim Januinorum quas dictus condam alexander dicto anthonio dare et solvere tenebatur et obligatus erat ut patet publico jnstrumento jnde facto manu nicolai [bari]larii(?) notarii millesimo CCC° LXI Jndicione XIIII die XVIIII mensis aprillis et non Jnveniretur tantum de bonis mobilibus dicti condam alexandrij in quibus posset fieri solucio anthonio predicto in totum vel in parte Jdcirco dominus bonifacius cignetus vicecomes finarij pro tribunali sedens in Jure volens dicto anthonio de Justicia providere. laudavit statuit et crevit quod dictus anthonius de cetero et jnperpetuum in solutum et pro soluto dictarum librarum novem Januinorum. habeat teneat et possideat de bonis dicti condam alexadrij penam unam terre sitam in territorio compagne vezij loco ubi dicitur trium pontorum. Cui coheret piaschus garinus ab alia. Johannes columbus ab alia. nicoloxius morenus ab alia heredes dicti condam alexandrij ab alia. et si qui alii sint confines. habendo semper viam in terram et per terram dictorum heredum causa eundi ad dictam terram. extimatam de mandato domini Jacobi cauderoti vicarii finarii prout de dicto mandato patet jn apodixia scripta manu mei Jacobi notarii infrascripti millesimo

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

et jndicione presentibus die XXI madii per Conradum donzellam Gullielmum de bagnorio et franciscum de bagnorio juratores et extimatores publicos de dicta compagna vezii. in libris decem et soldis uno Januinorum prout dicti Juratores dicto domino vicario et mihi notario retulerunt. computate in hiis expense infrascripte. primo pro curia finarii soldi V Jtem pro carta extimi soldi III Jtem pro Juratoribus soldi IIII. Jtem pro aliis expensis soldi II. Jtem pro presenti apodixia soldi V Jtem pro lafranco sacarello nuncio Curie finarii qui Retulit mihi notario se posuisse dictum anthonium in possessionem corporalem dicte terre soldus I. denari VI Januinorum Cui extimo et omnibus et singulis supradictis dictus dominus vicecomes pro tribunali sedens ut supra. suam et curie finarii auctoritatem Jnterposuit et decretum salvo semper Jure omnium personarum priora et pociora Jura habencium. actum in burgo finarii in domo [capituli ubi] jus Reditur. Jn presencia. petri boni de calice. lafranci capellini de carbua. et simonis caneti de carbua. testium ad hec vocatorum et Rogatorum.

Et Ego Jacobus de clapa Jmperiali auctoritate notarius hiis omnibus Jnterfui rogatus scripbere et scripsi.

LXIII.

Antonio figlio del fu Giacomo di Revaste della Valle di Pia vende a Giovannino Besazza fu Leone della Valle di Pia un appezzamento di terra, posto nella compagna di Verzi, nel luogo detto Magliera per lire 8 di genovini (20 marzo 1377).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 5.

In nomine domini amen. Anthonius filius condam Iacobi de revastis de vale pie finari dedit vendidit tradidit et cessit Iohannino bessacia condam leoni Bessacia de valle pie finari peciam unam terre positam in territorio compagne vehezii In loco ubi dicitur maglera Cui coherent heredes anthoni pissani ab una parte et Iohanina uxor donati lunghi de cremata ab alia et franciscus bernardus ab alia parte et si qui alii ei sint confines ad habendum tenendum possidendum et demum quicquid emptori et suis heredibus perpetuo placuerit faciendum Cum omnibus et singulis dicte terre pertinentibus omnique. Jure actione ussu seu requisicione nullo Iure in se retento finito precio librarum octo. Ianuinorum quod pretium dictus anthonius venditor fuit confessus et contenptus Integre habuisse et recepisse a dicto Iohanni emptore Renuncians exceptioni exceptioni (*sic*) non habiti et non recepti dicti precii ex dicta causa et omni alij Iuri dominium et possessionem dicte terre fuit confessus et contenptus dictus venditor dicto enptori tradidisse et quod plus valeret dicto pretio eidem enptori tribuit nomine puri doni Constituens se dictus venditor nomine dicti enptoris de ceptero possidere donec possidebit usque quo dictus enptor possessionem dicte terre aceperit corporaliter quam acipiendi et retinendi sibi propria auctoritate et sine decreto alterius magistratus Eidem enptori omnimodam licentiam dedit promittens dictus anthonius venditor per se et suos heredes dicto Iohanni enptori pro se et suis heredibus supra dicta terra ullo tempore litem vel [controversiam] facere. nec inferri facere vel inferentibus consentire sed potius dictam terram ab omni persona corpore colegio universitate legitime defendere autorizare et disbrigare suis propriis expensis dicti venditoris Et predictam vendicionem et omnia et singula supra dicta perpetuo firma racta habere et tenere et observare et non contrafacere vel venire per se vel per alium aliquo Ingenio sive causa sub pena dupli stipulacione promissa cum refectione dapnorum Inter esse expensarum litis et extra rato manente pacto et sub obligacione omnium bonorum suorum presencium et futurorum Insuper dictus anthonius quia minor erat annorum viginti quinque tamen maior decem septem et nullum Curatorem haberet Juravit a sancta dei evangelia tatis scripturis corporaliter predic-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

tam vendicionem et omnia et singula supra dicta ratta et firma habere et tenere et non contravenire per se vel per alium et nullam restitucionem Inpetrare contra predictam ocaxione minoris ettatis nec alia aliqua ocaxione Et hoc fecit de consilio Iohanine matris sue et testibus Infrascriptis Actum in Valle pie finari In domo heredum bartolomei bolee Interfuerunt testes ad hoc vocati et rogati laurentius bolea condam Curadi bolea de vale pie et percivallis filius piaschi de podio de vehezi vallis pie finari Anno domini millesimo CCC.° LXXVII Indicione XV die XX mensis marcii.

(S. T.) Et Ego Iacobus de locello condam Bruneti Imperiali auctoritate notarius hijs omnibus Interfui et rogatus scripsi.

LXIV.

Alberto dei Giudici di Spigno, vicario del Finale, dopo la rinunzia di Lorenza, figlia di Antonio Carbone e vedova di Giovanni Besazza, alla tutela della figlia Caterina, elegge come tutore in suo luogo Antonio Carbone, con la garanzia di Guglielmo Cavatorta (24 novembre 1379).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 6.

IN christi nomine amen | anno domini M.° CCC.° LXX.° VIIII.° Indicione secunda die XX.ª IIII.ª novembris | Sapiens vir dominus Albertus de Iudicibus de spigno Iurisperitus vicarius finarij pro tribunali sedens in Iure vissa repudiacione facta. per laurenciam filiam antonii carboni de valle pie finarij et uxorem condam Iohannis bessacie de dicto loco vale pie | tutele cataline. pupile filie dicti condam Iohannis et dicte laurencie | et de elecione tutoris per eam factam videlicet in dictum anthonium carbonum patrem suum et avum dicte cataline ut patet de ipsis repudiacione et elecione publico Instrumento per me notarium Infrascriptum. M.° Indicione et die presentibus | Citatisque Agnatis et cognatis ipsius pupile et quia eorum testimonio Invenit dictum anthonium carbonnm magis idoneum ad gerendum dictam tutelam dicte cataline | Cui cataline nemo fuerit tutor relictus. Idcircho omni Iure modo et forma quibus melius potuit suo officio | dedit constibuit | ordinavit et decrevit dictum anthonium carbonum presentem tutorem dicte cataline, pupile. | ad omnia singula eius negocia gerenda tratanda et administranda | Quapropter ydem tutor sic dactus et creatus promixit dicto domino vicario et michi notario Infrascripto ut publicis personis et officio publico stipulantibus et recipientibus nomine et vice dicte pupile et corporaliter Iuravit ad sancta dei evangelia tactis scripturis omnia et singula ipsi pupile utilia facere et Inutilia pretermittere et personam et res ad comodum et utilitatem ipsius bona fide custodire et salvare Nec non omnem deffensionem pro dicta pupila et rebus ipsius coram quocumque Iudice et In Iudicio et extra specialiter et expresse subire | et inventarium de rebus ipsius facere ac administrationis sue rationem tempore debito redere cum Intrega ressiduorum consignatione | Salvo eo quod uti semper valeat veritate sub ypoteca et obligacione omnium bonorum suorum. presentium et futurorum | Et pro Indempnitate dicte pupile precibus ipsius tutoris de predictis omnibus et singulis versus dictum dominum vicarium et Me notarium stipulantes ut supra | Solempniter Intercessit et fideiubsit Gulielmus cavatorta, de valle pie finarij | promitens dictus gulielmus dicto domino vicario et Michi notario stipulantibus ut supra | quod dictus tutor omnia et singula supradicta adtendet et observabit | el quod dictam pupilam indempnem conservabit de omnibus et singulis supradictis | Renuntiando Iuri de principali prius conveniendo et omni Iuri et sub ypotheca et obligacione omniun bonorum suorum presencium et futurorum | Post hoc dictus dominus Iudex sedens pro tribunali | predictis omnibus et singulis suam et curie finarij auctoritatem Interposuit pariter et decretum. | laudans predicta obti-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

nere debere plenissimam roboris firmatatem | et Infringi non posse modo aliquo | Mandantes de predictis per me notarium Infrascriptum fieri publicum Instrumentum | Actum in burgo finarij In domo capituli ubi Ius redditur. Impresencia Thome grilli de fegino (?). . . . . (1) Iohannis cressini dicti Schacheti de finario | Biaxoni de trideno familiaris d[omini]. . . . . (1) notarii de finario testium ad hec vocatorum et [rogatorum].

(S. T.) Et Ego Benedictus ferriolius Imperialj auctoritate notarius . . . . . (1) hijs omnibus Interfui et rogatus scripsi.

LXV.

Giovannino Ruspa fu Finarino, detto Chionchione, della Valle di Pia, confessa un mutuo di lire 20 di genovini a Nicola Bottino di Diano, abitante nella Valle di Pia, da restituirsi per la festa di Natale (8 giugno 1381).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 7.

In christi nomine amen. Anno domini M° CCC° LXXX° primo Jndicione quarta die VIII^a^ Junii. Johaninus ruspa filius condam finarini ruspe dicti Jonjoni de vale pie districtus finarij asserens se Maiorem annis quindecim et nulum curatorem habere mutuo gratis et amore fuit confessus et contentus habuisse et recepisse et sibi numeratas fore a nicoloxio botino de diano habitatore vallis pie. libras viginti Januinorum converssas in solvendo creditoribus ipsius Johanini et condam Finarini eius patris, Renuncians exceptioni non habitarum et non receptarum dictarum librarum viginti Januinorum. Ex dicta causa et omni alij Juri Quas libras viginti Januinorum vel totidem pro hijs eiusdem Monete dictus Johaninus per se et heredes suos promixit et convenit Eidem nicoloxio presenti pro se et suis heredibus stipulanti et recipienti dare reddere solvere et restituere eidem nicoloxio eius heredibus vel certo nuncio hinc ad festum nativitatis domini proxime venturum in pecunia numerata tantum et sine aliquo extimo aut Rerum mobilium aut Jmmobilium in soluctum dacione aliquo capitulo et consuetudine non obstante Jn finario naulo saona et Janua et alibi generaliter locorum et terrarum ubicumque ab eo pecierit Renunciando fori privilegio et omni alij Juri. Jta quod ubique et sub quocumque magistratu terre tam canonico quam Civili possit Realiter et personaliter convenirj Et ubi conventus fuerit Citatus Inventus (?) sive requisitus (?) inibi per pactum expressum solucionem et satisfactionem dictarum librarum viginti Januinorum facere promissit sub pena dupli eius in quo contrafieret stipulacione promissa et stipulata et cum Reffectione dampnorum expensarum et Jnteresse litis et extra Ratis manentibus supradictis et infrascriptis sub obligacione omnium suorum bonorum presencium et futurorum Et ad cautelam omnium predictorum dictus Johaninus Juravit ad sancta dei evangelia corporaliter tactis scripturis predicta omnia cum effectu observare et non contravenire ratione Minoritatis seu quavis alia ratione vel causa nec benefficium restitucionis impetrare in Jntegrum nec opponere se fore lessum Rogantes me notarium ut de predictis conficiam Jnstrumentum Actum in burgo finarij in domo mei notari ad banchum Jn presencia fratris anthoni bonfilij ordinis predicatorum et Bertramis de saliceto Anthoni Mazole et Gulielmi Berthole testium ad hec vocatorum et rogatorum.

(S. T.) Et Ego Conradus de saliceto Jmperiali auctoritate notarius hiis omnibus Jnterfui Rogatus scripbere et scripssi.

(1) Guasto irreparabile nella pergamena.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LXVI.

Bartolomeo Ruspa, calafato, della Valle di Pia, confessa un mutuo di lire 20 e soldi 11 di genovini a Nicola Bottino di Diano, abitante nella Valle di Pia, da restituirsi entro tre mesi (17 settembre 1382).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 8.

In christi nomine amen bartholomeus ruspa carafatus de vale pie finari ex mutuo fuit confessus et contentus habuisse et recepisse a nicholoxio botino de diano habitatore vallis pie libras viginti et soldos undecim Januinorum, renuncians exceptioni non habite non recepte non sibique tradite et numerate quantitatis pecunie ex dicta causa et omni alii Iuri quas libras viginti et soldos undecim Januinorum vel totidem pro ipsis eiusdem monete dictus bartholomeus promixit et convenit dito nicholoxio presenti stipulanti et recipienti dare et solvere tradere et restituere sibi vel suo certo nuncio in pecunia numerata aliquo capitulo et consuetudine non obstantibus hinc ad tres menses proximos venturos Jn finario naulo saona Janua et alibi ubique petitum fuerit renunciando fori privilegio et omni alii Juri Jta quod ubique et sub quocumque magistratu terre canonico et civili possit realiter et personaliter conveniri citari et deputari et ubi conventus citatus vel requixitus fuerit ibi ex pato solucionem et satisfactionem de preditis facere teneatur sub pena dupli dite quantitatis pecunie stipulacione promissa cum refecione danpnorum interesse et expensarum litis et extra rato manente pato omnibus supraditis sub ipotecha et obligacione omnium bonorum suorum. actum in burgo finari in domo mei infrascripti notarii anno domini millesimo CCC° LXXX° II° jndicione V^a^ die XVII setembris presentibus antonio arberigo de finario nicholino lucheto hosspitalerio et georgio satelo de finario testibus ad hec vocati et rogati.

(S. T.) Et Ego henricus feriolus Jmperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui rogatus scribere et scripsi.

pro instrumento soldus 1 denarii VI.

LXVII.

Giorgio, del fu Bonavia Satelli, di Finale, confessa un debito di lire 9 e soldi 8 di genovini, da restituirsi per il primo di maggio, a Nicola Bottino di Diano, abitante nella Valle di Pia (18 luglio 1384).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 9.

Jn nomine domini amen Georgius filius condam bonavie satelli de finario in veritate confitetur et amice fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse ab nicholao botino de diano habitatore vallis pie finarii libras novem soldos octo Januinorum Renuncians exceptioni non habite et non recepte dicte pecunie ex dicta causa et omni alii Juri quas libras VIIIJ soldos VIIJ Januinorum ut supra vel totidem pro eis eiusdem monete dictus georgius promixit et convenit dare et solvere redere et restituere dicto nicolao presenti et recipienti sibi vel suo certo nuncio hinc ahalendas madii proxime venturas Jn pecunia numerata aliquo capitullo vel consuetudine non obstante Jn finario saona Janua et ubicumque ab eo pecierit Renunciando fori privilegio et omni Juri Jta quod ubique et sub quocumque mercatu terre realiter et personaliter conveniri possit et ibi solucionem facere teneatur ac promissit sub pena dupli stipu-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

lacione promissa cum refectione dapnorum Jnteresse expensarum litis et extra ratto manente pacto et sub obligacione omnium bonorum suorum presencium et futurorum Jnsuper dictus georgius quia minor erat annorum XXV et maior tamen annis viginti et nullum curatorem haberet Juravit a sancta dei evangellia tatis scripturis predicta omnia et singula supra dicta atendere et observare et Jn nullo contra facere vel venire per se nec per alium ocaxione minoris etatis et sub obligacione omnium bonorum suorum Actum Jn valle pie finarii retro domun heredum nicolai vache Jnterfuerunt testes ad hoc vocati et rogati gulielmus cavaturta de valle pie finari et obertus abatus de malis habitator valis pie finari et anthonius barilarius filius condam Jacobi barilarj de valle pie finari Anno domini Millesimo CCCº LXXXIIIJ Jndicione VIJ die XVIIIJ Julii.

(S. T.) Et Ego Jacobus de locello Jmperiali auctoritate notarius hijs omnibus Jnterfui et rogatus scripsi.

LXVIII.

Bartolomeo Ruspa fu Finarino, della Valle di Pia, confessa un mutuo di lire 12 di genovini a Nicola Bottino di Diano, abitante nel Finale, da restituirsi nel prossimo natale (21 giugno 1389).

Archivio della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 10.

IN christi nomine amen. anno domini millessimo Trecentessimo octuageximo nono Indicione duodecima die vigexima prima Iunii. Bartolomeus Ruspa condam finarini de valle pie finarii fuit confessus et contentus ex causa mutui gratis et amore se habuisse et recepisse a nicoloxio botino de diano habitatore finarii libras duodecim Ianuinorum. Renuncians exceptioni dicte confessionis non facte dicte pecunie non habite et non recepte ex dicta causa et omni alii Iuri. quas libras duodecim Ianuinorum vel totidem pro ipsis eiusdem monete predictus Bartolomeus solemniter se obligando per se et heredes suos promixit et convenit ipsi nicoloxio primum et specialiter pro se et suis eidem dare solvere reddere et restituere vel suo certo nuncio hinc ad festum nativitatis domini proxime venturum. In pecunia numerata tantum aliquo capitulo et consuetudine non obstantibus In finario naulo saona Ianua et alibi locorum ab eo pecierit. Renunciando forj privilegio et omni alii Iuri Ita quod ubique et sub quocumque loco et terre magistratu possit realiter et personaliter conveniri et ubi conventus fuerit ibi solucionem et satisfacionem de predictis in pecunia numerata facere promisit et teneatur sub pena dupla stipulacione promissa et refecione dampnorum Interesse expensarum litis et extra ratis manentibus supradictis et sub ypotheca et obligacione omnium bonorum suorum presentium et futurorum Rogantes me notarium ut de predictis conficiam Instrumentum. Actum jn burgo finarii In apotheca mei notarii infrascripti Impresencia Bergoncii de montebono speciarii habitatoris finarii et Iacobini berruti magister axie habitatoris finarii testium ad hec vocatorum et rogatorum.

(S. T.) Et Ego Benedictus ferriolius de finario Imperiali anctoritate notarius hiis omnibus Interfui et Rogatus scripsi.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LXIX.

Baldassarre Buldracio fu Giovanni, della Valle di Pia, vende a Lorenzo Carbone fu Antonio, della Valle di Pia, un appezzamento di terra, posto nella compagna di Verzi, nella contrada Ravasten, per lire 170 di genovini (19 novembre 1398).

Archivio della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 11.

IN christi nomine amen. Anno domini millesimo tercentesimo nonagesimo octavo Indictione sexta die decimo nono novembris. Badasal buldracius filius quondam Iohannis de vale pie finarii Iure proprietario et Imperpetuum dedit vendidit tradidit et quasi laurentio carbono quondam Antonii de vale pie finarii presenti ementi pro se et suis heredibus peciam unam terre pastaneata olivis et aliis diversis Alboribus positam in territorio compagne vehezii in loco ubi dicitur Revasten cui coheret dictus laurentius emptor a tribus partibus via comunis a duabus et si qui alii sunt confines. Ad habendum tenendum et possidendum et quicquid sibi et suis heredibus perpetuo placuerit faciendum cum omnibus et singullis dicte terre pertinentibus et cum omni Iure et actione ussu seu Requixicione nullo Iure in se Retento. finito precio librarum Centum septuaginta Ianuinorum quod precium dictus badasal venditor fuit confessus et contentus, integre habuisse et Recepisse a dicto laurencio emptore. Renuncians exceptioni non habite et non Recepte dicte pecunie ex dicta causa et omni allii Iuri. Actum in *maritima finarii* ubi Res tirantur *Iuxta domum de valebenga* habitatoris dicti loci dicti *beaqua*. Testes Anthonius celexia quondam bluneti *de vale pie* et Antonius de valebenga dicti beaqua habitator dicti loci et finarinus filius quondam Antonii dictus zembus habitator *Ripe finarii*.

(S. T.) Et ego Georgius schanelus de finario publicus Imperiali auctoritate notarius presens Instrumentum de cartulariis seu protocollis Instrumentorum quondam Iacobi de locelo notarii extrasi et hanc publicam formam Reddigi ex licentia et mandato mihi concessa et facto per Egregium virum dominum Baliganum de offanea in Iure civili licentiatum vicarium finarii ut de ipsius licentia et mandato constat publico Instrumento scripto per dominicum boyam vel benedictum feriolium notarium M° CCCC° XIII° die XXXI° ultimo Iullii nichil. a me addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum.

LXX.

Antonio de Campi cambia una sua terra con un'altra che aveva in enfiteusi dall'arciprete della pieve del Finale, Domenico Berruto (1), con l'assenso del vescovo savonese Vincenzo de Viali (11 dicembre 1427).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 12.

IN nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem domini Millesimo quadringentessimo vigessimo septimo. Indicione quinta. die undecima mensis decembris. Cum de Iure cautum sit. quod licitum et debitum est cuilibet prelacto, et cuilibet Rectori cuiuscumque ecclesie manutenere bona ecclesie sue et circha eorum augmentum cogitare licitumque sit eisdem meliorem conditionem et utilitatem afferre pro ecclesiis suis. Et

(1) L'arciprete Berruto non è ricordato fra gli arcipreti della pieve del Finale da nessuno scrittore e questa è la prima notizia che si ha di esso.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

verum sit quod Vincentius de campis de Finario filius et heres quondam Antonij de campis de finario diocesis savonensis | ac sui antecessores livellario nomini et in emphiteosim perpetuum tenuerint ab ecclesia sancti Iohannis de Finario Saonensis diocesis sive ab Archipresbiteris dicte ecclesie et nunc [etiam] ipse vincentius teneat et possideat dicto livellario nomine pecciam unam terre campive arborate et boschive cum quadam domo supraposita | sitam in posse Finarij super compagna Montiseli ubi dicitur planus | cui coheret ab una parte via publica per quam itur de burgo Finarij ad mare et ab alia inferius Andreas pillosius et ab alia dictus vincentius mediante via publica. et si qui alij sunt veriores confines. et pro qua reddere solita fuit et ipse vincentius reddit annuatim dicte ecclesie sancti Iohannis omni anno videlicet in festo sancti Michaelis pro fictu et livello seu ficti nomine sive venerabili viro domino dominico Berruto Archipresbitero dicte ecclesie sancti Iohannis libras novem monete Finarij ut asseritur constare publico Instrumento inde confecto per lafranchum calvixium notarium de Finario. Et verum sit etiam, quod Idem vincentius teneat et possideat quandam aliam pecciam terre vineate et arborate ficuum et olivarum sitam in posse Finarij ubi dicitur lo Morim. Cui coheret ab una parte glarea sive flumen valis pie | ab alia Fredericus casatroia | ab alia Gabriel nassus et via publica superius | et quedam modica terra sancti Fructuosi ab alia | et si qui alij sunt veriores confines quam terram ipse vincentius francham et liberam ab omni fictu acquisivit seu emit ab Antonio Basiheria de Finario pro pretio librarum septingentarum monete Finarij prout de predicta emptione et acquisitione apparet publico Instrumento inde confecto per dominicum Boyam notarium de Finario. hoc anno die octavo decembris mensis presentis | et que terra multo plus valet quam dicta terra fictalis ipsius vincentij de qua supra que reddit annuatim libras novem dicte monete que terra fictalis dicitur esse nunc valoris librarum quingentarum in circha. ut partes infrascripte asserunt et fatentur fore vera. Cupiat autem ipse vincentius dictam primam terram fictalem dicte ecclesie | a dicto fictu sive directo dominio dicte ecclessie quod habet super dicta terra afranchare et liberare | et conditionem et utillitatem ipsius ecclesie meliorem facere et augere | et cum ipso venerebili domino dominico Berruto Archipresbitero dicte ecclesie cambium et permutationem facere de dicte terra arborata vineata ficuum et olivarum sita ut supra loco ubi dicitur lo morim acquisita per ipsum vincentium ab ipso Antonio Basiheria que reddere potest ficti nomine in perpetuum libras quindecim | cum directo dominio dicte alterius pecie terre ipsius vincentij campive arborate et boschive site ubi dicitur planus. que non reddit ficti nomine nisi libras novem ut dictum est. Et que terra sita ubi dicitur planus deterior effecta est occaxione acque discurrentis aliquando et commorantis in dicta terra | ut dicte partes asserunt et factentur fore verum. Ideo ipse vincentius de campis suo proprio nomine | et ipse. dominus presbiter dominicus berrutus Archipresbiter dicte ecclesie plebis sancti Iohannis de Finario Cupientes utilitatem dicte ecclesie facere et meliorem conditionem suam afferre | nomine suo et suorum successorum et dicte sue ecclesie. pervenerunt et pervenisse confessi fuerunt ad infrascriptam compositionem permutationem et cambium perpetuo valituram Videlicet. quia ipse vincentius per se et suos heredes sponte consulte et deliberative et ex certa scientia et non per erroreu | ex causa dicte permutationis et cambij dedit tradidit et assignavit seu quasi libere et absolute dictam peciam terre vineate et arborate ficuum et olivarum sitam in posse Finarij ubi dicitur da lo Morim iuxta suos confines emptam et acquisitam per ipsum vincentium a dicto Antonio Basiheria quo ad directum et utillem dominium | francham liberam et expedictam. ipsi venerabili domino dominico Berruto Archipresbitero dicte ecclesie plebis sancti Iohannis de Finario nomine suo et dicte ecclesie et successorum suorum in dicta ecclesia | et ad cautellam mihi notario infrascripto tamquam publice persone officio publico stipulanti et accipienti nomine et vice dicte ecclesie et ipsius domini Archipresbitery et successorum suorum | et cuius-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

cumque alterius cuius Interest vel interesse potest vel poterit in futurum. Ex adverso Idem dominus dominicus Berrutus Archipresbiter dicte ecclesie plebis sancti Iohannis de Finario nomine suo et dicte ecclesie ac successorum suorum acceptans predicta | ex causa dicte permutationis et cambij dedit tradidit et resignavit atque remissit ipsi vincentio de campis ibi presenti acceptanti et solempniter stipulanti pro se et heredibus suis dictam peciam terre ubi dicitur planus sitam et coherentiatam ut supra | et omne directum dominium dicte terre campive arborate et boschive site ubi supra sive omne Ius quod habet dicta ecclesia sive ipse dominus Archipresbiter nomine dicte ecclesie super dicta terra. quod quidem directum dominium sive quodcumque Ius quod habet dicta ecclesia. super dicta terra. propter evidentem utillitatem dicte ecclesie. libere et absolute remissit quietavit et absolvit. Et hoc cum auctoritate voluntate et consensu. Reverendi in christo patris. et domini. Vincentij de viali dei gratia episcopi saonensis et comitis superioris et eorum diocesani | et etiam cum conscilio et consensu domini presbiteri Alarami de orcho canonici dicte ecclesie sancti Iohannis ibi presentium volentium auctorancium et consentiencium | propter evidentem utilitatem dicte ecclesie. Etiam habita avisatione et informatione a domino presbitero Manuele petriboni Rectore sancti Blasij de Finario etiam canonico dicte ecclesie sancti Iohannis et per litteras ipsius. domini. presbiteri Manuelis | et quem. dominum. presbiterum Manuelem ipse. dominus. dominicus Archipresbiter dicte ecclesie promixit predictis consentire | et ea omnia confirmare. pro maiori roboris firmitate. Ad habendum tenendum hinc inde et quicquid ipsis admodo et in perpetuum de dictis rebus et Iuribus permutatis placuerit faciendum. cum accessibus Ingressibus agressibus degressibus introytibus et exitibus suis usque ad et infra dictos suos confines et alios si qui forent usque in vias publicas cum omnibus Iuribus suis. ac dependentibus accessorijs et conexis a predictis et a quolibet predictorum. Mandantes dicte partes dictis nominibus hinc inde pro dictis terris et Iuribus permutatis. Cedentes et transferentes omnia Iura omnesque acciones et raciones reales personales et mixtas | et non mixtas reipersecutorias et penales et alias quascumque | unus versus alterum et econverso sibi competentia competentes et competituras in et super dictis terris et Iuribus permutatis quomodocumque et qualitercumque et qualiacumque sint dicta Iura. Ita et taliter. quod admodo et de inceps dicte partes et quelibet ipsarum dictis terris et Iuribus permutatis quelibet ipsarum partium pro terra sibi obventa in dicta permutatione. dictis Iuribus et actionibus uti agere experiri excipere replicare transigere et pacisci et quomodolibet se tueri possint | tam in iudicio quam extra tamquam veri domini et possessores | Constituendo se se velut procuratorem in rem suam propriam. et ponentes se in locum suum proprium. constituentes etiam ad cautellam dicte partes pro dictis terris et Iuribus permutatis se se precario nomine vice ipsorum tenere et possidere dictas terras permutatas vel quasi. donec et quousque quilibet ipsorum partem dictarum terrarum. permutatarum possessionem vel quasi acceperit corporalem Quam accipiendi et acceptam perpetuo retinendi | absque auctoritate decreto vel mandato alicuius Magistratus Iudicis vel officialis ecclesiastici vel secularis licentiam et auctoritatem | licentiam et auctoritatem omnimodam sibi ad invicem et vicisim dederunt et contulerunt. Promittentes et solempniter convenientes dicte partes videlicet ipse vincentius per se et suos heredes | et ipse dominus dominicus archipresbiter nomine suo at dicte ecclesie ac successorum suorum | dictas terras permutatas cum omni iure suo sibi ad invicem et vicisim deffendere auctorizare et disbligare versus quamcumque personam comunitatem corpus collegium et universitatem suis proprijs sumptibus laboribus et expensis singula singulis refferendo. Et si quo tempore causa lix vel controversia ipsis vel alicui ipsorum de dictis terris et Iuribus permutatis fieret vel moveretur in judicio vel extra etiam coram quocumque judice magistratu vel officiali promisserunt dictam litem causam questionem vel controversiam et honus ipsius acceptare presequi et finire usque ad finem lictis suis proprijs sumptibus laboribus et expensis. et de evicione

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

promisserunt Remittentes inter se se ex pacto solempni stipulatione valato omnem necessitatem et solempnitatem denunciandi protestandi et appellandi. Quas quidem permutacionem promissionem et Iurium cessionem ac omnia et singula supradicta et in presenti Instrumento contenta dicte partes et quelibet ipsarum dictis nominibus. sibi ipsis ad Invicem et vicisim promisserunt et solempniter convenerunt habere et perpetuo tenere ratas gratas et firmas | seu rata grata firma valida stabilia perpetua et inconcussa | et contra ea vel eorum aliquod. nichil facere opponere allegare vel venire per se se vel alios de Iure vel de facto etiam si de Iure possent. seu altera ipsarum parcium posset. directe vel per indirectum. Et hoc sub pena dupli eius in et de quo contrafactum foret | solempni stipulacione prossima. Ratis tamen et firmis manentibus omnibus et singulis supradictis et in presenti Instrumento contentis. Et sub integra reffitione et plenaria restitucione omnium et singulorum damnorum interesse et expensarum lictis et extra que et quas ob hanc pacti contingeret. Et sub ypotheca et obligatione omnium bonorum ipsarum parcium dictis nominibus presentium et futurorum. Renunciantes dicte partes dictis nominibus exceptioni dictarum permutacionis Iurium permutacionis et promissionis sic non factarum | seu exceptioni rei sic ut supra non geste acte facte vel aliter se habentis exceptioni doli mali vis metus actioni infactum conditioni sine causa vel ex iniusta causa | seu ob turpem causam et omni alij Iuri et legum auxilio. quibus et eorum occaxione ipse partes seu altera earum. contra predicta vel aliquod predictorum venire possent seu posset. Insuper prefactus Reverendus in christo pater et dominus dominus vincentius de viali dei gratia Episcopus saonensis et comes | cum cuius consensu voluntate et auctoritate et de eius licentia predicta facta fuerunt plenam habens informacionem et certitudinem de predictis | et quod predicta tendunt ad maximam et evidentem utillitatem dicte ecclesie sancti Iohannis. sedens pro tribunali in camera sua cubiculari causa plene cognita | et ex suo officio pastorali. suam et dicti sui officij pastoralis auctoritatem interposuit omnibus et singulis supradictis. et pro corroboratione predictorum pariter et decretum. De quibus omnibus et singulis. ad cautelam dicte partes et prefatus dominus Episcopus Iubserunt publicum confici Instrumentum etiam ad laudem et dictamen ac meliorationem unius et plurium sapientum si fuerit oportunum. Actum saone in camera cubiculari ipsius domini Episcopi et palacij episcopalis saonensis Testes egregius. legum doctor. dominus iacobus de gambarana comes palatinus. fredericus de costrodelfino notario Benedictus notinus notarius. et stephanus Glirinus familiaris ipsius domini Episcopi. cives et habitatores saone vocati ad hec specialiter et rogati.

(S. T.) EGo Antonius de Rogerio de saona quondam dominici publicus imperiali auctoritate notarius et curie prelibati Reverendi in christo patris et domini. domini vincentij de viali dei et apostolice sedis gratia saonensis Episcopi et Comitis cancellarius. hijs interfui et rogatus ut supra scripsi et me subscripsi cum appositione soliti signi mei Instrumentorum in testimonium premissorum. ac extrasi ad instanciam dicti vincentii de campis.

LXXI.

Antonio Carbone fu Lorenzo, della Valle di Pia, fa testamento in tempo di peste (27 agosto 1429).

Arch. della badia di Finalpia, *pergamene del Finale*, n. 13.

IN nomine domini Amen Anno a nativitate domini Millesimo quatringentesimo vigesimo Nono Jnditione septima et die XXVIJ^{a} agusti Cum nil sit certius morte et nil incertius hora mortis id circho Anthonius carbonus. condam. laurentinj de carbone de

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

finario vallis pie Sanus mente sensu Jntellectu' et in sua bona memoria licet corpore languens timens divinum dei Judicium Nolensque decedere ab intestato sed testatus per presens testamentum nuncupativum conditum sine scriptis de se et bonis suis universis disposuit ordinavit et recommisit jn omnibus et per omnia prout. infra. Et primo quidem quando ipsum mori contingerit animam suam recommendavit altissimo creatori domino nostro ihesu christo eiusque pie matri senper gloriose virgini marie et beato cipriano ac toti curie celesti Jn quorum manibus animam suam rogat pervenire Corpus vero suum vult et Jubet sepeliri debere Jn cimiterio ecclesie sancti cipriani vallis pie Saonensis diocesis Jtem legavit pro anima sua quod per uxorem suam et fidey commissarios suos et heredes suos. infra scriptos fiant et fiery debeant ei septene cum una missa solenpnj cum ofitio defuntorum celebrata in dicta ecclesia per ipsum rectorem Jtem legavit pro anima sua et in remissionem peccatorum suorum pro suis trentenis celebrandis per ipsum rectorem in dicta ecclesia ipsi rectorj soldos septem cum dimidio monete finarij Jtem voluit Jubxit mandavit ligavit et ordinavit quod violans eius uxor dum steterit et stare voluerit Jn habitu viduali cum infrascriptis filiis et heredibus suis Jn domo ipsius testatoris sit et esse debeat donna et domina et usu fructuaria omnium et singulorum bonorum mobilium et Jnmobilium ipsius testatoris et Jn casu quod dicta violans transire vellet ad secunda vota sive maritaretur seu stare non vellet cum dictis eius filiis et heredibus quod tunc et eo casu dicta violans eius uxor habeat et habere debeat omnes dotes suas et ultra libras viginti quinque monete finarii quas ipse testator legavit pro anima sua Jtem voluit Jubxit mandavit et ordinavit quod Juliana et madalena eius filie legitime et naturales et quelibet ipsarum habeant et habere debeant Jn bonis suis . . . . . (1) pro dotibus earum et cuilibet ipsarum libras ducentas monete finarij pro qualibet ipsarum ipsas Julianam et madalenam et quamlibet ipsarum Jnstituit heredes vulgaliter et pupillariter et per fidey comixum et alias et omni Jure via modo et forma quibus melius fierj et esse potest universaliter particulariter comuniter seu divisim et de quibus libris ducentis pro una quaque ipsarum ipsa Juliana et madalena sint et esse debeant tacite et contente Jta et taliter quod in bonis suis et hereditate dicti testatoris Nil aliud quo dictas libras ducentas habere petere requirere possint Jn omnibus autem aliis singulis bonis mobilibus et in mobilibus Juribus et actionibus tam presentibus quam futuris sibi hic et ubique spectantibus et pertinentibus quomodocumque et qualitercumque sibi heredem universalem Jnstituit constituit et esse voluit Johannem eius filium legitimum et naturalem cum ac tamen conditione et casu quod si dittus eius filius decederet Jn pu[pi]llaritate seu sine filiis legittimis ex eo natis sive altero eius natis quod tunc et eo casu Jdem eius filio Johanni succedat et succedere debeat Jn bonis suis et hereditate Anthonius de blancho de mallis et filius condam francisci de mallis Jn vita sua tantum videlicet Jn vita dicti anthonii de blanco Et similiter si dicta Juliana et madalena eius filie decederent Jn pupillarictate vel sine filiis legittimis ex ipsis natis seu altera earum decederent quod tunc eis et cuilibet earum sic decedentibus seu decedenti succedat et succedere debeat gabriel carbonus eius frater quem gabriellem eius fratrem dicto casu adveniente substituit heredem dictorum Johanini eius filij Juliane et madalene eius filiarum vulgariter et pupillariter et per fidey commissum et alias omni Jure via modo et forma quibus melius valere fieri et esse potest Et hoc est ultima sua voluntas Jntentio et dispositio et suum ultimum testamentum quod et quam valere voluit Jubxit et ordinavit ratione testamenti non cupativi sine scriptis et ultime voluntatis et si ratione testamenti seu ultime voluntatis non valeret seu valebit salt[e]m valeat et valere voluit Jubxit et ordinavit ratione codicillorum et ratione donationis causa

(1) Guasto nella pergamena.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

mortis et alias cuiuscumque alterius ultime voluntatis per quam melius valere potest et debet. Cassans Jrritans et annullans quecumque alia testamenta et ultimas voluntates hinc retro fattas seu fatta quocumque solepnitate verborum firmata seu firmatas Jsto solo presenti testamento Jusiurandi robore et firmitate permanente et durante precipiens per me notarium infrascriptum fierj debere publicum instrumentum consilio sapientis Actum in poxe finarj vallis pie Jn domo ipsius testatoris videlicet super ostium dicte domus Jn presentia Mathey tucci de casentino v[i]olantis uxoris ditti testatoris et despine filie michaellis Janchionis de valle pie vocati et rogati ore proprio ditti testatoris Constituens tutorem et curatorem dictorum eius filiorum presenti sui testamenti constituit ordinavit et esse voluit videlicet dominum presbiterum romulum rectorem et ecclesie sancti cipriani vallis pie Antonium de blanchis condam francisci de mallis Antonium marencum de gorra Nicholaum carbonmu Michaellem conchionum gabriellem eius fratrem ipsius testatoris.

(S.T.) Et ego presbiter Romulus Mathey de toscana de casentino Rector ecclesie sancti cipriani vallis pie districtus finari Saonensis diocesis Jmperiali autoritate notarius suprascrictus testamento et ordinacioni ut supra per dictum Anthonium carbonem fattis Jnter fuy et rogatus de ore proprio ditti testatoris ut supra scripsi Cum plures testes habere non potuit propter inhibitionem et prohibitionem fattam parte magnifici domini galeoto de carreto domini Finarij et districtus sub terribili pena per ipsum edita quod nullus acederet ad morbosos vel in locis morbosis prout nunc est dittus Anthonius testator Et quam prohibitionem fecit prefatus Magnificus dominus galeotus pro meliori utilitate tocius rei publice hominum finarij et districtus et ne contingeret sanas personas ulterius contagiari.

LXXII.

Taglia imposta alla compagna di Verzi per i balestrieri inviati a Milano e ripartita fra i suoi abitanti (29 gennaio 1433).

M° CCCC° XXXIII die XXVI Ianuarij.

Hec sunt due tertie partes cuiusdam tallee de libris XXXIII computatis solidis V pro notario Imposite hominibus compagne verzii occasione balistariorum qui ultimate iverunt mediolanum et date ad exigendum elliano buragio et gabrielli carbone duobus existentibus Iuratoribus dicte compagne.

que quod est libre XXII solidi XIII denarii IIII^{or}
computato salario notarii quod est solidi III denari IIII^{or}

primo antonius sifredus de manicis	l.	—	s.	XIII	d.	VI
laurentius celexia	l.	1	s.	VII	d.	—
† lanceta de podio	l.	—	s.	XIII	d.	VI
† gullielmus alleserius	l.	—	s.	XIIII	d.	V
† antonius judex	l.	1	s.	IIII	d.	—
† antonius Simondus	l.	1	s.	VIII		
† Iohannes de oliva	l.	—	s.	III	d.	VI
† bertonus de oliva	l.	—	s.	IIII	d.	—
laurentius buragius quondam antonii	l.	1	s.	VIII		
nicolaus furchinus	l.	—	s.	VI	d.	VI
† heredes antonii carboni	l.	—	s.	XV	d.	VI
† gabriel carbonus cum matre	l.	1	s.	X		

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

† Iohannes bondinarius	l. 1	s. VII		
Iohannes donzella	l. —	s. VIII		
† Marchio de podio	l. 1	s.		
finarinus buragius	l. III	s. XVII		
† heredes petri carboni	l. —	s. XVII	d. VI	
† antonius carbonus	l. 1	s.		
heredes et uxor Antonii pagani	l. —	s. X		
habite ab antonio bessacia		s. V		
heredes et uxor Antonii conradi	l. —	s. IIII	d. VI	
Ellianus buragius cum pratre	l. —	s. XVIII		
† antonius de podio	l. —	s. V		
† Antonius bessacia	l. 1	s.		
Mellianus clericus cum frate suo	l. —	s. IIII		
heredes piaschini de bagnollio	l. —	s. I		
gregorius de locello	l. —	s. —	d. VI	
† Iohannes bessacia de varigoto	l. —	s. II	d. VI	

LXXIII.

Dopo la vittoria riportata su Galeotto del Carretto, i genovesi ricevono giuramento di fedeltà dagli uomini del Finale (9 maggio 1449).

Arch. di Stato, *Finale*, filza 2 e una copia in filza 1.

Fidelitas hominum Finarii regiurata in regno novo.

In nomine domini Amen Anno domini Millesimo quatringentessimo quatragesimo nono Jndicione duodecima die nona Madii | Cum ita sit ut vulgatum est et partes infrascripte verum esse fa(tentur) | quod dominus galeotus de Carreto filius condam spetabillis domini lazarini pluries rebellaverit et cervices Errexerit Contra comune Janue et modernis temporibus Contra condam Illustrem et excelsum ac magnanimum dominum Janum de Campo fregoso tunc Janue ducem | et sucesive post obitum dicti condam domini Jani Contra Illustrem et excelsum dominum ludovicum de campofregoso creatum postea ducem | Qui dominus Galeotus sepe requisitus ut de parte finarii quam ut vassallus recognoscere tenebatur ab ipso domino duce et comune Janue obedientiam faceret Januam veniret prestaturus debitum fidellitatis iuramentum Ac ut Arcem et villam Justenecis Castrifranchi et reliqua que violenter occupabat comuni Janue relaxaret et restitueret semper contumax fuit et Spreverit ut non valuerint litere neque oratores vel nuncii Cumque simille sequti fuerint homines finarii et districtus volentes pocius parere voluntati et Jnsolentie ipsius domini galeoti quam veram Iusticiam dicti comunis Janue colere | et ob hoc ipse dominus galeotus privatus esset iure feudi et dicti homines bonis et rebus Suis Nam necesse fuit quod ipse dominus dux et comune Janue Exercitum paraverit con magnis copis terra marique castra ponendo contra opidum finarii et addiacentia loca in quo diu steterunt Con gravi dampno interesse et expensis dicti comunis et hominum cede | donec ipsum oppidum finarii Arces et territorium debellaverint et in eorum dictionem atque potestatem Acceperint Cumque de ipsis hominibus non minora supplicium (sic) sumere potuissent | tamen prefactus dominus dux et ipsum comune more Romano volentes parcere subiectis et debellare superbos Ecce quod Magnificus dominus Nicolaus de Campofregoso et viri Egregii | domini Simon Grillus Cataneus de Franchis alias figo nus Gaspar de cassana delegati et Christoforus dentutus potestas finarii et agentes nomine et vice dictorum domini ducis et comunis et ex mandato eis iniuncto restituerunt

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

et restituunt dictos homines finarii et districtus quorum nomina infra Subicientur in quodam manuale nominatim descripta sunt hic Anexo ad gratiam prefati Illustris domini ducis et inclite civitatis Janue ut dicti homines et sucessores sui deinceps in futurum uti possint privilegiis honoribus et comodictatibus ac prerogativis quibus utuntur vassalli et reliqui homines comittatini prefatorum domini ducis et comunis Janue donantes dictis hominibus res et eorum bona solita sive fuerant confiscata aut confiscanda veniebant dictis dominis duci et comuni Janue | Et versa vice dicti homines ad gratiam recepti et restituti Sponte et ex eorum certa Scientia omni metu deposito Cum jam scilerent Arma per sese et eorum heredes ac sucessores suos omnes insimul comuniter singulariter et divisim in perpetuum fecerunt et faciunt veram puram et meram fidelitatem ac verum purum ac merum homagium prefactis dominis commissariis et delegatis presentibus et stipulantibus et recipientibus ac Acceptantibus nomine et vice prefati Illustris domini ducis et inclite comunitatis Janue et tocius reipublice Januensium Michique notario infrascripto tamquam persone publice in officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice prefacti domini ducis et comunis Janue et omnium et singullorum quorum Interest Intererit vel Interesse poterit infuturum Constituentes et volentes dicti homines coniunctim et divisim per se se et eorum Sucessores de ceptero et in perpetuum esse bonos veros fidelles atque legalles subdictos homines et vassallos prefacti domini ducis et comunis Janue nec non solempni stipulacione premissa popullus seu prefacti homines finarii et quilibet ipsorum coniunctim et divisim promiserunt et solempniter convenerunt ac juraverunt ad sancta dey evangelia corporaliter manibus tactis scripturis prefactis ducis commissariis et Michi notario infrascripto stipulantibus et recipientibus nomine et vice quibus supra quod de ceptero et in perpetuum erunt ipsi et quilibet ipsorum et sucessores sui veri boni fidelles atque legalles vassalli homines et subdicti prefacti. J. domini ducis et inclite civitatis Janue et tocius rey publice Jan. ipsorumque mandata costitutiones ordinamenta decrecta atque decrecta (*sic*) servabunt eisque parebunt tamquam veris dominis et superioribus suis omnia utilia seu ad honorem utilitatem comodictatem Amplitudinem Magnificentiam gloriam quietum ac pacificum statum atque Augmentum prefacti domini ducis et inclite comunitatis Janue et seu rey publice Januensium tendentia faciunt et fieri faciunt tractabunt et ordinabunt ipsosque dominum ducem et comunitatem Janue et suorum subdictorum quiectum et pacificum statum personas res terras et bona com Armis et sine Armis verbo conscilio et facto tutabuntur et defendent iuxta ipsorum et cuiuslibet eorum vires et posibilitatem a quoqumque rege duce et seu domino et a quacumque persona comuni colegio vel universitate qui vel que contra prefactum dominum ducem et comune Janue statum res terras et bona ipsorum et subditorum suorum aliquid molierentur tractarent seu ordinarent ullo umquam tempore publice vel occulte neque tractari consulli ac ordinari permittent neque consencient verbo conscilio seu facto aliquid quod quoquomodo sit et seu esse possit contra pacificum et quiectum statum | personas honorem terras res et bona prefactorum domini ducis et comunis Janue et subdictorum suorum rerum et bonorum suorum id quam cicius celerius et cautius poterunt personaliter aut et si quo modo aliquis tractari ordinari cogitari et Machinari Jntellexerint sencierint audierint seu quoquo modo suspicati fuerint quod sit seu esse possit ad lexionem prefatorum domini ducis et comunis Janue subditorum suorum rerum et bonorum suorum id quam cicius celerius et cautius poterunt personaliter aut per nuncios vel per litteras significabunt denunciabunt et manifestabunt prefacto domino duci et comuni Janue aut ipsorum officialibus idque viciabunt et peribebunt omnibus ipsorum viribus et potentia pacem et guerram facient prout statuent et ordinabunt ipse dominus dux et comunitas Janue honera et munera tam realia quam personalia et mixta substinebunt [onera] imposita seu imponenda quem admodum faciunt ceteri [subditi] vassali et homines

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

antedicti domini ducis et comunitatis Janue Secreta ordinamenta conscilia et decreta que tractanda erunt si ad eorum et cuiuslibet eorum noticiam devenerint nemini pandent seu Aliquo modo Jntimabunt et precipue inimicis seu hostibus prefacti domini ducis et comunitatis Janue et si conscilium ab eis requisitum fuerit illud dabunt et exibebunt Juxta eorum consciencias quod existimabunt cedere in augmentum amplitudinem gloriam et utilitatem status honoris personarum terrarum rerum atque bonorum prefati domini ducis et sucessorum suorum ac inclite comunitatis Janue et subditorum Suorum Et demum generaliter omnia et singulla tractabunt et ordinabunt curabunt et facient que boni veri fidelles ac legalles subditi homines vassali facere tenentur et debent domino suo sub pena confiscationis privacionis omnium bonorum suorum et cuiuslibet eorum presentium et futurorum heris et persone et quelibet alia arbitrio prefactorum domini ducis et comunis Janue imposita seu imponenda de quibus omnibus dicte partes Jubserunt per notarium infrascriptum fieri debere publicum Jnstrumentum ad laudem Sapientis Actum in burgo finarii in ecclesia sancte catarine de Finario in presentia petri columboti petri Ayraldi et Anthonii cazolini ac baptiste de Alpa testium ad hec vocatorum et rogatorum.

(S. T.) Et Ego Bernardus de locelo quondam Johannis de finario publicus imperiali Auctoritate notarius hiis omnibus Jnterfui vocatus et rogatus scribere scripsi Com Adicione Chistofori dentuti non vicio sed errore obmiso.

VALIS PIE

Michael Jonjonus
Bartholomeus gardanus
Antonius gallus
Galeotus Poma
Joannes Gardanus
Joannes buragius
Bartholomeus de cremata
Joannes Alnadus
Anthonius de silva
Balianus de ruvere
Lazarinus savius
Antonius morus
Joannes Gallus lodisii
Lodisius Gallus
Jacobus bocarandus
Joannes carentius
Joannes de silva
Laurentius de locelo
Laurentius de cremata
Enricus varatonus
Christophorus de locelo
Georgius de mendario
Nicolaus zucheta
Vesconte carbonus
Bertraminus cazatroya
Blaxinus carbonus
Joannes de podio
Dominicus vernacia
finarinus poncius
Nicolaus pasturinus
Gabriel carbonus
Johannes carbonus
Lucas de Silva
Tomas vernatia
Anthonius Finalis
Pelegrinus fenugius
Bernardus donzella
luchinus Jordanus
Tomas de cremata
Aron largerius
Anthonius de ecclesia
Gasparinus marvaxia
Nicolaus ricius
Baptista de cremata
Henricus morus
Jacobus piper
Melchion de locello
Jullianus pasturinus
Pelegrinus carvixius
Antonius bessacia
Ceprianus bocarandus
Petrus buragius
Antonius Judex
Georgius de turre
Joannes ferrus
Petrus de cremata
Jacobus de locelo
Georgius rogerius
Petrus cazatroya
Agustinus bessacia
Nicolaus carbonus
Joannes de locelo
Joannes de ruvere
Franchus leonus
Gasparinus carbonus
Antonius ferrus
Petrus de locelo
Joannes badrachus
Pasquarinus barrilarius
Dagnanus bocarandus
Bernardus Jordanus
Joannes stralla
Antonius alezerius
Antonius ventura
Bertonus de pino
Antonius cazatroya
Petrus Varatonus
Galeotus carbonus
Joannes bessacia
Joannes buragius q. laurentii
Ioannes buragius q. Francisci
Anthonius buragius
Henricus buragius
Stephanus buragius
Antonius varatonus
Piaschus buragius

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Lanceta galexius
Georgius gallus
Bartholomeus porrus
Franciscus gallus
Andreas galucius
Aron de Silva
Bartolomeus de pino
Franciscus cazatroya
Laurentius de mendario
Nicolaus de cremata
Bertonus Jordanus
Antonius Jonjonus
Nicolaus porrus
Georgius aycardus
Petrus Galexius
Dagnanus carbonus
Antonius Garronus
Simon dragus
Joannes botarius
Antonius dunzella
Jacobus badracus
Joannes boiardus
Antonius carbonus
Joannes Jonjonus
Dominicus bojardus
Nicolaus Ventura
Laurentius de turre
Julianus gallus
Benedictus de mendario
laurentius baschera
Donatus carbonus
Henricus carvixius
Micheretus Jonjonus
Nicolaus ruffinus
Laurentius Rofinus
Nicolaus piper
Vassallus buragius
Joannes de pulegino
Georgius Veglinus
Manuel porrus
Nicolaus carvixius henrici
Adornus carvixius
Gulielmus Alezerius Antonii
Dareus de locelo
Gulielmus Jonjonus
Christophorus rufinus
Laurentius leonus
Johannes Alezerius
Ceprianus scoscerria
Nicolaus Fenugius

Bartholomeus cazatroya
Nicolaus de pulegino
Gasparinus de filippo
Michael gallus
Dagnanus porrus
Georgius de ruvere
Bertonus de pino
Joannes Grillus
Joannes finarius
Nicolaus spererius
Bernardus de mendario
Johannes boliocus
Bernardus de palacio
Georgius buragius
Georgius pontius
Anthonius poma
Joannes gallus
Bartholomeus carbonus
Galeotus Simondus
Buraginus buragius
Dagnanus de pino
Anthonius morus
Laurentius rofinus
Iacobus Simondus
Donatus bondinarius
Antonius fenugius

BURGI FINARII

d. Magister dominicus de orcho
Nicolaus berrutus
Dominicus de moro
Gulielmus cazatroya
Martinus berrutus
Petrus brota
Nicolaus nauclerus
Antonius sicardus
Paganus cazullus
Iacobus cazatroya
Iodisius rocius
Ioannes cazatroya
Iacobus burlus
Georgius de orco
Iohannes Galexius
Ioannes de Ceva
Petrus de curte quondam Urbani
Gandulfus nauclerus
Paulinus badetus

Benedictus fenugius
Conradus de carreto
Antonius berrutus
Antonius de l'archivoto
Ioannes boxius
Bartolomeus curatius
Ioannes Veyrana
Baptista carvixe
Gaspar ramondus
Petrus betrame
Ioannes sicardus
Iullius de sanguineto
Franciscus Garianus
Bartholomeus boxius
lanfranchus Gabus
Iullius untor
Bartholomeus de castrovetero
Ioannes casatroya Iacobi
Franciscus Gallea
Manuel Gabus
Manuel Gabus (sic)
Bastianus Gabus
Nicolaus carvixius
Bartolomeus rogerius
Petrus begnus
Bernabel vastanus
Manuel romana
Antonius de Petra
Danpiel forlanus
Antonius berta
Antonius morenus
Tomas baruschus
Berthonus Veyrana
Obertus Vastavinus
Blaxinus Aycardus
Merianus clericus
Petrus carentius
Fraciscus brozanus
Ioannes Bellonus
Ioannes de Ygnia
Ardisonus dampus
Facinus barella
Joannes Goayta
Gullielmus calegarius
Ioannes Galletus
Baptista nauclerius
Gabriel de clapa
Iacobus de Guiraldis
Marchetus carvixius
Antonius scaiginus

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Iullianus boiardus
Nicalaus de curte
Nicolaus de bonorio
Petrus begnus
Ioannes carentius
Benedictus Prandus
Iacobus Gabus
Christophorus Gabus
Franciscus zenzia
Antonius Azator
Antonius Gabus
Petrus Gallus
Ioannes rambadus
Gullielmus Mucius
Gaspar ramondus
Iacobus sicardus
Petrus barrilarius
Antonius Guayta
Alexander panucia
Nicolaus cavazola
Ieronimus de moro
Gullielmus strolinus
Antonio de Ulta
Vicentius de campis
Simon Zuchonus
Batista cardonus
Manuel Iazarius
Ambroxius cazatroya
Melchion nauclerius
Anthonius berrutus
Nicolaus de Grimaldino
Franciscus borrus
Georgius de cella
Lodisius de cella
Iacobus bruxaficus
Nicolaus calegarius
lafrancus scaiginus
Ioannes pinotus
franciscus Galucius
Anthonius de campis
Damianus sevizanus
Ioannes Galexius
Petrus de castrovetero
Ioannes nauclerius
Ioannes bellonus
Petrus zenzia
Ioannes de ulta
Ioannes fenarinus (?)
Iacobus bellonus
Ioannes luglia
Nicolaus Brocerius
Nicolaus scandolinus
Marchetus carvixius
Baptista scaginus
Ioannes de petra
Iacobus mela
Antonius belenda
Iacobus badus
Iohannes lionus
Stephanus de ulta
Georgius de piano
Christophorus rambadus
Petrus cazatroya
Andreas de mela
Antonius balestrerius
Peregrinus carezomus
Dagnanus dampnus
Georgius furchus
Andreas de clapa
Christophorus de ulta
Jacobus betramus
Luca Gallus
Anthonius cardnarius
Lodixius de mediolano
Michael bresca
Bernardus oliverius
Bertonus boxius
finarinus lionus
Lanzarotus de mallis
Janotus zoanellus
Gulielmus pistonus
Ogerius de ogerio
Andreas mexea
Anthonius toscanus
Antonius Mazuchus sive Pedemonte
Petrus de elba
Antonius de Ulta

MONTICELI ET PLANI EIUSDEM VILLE

Gullielmus Valfredus
Franciscus strolinus
Johannes mexea
Bartholomeus maria
Lodixius Judex
Batista de Valle
Nicolaus strolinus
Bernardus maria
Johannes de mendario
Anthonius maria
Bertonus de oliva
Andrinus bonomus
Simon balestra
Nicolaus de Valle
Benedictus de honorato
Nicolaus capsicius
Vincentius strolinus
Johannes de clapa
Nicolaus rogerius
Lodisius Judex
Georgius..... (sic)
Petrus de mendario
Benedictus Gallea
Petrus Veglinus
Bonora bonomus
Bertonus de clapa
Andreas bontius
Johannes bonomus
Simon maria
Blaxius strolinus
Laurentius de clapa
Donatus bona
Jacobus carzolius

ILLI DE BARDINO

Jacobus Accamus
Matheus bonanatus
Bertonus furchus
Bernardus Jomba
Finarius boxius
Batestinus furchus
Iacobus boxius
Lucianus boxius
Franciscus Acame
Iacobus dodus
Gullielmus Accame Aycardus
Franciscus Accame
Franciscus morellus
Iohannes boxius
Anthonius Vigliacia
Franciscus Iornus
Bertonus Dodus
Anthonius Albertus
Iohannes cavallus
Petrus boragnus
Franciscus Ulfius
Iohannes Gaharellus

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Iullianus suparius
Nicolaus merellus
Georgius dodus
Gullielmus Iomba
Bertonus morellus
Anthonius bergallus
Dagnanus boragnus
Franciscus dodus
Bertonus brunengus
Bernardus mazanellus
Franciscus boragnus
Tomas boxius
Dagnanus negronus
Anthonius brunegus
Merianus Viglacia
Anthonius Georgius
Anthonius Aycardus
Iacobus bencius
Anthonius morellus
Gullielmus dodus
Dagnanus morellus
Nicolaus magister
Dominicus odus
Anthonius cavallus
Anthonius dodus
Anthonius boragnus
Iacobus Viglacia
Christoforus furchus
Iacobus boragnus
Bernardus boxius
Antonius Ulfius
Gullielmus cavallus
Anthonius cavallus
Andrinus Aycardus
Finarius Accame
Iacobus Vassallus
Georgius Pichus
Seguranus Aycardus
Bertonus morellus
Bernardus Accame
Iulianus morellus
Iacobus boxius francisci
Lazarinus Aycardus
Bertonus Aycardus
Iacobus bonanatus
Bernardus Pria
Iustus Ciexia
Laurentius boxius francisci
Petrus servetus
Donatus boxius Anthonii
Iacobus dodus

Iohannes dodus Iacobi
Anthonius bonanatus
Georgius barrilarius
Aron barrilarius
Anthonius Aycardus
Gullielmus Iornus
Finarius Vassallus
Iacobus boxius
Franciscus boxius
Iacobus boragnus
Iohannes gahare
Petrus Albertus
Henricus brunegus
Iustus boetus
Lodixius Viglacia
Dagnanus Aycardus
Iohannes Aycardus
Iohannes Ulfus
Bertonus Accame
Nicolaus boragnus
Anthonius gaharellus
Teramus boragnus
Anthonius xera
Lodixius Vassallus
Greigorius boxius
Greigorius Albertus
Andreas Iornus
Franciscus boxius
Bertholomeus burlus
Georgius burlus
Anthonius boxius donati
Henricus Garianus
Anthonius Aycardus
Manuel boxius
Georgius Aycardus
Iacobus boragnus
Franciscus Vassallus
Ioannes boxius
Anthonius Garianus
Bernardus furchus
Manuel boragnus
Anthonius Iornus
Iacobus Aycardus
Bartholomeus burlus
Petrus morellus
Anthonius nauclerus (?)
Anthonius Zayna
Laurentis Zayna
Anthonius Aycardus
Ianotus burlus
Henricus Accame

Seguranus boxius
Iacobus bencius
Finarius pichus
Filipus Iordanus
Tomas Accamus
Gullielmus Suparius
Bertonus boragnus
Iohannes boxius
Dagnanus dodus
Bartholomeus Aycardus
Bertonus Accame
Gulliermus Ionus
Anthonius staricus
Dagnanus dodus
Dagnanus cavallus
Bertonus boragnus
Iohannes boxius
Dagnanus cavallus
Georgius Aycardus
Bonanatus Ferrarius (?)
Iohannes Viglacia
Georgius dodus
Anthonius burlus
Finarinus dodus
Odinus dodus
Baptestinus dodus
Finarinus Vassassalus (sic)
Iacobus Aycardus

GURRE

Iohannes Hinbronus
Nicolaus laurentius
Gregorius Gallus
Petrus Alnaldus
Iacobus Saxius
Iacobus Viglotus
Iohannes rocha
Nicolaus bertonus
Petrus casselinus
Georgius cazullus
Iacobus berta
Costantius sicardus
Bartholomeus cazullus
Bartholomeus sicardus
Vasalus trivelarius
Iohannes bardinus
Anthonius saxius
Iohannes botinus
Bartholomeus botinus

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Franciscus badelinu
Iohannes civarius
Anthonius saxius Petri
Bartolomeus de bricherio
Iohannes de sangineto
Georgius staricus
Iacobus laurentius
Iohannes laurentius
Anthonius bastardus
Bernardus beginus
Georgius de sangineto
Anthonius bonus
Anthonius bardinus
Anthonius saxius
Cunradus sicardus
Iacobus de Valegelata
Iohannes Viglotus
Anthonius bertonus
Dagnanus saxius
Marchetus Viglotus
Anthonius trivelarius
Anthonius badelinus
Iohannes Alnadus
Anthonius marenchus
Iohannes Zayna
Iacobus cazullus
Iohannes laurentius
Dagnanus bastardus
Iacobus badelinus
Anthonius cerratus
Iohannes de Vallegelata
Iohannes Staricus
Lionardus Sporetus
Dagnanus de sangineto
Iacobus Alnadus
Dagnanus Viglotus
Lodixius civarius
Georgius soffitus
Anthonius saxius
Nicolaus saxius
Iohannes cazullus
Manuel iochellus
Petrus boragnus
Anthonius musus
Iacobus balesterius
Bertonus Hembronus
Henricus Alnadus
Anthonius staricus
Bertholomeus cazullus
Bertonus Saxius
Dagnanus Zoanellus

Bernardus Sofitus
Anthonius staricus
Nicolaus Garrasinus
Petrus Hembronus
Laurentius saxius
Darmacius Saxius
Iohannes marenchus
Gaspar staricus
Laurentius Viglotus
Gaspar rochellus
Marchetus trivelarius
Nicolaus Aycardus
Iohannes bertonus
Bertonus Iordanus
Franciscus Henbronus
Costantinus Saxius
Anthonius badelinus
Johannes cerratus
Bertonus Alnadus
luchinus Alnadus
Georgius Zoanellus
Nicolaus Alnadus
sparagorius Alduinus
Georgius saxius
Batestinus cazullus
Bertonus de bertonis
Janotus boragnus
Jacobus sporetus
Johannes badelinus
lodixius bertonus
Dagnanus cicer
Christoforus Jochellus
Nicolaus saxius
Georgius cerratus
Christoforus marenchus
Nicolaus badelinus
Bernardus balestrinus
Jacobus mesoyra
Michael musius
Ceprianus saxius
Jacobus berta
Berthonus sporetus
Anthonius Alnadus
Johannes Alnadus
Dagnanus beginus
Bernardus beginus
Anthonius staricus
Anthonius rocha
Franciscus garraxinus
Petrus saxius
Lazarinus saxius et filius

Anthonius sporetus
Avancinus saxius
Anthonius rocha
Jacobus Alnadus henrici

RIALTI

Franciscus blancus
Anthonius caneus
Petrus blancus
Johannes ferrarius
Johannes raynaldus
Bertanus Savius
Bertonus molinarius
Jacobus ferrarius
Petrus Viglerius
Bernardus Viglerius
Anthonius cortexe
Finarinus fugardus
Anthonius Vossus
Johannes iobinus
Augustinus riulfus
Johannes Savius
Nicolaus badus
Michael Aresius
Petrus molinarius
Finarinus Xandus
Barlorus de parma
Finarinus boxius
Bertonus ferrarius
Franciscus Polerius
Anthonius ferrarius
Dagnanus gribadus
Blaxinus bigus
Augustus ferrinus
Johannes ferrarius
Anthonius zambadus
Manuel brunetus
Benedictus xandus
Anthonius xandus
Johannes xandus
Franciscus Vossus
Antonius malarinus not.
Finarinus iobinus
Jacobus xandus
Anthonius raynadus
Catanius Vossus
Petrus Savius
Christoforus Pelerius
Johannes scarella

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Nicolaus Savius
laurentius Caveus
benedictus molinarius
Zambadinus Zambadus
Lanzarotus revertia
Georgius revertia
Franciscus Savius
Jacobus Viglerius
Bernardus Caveus
Varentinus ferrinus
Bertonus Cortexe
Johannes fugardus
Melchion brunetus
Georgius xandus
Betrame Vossus
Anthonius ferrarius
Anthonius Vossus
Johannes revertia
Petrus scarella
Malarinus malarinus
Johannes Vossus
Anthonius zazinus
Anthonius raynaldus
Veretus carlus
Bertonus Sibilius
Paulinus camusius
Blaxinus cazanova
Bertonus Savius
Franciscus lovorius
Franciscus camusius
Franciscus ferrarius
Johannes sevizanus
Jacobus fugardus
Constantinus grassus
Johannes revertia
Manuel raynaldus
Petrus Grassus
Johannes brunetus
Jacobus brunetus
Stefanus Vossus
Bertonus badus
Johannes bucius
Anthonius Molinarius
Johannes Viglora
Paulinus ferrinus
Nicolaus bigus
Varentinus Vossus
Jacobus Vossus
Jacobus sibilius

VENARUM

Julianus Jazarius
Marchetus bertonus
Lucianus bolla
Anthonius bolla
Jacobus bolla
Varentinus bolla
Anthonius oliverius
Varentinus Jazarius
Anthonius bolla
Bertonus Jazarius
Johannes oliverius
Marchetus brozanus
Anthonius Jazarius
Joannes bolla
Petrus bolla
Galeotus bolla
Manuel bolla
Nicolaus bolla
Anthonius badus
Johannes Jazarius
Johannes bolla
Dagnanus oliverius
Gullielmus oliverius
Franciscus bolla
Bertonus Jazarius
Johannes brozanus
Johannes Sibonus
Anthonius Sibonus
Nicolaus bolla
Bertonus Sibonus

CALICIS

Franciscus furchus
Anthonius civerra
Anthonius batalia
Anthonius carlevarius
Anthonius preve
Anthonius bigus
Petrus acer
Franciscus ramondus
Dominicus bastardus
Gullielmus civerra
Anthonius ramondus dagnani
Anthonius ramondus
Marchetus badinus
Anthonius Albertus
Georgius batalia
Bertonus Sibonus
Johannes ramondus
Dagnanus bastardus
Bertonus carlevarius
Laurentius romeus
Bertonus Sibonus
Julianus borretus
Gullielmus yvadus
Bernardus Aycardus
Anthonius bastardus
Franciscus macia
Johannes Sibonus
Gullielmus Accamus
Dagnanus ramondus
Laurentius ramondus
Nicolaus Ramondus Dagnani
Sparagorius carentius
Nicolaus Adinus
Franciscus ramondus
Piaschus Albertus
Anthonius macia
Dagnanus de campogrande
Batista bonus
dagnanus bonus
Bartholomeus de campogrande
Johannes de campogrande
Johannes de campogrande
Gullielmus borrus
Petrus macia
Benedictus de campogrande
Julianus Accame
Dagnanus civerra
Nicolaus romeus
Dominicus macia
Dagnanus Albertus
Johannes cicer
Franciscus macia
Nicolaus bastardus
Franciscus romeus
Johannes ardizonus
Johannes Sibonus
Jacobus Sibonus
Julianus civerra
Blaxinus yvadus
Christoforus macia

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Petrus bastardus dictus yvadus
Dagnanus yvadus
Georgius bastardus
Johannes Mazora
Petrus furchus
Johannes arduinus
Johannes romeus
Johannes Accame
Dagnanns romeus
Rafael Aycardus

PERTICARUM

Johannes bergallus
Seguranus barrucius
Henricus Aycardus
Manuel sicherius
Dagnanus bordiacius
Janotus barrucius
Georgius forcherius
Jacobus barucius
Tomas macia
Anthonius boxius
Donatus de Guiraldis
Georgius mazaferrus
Anthonius boxius
Bartholomeus boya
Jacobus de monexilio
Lanfrancus sicherius
Dagnanus caneta
Paulinus morandus
Dominicus boya
Anthonius noraschus
Aron Matia
Bertonus boraxius
Dominicus barrucius
Johannes bergallus
Jachobus Sicherius
Franciscus boliochus
donatus brescha
Bernardus barrucius
Christoforus barrucius
Nicolaus shavenus
Anthonius boraxius
Luchinus grilus
Anthonius caneta
Batestinus caneta
Anthonius boxius
Nicolaus schanellus
Nicolaus de clapa
Paulinus marchellus

FEGLINI ET ORCHI

Johannes senestrarius
Bertonus de baerie
Rolandus bonomus
Gullielmus tezonus
Bertonus conte
Johannes oliverius
Johannes montanarius
Paulinus de sanguineto
Onofius oliverius
Gaspar de sanguineto
Petrus montanarius
Johannes saxius
Anthonius tezonus
Gabriel boverius
Stefanus bassus
Petrus de leono
Nicolaus de sanguineto
Anthonius Septimanus
Christoforus de sanguineto
Anthonius Septimanus Johannis
Anthonius oliverius
Bernardus de leone
Jacobus conte
Henricus Senestrarius
Bartholomeus ricius
Bertonus senestrarius
Berterinus senestrarius
Nicolaus maferius
Petrus noraschus
Jacobus Savius
Johannes septimanus
Johannes norashus
Petrus gaterius
Jacobus Viglora
Machael boverius
Michael richobonus
Jacobus richobonus
Georgius Viglora
Georgius bononus
Bertonus bonomus
Bertonus bonomus *(sic)*
Nicolaus de baerie
Jacobus cayraschus
Franciscus nolaschus
Franciscus bonomus
Nicolaus starichus
Anthonius boverius
Georgius noraschus
Antonius Viglora
Dagnanus oliverius
Georgius Maferius
Nicolaus noraschus
Andrinus plagia
Bartholomeus Toscanus
Varentinus cayraschus
Bartholomeus de cia
Johannes de cia
Johannes pastonellus
Bartolomeus oliverius
Jacobus montanellus
Petrus boverius
Melchion saxius
Joannes Viglora
Anthonius sucius
Simon conte
Laurentius malerba
Lazarinus sinestrarius
Anthonius tizonus
Dagnanus saxius
Michael tizonus
Janinus frexia
Anthonius norashus
Georgius tizonus
Michael bonomus
Nicolaus staricus
Jacobus septimanus
Johannes barberius
Dominicus Viglora
Georgius frexia
Januarius frexia
Gullielmus bonomus

CARBUE

Petrus capa
Dominicus capelinus
Michael capelinus
Anthonius gazanus
Minyardus gazanus
Nicolaus capelinus
Antonius Alezerius dictus Blanchetus
Gullielmus capa
Gullielmus Aresius

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Johannes malius
Georgius clericus
Julianus lovo
Johannes malius
Laurentius richerius
Julianus gazanus
Dagnanus capelinus
Jacobus scotus
Andrinus richerius
Bertonus richerius
Johannes richerius
Bertonus gazanus
Bertonus de bertis
Johannes de bertis
Johannes bo
Laurentius ramondus quondam Johannis
Bertonus capelinus
Johannes cicer
Jacobus cicer
Finarimus savius

PORTUS ET VOSARUM

Nicolaus Abatus
Laurentius rovellus
Dominicus bassus
Petrus rovellus
Bertonus de porta
Franciscus peratus
Johannes magnonus
Nicolaus Viglenzonus
Franciscus Viglenzonus
Guiraldus Viglenzonus
Benedictus spaglardus
Leonardus bassus
Johannes de porta
Alexander malius
Leonardus rovellus
Dagnanus Abatus
Franciscus benellus
Januarius peratus
Stefanus magnonus
Benedictus malius
Dominicus castelinus
Johannes de magistro
Manuel ramondus
Nicolaus peratus
Jeronimus peratus
Pasqual malius
Mansimus peratus
Johannes castelinus
Johannes gandoglia
Anthonius carcagnus
Georgius Araxonus
Benedictus musius
Petrus rovellus
Lazarinus Abatus

MARINE FINARII

Ambroxius musius
Lanzarotus schoscerria
Ferrandus spagnolis
Anthonius strolinus
Benedictus dragus
Johannes furchus
Christoforus ricius
Nicolaus ricius
Augustinus chuchus
Petrus bastardus
Melchion bastardus
Darmatius galea
Galeacinus de novayra
Georgius poncius
Anthonius fenugius
Georgius Veglinus
Lanzarotus Ambroxius
Anthonius dragus
Dominicus Ardizonus

(S.T.) Et ego Bernardus de locelo q. Iohannis de finario publicus Imp. Auctoritate notarius predicta nomina scripsi et extraxi ex cartulariis meis Instrumentorum.

LXXIV.

Decisioni prese dal doge e dal consiglio di Genova circa alcune dimande fatte dagli uomini del Finale.

Arch. di Stato. *Finale*, Filza 6, f. 79.

Ad primum capitulum per quod petitur quod homines Finarii possint habitare et domos construere in marina finarii et ibi Ius reddatur et mercatum fiat et Gabella salis manuteneatur pro comodo loci attenta destructione et ruina et hinc inde hominum dispersione respondendum esse et consentiendum ut petitur sub hac declaratione et additione quod domus et habitationes de novo construende et hedificande ad littus maris remote sint et esse debeant una ab altera per spatium ad minus cubitorum quindecim nec possint esse simul coniuncte sine dicto spatio plusquam domus numero quinque aut sex nec magis proxime littori maris quam nunc sint alie domus castri Franchi Quarum muri esse non possint grossitudinis ultra parmos duos et sine merlis et archivolto.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ad quartum capitulum Quod statuta decreta consuetudines et conventiones loci Finarii ac honesta vectigalia et pedagia Ibi cum consortibus solvenda et colligenda rimentur et revideantur de novo ac corrigantur et deleantur si opus fuerit et [ad] hec facienda eligantur duo probi et integri cives Ianue qui accedant ad dictum locum Finarii et eligant locum ubi debeat iustitia reddi et mercatum fieri et cetera alia etiam revideant omnia supra dicta cum duobus vel quatuor hominibus dicti loci Finarij per eos eligendis a quibus informationem accipiant et qui Limitent et terminent Locci habitationum ac ordinent modum vivendi etiam quod artes ibi fiant iuxta solitum et in predictis omnibus provideatur prout illis videbitur respondendum esse: quod eorum statuta mittantur huc et revideantur et secundum ea que approbata fuerint vivant et illa observent et ubi dicta eorum statuta deficerent vivere debeant secundum statuta civitatis Ianue quemadmodum faciunt cetera loca ripparie Declarato quod a sententiis officialium dicti loci Finarii appelletur et appellari debeat ad Illum vel illos ad quem vel quos appellandum est ex dispositione statutorum seu ordinamentorum Ianue ubi autem dicitur de Illis duobus civibus mittendis Finarium pro informatione et executione ceterorum que in dicto capitulo continentur fieri ut petitur.

LXXV.

Istruzioni date a Francesco de Negrone e Bartolomeo Giudice mandati dal Doge Lodovico Fregoso a Finale per assestare uomini e cose dopo la guerra del 1447-49 e relazione degli stessi su quanto avevano fatto e constatato.

Arch. di Stato, *Finale*, Filza 6, f. 79.

Ludovicus de campofregoso dei gratia dux Januensium
Consilium antianorum
Et officium octo virorum.

Hec sunt que in mandatis damus vobis nobili et Egregio viris Francischo de negrono et Bartholomeo Judici Finarium iussu et ordine nostro Jturis.

Primum ut cum Finarium perveneritis ordinari et institui diem faciatis quo unusquisque de dicta Potestatia Finarii qui sit annorum quatuordecim in septuaginta compareat coram vobis et Juramentum fidelitatis prestet ut moris est: de quo Juramento fieri faciatis per Scribam curie Jnstrumentum publicum quod huc defferatis.

Secundo quod prestito iuramento et congregatis hominibus ubi opus esse vobis videbitur, dicetis eis nos et hanc communitatem nostram habere homines illos et locum carum, nihilque rerum preteritarum in memoria reliquisse: sed novum animum erga eos instituisse tanquam bonos subditos nostros: statuisseque quantum in nobis erit ea omnia agere que a nobis honeste agi possint [et] pro honore suo et pro sua utilitate: modo illi pro sua parte honeste et quiete vivant: ad quod faciendum eos satis adhortamur: quando quidem intelligere possunt in se esse ita facere ut amandi illos causam habeamus: nam Jntentio nostra est ut intelligant apud nos Justitiam esse et liberalitatem ac clementiam.

Tertio quod his duobus factis per publicum proclama edici faciatis quod quicumque queri voluerit de Potestate Judice aut aliis officialibus coram vobis comparere possit et libere queri ubi honestam causam conquerendi habeat: et proinde omnes querelas audietis et in scriptis redigetis ut omnia nobis refferre possitis ubi de remedio cogitabitur: verum in omnibus querelis equum erit audire excusationes officialium et responsiones ad omnia ut Judicium equius ferri possit.

Quarto revidebitis an Potestas habeat familiam ordinatam.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Quinto videbitis diligenter locum ubi habitatio Potestatis construenda sit quem locum advertite eligere gratum hominibus et comodum universis. et loco a vobis ellecto dabitis operam ut hac estate ea domus edificetur que hedificari debet ab ipsis hominibus suis sumptibus videlicet dictorum hominum: et advertetis quod domus talis sit que conveniat illi magistratui, et honori nominis genuensis.

Sexto quod videatis que domus in burgo castrifranchi novissime hedificantur, et an habeant conditiones in capitulis et ordinibus superinde impositis declaratas: in quibus si contraveniretur providete ut ea serventur que ordinata sunt quemadmodum ex capituli copia quod vobis damus videbitis et intelligetis, quod cubitus intelligatur esse mensure duorum parmorum. Et si inter eos esset aliqua contentio de territorio quod sit comunis Finarii super hedificationem domorum: contentamur ut de tali territorio de quo esset contentio partitionem fatiatis pro discretione vestra inter contendentes. consideratis qualitate persone et neccessitate: Sicque dabitis operam intelligere quem animum videantur habere circha reparationem domorum burgi castri Franchi dirruptarum.

Septimo volumus locum ydoneum elligatis et constituatis ubi fieri debeat mercatum publicum et advertite locum elligere gratum et comodum universis quemadmodum discretioni vestre videbitur.

Octavo dabitis operam diligenter intelligere quem fructum ac redditum percipiat commune Finarii ex territorio et villa voxiarum ut eam diminutionem facere possimus pro dicta villa a corpore divisa que fienda venerit.

Nono revidebitis diligenter et intelligetis quas possessiones et predia habebat illic dominus Galeottus et cuius pretii sint si illa vendi nobis placeret et cuius redditus et in cuius potestate hodie sint.

Decimo si homines illi hedificare vellent ecclesiam nolumus quod hedificent campanile nisi unum arcum supra ecclesiam ubi ponatur campana.

Undecimo intelligetis et informationem capietis si cabelle et pedagia aliter illic exiguntur quam exigerentur, tempore. domini. Galeotti: et si in aliquo auxissent providete ut corrigantur, ita ut nihil fiat preter pristinam consuetudinem.

Duodecimo curabitis omnia audire et intelligere que illic audienda intelligendaque fuerint: ut si quid corrigendum reformandumque esset in illis negotiis plene docti instructique ad nos redatis.

Postremo quidem perfectis omnibus negotiis que apud Finarium vobis perficienda curandaque fuerint in reditu vestro volumus quod terminos et confines in territorio ville voxiarum statuatis et ponatis: ita ut inter homines Finarii ex una et homines nauli ex altera quibus territorium illud ville voxiarum aggregavimus nulla sit de ipso territorio contentio: et unusquisque contentus terminis illis quos statuetis in pace vivat. Et his omnibus bene compositis intellectisque ad nos redite. data Janue die XI februarij M CCCC° L°.

GOTARDUS DE SARZANA cancellarius.

Dux Januensium etc.

Preter ea que in mandatis data vobis sunt volumus ut cum potestate et hominibus Finarii ordinem detis quod ea caxamenta que sunt etiam in Finario prorsus dirripiantur et deleantur: ita ut omnibus sublatis [nulla] sit spes posse illic habitare: et hoc videte fieri antequam discedatis.

Ceterum fecimus ad nos vocari his diebus consules nauli et quemdam filium vegini peirani qui non venerunt et videntur negligere precepta nostra: propter quod volumus ut dictis consulibus et suprascripto filio vegini Jubeatis quod visis presentibus sub pena florenorum ducentorum ad nos accedant: mandatum scribi facite a vestro scriba ut de eo fides habeatur.

GOTARDUS

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Hee sunt executiones mandatorum per Illustrem et excelsum dominum. dominum. ducem et Magnificum consilium dominorum Antianorum et officium octo Virorum, facte per Nos Bartholomeum Iudicem et Francischum de Negrono, Commissarios dominationum vestrarum apud Finarium etc.

Et primo circa primum capitulum commissionis nostre. cum fuimus apud finarium fecimus in die fori, hora qua Ibidem solet congregari populi multitudo per preconem, sono cornu publice proclamari. Quod quilibet de potestacia finarii qui sit annorum XIIII in LXX^ta^, Compareat prestiturus fidelitatem prout in primo capitulo continetur, dehinc fidelitatem suscepimus ab hominibus finarii numero D C LXXXV. de quibus fecimus fieri Instrumentum quod dominacionibus vestris traditur.

Circa secundum capitulum fecimus consilium ipsorum hominum finarii, et prerosque alios ex prestantioribus congregari diximusque et ortati sumus homines Ipsos quemadmodum in Ipso capitulo continetur, ipsi autem Lepide simul et admodum reverenter, exortationes nostras susceperunt et acceptissimas habuere, Ex quibus et aliis postea usque in recessum nostrum gestis percepimus homines ipsos optime dispositos erga dominationes vestras.

Ad tercium capitulum fecimus proclamari prout in ipso capitulo continetur, et effectu nullam de mundo querellam de officialibus habuimus.

Circa quartum capitulum, Comperimus potestatem habere familiam ordinatam.

Circa quintum capitulum, ellegimus locum pro habitacione potestatis quandam domum nunc diruptam, que est super plateam magnam eminentiorem, que est deversus castrum franchum, que olim erat quondam domini Georgini de carreto, et nunc possidebatur per heredes quondam Laurentii bascherie de finario, et Imposuimus hominibus finarii ut ipsam edifficent prout in capitulo continetur. Ipsi vero homines, audita Imposicione nostra, dixerunt cum humili reverentia quod ipsi non tenentur ad istud onus. ymmo excelsum comune Ianue tenetur ad illud, quia alias ita decretum fuit quod reditus omne et predia ac Iura domini Galeoti pertineant ad comune Ianue, ipsum comune Ianue substineat onera, et Ideo non possunt credere quod Intentio dominationis vestre sit, quod ipsi substineant tale onus, quod non possent ullo pacto substinere nunc etiam si vellent, propter paupertatem eorum, et quia ipsi non possunt intendere edificiis suismet, quibus carent ut sciunt dominationes vestre, rogaruntque nos ut sic referamus.

Circa sextum capitulum comperimus domos edificatas solum secundum modum capituli super hoc editi et nobis copiati.

Item circa secundam partem ipsius capituli diviximus territorium commune Inter ipsos homines edificare volentes, et distribuimus domos numero.

Et licet esset aliqua contentio quod territorium esset comune, habuimus super hoc opportunas informaciones et super hoc deliberacionem et Iudicium fecimus et de hoc fecimus fieri publicum Instrumentum.

Item super eodem sexto comperimus homines habere ingentem animum et curam vigillem edifficandi domos in loco illo burgi castri franchi, et cogitacionem non habere de burgo veteri dirrupto: nam venerunt homines ad nos ultra centum, qui fecerunt scribere eorum nomina ut assignarent eisdem locus de territorio comuni pro edifficando, et dietim plurimi confluebant et de villis. sed non potuit omnibus satisfieri, nec possunt edificare nisi capiant de possessionibus privatorum. Reperimus etiam quod homines edificabant et dietim edificant in dicto burgo novo.

Quo ad septimum. ellegimus loca mercati cum consilio etiam et contentamento hominum, bene apta prout in capitolo continetur, et de hoc fieri fecimus Instrumentum per notarium nostrum, etiam et prohibentes, ne quis hedifficet in locis publicis, nec aliter quam ordinatum est per nos.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Circa octavum. Comperimus ex informatione capta etiam cum Iuramento in finario. ex loco voxiarum percipi solere singulo anno libre..... *(sic)*.

Postea vero fuimus in loco voxiarum et evocari fecimus gastaldus voxiarum et alios de Ipso Loco, a quibus etiam cum Iuramento habuimus quod ex loco illo percipere poterat singulo anno comune Finarii libras..... *(sic)*.

Circa nonum. sumpsimus diligentem informacionem de prediis. domini. Galeoti, et comperimus quod habebat circa castrum unum olivetum quod est destructum. et est ad manus illius thome de Sanguineto, qui nominatur carbonus et Bernardi marcheli ac georgii batalie. Item habebat viridarium citronorum cum quadam possessione simul tenente. que possessio excepto viridario, nunc est ad manus Antonii canete et presbiteri Antonii buxeli; qui fuerunt ibidem extimum consecuti ut ayunt, de mandato Illustris. domini. ducis. Item habebat pratum vocatum pratum boxii, quod vendidit tempore guerre. thome de cellis de finario ultra dimidiam partem ipsius Prati. que pars est ad manus Illius thome emptoris sive fratrum suorum.

Habebat etiam unam terram sive vineam vocatam vigna dona. et unam aliam vocatam planum ogianorum, et Iste due cum alia parte dicti prati boxii sunt ad manus spectabilis militis. domini. Iohanmis de grimaldis, cui fuerunt date in solutum pro florenis ut ayunt mille. quos habere debet pro docte sue nurus. et sunt sibi data per. Magnificum. dominum. capitaneum, et confirmate per Illustrem dominum. ducem.

Predicte antem res omnes, exceptis illis partibus, in quibus caneta et presbiter fuerunt extimum consecuti. possent nunc valere circa libras quinque millia monete finarii. et vix tantum reperiretur de Ipsis, nisi venderentur per soluciones annuas. licet solerent longe et longe plus valere.

Circa decimum. quia homines non tractant adhuc de edifficacione alicuius ecclesie, quia habent ecclesiam propinquam. et in burgo novo unam parvam capellam. Ideo nihil aliud fecimus.

Ad undecimum reperimus quod gabelle exigunt solvi iuxta solitum, licet non tantum valeant. pedagia vero ponderis et huiusmodi non exiguntur propter penuriam loci quia rara fiunt ibi commercia.

Ad duodecimum capitulum, scructati sumus quod reparandum etc. Et comperimus. quod in Finario sunt notarij numero XIIII, quorum. X. exercent artem scribanie, et sunt illi notarij de prestantioribus loci et effectu, semper et a memoria hominum solebant scribere quodcumque volebant in curia finarii. et scribania solum dabatur in mallefficijs. remanent male contenti nunc quia privantur comodo scribendi, et privatur populus etiam illa libertate possendi elligere quem ex notarijs volebant et solvebant cum magna comoditate sive in Iornatis sive in frugibus vel aliis. Rogarunt nos ipsi notarij et consilium ut intercedamus quod scribania dictantur *(sic)* sibi in libertate sicut erat ante et. quia illi notarij habebant predia que sunt plurimum destructa et dittertur sibi aliquale lucrum videretur providendum quod ipsi et totus populus contenterentur.

Item comperimus quod est Jbi quidam sacerdos vocatus presbiter Romulus, qui est ydiota et quodam modo capitosus et est vicarius episcopi, et licet alias fuisset remotus sed ad requisitionem Illustris. domini. ducis fuit postea confirmatus, est male acceptus populo quia turbat multum Jpsum. tam in comuni quam in particulari. videretur providendum quod removeretur a vicariatu et constitueretur alius sibi archipresbiter sancti Johannis, qui vocatur presbiter paulus scoxeria qui est multum prudens bonus et satis sciens et multum aceptus toti populo, et semper consuevit archipresbiter esse vicarius, et fieret si scriberetur. Reverendo. domino. Episcopo qui est in curia.

Tertio sunt quidam ex hominibus montium numero circa CLX, qui solvunt drictum et decimas. et trachant de se exonerando et quod alii onerentur et solvant pro ipsis est advertendum quod si fiant franchi a decimarum prestacione et illorum drictorum, quod fiat diminutio de solucione librarum DCCC, quas solvunt finarienses

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

annuatim. et fiat taliter, et in tanta quantitate quod pro contenctando parvum numerum alii non ledantur in cordibus nec in bursa.

Quarto. quia vidimus homines bene dispositos erga dominacionem vestram et eos satis affligi de translacione loci voxiarum. si esset aliqua via faciendi eos contentos. maxime quia naulenses non allegant aliud comodum sic non habent de illo loco nisi quia homines de voxis per tempora introducentur ad custodiam Loci nauli. videretur nobis providendum circa hoc si posset haberi via quia illi homines de finario invitarentur ad locum et quodam modo cogerentur.

Quinto comperimus, quod homines Justenecis optinuerunt a dominacione vestra franchixias per annos aliquot et solum solvere habent salarium potestatis. Et tamen Ipsi taleant possessiones finariensium, pro tota avaria ordinaria et proinde ac si non fierent franchi. de quo finarienses conqueruntur. et licet obtinuerint provisionem a dominacione vestra. tamen illi de Justenese minantur de adhuc recurrendo ad dominaciones vestras. videretur quod Jpsi taleare debeant finarienses sicut taleant se ipsos. ut compelatis finarienses solum contribuere pro rata eius quod ipsos solvere contingat de salario potestatis et aliis.

Et hec sunt que per nos acta sunt et que dominacionibus vestris referimus.

LXXVI.

Dopo la rioccupazione del Finale per parte di Giovanni del Carretto, gli uomini del Finale e delle ville (finarii et villarum) *giurano che non andranno mai contro il doge ed il comune di Genova (12 agosto 1451).*

Arch. di Stato, *Finale*, Filza I, n. 119.

Instrumentum hominum finarii de nunquam veniendo contra ducem Janue attenta pace facta.

In Nomine Domini Amen. Infrascripti homines finarij et districtus habentes noticiam et certam scientiam de Capitulis pactis et conventionibus nuperrime initis et firmatis et conclusis inter Illustrissimum et Excelsum D. Petrum de Campofregosio Dei Gratia Januensem Ducem et Magnificum Consilium Dominorum Antianorum et spectabile offitium bailiæ Civitatis Janue Agentes pro ipso Ill. D. Duce et Excelso communi Janue ex una parte et (1) Jacobum Sihanellum de finario notarium eius procuratorem ex altera, ut de dictis Conventionibus et pactis constat publico instrumento rogato manu Gotardi de Sarzana notarij et Cancellarij hoc anno die septima Augusti et de procura dicti Jacobi constat alio instrumento rogato manu Georgij Sophij, Bernardi de finario eodem anno die quarta Augusti, habentes etiam notitiam et certam scientiam de infeudatione et investitura facta de tertia parte finarij pro indiviso Castri Govoni villarum et pertinentiarum suarum hominum Jurisdictionum dicti loci finarii et districtus recepta per ipsum Jacobum dicto procuratorio nomine ipsius Magnifici D. Joannis de dicta infeudatione et investitura de qua constat alio publico instrumento rogato manu dicti Gotardi notarii et cancellarij eodem anno et die, ac etiam scientes et cognoscentes in dictis capitulis et conventionibus fuisse actum et expresse conventum quod homines finarii et districtus teneantur et obbligati sint ad Jurandum ad Sancta Dei Evangelia tactis corpolariter Scripturis de nunquam veniendo vel offendendo prelibatum Jllustrem D. Ducem et Excelsum commune Ianuae volentes facere ea quae promissa fuerunt per dictum Magnificum Dominum Joannem, et seu dictum Jacobum procuratorem suum, sponte etc. Certa Scientia nulloque Juris vel facti errore ducti vel aliqualiter circum-

(1) Il copista a questo punto saltò il nome di Giovanni del Carretto, marchese di Finale, passando subito al nome del suo procuratore.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

venti Juraverunt ad sancta Dei Evangelia corporaliter tactis Scripturis in manibus mei notarij infrascripti In presentia dicti D. Joannis sic volentis et consentientis ac etiam in presentia Egregij Nicolai de Credentia Cancellarij et Sindici Excelsi Communis Januæ predictum Jnstrumentum recipientis nomine et vice prelibati Ill. D. Ducis et Jncliti Communis Januæ de non veniendo ullo umquam tempore quam (contra) prelibatum Ill. D. Ducem et Excelsum Commune Januæ nec etiam quovis modo de offendendo prefatum Illustrissimum D. Ducem et inclitum Commune Januæ clam vel palam directe vel indirecte Salvis tamen his que in dictis pactis et conventionibus continetur (sic). Renuntiantes exceptioni dicti juramenti ut supra non prestiti et ei sic non se habentis doli mali metus infactum condictioni sine causa et omni alij Juri et legum auxilio, Et de premissis mandaverunt per me notarium Jnfrascriptum confici debere publicum instrumentum ad dictamen Sapientis Substantia non mutata.

Actum in burgo finarii videlicet in ecclesia Sancte Catterine dicti Burgi anno dominice nativitatis millesimo quatricentesimo quinquagesimo primo indictione decima quarta secundum cursum finarij die Jovis duodecima Augusti hora duodecima presentibus finarino Sihanello, et Guliermino Castario (Carcario) finariensibus testibus ad hec vocatis et rogatis.

Jacobus de credentia quondam Thomae publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et rogatus scripsi signumque meorum Jnstrumentorum apposui consuetum.

Burgenses Burgi finarii, qui Juraverunt sunt ut infra et aliarum villarum.

1451 12 Augusti

In hoc manuale annotata sunt nomina hominum finarii et villarum qui iuraverunt fidelitatem.

BURGENSES BURGI

Dominicus de Mauro
Petrus brota
Jacobus Badus
Lazarinus de orcho
Darmacius galea
Simon Maria
Petrus gallus
Antonius oliverius
Christoforus gabus
Finarinus cazolius
Laurentius Rimondus
Johannes galus quondam Antonii
lodisius de cella
Johannes Nauclerus
Johannes Rambadus
Antonius de Petra
Johannes Mezea
Johannes Boihardus
Damianus Ardizonus
Johannes veirana
henricetus cravixius
Petrus Bastardus
Christoforus rambaldus
Jacobus Belonus
Baptestinus cardonus
Antonius Assator
Antonius scandolinus
Johannes Sicardus
Antonius Sicardus
Johannes petrus Betramus
Martinus goastavinus
Antonius toscanus dictus sfortia
Lodisius rocius
Nicolaus scanellus
Nicolaus pastorinus notarius
Augustinus guiraldus dictus tucis
Finarinus sihanellus notarius
Opecinus de urta
Antonius carlevarius de calice
Berthonus de sanguineto condam georgii
Nicolaus borrus
Franciscus galea
Jacobus bruxiafregius
Johannes de urta
Bartholomeus de Jhapa
Lazarinus furcus
Benedictus de bonoino
Johannes Mesuira
Hyeronimus de Mauro
Jacobus belenda
Lodisius de Clapa
Laurentius bonomus
Guliermus de puteo
Laurentius de Jhapa

VALIS PIE

Vasalus Buragius
Johannes Besatia
Jacobus Piper
Bartholomeus de cremata
Antonius Alezerius
Galeotus Poma
Lazarinus Savius
Nicolaus de turre
Piaschus Buragius

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Franciscus Badracus
Lansarotus galexius
Julianus Buragius
Georgius de Mendario
Antonius de Silva
Bartholomeus gardanus
Henricus Maulus
finarinus poncius
Petrus rogerius
Antonius garronus
Bernardus Jordanus
Nicolaus porus
Aron largerius
Antonius Albertus
Berthonus de pino
Anthonius de pino
Gasparinus de philippo
Damianus Maurus
Ciprianus scosceria
georgius de ruvere
Balianus de ruvere
Pasqualinus Barrilarius
Anthonius de philippo
franciscus casatroia
Antonius de cremata notarius
Bernardus de locella
Nicolaus carbonus
damianus gallus
Antonius Bradracus Jacobi
Manuel Porrus
Brunetus de locelo
Bernardus de palacio
Baptista de cremata
Johannes Arnardus
Damianus porrus
Dominicus bonomus
Antonius carbonus
Antonius Judex
Laurentius rofinus
Luchinus Jordanus
Antonius ferrus
thomas de cremata
Lodisius gallus
Antonius Jonionus
petrus de cremata
Johannes de polegio
Johannes boliocus
Petrus de curte condam Johannis
Johannes oliverius Antonii
Jacobus Ricius
Johannes badracus condam Enrici

DE VILLA PORTUI

Laurentius Amarosus
Franciscus vilisonus
Lazzarinus Abbatus
Damianus Abbatus
Johannes Massaferrus
Leornardus Bassus
Laurentius revellus
Dominicus Bassus
Johannes Bassus
Ladisius Bassus
Johannes de porta Antonii
Johannes de porta Bartholomei
Georgius Spagliardus
Georgius revellus
Laurentius Bassus
Julianus Abbatus
Nicolaus Brondus
Benedictus Brondus
Jacobus Masaferrus
Jhechinus peratus
Petrus revellus
Jeronimus revellus
Johannes vilisonus
Pasqual Malius
Alexander Malius
Stephanus Bassus
Blaxinus Malius
Nicolaus Abbatus
Georgius Spaiardus
Antonius Binellus
Januinus Peratus
franciscus Binelus
Petrus revellus
Jeronimus peratus
odinus odus
Jacobus sicherius

DE VILLIS ORCHIJ ET FELINJ

Arnadus de leone
Henricus Senestrarius
Antonius Boverius
Petrus de leone
Berthonus Senestrarius
laurentius frexa
Benedictus frexa
vicentius chairascus
Nicolaus chairascus
Januinus rocha
Georgius Maferius
Michael tisonus
Laurentius Malerba
georgius de puteo
Antonius nolascus
Nicolaus staricus
Johannes toscanus
Dominicus molinarius dictus vigiora
Jacobus eius frater
Petrus noraschus
Antonius boverius
Enoflius oliverius

Antonius de puteo
laurentius nolascus
franciscus Nolascus
Stephanus ricobonus
Michael Bonomus
Berthonus Molinarius
Damianus gasolius
Jacobus Savius
Berthonus Bonomus
Nicolaus Baene
Guliermus Bonomus
Johannes nolascus
Laurentius Saxius
Berthonus de puteo
Martinus Staricus
Berthonus Baene
Anthonius boverius
Berthonus Saxius
Georginus nolascus
Georgius Molinarius
Michael norascus
Paulinus de Sanguineto
Georginus nolascus laurentii
Stephanus Setemanus
Antonius Oliverius
Johannes montanarius
Pasqual montanarius

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

VALIS ULTE

Nicolaus carzorius
Guliermus Masaferrus
Lazarinus carzolius
Damianus Valfredus
Johannes Valfredus
Bartholomeus Maria
Antonius bonomus
Guliermus ynadus
Georgius de ulta
Johannes riccius Barilarus
Baptestinus carzolius
dominicus carzolius
laurentius garolio
Bartholomeus viglinus
petrus viglinus
Galeotus eius frater

PERTICARUM

Bonavia Schanellus
Georginus paruelus
Antonius caneta quondam Petri
Raphael Aycardus
Antonius furcus
Damianus caneta
Damianus barrucius
damianus giribaldus
Laurentius bonomus
Jacobus Barrucius
Dominicus Barrucius
Aron Schianellus
Lanfrancus Sicherius
henricetus Aycardus
donatus de guiraldis
dominicus oliverius
philippus Morenus
Nicolosius Calvisius Johannis
Antonius Aycardus enrici

DE VILLA BARDINI ET GURRE

Jacobus Aycardus
Antonius cicer
Bertonus Ambroxius
Damianus pona
Georgius Aicardus
Bernardus furchus
Nicolaus raymondus
Antonius Albertus
Antonius Burlus
Johannes laurentius quondam petri
Antonius Boxius finarini
Jacobus eius frater
Baptestinus furchus
Jacobus Achamus quondam Antonii
Johannes Boxius quondam nicolai
Bonanatus ferrarius
Nicolaus Morelus
Johannes Barratus
Jacobus Balesterius
Bartholomeus chrivelarius
leonardus sporetus
Damianus Saxius
Christoforus Monacus
Johannes odus
Petrus Morelus
Georgius Albertus
Nicolaus de magistro
Johannes lanfrancus
Antonius Steta
lodisius vigiatia
Franciscus morelus
Franciscus vigiatia
Nicolaus taricus
Aifredus aicardus
Johannes Botinus
Antonius Staricus
Berthonus Boxius
Bertonus fineta
Jacobus bonanatus
Franciscus Vasalus
Berthonus Morelus
Guliermus mironus
Julianus sieta
finarinus Jornus
Bartholomeus Aycardus
finarinus Acame
Lodisius civalis
dominicus dodus
Joxep dodus
Damianus balistarius
Matheus bonmare
damianus Aycardus
Georgius sofius
Johannes casu
Damianus barrilarius
Bartholomeus casu

Bertonus Botinus
Jacobus Arnardus quondam henrici
Franciscus embronus
Antonius crivelarius
Johannes Aycardus quondam Antonii
Manuel Aycardus
Damianus Morelus
Nicolaus Berthonus
Jacobus bonanatus
Georgius Aycardus
Guliermus tonsus
Georgius Burlus
Bernardus Jhomba
Benedictus de campogrande
Antonius Acamus
Johannes petrus Jomba
Guliermus Aycardus
antonius odus
franciscus ramondus quondam Jobannis
guliermus Acamus
guliermus cavallus
Jacobus boragnus
laurentius sieta
georgius picus
franciscus badelinus
finarinus Acamus
laurentius lanfrancus
Jacobinus guiliotus
Bartholomeus Burlus
Seguranus boxius
Bartholomeus spuretus
constantinus Sicardus
franciscus bozius
Christoforus furchus
Avancetus saxius
laurentius vigiorus
henricetus Burnengus
Petrus fineta
georgius fenogius
Janotus Boragnus
Jacobus Jordanus

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Johannes Ambrosius
Johannes Arnardus
Finarinus odus
Damianus Bastardus
Antonius badelinus
Guliermus plombla
Antonius Acamus
Antonius ursus
Petrus saxius
Andriolus Jornus

VILLE CARBUE

Johannes Malius
Bertonus Savius
finarinus richerius
Julianus Jhasarius
Antonius Jhasarius
Georginus Bos
Mingardus gasanus
Antonius gazanus
Bartholomeus richerius
Petrus cappa
Johannes ramondus quondam georgii
Janinus dibertus
Michael capelinus quondam laurentii
Antonius Acamus
Joham Riche
franciscus savius
Johannes Bos

VILLARUM REALTI CALICIS ET VENARUM

Bartholomeus cortexius
Johannes Brunus
Cataneus Boxius
Bartholomeus Savius quondam Petri
Johannes Borzanus
damianus oliverius
Antonius reinaldus
Antonius viglora
Petrus grassus
Johannes Boxius de francisco
Blaxinus cazanova
Augustinus Savius
Manuel reinaldus
Antonius zazunus
Guliermus Boxius
Franciscus Blancus
Johannes Aroxius
Petrus Bigus
Bartholomeus righerius
Antonius Bigus
Bartholomeus Sibilius
finarinus Sibonus
Johannes reinaldus
Petrus Bucius
Johannes Savonus
Petrus Arnaldus
Johannes Massola
finarinus Boxius quondam Antonii
Johannes Savius
Petrus fulchus
Laurentius romeus
Blaxinus romeus
Johannes Bucius
Julianus Borrus
Nicolaus savius francisci
Janinus Xandus
Jacobus de campogrande
Johannes de campogrande
Nicola Bastardus
Bartholomeus de campogrande
Petrus ynaldus
Antonius bonus
Nicolaus odus
Petrus Macia
Johannes Bastardus quondam quilici
Franciscus Arduynus
Marchetus Borzanus
Johannes Savius de carbua
Nicolaus capellinus
Johannes Bastardus
Antonius garrasinus
Manuel Zazunus
Antonius Bola
franciscus furchus
Janinus masaferus quondam Georgii
donatus Brescha
Manuel rochetus
Antonius gabarelus
Nicolaus Ardoinus
Johannes ramondus gastaldus
Damianus Boragnus
Johannes romeus
Bartholomeus dibertus
Bartholomeus de cia
Varentinus ihasarius
Baptista Bonus
Antonius Bula
Bertonus Bula
Petrus Scarella
Johannes Acamus Jacobi
Matheus teotonicus
Bertonus Gibonus
Jacobus Gibonus eius frater
Bartholomeus Jhasarius
Gulielmus Alezerius
Bartholomeus capelinus et
Johannes urcius

LXXVII.

Sentenza di Giovan Martino Calvo, vicario del Finale, a riguardo di una strada posta all'ingresso della Marina (12 giugno 1526).

Arch. della badia di Finalpia, *Carte del secolo XVI.*

Jn nomine domini Amen Anno nativitatis eiusdem Millesimo quingentesimo vigesimo sexto Jnditione decima quarta die duodecima Junii.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Nos Johannes Martinus Calvus. Juris. utriusque doctor. vicarius finarij et in hac causa Marchionalis Commissarius.

visa quadam via in Jntroitu maritime districtus finarij que est inter bernardum et vincentium quondam Jeronimi de roffinis sinistrorsum eundo et Antonium fenogium: rafaelem de locello et nicolaum porrum dextrorsum et versus mari: in qua aqua pluvialis est in tanta quantitate, quod vix per eam transiri potest visa quadam sententia occasione predicte aque coram nobis producta per franciscum roffinum bernardi

revisisque per nos locis et Carubeis per que posset dicta aqua facilius discurrere et ad minus damnum

Sumptisque debitis Jnformationibus ab antiquis et probis viris tam de parte maritime quam de burgo finarij qui magis frequentaverunt dicta loca et super hoc habita matura deliberatione ad sedandum et tollendum discordias et tumultum qui inter vicinos et homines dicte maritime ortus erat et magis in futurum crescere poterat et scandala evenire: per hanc nostram sententiam quam in hijs scriptis proferimus

Sedentes pro tribunali in aula marchionalis pallatij in qua congregatus erat magnus numerus hominum dicte maritime super quodam bancho existente in dicto loco

Christi et dive eius matris marie semper virginis nominibus prepositis dicimus pronuntiamus et declaramus ut sequitur.

Quoniam tam per depositionem testium per nos debite examinatorum sub Juramento quam etiam per Jnspectionem vie suprascripte et aliorum locorum contiguorum et per sententiam predictam nobis plane constat quod aqua pluvialis que cadit in dicta via ab hostio quod est inter rafaelem de locello et ortum antonij fenogij usque ad alium carubeum qui est prope domum vincentij roffinj et usque ad ortum Jeronimi sicardi: videlicet ad quadrum seu caput ipsius orti dicti Jeronimi discurrere debeat per Carubeum qui est inter nicolaum porrum et Jeronimum maurum versus mari et a dicto Carubeo quod discurrat versus levantem et mari: et ad hoc ut facilius discurrere valeat et quod ipsa via sit magis munda declaramus et pronuntiamus, quod dictus bernardus roffinus et vincentius eius nepos et alij qui pro tempore tenebunt eorum locum pro una parte: nec non dictus Antonius fenogius rafael de locello pro alia parte Implere debeant concavitatem dicte vie Jta et tali modo quod plane remaneat nunc et in futurum ad hoc ut dicta aqua in ea non remaneat.

Jtem pronunciamus et declamarus quod in dicto Carubeo fieri debeat unus Cuniculus a capite usque ad finem dicti carubei videlicet contiguum ad muros qui sunt versus hieronimum maurum: qui et vigore predicte sententie per illum locum habere debet transitum per quem discurrere possit dicta aqua tante altitudinis et latitudinis, quantum ordinabunt et refferent periti in arte edificandi et expensa videlicet dicti nicolai porri pro dimidia qui et habet a capite usque ad mare Cui teneatur contribuere dictus raphael de locello pro sexta parte: et pro alia dimidia expensa dicti henrici mauri petri casatroie: georgii vassalloti lafranchi nolaschi: et bernardi galee videlicet secundum latitudinem eorum domorum vel sediminum, seu orti versus dictam viam. Ita quod quilibet teneatur pro ratta sua et hoc infra festum sancti laurentii proxime venturi

Jtem pronunciamus et declaramus, quod postquam dictus cuniculus factus fuerit, si in futurum deficeret, vel in aliqua parte rumperetur, quod persone qui habebunt domos vel ortos, aut sedimina versus latus predicti henrici mauri et aliorum consortium nominatorum teneantur et debeant dictum cuniculum manutenere et refficere ubi opus fuerit eorum propriis sumptibus et expensa: absque eo quod habitantes in alio latere dicti nicolai porri in aliquo obligati sint contribuere.

Jtem pronunciamus et declaramus quod si in futurum contingeret propter fluxus maris, quod dictus cuniculus clauderetur in fine Jta quod aqua non posset per ipsum discurrere quod omnes habitantes in dicto Carubeo, seu abitantes ab aliqua parte debeant

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

evacuare et expedire dictum Jmpedimentum postquam ei Jnsinuatum fuerit aut preceptum per militem aut aliquem nuntium curie finarij.

Jtem Astringimus ex nunc omnes et singulos supra scriptos participantes ad observationem huius sententie nostre sub pena unius ducati pro singulo eorum et pro qualibet vice qua erit contrafactum applicanda camere fiscali Jllustris. domini. Marchionis. et ipso facto comitenda et exigenda.

Et predicta dicimus

Data lata

francisco rufino bernardi et vincentio roffino quondam Joannis presentibus acceptantibus in parte et partibus etc. nec non presentibus henrico mauro lafrancho nolascho bernardo galea aceptantibus in parte et partibus etc. ac etiam presente nicolao porro acceptante in parte et partibus etc. et bernardino confalonerio acceptante in parte et partibus etc.

de quibus

Actum in burgo finarij videlicet in aula marchionalis pallatij presentibus damiano rogia et david de ecclesia notarijs testibus vocatis et rogatis.

LXXVIII.

Le ville della giurisdizione di Castelfranco, per mezzo dei loro procuratori, giurano fedeltà alla Repubblica di Genova (22 settembre 1558).

Arch. di Stato, *Finale*, Filza 2, n. 88.

In Nomine Domini Amen. Constituti in presentia Illustrissimi Domini Ducis et Magnificorum. D. Gubernatorum Excellentissime Reipublice Genuensis Damianus fenogius et augustinus arnaldus tamquam sindici piae Manuel porrus et Damianus scossaria tamquam sindici contracte Sancti cipriani valis pie, Dominicus galexius, et sebastianus buragius, tamquam sindici contracte verzi valis piae, Dominicus Thomatus tamquam sindicus *marine piae*, Iacobus roffinus, et dictus Dominicus Thomatus tamquam sindici varigoti, Johannes de magistro et bernardus de magistro tamquam sindici ville vozarum, Petrus viglinzonus et Nicolaus bassus tamqnam sindici universitatis porti, Ioannes maffeus et bernardus senestrarius quondam constatini; tamquam sindici ville orchi, omnes de territorio et districtu castri franchi iurisdictionis Illustrissime. D. Excelse Reipublice Genuensis: et omnes predicti tamquam sindici respective hominum villarum de quibus supra, ut de eorum et cuiuslibet ipsorum instrumentis constat et apparet Instrumentis receptis per . . . . . (sic) anno presenti die . . . . (sic) visis et lectis per me Cancellarium infrascriptum, et habentes amplam baliam ad Infrascripta faciendum virtute et ex forma dictorum mandatorum, Vice et nomine hominum et universitatum predictarum villarum et locorum de quibus supra, representantes omnes castrum universitatem ac Iurisdictionem dicti castrifranchi, et pro qua universitate et hominibus castrifranchi ipsi et quilibet ipsorum ad cautellam de rato promittunt sponte etc. et omni meliori modo etc. tamquam vassali et subditi prefatorum Illustrissimi ducis et Magnificorum Gubernatorum et etiam ipsi superius nominati suis proprijs nominibus, et nomine et vice dictarum villarum et universitatum, Iura verunt et iurant ad Sancta Dei evangelia corporaliter tactis scripturis, fidelitatem tamquam vassali et subditi prefatis Illustrissimo Duci et Magnificis Gubernatoribus Excelse Reipublice Genuensis iuxta veterem et novam formam fidelitatis, promittentes et se obligantes suis proprijs nominibus et nomine dictorum Suorum principalium et dictarum universitatum, ad ea omnia ad que vere subditi et vassali tenentur et obligati sunt, ex

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

forma veteris et nove fidelitatis, et secundum eorum antiquas et laudabiles consuetudines et statuta eorum, ac conventiones factas et fiendas

Et acta sunt hec ianue in Palatio prefate Illustrissime. D. in ea videlicet aula in qua estatis tempore, ressidere solet Illustrissima. D. anno dominice nativitatis millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo indicione quinta decima secundum Janue cursum die iovis XXII septembris, presentibus Illustri francisco de nigro pasqua et Matheo Gentili de senarega filio Ambrosij Prefate Reipublice Cancellarijs, Nec non et. Spectabili. D. Nicolao gentile de senarega et octaviano de nigro legum doctore: omnibus Civibus Ianue ad premissa vocatis et rogatis.

LXXIX.

Gli uomini del Borgo del Finale, convocati nella chiesa di S. Caterina, giurano fedeltà alla Repubblica (24 settembre 1558).

Arch. di Stato, *Finale*, Filza 2, n. 99.

In christi nomine amen.

Anno Domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo Indicione prima die vigesimo quarto mensis septembris hora tertiarum.

Convocati et sono tamburi congregati in choro ecclesie sancte caterine de finario Infrascripti homines presentis oppidi burgi finarij totam comunitatem burgensem representantes et qui esse asserunt ultra duas tertias partes burgensium finarij in presentiarum existentium in presenti burgo quorun nomina sunt hec et primo

D. Baptista de valle
Dominicus burlus
Vincentius vigliola
bernardus matia
Nicolaus carentius
Laurentius galesius
Lodisius bonorinus
Petrus vincentius galutius
Vincentius massanellus
Theodorus oderda
Jo: vincentius borrasius
Baptista fucus
benedictus barrilarius
Thomas fialus
Antonius vigliola
Georgius bulla
Antonius galesius
Lazarus sevisanus
Jacobus malacrida
benedictus de cremata
vincentius gandulfus
thomas mexea
Stephanus bergallus
vincentius plagia
Alfonsus carentius
Jo: antonius valfredus
vincentius gabbus
Josephus tarufus
Joannes Sicardus
thomas de giribaldis
Dalmatius gabus
baptista messoira
Georgius matia
Carolus borlascha
Antonius bosius notarius
baptista galutius
barnabas casatroya
Dominicus stigninus
Alfonsius bosius
finarinus matia
hieronimus de cremata
vincentius ungarus
Antonius mantellus
franciscus bellenda
vincentius burlus
bernardus burlus
Ambrosius casatroya
Giovanni (sic) bulla
Joannes de cremata
bartholomeus bonorinus
Dominicus bonomus
Marcus bosius
Andreas bosius
petrus matheus
Nicolaus Zulla
Franciscus burlus
baptista raymondus
Antonius ungarus
thomas ungarus
Dominicus bonorinus
Joannes plagia
Jo: antonius vigliola
Jo: Jacobus Cavallus
Jo: maria de vico
Antonius Sucinus
Bernardus raimondus
Bartholomeus oderda
Antonius fenogius
Hieronimus fenogius
Franciscus burlus
Nicolaus galesius
franciscus gibonus
Vincentius carzolius
Jo: petrus cavalus
Jacobus mantegha
benedictus muxea
Angelus de Ayrrali
franciscus berratus

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Petrus franciscus de marco	Petrus vincentius de cremata	vincentius furcherius
Vincentius burnengus	Michael righerius	francolus de cremata
Stephanus sora	steffanus raymondus	paulus badus
Jacobus pinea	Petrus franciscus gallea	bartholomeus pinea
baptista sterlinus	Nicolaus fenugius	Joannes pinea
bernardus brunetus	baptista galesius	vincentius fialus
Laurentius ferrarius	Dominicus carzolius	baptista gabus
Bartholomeus alserinus	bernardus guirimus	Antonius pellatis
franciscus carcutius	Deodatus ghietus	Jo: antonius cantalupus
baptista de monexilio	Pauletus carzolius	Jo: baptista bonvinus
thomas xora	Nicolaus massaferrus	thomas bonvinus
francus cosnius	franciscus de curte	Vincentius borrus
Antonius gabus	petrus brescha	Jacobus sicardus
Bernardus bonzinus	Joannes furcherius	bernardus pinea et franciscus bonvicinus

unanimiter concorditer et una voce sponte et omni meliori modo Iure via et forma quibus magis et melius potuerunt et possunt coniunctim et divisim pro ut melius expedit promitentes ad cautelam de rato pro reliquis absentibus pro hominibus infradicendis sub bonorum suorum obligatione fecerunt constituerunt creaverunt et sollemniter ordinaverunt eorum veros certos et Indubitatos nuntios actores factores sindicos et legitimos procuratores et In eorum et cuiuslibet ipsorum ac totius universatis locum posuerunt et ponunt Egregios franccum (sic) gandulfum notarium finariensem et christopharum matiam etiam finariensem absentes tamquam presentes specialiter et expresse ad fatiendum et componendum quecumque capitula pacta conventiones compositiones et acordia cum Illustrissima Dominatione genuensi Et ad aceptandum a predicta Illustrissima Dominatione quascumque promissiones immunitates et stipulandum quascumque gratias et franchisias quas predicta Illustrissima Dominatio ellegerit pro ut et sicut ambe partes convenerint et facere ellegerint Item ad requirendum a predicta Illustrissima Dominatione observantiam statutorum et consuetudinum finarii et pro ut etiam observari facere promisserunt Magnificus D. Petrus ravascherius et M. D. Nicolaus doria commissarij prefate Illustrissime Dominationis in introitu eorum In presentem burgum finarii die prima presentis mensis.

Item ubi et quando opus fuerit et expediens ad iurandum et promittendum fidelitatem pro universitate presentis burgi finarij in manibus eccellentissimi Ducis et Illustrissimorum Gubernatorum Excelse Reipublice Genuensis seu agentium suorum ad id deputatorum seu deputandorum.

Et Generaliter ad omnia et singula alia faciendum etc.

Et si tallia forent etc.

Dantes et concedentes etc.

Promittentes.

Rellevantes etc.

Intercedentes et fide Iubentes etc.

Renunciantes etc.

Sub Ipoteca et obligatione etc.

Rogantes dicti constituentes sumi et recipi debere presens publicum Instrumentum per me notarium infrascriptum etc.

Actum In burgo finarii videlicet in choro ecclesie Dive catarine presentibus testibus bernardino Rulla quondam nicolai de villa figlini et Laurentio oddo filio antonii de villa tuvi ad predicta vocatis notis et specialiter Rogatis.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

(S. T.) Et ego Dominicus vigliola quondam Antonii. publicus. imperiali auctoritate notarius finariensis. quia premissis omnibus et singulis Dum sic ut supra premittitur Dicerentur et agerentur et fierent Una cum prescriptis testibus presens Interfui. eaque fieri et dici vidi ac audivi rogatusque De premissis. presens publicum procure recepi scripsi et publicavi Illudque sic ut supra extrhaxi licet aliena manu me variis occupato negotiis Ideo in fidem et testimonium premissorum propria manu hic me subscripsi signo tabelionatus nomineque meis appositis.

LXXX.

Diversi atti stipulati nel 1565 dagli uomini della Marina, per tornare in grazia del Marchese Alfonso II dopo la rivoluzione del 1558.

Fonti: **A** Archivio comunale di Finalborgo. Ms. n. 309.

B Biblioteca Universitaria, *Scritture sul Finale*, Ms. segnato C. VIII, I, Carte 169 e segg.

Metodo di Pubblicazione: Si trascrive A dando in nota le varianti di B quando sono importanti.

In nome de Iddio. L'anno del Signore Mille Cinquecento sessanta cinque, Inditione octava al primo del mese d'Aprile.

Convocati, e congregati gl'Infrascritti huomini e capi di casa del luogo della Marina di Finale nella casatia delli Disciplinanti di S. Giovanni posta in detta Marina a suon di Campana secondo il solito della Congregatione universale di esso luogo, dove per negotij dell'università di detta Marina son soliti convocarsi, e congregarsi, e particolarmente e di casa in casa citato cadauno di detta Marina, et università a richiesta degl'Infrascritti suoi Procuratori di licenza del Sig. Giovanni Peneri Vicario di Finale in osservanza della permissione concessa per l'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Alfonso Carretto Prencipe, e Marchese di detto Stato, e del Sacro Romano Imperio Vicario perpetuo etc. per lettera di Sua Eccellenza a supplicatione di detti procuratori scritta al detto Signor Vicario presentata, et al solo fine che nel presente Instrumento si contiene per detti Infrascritti Procuratori di Commissione delli detti huomini suoi principali, come dicono ricercata come delle cose predette hanno detto constare nelli atti della Corte di Finale ricevuti per Messer Giovanni Antonio Cavasola notario di Finale il precedente giorno, a quali per quanto sia bisogno s'habbia relatione, e nella quale Congregatione si sono ritrovati detti Infrascritti Procuratori, eccetto Messer Ottaviano Capello, quale è doppo morto, cioè li Messer Vincenzo Conte, Battista Fenoggio, Lazzaro Sassio, Antonio finale e Battista Norasco, e li huomini, e Capi di casa infrascritti, cioè

Messer Martin Borrasio, Gastaldo
Giovanni di Locello, a suo, et a nome di Nicolao, e Vincenzo suoi figliuoli, per li quali ha promesso di rato, sotto obligatione de suoi beni
detto Lazzaro Sassio, tanto a suo nome, quanto di Agostin Sterla, Antonio Todesco, e Damiano Barillaro, per li quali promette di rato sotto obligatione etc.
Finarin Sassio
Sebastiano rotondo
Vincenzo Sassio
Battista Norasco
Giorgio Cincione
Battista Conte, a suo et a nome di Vincenzo Vacca e Michele Vacca, per li quali promette di rato sotto obligatione, etc.
Battista Bergallo
Geraldo pellerio
Francesco Sterla
Odino Rafrei
Bartolomeo Roffino
Gullielmo Aicardo
Antonio Carenzo
Giovanni Bertolotto

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Giovanni Ferro
Bartolomeo Scrigna
Nicolao bozano
Francesco Canaveise
Battista Locello
Vincenzo Grasso
Antonio Ferrario
Battista Aicardo
Battista Sicardo
Vincenzo Roffin
Francesco Begino
Bernardo Norasco
Bernardo Ferrario
Andrea Casatroia
Ottavio Casatroia
Antonio Roffino
Gieronimo Gavi
Vincenzo ferrino
Baptista Massaferro
Bernardo Begino
Battista Ferraro
Francesco Borasio
Giovanni Sicardo
Leonardo Luglia
Giovanni Andrea Porro
Giovanni Roffino
Bernardo Busso
Gasparo Ferro
Battista Finale
Battista Capello
Giovanni Andrea Fenogio
Battista Buragio a suo et a nome di Pietro suo Padre, per il quale promette di rato sotto obligatione etc.
Bernardo Morinello
Vincenzo Stalla
Benedetto Bochiardo
Vincenzo Pastorino a suo nome e di Nicolao suo fratello, e Rafaele suo figlio, per li quali promette di rato sotto obligatione, etc.
Giulio Capello
Pietro Spererio
Bernardo Roffino
Giovanni Sporetto
Nicolao Gastaldo
Bernardo Umbrone
Fabiano Bastardo
Giovanni Bastardo
Leonardo Sterla
Raffaele bochiardo
Marco Luglia
Nicolao Vacca
Baron Grana
Giovanni Battista Vacca
Giovanni Badino
Agostino Canaveise
Giovanni Bergallo
Antonio Peive
Francesco Aicardo
Francesco Bergallo
Pietro Giovanni Rosso
Francesco Roffino
Vincenzo Norasco
Pietro Gastaldo
Marco Rotondo
Steffano e Benedetto Chinchioni
Simone Morinello
Giorgio Scarpa
Rafaele di Locello
Steffano Bergallo
Bernardo Bove
Antonio Aicardo
Antonio Borrasio
Ambrosio Bergallo
Paolo Rotondo,
Vincenzo Bergallo
Giacomo Mantello
Dalmatio Casanova
Antonio Bergallo
Giulio Gastaldo
Steffano Pellerio
Gieronimo Burraggio
Andrea Maffeo
Andrea Buraggio
Giacomo Morinello
Vincenzo Peive
Giovanni Antonio Anfosso e Luisio Sambaldo

quali inanzi al detto Signor Vicario hanno detto, e protestato, come dicono, e protestano, esser più di due terze parti di tutti li Capi di Casa, et huomini di essa Marina, habitanti, e residenti in esso luogo, e rapresentano tutta l'università di essa Marina, essendo esposto dalli sudetti procuratori l'andata loro col già fu Messer Ottaviano Capello alle Carcare dall'Eccellenza del sudetto Illustrissimo Signore e recognitione fatta per essi a nome Suo, e di tutti loro della Marina, e della università d'esso luogo, in virtù della Commissione, e possanza data per il mandato ricevuto per Messer Giovanni Antonio Cavasola Notario, e la Confessione, e revocatione, renonciatione, obligatione de beni, e Commissione a detto nome fatta con detto Instrumento, e per Supplica data, e del modo tenuto per debito loro, presso Sua Eccellenza, e della promessa di ratificatione, e come d'ogni cosa n'è stato rogato Messer Damiano Carisomo, e fatto ricerco di voler far la ratificatione predetta di quanto essi in virtù del detto mandato hanno detto, riconosciuto, confessato, revocato, renunciato, annullato, cassato, obligato, e fatto, e promesso, et essendoli letto detto Instrumento ricevuto per detto Messer Carisomo da me notario infrascritto con alta, et intelligibil voce, ad istanza di detti procuratori, di parola in parola come segue. Al nome de Iddio mille cinquecento sessanta cinque indictione ottava alli ventiuno del mese di febraro, Vincenzo Conte, Battista Fenochio, Ottavian Capello Notario, Lazaro Sassio, Antonio Finale, e Battista Norasco tutti del Luogo della Marina di

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Finale, come Negotiatori, fattori, Procuratori mandatarij, e Sindici delli huomini, e di tutto il Luogo, et università della Marina, come di Loro procura appare Instrumento per Giovanni Antonio Cavasola, notario, alli undeci del presente mese di febraro, Sono comparsi al cospetto dell'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Alfonso Carretto Prencipe, e Marchese del Finale, e del Sacro Romano Imperio Vicario perpetuo, e delli detti huomini, e Stato di Finale Prencipe, e naturale suo Signore, e Padrone, esistente nel Castello delle Carcare, nella salotta diocesi d'Alba, sedendo su una tavola luogo per suo solio principale elletto, et hanno presentato il detto loro mandato in forma autentica dal detto notario sottoscritto, e di più una supplica da essi Loro di propria mano sottoscritta, e quivi spontaneamente di certa loro scienza, libera e mera volontà, etc. al detto nome con le ginochij in terra, e corda al Collo inanzi al detto Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Prencipe loro, hanno confessato, come dicono, narrano, espongono, cedono, rimettono, rinonciano, cassano, rivocano, et hipotecano, et obligano, suplicano, fanno, e confessano, et alla buona gratia, discretione, e misericordia di detto Illustrissimo Signor Prencipe al detto nome si sono sottomessi, e sottomettono in tutto, per tutto di parola in parola, come nel detto loro mandato, et supplica largamente si contiene, e richiedendo, e supplicando com' in essi instando, e supplicando che detta loro procura, e supplica si leggano di parola in parola da me notario infrascritto con voce intelligibile a Sua Eccellenza et alla presenza delli Signori Testimonij Infrascritti, rogando quando piaccia al detto Signor Prencipe, che di questo atto, confessione, e rivocatione, come di sopra, e come nella detta procura, e supplica amplamente è espresso, ne sia fatto publico Instrumento, qual mandato e qual supplica, seguitano in tal forma, e quali per me Notario Infrascritto alla instanza suddetta sono stati letti, recitati, publicati, e dichiarati parola per parola con inteligil voce in presenza di esso Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Prencipe, e dell'Infrascritti Signori testimonij e delli detti procuratori, come di sopra inanzi Sua Eccellenza con la Corda al Collo, Inginochiati, et instanti, et primo seguita la procura, et appresso la supplica.

L'anno del nostro Signore Giesù Christo Mille Cinque cento sessanta cinque l'inditione ottava, il di undecimo del mese di febraro all'hora di nona. Conciosia cosa che dell'anno presente secondo che l'Infrascritti huomini dicono Messer Giovanni di Locello della Marina de Finaro habbi presentato una supplica all'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Prencipe, e Marchese di Finale del Sacro Romano Imperio Vicario perpetuo a nome delli huomini della detta Marina descritti nella supplica, e supplicatole, che si degnasse farle gratia conceder licenza di potersi congregare, affinchè senza più tardanza dovessero trattar di raconoscere Sua Eccellenza per vero Prencipe, Signore, e Padrone, e domandarle perdono, e più a pieno come si legge in detta supplica, quale è di questo tenore: Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Prencipe, e Padron nostro Osservandissimo: Sapendo noi Infrascritti huomini della Marina di Finale sudditi di Vostra Eccellenza al tempo della rebellione contro Vostra Eccellenza indebitamente fatta dalli huomini del suo stato di Finale, alcuni esser stati mali fedeli, et alcuni haver contrafatto alla fedeltà dovuta, e non essendo da noi bastevoli a ritrovar modo di mitigar il giusto rigore della Giustizia svegliata contra di noi nè di gratia al fallo nostro senza l'aggiuto de Iddio havemo fatto oratione, e pregato la Divina Maestà, per inspiration a noi di far opere di fedeltà, conforme al debito nostro, et a lei di pace, gratia, e misericordia presso di noi, come dal vero, e benigno suo Prencipe si può sperare, et un hora ci par mille di poter con fatti chiari dar prova all'Eccellenza Vostra dell'animo nostro ben riformato, secondo la Divina volontà in la stampa di quelli, quali vogliono portar per sempre nome di buoni fedeli, ubbidienti, et amorevoli sudditi, supplichiamo, che piaccia all'Eccellenza Vostra moversi di sua istessa benignità a pietà sopra di noi suoi sudditi smarriti, a farne gratia di potersi congregare insieme, dove

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

gli parerà in presenza de suoi Signori Ufficiali, affinchè senza più tardanza possiamo trattare di riconoscere l'Eccellenza Vostra per nostro vero e natural Prencipe, Padrone, e Signore, secondo che li è stato, et è, et mostrarli con fatti pentimento d'ogni nostro fallo, e chiederli perdono, e darli quella sodisfatione, qual a noi sudditi conviene per ottenere la pace e misericordia dalla clemenza sua, come per memoria della passion di Christo speriamo, e come più a compimento Vostra Eccellenza sarà servita intender da Giovanni di Locello, qual a tall'effetto mandiamo, pregando a Iddio, per ogni sua felicità,

Martino Borrasio Gastaldo
Ottavian Capello
Battista Fenochio
Vincenzo Conte
Battista Conte
Finarino Sassio
Giovanni Andrea Fenoggio
Bernardo Roffino
Battista Rossano
Lazzaro Sassio
Bernardo Butio
Vincenzo Bergallo
Giovan Battista Bergallo
francesco Bergallo
Antonio Bergallo
Agostino Sterla
Leonardo Sterla
Guglielmo Gastaldo
Bernardo Umbrone
Giovanni Ferro
Vincenzo Ferrino
Andrea Maffero
Antonio Aicardo
Francesco Begino
Pantalino Casanova
Nicolao Vacca
Vincenzo Roffino
Bartolomeo Roffino
Antonio Roffino quondam Gasparo
Fabian Bastardo
Pietro Luglia
Bernardo Morinello
Steffano ferro
Giorgio Chinchione
Vincenzo Bastardo
Giovanni Bolla
Lorenzo Bolla
Antonio Finale
Battista Finale
Marcheto Luglia
Battista Aicardo
Ambrosio Bergallo
Giovanni Bergallo
Ambrosio Ferraro
Giovanni Sicardo
Francesco Roffino
Pietro Bove
Battista Nolasco
Bernardo Nolasco
Giovanni Battista Vacca
Steffano Bergallo
Angelo Ianuese
Giovanni Antonio Gardano
Raffaele Bochiardo
Vincenzo Pastorino
Geronimo Gaij
Giovanni Sporeto
Bartolomeo Vigliola
Bernardo fenochio
Damiano Barrillaro
Giacomo Antonio finale
Francesco Loddo
Geronimo Bove
Giovanni Baschera
Battista Massaferro
Bartolomeo Begino
bernardo Boraggio
franceso Sterla
Damiano dell'horto
Nicolao Porro
Andrea Porro
Bernardo Bove
Vincenzo Stalla
Gasparo Malvasia
Battista Barrillaro
Giacomo Cavasola
Bernardo Ferraro
Vincenzo Grasso
Antonio Moro
Odino Refrei
Guglielmo Aicardo
Giacomo Bardino
Leonardo Luglia
Gasparo ferro
Pietro Giovanni Rosso
Pietro Bastardo
Antonio Carenzo
Giorgio Mutio
Giovanni Bravo
Sebastiano Staricco
Pietro Bottaro
Georgio Scarpa
Bartolomeo Garrone
Giovanni Locello
Rafaele Locello
Nicolò Locello
Pietro Buraggio
Giacomo Mantello
Francesco Peive
Ghiraldo Pellerio
Battino Sicardo
Antonio Borrasio
Vincenzo Borrasio
Francesco Borrasio
Battista Buraggio
Francesco Canavesio
e Gioanettino Roffino

et il prefato Illustrissimo Signor Prencipe habbi scritto al Magnifico Signor suo Vicario una lettera sigillata data nelle Carcare a 7 del presente mese di febraio del 1565 sottoscritta Antonio Vasto Secretario, per lo qual ordina al detto Signor Vicario, che permetta alli Supplicanti, ed altri della Marina, che si possino congregar insieme, in luogo più commodo di essi in presenza di detto Signor Vicario, per una

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

volta solamente per il fin suplicato, e come più largamente si legge in detta lettera di questo tenore il sovrascritto. Al Magnifico Nostro diletto Il Vicario di Finale, dentro la lettera è scritto, come segue. Alfonso Carretto Prencipe, e Marchese del Finale, e del Sacro Romano Imperio Vicario perpetuo. Magnifico nostro diletto vi mandiamo con questa una supplica dataci da Giovanni di Locello in nome di quelli che vederete annotati del luogo nostro di Marina, e vi ordiniamo, che permettiate alli supplicanti, e a quelli altri di Marina, che si possino congregare, dove loro parerà più commodo, in esso luogo per una volta solamente alla presenza vostra, quando sarete da essi ricerco, et per il fin supplicato, Dio vi guardi, Data nelle Carchare a 7. di febraro 1565. Antonio Vasto Secretario; Essendo detta lettera stata presentata per detto Giovanni di Locello, a detti nomi al detto Signor Vicario, et essendo poi detto Signor Vicario stato ricerco da detti huomini di potersi congregare per detto effetto in essecutione dell'ordine di Sua Eccellenza gl'ha concesso licenza di congregarsi in sua presenza per il fin suplicato nella Casatia delli disciplinanti di San Giovanni della Marina posta in detta Marina luogo commodo, perciò convocati, coadunati, e congregati gl'Infrascritti huomini cioè

Martino Barrasio Gastaldo

Ottaviano Capello tanto a suo nome, quanto a nome di Nicolao Ruggero suo Cugnato, per il quale promette di rato sotto obligatione de suoi beni

Battista Fenoggio, tanto a suo quanto a nome di Giovanni Andrea suo Fratello, per il quale promette di rato sub etc.

Vincenzo Conte

Battista Conte

Finarino Sassio

Vincenzo Sassio, con consenso di detto Finarino suo Padre

Bernardino Ruffino tanto a suo quanto a nome di Giovanettino suo Cugino, per il quale promette de rato sub etc.

Battista Rossano

Lazzaro Sassio, tanto a nome suo quanto a nome di Nicolao Barrillaro suo Nipote, d'Antonio Carenzo, di Giovanni Bravo, di Antonio Tedesco, e di Vincenzo Pastorino, per li quali promette de rato sotto obligatione de suoi beni.

Bernardo Butio

Vincenzo Bergallo

Battista Bergallo, tanto a suo, quanto, a nome di Geronimo Bergallo suo figliolo, e di Nicolò Porro, per li quali promette de rato sub etc.

Agostino Sterla

Guglielmo Gastaldo

Giovanni Ferro

Antonio Aicardo

Francesco Begino

Pantalino Casanova

Don Prete Battista di Locello, tanto a suo, quanto a nome, di Giovanni Antonio Gardano, per il quale promette di rato sub etc.

Vincenzo Roffino, tanto a nome suo, quanto a nome di Bartolomeo suo figliolo, per il quale promette de rato sub etc.

Antonio Roffino quondam Gasparo

Steffano Ferro

Giorgio Chinchione, tanto a suo, quanto a nome di benedetto, e Stefano suoi figlioli, per li quali promette de rato sub etc.

Gioanettino bastardo, tanto a suo quanto a nome di Vincenzo Bastardo suo barba, per il quale promette di rato sub etc.

Antonio Finale, tanto a suo quanto a nome di Battista suo figliolo, per il quale promette di rato sub etc.

Ambrosio Bergallo

Ambrosio Ferraro

Gioanettino Sicardo

Francesco Roffino

Battista nolasco, tanto a suo quanto a nome di Battista Porro suo Cugnato, per il quale promette de rato sub etc.

Bernardo Nolasco

Giovanni Battista Vacca

Steffano Bergallo

Raffaele Bochiardo

Battista Massaferro

Bartolomeo Begino

Francesco Sterla

Damiano dell'horto, tanto a suo, quanto a nome di Giovanni Andrea Porro, suo Genero, per il quale promette de rato sub etc.

Bernardo Bove, tanto a suo, quanto a nome di Giorgio Mutio, per il quale promette de rato sub etc.

Vincenzo Stalla, tanto a suo, quanto a nome di Andrea Maffeo, per il quale promette de rato sub etc.

Gasparo Malvasia, tanto a suo, quanto a nome di

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Pantalino suo figliolo, e di Pietro Luglia, per li quali promette de rato sub etc.
Pietro Malvasia
Giacomo Cavasola
Bernardo Ferraro
Vincenzo Grasso
Antonio Mauro
Odino Rafrei, tanto a suo, quanto a nome di Bernardo suo figliolo, per il quale promette de rato sub etc.
Sebastiano Staricco
Pietro Bottaro
Giorgio Scarpa
Bartolomeo Garrone
Giovanni di Locello, tanto a suo, quanto a nome di Nicolò, e Vincenzo suoi figlioli, per li quali promette de rato sub etc.
Raffaele di Locello
Antonio Borrasio tanto a suo quanto a nome di Vincenzo Borrasio suo fratello, e Benedetto Buraggio suo, Barba, per li quali promette de rato sub etc.
Battista Buraggio tanto a suo, quanto a nome di Pietro Buraggio suo padre, per il quale promette de rato sub etc., e promette anco de rato per Giorgio Buraggio e Damiano Buraggio sub etc.
Giulio Aicardo
Leonardo Luglia
Giovanni Sporetto
Bernardo Fenochio
Francesco Lodo
Gasparo Ferro
Pietro Giovanni nolasco
francesco Canavesio
Pietro Pipero, tanto a suo quanto a nome di Giacomo suo Padre, di francesco Pipero suo Cuggino, e di Bartolomeo suo fratello, per li quali promette de rato sub etc.
Battista di Locello
Francesco Bergallo
Giacomo Mantello
Ghiraldo Pellerio tanto a suo quanto a nome di Michele suo figliolo, e Nicolino suo Nipote, per li quali promette de rato sub etc. (1)
Battista Luglia
Giovanni Antonio Anfosso
Francesco Aicardo
Bartolomeo Scrigna
Antonio Pipero
Battino Sicardo
Damiano Barrillaro
Francesco Borrasio
Battista Aicardo
Antonio Ferro
Gieronimo Bove
Vincenzo Nolasco
e Bernardo Morinello

quali eccedono oltre le due terze parti degl'huomini di detta Marina alla presenza del Prefato Signor Vicario in detta Casatia solennemente per son di Campana, citati secondo il solito, niun d'essi discrepanti, ma tutti unanimi, e concordi con animo deliberato, e libera volontà a ogni miglior modo, via, raggione, e forma, qual meglio, e più forte, e valido, si può, loro, e ognun di loro, e spontanea volonta precedendo il solenne trattato, e deliberatione han fatto, constituito, e solennemente ordinato, come fanno, constituiscono, e ordinano loro etc. e di detta Villa certi nuntij, attori, fattori, negotiatori, procuratori, e sindici, e quanto meglio si possi l'Infranominati, cioè Messer Vincenzo Conte, Messer Battista Fenochio, Messer Ottaviano Capello, Messer Battista Nolasco, Messer Antonio Finale, e Messer Lazaro Sassio tutti di detta Marina presenti e quali accettano ad ogni lor causa, e negotio, e specialmente, espressamente, a trasferirse in lor nome, e di tutta la Marina, al luogo delle Carcare, et in detto nome a fare l'Infrascritte cose, e prima a presentarsi in nome d'essi constituenti, e di caduno di loro, e della soprascritta Villa al conspetto di detto Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Prencipe, e Marchese, del Sacro Romano Imperio Vicario pepetuo, e a detto nome riconoscerlo per suo vero, e naturale Prencipe Padrone, e Signore come fu e di detto Marchional stato e sopra d'esso, e detti constituenti, e tutti li sudditi finaresi tutta quella grande libera autorità, e possanza, e preeminenze, quali hanno havuto, et hanno li veri, antiqui, e buoni Principi, e Vicarij perpetui dell'Imperio Romano, negl'huomini, e stati suoi, et in l'altre molte preeminenze, e regalli haver havuto, et haver giustamente le gabelle solite, e l'uso di quelle, e delli molini, sì da grano, come da olio, secondo li redditi soliti di grano, e vetovaglie, e del resanzo respetivamente, et altre intrate, secondo il possesso

(1) In B, molto più giustamente, si ha: *Vincenzo Vacha, tanto a suo, quanto a nome di Michele suo figliolo, et Nicolino suo nipote etc.* e prima di esso si nota *Battista Ferraro.*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

suo al tempo del spoglio, e de rebellion con oblighi delli sudditi a detti molini, e con raggione di prohibir cadauno altro haverne in detto stato nè per sè, nè per altro, et haver detto Signore per ogni tempo di sua amministrazione di detto marchesato inanti la rebellione scoperta del mese di luglio del 1558, deputato Dottori esperti per Vicarij a render raggione in detto stato, et haver fatto administrare, e tenuto buona giustitia facendola in tutte le Cause civili criminali, si nella prima instanza e cognitione, come nella seconda dell'appellatione, e quando più oltre si è richiesto per via di revisione, e di ricorso, e di supplicatione e querela compitamente fare secondo l'antiquissimo uso, e consuetudine, e Marchional autorità, e Vicariato perpetuo Imperiale d'esso Illustrissimo Signore e suoi Illustrissimi Precessori Marchesi del detto stato, e di haver per publica conservatione di detto stato d'ogni Invasione, et occupatione de nemici, et a beneficio et util publico introdotto l'uso della militia, ne suoi sudditi, molti anni inanzi detta rebellione, et haver fatto altre opere laudevoli da buon Prencipe e Signore a quiete, et utile universale di detto stato, usando verso detti Constituenti, et altri suoi sudditi, buon trattamento a comparatione degl'altri Prencipi vicini secondo la necessità et occasione data dalli tempi di guerra, e pericoli de Pirati, et a confessar liberamente esser al tempo [della] rebellione ingiustamente sollevata e concitata da Antonio, et altri Capellini, Battestino Raimondo et altri sudditi di Sua Eccellenza senza causa, qual ne havessero havuto, ma per sua malignità a coprimento delle loro tristezze, acciochè non fussero punite, meritavano, scoperta nel mese di luglio dell'anno 1558. con uccisione, e persecutione de Ufficiali, e Servitori di Sua Eccellenza concorsi alla detta rebellione con li detti, et altri principali ribelli, e nemici di Sua Eccellenza, andando molti di essa villa per la piazza di Gorra, con sue armi, et unendosi con li altri rebellati, e giurando di obbedire a detti Capellini, Ramondo, et altri capi in esterminatione della persona, stato, honore, e beni di detto Illustrissimo Signore, e di seguir le parti di esso Capellino, et altri ribelli, partitisi totalmente dall'obbedienza, e fedeltà dovuta a Sua Eccellenza, accostandosi a Genovesi, et facendosi lor sudditi con giuramento di fedeltà, con animo, che fossero sempre liberi dall'anticha, vera, e giusta Superiorità di esso Illustrissimo e natural Signore, e detti Genovesi nemici di detto Signore (secondo si dimostravano) restassero Padroni loro, e del detto stato, facendo essi Constituenti con loro [opere] da nemici, andando ancora alcuni a Gorra armati contro li soldati, amici di Sua Eccellenza, e quali venevano in soccorso di quella assediata da detti rebelli, e nemici, qual soccorso violentemente, e con svalisamento, e mortalità di molti di detti amici di detto Illustrissimo Signore, e particolarmente del Greco suo Ufficiale rotto, e rebuttato, facendo altre funcioni alla Marina, et altrove, secondo era commesso, a fin di far perdere il Borgo, e Castello, quali si tenevano da detto Illustrissimo Signore, et perseveravano tanto in dette, et altre opere di rebellione, come nemici, che fu per viva forza de Genovesi, in cui mani detti capi havevano dato il stato, constretto lasciare, e partirsi di detto castello, perso prima, e lasciato il borgo, e per questo confessar di havere essi, et quelli del Borgo, e delle altre ville del Stato, quali concorsero, et consentirno a detta ribellione ingiuriosamente, e senza causa presumta, in offesa del Pacifico stato, honore, persona, e beni di detto Illustrissimo Signore, con deliberata intentione di privarlo, e scacciarlo dal detto Suo Marchesato, come fu et è stato, e che sapendolo non fecero, quello che dovevano, come sudditi di fedeltà in agiuto, e favore di detto suo Illustrissimo Signore, a conservatione della persona, honore, e stato suo contro detti ribelli, e nemici, anzi arditero partirsi dalla detta fedeltà, et ubidienza dovuta, et andar da detti ribelli, et nemici a star con loro contro la volontà di detto Illustrissimo Signore, et esser incorsi nelle rigorose pene della rebellione, e potersi detti tali giustamente processare e punir secondo che ciascuno è concorso nel delitto per consentimento, opere in favor di detti ribelli, e nemici di

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Sua Eccellenza per aggiutar l'offensione, e violente espulsione suddetta, et universale consentimento di detta Villa, e delli popoli continuatione delle opere di detta rebellione universalmente aprovata, et a confessar, e riconoscere haver havuto Sua Eccellenza, et haver li molini, et l'uso suo sì da grano, come da oglio secondo li redditi suoi di grano, vetovaglie, e resanzo respetivamente con l'obligo, e come di sopra hanno detto, e per questo a confessar, e riconoscer esser stata parimente ingiuriosa, violenta, e senza alcuna causa, e raggione la popular destruttione delli detti molini da oglio di detto Illustrissimo Signor Marchese, e della Camera sua, de quali ne era vero Padrone, e giustissimo possessor con l'autorità, e raggioni suddette come presumte (1) ingiustamente, e fatta nel tempo suddetto dalli medemi sudditi ribellati d'essa, et altre Ville, respetivamente a danno di detto Illustrissimo Signore, e delle solite entrate della Camera sua Marchionale, e perciò li destruttori, e derroboratori di detti molini da oglio spettanti giustamente secondo che spettavano, et hanno spettati, e spettano dirrittamente col solito reddito loro del resanzo al detto Illustrissimo Signore, e Camera sua secondo il vechio, giusto, e solito possesso, qual ne havea al tempo di detta rebellione, et inanti raggionevolmente processare, e punire nelle pene incorse per causa di detta destruttione, e derrobatione, et a confessar tutte le querele, quali si dicono, e ritrovano date in nome loro, et dalli finaresi contra detto Illustrissimo Signore alla Corte di Sua Cesarea Maestà, o in qual altro si voglia luogo esser state, et essere meramente calonniose, ingiuriose, che ingiuste, et non vere, e l'Informationi sopra quelle esser state vitiosamente artificiate, et imaginate, e ricercate da persone maligne, appassionate, et interessate, e revocarle come odiose, inique, non vere, vitiose, et mendicate con false sugestioni per l'ingiusta offesa dell'honor di detto Illustrissimo Signore in essecutione della detta rebellione, e sforzi seguiti di detti Genovesi, con apetito di usurparsi, e di tener usurpato detto stato violentemente con sua potenza contro raggione, et a confessar qualonque riccorso havuto da detti Genovesi, overo dalla Signoria esser stato iniquo, reprensibile, et ingiusto, e punibile per non haver havuto, come non ha autorità sopra detto Illustrissimo Signore, nè sopra il stato suo notoriamente dependente, et immediatamente da Imperio Romano, et a revocar specificatamente come erronea e vitiosa ogni Confessione qual si trovasse da essi Constituenti altrimente fatta, e similmente la fedeltà prestata a detta Signoria iniquamente, et ingiustamente, con tutte le parole poste nelle procure, et Instrumento per detta fedeltà apposta dalli Agenti della Signoria, in quanto son state, e puonno esser pregiudiciali a detto Illustrissimo Signore et alla libertà del detto Stato suo dalle mani di detta Signoria, e poi a detti nomi revocare, come essi constituenti ancora volontariamente, et in virtù del presente atto spontaneamente revocano tutte le procure, mandati per essi Constituenti, e di qual di loro, in particolar et universale fatte in qual si voglia luogo, et in persona principale, o sostituita e nominatamente tutte le procure per qual tempo si trovano sino al giorno presente per essi fatte, o soli, o in compagnia d'altri in Lazaro Sevizano, e Bernardo Burlo del Borgo di Finale in qualsivoglia luogo, et in qualsivoglia altra persona contro detto Illustrissimo Signore, per qual si sij raggione, e Causa tanto Civile, quanto Criminale, e sotto qual si voglia modi niuni esclusi ancora che in tutte le procure li fusse giuramento, e clausule con tale efficacia, che non valesse la rivocatione senza special espressione, intendendo che essi Sevizano, e Burlo non possino, nè alcun sostituito da loro, o qual altro si voglia in modo alcuno comparere, nè esser uditi, in cosa veruna concernente lite, contraversia, cause, e questioni da essi Constituenti contro detto Illustrissimo Signore, ancora che vi fossero in quelle altre procure, parole derrogatorie, de quali fusse bisogno far speciale mentione, come importunati da Ufficiali Genovesi, e per-

(1) In A questa parola è lasciata in bianco.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sone di mala intentione, per poter con qualche colore, usurpare, e tener il detto Stato inquieto, e similmente qualonque possanza, e procura fatta altre volte per simil machinatione, et importunità in persona di Benedetto Bacigalupo per Instrumento di Nicolò Pastorino Notario finarese, e revocare qualonque atti per lui, e detto Sevizano, e Burlo, et altri a nome di essi Constituenti alla Corte di Sua Maestà, o in quali sia altri luoghi fatti in virtù delle sudette procure, e Sostitutioni, o in qual altro si voglia modo fatte, et inanzi qual si voglia Giudice, e Magistrato in tutte le parole pregiudiciali a detto Illustrissimo Signore, volendo qualonque atti, e qualonque procure, e qual si voglia cosa contenute in esse, et in virtù di quelle fatte, tanto Civile quanto Criminale siano irrite, e di niun valore et effetto, Renontiando all'uso di quelle, cassandole, et annullandole, come se mai non fossero state fatte, e più a confessar qual si voglia altro delitto, fallo et errore commesso in offesa dell'honore, persona, stato, e beni di detto Illustrissimo Signore del giorno di detta rebellione sino al presente, et a sottomettersi per tutti li suddetti delitti, e lor pene alla buona gratia, discretione, e misericordia di detto Illustrissimo Signore, et a supplicarlo poi divotamente per la gratia del perdono d'essi Constituenti in particolare, et universale a conto de tutti li delitti come di sopra confessati con suoi dependenti, per qual essi Constituenti havessero potuto, o potessero, respetivamente esser processati tanto in particolare, quanto in universale, e finalmente in poter in nome di loro, e cadauno di loro di tutta la Villa universale più amplamente dire, confessar, rimettersi, ceder, renonciare, cassare, revocare, trattare, concludere, stabilire, fermare, hipottecare, et obligar con Sua Eccellenza e presso quella per la sodisfatione dovuta all'honor suo, secondo le predette offese, e per l'entrate della Camera sua in tutto, e per tutto, secondo che detti procuratori stimeranno convenire alla quiete, e pace, e ben publico, e per essi Constituenti, e di tutta la Villa universale per debito loro, e per consecutione di detto perdono, e gratia delle pene, come si è detto, e come sarà in miglior piacere, e meglio si potrà concludere, ottenere, reportare, da Sua Eccellenza, e generalmente a far tutte le altre cose suddette, et ognuna di esse, che fusse necessarie in le cose suddette, ancorchè richiedessero mandato, più speciale, e come potrebbono fare essi Constituenti al nome come di sopra se fossero presenti, dando detti Constituenti alli detti nomi, e concedendo a detti suoi procuratori pieno, libero, generale, e special mandato in le cose predette, et ognuna di esse, e promettendo essi Constituenti alli nomi sopradetti per solenne stipulatione, e sotto obligatione de tutti i suoi beni, e di detta università tanto presente, come a venire alli predetti suoi procuratori et a me Notario Infrascritto come persona publica, stipulando, et accettando a nome di tutti quelli, quali gl'hanno Interesse,e nell'avenire possono haver in qualsivoglia modo d'havere perpetuamente, e tener rato, e fermo tutto quello, e quanto per li detti suoi procuratori e Sindici sarà detto, fatto e procurato in le predette cose, et ogn'una di esse con dependenti, emergenti, e connessi, Rellevando, e volendo rellevare detti suoi Sindici, e procuratori da ogni satisfatione, con le sue clausule necessarie et opportune, constituendosi fideiussori per essi procuratori, con la renonciatione della raggione del principale et ogni altra raggione sott'hippoteca et obligatione sudetta, delle quali cose, e di ognuna di esse detti Constituenti, e Constituti hanno comandato, e rogato, che io Notario Infrascritto ne ricevi uno Instrumento publico, e così l'ho ricevuto a dettato di Sapiente, se bisogno farà, fatto nella Casatia delli Disciplinanti di San Giovanni della Marina, alla presenza di Messer Damiano Scandolino Notario, Messer Constantino Zeppe, e Messer Battista Badelino testimonij presenti, chiamati, e rogati, et Io Giovanni Antonio Cavazola per publica Imperiale autorità Notario di Finale essendo stato ricerco di ricever il sovradetto Instrumento, ho scritto, e ricevuto in presenza di sudetti testimonij, e l'ho estesso in questa publica forma, et in fede della verità mi sono sottoscritto di mano propria, con l'interpositione del mio solito segno, riservandomi l'au-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

torità d'estender le clausule celebrate licet manu aliena constandomi della interlinea della seconda faccia della seconda carta a linee ventitre, e delle parole in qualsivoglia luogo, in la prima faccia della carta sesta, linee vintitre, e delle parole, o in qual sia altri luoghi fatte in virtù delle suddette procure a dette carte sei, in la seconda faccia in margine a linee tredeci emendate per la collatione con l'originale de mia mano scritto. Questa è la supplica: Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Prencipe Patron nostro Osservandissimo. Noi Infrascritti procuratori delli suoi hommini della Marina di Finale con ogni debita humiltà, inginochioni a piedi di Vostra Eccellenza in virtù della possanza a noi data dalli nostri principali nominati nel mandato, qual presentiamo in forma autentica, reconoscemo l'Eccellenza Vostra per nostro, e delli Constituenti, et huomini del Stato di finale, vero e naturale Prencipe, Patrone,e Signore con l'autorità, regallie, gabelle, e molini, così da olio come da grano, et altre entrate, come in detto Instrumento si contiene, e confessamo l'Eccellenza Vostra haver nelle cose de giustitia fatto quanto si narra nel predetto Instrumento, secondo l'uso suo, e de suoi Illustrissimi Signori precessori e d'haver introdotto l'ordine della Militia ne suoi sudditi al fin narrato in esso mandato, e usato verso loro sudditi buon trattamento, a compimento (1) degli altri Prencipi vicini, e più confessiamo esser stata crudelissima contro raggione, e senza causa la rebellione contro di lei commessa dalli suoi sudditi principiata, e scoperta del mese di luglio MDLVIII, e coloro quali son concorsi, et han consentito a detta rebellione esser incorsi nelle pene della raggione in particolare, et universale, secondo che è stato il delitto, e similmente essersi pessimamente deportati li rottori, e robatori (2) delli molini da oglio di Sua Eccellenza e della Camera sua Marchionale, havendo spettati, come drittamente spettano a Vostra Eccellenza, e secondo si contiene in detta procura, e più confessiamo in virtù di detta procura tutte le querele esser state calunniose, e perciò le revochiamo, come mal date, e fatte contro raggione per le cause descritte in detto Instrumento, et altre, e dicemo parimente esser stato male ogni ricorso havuto alla Signoria di Genova, e maggiormente la fedeltà fatta a detti Genovesi, e le procure di Lazaro Servizano, e Bernardo Burlo, e suoi sostituiti, et altri, e le procure fatte nel Bacigalupo, o altre procure da lui o altro forse sostituito, et ad ogni buon fine revochiamo, e rinonciamo in virtù di detta procura all'uso delle presenti querele, o atti fatti tanto Civili come Crimin ı, o misti, anzi rendendosi pentiti di tutti i falli commessi in offesa della persona ,stato, e beni dell'Eccellenza Vostra, facciamo d'essa al nostro nome, e come procuratori, e di essi Constituenti in particolare, et universale, piena sommissione, nella buona gratia, discretione, e misericordia di Vostra Eccellenza, dicendo, confessando, e facendo in tutto, e per tutto, come nel detto Instrumento si contiene con tutte le parole, clausule, raggioni, e qualità in esse estese, e contenute, e pronti dar maggior sodisfatione, quando ella stimi doversi maggiore, e di rivocar più ampiamente la fedeltà fatta a Genovesi, e farla a Vostra Eccellenza come siamo tenuti ad ogni suo piacere, per non mancar di cosa, qual da noi presso quella si deve, e riccorrendo a piedi suoi humilmente la supplichiamo si degni l'Eccellenza Vostra accettar le cose predette in segno del pentimento nostro, e farne gratia di perdono in generale, et in particolare di delitti (3) confessati, come da sua innata benignità verso i suoi sudditi, se siamo promessi, mediante la ratificazione, qual sarà fatta da nostri principali dell'atto presente, et alla buona gratia di Vostra Eccellenza noi, e nostri principali devotamente si raccomandiamo, pregando Iddio per ogni accrescimento di stato, come di tutto ciò si contentiamo sia rogato Instrumento a perpetua memoria,

(1) In B: a comparatione.
(2) In B: derobatori.
(3) In B: di detti delitti.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

quando sia di suo buon piacere, Io Vincenzo Conte affermo, e mi sono sottoscritto, Io Battista fenochio procuratore a mio, et a nome di Lazaro Sassio affermo come di sopra, e mi sono sottoscritto di mano propria, perchè detto Lazaro non sa scrivere, Io Antonio finale procuratore affermo, e mi sono sottoscritto di mano propria, Io Ottaviano Capello uno delli procuratori a mio, et a nome di Battista Norasco affermo come di sopra, e mi sono sottoscritto di mano propria, perchè detto Battista non sa scrivere; Et il detto Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Prencipe benignamente inteso il contenuto nella procura et supplica suprascritte, e come di sopra lette parola per parola da me già detto Notario alla presenza sua, e delli Signori testimonij Infrascritti, e più udito attentamente quel che humilmente hanno esposto, e tutto accettato per quanto le conviene, volendo procedere presso detti Sudditi Supplicanti da buon Prencipe ha del presente atto accettato, come di sopra concesso, e rogato parimente Instrumento alla presenza di detti Signori testimonij dicendo, che fatta la sopradetta ratificatione, presso di loro userà benignità secondo che le parerà bene, et al suo tempo, presenti detti procuratori, quali ringratiando Sua Eccellenza della benigna audienza, e risposta, priegano suplichevolmente, che li piaccia concederli la congregatione delli huomini della Marina suoi principali, et altri, acciochè possino operar l'effetto della ratificatione. Sua Eccellenza dice che il suo Secretario farà perciò lettera al suo Vicario opportuna, de quali cose instrumento etc. fatto nel Castello delle Carcare nella salotta sopradetta alla presenza dell'Illustrissimo Signor fabricio Carretto Cavagliero di San Giovanni Gierosolimitano Commendatore di Milano, e l'Illustrissimi Signori Rette Carretto Consignor di Gorzegno, Giovan Francesco de Marchesi d'Incisa, Conte di Camerana, Lodovico Scarampo Consignor di Cairo, Giovanni Bartolomeo delli Marchesi di Ceva Consignor di Noceto, Gieronimo Scarampo Arciprete di Cortemiglia Consignor di Cairo, Giovanni Antonio Caldieri Signor di Monesiglio Dottor di leggi, et il Magnifico Giovanni Pietro zoia di Priero Dottore di leggi, Prete Beltramo Castellano Rettor di S. Giovanni delle Carcare (1), Capitan Franceschino Balbo di felizano, et Antonio Cornazani Notario Piacentino Testimonij idonei, chiamati, e conosciuti, e che di sotto di mano propria sottoscriveranno doppo la sottoscritione delli detti procuratori.

Io Ottaviano Capello tanto a nome proprio, come a nome di Battista Norasco, qual non sa scrivere affermo quanto di sopra, et essersi rogato Jnstrumento per Messer Damiano Carizomo Notario et in fede della verità mi sono sottoscritto, Io Battista fenoggio a mio nome, et a nome di Lazaro Sassio quale non sa scrivere affermo quanto di sopra, et essersi rogato Jnstrumento per Messer Damiano Carizomo Notario, et in fede della verità mi sono sottoscritto di mano propria, Io Vincenzo Conte affermo, Io Antonio finale affermo come di sopra esser stato rogato Jnstrumento per Messer Damiano Carizomo Notario et in fede della verità mi sono sottoscritto di mano propria, Io fabricio Carretto Cavagliero di San Giovanni, e Commendatore di Milano sono stato presente, e testimonio al soprascritto Jnstrumento, et atto, e per fede mi sono sottoscritto di propria mano, Io Thette Carretto Consignor di Gorzegno sono stato testimonio, e presente al soprascritto (2) Jnstrumento, et atto ricevuto da Damiano Carizomo Notario, e per fede di propria mano sottoscritto, Io Giovanni Francesco de Marchesi d'Incisa Conte di Camerana sono stato presente e testimonio al detto atto, et Jnstrumento, e per fede mi sono di propria mano sottoscritto, Io Lodovico Scarampo Consignor di Cairo al detto Jnstrumento, et atto ricevuto da Damiano Carizomo Notario son stato presente, e testimonio, e per fede di propria mano sottoscritto, Io Giovanni Bartolomeo delli Marchesi di Ceva, Consignor di Noceto,

(1) In B è prima di Giovan Pietro Zoia.
(2) In B *sono stato testimonio* ecc. si trova dopo *Notario*,

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

stato presente e testimonio (1) al detto Jnstrumento et atto e per fede di propria mano sottoscritto; Io Gieronimo Scarampo Arciprete di Cortemiglia Consignor di Cairo al detto Jnstrumento, et atto rogato da Damiano Carizomo Notario son stato presente, e testimonio, e per fede mi sono di propria mano sottoscritto, Io Giovanni Antonio de Caldieri Signore in Monesiglio, e Dottor di leggi son stato presente, e testimonio rogato al soprascritto atto, et Jnstrumento, et in fede mi sono di propria mano sottoscritto, Io Giovanni Pietro zoia di Prierio Dottor di leggi son stato presente, e testimonio rogato al soprascritto Jnstrumento, et atto, et in fede mi sono di mano propria sottoscritto, Io Prete Beltramo Castellano Rettore di San Giovanni delle Carcare son stato presente, e testimonio al soprascritto Instrumento, et atto, e per fede mi sono di propria mano sottoscritto, Io Capitan Franceschino Balbo di felizano son stato presente, e testimonio al soprascritto Jnstrumento, et atto, e per fede mi sono di propria mano sottoscritto, Io Antonio Cornazano Notario Piacentino al detto Instrumento, et atto rogato per Damiano Carizomo Notario son stato presente, e testimonio e per fede di propria mano ho qua sottoscritto,

Ego Damianus Carezomus quondam domini Pellegri de finario publicus apostolica Imperialique auctoritatibus [notarius] premissum Instrumentum, et acta hominum Marine Finarij rogatus recepi extrahendumque mandavi, et licet aliena manu, mihi fida pro fide me subscripsi propria manu, apposito signo meo solito tabellionatus.

Protestando alla presenza di detto Signor Vicario e delli testimonij Infrascritti, e di me Notario Infrascritto come persona publica stipulante, et accettante a nome, et utile d'esso Illustrissimo Signor Prencipe, e Marchese, e de Suoi Illustrissimi Successori, in detto Marchesato, et ad instanza, e dimanda di me Notario al detto nome fatta, haver havuto per la lettura di detto Instrumento, qual hanno richiesto sia per copia tenuto, come statuto (2) intiero, et inserto nel presente Instrumento, et haver piena, perfetta, et indubitata scienza, e notitia di tutto il contenuto in detto Instrumento, e protestando essere detti procuratori di loro mandato, e consentimento andati alle Carcare, et haver riconosciuto l'Eccellenza del sudetto Signor Prencipe in suo vero, e naturale Signore, e Padrone, et haver fatto le confessioni delle gabelle, entrate, e redditti, Molini da oglio, e da grano, e di altre entrade, e del buono trattamento, e reggimento di giustitia, e ordine di militia, e Confessione della rebellione, et ingiuriosa destruttione de suoi molini da oglio, e la revocatione di qualonque querela, et informatione, e di qualunque procuratori, e d'ogni fedeltà ingiustamente fatta, o ricorso havuto a Genovesi, e cassatione, e renonciatione d'ogni atto, qual sia fatto, o tirar si possi a pregiudicio di Sua Eccellenza, e della renonciatione all'uso, e della commissione (3) finalmente fatta, e come in detto Jnstrumento, e supplica si contiene di parola in parola niuna pretermissa, e volendo far la ratificatione promessa per detti loro procuratori spontaneamente, e per certa scienza, e non per forza, nè timore, nè riverenza, nè errore di fatto, overo di raggione nè ignoranza, nè per alcuna impressione, ma di sua libera volontà; secondo che hanno detto, e protestato in presenza, et ad instanza, e presso me notario accettante, e stipulante, come di sopra tutti unanimi, e concordi, e niuno discrepante, procedendo sopra le cose predette, dette, riconosciute, confessate, rivocate, annullate, e fatte per detti procuratori, e come ordinatamente in detto Jnstrumento letto, e supplica leggiuta dal principio al fine si contiene raggionamento, e solenne trattato, con buona, e matura deliberatione, come si suole in cosa di simil importanza, a nome loro, e di cadauno di loro, e di tutta la università del detto luogo rapresentata da essi; e di qualsivoglia d'essa Villa absente, sempre

(1) In B abbiamo soltanto: sono stato presente.
(2) In B: come sta tutto.
(3) In B: della somissione.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

che sarà di ritorno, et residente, per quali, e ciascun di loro promettono de rato ad ogni buon volere di Sua Eccellenza sotto pena all'arbitrio di quella, con patto espresso, che non siano escusati per dir d'haver fatto il possibile sotto obligatione infrascritta, dichiariamo in prima haver inteso per la recognitione delle entrade solite fatta presso Sua Eccellenza in virtù della detta procura essersi compresi li redditi delle biade, daia, novenni, o sia accordamenti, impositioni, obligationi, e qualsivoglia sorte d'obligo, e de emolumenti già come si voglia dovuti a Sua Eccellenza, et alla sua Camera Marchionale, secondo il possesso al tempo del spoglio, e come in detta procura si contiene hanno con ogni miglior via, modo, e forma più efficaci approbato, laudato, ratificato, et confirmato, come in virtù del presente Jnstrumento unitamente, e congiontamente per mutuo consentimento di loro, e di cadauno di loro in particolare, et universale, lodano, approvano per detta loro certa scienza, e libera volontà tutto quello, e quanto hanno in virtù del detto mandato e con la supplica sporta, et infrascritta come di sopra detto, riconosciuto, confessato, revocato, renonciato, cassato, obligato, e fatto detti procuratori a nome loro, e di essi Constituenti, e della universita di tutta essa Marina, presso di Sua Eccellenza, e come in detto Jnstrumento ricevuto per detto Messer Carisomo, e come di sopra letto a sua piena intelligenza di parola in parola si contiene et innovando, e quanto sia di bisogno di nuovo confessando, reconoscendo, revocando, cassando, et anullando, sottomettendo, obligando, e facendo, e pregando in tutto, e per tutto, come in virtù del detto mandato, e con la supplica sudetta comparendo detti procuratori in genochioni, e con la Corda al collo inanzi a sua Eccellenza hanno in virtù del mandato in loro fatto, esposto, riconosciuto, confessato, revocato, renonciato, cassato, et annullato, e sottomesso, e pregato, e con obligatione, et hippoteca delli beni, ordinatamente fatto, e secondo l'ordine, forma, e tenor dell'Jnstrumento rogato per detto Messer Carisomo come di sopra ordinatamente letto, dal principio alla fine, senza intermissione di parola, e rendendo gratia a Sua Eccellenza della benigna audienza, e risposta data, hanno tutti unitamente, e congiontamente, e con mutuo consentimento, e per cadauno di loro e suoi heredi, et per tutta l'università di detta Marina, e successori fatto, e fanno uno simile instrumento, in presenza di me Notario Jnfrascripto stipulante, accettante, come persona publica, ad utile, uso, e nome di detto Illustrissimo Prencipe, e suoi Illustrissimi Successori in detto Marchesato, e delli Jnfrascritti testimonij, et hanno promesso, e promettono a me Notario accettante, e stipulante come di sopra d'haver perpetuamente, e per ogni tempo d'avenire le sudette cose rate, grate, e ferme, et attendere, osservare, et efficacemente adempire, tutto quello, e quanto a loro nome, e per suo mandato e per detta supplica, come di sopra si è detto, reconosciuto, confessato, revocato, obligato, e fatto non ostante la morte successa in detto Messer Ottaviano, e non convenir nè in universale, nè in particolare, nè di raggione, nè di fatto, nè per loro, nè altra persona a suo nome, per alcuna raggione, o causa, nè per qual si voglia modo, nè per via di rescritto, nè di privileggio, nè di beneficio di restitutione sotto pretesto di lesione, o di eccettione, nè qualsivoglia causa, quantonque apparesse giusta sotto obligatione già fatta in detto mandato e quella renovando sotto la refettione d'ogni danno, spese, et interesse, de quale e sua quantita in tal caso vogliono esser obligati, come per patto espresso, con stipulatione si convengono, in virtù del presente Jnstrumento stare alla semplice parola di esso Illustrissimo Prencipe, e de suoi Illustrissimi Successori senza carrico di giuramento, nè di prova, nè satisfatione d'alcuno giudice, e sotto pena della rebellione confessata, o altra all'arbitrio di Sua Eccellenza d'esser irremisibilmente essequita, contro essi di detta Marina, e l'università d'essa, e di ciascun di loro senza rispetto alcuno, e senz'altra declaratione ogni volta che per loro, o suoi heredi, e Successori in detta Marina in particolare o universale fosse contrafatto, o contravenuto in le cose come di sopra dette, reconosciute, confessate, revocate, renonciate, cassate, e fatte come

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

di sopra, o in alcuna d'esse remanente però sempre ferme, e valide in favore di Sua Eccellenza, e dei suoi Illustrissimi heredi, e Successori, le cose predette per l'osservanza delle quali, e per le dette pene detti prenominati d'essa Marina al nome loro, e di cadauno di loro, e di tutta l'università unitamente, e con mutuo universale consentimento, e con ogni miglior modo interamente hanno obligato, et hipotecato come obligano, et hipotecano espressamente sue persone, e tutti i suoi beni, mobili, et immobili, presenti, et a venire di cadauno di loro, e di detta università, et ogni raggione, et attione a loro in particolare, o universale spettanti, e pertinenti, et ogni altra cosa, qual'ancora di raggione non venesse nella generale obligatione, e per maggior fermezza di tutte le cose sopradette, e per segno, che siano procedute da loro buona e libera volontà, et in testimonio della verità, hanno tutti l'uno presso l'altro toccando le scritture nelle mani di me Notario Jnfrascritto giurato con la mano dritta alli Santi Evangelij d'Iddio tutte le cose sudette, e le contenute in detto Jnstrumento rogato per il detto Messer Caresomo, et infrascritto, come di sopra, esser state, et esser vere, e quelle voler attendere, et osservare sotto le pene del pergiuro, affermando in fede loro di non haver fatto protesta, nè atto, nè cosa alcuna pregiudiciale alla validità delli suddetti mandato, e supplica e della comparitione et atto fatto per detti procuratori, e che quando alcuna cosa si trovasse in contrario fatta, vogliamo sia nulla, et invalida, come espressamente revocata sicome specificatamente la rivocarebbono, se ne havessero memoria, e che parimente per l'avenire non faranno cosa in contrario sotto il legame del sudetto giuramento, e della sudetta pena, e questo non ostante che in esse proteste, Instrumento, contratto, o atto pregiudiciale, o contrario, overo altra cosa in contrario fatta, vi fossero parole, le quali qui espressamente, et in individuo bisognasse farne mentione, e non ostante qualsivoglia altra cosa, in contrario promettendo di non ricercare habilitatione di detto giuramento, nè di usarla, quanto ben li fosse concessa dall'istesso Ufficio di Santa Chiesa, sotto le pene sopradette, Renonciando alla eccettione della presente ratificatione, approbatione, confirmatione, e renovatione delle cose sudette, così non fatte, e non permesse, come di sopra, o veramente non utilmente fatte, e alla eccettione d'ogni inganno, e fraude, e conditione d'indebito, o senza causa, o di qualsivoglia ingiusta causa, et alla legge, che vuole, che non si possi prometter il fatto d'altri, e d'ogni altra eccettione, defensione, et agiuto di legge, e di raggione etc. Delle quali cose tutte, e d'ognuna d'esse, detti Constituenti, ratificanti hanno comandato, e rogato ch'io Notario Infrascritto ne ricevi uno Instrumento publico, e così l'ho ricevuto a dettato de Sapienti, quando fia bisogno fatto nella Casatia delli Discipli-nanti di San Giovanni della detta Marina alla presenza del venerabile Messer Prete Pietro Massa, il Magnifico Messer Bernardo Boiga Dottore di leggi, Marco Casatroia di Pia, e Bernardino Maggior testimonij alle cose predette chiamati, idonei, conosciuti, adhibiti, e rogati etc. (1).

(1) In B si legge ancora:
1710 - die 24 novembris etc.
extractum ex originali recepto per quondam dominum Franciscum Berrutum, olim notarium Finariensem penes me existente, obtenta prius debita licentia etc. et pro fide etc.
Ioannes Ferrarius Notarius etc. licet etc. salvo etc.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LXXXI.

Estratto di lodo, in data 31 luglio, comunicato alle parti il 3 agosto 1765, riguardante la definizione di una vertenza fra i RR. Parroci di Calvisio e di Monticello.
Arch. di Finalborgo, Copia ricavata nel novembre 1838.

1. In primo luogo che la M. Comunità di Calvisio nella persona dei suoi Ufficiali debba essa sola privativamente et in perpetuum invigilare sopra i pesi, misure, e prezzi, e qualità di robbe sì comestibili come non comestibili non solo nel giorno di San Bernardino, ma ancora in qualunque altro giorno, ossia occasione, che sopra il detto monte, chiamato volgarmente Castellaro, vi su portassero Osti, Rigattieri, o altro genere di persone con merci da quivi vendere, senza che la M. Comunità di Monticello possa in verun tempo avvenire per qualunque motivo o causa sì pensata come inpensata opporsi e chiamarsi lesa sì in giudicio, che fuori, il che pure si intenda caso mai in avvenire nel suddetto Monte vi si fabbricassero Botteghe e Case, nel qual caso ora per allora si dichiarano li abitatori di esse botteghe o case membri della suaccennata Comunità di Calvisio, perchè abitanti dentro li di lei confini e sottoposti in tutto alli Ufficiali della medesima Comunità.

2. Si decide in secondo luogo e si stabilisce che il dominio utile di esso monte come sopra chiamato Castellaro debba essere in perpetuum della M. Comunità di Monticello, senza che la M. Comunità di Calvisio possa in verum tempo avvenire chiamare in contesa li frutti di esso Monte con autorità alla medesima Comunità di Monticello di godere essa suddetti frutti, venderli, appigionarli, diffendergli in ogni ampia forma di ragione e di fatto; anzi che niuno in qualunque futuro tempo possa fabbricare sopra detto Monte case e bottaghe senza espressa licenza di detta M. Comunità di Monticello.

3. Si decide inoltre che la M. Comunità di Monticello possa processionalmente portarsi nella cappella di San Bernardino non solo nel giorno di detto Santo e di altre consuete processioni, ma ancora in occasione di altre divozioni, o voti, che volessero fare, ed ivi in tale occasione celebrare Messa, cantare litanie et altre preci.

4. Si decide pure che la M. Comunità di Calvisio possa in Occasione di ristorare detta Cappella di S. Bernardino, sua sagristia, ed atrio. valersi delle pietre necessarie per detta ristorazione, ossia ristorazioni da prendersi suddette pietre nello stesso monte detto Castellaro sempre però al minor danno. Siccome ancora Calvisio possa sopra del detto Monte in occasione della festa di S. Bernardino, o per altra occasione a lui meglio vista caricare, sbarare mascoli, far fuochi, senza che Monticello lo possa per verun titolo o [causa] sì pensata che impensata chiamarsi leso ed opporsi.

5. Si decide e stabilisce in terzo luogo che li osti, o Tavernieri li quali si porteranno per qualunque solennità o occasione sopra il più volte nominato monte Castellaro per ivi alzar tende, e piantar Bettole se saranno persone di Calvisio, oppure abitanti di Calvisio debbano prendere licenza dai Consoli, ossia stanzieri di Calvisio senza che Monticello possa richiamare in contrario, e chiamarsi leso per qualunque motivo, e causa si pensata che impensata: Se poi saranno persone di Monticello o di

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

qualunque altra Comunità. fuorichè di Calvisio debbano prendere siddetta licenza dalla M. Comunità di Monticello, senza che la M. Comunità di Calvisio possa riclamare in contrario, ed opporsi per qualunque neo o causa si pensata come impensata. Salva però ed intatta la Giurisdizione di Calvisio in ordine alla invigilazione sulle robbe, pesi, misure, prezzi; far punire i trasgressori anche quelli che quivi si sono portati con licenza della M. Comunità di Monticello niuno escluso di qualunque Comunità si sieno niuna esclusa.

(Fir°). Alessandro Messea Arciprete di Calvisio
(Fir°). Giuseppe Arino Arciprete di Monticello
(Fir°). Nicolò Gius. Steneri Not. Cancell.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

DOCUMENTI AGGIUNTI

I.

Processo svolto a Savona fra Gisulfo di Amico Nolasco e Martino di Girardo a causa di una nave di Bellobruno di Pia sequestrata a Marsiglia, con qualche altro atto che ad esso si riferisce (1204-1205).

Archivio Municipale di Savona, Ms. n. 39: *Cartularium Not. Martini*, c. 58 contra e seguenti.

Petitiones Gisulfi amici nolaschi. contra. Martinum de Girardo.

Ponit. Gisulfus. quod ipse Gisulfus mutuavit *Bellobruno de castelliono* libras. C. Janue.

R[espondit]. Martinus. non credit.

Jtem ponit. quod ipse Martinus constituit principalem debitorem se et obligavit se ipsi Gisulfo. de libris XXV. sub pena dupli. pro ipso Bellobruno. de predictis libris. C. quas dicit Gisulfus se mutuo dedisse se ipsi Bellobruno.

R. Martinus credit quod esset ipsius Gisulfi principalis debitor et pagator. silicet dicit quod ispe est bonus solutor. et ipse Gisulfus. dicit non esse verum. Jtem ponit quod quando navis Bellubruni que facta fuit in finario erat ad collam in platea de finario et ipse Gisulfus. scivit quod Bellobrunus vel alius pro eo posuerat res deveti in ipsa navi. ipse Gisulfus contrariavit ei Bellubruno ne portaret res deveti in ipsa navi.

R. Martinus credit.

Jtem. ponit. quod Bellomo et Caensal de naulo erant nauclerii et minatores illius navis.

R. Martinus credit quod erant nauclerii pro eorum parte. et Gisulfus erat nauclerius pro parte Bellubruni.

Jtem. ponit. quod predictus Bellubrunus et alii participes navis predicte proposuerant et contravetaverant ipsi Gisulfo. eundi septam.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

R. Martinus credit.

Jtem. ponit. quod predictus Bellubrunus remansit de eundo in predicto viagio, contra voluntatem ipsius Gisulfi. et ordinavit dictus Bellubrunus quod Caensal et Bellomo essent loco ipsius Bellubruni.

R. Martinus. non credit.

Jtem ponit. quod quando predicta navis erat ad pomeum erat bonum tempus eundi septam. et predicti nauclerii duxerunt dictam navem marsiliam contra voluntatem et interdictum ipsius Gisulfi.

R. Martinus. non credit.

Jtem. ponit. quod predictus Bellubrunus vel alius voluntate eius. posuit res deveti in predicta nave.

R. Martinus. credit. per voluntatem ipsius Gisulfi.

Jtem. ponit. quod Rozolinus de marsilia cepit ipsam navem ideo quia in ipsa nave erant res deveti. et de ipsa nave cepit baliam.

R. Martinus credit quod eam caperet propter res deveti.

Jtem. ponit. quod Bellubrunus predictus recomendavit suam partem predicte navis Jacobo caensal. et bellomo.

R. Martinus. non credit.

Jtem. ponit. quod postquam Ruzolinus predictus cepit illam navim predictam. palam dicebat et dicere fatiebat quod quicumque vellet emere navem predictam quod ipse Rozolinus eam sibi venderet.

R. Martinus. credit.

Jtem. ponit. quod ipse Gisulfus. cum quibusdam aliis emit navem predictam a Rozolino pretio librarum. CCCC. regalium correntium. vocatus Martinus predictus per IIIJ. vices ut huic petitioni responderet. noluit respondere et precepto Judicis iussit Bonanatus cintragus hoc scribi Martino scribe.

Propositiones Martini. de Girardo. contra. Gisulfum amici nolaschi.

Ponit Martinus de Girardo quod Gisulfus superposuit ceram *Bellobruno de pia* libras. X. plusquam vendi posset tunc temporis quando fecit contractum in saona. quia tunc poterat haberi cantarium (?) cere pro libris IIIJ. et soldis. IJ.

R. Gisulfus non credit.

Jtem. ponit. quod Gisulfus fuit confessus et dixit quod Bellobrunus et Bellomo debebant portare merces deveti in navi de finario.

R. Gisulfus non credit.

Jtem. ponit. Martinus. quod Gisulfus interdixit et interdici fecit curie marchionis navem de finario ne vareretur de scario. et fecit eam morari suo interdicto per. XX. dies ante quam vararetur de scario.

R. Gisulfus. bene credit. quod contradixerit. set dicit quod eam contradixit pro sua ratione.

Jtem. ponit. Martinus. quod Gisulfus conquestus fuit de bellobruno ante curiam marchionis. et antequam predicta navis vararetur de scalrio, et petebat ab eo libras. CC. et occasione illius lamentationis potuit recuperare suum a Bellobruno. vel ab alio pro eo. silicet libras XXV. de quibus tenetur. ipse Martinus. adversus ipsum Gisulfum et de toto illo quod petebat ipse Gisulfus ipsi Bellobruno.

R. Gisulfus bene credit. quod placitavit set non potuit habere inde aliquid.

Jtem ponit Martinus. de hoc quod navis de finario habebat loca XXIIIJ. quando fuit varata de scario.

R. Guiraldus credit.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Jtem. ponit. Martinus. de hoc quod quando predicta navis varata fuit de scario Finarii. merces deveti erant in ea. quas Gisulfus sciebat ibi esse quum illas merces. vidit in iam dicta navi.

R. Gisulfus. non credit. set. dicit quod vidit eas cum illa navis collavit. silicet. remos et antennas. que res erant res deveti.

Jtem. ponit. Martinus. quod Bellubrunus ante quam navis arriperet tunc. dedit possessionem de iam dicta navi eidem Gisulfo. pro debito quod sibi debebat.

R. Gisulfus credit quod sibi daret possessionem. set. dicit quod dedit illam possessionem sibi pro pignore et non pro alio.

Jtem. ponit. Martinus. quod sepe et sepius confessus fuit ipse Gisulfus. ante curiam Finarii quod habebat possessionem illius navis. silicet de parte Bellubruni. quam ei pignori posuerat.

R. Gisulfus. credit.

Jtem. ponit. Martinus. de hoc quod Bellubrunus abstinuit se ab itinere quod non ivit in predicta navi pro voluntate Gisulfi.

R. Gisulfus. non credit quod voluntate sua abstinuisset (1). et conventui quem ei fecerat. dicendo Bellubrunus Gisulfo. Ego remaneo. et Jacobus. et Bellobrunus persolvent vobis sicut persolvere debebam. et Gisulfus dixit bono homine.

R. Gisulfus. bene dixi Bellobruno quod si voluerint me persolvere in bene receptam solutionem meam septe. set. non absolvit ipsum Bellobrunum.

Jtem. ponit. Martinus. quod propter timorem pisanorum et propter nova que audierat de pisanis iverunt in districtu marsilie. silicet. a cercelio usque ad cavum de cologuis videlicet Jacobus cum illis qui erant in navi.

R. Gisulfus. non credit quod [aliquis?] iret propter voluntatem omnium navis.

Jtem ponit. Martinus. quod Gisulfus. recuperavit predictam navim a Rozolino contra voluntatem Jacobi et aliorum participum navis. ideo quia fuit impedita navis predicta a Rozolino propter res deveti que erant in ipsa nave.

R. Gisulfus. non credit quod eam redimeret. set credit quod fuit ipsa navis ducta in marsiliam de pumeo contra voluntatem ipsius Gisulfi. et bene impedivit Rozolinus illam navem propter res deveti. et etiam abstulit.

Jtem. ponit. Martinus. quod ipse Gisulfus. habuit duos Faxos canabe in predicta nave qui honerati fuere pro ipso suo nomine.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem. ponit. quod Jacobus. et Bellomus voluerunt solvere Gisulfo vel alii pro eis apud marsiliam debita que Bellubrunus ei debebat. silicet. de hoc quod supra navem recipere debebat.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem ponit Martinus. quod si Gisulfus consensisset obligare partem illam quam habebat pro libris. C. in marsilia. ipse recuperasset eam.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem ponit Martinus. quod pars mutui quod fecit Gisulfus. Bellubruno fuit expenssa in rebus. deveti. que iverunt in predicta navi.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem. ponit. quod quedam discordia fuit inter ipsum Gisulfum. et Bellubrunum et eius socios propter remos qui erant in ipsa navi. et quia ipse Gisulfus consenssit ipsi Bellubruno. et eius sociis de predicta discordia. fecit cum eis acordium. quod debebant ipse Bellubrunus et eius socii iungere Gisulfo. septe bisantios XL.

(1) Questa risposta è scritta, con un richiamo, nella interlinea e fa supporre che il seguito: *et conventui* ecc. faccia parte della domanda rimasta spezzata in due per aggiungervi detta risposta.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

R. Gisulfus. non credit quod unquam haberet cum eis discordia de remis.

Jtem. ponit. quod quum venit terminus primi conventus de quo tenebatur ipse Martinus adversus ipsum Gisulfum. pro predicto Bellubruno. quem fecit ipse Gisulfus cum Bellubruno ipse Gisulfus ivit finarium et stetit ibi in placito cum ipso Bellubruno. in finario. quia ipse Bellubrunus fefellerat terminum primi conventus ipsi Gisulfo. unde petebat ipse Gisulfus. ipsi Bellubruno. libras. CC. pro sorte et pena. et quia ipse Gisulfus. concordatus fuit cum ipso Bellubruno. de ipso Placito et suspendidit ipsi Bellubruno. de predicto conventu terminum. debebat recipere ipse Gisulfus. ab ipso Bellubruno. bizantios. LXXV. pro suspenssione ipsius termini. et inde carta facta fuit. per manum tabellionis.

R. Gisulfus. credit quod placitaret de stalla quam faciebat et non aliter. set non credit quod faceret alium conventum cum ipso Bellubruno. nec quod carta sit illius conventus.

Jtem ponit .quod publica Fama fuit in saona et in naulo quod predicta navis ferebat merces deveti apud septam.

R. Gisulfus. non credit.

Item. ponit. quod Pontius buellus dixit Gisulfo. antequam navis vareretur de finario sciatis quod Bellubrunus et alii participes navis deferunt merces deveti. septe in navi de Finario.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem ponit. quod Gisulfus. recepit pretium illorum locorum navis predicte. scilicet. quarte partis illius navis. quam in pignore habebat. vel alius pro eo. de predicto pretio quod fuit solutum de vendicione predicte navis.

non fuit Respondit.

Jtem ponit. quod maiors pars hominum qui erant in iam dicta navi concordarunt se ducendi navem marsilie.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem. ponit. quod Gisulfus habuit de precio predicte navis occasione venditionis quam fecit ipse Gisulfus. libras. D.XX. regalium vel valens.

R. Gisulfus. credit quod emit navem predictam a curia marsilie et quod eam vendidit hominibus. ianue a quibus. inde habuit libras. C. et non plus. set non habuit illas libras. C. pro Bellubruno neque pro Bellomo neque pro Jacobo caensal. nec ab aliis pro eis, et de ipsis libris. C. dedit drictum curie. et ipse Martinus. dicit non esse verum. de libris. C. silicet. quod eam venderit pro libris. C.

Jtem. ponit. quod Furionus et Albertinus longus voluerunt persolvere Gisulfo. tantum quantum recipere debebat super navem predictam occasione Bellubruni.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem. ponit. quod Gisulfus. dedit parabolam illis qui erant in predicta nave. ut morarentur apud septam per. V. dies.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem. ponit. quod Rozolinus vel alius pro eo habuit libras XV. pro fidantia predicte navis. ab aliquo de nave. vel ab aliis pro illis de nave.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem ponit. quod longissimo tempore consueverunt naves ire marsiliam causa acquirendi carigum et adducendi et a terra sarrazinorum.

R. Gisulfus. credit quod naves dant marsiliam. set non cum rebus deveti.

Jtem. ponit. quod Cevolla de torano misit nuncium suum Gisulfo ut miteret sibi quod promiseratis. remos et antennas.

R. Gisulfus non credit.

Jtem ponit quod dedit et tradidit ceram Bellubruno ante mensem prius quam daret ei alios denarios quos ei prestaverat.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

R. Gisulfus. bene dedit sibi ceram pro denariis.

Jtem ponit quod quando merces deveti fuere honerate in nave Gisulfus erat presens in nave. et quando honerabantur.

R. Gisulfus. non credit et semper eis contrariavit cum ipsa navis erat ad collam.

Jtem ponit. quod Gisulfus. fecit sibi fieri cartam curie Rozoleni in qua continebatur ne ipse Gisulfus. cogeretur facere terram nec respondere. Jacobo. nec Bellomini. nec alicui pro eis eundo et redeundo in marsilia.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem. ponit. quod instrumentum obligationis Pontii fuit factum ante promissionem prius quam aliud instrumentum in quo obligati sunt Jacobus. et Jalnus et Bonusvasallus guertius.

R. Gisulfus. credit sicut instrumenta facta sunt.

Jtem ponit. quod Gisulfus. confessus fuit quod habuerat medietatem pretii. silicet. libras. D.XX. quod sumptum fuerat pro venditione navis.

R. Gisulfus. non credit aliquid.

Jtem ponit. quod IIIJ Faxes canape fuerunt honerati in nave Gisulfi.

R. Gisulfus non credit de aliquo.

Jtem ponit. quod contractus alterius mutui in quo se obligavit Jalnus et Bonusvasallus guertius fuit firmatum eo die et ea hora qua instrumentum compositum fuit inde.

R. Gisulfus. credit. quod conventus fuit factum ante instrumentum.

Jtem. ponit. Rozolinus vel alius pro eo fecit impedire navem antequam fuisset infra turrim sancti Joannis.

R. Gisulfus. credit quod Rozolinus fecit eam capere ad turrem illam.

Jtem. ponit. quod Abbonus avarenus *Jacobus de pino* et Guidotus et formentinus et *filius Guidonis de pia* habebant in nave solummodo. VIIJ quando movit de Finario. non fuit R.

Jtem ponit. quod Rozolinus fecit illam cartam de fidantia.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem. ponit. quod eo tempore quando navis predicta fuit in partibus marsilie plures naves naulenses et saonenses iverant marsiliam et intraverant marsiliam.

R. Gisulfus. credit quod mercatores iverunt marsiliam, set non cum rebus deveti.

Jtem. ponit. quod sepissime contingit quod negotiatores qui vadunt marsiliam cum navibus et sine navibus. impetrant fidantiam a Rozolino et accipiunt fidantiam si habere possunt in personis et rebus.

R. Gisulfus. non credit quod nullus legalis mercator petat ibi fidantiam

Jtem. ponit. quod antequam Rozolinus traderet navem predictam Gisulfo et aliis quibus eam tradidit pro libris CCCC. ipse Gisulfus multocieus ivit ante Rozolinum dicens ei et suplicans ei ut redderet sibi navem prefatam quum eam habebat obligatam et suum pignus erat. ostendendo instrumenta que inde habebat.

R. Gisulfus. nichil credit inde.

Jtem ponit. quod illi quibus Rozolinus traditit prefatam navem pro libris CCCC. habebant ipsam navem obligatam. et erant quidam ex his creditores illius navis et quidam participes.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem. ponit. quod tempore quando Rozolinus prefatam navem tradidit prefatis creditoribus. et participibus. ipsa navis valebat libras M. C. et plus.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem ponit. quod Gisulfus habuit de pretio prefate navis libras CCLX. et plus. pro locis vel occasione quod erant sibi obligata de prefata navi.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Responsum est supra.

c. 114 contra.

[MCCIIIJ. Jnditione VII] die XXII. Martii.

Pro firmo habet vicarius quod fuit nuntiatum Jacobo caensali de naulo ex litteris comunis saone sigillatis ut deberet venire ante presentiam ipsius viccarii respondere Gisulfo amici nolaschi qui sibi petit soldos. M. pro sorte et pena pro fideiussione qua tenetur ipse Jacobus. ipsi Gisulfo. pro *Bellubruno de piga*. a proximo die iovis usque ad VIII dies. quod si non venisset. audiret [ipsum] Gisulfum de sua ratione. et complementum iustitie ipsi Gisulfo tribueret.

c. 115.

die XVII. martii.

Data est dilatio utrique parti in causa que vertitur inter Gisulfum amici nolaschi ex una parte et Martinum de girardo ex alia producendi Testes. qui sunt a nicia usque ianuam. a proxima die dominice usque ad tres ebdomadas. et qui sunt in provincia. IIJ. mensium. et qui sunt in garbo. VJ. mensium. et qui sunt ultra mare. VIIIJ mensium.

c. 148 contra.

In nomine domini. Jncipiunt petitiones et confessiones tempore domini Guillelmi guertii Saonensis potestatis et vicarii domini Petri de reinfredo. facte. M°. CC°. V. Jndicione. VIII. die VIII februarii.

c. 187.

Petitiones Sozopili procuratoris Saone uxoris Martini Girardi. contra Gisulfum amici nolaschi.

Ponit. Sozopilus nomine dicte Saone. quod pater dicte Saone promisit dare Martino Girardi pro dotibus ipsius Saone tertiam partem omnium bonorum suorum.

R. Gisulfus non credit quod ei promitteret dotes.

Jtem ponit quod dictus Martinus. vendidit vineam. J. ipsius saone. que iacet ad pozum. pro libris. VIIIJ$^{1}/_{2}$ et eos denarios habuit ipse Martinus.

R. Gisulfus. non credit quod venderet vineam ipsius Saone. nec patris ipsius Saone. silicet credit quod ipse Martinus. vendidit vineam. J. ipsius Martini. ad pozum pro soldis. C. nomine ipsius Martini. et de ipsa vinea habuit ipse Martinus illos. soldos. C.

Jtem. ponit. quod dictus Martinus vendidit vineam. J. que iacet in loco ubi dicitur fons ad *velezum* pro. soldis. C. que fuit. dicte Saone. et que remansit ipsi Saone a patre. ipsius Saone et eos. soldos. C. habuit dictus Martinus.

R. Gisulfus. non credit.

Jtem. ponit. dictus Martinus. vendidit tantam terram que iacet ad *velezum* unde habuit dictus Martinus. soldos. XXX. que terra pervenit ipsi Saone. nomine patris ipsius Saone.

R. Gisulfus. non. credit.

Confitetur Bonus iohannes Sozopilus quod Martinus girardi condempnatus est per sententiam Gisulfo amici nolaschi. in. libris. L. pro fide iussione quam fecit ipse Martinus pro *Bellobruno de piga* adversus dictum Gisulfum.

Jtem. ponit. quod predicte terre vendite fuerunt voluntate et precepto dicti Martini. et ipse Martinus. vel alius pro eo recepit denarios de ipsis terris.

R. Gisulfus non credit inde aliquid.

c. 189 contra

In nomine domini amen. Jncipiunt laudes et sententie tempore domini Petri de ranfredo Judicis et vicarii domini Wilelmi guercii saonensis potestatis M°CC°. V. Jndicione VIII. mense februarii.

c. 196.

Laus eiusdem [Gisulfi amici nolaschi]. Testes loco et tempore ut supra [VJ Augusti. Testes Jacobus rizus. baldus rubeus. Arnaldus scalia. et Wilielmus de cario.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

et Wilielmus torturinus. Jn capitulo Saone] Predictus [dominus Petrus de ranfredo iudex et vicarius domini Wilielmi guertij saonensis potestatis] laudavit quod Gisulfus amici nolaschi habeat et capiat quiete sine omni contradicione potestatis et consulatus qui pro tempore fuerint in saona sine omni contradicione Martini Girardi et eius heredum ac omnium pro eis personarum in bonis omnibus. ipsius Martini ubicumque invenerit tantum quod bene valeat libras XXI et soldos. V. Janue. hoc ideo quia cum prefatus Gisulfus stetisset in causa cum dicto Martino petens ab eo nomine pene libras L. quarum fuerat capitale libr. XXV. in qua causa ipse Gisulfus. evicit ipsi Martino dictas libras. L. nomine pene. et quas libras. L. petiit ipse Gisulfus. ipsi Martino. occasione unius malevationis qua tenebatur ipse Martinus. adversus dictum Gisulfum. pro *Bellubruno de piga.* et cum non inveniretur de bonis mobilibus dicti Martini. unde prefatus Gisulfus. solvi posset de predictis libris XXI et soldis V. quos ipsi Gisulfo tenebatur ad solvendum. de predictis libris L. et potestas supradicta teneretur expresso capitulo facere ipsum Gisulfum. de rebus dicti Martini. solvi. laudavit ut supra.

c. 195 contra.

Laus Gisulfi amici nolaschi. Testes Jacobus rizus. Baldus rubeus. Arnaldus scalia. et Wilielmus de cario. et Wilielmus torturinus. Jn capitulo saone presentibus prefatis testibus. dominus Petrus de ranfredo iudex et vicarius domini Wilielmi guercii saonensis potestatis. laudavit quod Gisulfus amici nolaschi hinc teneat et quiete possideat sine omni contradictione vineam unam quam habebat in pignore Martinus Girardus de Jacobo tega eodem modo sicut ipse Martinus eam habebat ab ipso Jaco pro libris XVIIJ. quas libras XVIIJ. ipse Martinus ipsi Jacobo seu dictam vineam mutuaverat. prout in instrumento inde facto continetur. et eandem rationem habeat ipse Gisulfus in vinea predicta. qualem habebat dictus Martinus. nec teneatur reddere dictum instrumentum ipse Gisulfus prefato Jaco. donec fuerit Gisulfus ab eo Jacobo solutus de libris XVIIJ. prout eas dare debebat dicto Martino. hoc ideo cum prefatus Gisulfus stetisset in causa cum dicto Martino petens ab eo nomine pene libras. L. quarum fuerat capitale libre XXV. in qua causa ipse Gisulfus. evicit ipsi Martino dictas libras. L. nomine pene. et cum non invenirentur de rebus mobilibus ipsius Martini unde ipse Gisulfus. solvi posset de predictis libris. L. nisi libre XVIIJ. supradictas quas ipsi Martino prefatus Jacobus prout superius dictum est dare debebat. Et potestas predictus dominus Wilielmus teneretur exspresso capitulo facere Gisulfum predictum de rebus ipsius Martini solvi. laudavit ut supra. M° CC° V Jndicione VIIJ die VI Augusti. De hac laude vocavit se quietum et solutum a Jacobo tega pro Martino girardi coram Bonoiohanne sozipilo consule et eius Judicis et vicarij Petri astengi iudicis. predictus Gisulfus amici nolaschi. et voluit ipse Gisulfus ut esset irrita penitus et vacua et nullius utilitatis. MCCVJ. die XIIIJ. Martii. Jndicione VIIIJ.

II.

Guglielmo di Spigno domanda ragione contro Alberto Scriba di Finale, che era fuggito portando seco parte del capitale costituente una società, di cui faceva parte, oltre gli anzidetti, Giordano di Rialto (16 gennaio 1205).

Cartularium not. Martini, c. 12 contra.

Die XXVI. Ianuarii [M° CC° V° Jndicione. VIII].

Wilielmus de spigno agens. contra. Albertum scribam de finario et petit ab eo libras. VIII. Janue hoc ideo cum dictus Wilelmus anselmus cum Jordano de

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

rialto contraxissent et fecissent quandam societatem inter se Jn qua societate posuit de suo dictus Wilielmus libras. X. de capitale. et dictus Albertus libras. L. de capitale et dictus Jordanus libras XVIIIJ. inter de suo et de alio. et dictus Jordanus fugerit cum parte dicte societatis et remansit et in balia ipsius Alberti vel alterius persone pro eo de dicta societate unde contigit ipsi Wilelmo usque in libras. VIII. petit ut supra. omni iure quo uti potest salva ratione principalis.

Item petit ab eodem alberto cassiam ipsam qua erant camisie et sarrabule et alie res minute et cuxinum. I. et staria. II. castanearum vel valens. hoc ideo cum Albertus haberet in balia sua res predictas in domo sua et res dicte sint ipsius Wilelmi. agit et petit ut supra. omni iure quo uti potest. et ponit ipsas res in s. XXV. Janue. salvo principale.

III.

Accusa e difesa vicendevole innanzi al vicario di Savona fra Saono Mazalino e Giordano di Orco per causa di una accommenda (8 febbraio 1206?).

Archivio comunale di Savona, Ms. n. 40, *Cartularium Not. Saoni*, c. 43.

Petitiones Saoni mazolini contra Jordanum de orcho die VIII februarii [anno MCCVI(?)].

ponit saonus quod postquam carta facta fuit ante quam anni. VIII essent transacti de carta acomendationis de libris. XXV. dictus Saonus petiit dictam acomendationem vel alius pro eo.

R. non credit.

Jtem ponit. quod carta de libris. XXXIII. est de mutuo. sine eo quod sit de acomendatione.

R. non credit.

Jtem ponit. quod dictus Otto fuit confessus se recepisse mutuo a Saono socero suo. libras. XXXIII.

R. non credit.

Jtem ponit quod Saonus mazolinus emit in terra que est iuxta gardinum sachi tolas. V. et terciam.

R. non credit.

Jtem ponit. quod Obertus beliamen fuit consul saone ab annis. VIII. circa.

R. non credit.

Jtem ponit. quod ipse deposuit querimoniam ante dictum Consulem de Ottone de flore de debito uno librarum. XXV. de quibus est carta.

R. non credit.

Jtem ponit. quod ipse fecit querimoniam coram dicto Consule de predicto Ottone de debito uno librarum XXXIII. de quibus erat carta.

R. non credit.

Jtem ponit. quod cum dicta querimonia facta fuit. ebdomada erat dicti Oberti.

R. non credit.

Jtem ponit. quod scriptum est in cartulario comunis quod ipse Obertus habuit pro firmo quod dicte querimonie facte fuerant de predictis debitis tunc temporis.

R. non credit

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Petitiones Jordani de orcho. contra Saonum mazalinum. die VIII. februarii [M. CCXVI?].

ponit Jordanus quod carta. acomendationis quam fecit Saonus mazalinus Ottoni de flore de libris. XXV. fuit facta decem anni sunt transacti et plus.

R. Saonus credit.

Jtem ponit. quod carta debiti de libris. XXXIII. fuit facta transacti sunt. anni X. et plus.

R. credit.

Jtem ponit. quod Otto de flore fuit in saona ab annis. VI. infra.

R. credit.

Jtem ponit. quod Otto de flore habebat unam domum ad monticellum.

R. credit.

Jtem ponit. quod habebat vineam. I. iuxta gardinum Sachi.

R. non credit quod esset tota sua set habebat in ea ipse Saonus partem.

Jtem ponit quod ipse Otto vel alius pre eo tempore mortis eam tenebat et possidebat.

R. credit quod tenebat suam set illam Saoni non.

Jtem ponit. quod ipse Otto eam loborare faciebat et fructum percipiebat.

R. credit de sua set de illa Saoni non.

Jtem ponit. quod ab octo annis infra dictus Otto fuit in saona ad presentiam dicti Saoni in saona.

R. credit.

IV.

Enrico di Finale accusa ricevuta a Pietro Guercio di lire 10 in 300 oggetti da portare a smerciare a Cagliari (15 maggio 1213).

Arch. comunale di Savona, Ms. n. 41. *Cartularium Not. Oberti*, c. 2 contra.

Carta. Petri guercii Testes. Johannes de arenzano Ragnaldus de sancto romolo magister Andreas.

Ego Enricus de finnario confiteor me Recepisse. et habuisse a te Petro guercio CCC tuarum rerum renuncians exceptioni rerum non receptarum que ascendunt in libris X. Janue. quas comuniter laboratum porto in viagio sardinie ad callarum. cum aliis rebus quas porto. et deinde quo deus voluerit et mihi melius videbitur gratia mercandi ad dei fortunam et ad usum maris et ad quartum lucri, Capitale et lucrum etc. Et ego dictus Petrus do tibi dicto Enrico baliam etc. Actum in capitulo die XV. Madii. [MCCXIII.

V.

Diverse persone comperano dei quartini di frumento da un tale Gilmondo e fra esse un Salvo di Raimondo di Calice (26 maggio 1213).

Arch. comunale di Savona Ms. n. 41. *Cartularium Not. Oberti*, c. 5 contra.

Carta Sismondi de quiliano. Testes Vidalis romolus. Wilielmus culnigrus Gandulfus de bussana.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Nos Salvus Raymondi. de calixe quartinos. III. et Vivaldus de molendino quartinos. II. et Arnaldus boagius quartinos. II. et Ansaldus bossus quartinum. I. et Galiolus quartinum. I. quodlibet quartinum pro soldis VIIII. Janue confitemur nos recepisse et habuisse a te Gil[mondo] (?) quartinos predictos frumenti renunciantes etc. promittentes solvere hinc ad festum sancti martini. proximum. alioquin. etc. et omnes expensas etc. Actum in capitulo die VI. exeunte madio. [M. CC. XIII.]

VI.

Guidetto di Finale confessa a Rainaldo di aver ricevuto un mutuo di lire 10 promettendone la restituzione al 1° di agosto con altre lire 30 già prima avute (8 giugno 1213).

Arch. comunale di Savona, Ms. n. 41. *Cartularium Not. Uberti*, c. 9 contra.

Carta Raynaldi de sancto romolo Testes. Ogerius rabinantus et Jacobus randacius.

Ego Guidetus de finnario confiteor me Recepisse mutuo a te Raynaldo. libras X. Janue renucians exceptioni etc. quas tibi in denariis vel valens hinc ad Kalendas augustis solvere promitto. et insimul libras XXX. de quodam debito quod tibi debeo de quo est carta. alioquin penam dupli etc. et onnes expensas etc. actum in meçino dicti Raynaldi. die ut supra [VIII Junii MCCXIII] et sic iuro ad sancta dei evangelia attendere et nullo modo contravenire.

VII.

Giacomo del Pino di Finale si costituisce debitore di lire 6 di Genova a Rubaldo per una mula rossa venduta ad Amedeo Fornaro (6 agosto 1213).

Arch. comunale di Savona, Ms. n. 41. *Cartularium Not. Uberti*, c. 33 contra.

Carta. Rubaldi grassi. Testes. vivaldus cavaçutus et Ogerius rabinantus et Enricus follis.

Ego Jacobus de pino de finnario (1) constituo me debitorem tibi Rubaldo librarum VI. Janue. pro ratione et iure quod habebas in quadam mula rubea quam vendidi amadeo fornario. quas tibi vel tuo certo misso solvere promitto hinc ad festam finnarii proximam. alioquin penam dupli etc. et onnes expensas etc. et sie iuro ad sancta dei evangelia tacta ut supra dictum est attendere et si terminum mihi produxeris eodem tenit sacramentum et ego dictus Rubaldus retineo dominium et possessionem dicte mule in me donec de predictis libris VI sim solutus.

Actum ante domum Ogerii rubinantis die VI augusti [MCCXIII].

(1) Nel medesimo Notaio trovo fra testi nel 1214: ai 27 febbraio *Jacobus de finario* (c. 88); il 14 marzo *Vassallus de finario* (c. 95 contra); il 2 aprile *Enricus de finnario*. Aggiungo per soddisfazione di coloro ai quali può interessare che il 1° marzo dello stesso anno è ricordato un *Pelegrinus Boracius*, non detto però di Finale. Nel Ms. n. 13 conservato nel medesimo archivio: *Chartularium actorum Potestatis* del 1250, il 2 febbraio, è ricordato *Carlevarius de finario* e la *domus in qua moratur dictus carlevarius de finario*.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

VIII.

Violante Arbota di Finale, tutrice dei figli Ludovico e Lorenzino, vende ad Antonio Carbone alcune terre nella compagna di Verzi (11 aprile 1370).

Arch. della badia di Finalpia, *Pergamene del Finale*, n. 4 bis.

Jn christi nomine. amen Anno. domini M°CCC°LXX° Jndicione VIIJ^{a} die Jovis XJ^{a} aprilis violante Arbota de finario tutrix et tuctorio nomine. ludovichi et laurencinj filiorum suorum et condam Laurencij Arboti ut de tuctella dicti. ludovichi constat publico Jnstrumento scripto manu mej. Conradi de saliceto notarii M°CCC°LXJ° die XX septembris. Et de tuctella. Laurencini constat alio publico instrumento scripto manu mei Jan dicti notarii M°CCC°LXII° die XXIJ marcii. nec non suo nomine proprio. dedit vendidit tradidit et quasi Anthonio carbono de vale pie de finario presenti pro se et suis heredibus. Ementi stipulanti et recipienti peciam unam terre site in territorio compagne vehezi. loco ubi dicitur oliva sive planum Cuj coheret via ab una parte Richa dencina ab alia Jtem aliam peciam terre site in dicto territorio. et loco Cui coheret dictus antonius carbonus emptor a duabus partibus, heredes petri de vulturo ab alia, via ab alia Jtem dimidiam unius domus dirute Cum suo exitu et platealj ac una peciola terre desuper Site in dicto territorio et loco Cui coheret dictus anthonius carbonus emptor a duabus partibus, via ab alia Gulielmus de oliva ab alia Et si qui alij sint dictis peciis terrarum et dimidie domus Et Cuilibet earum confines et veriores, quas pecias terrarum et dimidiam domus dicta violante dicto nomine habuit in exstinum tenore Jnstrumenti scripti per me notarium M° presenti die XVIII aprillis ad habendum tenendum et possidendum Et quicquid dicto anthonio emptori et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum Cum omnibus et singulis que infra predictos confines continentur Et alios si qui forent. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . (1) venditarum ut supra fuit confessa et contenta dicta violante dicto nomine dicto Anthonio emptorj presenti corporaliter tradidisse. Et admodo se constituit precario nomine ipsius anthoni emptoris tenere et possidere donec possidebit Et usque quo ipsarum et cuiuslibet earum possessionem acceperit corporalem, quam accipere possit sua propria auctoritate et adprehensam retinere sine licentia et decreto alicuius Judicis vel magistratus non obstante contraditione dicte violantis venditricis dicto nomine seu alicuius persone pro precio et nomine precij librarum viginti duarum et soldorum quinque Januinorum, Quod precium dicta violante dicto nomine fuit confessa et contenta se a dicto anthonio emptore Jntegre. habuisse et recepisse et sibi numeratum fore. Renuncians Exceptioni non. habite et non recepte dicte pecunie precij dicte venditionis non facte, Rei non sic geste et promisse ex dicta causa et omni alij Juri et promissit dicta violante dicto nomine venditris Eidem anthonio. emptori presenti pro se et suis. heredibus stipulanti et recipienti de dictis peciis terrarum et dimidia domus venditis eidem. Emptori eius. heredibus vel. habenti ab eo causam seu parte ipsorum ullo tempore litem et questionem aud controverssiam non Jnferre nec inferri facere seu Jnferrenti consentire de Jure vel de facto Jmo pocius ipsas terras et dimidiam domus venditas tam in proprietate et dominio quam possessione. eidem emptori et eius heredibus et. habenti. ab eo causam ab omni persona corpore Colegio et universitate legitime deffendere Auctorizare et disbrigare. Et vachuam posessionem.

(1) Guasto nella pergamena.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

traddere. Et ipsum emptorem in predictis. facere pociorem Remissa eidem per pactum denunciandi et appellandi necessitate Et qualibet alia Juris solemnitate. Et predictam vendicionem Et omnia.. et singula supradicta et Jnfrascripta perpetuo firma et ratta. habere tenere observare ut edimplere. Et in nullo contrafacere vel venire per se dicto nomine vel alium. habentem a dictis mandantibus tam de Jure vel de facto Eciam si de Jure posset sub pena dupli de omni quo controfieret stipulacione promissa. Et cum Reffecione dampnorum Expensarum et interesse. litis et extra Ractis manentibus omnibus supra dictis sub ypotheca et obligacione omnium bonorum suorum et dictorum minorum presencium et futurorum et predictam vendicionem fecit causa solvendi cataline eius famule id quod predictus condam laurentius in suo testamento legatum fuit Rogantes me notarium ut de predictis conficiam instrumentum Actum in. burgo finarii sub porticu domus habitat dicta violante in presencia vadini cardonis et Anthonii ardizonj dicti de mira Testium ad. haec vocatorum et Rogatorum:

(S. T.) Et Ego Conradus de saliceto imperialy auctoritate notarius. hijs omnibus interfuj rogactus scripbere et scripssj.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

CORREZIONI ED AGGIUNTE

NEL TESTO:

Pag.	*Riga*	ERRATA	CORRIGE
98	16	Sono ricordate	Sono indicati
102	1	Caput Danciun	caput Dancium
102	2	il nome che si dava	il nome che si poteva dare
102	8	giurarono al marchese Enrico II	giurarono al marchese Enrico ed ai suoi figli Oddone ed Enrico II
105	31	Alla chiesa di Ferrania Enrico il Guercio concede nel 1111 *quod videtur habere . . . . in Perticis et in Picis,* all'ospedale di Fornello	Alla chiesa di Ferrania il marchese Bonifacio concede nel 1111 *quod videtur habere . . . . in Perticis et in Picis,* all'ospedale di Fornello Enrico il Guercio
111	1	Vose	Voze

A pagina 39, dopo la riga 29 aggiungi:

Infatti sui primi del secolo XIII si parla di nave fatta *in Finario* (Docc. agg., n. I) cioè dell'estremo lembo di terra verso il mare chiamato ancora Finale.

La platea de finario, di cui è parola nel medesimo documento, non deve farci pensare ad un paese, perchè quella espressione va presa in senso di scalo, come si rivela da tutto il contesto. D'altronde se il paese Finale esisteva sotto il Bechignolo, ove era la caminata, donde il nome dato ai Carretteschi di marchese di Finale, non poteva esservi un altro luogo chiamato pur esso Finale, se non come parte ed appendice di esso; il che tosto ci rivelerà il nuovo nome di *ripa maris Finarii* dato al territorio situato presso il mare.

Pag.	*Riga*		
120	25	si chiamava ripa maris Finarii	si chiamò ripa maris Finarii
131	25	Rolanda Vacca	Rolando Vacca
136	14	Compagna vuol dire	Campagna vuol dire
142	9	la sua vila	la sua vita
144	24	Il loro padre « messer Nicoloso »	Un « Messer Nicoloso »
146	9	dal Raffaelo	dal Raffaele
157	24	il 28 marzo l'avaria	il 28 marzo del 1433 l'avaria
157	26	Similmente a Pietro	Similmente il 6 febbraio 1434 a Pietro
166	38	hominum dispersorum	*sebbene così nel testo citato leggi però:* hominum dispersione
168	15	Francesco	Franco
208	39	Not. Ambrogio de Rappallo	Not. Ambrogio di Rapallo
209	45	Not. Ambrogio de Rappallo	Not. Ambrogio di Rapallo
224	10	Ellianus buragius cum pratre	Ellianus buragius cum fratre
224	13	cum frate suo	cum fratre suo
234	*doc.*	*LXXV* Francesco, Francischo Francischum	Franco, Francho, Franchum
246	*colonna* 1 *riga* 9	Alserinus	Alserinus Aleserius) (?)

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

NELLE NOTE:

Pag.	*Nota*	ERRATA	CORRIGE
87	3	Finale Marina nell'antichità, ecc.	*aggiungi:* pag. 9
121	2	Registro Arcivescovile, Vol. I	Registro Arcivescovile, Vol. II
137	7	XIII siécle	XIII siècle
140	6	(qui l'autore esagera), non « tarderanno	(qui l'autore esagera), e non tarderanno
150	2	Librarie orientaliste	Librairie orientaliste

Altri piccoli errori, se ve ne saranno, li correggerà il cortese lettore.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

ONORATO PÀSTINE

* * *

L'ARTE DEI CORALLIERI
NELL'ORDINAMENTO DELLE CORPORAZIONI GENOVESI
(SECOLI XV-XVIII)

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LE CORPORAZIONI GENOVESI E L'ARTE DEI CORALLIERI FINO AL 1528

* * *

I.

Origine dell'arte dei corallieri

* * *

Il 24 ottobre 1477 quarantadue maestri corallieri rivolgevano al Governatore ducale di Genova, Prospero Adorno, (la città era allora sotto il dominio sforzesco) e al Consiglio degli Anziani del Comune una supplica, con la quale chiedevano di poter essi pure, a somiglianza degli altri artefici genovesi, formare « colegium et universitatem », degnandosi le Loro Signorie di dare commissione « aliquibus gravibus viris laicis seu jurisperitis », affinchè, uditi i supplicanti ed altri della medesima arte, stabilissero « capitula quae laboratoribus dicte artis coralorum » sembrassero « expedire et honori civitatis convenire ». Il Governatore e gli Anziani davano pertanto incarico ai « Capitulatores » di esaminare l'istanza e di riferire (1).

Quando l'Arte si avviava così a costituirsi, in un assettamento regolare ed ufficiale, accanto alle altre corporazioni cittadine, era essa, come si vede da questo stesso documento, già fiorente e numerosa.

Certo maestri corallieri in Genova dovettero esistere in epoca più remota. Tuttavia a prova di ciò non mi riferisco a quegli atti notarili di

(1) I Capitoli furono poi definitivamente approvati, come vedremo, nel 1492. T. BELGRANO (*Della vita privata dei Genovesi*, Genova, 1875, p. 104) ricorda questi capitoli e il decreto del 20 dicembre 1498 (ivi stampato erroneamente 1488); A. FERRETTO (*Coralli, corallieri e coralline nei secoli XIV e XV* in « Il Cittadino », 18 marzo 1927) cita la deliberazione del 23 maggio 1488 e i decreti del 20 maggio 1491 e 2 marzo 1492. In realtà mi risulta che il primo atto relativo alla compilazione dello Statuto dell'Arte dei corallieri è quello sopra citato del 1477 (ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA, *Artium*, filza I).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

inventari e testamenti (1), nei quali si parla semplicemente di lavori in corallo, in quanto non è detto con ciò che essi venissero compiuti in Genova, pur essendo sempre interessante e significativo il fatto che frequente fosse ivi l'uso di tale ricercato prodotto.

Sono reste di paternostri di corallo misto ad ambra o a perle ed argento; spadetti pure di corallo e d'argento che le dame solevano portare alla cintura; bottoni o applicazioni fatte all'esterno di saccocce e borse per ambo i sessi: tutti oggetti che potrebbero per se stessi far pensare allo sviluppo di una lavorazione locale. Si ricordi che fin dal 1248 (2) si era già regolarmente costituita in Genova la corporazione dei fabbri d'oro e d'argento; e gioielli e chincaglierie uscivano dalle botteghe di orefici e « jacolistae » fiorenti in questa città, per quanto l'Alizeri opini che « l'arte dell'ammanire le gemme, e del ripulirle, e del rabbellirle ed affazzonarle nel miglior modo », non fosse « sì antica com'altri potrebbe credere (3) ».

Non appare quindi inverosimile che da lungo tempo anche il corallo venisse lavorato da nostri artigiani, tanto più che, come sappiamo, fin dal 1154 uomini di Portofino si dedicavano alla pesca del prezioso polipaio.

Tale supposizione sarebbe confermata, a detta di F. Podestà, (4) da « molti rogiti » del sec. XIV. Questo autore non cita però i rogiti in parola; e quanto al vago accenno a documenti di mastro Salmone, (5) l'atto del 1° ottobre 1222, a cui pare riferirsi, non prova punto la lavorazione del corallo in Genova, poichè in esso soltanto si parla di certo Oberto Ismael che costituisce un procuratore « ad petendum et recipiendum » trecento bisanti, dati in accomandita in Damasco e « implicatos in auro et in corallo ».

Poco esattamente poi, come risulta da quanto sopra si è detto, lo stesso studioso afferma che l'arte dei corallieri avesse già leggi proprie « sulla metà del secolo XV ». È certo ad ogni modo che questo secolo vide il primo grande sviluppo della nostra arte in coincidenza con l'incremento della pesca del corallo; la quale ha appunto il suo primo periodo di floridezza nella seconda metà del quattrocento. Cadono infatti in quest'epoca i privilegi del 1452 a Marsacares e del 1469 in Sardegna, la scoperta dei ban-

(1) Ad esempio, quelli del XIV secolo, dal 1301 al 1391, ricordati dal Ferretto, art. cit.

(2) Sante Varni, *Appunti artistici sopra Levanto*, Genova 1870.

(3) Federico Alizeri, *Notizie dei Professori di Disegno in Liguria dalle origini al sec. XVI*, Genova, vol. VI (1880) p. 268. L'A. stesso ricorda tuttavia che nel 1250 Armanno Fatinanti giurava con altri sedici maestri di non dare a credenza per dieci anni « de auro vel argento perlis gemmis vel lapidibus pretiosis » (p. 272).

(4) Francesco Podestà, *Il trattato del corallo di P. Balzano*, 1880, p. 11.

(5) Ferretto, *Liber Magistri Salmonis Sacri Palatii notarii*, 1222-1226 in « Atti della Società Ligure di Storia Patria » vol. XXXVI, 1906.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

chi di Corsica del 1475 e le successive concessioni del Banco di S. Giorgio a nobili genovesi.

Proprio in questo tempo (1477), (1) come vedemmo, i maestri corallieri genovesi richiedevano al Governo la facoltà di costituire la propria « università » sotto regole fisse, non avendo essi ancora nè « colegium » nè « capitula prout cetere artes seu artifices aliarum artium ».

È vero che, come affermano i supplicanti, molti già erano allora quelli che in Genova si dedicavano a siffatta lavorazione, ed è pur vero che gli inconvenienti lamentati nel nostro documento denotano essi stessi un precedente esercizio relativamente lungo di tale arte; ma non è men sicuro che questa, in confronto con altre principali industrie cittadine, aveva avuto uno sviluppo più recente, pervenendo quindi ad una più tarda formazione della propria corporazione.

II.

L'artigianato genovese prima del 1492

Sebbene l'attività economica preponderante in Genova fosse, già nelle epoche più remote, il commercio, certo ivi non mancarono di svilupparsi fin dai primi tempi quelle industrie e quei mestieri che erano più necessari alla vita in genere e alla navigazione in ispecie.

Particolari sono le condizioni interne della città, dove, a differenza di quanto avviene altrove, il ceto mercantile — il quale, dedicandosi alla mercatura anche la nobiltà, originariamente si identificava con la « compagna » e col comune stesso — non forma mai un collegio distinto con propri ordinamenti. Quelli che sono detti con significato politico-sociale i « mercatores » (popolo grasso), si trovano poi frequentemente in conflitto con gli « artifices » (popolo minuto); nè le « arti », una volta costituitesi, mai riescono ad assurgere ad una vera potenza politica. Gli artigiani, spesso riuniti in distinte contrade, vanno aumentando continuamente di numero, ma rimangono sempre in condizioni d'inferiorità di fronte ai mercanti. Inoltre, per trovare i vari gruppi di artefici raccolti in speciali corporazioni, dobbiamo scendere fino al XIII sec., cioè in un periodo di tempo più recente rispetto a quello, in cui si verifica un analogo fenomeno presso altre città.

(1) In questi anni (1479) cade il brutto fatto di cronaca registrato dal GIUSTINIANI nei suoi *Annali*, riguardante « un maestro che lavorava coralli », il quale, per il suo delitto, « fu attenagliato con tanaglie di fuoco e fatto morire ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ricordi ci sono giunti, oltre che di consoli dei « muliones » o mulattieri (1212), anche delle corporazioni degli scudai (1235), dei macellai (1250), dei lanaioli (1255), dei porporai (1257) (1), mentre antichi statuti possediamo delle arti dei battilori e dei fabbri d'oro e d'argento (1248) (2).

Brevi sono i primi statuti e quasi semplici convenzioni tendenti a regolare gli interessi dell'arte e gli obblighi ed impegni, con i quali per alcuni anni si vincolavano a vicenda gli stipulanti.

Nel tempo che precedette l'elezione del primo capitano del popolo (Guglielmo Boccanegra: 1257) si dovettero costituire varie corporazioni d'arte, le quali però non ebbero parte preponderante nei nuovi ordini. Il potere rimane infatti in mano agli ottimati, pur ottenendo il popolo di poter prendere parte al parlamento generale mediante i propri consoli; il che doveva implicare un pubblico riconoscimento delle corporazioni stesse.

L'incremento della vita cittadina favoriva intanto il sorgere di nuove arti, in modo che ne furono noverate nella seconda metà del XIII sec. una trentina, della cui esistenza si ha certezza (3).

(1) F. L. MANNUCCI, *Delle società genovesi d'arti e mestieri durante il secolo XIII,* in « Giornale storico e letterario della Liguria » 1905; doc. I, V, IX, XII, e BELGRANO, op. cit., pag. 219.

(2) VARNI, op. cit., p. 57, 125.

(3) Dallo spoglio degli atti del « *Liber Magistri Salmonis* » risultano come esercitati in Genova nel 1222-1226 i seguenti mestieri, i quali, s'intende, non ne escludono altri svariati. Li indichiamo secondo la loro più frequente menzione: calzolaio, ferraio, macellaio, drappiere, pellicciaio, scudaio, formaggiaio, muratore, calderaio, barilaio, tornitore, lanaiolo, chiavaio, coltellinaio; barbiere, battifolio, calafatto, cassaio, cuoco, mulattiere, pittore, speziale, tagliatore, tessitore; balestriere, bottaio, berrettaio, cordaniere, fabbro argentiere, filatore, frenaio, juponerius, fornaio, magister lignaminis, mastro d'ascia, mugnaio, porporaio, remaio, rivenditore, sarto, scodellaio, sellaio, sensale, spadaio, tonditore di boldrone (tonsor pannorum), zoccolaio.

Vere corporazioni sono ricordate nella seconda metà del XIII sec., e precisamente, all'infuori dei collegi dei procuratori, notai e grammatici, quelle degli « antelani, balestrieri, barbieri, barilai, battifogli, coltellinai, drappieri, fabbri d'oro e d'argento, lanaiuoli, macellai, monetieri, mulattieri, porporai, sarti, scudai, sensali, tessitori in seta », alle quali vanno aggiunte le Arti « ferrarie, callegarie, ascie, spaerie, tornatorie, medicarie, speciarie, peliparie, marinarie, artes gariborum, et lignorum, modonorum, ruptorum lapidum et clavonariorum » (MANNUCCI, op. cit.).

G. SERRA (*Storia dell'antica Liguria,* II, p. 217) dà per tale epoca, sebbene senza citazione delle fonti da cui ricava le sue notizie, il seguente elenco, che qui si riporta per opportuno riscontro con quelli che potremo ricavare in seguito da documenti di epoche posteriori: « Albergatori ed osti; arcadori, balestrai, bambagiai, barbieri cui erano forse uniti i così detti barbierotti o fletonomi; barilai e fabbricatori degli arnesi di legno necessari al sartiame e guarnimento da navigare, bastieri e sellai, calzaiuoli, rigattieri in genovese *repessin*, in quel latino Callegarii, da che concorrono a far sempre nelle calleghe, cioè ne' pubblici incanti; cappellieri o tessitori di pel di coniglio, di lepre, di martora e simili; cambiatori, coreggiari, coltellinai, drappieri così di lana come di seta, funaiuoli e fabbricatori di vele; fornai,

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Il Bensa (1) afferma che solo nella prima metà del XIV sec. si palesa l'ingerenza del governo nel disciplinamento delle corporazioni, in quanto si vede che i consoli sono tenuti « fin d'allora » a versare una parte delle condanne inflitte per trasgressione degli ordini, ai « Conservatori del porto e del molo ».

Ma si deve notare che una simile clausola già trovasi, ad esempio, nello statuto dell'arte dei battifogli del 23 gennaio 1248 (2), come pure in quello dell'arte dei fabbri d'oro e d'argento del 4 febbraio 1248 (3).

Intanto nel 1270 veniva creata la magistratura dell' « Abate del popolo » che rappresentava, accanto ai due capitani, la plebe e gli artigiani minori; più tardi, nel 1321, un consiglio popolare detto « Motta » o « Mobba » fu istituito per vigilare sull'amministrazione della giustizia, mentre esisteva pure un « ufficio degli esecutori delle arti » che a queste sopraintendeva (4).

Col XIV sec. le corporazioni delle arti cominciano a partecipare più attivamente alla vita politica. Gli « artifices » con i marinai e la plebe sono i protagonisti del moto del 1339: un battiloro è quegli che levò il grido di Simon Boccanegra, primo doge popolare di Genova.

Secondo gli statuti di Gabriele Adorno del 1363, ammessi i nobili alla metà delle cariche, con esclusione di alcune poche riservate ai popolari, questi ultimi, mercanti ed artefici, si suddividevano « equalitate servata » la rimanente metà degli uffici pubblici, con prevalenza quindi dei « mercatores ».

gioiellieri, jocolares e orefici; macellai, maestri d'ascia, calafati, muratori e legnaiuoli, e quel che pare, tutte insieme coteste quattro maestranze; conciatori di pelli, pesatori, remolai, sarti, canovai in latino *schanoverii*, incettatori e venditori di grasce, scudai, spadai, speziali così di medicina come di aromati e confetti; tavernai e vinattieri; tintori, torniai, facitori di travi e puntelli; pollaiuoli, in latino *zotolarii* o zottecarii, in tutto trentatrè. Distinzione non v'ebbe d'arti maggiori e minori, come s'usava in Firenze. Al numero originario si aggiunsero nei tempi appresso i notai che tengono banco per rogare atti privati, i monetieri e impiegati in zecca, gli scultori così in legno come in marmo e i pittori.

Fra tante arti decorate di rappresentanza non furono mai compresi con solenne ingiustizia gli agricoltori, che pur ne erano molti dentro e intorno alla città. I dottori di legge e di medicina avevano luogo ne' Savi, e i più erano nobili o vero notari. Tutti erano navigatori ».

Si osserva che gli « ortolani bisannis » costituivano un'arte distinta, di cui conserviamo lo statuto approvato il 19 settembre 1437 sotto il dogato di Tomaso Campofregoso.

(1) ENRICO BENSA, *I commercianti e le corporazioni d'arti nell'antica legislazione genovese*, Genova, 1884, p. 7.

(2) « ... cuius pene medietas sit Communis Ianue et alia medietas debeat esse penes Consules qui pro tempore fuerint », VARNI, op. cit. p. 45.

(3) « Quam penam consules petere possint cum effectu de quibus medietas sit Communis Ianue et alia medietas expendi debeat in opere Sancti Eligi », ibid., p. 57.

(4) M. G. CANALE, *Nuova istoria della Repubblica di Genova*, 1858-1864, Vol. III, pag. 167.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Gli statuti predetti, limitando il potere giurisdiziale dei consoli delle arti, sottoponevano queste all'autorità dei Viceduci, che costituivano uno degli uffici riservati ai popolari.

Agitazioni di plebe si hanno durante la guerra di Chioggia; e una riforma generale degli statuti delle arti viene compiuta nel 1379.

A guerra finita i contrasti fra borghesia e plebe si accrescono; fra i Provvisori creati nel tumulto del 1383 troviamo, con mercanti, un macellaio, un laniero ed uno speziale.

La prima signoria francese in Genova (nel 1396 con Carlo VI) non fa cessare le lotte civili.

Nel 1399 la plebe elegge i quattro Priori delle arti (un conciatore, un pizzicagnolo, un macellaio e un lanaiuolo) che governino con dodici consiglieri; ma i disordini continuano finchè, invitato dagli stessi nobili, Carlo VI manda, come nuovo governatore, il maresciallo Giovanni Le Meingre detto Boucicaut, (il Bucicaldo) che prende possesso del suo ufficio in Genova il 31 ottobre 1401 ristabilendovi, con crudele severità, l'ordine turbato.

Fra gli altri provvedimenti, si ricorda che il Bucicaldo tolse alle arti la facoltà di eleggere i propri consoli, facendo imprigionare quelli di costoro che, contrariamente agli ordini dati, vennero in un primo momento ugualmente nominati. Ai consoli sostituiva poi i quattro *Rectores artium*, che dovevano eleggersi ogni anno dal Governatore regio e dal Consiglio degli Anziani.

Caduta però la dominazione francese (1409), le riforme del Bucicaldo vennero abolite ripristinandosi gli antichi ordini.

Pochi anni dopo, nel 1413, artigiani con mercanti e nobili troviamo fra i dodici riformatori delle leggi, essendo doge Giorgio Adorno, e nell'anno seguente essi artefici eleggono gli otto che avrebbero dovuto ricondurre la pace nella dilaniata città. Una nuova riforma degli statuti delle arti veniva intanto compiuta sotto il dogato di Tommaso Campofregoso nel 1438, specialmente per quanto riguardava « appopulationem et glomerationem urbis ». Infine, dopo l'effimera elezione dei quattro capitani artefici del 1462, si istituivano sotto Paolo Fregoso, arcivescovo e doge per la seconda volta, quattro nuovi « correctores capitulorum artium » (1463).

Quando i nostri corallieri chiedevano di poter costituire essi pure la propria arte, Genova si trovava sotto la Signoria degli Sforza. Gli « artifices » avevano una certa importanza nella città: essi, l'anno precedente (1476), si erano fatti intermediari fra Gerolamo Gentile e il governo sforzesco di Genova, che quegli aveva tentato inutilmente di abbattere per restituire la libertà alla patria.

La supplica era rivolta il 24 ottobre 1477 a Prospero Adorno, che, al seguito dell'esercito sforzesco marciante su Genova per dominarvi l'insur-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

rezione scoppiata contro il dominio forestiero all'assassinio del duca Galeazzo, si era insediato nella città fin dal 30 aprile, prima come governatore ducale, e dal 7 luglio 1478 — destituito perchè sospetto a Milano — come governatore indipendente, reggendovisi sino alla fine del 1478.

III.

Le suppliche del 1477 e del 1485

I motivi per cui i maestri corallieri desideravano costituirsi in una corporazione riconosciuta, non sono diversi da quelli che determinarono la formazione delle altre arti genovesi. Certo in un'epoca come questa, in cui gli artefici esercitavano frequente e talvolta notevole influenza nei rivolgimenti della città, era per essi cosa giovevole il trovarsi organizzati in collegi legalmente rappresentati, pur non assumendo questi per se stessi un prevalente carattere politico.

Ma non tali erano le ragioni dichiarate nelle istanze degli interessati, bensì altre, senza dubbio reali ed essenziali, di natura prettamente economica. Così i nostri corallieri osservavano come « multi » (1) essendo nella città i maestri dell'arte, dalla mancanza di capitoli seguivano « multa inconvenientia »; perchè — essi scrivono — « sepe imperiti eiusdem artis gerunt se pro peritis alienigene et incogniti subtrahunt panem de manibus civium et pauperum dicte artis et aliquando quod deterius est committuntur fraudes per tales imperitos et forenses et non numquam aufugiunt subtrahuntque coralos civium et merchatorum quod multipliciter cadit in maximum dedecus et detrimentum civitatis ».

(1) Ecco i 42 nomi dei supplicanti, che certo non costituivano tutta la collettività dei corallieri: « Benedictus de plazia, Francischus rua, Batista carrubeus, Antonius de vairolo, Batista de S.to Olcixio, Pantalinus de zoalio, Benedictus de Silvano, Batista senaregga, Nicolaus marelianus, Lodisius de fontanabona, Benedictus senarega, Christoferus de opicijs, Bartholomeus maurus, Batista de Vallesturle, Iacobus de Vallesturle, Bartholomeus de Valesturle, Carlotus de thoyrano, Nicolaus balbus, Simon balianus, Stephanus balianus, Stephanus de linata, Vincencius carregga, Gulielmus de varcio, Francischus de solario, Petrus de S.to bruxato, Marchus de S.to bruxato, Dominicus de foina, Bernardinus fatinanti, Johannes batista de prementorio, Bernardinus bonetus, Johannes batista rogerius, Fructuosus de vallebella, Bartholomeus de prementorio, Pasqualinus de varcio, Antoniotus de monte acuto, Antonius de plazia, Raphelinus de oneto, Alexander de fontanabona, Petrus bafficus, Francischinus de Vallesturle, Nicolo (sic) marelianus, Girardus gnecius ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Invocavano quindi ordini fissi affinchè — aggiungevano — « dictis supplicantibus favente altissimo per gravissimas D. V. aliquis in posterum vivendi modus imponatur ».

È la consueta cura di tutelare la reputazione e quindi l'incremento dell'arte; la preoccupazione di riserbarne ai cittadini il rendimento economico, difendendo inoltre i probi maestri dalle frodi e dalle malefatte dei disonesti, inesperti e forestieri.

La pratica dei nostri artigiani non giunse frattanto a nessuna conclusione nel periodo agitato dei dogati di Battista (1478-1483) e Paolo Fregoso (doge per la terza volta: 1483-88)

Sotto il governo di quest'ultimo doge, cardinale ed arcivescovo di Genova, e precisamente il 15 agosto 1485, i maestri corallieri presentavano una nuova istanza (1), che riproduce presso a poco quella del 1477.

Si lagnavano in essa, detti maestri, che pur essendo « plures numero ut late patet » non avessero ancora « ordines ac regulas sub quibus artem et seu exercitium ipsorum gerere possint ». In tal modo accade, dicevano, che « alienigene et ignari dicte artis ac imperiti, quibus nulla prohibitio » viene fatta, si ingeriscano, « ad exercendam dictam artem ex quo sequuntur infinita pene damna tam ipsis subditis vestris quam detrimentum reipublice Ianuensium. Cum quod bona civium asportantur tum quod committuntur multe fraudes tum etiam quod per forenses surripitur modus vivendi dictis subditis et devotis vestris qui obnoxij sunt oneribus et avariis communis Ianue ». Chiedevano quindi di poter eleggere propri consoli e consiglieri e di poter avere « eos ordines regulas ac modus vivendi quibus cetere artes huius inclite civitatis gubernantur ». Volessero a tal fine le Loro Signorie « committere hanc rem duobus probis civibus », che udissero i supplicanti e riferissero su quanto fosse loro da concedere. « Quod si secus fieret — concludevano — cogerentur prefati supplicantes artem deserere in maximum damum et iacturam et ipsorum et familiarum suarum ac totius rei publice Ianuensium ».

Numerosi e in continuo aumento erano di fatto questi artigiani. I 42 firmatari della supplica del 1477 sono diventati ora, nel 1485, settantuno, e come qui non compaiono tutti i nomi della prima istanza, certo anche questi settantuno maestri non erano che la parte cospicua di coloro che esercitavano in Genova tale arte (2).

(1) Archivio di Stato in Genova, *Diversorum Communis Ianuæ*, filza 43.

(2) Ecco i 71 nomi: « Benedictus de plazia, Francischus rua de recho, Fructuosus de vallebella, Ambrosius de castiliono, Peregrus de vallesturle, Christoferus de dezerega, Benedictus bertege de Vallesturle, Antonius vairolus, Antonius vairolus, Marcus de sacto buxeto, Raphael de palatio, Antonius traxinus, Antonius de plazia, Bapta rogerius, Bapta de bona, Bapta de senare-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Anche questa volta il Doge e il Consiglio degli Anziani ordinavano di esaminare la pratica, dando incarico a due anziani e al vicario ducale di riferire che cosa ritenessero si potesse accordare ai postulanti. Non conosciamo quale fosse la loro relazione; sappiamo però che altri tre anni passarono prima che si giungesse ad una conclusione in quest'affare.

Ed è da notarsi che ciò avvenne soltanto dopo il ritorno della dominazione sforzesca (6 gennaio 1488-1499), essendo trascorsi oltre dieci anni dalla presentazione della prima supplica. Il 23 maggio 1488 si riuniscono infatti i corallieri genovesi nel chiostro di S. Domenico per compilare i capitoli dell'arte da sottoporsi all'approvazione del Governo, approvazione che veniva infine accordata il 20 maggio del 1491 (1).

IV.

Capitula vetera (1492-1498)

* * *

La redazione definitiva dei capitoli dei corallieri, con nuove correzioni ed aggiunte, si ebbe però soltanto il 2 marzo 1492 (2).

Capitula vetera sono questi denominati nel « libro » dell'Arte. Esaminati, corretti, emendati dai due anziani Francesco Navono e Melchione de

ga, Benedictus de senarega, Bapta de lavania, Bartholomeus berreta, Bapta de lavania, Panthalinus de lavania, Jacobus de bona, Petrus de S.to buxeto, Nicolinus de palodio, Vincentius carrega, Bartholomeus de borzono, Antonius de compiano, Francischus de plazia, Bapta de ceva, Bapta carrega, Megnius de strupa, Bartholomeus de bona, Bartholomeus de bargalio, Iacobus de bargalio, Benedictus de compiano, Martinus de savignono, Stephanus de bargalio, Jerominus de bargalio, Benedictus bozonus, Matheus de plazia, Benedictus de plazia, Ioannes Bapta bochardus, Ioannes Bapta de S.to olcexio, Ioannes de lavania, Francischus balbus, Christoferus de S.to olcixio, Nicolaus balbus, Bernardus de Vallesturle q. Aug.i Bernardus balbus, Simon de Vallesturle, Franciscus de Vallerturle, Panthalinus de seinori, Vincentius de linguilia, Girardus gnetius, Nicoloxinus leardus, Dominicus foina, Paulinus maxena, Benedictus de Servano de vellatis, Antonius de servano de vellatis, Baptinus de servano de vellatis, Ieronimus de fontanabona, Lodisius de fontanabona, Gulielmus de varcio, Simon de bargalio, Adam taruffus, Petrus taruffus, Baptestolus de bargalio, Alexander de fontanabona, Alexander de verona, Abraam de rochataliata, Aloncius de cartageina ».

(1) FERRETTO, art. cit. Non deve meravigliare il lungo indugio fra la prima supplica, la compilazione e l'approvazione dello statuto. Specialmente in questo secolo di continue agitazioni, tumulti e mutamenti di governo, la cosa non è inspiegabile nè rara. Ricordo ad esempio che una supplica dei consoli dell'arte degli orafi per una aggiunta di capitoli, presentata al Lampugnani, Governatore ducale, non fu presa in considerazione che 10 anni dopo, nel 1443 (ALIZERI, op. cit., vol. VI, p. 261). A spiegare il ritardo va tenuto anche presente che, come vedremo meglio in seguito, esisteva contrasto d'interessi e di aspirazioni fra il ceto mercantile e gli artefici.

(2) I capitoli del 1492 furono già pubblicati negli « Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio », 1872, vol. I, parte III, pag. 97 sgg., venendo essi ricavati dal

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Nigrono, venivano essi approvati da Agostino Adorno Luogotenente e Governatore ducale, e dal Consiglio degli Anziani, dopo aver udito Antonius de Plagia (Piaggio), uno dei maestri dell'arte che già trovammo menzionato nelle istanze del 1477 e 1485, e i due correttori. Si demandava quindi « egregiis Viceducibus civitatis Ianue presentibus et futuris quatenus capitula ipsa servent et iuxta morem faciant ab omnibus observari sub pena sindicamenti ».

Il fatto poi che nella « confirmatio » non appaiono i consoli, ma solo l'Antonio de Plagia « uno ex arte coraliorum nomine dicte artis instante », denota che la corporazione non era ancora definitivamente costituita: le sue origini quindi bisognerà collocarle appunto in quest'anno 1492.

Lo statuto, dopo l'invocazione d'uso, comincia con la consueta formula: « cupientes tollere cabillas conspirationes iuramenta promissiones uniones et ligas quas ad invicem faciunt homines artiste seu artifices, civitatis et burgorum Ianue pro eorum proprio commodo et ad damnum et lesionem ac detrimentum totius Reipublicae Ianuensis, statutum et ordinatum est ecc. ».

Tale formula già si trova negli altri statuti precedenti delle diverse corporazioni.

Il Bensa, dopo aver ricordato che il Boucicaut « estese la sua riforma a tutta la legislazione relativa » alle Arti, i cui statuti fece riunire in un nuovo codice, aggiunge: « Il motivo politico di queste riforme è apertamente confessato nel proemio che va innanzi a tutti gli esemplari di questi Statuti e che fu conservato anche nelle successive modificazioni cui furono assoggettati facendone un capitolo apposito ». È questo appunto il citato capitolo che va sotto la consueta rubrica: « De non utendis aliis usibus vel ordinibus quam in praesentibus capitulis annotatis ».

Ma già prima, ad esempio nei capitoli dell'Arte « candeleriorum » del 12 giugno 1364, sotto il dogato di Gabriele Adorno, si legge l'identica formula (1).

Il qual fatto sta a dimostrare che, se un valore politico si deve dare a siffatta costante premessa agli statuti delle arti, questa dovrà trovare sua

Registro 154 *Diversorum* dell'A. S. G. Una copia di essi esiste nella raccolta dei *Capitula Artium*, vol. II, presso l'« Archivio comunale » di Genova. Altro manoscritto con lievi variazioni di forma ne trovai anche presso la « Civica Biblioteca Berio » nello stesso libro originale dei corallieri, che notaio e consoli dell'Arte dovevano tenere al corrente, trascrivendo in esso capitoli, deliberazioni, decreti riguardanti l'arte stessa. È un codice membranaceo del sec. XVI in 8° di carte 129 (26×15) contenente gli atti dal 1492 al 1791: di questi documenti mi varrò nel presente studio, come pure di altri esistenti nell'*Archivio di Stato genovese.*

(1) Ms. alla « Civica Biblioteca Berio »: *Capitula artium candelariorum et bambaxiorum.*

La formula è ripetuta anche nei capitoli dell'Arte « bambaxariorum cotoninarum » del tempo del doge Giorgio Adorno. Le due Arti furono fuse insieme il 10 maggio 1606 sotto il nome di « Arte dei bambaciari ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

ragione nelle prime vivaci agitazioni degli artefici, rispecchianti quella situazione sociale-politica, che da un lato porta ai moti del 1339, dall'altro all'intervento del Governo e alle riforme e disposizioni legislative dello stesso Gabriele Adorno, i cui statuti politici, come fu notato, ponevano gli artefici in condizioni di inferiorità di fronte ai « mercatores » e stabilivano una annuale revisione degli ordini delle arti.

Ritengo che nell'intervento e nell'azione del Governo in questo campo avessero effettivamente non piccolo peso i motivi politici: la necessità cioè di infrenare, controllare e tenere in pugno, fin dove era possibile, il largo ed irrequieto movimento artigiano. Tuttavia penso che il capitolo di cui si parla rivesti, almeno formalmente, un diverso significato di semplice carattere economico. Di quali « conspirationes » e « cabillae » si intendesse qui parlare, possiamo meglio comprendere, leggendo nel « volumen magnum capitulorum civitatis Ianue » (1403-1407) (1) quella disposizione della balia conferita all'Ufficio della Mercanzia, che riguarda appunto la questione « de conspirationibus et cabillis non faciendis in aliqua arte ». Giova riportare integralmente il testo: « Si quis fecerit conventionem ordinem tractamentum vel statutum de rebus aliquibus ad suam artem pertinentibus pro aliquo minori precio non dandis vel vendendis aut alienandis sive non distrahendis nisi ad precium muneratum, vel si sibi libertatem ademerint non credendi ad certum terminum sive tempus res arti ipsius pertinentes, sive predicta sine sacramento firmata sive qualibet pena; primo talis conventio ordo tractatus et statutum, tanquam facta contra quoslibet bonos mores, ipso iure sint nulla, et nichilominus puniantur privati artifices contrafacientes ab una usque in quinquaginta libras januinorum ».

Qui è chiaro il motivo puramente economico-commerciale del provvedimento, che mira a porre tutti gli uomini di un'arte sotto una medesima ed unica regola, escludendo ogni particolare accordo o convenzione orale o scritta, che potessero riuscire di danno alla collettività.

Un ordine ispirato a tali concetti generali non è dunque illogico che venisse posto come premessa a tutti gli statuti. Esso così infatti continua nel nostro documento: « statutum et ordinatum est quod si homines dicte artis Corallorum de cetero facerent oretenus (sic) vel scriptis aliquos ordines sive usufruerint ordinibus qui essent contra bonum publicum nisi tantum contentis in praesenti volumine, quod consules dicte artis cadant in penam ecc. »

I capitoli dei nostri corallieri proseguono poi con lo stabilire che ogni anno vengano eletti due consoli e quattro consiglieri, i quali abbiano cura

(1) MONUMENTA HISTORIAE PATRIAE, tomo XVIII, *Leges genuenses*, col. 547.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

di tutto ciò che riguarda l'arte e l'osservanza dello statuto stesso (cap. 2°) dovendosi ad essi, da parte di tutti, la medesima obbedienza (cap. 3°).

I consoli scadenti d'ufficio sono obbligati a rendere conto ai nuovi eletti « de ijs omnibus quae ad manus ipsorum pervenerint » entro 15 giorni dal termine del loro consolato (c. 4°). Essi consoli hanno balia di poter « ius reddere et rationem facere » fra gli uomini dell'arte « usque in quantitatem librarum decem lanuinorum » (c. 5°), e ad essi debbono detti uomini prestare giuramento « de observandis statutis et ordinamentis praesentibus » (c. 6°). Compito importante dei consoli e consiglieri è di conciliare entro tre giorni i « rixantes » appartenenti all'arte, e punita è la loro negligenza al riguardo con la pena di 20 soldi, mentre d'altra parte i litiganti sono tenuti ad obbedire alla sentenza degli ufficiali (c. 7°).

Contro le frodi di chiunque — « sive magister sive laborator » — che abbia commesso « barateriam aut etiam furtum vel latrocinium », hanno autorità di punire, salve sempre le altre sanzioni « a iure et ex forma capitulorum lanue » stabilite, i consoli e consiglieri stessi, nella misura che loro sembrerà opportuna, ed anche con la privazione dell'esercizio dell'arte per un certo tempo (8°); nè sarà lecito opporsi al « nuncius » dei consoli che « aliqua occasione licita » sia inviato a « pignorari aliquem de dicta arte » (c. 9°).

L'autorità dei consoli e consiglieri, per quanto è sopra detto, viene riconosciuta esplicitamente dal cap. 10°, potendo essi « sine licentia alicuius Magistratus inquirere veritatem et inquisitionem facere et condemnare et punire contrafacientes secundum formam presentium statutorum et pœnas exigere et recuperare ab illis quos condemnabunt ». Il provento delle pene, secondo il solito, spetterà poi per metà « operi Portus et moduli » e per l'altra metà all'Arte, « salvo si accusator intervenerit », chè allora le parti saranno tre (c. 10°). I condannati sono inoltre obbligati a pagare la pena entro 15 giorni dalla sentenza (c. 11°), e i consoli debbono versare ai Padri del Comune la parte spettante all' « Opera del Porto e del molo », « sub pena solvendo de suo proprio » (c. 12°).

Veniva inoltre fatto obbligo ai singoli Maestri di pagare, a richiesta dei consoli, una tassa da 5 a 20 soldi di Genova « convertendos in utilitatibus et rebus necessariis dicte Artis » (c. 13°).

A mantenere poi la concordia e la solidarietà fra gli associati si decretava che non fosse lecito « adimere vel adimi facere » in alcun modo da qualsivoglia persona dell'arte, la casa o la bottega in cui « aliquis dicte artis habitet vel moretur seu laboret » (c. 14°).

Nello stesso tempo, per evitare la sconveniente concorrenza che talvolta si facevano i nostri artigiani, si stabiliva, come per altre arti, che fosse punito chiunque « magister sive Magistri sive famulus discipulus laborator vel fami-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

liaris » osasse o presumesse « requirere vel ad se vocare mercatorem volentem emere, aliquam quantitatem coraliorum laboratorum vel non laboratorum », si trovasse il mercante « in seu coram appotheca sive ante appothecam alicuius dicte Artis » (c. 15°).

Un argomento che sarà oggetto anche in seguito di dibattiti e di provvedimenti in questa come nelle altre corporazioni, è quello trattato nel cap. 16° riguardante i forestieri che volessero esercitare l'arte in città. Qui è detto che nessun forestiero, che non abbia appresa l'arte in Genova da qualche maestro, e non sia stato accartato presso di lui per lo spazio di tempo dovuto, non possa « exercere dictam Artem nec appothecam pro Magistro dicte Artis aperire » sotto pena di cento fiorini. Tuttavia se avesse, detto « forensis », appresa l'arte fuori di Genova, potrebbe ugualmente « pro laboratore ad jornatam laborare cum aliquo ex dictis magistris » (c. 16°).

Altra questione pure importante e comune a tutte le associazioni artigiane, riguardava il periodo del tirocinio di lavoro. A nessun maestro era lecito trattenere presso di sè « famuli » ossia « discipuli » « ad discendum et operandum dictam artem » per un tempo inferiore ai sette anni, e se non mediante regolare istrumento rogato per mano di notaio; senza il quale pubblico atto non poteva l'alunno « habitari vel morari » più di quindici giorni nella casa del maestro (1) (c. 17°).

Nessun maestro poteva poi accettare « aliquem famulum alicuius apothecarij », che non avesse servito per i sette anni dovuti e nel modo prescritto, nè a lui prestare aiuto, consigli, favore, o dare « aliquod laborerium clam vel palam nisi de voluntate magistri sui, consulis et consiliarorum dicte Artis processerit ». E ciò sotto la pena « a libris decem usque in viginti quinque Januinorum », sempre però che la cosa fosse accaduta « culpa vel defectu » dell'alunno stesso (c. 18°).

Di uno speciale trattamento godevano non solo i figli dei maestri dell'arte, ma in genere anche i cittadini genovesi. Si dichiarava infatti che i primi « sine aliqua exceptione dummodo possint et sciant si sibi elegerint dictam artem exercere possint et eis liceat sine aliquo impedimento vel solutione » (c. 20°). Riguardo ai cittadini genovesi, poi, giacchè appariva « inconveniens ac incongruum cives Janue quorum patres et maiores sui in presenti civitate Janue annos quinquaginta vixerint pari condictione tractari »

(1) Il garzonato, prima dell'approvazione di questi capitoli si praticava per un tempo anche inferiore. Si ricorda, ad esempio, lo strumento con cui il 15 gennaio 1491 Giacomo di Negro, tessitore di cinti in velluto, accordava il figlio tredicenne con Antonio Piaggio di Zoagli, il maestro di coralli a noi noto, per un periodo di cinque anni (FERRETTO, art. cit.).

Altre Arti importanti avevano un tirocinio minore di quello fissato nel nostro statuto. Nell'arte della seta era, ad esempio, di sei anni.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

come gli estranei, si decretava che i nativi della città e i loro discendenti potessero esercitare l'arte « omni exceptione remota », purchè l'avessero appresa per soli quattro anni. Lo stesso si stabiliva per i fratelli dei maestri dell'arte (c. 25°).

Quanto ai « laboratores », di essi si parla nel 19° capitolo, in cui è detto che nessuna persona possa dar loro da lavorare, ove siano debitori verso qualcuno dell'arte stessa. Al qual proposito è da notarsi, per ciò che concerne i limiti della giurisdizione consolare, che la competenza nel riconoscere il debito spettava ai consoli e consiglieri fino a lire dieci, e, per un valore superiore, ai Viceduci.

Gli associati della corporazione dovevano inoltre, come è noto, partecipare collettivamente a luminarie, feste, esequie. Così nel nostro statuto è fatto obbligo a tutti gli artigiani di andare con i propri consoli « ad luminaria Beatorum Apostolorum Simonis et Iude cum suis brandonis ».

Era questa la festa commemorativa della istituzione del capitano del popolo e vi partecipavano le varie corporazioni, assumendo essa significato politico. All'infuori di questa cerimonia, uomini e consoli dell'arte non erano tenuti a intervenire « ad aliquod branium vel luminaria », anzi ne erano « exempti et absoluti », fintantochè almeno, cresciuta l'arte, i consoli e consiglieri non avessero stabiliti altri ordinamenti (c. 21°). Tutti dovevano poi osservare le feste di precetto « et precipue festum S.ti Rochi » (c. 22°).

E mentre maestri e lavoratori erano tenuti ad intervenire, secondo la consuetudine, alle nozze di qualunque uomo dell'arte o delle sue figlie (c. 23°), così pure, in caso di morte di un associato, dovevano essi recarsi alla casa del defunto, « ipsumque ad ecclesiam cum consulibus associare » (c. 24°).

Un'importante materia è quella trattata nel penultimo capitolo, che mirava a tutelare gli interessi economici dell'arte, eliminando le frodi e i latrocini, a complemento di quanto era disposto nel capitolo 8°.

Accadeva non di rado che alunni e lavoratori, recandosi « in aliena officina sive appotheca » dove prestavano l'opera loro, portassero seco nascostamente dei coralli, che, quando lo ritenevano conveniente, scambiavano con quelli loro affidati per la lavorazione. A togliere una così dannosa frode si decretava pertanto che chiunque facesse lavorare coralli, fosse maestro « sive alius cuiusvis conditionis », avesse facoltà di « perquirere seu perquiri facere omnes famulos seu laboratores quos habuerint et in eorum vestibus et diploide ac camisiis perscrutari et oculata fide inspicere » se portassero seco occultamente tali coralli. Il colpevole perdeva tutti i suoi coralli, e veniva punito con una multa da uno a cinquanta fiorini ad arbitrio dei consoli e consiglieri, e con la privazione dell'arte, « nec tamen ob praedictam eximatur a poenis contra eum a iure promissis » (c. 26°).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Infine nell'ultimo e 27° capitolo si dispone che « quaecumque persona », i cui maggiori fossero vissuti nella città da cinquant'anni, volesse far lavorare coralli, potesse « conducere unumquemque magistrum dicte artis », della cui opera avesse facoltà di valersi « pro suis corallis laborandis » senza licenza e mandato di consoli e consiglieri.

Quando l'arte dei corallieri si veniva così definitivamente costituendo, trovavasi essa in un periodo di progressivo sviluppo; tanto che pare dovesse piuttosto scarseggiare la mano d'opera in confronto della richiesta, se si sentiva il bisogno di limitare il diritto di assumere apprendisti per parte dei maestri.

Infatti pochi anni dopo vediamo i consoli « Antonius de Plasio e Baptista de Lavania » presentare una supplica al governo per una aggiunta allo statuto dell'arte; onde il 20 dicembre 1498 Agostino Adorno, Governatore ducale, e il M.co Consiglio degli Anziani approvavano i nuovi capitoli proposti e precedentemente esaminati e corretti dal Vicario del Governatore e da due Anziani.

Si era dunque richiesto, fra l'altro, che nessun maestro potesse ricevere a suo servizio se non un solo alunno cittadino di Genova o delle tre Podesterie, con l'obbligo per il primo di tener il giovane nella propria casa. nutrirlo e vestirlo, per l'altro di rimanere presso il padrone per il periodo di sette anni compiuti. L'accartamento doveva avvenire per atto del notaio dell'arte stessa; chè se l'istrumento fosse altrimenti rogato, il maestro sarebbe caduto nella pena prescritta, non già l'alunno « velut capitulorum ignarus ». Era consentito tuttavia a chi accartava un apprendista, che sei mesi prima che scadessero i sette anni del garzonato di questi, potesse assumere un altro discepolo « dicte nationis », secondo le predette modalità.

E poichè accadeva non di rado che nella stessa casa coabitassero « patres filii ac fratres vel attinentes magistri », i quali tenevano bottega, esercitando insieme l'arte, si chiedeva che se costoro non eccedessero il numero di due, non potessero egualmente ricevere che un solo alunno; se invece fossero in più, venisse loro concesso di avere presso di sè due di detti « famuli ». Il Governo, approvando la parte sostanziale del presente capitolo proposto dai consoli, apportava ad essi alcune modificazioni e aggiunte, che ben dimostrano la sua premura nel favorire i nativi della città. Così decretava che da nessun maestro, il quale volesse prendere a servizio un alunno, potesse essere ricusato « famulus civis Genuensis » sotto la pena di 25 fiorini, « que tota applicata sit spectabilibus D. D. Patribus Communis ». Di più richiamava la prerogativa concessa nello statuto del 1492 al « famulus civis Genue », il quale era tenuto a un tirocinio di soli 4 anni e ciò — si aggiungeva ora — « tum quia ita onestum esse videtur,

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

tum quia in prima institutione dicte artis coraliorum filii civium Genuensium addiscende dicte arti annos tantum quattuor operam dare nec ultra ipsos annos quattuor servire tenentur ».

Si stabiliva pure che, non essendo consentito di assumere « famulum infamem », se vi fosse su ciò dubbio, spettasse ai Signori Sindicatori « de fama et infamia eius iudicare »; ma se fosse dichiarato « idoneus », dovesse il maestro accoglierlo senz'altro. E agli stessi apprendisti, cittadini genovesi, era concesso, « si ita ellegerint », di dormire e di essere nutriti e vestiti nella casa del padre, della madre e dei parenti, nella quale fossero soliti dimorare, servendo poi il maestro « reliquis horis ».

Altro capitolo sottoposto dall'arte all'approvazione del Governo riguardava i « laboratores ».

È da notare che costoro, contrariamente a quanto si verificava altrove in Italia, non rappresentavano, a Genova, un particolare grado di tirocinio nella formazione dell'artigiano. In questa città, come venne da altri notato, il discepolo, trascorso il tempo del garzonato, diveniva senz'altro maestro. Ed anche nel nostro statuto del 1492 non si parla infatti di un vero tirocinio intermedio fra il « discipulus » e il « magister »; al cap. 16° si dice anzi esplicitamente che il forestiero, il quale avesse compiuto nella città i sette anni prescritti di garzonato, potesse aprire bottega per proprio conto. Una novità quindi degna di nota si è la proposta che viene ora avanzata dai consoli dell'arte dei corallieri, secondo la quale i « famuli », dopo di aver servito per i prescritti sette anni, sarebbero stati obbligati a « laborare et fabricare pro laborantibus cum quo voluerint Magistro in arte ipsa coraliorum per annos tres », prima che potessero « pro magistris artem predictam exercere ».

Il capitolo fu approvato; ma anche qui il Governatore e gli Anziani si affrettano ad aggiungere, di propria iniziativa, « quod cives Genue hac obligatione omnino liberi sint »; anzi, finito il termine dei quattro anni per essi prescritti, « libere possint vel pro laborantibus, vel pro Magistris artem ipsam exercere pro ut ellegerint sibique placuerit ».

Si noti che anche il maestro il quale esercitava l'arte non come tale, ma come lavoratore, poteva egli stesso avere con sè un discepolo; il che si rileva da una delle richieste dell'arte, con cui si intende vietare che, in tal caso, nessun alunno venga concesso « nisi is Magister qui pro laboratore artem exercet uxoratus fuerit, vel uxorem acceperit ».

Senza alcuna correzione veniva poi confermato un altro capitolo, che mirava alla repressione delle solite frodi, le quali danneggiavano, come vedemmo anche nello statuto del '92, maestri e mercanti.

Accadeva infatti che certi « laboratores seu fabricantes » mutassero i coralli « bonos et sufficientes » dati loro da lavorare « per Magistros vel

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

mercatores » con una qualità di corallo detto « terragium (terragno) non ita bonum »; onde si chiede ora che venga dato ordine perchè nessun lavoratore « audeat nec presumat vel debeat coralum terragium laborare seu fabricare ».

I capitoli del 1492 e 1498, che qui sopra abbiamo esaminati, rimasero dal XV al XVIII secolo a fondamento della nostra Arte. La quale noi seguiremo nello svolgimento della sua vita secolare considerata sia dal punto di vista degli elementi sociali, che spesso in essa si urtano e contrastano, sia rispetto al suo stesso valore e alla sua notevole potenzialità economica; tenendo presente che coefficienti e caratteri della costituzione e dello sviluppo di questa corporazione si riscontrano, più o meno simili o identici, nelle altre associazioni artigiane di Genova e spesso anche d'Italia.

V.

L'ingerenza governativa nelle corporazioni genovesi

* * *

Dai documenti finora esaminati abbiamo visto che istanze e capitoli venivano sottoposti, come è naturale, alla considerazione e all'approvazione o del Governatore e Luogotenente ducale o del Doge — a seconda della situazione politica — unitamente sempre al Consiglio degli Anziani.

Sulle corporazioni si esercitava di fatto da oltre due secoli l'azione governativa. Ma più viva si fece sentire tale ingerenza dopo la creazione del dogato popolare, particolarmente con l'opera legislativa iniziata nel 1363 dal doge Gabriele Adorno, che sottopose le arti alla giurisdizione dei Viceduci. Anche dopo la riforma del 1528, l'autorità politica, nelle persone del Doge biennale e degli otto Governatori (Senato), rimase sempre arbitra di ogni importante deliberazione in materia, pur deferendo a particolari soggetti, ufficiali o Magistrati lo studio e l'attuazione dei varii provvedimenti o l'ordinaria sorveglianza per il regolare funzionamento dell'organo collegiale.

1. — *Ingerenza politico-economica.* — Cura principale era quella della compilazione, revisione e correzione degli statuti, le cui norme interessavano la disciplina, la conservazione e l'incremento dell'attività economica dell'arte.

Gli statuti di Gabriele Adorno stabilivano in proposito un regolare controllo. Ogni anno il Governo doveva eleggere « sex providi et fideles cives populares, artifices et mercatores », il cui ufficio era quello di esaminare « omnia et singula capitula arcium civitatis », che era obbligo presentare ad essi, perchè ne riferissero al Doge e al Consiglio degli Anziani, a

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

fine di procedere insieme alla loro correzione, ratifica o annullamento. Si aggiungeva inoltre che nessuno di detti capitoli poteva o doveva « placitari vel observari », se non fosse stato confermato « per predictos dominum ducem et consilium et officiales » (1).

Così nel 1364 i detti sei « compositores et factores promulgatores et corectores capitulorum artium » erano « Leo de S.to Sisto, Octobonus de Grosso not.us Angelus de Fossatello, Thomas Octonis not.us, Obertus pelitia not., Io de Fontanegro lanerius », ai quali si aggregava « ad condenda et scribenda capitula » Guidoto de Bracelli notaio e cancelliere del Comune (2).

Dopo la « revisione » del 1379, « quo anno capitula artium Ianue fuerunt emendata » (3), seguono le innovazioni del Boucicaut, creatore dei quattro Rettori delle arti. Egli stabiliva: « omnia et singula statuta capitula et ordines cuiuslibet artis, ut vim et robur habeant, oportet confirmatione et approbatione domini gubernatoris et consilii roborari ». Tutti gli statuti delle corporazioni codificava poi in un'unica raccolta da identificarsi, secondo il Bensa, col « volume nuovo dei capitoli degli Artigiani di Genova, di cui è cenno nei documenti ».

Ma come estratti « de volumine novo capitulorum artificum civitatis Ianue correctorum emendatorum et revisorum » sono ricordati statuti riordinati, dopo che « correctionem et reformationem » dei capitoli stessi, « presertim in illis partibus et formis que potius concernant appopulationem et glomerationem urbis », venne affidata dal Doge Tommaso Campofregoso a quattro revisori: il giureconsulto Nicolò di Negro, Oberto Giustiniano, Nicolò Antonio Spinola e Geronimo Calvo « draperius ». Di questi, nel marzo 1438, è detto che « circa eiusmodi materia iam diutius insudarunt », riferendo gli stessi quattro ufficiali « opus eis commissum feliciter consumasse » ed ottenendo quindi l'approvazione del Doge e degli Anziani per tutte le « reformationes, correctiones, additiones, cassationes et declarationes » da essi apportate ai capitoli delle varie Arti (4).

E commissioni di revisione temporanee o dal più al meno stabili incontriamo negli anni seguenti.

(1) M. H. P., tomo XVIII, *Leges genuenses*, col. 348, « De correccione annua capitulorum civitatis arcium ».

(2) ARCHIVIO MUNICIPALE, *Capitula artium*, ms., vol. I, « Capitoli dei Bambaciari » (ars candeleriorum) 12 giugno 1364.

(3) BENSA, op. cit., p. 8.

(4) Capitoli dell' « Arte dei formaggiari », ms. presso la Civ. Bibl. « Berio ». ARCHIVIO MUNICIPALE, *Capitula artium*, vol. I, capitoli « Barbitonsorum », « Callegariorum » (1438), « Ferrariorum » (1441).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Così, essendo doge Raffaele Adorno, il 5 febbraio 1443 (1) venivano designati a tale scopo quattro deputati, pure menzionati nel 1444 (18 febbraio e 2 novembre) (2), ossia i « prestantes viri » Baldassar de Vivaldi, Damiano de Oliva, Erasmo de Cavo e Gabriele de Persio, quali « Revisores artium civitatis Ianue.... quibus attributa est potestas et balia.... addendi, corrigendi et emendandi cap.la artium predictarum ». Così pure troviamo poco dopo « Gaspare Gentile e compagni » quali « correttori e riformatori delli Capitoli delli artigiani della Città di Genova » negli anni 1448 e 1450, in cui era doge Lodovico di Campofregoso (1447–50) (3). E il 14 ottobre 1455, sotto il dogato di Pietro di Campofregoso, ci vengono ancora ricordati « spetabiles domini Andreas de prementorio, Iacobus de Vivaldi, bapta de albara, Luca de Grimaldis legum doctor », quattro deputati « ad providendum et corrigendum capitula opificum comunitatis Ianue » (4).

Inoltre « correctores capitulorum artium », sempre in numero di quattro, elegge il doge Paolo Campofregoso nel 1463, ed altrettanti « revisores capitulorum artificum civitatis Ianue » incontriamo nel 1467 (3 novembre), al tempo della prima dominazione sforzesca: « Babilanus Gentilis, Palavicinus prior, Girardus Lomelinus, Petrus de Facio, Paulus de Zoalio » (5). Nei capitoli, poi, dell'arte « birretariorum » (berretteri) (19 gennaio 1475) (6) i soliti commissionati (questa volta Andronius de Franchis, Lucianus Spinola, Benedictus Ittalianus, Obertus Folieta) sono detti « Capitulatores artificum », denominazione che abbiamo appunto trovato nel nostro documento del 1477, dal quale appare che questi ufficiali esercitavano già regolari funzioni, al momento in cui venne presentata l'istanza dei corallieri.

Una differenza notiamo invece nei documenti del 1485 e del 1498, nei quali compare il Vicario ducale o governatoriale con due anziani. Dal primo infatti si ricava che l'esame della nuova istanza dei corallieri venne affidata al priore degli Anziani e a « Bapta de Grimaldo una cum spectabile ducali vicario », analogamente a quanto è detto nella deliberazione del 1498, da cui la supplica per le modifiche ai capitoli dell'arte risulta essere stata precedentemente esaminata « per D. Vicarium Gubernatorium Dominicum Lercarium ac Vincentium de borlasca duos ex Mag.co Senatu ».

Vicario che non è menzionato invece nello statuto del 1492, il quale, come è dichiarato nella « confirmatio », viene approvato « auditis prae-

(1) ALIZERI, op. cit., vol. VI, p. 363.
(2) ARCH. MUNICIP., *Capitula artium,* vol. III, Cap. dell'arte dei Sartori.
(3) Capitoli dell' « arte dei Formaggiari », ms. cit.
(4) ARCH. MUNICIP., *Capit. artium,* vol. II, Cap. dei « Cartari » (14 ott. 1455).
(5) ARCHIVIO MUNICIP., *Capitula artium,* vol. I, *capitula Callegariorum.*
(6) Ibidem.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

stantibus viris Francisco Navono et Melchione de nigrono duobus ex mag.cis Dominis Antianis quibus revisio et examinatio dictorum capitulorum commissa fuerat ».

2. — *Ingerenza giurisdizionale.* — Oltre alla sorveglianza politica ed economica, che attraverso l'approvazione e la promulgazione di capitoli e di ordini particolari esercitava il Governo sulle corporazioni, un altro campo della sua ingerenza era quello giurisdizionale, che tanta importanza aveva per il loro efficace ordinamento, mirandosi ad eliminare abusi, frodi, irregolarità di ogni specie, a fine di conservare le buone regole dell'arte e la disciplina nei collegi.

La competenza dei consoli al riguardo era più o meno limitata non solo a seconda dei tempi, ma anche rispetto alle varie arti e alle diverse materie. Al di là di tale competenza, e nelle cause di appello contro le sentenze dei consoli stessi, subentrava l'azione di ufficiali e magistrati all'uopo delegati dall'autorità politica.

Già dicemmo che i provvedimenti del 1363 di Gabriele Adorno sottoponevano ai Viceduci la disciplina delle arti, particolarmente in cotesto campo.

Nelle « Regulae » di questo doge, sotto la rubrica « De viceducibus et eius [sic] officio », si precisa, fra l'altro, la loro competenza nelle cause civili « in audiendo, examinando et diffiniendo questiones, quae verterentur inter artifices civitatis eiusdem artis de his omnibus que spectarent ad eorum consulatum et occasione artis eorum, et etiam de arte ad artem, dummodo criminaliter non agatur, vel etiam pecunialiter de privato ad privatum occasione debiti privati, utputa si speciarius deberet aliquid Calegario, vel in simili casu: Si tamen dubium esset scutarius esset pictor, lanerius esset draperius, aut aliquid simile esset in questione, tunc ipsi viceduces possint (1) esse cognitores et terminatores et in omnibus similibus ».

Più tardi i « Capitula Conservatorum seu Ministrorum Communis Januae annorum 1383 et 1386 » riconoscevano l'autorità di questo magistrato particolarmente, a quanto pare, sulle arti attinenti al vettovagliamento della città. Detti « conservatori » dovevano giurare « ad sancta Dei evangelia, tactis corporaliter sacris scripturis », di esercitare equamente il loro ufficio, di non ricevere « ab aliqua persona, arte vel artis consulibus » nessun « donum munus vel servitium per se vel interpositam personam », nè di operare

(1) Così il testo in M. H. P., t. XVIII, *Leges genuenses*, col. 267. Nella raccolta di leggi del 1498, che qui sotto ricorderemo, quest'ultimo passo è, con mutamento di senso, riprodotto come segue: « Et si tantum dubium esset ecc. tunc ipsi viceduces non possint cognitores et criminatores talium consimilium questionum et subscripturarum tantum ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

alcunchè « ad preces vel rogamina alicuius » contro le disposizioni dei capitoli stessi, che prescrivevano loro di fare i dovuti processi e le sentenze « bona fide sine fraude, remotis odio, amore, timore, prece, precibus et precio ». Essi dovevano stare sempre « in negotiis dicti officii occupati, seu sedendo ad banchum, seu inquirendo macellos clapam, fornarios, pancogolos, tabernarios et alias artes vel personas et res eorum correctioni ammissas » (1).

La competenza dei Conservatori riguardava anche le vertenze fra padroni e « famulos, servitiales, vilicos, laboratores, nutrices vel baiulas » per quanto concerneva salari e mercedi; inoltre le loro sentenze dovevano aver valore indipendentemente da qualsiasi condanna o assoluzione dei consoli dell'arte (2).

Intanto al principio del XV secolo, come già ricordammo, il Bucicaldo creava, in sostituzione dei consoli delle arti, i quattro Rettori, la cui giurisdizione era limitata agli interessi artigiani, sia nei rapporti tra gli uomini dello stesso collegio o di collegi diversi, sia in quelli di essi artefici con qualunque altra persona. Tale balia era « specialiter et particulariter inserta inter ordinamenta singularia singulis artibus attributa ».

In generale veniva stabilito che « ipsi rectores teneantur et debeant inter artifices ministrare iusticiam expeditam ad tribunal ipsorum in aliquo loco palacii de Mari per se sibi specialiter construendo suarum condempnationum expensis.

Ad quod tribunal duo ipsorum, debitis qualitatibus observatis, sedeant singulis diebus operariis ad audiendum questiones et differentias motas et movendas per homines artium, sive sint unius et eiusdem artis, sive artium diversarum, ipsasque expediant terminent definiant exequantur et faciant exequi cum effectu ».

Nessun altro magistrato può intromettersi « dum tamen tales questiones cause et controversie sint de rebus et causis provenientibus ex et pro rebus et negotiis artium, usque in quantitatem predictam librarum quinque ianuinorum. Item de causis et questionibus que coram eius movebuntur per quamcumque personam contra aliquem artificem racione et occasione artis, procedere possint cognoscere et deffinire dicti rectores usque in quantitatem predictam librarum quinque ianuinorum ».

Ma distinzione si faceva fra le diverse arti, aggiungendosi che i Rettori stessi « inter lanarios et contra lanarios possint cognoscere usque in quantitatem librarum centum ianuinorum. Inter speciarios et pelliparios et fabros et

(1) M. H. P., t. XVIII, *Leges genuenses,* col. 390.

(2) *Ibidem,* col. 441: « Quod sententiae conservatorum preferantur sententiis consulum artificum ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

draperios et contra ipsos et quemlibet eorum usque in quantitatem librarum decem ianuinorum ».

Se poi fosse mancato l'accordo fra i due Rettori « sedentes », si dovevano riunire a questi anche gli altri due « non sedentes », procedendo essi « summarie simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, iudiciorum ordine pretermisso, secundum ipsorum conscientias bona fide sine lamentatione et pignora bandi ».

Definitivo è il giudizio di questi ufficiali, « a quorum processibus condempnationibus absolutionibus sententiis excusationibus et preceptis non possit vel debeat appellari, suplicari, pati meliorari vel nulla dici. Sed sint legitimi et pro legitimis habeantur teneantur et observentur, allegatione aliqua in opposita non admissa » (1).

Anche all' « Ufficio della Mercanzia », che già da lungo tempo aveva ingerenza nella vigilanza delle corporazioni entro la sfera di sua competenza, era stata conservata funzione giurisdizionale, non solo, come già vedemmo contro coloro che formavano illecite « conspirationes » e « cabillae »; ma anche a punizione, « arbitrio magistratus », di quanti si fossero valsi di capitoli non legalmente approvati dal Governo.

Caduta nel 1409 la Signoria francese, si ritorna, con l'abolizione dei Rettori, all'antico governo dei Viceduci.

Dopo le raccolte degli statuti del 1363 e 1403, altre ne furono compilate nel XV sec., come l'ordinamento delle pubbliche regole, compiuto con molta lode nel 1413 sotto il dogato di Giorgio Adorno, e forse altro del 1418; finchè Antonio Maria Visdomini nel 1498, trascelte e coordinate tutte le leggi genovesi, ne curava la prima stampa in Bologna.

In questa raccolta, là dove si tratta « de Vicegubernatoribus et eorum ufficio », vengono riportate quasi testualmente le disposizioni del 1363, da noi già ricordate, riguardanti le arti.

Nell' « additio » del 6 settembre 1426 si aggiunge, poi, che nelle questioni pecuniarie « inter marmorarios » fino a cento soldi, o in quelle che « inter pronos et marmorarios ipsos essent in agendo vel conveniendo, fiat aegnitio et declaratio sententiae diffinitive per officium gazariae ». Questo ufficio doveva entro quattro giorni definire la controversia; e se ciò non avesse fatto, erano tenuti « viceduces illas questiones cognoscere et diffinire summarie sine dillatione et morarum anfractibus vinculo Sacramenti et pena Sindicamenti » (2).

Ma più generale funzione esercitavano ancora i Viceduci nei riguardi

(1) M. H. P., tomo XVIII, *Leges genuenses,* col. 662.

(2) *Statuta et decreta Communis Ianuae,* Bologna, libro IV, cap. LXXXIV, carta 75 r. dell'ed. cit.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

delle arti, come si vede dal nostro statuto dei corallieri, nella cui « confirmatio » si demandava « egregiis viceducibus civitatis Ianue presentibus et futuris quatenus capitula ipsa servent et iuxta morem faciant ab omnibus observari sub poena sindicamenti ».

Con la riforma del 1528, e precisamente il 12 marzo 1529, si istituiva una Rota di cinque dottori forestieri, che dovevano assumere « tutta quella autorità e balia » che avevano « nelle cose civili i magistrati dei cittadini, o altri qualsivoglia » nella città; « cioè l'ufficio della mercatantia, della gazaria, de banchi e tutt'altri uffici de cittadini (1) » eccettuato quello dei consoli della ragione.

All' « officium bancorum » spettavano appunto gli appelli dalle sentenze dei consoli dei seateri, competenza che passò in seguito ai Padri del Comune e infine ai Sindicatori minori (2).

L' « ufficio di mercanzia » conservava ingerenza esclusiva nell'elezione dei *censarii* (sensali), finchè nel 1531 ai 10 di novembre anche questa balia non fu assunta dagli stessi Mag.ci Padri del Comune, ai quali fu attribuita la giurisdizione su tutte le corporazioni.

Ma se il diritto di elezione dei « censarii » rimase a quest'ultimo Magistrato, confermandolo ad essi gli statuti del 1589 (3) ancora in vigore nel sec. XVIII, la giurisdizione sulle arti passò fin dal 1539 ai Sindicatori minori.

Quanto essa fosse rimasta ai Padri del Comune non saprei dire precisamente; certo per breve tempo, se nel « decretum cuius vigore cause quarumcumque artium devolvuntur Dominis Sindicatoribus minoribus » (15 gennaio 1539) è detto che gli stessi Spett. Padri del Comune più volte avevano fatto presente « se in tantum a Consulibus artium et a differentiis procedentibus ab ipsis artibus *que paucis ante annis* sibi devolute fuerunt occupari, ut egre immo dificilime possint rebus eorum camere propter suas officium ipsum institutum est vacare, unde negociis dicte camere male consultum remanet ».

Qui sopra vedemmo assumere essi la balia per l'elezione dei « censarii » nel 1531; e certo il passaggio della suddetta incombenza a questo Magistrato avvenne con l'abolizione dei Viceduci in seguito alle riforme del 1528.

Ora, come abbiamo sentito, i Padri del Comune con le loro lagnanze, chiedevano che ad altro Ufficio venissero deferiti siffatti « negocia » o

(1) *Le leggi et riforme della eccelsa Repubblica di Genova fatte da dodici prestantissimi cittadini di quella l'a. 1528.* In Pavia appresso Girolamo Bartoli 1575, cart. 30 f. 2.

(2) Con la « nuova legge del consiglio del 1576 », i consoli dei seateri, come i Padri del Comune ed altri ufficiali che ne erano stati privati, furono « reintegrati per conto delle cause criminali nelle medesime autorità et facultà di prima ». (*Leggi nuove della Repubblica di Genova, con le dichiarazioni e gionte, risposte ai suoi luoghi ultimamente ristampati insieme col testo latino.* In Genova, l'a. 1584, pag. 156).

(3) *Statutorum civilium Reip. Genuensis nuper reformatorum,* libri sex, Genuae, 1589 f. 214-215.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

che altrimenti provvedessero le Loro Dominazioni. Le quali, accogliendo le giuste ragioni, decretavano « aufferenda ab eis esse iudicia causarum et differentiarum quarumcumque artium et Consulum earum et que per alia tempora commissa erant et devoluta cognitioni dominorum Viceducum », trasferendo invece tali mansioni all'Ufficio dei Sindicatori Minori (1), « ita tamen quod utilitas et processus condemnationum causarum dictarum artium et earum Consulum spectent ac spectare intelligantur camere dictorum dominorum Patrum Communis ».

3. — *Ingerenza fiscale.* — Era questo il terzo aspetto dell'ingerenza governativa sulle arti ed era forse il più antico.

Come già osservammo, ci risulta che, fin dal 1248, nei capitoli della corporazione dei fabbri d'oro e d'argento e di quella dei battilori era punita la mancata osservanza dei capitoli stessi da parte degli associati con pene, di cui la metà doveva essere « Communis Ianue ». Nel XIV secolo tale diritto spettava ai « Salvatori del Porto e del Molo », del quale ufficio si ha notizia fin dal 1303. Sotto il Bucicaldo poi, verso il 1403, venne istituito il « Magistrato dei Padri del Comune », che riunì in sè le cure del suddetto « officium Salvatorum Portus et Moduli », quella dell'acquedotto e più tardi (1459) le mansioni della polizia urbana (2), passando ad esso il godimento della consueta aliquota delle multe e condanne inflitte dai Consoli delle Arti. Tale diritto venne conservato, come sopra vedemmo, anche quando la potestà giurisdizionale sulle corporazioni fu attribuita ai Sindicatori, rimanendo poi sempre immutato a beneficio degli stessi Padri del Comune.

(1) Nei citati Statuti civili del 1589, lib. I, cap. III, si legge che i Sindicatori ordinari erano giudici « super salariis Magistrorum grammaticae, arithmeticae, scribendi, et similium; et super ordinibus, tam respectu mercedis, quam doctrinae, et aliorum ad dictas artes, et bonos mores spectantium; et propterea non possint praedicti scholam aperire, neque dictas artes docere, quin prius praestent idoneam fideiussionem in actis Sindicatorum pro scutis viginti quinque auri de observando eorum mandata ». Inoltre « omnes, et singulae appellationes a sententiis Consulum quarumvis Nationum, et quarumcumque artium Civitatis devolvantur ad ipsos Sindicatores qui in earum causis sint iudices ». Anche al tempo della istituzione dei « Rectores artium » sotto il Bucicaldo, era riservato per i giudici, medici e notai, costituenti collegi speciali, il ricorso ai Sindicatori « Communis Ianuae », i quali avevano al riguardo « illam et tantam iurisdictionem et bailiam » quanta ne avevano i Rettori « circa quoslibet alios artifices et causas eorum. Et eisdem modis et formis, usque in quantitatem librarum centum ianuinorum ». (M. H. P., tomo XVIII, *Leges genuenses,* col. 662).

Più tardi come vedremo, anche il Magistrato degli Inquisitori di Stato ebbe il « jus procedendi » in materia di falsificazione dei coralli, come da disposizione degli Statuti criminali (lib. 2, cap. 138; 6 settembre 1679). Da documenti del 1688 si apprende pure che agli stessi Inquisitori di Stato fu data principale ingerenza nelle pratiche riguardanti quei corallieri che tentavano di portare l'arte fuori del dominio della Repubblica.

(2) Cornelio Desimoni, *Statuto dei Padri del Comune della Rep. genovese*, Genova, 1885, p. VIII.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

E noi trovammo appunto menzionato in tal senso, nello statuto dei corallieri genovesi, l' « opus Portus et moduli » dei Padri del Comune, cui è devoluta la solita metà delle pene con la consueta riserva della partizione in tre aliquote uguali, nel caso in cui « accusator intervenerit ». La rimanente parte, che nel ricordato accordo dei fabbri d'oro e d'argento del 1248 era destinata ad essere spesa « in opere Sancti Eligii », veniva riserbata normalmente, anzi si può dire senza eccezione, a beneficio dell'Arte.

Non mancavano però casi di proventi riservati interamente ai Padri del Comune, e nel nostro documento del 1498 ne troviamo un esempio, là dove si vieta ai maestri di ricusare « famulus civis genuensis », sotto la multa di 25 fiorini, che doveva essere « tota applicata » ai suddetti Ufficiali.

Ma non è a dire che per questi l'autorità sulle Arti fosse limitata a siffatti diritti. Nel corso del presente lavoro osserveremo, è vero, il loro frequente intervento con finalità non scevre di preoccupazioni fiscali, specialmente man mano che i tempi si fanno più difficili; ma potremo altresì rilevare altre ingerenze di varia natura. Del resto, già pochi anni dopo la rinunzia alla potestà giurisdizionale di cui abbiamo parlato, vediamo il nostro Magistrato rivendicare la propria superiore autorità verso le arti di fronte agli stessi Sindicatori.

Siamo nel 1547: i Padri del Comune si rivolgono al Governo (1) ricordando alle Loro Signorie il decreto del 15 gennaio 1539 ed altro a noi giunto senza data, ma certo di poco posteriore, il quale stabilisce che i consoli di tutte le arti siano obbligati « iuxta solitum scribi se facere sollito tempore in actis ipsorum spectabilium dominorum Patrum Communis, nec possint executionem facere nisi per ministros eorundem et quecumque pignora que in executionibus capi contingerit per eos, ministri ipsi defferent et defferre teneantur camere eorum. Qui quidem domini Patres Communis ordinare debeant ut ex ministris ipsorum unus assistat et assistere debent dicto officio Sindicatorum dum et quando sedebit » (2).

Ora esponevano i detti Padri come fosse « nuovamente » sorta qualche differenza nell'elezione dei Consoli dei Tintori, in quanto che, contro una « ordinazione » fatta dallo stesso Magistrato nel 1532 (3), secondo la quale, dei due Consoli, uno doveva essere scelto fra i nativi della città e l'altro fra i non nativi, questi ultimi — i quali erano « molto magior numero

(1) De Simoni, op. cit., pag. 252, doc. CLIX.

(2) *Ibidem*, p. 230, docum. CXLIII.

(3) Fin dal 31 agosto 1519 era stato in generale decretato: « quod aliquis qui natus non fuerit in presenti civitate non possit elligi in consulem nec consiliarium cuiusvis artis (De Simoni, op. cit., pag. 199, doc. CXXIII).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

che li nativi » — avevano voluto eleggere due dei loro. In seguito alle lagnanze della parte danneggiata, i Padri del Comune avevano ordinato l'osservanza del loro decreto; ma gli altri erano ricorsi all'Ufficio dei Signori Sindicatori, i quali « senza rispetto alchuno » avevano annullato gli ultimi provvedimenti e convalidata la prima elezione.

Qualche cosa di simile era pure accaduto nell'arte dei « sartori », poichè, non essendo state osservate in essa le regole consuete per la nomina dei consoli, i Padri del Comune avevano ordinato al proprio scrivano di intervenire a detta elezione, che, rinnovata, aveva portato alla designazione di uno dei due precedentemente eletti, mentre l'altro era risultato dall'ultima votazione sostituito con un terzo maestro. Di qui nuove lagnanze ai Sindicatori e ancora l'annullamento della recente elezione per parte di questi, i quali, « quod peius est, li concessero (ai consoli) una licentia di poter far desteguire tutti li contrafacienti alli loro capitoli ». Tutto ciò stava contro il decreto delle Loro Signorie, che voleva ogni esecuzione si facesse per mezzo dei ministri dei Padri del Comune, nonchè contro « il solito stille » secondo il quale, ogni qual volta era sorta contestazione nella elezione dei consoli, sempre ne erano stati giudici, « non obstante li predetti decreti » (del 1539), gli stessi Padri, « e non detti Signori Sindicatori ». Si chiedeva quindi che le Signorie Ser.me, « per conservatione dell'honore e utile de la camera del detto spectato officio », volessero con decreti confermare che fosse di pertinenza del Magistrato dei Padri del Comune la « cognitione, se li Consoli sono bene eletti o non »; come pure la dichiarazione, se chi voleva esercitare nella città una qualche arte, potesse farlo liberamente o dietro pagamento dell' « ingresso » fissato nei capitoli di quella data corporazione; « massime che — si aggiungeva — talle cure non sturberano che epso spectato officio non potessi comodamente alle altre cure più importante (attendere) ». Erano ben lontane le preoccupazioni altra volta avanzate; il che prova quanto stesse a cuore ai Signori Padri del Comune la loro ingerenza nell'ordinamento dei collegi delle arti, spiegandoci anche il continuo intervento nelle vicende interne della nostra corporazione dei corallieri.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

L'ARTE DEI CORALLIERI NEL XVI SECOLO: "MERCATORES" E "ARTIFICES"

* * *

I.

Le Arti e la Riforma del 1528

* * *

Quale situazione si era venuta creando per le corporazioni genovesi con la riforma del 1528?

Lungo tempo erano durate le lotte dei nobili con i popolari, i quali in passato si erano impadroniti del potere. Fra questi ultimi, la borghesia (mercanti) e la plebe (artefici) si trovarono in contrasto dapprima latente, indi aperto e più o meno vivace.

Intanto nel XV secolo il maggior impulso dell'attività industriale in Genova e l'accresciuto numero degli artefici, spesso turbolenti, diedero luogo a nuovi ordini ed a nuove riforme nelle corporazioni cittadine.

Quando i corallieri ottenevano, dopo lunga attesa, il riconoscimento dei loro capitoli, notevoli erano le forze degli artigiani, che apparivano irrequiete e torbide nel passaggio dalla signoria sforzesca alla francese (settembre 1499).

La quale, mostrandosi incline alla nobiltà, accendeva vieppiù gli antichi odii dei popolani verso di questa, la cui soperchieria era ben caratterizzata dal motto: « castiga villani » impresso sul pugnaletto, che i giovani nobili della « Compagnia de l'agúo » (chiodo), portavano a minaccia del dispregiato popolo.

Sopraggiungevano così i moti del 1506-07 (1).

(1) Per questi avvenimenti vedi E. PANDIANI, *Un anno di storia genovese (giugno 1506-1507)* in « Atti della Società Ligure di Storia Patria » vol. XXXVII.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Contro i nobili stavano i « cappellazzi » divisi nelle parti dei Fregoso e degli Adorno, e le « cappette », gli artefici dalle misere e sgualcite cappe, che finirono per spadroneggiare in piazza con tumulti e saccheggi, cacciando dalla città il potente G. L. Fieschi e molti altri nobili; costringendo poscia a ritirarsi lo stesso regio governatore Filippo di Clèves, signore di Ravenstein, e inalzando infine al dogato, effimero ed infelice, il tintore in seta Paolo da Novi (10-29 aprile 1507). Soli erano rimasti gli « artifices »; chè « mercatorum maxima pars iam fessa domi se continuit, insolentiamque stolidae et vanae plebis ferre amplius non poterant » (1).

Nella loggia dei « seateri » il 16 ottobre 1506 si teneva l'adunanza per procedere alla riforma delle elezioni degli ufficiali secondo le aspirazioni dei popolari.

In seguito alle deliberazioni prese, venivano infatti scelti cento nobili, altrettanti del popolo grasso ossia dei mercanti (metà per la parte Adorno e metà per la Fregoso) e duecento artigiani, ridotti essi pure a cento, per scelta a sorte. Da tutti questi se ne estrassero poi centoventi, fra i quali infine si designarono i trentasei destinati a ricoprire le pubbliche cariche.

L'organizzazione delle Arti stringeva sempre più le sue file. Il 13 gennaio 1507 si costituiva in S. Siro la « Compagnia di Jesus » formata di artigiani di tutte le arti, la quale intervenne all'adunanza tenutasi il 5 febbraio a Palazzo per trattare circa i rapporti col re Luigi XII irritatissimo. Gli artefici, alla proposta fatta all'assemblea di restituire al re le riviere, dichiararono di non potersi pronunciare, dovendo prima ogni Arte consultare i propri consoli e procedere alle necessarie votazioni al riguardo.

E quando il 10 aprile la plebe acclamava doge Paolo da Novi, il priore degti Anziani, Giacomo da Castiglione, che pronunciò l'orazione di circostanza, raccomandava fra l'altro al duce di « osservare i capitoli e le consuetudini degli Artefici di Genova e di cercare di aumentarli e migliorarli » (2).

In tutti questi rivolgimenti non so quale parte abbia avuta la nostra Arte dei corallieri da pochi anni costituita; certo non potè essere ad essi estranea. Fra i « nomi di quelli cittadini che furono de fattione li anni de 1506 e 1507 che fu il viva populo di Genova » (3), nessuno si può identificare con quelli dei corallieri a noi noti di quest'epoca: neppure quel Francesco de Recco che ricorda il « Franciscus de recho » della supplica del 1485. Soltanto s'incontrano e fra i mercadanti e fra gli artefici nomi di famiglie che ricorrono pure nelle due istanze dei corallieri (Zoaglio, Baliano, Ceva, Facio, Castiglione, Prementorio, Honeto).

(1) Senarega in Pandiani, op. cit., p. 45.
(2) Pandiani, op. cit. p. 241.
3) *Ib.*, doc. XLVI, p. 551.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Dopo il pronto ritorno della dominazione francese, ecco riaffermarsi poi, con l'autorità dei Governatori, l'ingerenza dei loro Vicari sulle Arti, quale già incontrammo nei documenti esaminati del 1485 e 1498.

Nel giuramento di fedeltà al re dell'11 maggio 1507, al capo ventottesimo è detto infatti che « de cetero non eligantur Consules et Rectores artium sine expressa licentia Gubernatoris vel eius vicarius et postquam fuerint electi, non audeant aliquam congregationem facere ex quacumque causa et sub quovis quesito colore, in locis pubblicis vel privatis, in urbe vel extra urbem, sine expressa licentia et consensu dicti Gubernatoris, vel sui vicarii in eius absentia ».

Ma siffatta situazione delle Arti non migliorò con la riforma del 1528. La quale, in quanto assicurava ai nobili la somma della cosa pubblica, si comprende come dovesse tendere alla limitazione delle forze degli artefici, trovandosi contro di essi alleati aristocrazia e mercanti.

Secondo le nuove leggi, l'esercizio della mercanzia era concesso anche ai magistrati dell'ordine dei Procuratori e Governatori, non già quello delle arti.

Più tardi, alla conclusione delle lotte fra nobili vecchi e nuovi, le leggi del 1576 con maggior larghezza dichiaravano non pregiudicare alla nobiltà le arti dei Seateri, Laneri, Drapperi, e dei « Fondaghieri » che tenessero « in bottega merci d'ogni sorte da vendere in grosso, e non al minuto », a condizione che i Nobili non le esercitassero « con le proprie mani » nè facessero « residenza in bottega ».

Neppure si considerava contrario alla nobiltà l'essere Notari, purchè questi non avessero « scagno o bottega in publico o in privato », nè facessero « comandi » nè fossero « attuari di alcun Tribunale ».

Ma « tutte l'altre arti nelle quali interviene l'artifizio delle mani et particolarmente dove si comprovano cose da mutar in altra forma con opera manuale per vendere », dichiaravano « esser mecaniche, et repugnanti alla nobiltà ». Gli artefici nel 1528 venivano intanto privati di ogni diritto politico; soltanto si concedeva che ogni anno potessero essere ammessi negli « alberghi » sette individui « inferioris ordinis ».

La vecchia nobiltà esercitava normalmente il traffico del denaro e l'industria attinente alla vita marinara, mentre altre forme d'industria e il commercio erano il campo proprio dell'attività dei nobili « nuovi ».

Fra le industrie, antica era quella della lana; col XV sec. si sviluppava poi l'altra importantissima della seta, i cui prodotti ebbero per molto tempo larga esportazione nel Levante, in Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e nelle Fiandre.

Per queste due arti, per quella antichissima dei fabri d'oro e d'argento, per le costruzioni delle navi e per l'arte del bottaio furono accordate

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

diminuzioni di dazi sulla materia prima introdotta, nonchè per l'esportazione dei prodotti manufatti.

Vietato fu inoltre di condurre in tutto il Dominio genovese « panni di alcune sorte » e di vestire « altri panni di lana... se non fabbricati in Genova ».

L'opposizione dei « padroni » (vanno fra essi compresi quei « mercatores » che abbiamo trovato nei nostri capitoli del 1498) verso gli artefici ai quali fornivano il lavoro, è evidente nelle leggi del 1528, compilate con la partecipazione dei « padroni » stessi. Queste leggi proclamavano la libertà nell'esercizio delle arti e dei mestieri, senza il consueto obbligo del tirocinio di apprendista, per parte di chiunque, anche se forestiero, e tanto se l'arte professasse per sè come se la esercitasse per altri. Così si esprimeva il legislatore: « Nessuna cosa è che faccia più ricche et famose le città, che la moltitudine dei cittadini et habitatori, nelle cui opere si conosce che consistono tutte le forze delle città; i quali ancora fanno il traffico più frequente, et sostengono continovamente gli ufficii et gravezze che occorrono: desiderando noi adunque che la nostra città si adorni della solita frequentia degli habitatori et che si rifaccia del numero di coloro che sono estinti; statuimmo ed ordiniamo, che tutti quelli che verranno alla presente città per habitarvi, et havervi stanza, s'intendano dover essere et che siano cittadini di Genova; et che possano godere et gioire di tutti i commodi et privilegi, che à gli istessi cittadini appartengono, et che sono consueti di concedersi et possano esercitare ciascuna arte et ciascuno artificio, et liberamente adoperarsi in esse arti et arteficii et in loro essercitio senza alcuno impedimento, non ostante privilegio, et conventione di qual si voglia artificio o arte, il quale privilegio et conventione, et tutte altre cose che facessero in contrario, si intendono essere derrogate.

Fra gli altri privilegi degli artigiani, havendo noi quello esperimentato massimamente esser dannoso, il quale divietava, che non potesse se non colui essercitare alcuna arte, à cui finalmente doppo certo tempo fosse conceduto: onde aveniva, che coloro che già havevano finito il tempo ordinato à imparare l'arte, fussero sforzati di mancare del frutto delle opere loro, delle quali non potevano prevalersi per la povertà nel mestiere, che havevano appreso; et gli altri che non havevano appresa l'arte, non potevano per se stessi essercitarla, et era loro parimenti divietato di servirsi dell'opera altrui, di modo che nè a quelli era utile l'opera, nè a questi la facoltà; et desiderando che esse arti et mestieri si augumentino, ne quali consiste grandissimo commercio; onde ne procede universal guadagno; statuimo et ordiniamo, che tutte le arti et mestieri di qualunque sorta debbano essere, et siano comuni à tutti, et à qual si voglia, tanto a cittadini di Genova, quanto à forestieri et stranieri; et sia lecito a ciascuno, il quale habbia stanza nella

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

presente città, di essercitare qualunque arte in essa, ò per se ò per altri liberamente, et senza alcuno impedimento, non ostante qualsi voglia cosa che facesse in contrario ».

Certo ragioni di carattere demografico ed economico, in quanto Genova era stata in quel tempo flagellata dalla peste e dalla carestia, consigliavano siffatti provvedimenti. Dicono infatti i Dodici Riformatori che la deliberazione viene da essi presa « desiderando che la città si adorni della solita frequentia degli habitatori et che si rifaccia il numero di coloro che sono estinti », ed « . . . esse arti et mestieri si augumentino, nei quali consiste grandissimo commercio ecc. ».

Ma è pur innegabile in queste riforme il movente politico-sociale nel senso sopra dichiarato, come opposizione alla moltitudine degli « artifices ».

Tuttavia non è a credere che l'applicazione delle norme indicate avessero subito piena e generale applicazione, come si potrebbe pensare.

Già una « nova santione » del 12 marzo 1529 negava ai forestieri il godimento « di quelle entrate, proventi e beni » che si distribuivano dalle corporazioni e che dovevano appartenere ai « medesimi Genovesi dell'arte », salva particolare concessione di questa.

Resistenze, discussioni e contrasti al riguardo incontreremo, poi, anche nella storia della nostra corporazione dei corallieri.

E se dopo il 1528 le arti, perduta ogni influenza politica, continuano a prosperare come semplici organismi di carattere economico, ai quali viene pure riconosciuto il diritto di possedere, ciò non toglie che esse possano trovare buon giuoco nelle eterne competizioni fra nobili vecchi e nuovi; sicchè vediamo, ad esempio, questi ultimi promettere un aumento di paga ai tessitori di seta, contro i quali, d'altra parte, già era riuscito vano il divieto del privilegio di tessere per proprio conto; mentre le arti della seta e della lana sostengono G. L. Fieschi, e filatori e tintori s'intromettono nei movimenti che portano alle riforme del 1576.

Ma ormai cominciava la decadenza dell'industria genovese. Così, ad esempio, per l'arte della seta — la più importante fra tutte — essa decadenza già aveva inizio, per le accresciute gravezze del fisco, per le epidemie, per il perfezionamento delle fabbriche francesi di Lione, dalla fine del XVI secolo, accentuandosi verso la metà del seicento; nè le cose procedevano diversamente per l'altra principale nostra industria, quella della lana.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

II.

L'arte dei corallieri nel 1528.

La libertà delle arti: « mercatores » e « artifices »

Per quanto si riferisce all'arte dei corallieri, non possiamo parlare di decadenza vera ed assoluta fin verso il XVIII secolo. Nel 1528 intanto essa trovavasi in pieno sviluppo.

Fin da quando, nell'agosto del 1527, si stabiliva in Genova l'ultima signoria francese, la balia degli Otto, poi Dodici Riformatori aveva iniziato i suoi lavori di rinnovamento delle leggi cittadine per l'unione dei partiti tanto funesti alla repubblica, e con tendenze nettamente favorevoli alla nobiltà.

L'opera dei Dodici Riformatori continuò anche dopo che, nel settembre dell'anno successivo, A. Doria si fu impadronito della città, sollevando la bandiera imperiale col consenso della massima parte della popolazione avversa al dominio di Francesco I.

Genova, come ricordai, colpita dalla carestia e dalla « miserabil pestilenza — così scrivono i Dodici Riformatori — la quale pareva che fusse per lasciar vota di habitatori la città », trovavasi in poco liete condizioni.

Orbene, proprio in tali circostanze, il Senato emanava l'11 aprile un decreto in favore dei corallieri genovesi, dal quale appare che l'arte doveva essere allora assai fiorente. Questi maestri, infatti, « sul motivo di essersi augumentata l'arte e del decreto generale che stabiliva potersi esercitare le arti da chiunque liberamente in città », (1) chiedevano, contro le prescrizioni dei capitoli del 1498, di poter accartare più di un solo garzone ed anche se i giovani fossero forestieri. Il Senato accordava, col suddetto decreto dell'11 aprile, la facoltà ad ogni maestro di assumere due garzoni oltre quello consentito dalle precedenti disposizioni; ma prescriveva nello stesso tempo che i due « famuli » aggiunti fossero della città o delle tre Podesterie.

Ciò significava la negazione del principio della così detta libertà delle arti, che proprio in quell'anno veniva affermata.

(1) Il decreto è così citato in un documento del 1720: ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA, *Artium*, filza 1.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

E notiamo subito che, nell'Arte nostra, la situazione non mutò se non nella seconda metà del XVI secolo, quando i mercanti corallieri ebbero il netto sopravvento sugli altri elementi della corporazione.

In questa si trovavano infatti, fin da principio, maestri e mercanti distinti dai « laboratores » e dai « famuli ».

La figura del « laborator » come grado intermedio fra il maestro e il garzone — già lo dicemmo — manca nella legislazione dell'artigianato genovese. Del capitolo approvato nel 1498 per i corallieri, riguardante il tirocinio dei « laboratores » e da noi già ricordato, non si ha mai alcuna menzione nei secoli seguenti e probabilmente rimase lettera morta. Ai « laboratores » finirono per avvicinarsi, quasi con essi confondendosi, i « Maestri manifatturieri o lavoranti », come sono chiamati nei documenti dal cinque al settecento, in cui troviamo pure talvolta la denominazione generica di « operai ». Tuttavia nelle botteghe di un certo numero di maestri lavoranti, più o meno largo a seconda dei tempi, vi saranno sempre, insieme con i garzoni, altri manifatturieri che presteranno la loro opera a mercede.

Nei primi tempi il « magister » è ben distinto non solo, come si disse, dal « laborator », ma anche dal puro « mercator », che neppure è indicato col nome di « maestro ».

Come già vedemmo, nello statuto del 1492 le « persone que coralos laborari faciunt » vengono dette « sive magistri... sive alius cuiusvis conditionis ». Anche quest'ultima categoria di « persone alius cuiusvis conditionis » era giuridicamente riconosciuta nelle disposizioni degli ordini convalidati dall'autorità politica (cap. 26).

L'importanza di questi individui è confermata inoltre dall'ultimo capitolo, già esaminato, che riguardava appunto esclusivamente « quecumque persona volens laborari facere corallos quorum maiores in presenti cavitate Ianue annos quinquaginta vixerint », accordandosi a costoro di poter assumere per proprio conto « unumquemque magistrum »; e ciò, si badi, « absque licentia et mandato consulum et consiliariorum dicte Artis et eorum mandatis in aliquo non ostantibus. Immo — si noti ancora la conclusione di tutto lo statuto — immo sub tali prerogativa tali persone concessa et permissa intelligantur presentia capitula condita et dicte Arti concessa et non aliter ».

Ora questi individui qui distinti dai « maestri » appartenevano certo alla categoria dei mercanti. « Magistri et mercatores », dicono i citati capitoli del 1498; e in un documento del 1549, riguardante un contrasto del quale parleremo fra poco, è detto di certuni « qui laborari faciunt corala », non essere « neque veri Magistri neque veri laboratores, sed Mercatores ».

Forse si trattava qui di mercanti che erano ascritti all'arte, ma che neppure esercitavano manualmente il magistero: quelli stessi che più tardi

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

(1586), prevalendo ormai nella corporazione, sentiremo affermare essere proprio essi i « veri maestri », in quanto appunto non lavoravano ma « facevano lavorare ».

Nel 1549 tuttavia si parla ancora di « Mercatores et cives » come estranei all'arte, per quanto in rapporto con essa. In generale questi « mercatores » erano quelli che, disponendo di capitali più o meno cospicui, acquistavano dai pescatori la materia prima e la facevano poi manifatturare da maestri dell'arte. Fra essi ve n'erano alcuni pochi più ricchi, che tendevano a monopolizzare la produzione e il commercio del corallo lavorato; ed altri che dovevano accontentarsi di affari più ristretti, talvolta soccombendo nella lotta. Fra i minori vanno annoverati anche quei maestri che nelle loro botteghe, con l'aiuto di operai e garzoni, eseguivano lavori per proprio conto. Un tempo costoro dovevano numericamente prevalere; ma in seguito sono i « mercatores » stessi, che, introdottisi nell'Arte, s'impadroniscono degli uffici e spadroneggiano in essa.

Nel 1569 li troviamo infatti padroni del campo, riuscendo essi a riformare lo statuto secondo le proprie direttive. Allora si parlerà dei « doi consoli delli Maestri che sogliono fare fabricare », e dopo tale epoca s'incontreranno sempre nei documenti i « maestri mercadanti » o « maestri mercadanti fabricieri », quali forze preponderanti nella corporazione; quella corporazione che sarà più tardi, e ancora nel 1791, denominata addirittura l '« arte dei Mercadanti corallieri ».

Ora è naturale che cotesti mercanti si trovino spesso in contrasto con i vari elementi del collegio; essi mirano effettivamente al proprio interesse e poco si preoccupano di quelli degli uomini dell'arte: badano agli affari e non alle persone; onde sono insofferenti di certe limitazioni che si tendono a consolidare nelle regole statutarie. Così li troviamo sempre sostenitori di quel principio della libertà delle arti, che vedemmo affermato nel 1528, però non universalmente applicato, e comunque non accolto dalla nostra corporazione.

A Genova, come altrove, prima della riforma del 1528 è tendenza comune quella di salvaguardare gli interessi e le prerogative dei lavoratori nativi verso i forestieri.

Contro i « forenses » e gli « alienigene imperiti » sono rivolte le prime istanze del 1477 e 1485, senza dubbio formulate dai maestri manifatturieri.

Tuttavia lo statuto approvato nel 1492, mentre accorda, come vedemmo, particolari favori ai figli dei maestri matricolati e, in generale, a quelli dei cittadini genovesi, al capitolo 16° ammette pure detti « forenses » all'esercizio dell'arte, sebbene con la garanzia del tirocinio settennale; anzi, anche a quelli che avevano imparato l'arte fuori di Genova, si concedeva di prestare

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

l'opera loro in città, soltanto però come lavoratori a giornata. Si direbbe di intravedere qui lo spirito di quelle « persone » che, sebbene estranee all'Arte, dovevano esercitare, fin da principio, notevole influenza sulla corporazione e che appartenevano sicuramente alla categoria dei mercanti. E ciò, nonostante il senso restrittivo del citato capitolo; potendo considerarsi la concessione dello statuto come una conquista dei maestri propriamente detti.

Le regole del 1492 poste a fondamento dell'Arte finalmente costituita dopo undici anni di suppliche e di attesa certo laboriosa, furono ridotte alla forma definitiva dopo essere state sottoposte alla « revisio et examinatio » dei due Magnifici Anziani all'uopo commissionati, i quali avevano riferito « aliqua... annullasse et quaedam etiam iuxta eorum iudicium ad utilitatem publicam correxisse et emendasse ». Sarebbe interessante poter confrontare tali emendamenti e correzioni; ma credo che non si sarebbe lontano dal vero, pensando che nella compilazione e nella approvazione ultima dei capitoli stessi abbiano avuto non piccola parte i mercanti corallieri, essendo in giuoco forze e interessi contrastanti.

Comunque, con altro spirito sembrano invece dettate le modificazioni ed aggiunte approvate il 20 dicembre del 1498 dietro proposta dei consoli, supplicanti a nome degli uomini dell'Arte, e previa relazione, questa volta, del Vicario governatoriale e dei magnifici Anziani Domenico Lercari e Vincenzo de Borlasca.

Se veramente i mercanti aspiravano alla massima libertà d'azione e indipendenza dall'Arte, valendosi di quante persone loro meglio convenisse, fossero esse così della città e del dominio come forestiere; contro tali aspirazioni stavano evidentemente i capitoli del 1498. I quali concedevano appunto un solo « famulus » a carta per ogni maestro (due potevano essere assunti solo nel caso che in una famiglia di manifatturieri, più di due fossero i membri che professavano l'arte), dovendo essere inoltre tale garzone « origine civis Ianue vel unius ex tribus Protestatijs », e richiedendosi, per maggior controllo, che l'accartamento avvenisse soltanto per istrumento « manu Notarij dicte artis conficiendo ».

Gli abusi c'erano ed erano commessi dai maestri, per quanto si può dedurre dall'istanza. Ed i maestri, come si notò, dovevano essere in gran parte, ed almeno nei momenti di maggior incremento dell'arte, anche un po' mercanti.

Ma certo erano specialmente i più ricchi e potenti, mercanti più che maestri e più vicini a quei tali « unius cuiusvis conditionis », che non esercitavano manualmente l'arte, quelli che provocavano le lagnanze ed i provvedimenti di cui si parla.

Si tenga presente che quelle « persone » menzionate nello statuto del 1492, le quali facevano lavorare i coralli, avevano ottenuto il riconoscimento

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

del diritto di valersi dell'opera di qualunque maestro dell'arte « pro suis coraliis laborandis », all'infuori di ogni controllo di consoli e consiglieri.

Che questi individui, i quali altri poi non erano se non mercanti, si abbandonassero ad irregolarità nell'uso di tale facoltà, appare dal fatto che in seguito detto diritto fu loro tolto, venendo costretti a rivolgersi ai consoli per ottenere la mano d'opera di cui abbisognavano.

Di essi, alcuni dovettero entrare ben presto nell'Arte, seguiti poi da altri che finirono per ottenervi un assoluto predominio.

Ancora però nel 1549 vediamo cotesti « mercatores » in poco fortunato contrasto con i consoli per la solita questione dei « famuli et laboratores extranei aut alienigene », che essi intendevano assumere contro la volontà degli artefici genovesi.

È probabile che di essi mercanti già nel 1498 parecchi se ne trovassero nell'Arte; ma anche quelli indipendenti si valevano pur dell'opera di certi maestri, a cui il lavoro veniva perciò ad abbondare, esigendo un maggior numero di lavoratori; contro costoro dovevano pertanto essere rivolte le misure invocate nell'istanza dei consoli, fatta certamente a vantaggio ed in nome della maggioranza degli artigiani.

Ci dovevano essere convenienze ad assumere più garzoni, e che essi fossero forestieri, non essendo forse estranea a questa ultima circostanza la questione delle mercedi, sulle quali, come vedremo, i padroni solevano speculare: ed ecco l'obbligo contrario sopra ricordato. Si pretendeva persino di rifiutare i garzoni genovesi: ed ecco decretarsi che « famulus civis genuensis recusari ab aliquo Magistro famulum capere volenti nullo modo possit sub pena florenorum vigintiquinque ».

Bisogna tener pure conto che elementi non nativi s'infiltrarono nelle arti cittadine fin dai primi tempi. L'Alizeri, parlando dell'antico collegio dei fabbri d'oro e d'argento, dice che questa industria « in contrario delle arti affini... registra ben pochi foresi tra molti nostrani » (1).

Codesti maestri non di origine cittadina e favoriti da mercanti, tendevano ad affermare i propri interessi anche a pregiudizio degli stessi genovesi.

Provvedimenti molteplici saranno presi al riguardo anche in seguito. Nel 1519 si stabilirà l'obbligo di scegliere i consoli e i consiglieri soltanto fra i nativi; già ricordammo il contrasto per la elezione dei consoli stessi in seno alla corporazione dei Tintori, fra oriundi della città e non nativi, che erano la maggior parte (1532, 1547).

(1) Op. cit., Vol. VI, p. 275.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Gli artigiani forestieri poi giungevano fino al punto di non voler ascrivere « discipuli » genovesi; ciò che provoca un ordine generale del Governo ancora nel 1626.

Le deliberazioni del 1498 venivano dunque prese in favore degli elementi nativi e della massa dei maestri-piccoli mercanti che avevano bisogno di assicurarsi la mano d'opera necessaria al lavoro.

A loro vantaggio inoltre si stabiliva il nuovo tirocinio triennale del « laborator », mentre essi stessi ci appaiono, in questo documento, ben differenziati dalla figura del « magister non exercens artem.... pro magistro sed pro laboratore seu fabricatore »; al quale tuttavia si concedeva pure di accartare un garzone, sebbene limitatamente al caso in cui detto maestro-lavoratore « uxoratus fuerit, vel uxorem acceperit ».

Ora, nessun mutamento si verificava nella nostra arte col 1528.

Non ostante la recente perdita delle pescherie di Marsacares (1) (1520) l'arte è più che mai in fiore; il lavoro esuberante. I maestri mercanti chiedono di poter assumere nuovi garzoni e questi anche forestieri: è il noto motivo della libertà dell'arte.

Ma il decreto del Senato dell'11 aprile, come vedemmo, non accoglie quest'ultima richiesta, e — ciò che è notevole — le cose rimangono così invariate per lungo tempo ancora.

III.

Controversie fra corallieri nel 1549

Una controversia del 1549 ci chiarisce la situazione, quale siamo venuti ricostruendola attraverso i documenti finora esaminati.

Ecco una supplica rivolta al Senato non dai consoli dell'arte, come di solito quando trattasi di interessi generali, ma da taluni maestri che, affermando di parlare a nome di tutti gli altri colleghi (« exponitur parte omnium magistrorum artis coralorum »), rilevano come « ars ipsa tantum crevit quod laboratores qui sunt pauci numero non sufficiunt ad laboreria dicte Artis ».

Tale èra in quel tempo l'incremento di questa industria, che molti erano stati attirati verso quella forma di attività. Ciò non ostante, anzi proprio per questa ragione, « presertim — si osservava — quum etiam alii cives, et

(1) O. PÀSTINE, *Liguri pescatori di corallo* in « Giornale storico e letterario della Liguria », fasc. III e IV-1931.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Mercatores et Artifices qui non sunt de dicta arte et antea non dabant operam tali exercitio nunc laborari faciunt maximam quantitatem coralorum », accadeva che i detti « laboratores quasi in unum convenientes et monopolium exercentes », opprimevano ogni giorno più « dictos Magistros largitionibus, fraudibus et calunnijs ».

Ora — continua la supplica — per un tale stato di cose i maestri stessi si trovano nella condizione di non poter nè valersi dell'opera dei loro lavoratori, nè ricuperare « pecunias quas in dies exportant »; in modo che, se non si provvedesse, in breve tempo « ars ipsa huic civitati admodum utilis » andrebbe in rovina, in quanto che quegli improvvisati mercanti, che « nunc data occasione laborari faciunt corala », potrebbero col tempo mutar proposito e ritornare alla loro primitiva attività, mentre, d'altra parte, i vecchi mercanti, per la lamentata mancanza di artefici, non osavano ora assumere tutto il lavoro che trovavasi sulla piazza. E le conseguenze di ciò — « manifesta inditia » — già si vedevano, poichè « ex coralis, que antea omnia deferebantur et laborabantur in presenti civitate iam multa » si erano avviati « ad partes Hispaniarum et loca extranea »: notizia preziosa, la quale, confortata da molte altre che in seguito incontreremo, ci attesta quale principale emporio fosse Genova in quest'epoca per l'arte nostra. E non basta il danno proveniente dalla scarsezza e dall'indisciplina della mano d'opera; ma « quod peius est », affermano i supplicanti proseguendo nelle proprie lagnanze, questo accade, che se loro capiti di assumere « aliquem alium famulum vel laboratorem extraneum aut alienigenam », tosto quei « laboratores qui nunc ex arte fecerunt se creari consules » li aggrediscono negando che ciò sia loro lecito; il che riesce di malo esempio, a danno della pubblica utilità, e « contra generale decretum quo cautum fuit artes libere in civitate per quosque exerceri posse ».

Ecco la questione posta chiaramente nei termini già illustrati. Quei supplicanti sono evidentemente fra i più antichi e potenti mercanti o maestri-mercanti che tornano alla carica, dopo venti anni, con il programma del 1528.

È chiaro il loro contrasto con l'Arte, che ancora non sono riusciti ad avere nelle proprie mani; ed essi parlano con un certo disprezzo dei consoli della corporazione, come di semplici « laboratores »; essi si considerano i soli e veri maestri e le loro richieste si riassumono naturalmente in questo: che sia posto un freno all' « insolentia dictomru laboratorum » e sia concesso « dictis magistris quoscumque famulos et tot quot velint, etiam extraneos et alienigenas ad dictam artem exercendam conducere ».

I consoli erano allora Bernardo de Tollo e Andrea de Podio, i quali sanno rispondere per le rime nella loro « opposizione ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

La supplica — essi dicono — deve essere respinta senz'altro come « inepta » e senza fondamento di verità. Intanto i supplicanti affermano di parlare a nome di tutti i maestri: il che è falso. E ad arte tacquero il loro nome, appunto perchè essi non sono « neque veri magistri neque veri laboratores sed mercatores qui ad omne aliud tendunt quam ad utilitatem publicam sed ad proprij lucri tantum cupiditatem anhelant ».

I veri maestri sono quelli che risultano dalla scrittura pubblica dai consoli stessi esibita; ed essi non solo non approvano quanto è stato richiesto, ma contradicono, reclamando la punizione di coloro che « obreptionem tentabant facere ».

In secondo luogo i supplicanti citano essi opponenti « tamquam consules laboratorum, quasi sint alii consules magistrorum dicte artis; et tamen nulli alij sunt consules dicte Artis nisi ipsi comparentes electi secundum consuetum ».

Quanto poi all'accusa di monopolio, essa viene ritorta contro i ricorrenti stessi; ciò che dà modo a noi di apprendere alcune notizie interessanti sulle vicende della nostra industria in quest'epoca.

L'incremento attuale dell'arte, certo in rapporto col recente appalto delle pescherie importantissime di Tabarca concesso da Carlo V ai Lomellini (1547), era stato preceduto da un periodo di minore intensità di produzione; anzi in certi casi, essendo scarsi i coralli, uomini dell'arte erano stati costretti alcuni a « laborare ad moenia alij accedere ad navigandum ». Allora, ricordano i consoli, « quando non aderat copia corallorum que ad civitatem deferebatur », i supplicanti « faciebant sibi dare laboratores a consulibus pro ut tenetur ex ordinibus dicte artis », e ciò « pro ut fit per Mercatores et cives Janue ». Si nota subito che da queste parole, secondo quanto abbiamo già accennato, si possono ricavare due dati: da una parte si osserva che questi « mercatores et cives » apparirebbero qui ancora estranei all'Arte (1), sebbene vincolati ad essa dall'osservanza delle sue regole; dall'altra si rileva che doveva essere da tempo in vigore una disposizione contraria al capitolo 27° del 1492, il quale autorizzava il mercante, che non apparteneva all'Arte come maestro, ad assumere per il proprio lavoro qualunque coralliere, senza licenza dei consoli.

E del resto, la restrizione accennata, per cui detti mercanti erano tenuti « ex ordinibus » dell'Arte a richiedere i lavoratori ai consoli, risulta coerente allo spirito, che dal 1498 vedemmo prevalere nelle regole della nostra corporazione.

(1) Fuori dell'Arte rimasero sempre così lavoratori come mercanti; ma dapprima la posizione di questi ultimi è legalmente riconosciuta, in seguito essa sarà considerata come abusiva.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ordunque, i suddetti mercanti dal 1549 erano soliti, per il passato, di pagare i loro manifatturieri parte in denaro parte con merci stimate al doppio del reale valore.

Costituiva questo arbitrario sistema di pagamento delle mercedi una vecchia e sempre nuova questione, sulla quale dovremo tornare. Ora aggiungiamo, seguendo la relazione dei nostri consoli, che quei nuovi mercanti e cittadini, i quali si erano rivolti di recente alla lavorazione del corallo, pagavano « mercedem meliorem et sine dilatione », di modo che più volentieri con essi lavoravano gli operai, con grande sdegno degli altri, che avrebbero voluto privare i loro concorrenti, della possibilità di far fabbricare; i lavoranti, dei loro giusti guadagni.

In ogni modo neppure risultava vero che i supplicanti non avessero manifatturieri a sufficienza per i loro coralli; mentre era invece risaputo che altra volta essi stessi avevano fatto contro Lorenzo Lomellino « conventiculam cum iuramento », stabilendo di non fornire nessun lavoro agli operai, che avessero prestato il loro servizio a quel cittadino: ecco da quale parte stavano i tentativi di monopolio!

Occorreva quindi respingere le richieste d'introdurre « alienigenas et exteros imperitos » a lavorare in Genova in pregiudizio dei cittadini « quorum antecessores ipsam artem celebrem fecerunt in praesenti civitate », per cui tanto era cresciuto il numero dei nativi dedicatisi ad essa, che « nisi supervenissent corallia barberie » (allusione chiara a Tabarca), molti avrebbero dovuto rivolgersi ad altre industrie.

Si tenessero quindi saldi gli antichi capitoli « bene consideratis, revisis et reformatis per excelsum comune Janue »; i quali capitoli, « ne ars ad alias partes ferretur », stabilivano non si ricevessero da nessun luogo artefici « exclusis civibus et ex suburbijs oriundis », essendo obbligati ad apprendere il mestiere gli uni per quattro anni, gli altri per sette, in virtù di pubblico istrumento.

Sta bene che le arti dovevano essere « comuni »; ma questo non voleva significare l'abolizione delle istituzioni che reggevano il loro collegio, chè « aliud est comunicare artem aliud est artis ordines evertere ».

Intanto, « ad cautellam », gli stessi consoli chiedevano a loro volta, che questi ordini fossero confermati dal Governo. Il quale, udita la relazione dei Due Governatori Residenti in Palazzo, i Mag.ci Ottaviano Gentile Oderico e Antonio Calvo, approvavano in pieno, il 21 aprile, le ragioni dei Consoli, accordando sì « unicuique magistrorum » di accartare due « famuli » in più, oltre quelli già concessi dai capitoli, ma mantenendo la prescrizione che essi dovessero essere della città o delle tre Podesterie « et non de alijs locis ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Questa stessa deliberazione troviamo ancora in vigore il 28 novembre 1554; ma un mutamento radicale si prepara, fra il 1567 e il 1570, che porterà, in quest'ultimo anno, alla riforma dello statuto dell'Arte.

IV.

La riforma del 1570

I mercanti corallieri, dopo gli scacchi precedentemente subiti, dovettero svolgere, specie in questi ultimi anni, un'azione attivissima per impadronirsi dell'Arte, a fine di dirigerla secondo i propri interessi.

Già sappiamo che le corporazioni genovesi si trovavano allora sotto la vigilanza del Magistrato dei Padri del Comune; questo bisognava quindi guadagnare, e di qui infatti muove l'offensiva.

Nel 1567 il N. Nicolò Spinola, notaio e sindico del Magistrato, presentava istanza agli Ill^mi^ ed Ecc^mi^ Duce e Governatori della Repubblica contro « Consules et homines artis coraleriorum », i quali parecchie cose commettevano in pregiudizio — egli affermava — « quam plurium et presertim forensium qui virtute legum pretendunt dictam artem exercere posse »; ed altre ancora « contra formam legum », fondandosi essi unicamente sulle disposizioni dei loro capitoli.

Onde il Governo, con decreto del 19 novembre, affidava allo stesso ufficio dei Padri del Comune l'incarico di provvedere come meglio sembrasse conveniente, affinchè, « ad plenum observentur leges et sanctiones Magnificorum prestant^orum^ D. Duodecim Reformatorum, quibus videtur licere unicuique exercere artem quam voluerint »; mentre con altra deliberazione del 24 dello stesso mese, conferiva pure al detto Magistrato la balia e l'autorità di riformare i Capitoli dell'arte, aggiungendo e togliendo quanto si ritenesse necessario. È il vecchio problema a noi ben noto, che chiaramente ci rivela quali fossero gli ispiratori di questa abile mossa.

Gli studi e le consultazioni, le udienze e le discussioni durarono due anni. Soltanto il 14 novembre del 1569 i Mag^ci^ Battista Imperiale q. Simone, Giovanni Lomellino q. Antonio, e Silvestro D'Oria q. Bernardo, Padri del Comune « iudices dellegati ab Ill^ma^ Dominatione » a deliberare sulle due questioni sopra indicate, presentavano la relazione dei lavori compiuti e delle proposte formulate dal loro punto di vista, che era poi quello del ceto mercantile, il tutto coonestando con gli interessi pubblici, ossia della Camera dello Spett. Magistrato, che godeva, come sappiamo, di particolari diritti verso le Arti.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Si ricordavano ancora, nella relazione, le leggi del 1528 dei Dodici Riformatori, con la disposizione che « artificia sint et esse debeant communia »; si lagnavano i danni causati alla Mag^ca^ Camera, e la mancanza, fra i capitoli, di un ordine in virtù del quale « exercentes dictam artem et qui eam exercere non possunt » — evidentemente per non averla regolarmente « imparata » — fossero obbligati a pagare un qualche « introytum sive ingressum » (1).

Così era prescritto anche dagli Statuti delle altre Arti cittadine, e vigeva del resto un decreto del 25 agosto 1533 che tassativamente esigeva « quod volentes exercere quamcumque artem solvere teneantur ».

Si doveva inoltre decretare e ordinare che « tam forenses et alienigene persone quam cives et districtuales » potessero l'arte stessa « emere prout fit de aliis artibus » e secondo l' « ingresso » da stabilirsi dallo Spett. Magistrato.

(1) Al tempo del Bucicaldo, verso il 1403, era stato fissato per legge « quantum quisque ad introytum artium solvere teneatur », distinguendo la buona entrata che doveva essere corrisposta dal maestro « januensis » e dall'« extraneus ». In generale il secondo pagava un contributo doppio (l. 2) rispetto al primo (l. 1); per alcune arti l'introito era superiore, e in qualche caso notevole e con differenza sensibile (battifoli, drappieri, lanieri, medici, speziali ecc.). La necessità di determinare tale « ingresso » ci ha procurato un elenco ufficiale — per noi molto interessante — delle Arti esistenti in detta epoca.

Riportandolo qui sotto, si avverte che l'introito viene soltanto indicato nei casi in cui esso risulta diverso dal consueto, segnato per la prima Arte. L'elenco è preceduto da una breve premessa: « Ne laboriosa inquisitio procul absit a volentibus scire quantum singuli ad cuiuslibet artis ingressum, ut magistri, solvant, sequens tabula oculos anteponit: Albergatorum ars (Ianuensis lb. 1, extraneus lb. 2), appothecarium batifoliorum (lb. 5-10), acimatorum, agnoriorum, balistariorum (lb. 1-4), botariorum, bambaxariorum, [et cotoninaruml, barilariorum, basteriorum, barcharoliorum, barberiorum, censariorum secundum ordinem officii mercantiae, culteleriorum (lb. 2-6), capsiariorum, confectorum, casairoriorum, corrigiariorum [burseriorum, guanteriorum], clavoneriorum, coirazariorum, copertoriorum, carzatororum lane, califatorum, calegariorum, clapuciorum, calderariorum, draperiorum, (lb. 5-15), fabrorum, (lb. 2-6), ferrariorum, fornariorum, filatorum, ferrorum veterum, fondegariorum sive bachariorum (lb. 2-4), formaiaiorum (lb. 2-4), grammaticorum, iudicum qui non tenentur facere pastum (lb. 25 —), lanariorum (lb. 2-10), linairoriorum, laboratorum batifoliorum, ligatorum ballarum, lanternariorum et pectinatorum lane, medicorum phisicorum (lb. 5-10), medicorum cirurgie (lb. 2-4), medicorum particulariun, macellariorum, merzariorum, marescalcorum, molinariorum, marchairoriorum, mensuratorum grani, magistrorum assie maris (lb. 1-3), mazachariorum sive muratorum, notariorum, (lb. 4 —) nebulariorum, pelliparioruni (lb. 2-4), pancogolorum, pexariorum, piscatorum mercatorum, piscatorum revenditorum, pectinatorum lane et lanternariorum, pateriorum, pulariorum, platarioriorum, quareleriorum, quocorum, revenditorum yoyarum (lb. 2-4), revenditorum piscium, speciariorum (lb. 5-15), scutariorum, spatariorum, stagnariorum, selariorum, taliatorum raubarum (lb. 1-5), tabernariorum (lb. 2-5), tornatorum, textorum lane, textorum tellarum et toagiarum, tinctorum virmilii (lb. 2-5), tinctorum endegi, tesoreriorum, unctorum (lb. 2-4), vitreriorum, vergatorum lane ». M. H. P. tomo XVIII, *Leges genuenses*, col. 667.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Da ultimo occorreva riformare i capitoli, spesso contradditori, ed aumentare le pene troppo tenui in essi stabilite, poichè gli uomini dell'arte poco erano ubbidienti ai mandati della giustizia e dei consoli, amando meglio la frode, temerari ed insolenti quali erano.

Quanto ai capitoli, questi erano stati attentamente esaminati; e su ciascuno di essi i Mag.ci Padri avevano ascoltato il sentimento del console Francesco Plazia (Piaggio) q. Rinaldi, uno dei deputati dall'Arte a comparire in nome anche dell'altro console Stefano de Facio; ed erano pure stati uditi gli altri deputati, Leonardo Pinello Bogiano, Agostino Cibo Peyrano di Francesco, e Francesco Turracia (Torrazza) q. Nicolò, corallieri dell'Arte.

Si nota che il nominato console Plazia apparteneva certo alla stessa famiglia di quel maestro che aveva richiesto la conferma del primo statuto nel 1492. Potrebbe darsi che egli non fosse del tutto avverso al nuovo indirizzo che stava prendendo la corporazione; ma contrario doveva certo essere il console dell'anno precedente, Andrea de Podio (già ricordato nel documento del 1549), che col collega Pantaleone Lavania di Battista, era stato pure ammesso ad esprimere il proprio parere.

Il Magistrato passava pertanto a fissare i nuovi capitoli dell'Arte, in numero di 32, radicalmente trasformati, in alcune loro parti essenziali, rispetto ai 27 del 1492.

Ed anzitutto, tralasciato il capitolo dei vecchi ordinamenti, del quale parlammo a suo tempo (« cupientes tollere cabillas ecc. »), « regulando et corrigendo » quello successivo, che nella nuova redazione diveniva il primo, (« De consulibus et Consiliariis elligendis »), si stabiliva come si dovessero eleggere « li doi Consoli cioè delli Maestri che sogliono fare fabbricare ». Dal presente documento e dagli altri che seguono possiamo ricavare che questi maestri, i quali ormai troveremo sempre come parte cospicua ed essenziale dell'Arte stessa, distinti da quegli altri che son chiamati « maestri lavoranti », comprendevano piccoli mercanti che lavoravano in persona nelle loro botteghe, e grossi mercanti che non si dedicavano manualmente all'Arte. I « mercatores » dunque, entrati nella Loggia, miravano ad impadronirsene, sovvenuti dalle nuove regole, che, come or ora vedemmo, parlavano unicamente di consoli dei maestri « che sogliono fare fabricare ».

L'elezione — continua il capitolo — doveva avvenire nel giorno di S. Luca o al più tardi in quello di S. Simone e Giuda, nella solita Cappella dove si riuniva l'Arte, con la partecipazione di « tutti gli uomini » di questa, « compresi quelli delle tre Podesterie », essendo però sufficiente il concorso di due terzi degli iscritti assistiti dallo scrivano dell'Arte.

La procedura fissata era la seguente: si dovevano estrarre a sorte sei maestri da aggiungersi ai due consoli e ai quattro consiglieri in carica; ognuno

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

dei dodici così designati, doveva nominare poi un altro maestro, sottoponendosi infine tutti i ventiquattro alla votazione degli uomini convenuti. Quelli che avessero ottenuto « più numero di balle bianche con dovere eccedere la mettà delle balle di essi congregati » sarebbero stati consoli e consiglieri per un anno. rimanendo però sempre di consiglio, per l'anno seguente, i consoli uscenti, in modo che due soli venivano ad essere i consiglieri nuovi da nominarsi. Tutti questi eletti, s'intende, dovevano essere scelti dalla categoria dei maestri — come dice il capitolo — « che fanno fabricare »; soltanto si aggiunge che fra i consiglieri « non obstante le cose predette vi possia esser eletto uno di quelli Maestri che non fanno fabricare quali sogliono nominarsi lavoranti ». Per i consoli, poi, era richiesta un'età superiore ai 25 anni e per i consiglieri non inferiore ai 20, mentre i primi non potevano essere rieletti se non dopo due anni da che erano usciti di carica, i secondi, dopo uno. Al termine dell'ufficio, gli uscenti erano inoltre tenuti a dare ai nuovi Consoli « bono vero et leale conto de tutte le condanne per loro fatte et di ogni cosa che in loro sarà pervenuta con la dovuta sodisfattione, et rispetto alla parte spettante alla Camera di essi S^ri^ Padri del Comune fra il termine de giorni quindici sotto pena de sindacamento et di ogni pena arbitraria a detti Mag.^ci^ Signori ».

Ritornando a considerare quello che abbiamo detto elemento essenziale della riforma, ovvero sia l'affermato predominio dei mercanti, possiamo riscontrare in questo statuto del 1569, in armonia con le norme per le elezioni dei consoli sopra esaminate, il trionfo dei noti principi dei vecchi « mercatores » collimanti con le leggi del 1528.

In questo senso è risolta nettamente la questione della libertà delle arti. Perciò al capitolo 16° del 1492: « Ne forenses qui non didicerint artem in civitate Ianue possint eam facere », si sostituiva il 14° del nuovo statuto, col quale, rilevato essere quello « contrario et repugnante alle leggi delli prestantissimi S.^ri^ dodeci Riformatori e specialmente a quella legge che dispone esser lecito ad ogn'uno chi abbia domicilio in questa città ancora a persone forestiere puoter fare qualunque arte », si introduceva la distinzione già in uso presso le altre arti — e che d'ora in poi sarà anche nella nostra, definitiva e costante — fra coloro che « imparavano » l'arte a carta e quelli che soltanto la « comperavano ». Detto capitolo stabiliva cioè che « ognuno tanto *terrero* et *distrittuale* quanto *peregrino extero* e *forastiero* » potesse « comprare et aquistare detta arte e quella esercitare in la presente città, fruire et godere delli benefizii comodi honori indulti privileggi di cui godevano quelli che havessero imparata con Maestri a carta in essa Città, con pagare il loro ingresso e bona entrata cioè rispetto alli forastieri come sopra libre cinquanta di Genova et li terreri e distrituali

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

libre 30 applicate per la mettà alla Camera di essi Magci Sri l'altra mettà a detta arte ».

Un'unica limitazione si poneva con la clausola che detti « compratori », pur essendo loro lecito intervenire nell'elezioni dei vari ufficiali dell'arte, non potevano essere eletti essi stessi consoli, prima dei cinque anni dal loro ingresso nel collegio.

Ed ecco, per contro, cassati i privilegi dei figli di cittadini genovesi. Il cap. 17° del '92 (« De famulis non accipiendi »), riguardante l'obbligo del tirocinio dei sette anni per i « discipuli », era sì confermato (cap. 15°), ma esteso ai figli dei cittadini (1), solo accordando a tutti i « famuli » la facoltà di abitare presso un maestro senza contratto di garzonato per un mese anzichè per quindici giorni; la loro età veniva inoltre fissata fra i dodici e i sedici anni.

« Cassato et annullato » come « contrario alle leggi delli Sri reformatori » restava invece il cap. 20°, nella parte che vietava di esercitare l'arte prima del tirocinio dei sette anni; continuava a sussistere però l'eccezione per i figli dei Maestri, che potevano liberamente professarla « sine impedimento vel solutione ».

Rimaneva infine « incorporato » nel cap. 15°, ossia effettivamente annullato, il 25° del vecchio statuto che riduceva detto tirocinio a quattro anni per i figli dei Genovesi.

Il carattere di queste riforme risulta, così, evidente. I « mercatores » ormai si erano fatti reggitori ed arbitri dell'arte, anche giuridicamente.

Essi sono i « maestri che fanno fabbricare » o i « maestri mercanti » in contrapposizione ai « lavoranti ». Nel 1549 lo stesso console Andrea de Podio, che qui abbiamo ancora incontrato, riferendosi a cotesti individui, appartenessero essi al collegio o no, li definiva « neque veri magistri neque veri laboratores sed mercatores »; ora essi sono considerati — qui nell'arte — i « maestri » per eccellenza, e gli altri, i « lavoranti ». Così, mentre il capitolo 13° del 1492 parla della tassa annua da cinque a venti soldi « ianuinorum » a cui potevano essere sottoposti « omnes et singuli magistri », qui, negli ordini riformati del 1569 (cap. 11°), si distingue la tassa da soldi trenta in sessanta per coloro che sono detti semplicemente « Maestri » e quella da soldi 10 in 20 per i « lavoranti ».

Quanto a quella « quaecumque persona volens laborari facere coralios », e a quei « cives » dell'ultimo capitolo (27°) del vecchio statuto, i quali si trovavano allora fuori del controllo degli ufficiali dell'Arte, qui non ne troviamo più menzione, appunto perchè divenuti parte preponderante dell'Arte stessa.

(1) Per quanto non sia qui ricordato, rimase sempre vigente il diritto di essere accartati per i soli abitanti di Genova e delle tre Podesterie, come dalla regola del 1498 ancora valida nel XVIII secolo, anche se da tempo effettivamente non osservata.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

È bensì detto ora che il capitolo debba essere « regulato e reformato »; ma effettivamente la 24ª regola che dovrebbe sostituirlo parla di tutt'altra cosa, e ci fa piuttosto meglio conoscere che cosa s'intendesse per maestro lavorante. Vi si stabilisce infatti che quei cittadini, i quali per 50 anni, « compreso il tempo dei loro maggiori », fossero vissuti in Genova, potessero, senza essere obbligati al pagamento della « buona entrata », accudire alle operazioni più semplici dell'arte, quali il « torezare (1) corali, separarli e farne le loro sernie »; mentre, volendo « fare d'avantaggio cioè finire detti corali et fare simile et altre cose che sogliono fare li maestri di detta arte », avrebbero dovuto allora pagare l'ingresso fissato nello statuto.

Altre modificazioni alle disposizioni precedenti riguardano il sensibile aumento delle penalità, effettuato per assicurare una maggior disciplina, in rapporto anche alla svalutazione della moneta.

Si aggiungeva anzi che passati i 15 giorni senza che il condannato soddisfacesse al suo obbligo, doveva egli essere gravato del pagamento di un terzo in più della pena comminata (cap. 9°).

Ma più interessanti sono le norme che si riferiscono all'accresciuta potestà dei consoli e consiglieri nel campo giurisdizionale.

Mentre nel 1492 (cap. 5°) la competenza dei consoli quanto al « ius reddere et rationem facere inter homines artis » era fissata « usque in quantitatem librarum decem lanuinorum », nel 1569 (cap. 4°) si aggiungeva che Consoli e Consiglieri « sopra ogni cosa toccante et spettante a detta arte et dipendente da essa » dovessero essere « Magistrato competente meri giudici et essecutori ».

Soltanto rispetto alle sentenze e condanne loro eccedenti le lire dieci di Genova, si concedeva diritto di appello ai Mag^ci Sindicatori ordinari, mentre le altre non ammettevano possibilità di reclamo (cap. 4°).

Così pure l'autorità già data ai Viceduci di riconoscere i debiti degli uomini dell'Arte oltre le dieci lire, veniva con la riforma dello statuto (cap. 17°) attribuita, come per gli altri debiti, ai consoli e consiglieri.

Si confermava inoltre (cap. 7°) il divieto a qualsiasi persona di impedire l'azione del nuncio dei consoli, mandato ad eseguire un « pegno » contro qualche uomo dell'Arte; come pure la balia dei consoli stessi di punire frodi, baratterie e latrocini commessi dagli artigiani. Si specificava ora (cap. 6°) che detti consoli potessero procedere tanto civilmente che criminalmente, condannando « tanto in denari quanto in pena corporale » secondo il delitto, « havendo sempre rispetto alla qualità et conditione delle persone et alla qualità delle cose rubbate fraudate et cambiate », e non concedendosi ricorso nep-

(1) Spuntare delle più sottili estremità il corallo ripulito.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

pure contro le sentenze criminali. Per le esecuzioni, gli ufficiali dell'Arte potevano inoltre valersi del braccio del Mag^co Podestà di Genova.

Quest'ultimo provvedimento già era stato preso nel 1549 in seguito a una petizione dei consoli, in cui si rilevava essere tanto cresciuta « versutia aliquorum laboratorum », che questi commettevano continue frodi; « nam — aggiugevano — coralla que sibi dantur ad laborandum ad numerum dividunt, et que sibi dantur ad pondus mutant deteriora, et vilia suponendo, et si magister vel Dominus aliquod verbum contra eos profert ipsum et eius laboreria deserunt, et ad alium magistrum divertunt pecunia mutuo volunt et mutuatas non restituunt ».

Essi rimanevano con tutto ciò impuniti, perchè protetti dai loro nuovi maestri; nè i consoli avevano « brachium », nè potevano verificare così occulte frodi. Si chiedeva quindi che il Podestà di Genova, a requisizione dei consoli e consiglieri, dovesse « bracchium concedere et interponere pro verificandis et puniendis dictis fraudibus ». Si compensasse inoltre l'accusatore con 25 lire, nè il fraudolento potesse « concordarsi » con altro maestro od essere accettato da alcuno a lavorare coralli; poichè se non si ponesse riparo al male, ne verrebbe l'estremo « excidium dicte artis que in praesenti civitate maximi est ponderis ». Approvata all'unanimità dagli uomini dell'Arte all'uopo congregati, la supplica era stata accolta il 22 novembre 1549 dal Senato, dopo l'esposizione fatta dai consoli Leonardo Pinello Bogiano e Battista de Pladia (Plazia).

Dal citato documento possiamo farci un'idea del costume di questi lavoratori spesso insolenti e temerari; al che pure ci fa pensare uno dei nuovi capitoli aggiunti nel 1569, nel quale si comminano pene contro chi avesse osato « proferire parole minatorie opprobiose et ingiuriose » verso i consoli e loro consiglieri mentre stavano « alla banca » per amministrare « ragione » o trattare « de cose spettanti a detta arte ».

Sanzioni particolari erano fissate così per coloro che, eletti a qualche ufficio, lo rifiutassero (cap. 28°), come per quelli ufficiali, che non osservassero i doveri della carica. Tutti erano infatti obbligati a riunirsi nella solita Cappella nei giorni e alle ore in cui solitamente avevano luogo le riunioni o quando fossero stati convocati dai consoli « per ufficiare reggere et governare detta arte et administrare ragione » (cap. 31°).

Una novità era poi la creazione di una carica straordinaria, alla quale venivano eletti dagli stessi consoli e consiglieri, « per cose urgenti e necessarie », due o quattro maestri detti « aggiunti » e scelti tra « i più idonei et prestanti », con autorità pari a quella degli altri ufficiali. Di questi « aggiunti » un esempio troveremo nel 1647. Si noti intanto che naturalmente anche cotesti maestri dovevano appartenere al ceto di coloro che « fanno fabricare corali ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

La consueta pietà religiosa degli artigiani, che anche nei loro statuti era sempre ostentata, si manifesta qui nel nuovo ordine (29°), che stabilisce potere i consoli e consiglieri una volta al mese far celebrare una messa nella solita Cappella, essendo tenuti tutti gli uomini, opportunamente avvertiti un giorno prima, ad intervenire, sotto una pena elevabile fino a dieci soldi in arbitrio dei consoli.

Riguardo alle feste religiose poi, il cap. 19° ordina che, « oltra l'huomini di d.a arte », i consoli sieno obbligati a recarsi, in luogo della luminaria per i S.S. Simone e Giuda, come era detto nello statuto del 1492, « alla processione del Corpo di Cristo si come adesso sogliono far l'altre arti ». Una festa puramente religiosa era così sostituita ad altra, che, come sappiamo, racchiudeva in sè un ricordo politico.

Lo statuto così riformato otteneva intanto, il 12 maggio 1570, la definitiva approvazione del Duce e dei Governatori e Procuratori.

V.

Mercanti, manifatturieri e gli uffici dell'Arte nel 1586

Le nuove norme fissate per l'elezione dei reggitori dell'Arte, lasciavano adito a discussioni e a inconvenienti, che non potevano piacere a quei mercanti, i quali ritenevano di essersi ormai assicurato il dominio del collegio. Il capitolo infatti del 1570 che si riferiva a tale elezione, parlava della riunione di « tutti » gli artigiani così della città come delle tre Podesterie (Bisagno, Polcevera e Voltri). Le difficoltà non potevano mancare, appiglio a contestazioni e a contrasti frequenti. Così una controversia per l'elezione dei consoli sorse nel 1586; in conseguenza della quale i consoli stessi, i « Mag^ci Baptista Costigiolus, Iohannes B. Boasi », e i consiglieri « Paulus de Savignone, Laurentius Alessius, Iohannes Gregorius Facius, Ieronimus de Cigariis » autorizzavano, il 13 marzo, il notaro dell'Arte, Battista Sivori, a presentare una supplica a Sua Serenità e agli Ecc^mi Governatori, perchè volessero confermare quanto fino allora era stato praticato, dando incarico al Magistrato dei Padri del Comune di procedere ad una riforma del capitolo in discussione e di altri ancora, se fosse occorso, a fine di regolare l'elezione degli ufficiali. Si faceva a tal uopo notare che doveva esserci stato equivoco da parte dei compilatori dello statuto, in quanto che, se vi fosse veramente necessità di convocare « tutti » gli uomini dell'università, nessuna elezione sarebbe risultata mai valida.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Pertanto i Prest.mi Padri commissionati per questa pratica, « Mattheus Senarega, Simon Basciadonne, Nicolaus Clavarus, Gaspar Spinola, Stephano de Mari absente », uditi i consoli suddetti ed altri corallieri (Pantaleone Penco, Giulio Bellagamba, Agostino Peirano), proponevano alle Sermе Dominazioni di confermare quanto era stato fatto fino allora, stabilendo che per l'avvenire l'elezione in parola dovesse aver luogo ogni anno nella festa dei S.S. Simone e Giuda, « prius facta notifica magistris dicte artis tam intus quam extra civitatem iuxta eorum solitum ad hoc ut possint si velint intervenire electioni predicte et congregatio fiat in mane in illa capella in qua soliti sunt celebrari facere Divina, et audita eorum missa hora nona perventa fiat electio consulum cum illa parte seu numero Magistrorum qui tunc fuerint in dicto loco conventi et congregati servatis in reliquis eorum capitulis ».

Ma particolarmente interessante, perchè illumina l'interpretazione data ai documenti precedenti, è il dibattito che su questo punto si accese da una parte e dall'altra fra mercanti e manifatturieri. Contro la supplica dei primi, questi ultimi avevano già fatto ricorso ai Padri del Comune, che non l'avevano però preso in considerazione perchè non « commissionati » dal Governo.

Onde si rivolgevano ora al Senato, Giorgio Pratolongo, Nicolò Tonso e Aurelio Repetto « deputati dalla maggior parte et quasi tutta l'Università di dett'Arte », come per scrittura publica che si presentava a Sua Sertà et alle Signorie Sermе, supplicando che « questa loro honestissima e giustissima pretensione » volessero « commettere » al Magistrato competente, pronti a dimostrare al suo cospetto tutti gli inconvenienti esposti e « molti altri che per non fastidire » tralasciavano. E gli inconvenienti più gravi erano questi: che quei corallieri che avevano inoltrato domanda per la riforma degli ordini vigenti riguardo le elezioni degli ufficiali, erano « da sei in otto... i quali — affermavano — annuariamente si girano d'uno in l'altro il consolato, e consigliarie escludendone il resto dell'università che sono da cento cinquanta, sotto pretesto di quelle parole del loro capitolo pur fatto à loro istanza, e per loro medesimi indirizzato al primo che le elettioni de doi consoli si facci dalli mastri che sogliono far fabricare, et essendo ridotto l'essercitio per li tempi calamitosi che non tutti fanno fabricare ma ciascaduno mastro si aiuta e vale industriandosi prendendo de lavori da cui si sia et si fa fabricare in sue proprie case dalla sua fameglia, et per se medesmo, laonde per le parole suddette restringono che solamente possino essere eletti quei mastri che sogliono far fabricare che sono sei ò sia otto che hanno polso, e vogliono per questo escludere li altri mastri come loro, il che consentendolo VV. SS. Sermе saria un darle l'amministratione giurisdittione, et superiorità à essi pochi, e privar tutto 'l resto della università quello che non è mai stato mente loro di fare, ma sibene

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

che ciascaduno in li loro essercitij doppo d'esser giunto alla fine d'haverlo imparato, et accetato per mastro possa goldere di quelli emolumenti utili, et honori che sono in essi ne da particolari, et pochi levato si come sin'à qui essi han fatto ».

Maestri, dunque, si consideravano costoro come gli altri; e l'arte l'avevano regolarmente imparata, e avevano diritto di godere di tutti quei benefici, che invece « sin' à qui » erano stati monopolizzati da quei « maestri che sogliono far fabricare » ed « hanno polso ».

Ma questi ultimi non la intendevano così; ed eccoli a replicare vivacemente che essi soltanto « veramente si possono chiamare mastri poichè non fabricando di loro mano ma facendo à lavoranti fabricare li lavori per loro preparati, et apparecchiati come si suole dire mantengono l'arte et sono causa che » gli altri « habbino da lavorare onde più propriamente possono essere quelli tali domandati lavoranti che maestri ». Per questo, se non sono ammessi ad essere eletti consoli, « non deve parere stranio », in quanto che ai consoli spetta il provvedere « che li lavori siano fatti come si conviene ne li sia usato frodi, dato danni e simili cose à l'arte necessarie ». Ma, in tutto ciò, i danneggiati sono coloro che fanno lavorare, e solo i lavoranti possono incorrere nelle giuste pene; onde è ragionevole che questi non abbiano ad essere giudici di se stessi. « Poichè si può tener per fermo che per slargare la libertà loro nel modo di fabricare li coralli non manterrebbero l'arte in quella maniera che si conviene », e tante frodi ne risulterebbero che ai mercanti non resterebbe altro che « levar mano da far fabricare, e perderebbesi questa arte del tutto con quello danno publico, et universale », che le Loro Signorie possono ben considerare.

D'altra parte — osservavano ancora — non era vero che il numero di essi mercanti fosse così ristretto; chè gli eleggibili alle cariche potevano calcolarsi « almeno cinquanta ». E qui evidentemente si comprendevano i piccoli e i grossi mercanti; per quanto questi ultimi fossero, con ogni probabilità, quelli che davvero contavano. Si aveva quindi fiducia che, non solo sarebbe stato respinto il ricorso presentato, ma che « all'incontro » sarebbero « prohibiti ad intravenire essi lavoranti » alle elezioni di consoli e consiglieri, « poichè — si affermava — il simile segue in tutte l'altre arti di questa città ». « Supplicatio » e « respontio » venivano, come al solito, ancora rinviate ai Padri del Comune; i quali finalmente, confermando la disposizione del 1570, che i mercanti tentavano ora di far annullare, proponevano il 24 ottobre che uno dei consiglieri dovesse essere « ex magistris laborantibus » aggiungendo, ad evitare il troppo frequente rinnovarsi delle cariche nelle stesse persone, che tanto i consoli che i consiglieri non potessero essere rieletti « nisi transacto triennio ». Il governo sanzionava poscia la proposta il 5 novembre.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

VI.

Importanza dell'Arte dei corallieri

Quando veniva formulato il capitolo del 1570, più sopra ricordato, riguardante la processione del Corpus Domini, già da molti anni le varie Arti, compresa quella dei corallieri, partecipavano ad essa solennemente. Un documento che a detta processione si riferisce, ci può anzi indirettamente attestare l'importanza che la nostra arte aveva in questo tempo.

Già F. Podestà ebbe a sfatare gli errori del vecchio « Trattato sui coralli » (1790) di Pietro Balzano, il quale — sulla fede di Boezio de Boot, che voleva così fiorente l'arte del corallo in Trapani nel sec. XVI, da essere propenso a considerare questa città quasi la prima che l'avesse coltivata — afferma che i Trapanesi a Genova l'importarono,... quando — lo vedemmo sulla scorta dei documenti — ivi già da tempo era in auge.

Ed osserva ancora il nominato scrittore, che neppure a Venezia la stessa arte venne introdotta, come vuole il Balzano, dal torrese Francesco Loffredo nel settecento, bensì, fin da due secoli prima, dal genovese Gazzino (1).

Così vedremo in seguito quali analoghi rapporti ebbe Genova con la Toscana sotto questo riguardo. Onde verrebbe fatto di considerare non prive di qualche verità, per quanto esagerate, le parole di una nostra carta del 1626, in cui l'arte del corallo è detta « nata si può dire, in questa città », cioè a Genova.

Comunque è certo che remote sono le origini di questa industria genovese nei confronti con le altre città italiane, e tanto perdurò la sua importanza che ancora nel 1679 leggiamo in un documento essere Genova « stimata l'emporio dei coralli manifatturati ». Fra le arti locali, poi, quella dei corallieri raggiunse subito un posto eminente, che conservò a lungo.

Sfogliando il libro dei corallieri abbracciante la storia di tre secoli, troviamo che non mancano in alcuni momenti voci di allarme e di rammarico. Nel 1586 si parla di « tempi calamitosi »; nel 1612 si lamenta che l'Arte « và hora in disordine con danno pubblico e rovina di gran numero di persone »; più tardi, dal 1732 in poi, si discorre di debiti che gravano sulla corporazione e di decadenza che va man mano accentuandosi.

(1) Il Podestà non cita però il documento da cui ricava la notizia. I Gazzino appartenevano ad una nota famiglia di corallieri genovesi.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ma siffatte lagnanze ed apprensioni denotano sempre uno stato precedente di floridezza, che ebbe anche a subire, com'è naturale, alternative varie, in rapporto specialmente alle vicende della pesca del corallo. Negli stessi periodi di maggior abbassamento, la nostra arte è considerata sempre fra le più importanti; nel 1756 si parla del « notabile introito » della dogana per tale mercanzia, e più volte, come ad esempio ancora nel 1791, si ricorda che con l'esercizio di quest'arte « si sostentano tante famiglie di cittadini e qualche paese del Ser^mo^ Dominio ». Preoccupazioni per il mantenimento della reputazione, certamente notevole, delle fabbriche di corallo genovesi, si riscontrano per esempio nel 1603, 1679, 1691; mentre in svariati documenti anche di epoche diverse (1603, 1623, 1734, 1752 ecc.) l'arte è detta « una delle principali della città ».

Nel 1738 (1) una supplica della corporazione dei corallieri, pur rilevando che l'arte si era ormai diffusa presso diverse popolazioni, « a Livorno, Marsiglia et altre parti », ci fa sapere che gli stessi forestieri si valevano dell'opera di questi nostri artefici, permettendoci di arguire quale fosse l'efficienza dell'artigianato genovese anche in condizioni di piena concorrenza.

Ma ritornando al XVI secolo, possiamo dire che la nostra industria, pur tenendo conto sempre di inevitabili oscillazioni, venne a trovarsi in quell'epoca, e ancor dopo la riforma del 1570, nel suo periodo aureo. E certo in questi tempi essa tenne degnamente, fra le consorelle, quel prestigio, che particolarmente allora la distinse.

Orbene, un indizio indiretto di tale prestigio fu appunto il posto che i suoi consoli venivano, di diritto, ad occupare nella processione del Corpus Domini, a cui sopra accennammo. Accadeva ogni anno che i consoli delle Arti « et seu aliqui eorum » si contendessero la precedenza in detta processione. Gli inconvenienti a cui davano luogo simili cerimonie religiose erano frequenti. Tanto che una delle « nove santioni » del 12 marzo 1528, per « levar via et cancellar del tutto quelle cose, che possono partorire invidia », aveva « annullate et cancellate tutte le compagnie così delle processioni di qualsivoglia santo, come anco quelle del sacratissimo corpo di Christo, che si celebrano nel giovedì et venerdì santo, finalmente non escludendone alcuna ».

Ora il Magistrato dei Padri del Comune per togliere ogni ragione di litigio, « habito prius de praedictis colloquio cum Ill^ma^ Dominatione », stabiliva con decreto del 16 giugno 1557 (2) l'ordine che doveva essere conservato dai consoli stessi in quella solennità « sub poena ducatorum decem ». Dal-

(1) A. S. G. *Artium*, filza 1.

(2) *Decreta varia Reipublicae Genuensis*, vol. I, p. 520, ms. presso la Biblioteca Civica « Berio »

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

l'elenco incluso nel decreto si vede che i consoli dei « corallarij » occupavano l'undicesimo posto su ottantatrè Arti, venendo dopo quelli dei « Seaterii, (1) Draperij et calsolarij, Aromatarij, Textores pannorum setae, Lanerij, Mersarij, Correzarij, Auri fabri, Barberij, Berreterij » (2).

È inoltre da notarsi che nello stesso secolo XVI fiorì pure in Genova l'arte dello scolpire il corallo.

In questo tempo visse ed operò nella città Filippo di Santacroce di Urbino, morto nel 1607. Il Podestà dice che di suoi lavori dovette valersi Andrea D'Oria, quando volle regalare con coralli scolpiti Don Diego di Cordova (3). L'Alizeri (4), poi, ci fornisce un inventario dell'11 agosto 1607, comprendente lavoretti che si trovavano nella bottega del Santacroce alla sua morte.

Da questo ricaviamo l'indicazione dei seguenti oggetti in corallo, valevole a darci una chiara idea di simili sculture: « 4 teste di Cherubini di corallo — 9 teste di Cherubini corallo grande — Una testa di Salvatore di corallo incarnato e dalla altra parte un Christo in croce — 4 teste di morte di corallo due fornite e due asbosate — Uno manicho di corallo con uno delfino — Due teste di Madonine di corallo di mezo relievo » — « Uno Christo piccolo di corallo incarnato — Uno Christo di corallo di longessa

(1) Non tutti i consoli furono sempre tenuti a prender parte a questa processione. Ad esempio lo statuto dell'arte della seta, riformato nel 1785, diceva appunto di essi: « Non sian tenuti accompagnare la Processione del Corpus Domini, ma basti che mandino le Torcie accompagnate dal Traglietta ».

(2) Ecco l'elenco delle arti che seguono quella dei corallieri: « Peliparij, Bambasarij, Paterij, Sartores, Calegarij, Confectores et Cordanerij, Unctores, Tinctores setae, Tinctores, Pictores, Formagiarij, Straponterij, Cartarij, Librarij, Furnarij, Vitrerij, Pexiarij, Stagnarij, Ferrarij artis Magistre, Calderarij, Clapucij, Ferrarij, Clavonerij, Spaerij, Dirasarij, Cultelerij, Balestrerij, Quaralerij, Calafacti, Magistri assie, Filatores canepe, Bottarij, Barrilarij, Magistri Antelami genuenses, Magistri Antelami forenses, Bancalarij, Cazairolij, Capsiarij, Tabernarij, Hortolani, Battifolij, Carzatore, Acimatore, Textores lanae, Laboratores lanae, Textores cimptorum, Textores cimptorum a torelis, Celarij, Tornatores, Lanternarij, Revenditores, Ligatores ballarum, Rebairoli, Toagiarij, Remoraiij, Piscatores, Revenditores piscium, Marescalchi, Molinarij, Negiarj, Cochi, Farinoti, Revenditores fructuum, Tesairerij, Mensuratores granorum, Barbi et seu barcaroli, laboratores caravanae, laboratores olei, laboratores vini, Sabaterij, et Strasserij »

Si confronti questo elenco con quello del primo quattrocento riportato a pag. 320.

(3) *Trattato sui coralli,* cit., pg. 11.

(4) Federico Alizeri, *Notizie dei Professori del Disegno in Liguria dalle origini al sec. XVI*, Genova, L. Sambolino, 1873-80, vol. VI, cap. VII, p. 178. Nel suo testamento il Santacroce disponeva di tutte le sue opere « tam manuali quam tornatili industria confecta fabricata elaborata et seu scolpita, tam in ebore, *corallo* et ligno quam in alia quavis materia » (pag. 174). Al fratello minore dell'artista erano rimasti con « 15 ossi di susine intagliate con le teste di Imperatori » — lavoro fine in cui era maestro il Santacroce — un S. Sebastiano di corallo (p. 182).

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

di mezo palmo con il suo piede di corallo. — Uno Giove e uno Apollo, uno Nettuno e uno cane di corallo — Una Resurrezione di corallo di longessa di doi tersi — Una testa di Salvatore su una chiapa di corallo di mezo relievo — Chiapa di corallo di longessa di uno terso con una Madonna di mezzo relievo con il putto in brasio e dalla altra parte di detta chiapa una testa di una Madonna di mezzo rilievo — Uno Christo di corallo asbosato di longessa di mezzo palmo — Tre teste di morte di corallo una grossissima e doi altre più piccole — Uno Ladrone di corallo di longessa di mezzo palmo — 28 pessi di schachi di corallo. Uno manicho di corallo con due serpe intortigliate — Uno manicho di corallo con una testa di serpe — 5 corneti del Mar Rosso tre grossi e tre piccoli — Uno putino di corallo incarnato — Una Croce intrasiata di madreperla e di Corallo — Doi Ladroni asbosati di corallo — Una montagna di corallo — Uno Cristo piccolo che non è fornito — Uno ladrone asbosato di corallo incarnato — Un anello di corallo — Una testa di mezzo relievo di una Madona di coralo incarnato — 7 fiche di corallo, 4 brasia di corallo — 4 teste di serpe di corallo — Una testa di Salvatore asbosata di corallo ».

Fra le consuete schermaglie e competizioni interne, l'Arte usciva dunque dal XVI secolo non senza gloriose tradizioni, per quanto non fossero mancati « tempi calamitosi », e già si affacciassero difficoltà, che assumevano del resto un carattere generale, coinvolgendo, con la nostra industria, tutta l'attività economica della Repubblica.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LA DIFESA DELL'ARTE (SEC. XVII) (1)

I.

I primi anni del secolo XVII

* * *

Il seicento s'inizia con alcuni documenti che da una parte sembrerebbero denotare una difesa più viva dei diritti dei maestri lavoranti e una maggior tutela di essi da parte del Governo; dall'altra il delinearsi di quella decadenza, che, iniziatasi quasi insensibilmente, va aumentando con lento processo attraverso secoli di attività variamente fortunata, che trascinerà l'arte fino ai nostri giorni.

I due ordini di fatti, del resto, sono in istretto rapporto fra di loro, essendo il primo in dipendenza del secondo, in quanto i vari provvedimenti che vengono presi tendono alla conservazione e al miglioramento dell'Arte contro ogni deficienza che ne minacci l'organizzazione e la vitalità.

1. *La compera dell'Arte.* — Nel primo dei nostri documenti del 19 gennaio 1603, i consoli Agostino Peirano e Giorgio Leuto vengono autorizzati da « magistri et laboratores », convocati nella solita loggia in numero di centocinquantatrè, a comparire davanti ai Ser^mi^ Duce e Senato per ottenere l'approvazione di due suppliche. Una riguardava un nuovo sistema di lavorazione detto « a chiona », e di essa parleremo in seguito; l'altra invece riprendeva un vecchio motivo di contrasto. Come sappiamo, il capitolo 14° del 1570 stabiliva che ad ogni persona, anche forestiera, fosse lecito comprare l'arte col godimento degli stessi privilegi di chi l'aveva imparata a carta

(1) Le questioni trattate nel presente capitolo si affacciano nel Seicento o interessano essenzialmente la vita dell'Arte nostra in questo secolo. Tuttavia, per maggior chiarezza e quando sarà necessario, se ne esaminerà pure l'ulteriore sviluppo nel periodo seguente.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

in città, compreso quindi anche quello che tutti i suoi figli e discendenti potessero professare essa arte senza alcun impedimento.

Ne risultava che « con pochissima spesa » si concedeva « comodità a molti di esercitar tal'arte contro la mente de condittori di essi capitoli, e forse contro il dovere », certo con molto pregiudizio di chi aveva seguito regolarmente il tirocinio del garzonato, e « particolarmente dei poveri manifaturanti ». Si chiedeva perciò che, « per via di dichiarazione » dell'antico decreto o con nuova deliberazione, si stabilisse non poter servire la compera dell'arte se non per l'acquirente e per i figli nati dopo il detto acquisto e loro discendenti.

L'istanza venne accolta il 28 aprile, e la disposizione rimase poi sempre in vigore. Una applicazione di essa trovo nel 1732 per il caso di certo Giacinto Costa, e qui la ricordo come esempio della procedura in pratiche di tal genere. Il Costa richiedeva l'ascrizione dell'Arte come « maestro coralliere mercatante », per essere discendente da Battino Costa, già « posto in matricola » l'anno 1604, desiderando egli « seguitare le pedate dei suoi ascendenti ». Veramente la questione era già stata risolta negli stessi termini a favore dello zio del supplicante, Francesco Costa, che anzi era proprio in quell'anno uno dei consoli; ma il Giacinto presentava ad ogni modo le fedi di battesimo autenticate, comprovanti il suo diritto. Però, non ostante lo zio console, gli ufficiali dell'Arte avevano prima nominato due deputati, G. B. Levrero e Angelo Agostino Recco, per le ricognizioni del caso; poscia, contro lo stesso parere di costoro, avevano respinto l'ascrizione con tre voti contrari e due favorevoli, essendo console, col Francesco Costa, Geronimo Poggio e Consiglieri G. B. Levrero, Giacomo Gazzo, Matteo Campanella, Francesco Maria Gazzo.

Un'opposizione all'istanza del Giacinto Costa era stata presentata dai Corallieri Giacomo Giudice, Giacomo Gazzo, Francesco Oliva e Pier Antonio Burneto al deputato a quell'arte, l'Ill^mo^ Agostino Viale. Fatte pertanto esporre dalle parti le rispettive deduzioni innanzi al Consultore, il Mag.^co^ Francesco Dentore, convocati i contendenti nella prima e seconda sessione del Magistrato Ill^mo^, con i loro avvocati e soli; veniva deliberata infine la matricolazione del postulante, poichè risultava discendente da un figlio nato dopo l'ascrizione di quel suo antenato, che primo aveva comprata l'arte.

2. *Il pagamento delle mercedi.* — Altra vecchia questione fu sollevata con una terza supplica di questo stesso anno 1603.

Noi abbiamo già incontrato, nella prima metà del XVI secolo (1), lagnanze di maestri artigiani per il pagamento di mercede in merci. L'incon-

(1) Cfr. pg. 318.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

veniente non era cessato, come non cessò in seguito nè fu limitato alla sola nostra Arte, chè era questo un abuso comune.

Per riferirmi all'esempio della più ricca corporazione genovese, quella della seta, ricorderò che i Mag^ci Dodici Riformatori il 13 marzo 1529 avevano decretato in merito alla presente questione: che i « tessitori di panni di seta non siano tenuti nè obbligati, nè possano essere constretti dalli seatieri, ò da alcun di loro à pigliar grano ò vino fra pagamento della mercede »; nè possano o debbano i seatieri, soddisfare in tal modo la mercede « sì come all'adietro era costume farsi »; sieno invece obbligati a pagare « di numerato non ostante altro ordine, decreto et statuto, che disponesse in contrario: il quale spetialmente in questa parte si intenda essere derrogato ».

Come si vede, neppure si trattava in tutti i casi di vera irregolarità, se tale consuetudine era convalidata da ordini fissi.

Ad ogni modo il divieto anche per i seatieri veniva ribadito, e ancora nello statuto riformato nel 1785, un capitolo sul « modo di pagare le mercedi » proibisce appunto « a tutti coloro che commettono lavori di dare pagamento in commestibili, o merci di qualunque genere ».

Nel 1603 i consoli dei corallieri si illusero dunque di poter stroncare l'abuso con i consueti provvedimenti. Costituiva certo un danno gravissimo quel volere « dare in pagamento a manifaturieri, et lavoranti panni, tele, tovaglie et altre sorti di merci, et per lo più anticipatamente con farle pagare a quei poveri huomini molte volte più » del loro valore reale. Era questo uno spingere gli uomini stessi ai latrocini, poichè non rimanendo loro come vivere, erano « necessitati a rubbare i coralli », che venivano ad essi consegnati per la lavorazione. E se si voleva mantener questa arte che pur era « una delle più principali » della città, dalla quale venivano « mantenute infinità di persone », occorreva appunto togliere questa occasione del rubare, che costituiva il male peggiore. Si chiedeva quindi una forte pena per chi avesse fatti o anche accettati pagamenti in merci oppure in vettovaglie di qualsiasi sorte, a meno che manifatturieri e lavoranti non avessero denunciato il fatto entro tre giorni. La supplica veniva accolta dal magistrato dei Padri del Comune e quindi sanzionata dal governo, col ridurre però la proposta penalità, fissata ora in lire da due a dieci, e allargando il termine della denuncia fino a venti giorni; ma il male non fu certo con questo eliminato. Ne troviamo riscontro, ad esempio, fra i capitoli proposti nel 1612 e nel 1662, ai quali dovremo ancora accennare.

In tal modo gli artigiani si studiavano di tutelare i propri interessi, cercando di impedire in pari tempo il decadimento dell'industria.

3. *Emigrazioni di artigiani.* — L'aggravarsi degli abusi nell'esercizio dell'arte e nei pagamenti irregolari delle mercedi denunciavano una perico-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

losa situazione che poteva preludere a mali più gravi. E spesso altro sintomo di uno stato di disagio interno è dato pure dall'esodo di artefici dal centro di produzione, esodo dovuto talvolta a esuberanza di mano d'opera; non di rado a condizioni poco favorevoli nel trattamento economico della classe lavoratrice e nella politica fiscale dello Stato; sempre a sete di maggior guadagno.

Un tale problema veniva sollevato nella nostra Arte, proprio nello stesso anno 1603. Problema antico e generale anche questo. Presso tutti gli Stati vi fu sempre una gelosa vigilanza verso le industrie nazionali e frequenti furono le comminazioni di pene per chi quelle avesse tentato trapiantare altrove. Nella legislazione della Repubblica gli accenni a siffatta materia sono molteplici. Così da un documento del 1438 (1) si apprende che per l'arte dei battilori era stato già precedentemente decretato « quod nullus magister... posset auderet vel presumeret recedere de civitate hac causa eundi ad allias civitates ad docendum et exercendum dictam artem ».

E ricorderò anche su questo argomento le « Nove santioni » dei Dodici Riformatori, per quanto si riferiscono all'arte della seta, nelle severe disposizioni del 13 marzo 1529, le quali ordinano fra l'altro: « che se si trovasse alcuna persona, che portasse l'arte della seta fuori della città per fabbricarla caggia in pena di confiscatione di tutti i suoi beni; et oltra ciò, che possa essere ammazzata senza punitione et chi quel tale ammazzerà guadagni da ducati 50 fino in 200 ad arbitrio dei consoli, et consiglio della predetta Arte: i quali si pagheranno à colui che l'ammazzerà dei danari che a questa arte appartengono ». Si aggiungeva inoltre « che chi ha portato l'arte in qualsiasi parte del mondo deve rientrare entro un anno con grazia e salvacondotto, ecc. ».

Riguardo la nostra corporazione, abbiamo visto che il divieto sull'ammissione dei « forenses » all'esercizio dell'arte trovava giustificazione anche nel proposito di impedire che l'arte stessa venisse trasportata « ad alias partes ».

Effettivamente nostri artefici emigrarono in vari tempi in altre regioni.

Così al principio del XVII secolo, certi mercanti corallieri, Giovanni Negrotto e Bastiano Gazzino insieme con i figli di quest'ultimo, avevano stretto accordi segreti con il Governo toscano per « fare lavorare » in Pisa il corallo. Scoperte le loro mene, essi avevano negata la cosa; ma i consoli dell'Arte tosto inoltravano istanza perchè venisse provveduto in merito.

Risultava di fatto che i detti individui avevano fatto un « grosso appalto » di coralli nel 1602, e che al presente, cioè nel 1603, anno in cui la pratica si svolge, stavano per trattare la compera di altra grossa partita in Sardegna.

(1) VARNI, op. cit., doc. XLII.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Vari testimoni avevano dichiarato innanzi al notaio del Senato, di aver udito in Pisa, mentre si erano colà recati in occasione di quella fiera, una grida, la quale proibiva « a qualsivoglia persona » di « comprare corallo grosso salvo da detto Gio. Negrotto, e tre suoi nepoti Gazini »; il che, si osservava, « fa indicio certo, che habbino intelligenza in quella città con cui comanda ».

Inoltre per parte dei consoli erano state presentate varie scritture, dalle quali appariva che i detti Negrotto e compagni avevano « accordato, ò sia altri in suo nome diversi *maestri* e *lavoranti* dell'arte », perchè andassero « a travagliare a Pisa in questa mercanzia » avendo stabiliti « li pretij » e date loro « case con aparati », « tutti segni manifesti » che essi trattavano questo « maneggio » in quella città.

Il Ser.mo Senato, esaminata ogni cosa, proponeva quindi provvidenze « per non lasciare partir » da Genova un'arte che era, diceva esso, « di tanta importanza quanto ogn'uno sa » (1).

La cosa assumeva senza dubbio un notevole rilievo, come dimostra anche il fatto che di essa si occuparono non solo i Padri del Comune e il Senato, come di consueto, ma entrambi i Collegi e il Minore e Maggior Consiglio.

Al Senato la supplica dei consoli era stata appoggiata dal giureconsulto Nicolò Basadonne; e dietro relazione dei Due di Palazzo, Nicolò Chiavari e Lazzaro Spinola, veniva formulato il 6 giugno 1603 un « capitolo », poi perfezionato in una proposizione di entrambi i Collegi dei Governatori (Senato) e dei Procuratori (Camera) da presentarsi al Minor Consiglio.

Essa diceva così: « Sig.ri - Presentendo noi, che alcuni Cittadini, et altri sudditi della Rep.ca habino tentato, e tentino d'introdurre l'arte del corallo in luoghi e Città fuori del Dominio della Rep.ca contro la forma degli ordini in grave pregiuditio d'ess'arte e de gabelle e desiderando per quanto si può ovviare, à che non sij alcuno, che presuma di far cose tali, habbiamo giudicato, che seria bene per nuova legge statuire e deliberare quanto si contiene nel seguente capitolo. Cioè: Che niuno cittadino, ò suddito della Rep.ca possa far manifatturare e torezzare coralli fuori del Dominio, ne meno assistere, ne habere interesse alcuno in manifatturare essi coralli fuori di detto Dominio senza licenza dei Ser.mi Collegi, ne tampoco farlo far da altri, sotto altro nome, ne anche instituire l'arte d'essi coralli in alcun luogo fuori del detto Dominio, ancorchè gli fusse in parte stata di già introdotta, ne altresì tentare con alcuni Prencipi, o, altri S.ri privileggi per tal causa, e quando questo fussi di già seguito, et ottenuto tali privileggi ne debba mancare, sotto pena di cinquanni di relegazione nell'Isola di Corsica,

(1) ARCH. ST. GEN., *Collegi Diversorum*, filza n. 26, a. 1603.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

et d'ogni altra pena così pecuniaria, come corporale all'arbitrio dei Ser.mi Collegi sin'alla morte exclusive quali Ser.mi Collegi ne dovranno essere cognitori et essecutori ».

Letta il 17 giugno al Minor Consiglio, la proposizione il 20 veniva approvata con 90 voti contro 6 sfavorevoli dai due Collegi e dal Minor Consiglio riuniti, e il 12 luglio ancora dal Maggior Consiglio con 290 voti favorevoli e 13 contrari.

Il Podestà ebbe già ad accennare ai provvedimenti del Governo ora esaminati, che egli ricollega però con altro episodio. Narra infatti che in detto anno 1603 un nostro maestro coralliere, Pier Giovanni Boccardo, trasferendosi a Pisa con la propria famiglia ed altre dieci di artigiani genovesi, fondava colà una « fabbrica » di coralli (1). Il governo granducale avrebbe favorito il Boccardo con privilegi, tra cui quello che nessuno all'infuori di lui potesse portare, tenere e introdurre coralli in Livorno e Pisa.

Il Podestà non cita i documenti da cui ha attinto tale informazione; ma non vogliamo per questo dubitare dell'autenticità della notizia, che corrisponde del resto, per molte circostanze, alle cose sopra esposte. Sta però il fatto che i documenti originali riguardanti la pratica ed esistenti nella filza citata dell'Archivio di Stato, ricordano soltanto i nomi del Negrone e dei Gazzini, menzionati nella esposizione che precede immediatamente la prima formulazione del capitolo proposto dal Senato. Il Boccardo potrebbe quindi essere uno di quei maestri che, come ricordammo, si erano accordati con i mercanti sopra indicati per l'introduzione dell'industria in Pisa.

Il solenne decreto del Governo qui sopra riferito rimase in gran parte inefficace. Una supplica dei corallieri del 15 gennaio 1688 (2), fa addirittura risalire al male lamentato la decadenza dell'arte; la quale — si afferma — da « qualche anno », mentre « prima soleva dare l'alimento a molte migliaia di persone, si va perdendo in grave pregiudicio non meno di quei Mercanti, Manifatturieri, Lavoranti che restano in Dominio che de pubblici Introiti ». Ne avevano studiate le cause e i rimedi i Mag.ci consoli e cosiglieri, ma « poco o niente di frutto » era loro riuscito di ricavarne, « procedendo questo così grave inconveniente da che allettati alcuni de' Manifetturieri da persone straniere che hanno introdotto detta arte altrove, si truova che molti di essi particolar-

(1) Il fatto è ricordato da F. PODESTÀ nello scritto citato, dove respinge l'errata affermazione del Balzano, che vorrebbe introdotta l'arte del corallo in Livorno nel settecento da un certo Carmelo Cardillo, trapanese. L'a. nota che la famiglia Boccardo esercitava da antico tempo l'arte del corallo, e che di un tal G. B. Boccardo trovò menzione nei libri di Cipriano Foglietta all'a. 1499.

Noi abbiamo incontrato questo G. B. Boccardo anche prima, fra i 73 sottoscrittori della supplica del 1485.

(2) ARCH. ST. DI GEN., *Atti del Senato*, filza n. 1403.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

mente di quei che tagliano il corallo si sono portati ad habitare fuori del Dominio della Ser.ma Rep.ca ove fanno tal'esercitio ».

E la supplica stessa ci fa sapere che il fatto si era verificato « gli anni passati », quando dietro ricorso dell'Arte, era stato commissionato per le provvidenze del caso l'Ill.mo ed Ecc.mo Magistrato dei Sig.ri Inquisitori di Stato, il quale, « con qualche dispendio dell'arte », era riuscito a far ritornare gli emigrati, « senza castigo alcuno ». Ma ora il disordine si era ripetuto, anzi era « cresciuto tant'oltre », che s'introducevano « a piccole ma frequenti partite », che erano « di poco volume », i coralli tagliati; dal che — affermavano i consoli — « resulterà che col tempo si perderà qui affatto il detto ministero di tagliare, che pure è il principale dell'arte ». Si sottoponeva quindi all'approvazione del Senato un capitolo, col quale si proibiva « l'introduzione, contrattazione, e maneggio di coralli tagliati fuori del Dominio »: evidentemente si era a conoscenza che a tale opera attendevano sempre i nostri manifatturieri emigrati a dispetto di tutti i decreti.

E ricorderò, in proposito, che già nel 1662 (1) si era proposto un capitolo dello stesso tenore, e cioè: « che non sia lecito ad alcuno di introdur da Livorno, in Genova coralli tagliati per far fabricar, e rimandar a patroni di essi, per schivar li danni, e pregiudicij ne possano ricevere tanto le Cabelle, quanto li Coralieri ». Dal qual capitolo apprendiamo che lavori di finimento venivano eseguiti in Genova, prova questa dell'efficace attività dell'Arte nostra.

Ma un'altra causa di « dolce allettamento » per i nostri artigiani, viene prospettata da ultimo nella supplica del 1688, « non lasciando di mettere in considerazione che in Livorno una cassa di corallo non paga di Dasio più che un pezzo reali dà 8, la dove la Doana importa la Gabella sc. 40 argento circa ». L'esosità del fisco strozzava l'industria!

Questa, come pure altre pratiche, che non sono riportate nel libro dei corallieri, non dovettero pervenire ad una definitiva deliberazione: nessun attergato conclusivo leggiamo infatti sulla carta d'archivio. D'altra parte sappiamo che il Governo non stette inoperoso: così in questo stesso anno 1688 sanzioni gravi furono prese contro un certo Giacinto Lastrego di Fontaneggi in val Bisagno, che si era trasferito a Livorno per lavorare il corallo con la protezione del governo granducale. In base alle disposizioni vigenti egli si ebbe sequestrati i beni, mentre veniva tratto in arresto il padre suo; ciò che lo costrinse infine a rientrare in patria. La pratica fu dibattuta vivacemente anche fra gli stessi Governi (2).

(1) ARCH. ST. DI GEN., *Artium*, filza 1.

(2) Il Podestà accenna a questo episodio nell'opuscolo citato a p. 12, anche questa volta senza indicazione della fonte.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

II.

La tariffa e i capitoli del 1613-1614

Ma neppure cotesta emigrazione di artigiani, per quanto dannosa, costituiva l'unica causa del temuto abbassamento dell'arte. Il fenomeno era complesso, e provvedimenti al riguardo se ne studiarono parecchi attraverso il lungo periodo di lento decadimento.

Le successive modificazioni ed aggiunte di capitoli miravano in fondo a questo scopo, dopo la riforma dal 1570, che ebbe peculiare carattere sociale oltre che economico. Sistemata la corporazione sulla base del predominio del ceto mercantile, non cessarono, con questo, i dissapori fra le due categorie di maestri, che si palleggiavano responsabilità ed accuse, non mancando torti da entrambe le parti.

Ma ritorniamo ai primi tempi del XVII secolo, e precisamente al 1612.

In quest'anno, proseguendo un movimento di cui scorgemmo già le prime mosse nel 1603, i maestri lavoranti, (non i consoli, si noti), e precisamente Pietro Agostino de Bernardi e Battista Cozzo a nome di ottantadue altri che erano la « maggior parte degli artefici de coralli », si fanno ad invocare una riforma di alcuni capitoli e la compilazione di nuovi, che apparivano ormai necessari, se si voleva ricondurre l'arte nelle condizioni in cui trovavasi « per gli anni passati », laddove allora andava « deteriorando, e quasi si avvicinava alla rovina ». Occorreva che i Padri del Comune od altri prendessero « le dovute informazioni sopra i difetti di detta arte » e pensassero « ai rimedi necessari ». E il P.mo Magistrato credette questa volta di aver trovato « rimedio accertato alli disordini presenti », proponendo al Senato un aumento delle pene che non erano più proporzionate ai tempi, nonchè « altre proviggioni » (20 agosto).

Si noti ancora che c'era stato dibattito fra maestri lavoranti e maestri mercadanti dinanzi al Magistrato dei Padri del Comune, il quale aveva ascoltato le parti in contradditorio con i loro M.ci avvocati. Complessivamente, poi, gli otto capitoli infine compilati riguardavano più specialmente l'elemento padronale e miravano sovratutto a regolare il funzionamento degli organi direttivi.

Il rifiuto degli uffici, già punito — e certo allora come caso eccezionale — nel cap. 28° del 1570, doveva ora presentarsi con una maggiore frequenza.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Le pene relative venivano quindi accresciute per i consoli da lire 50 a 100, per i consiglieri da lire 25 a 50, per il massaro e sindaco da lire 10 a 15, tutto ad arbitrio dei Padri del Comune. E quale era la ragione di cotesto studio nello scansare le cariche? La conosciamo da un documento del 1647 (1), dal quale apprendiamo che erano proprio i « maggiori mercanti » quelli che schivavano gli uffici, e questo perchè l'Arte non aveva « introito sufficiente à sodisfare le necessarie spese ».

Altro aumento di pena, portata a lire 25 da un massimo di 10 lire, era fissato per i consoli che « non rendevano conto a successori »: indizio anche questo di perniciosi disordini. Consoli e consiglieri erano inoltre richiamati al normale ed attivo esercizio delle loro funzioni, con obbligo di riunirsi « una volta la settimana, cioè ogni giovedì nel solito luogo », per provvedere alle cose della giornata, in conformità degli ordini. Se poi il giovedì fosse giorno festivo, s'intendeva fissata l'adunanza per il dì seguente.

D'altra parte si provvedeva alla tutela dell'autorità degli ufficiali con l'aumento della pena da lire 15 a lire 25 per ogni ingiuria fatta a consoli e consiglieri, e non solo mentre erano congregati « alla banca » per le cose attinenti all'Arte, secondo l'antico capitolo, ma anche quando il fatto accadesse « in qualsivoglia altro luogo, e tempo se però sarà ratione offitij ».

Anche la serietà dell'elezione dei consoli si voleva garantire, stabilendo che nessuno minore di 20 anni avesse diritto di voto.

I rimanenti capitoli (3°, 4°, 8°) riguardavano altre piaghe insanabili, colpendo coloro che abusivamente esercitavano l'arte senza esservi stati ammessi per averla « comprata o imparata »; nonchè quei padroni che davano lavori attinenti all'arte stessa a chi non poteva professarla; o pretendeva pagare gli « operarij » altrimenti che con « buona moneta corrente alla città »: il tutto, s'intende, sotto la sanzione di pene pecuniarie proporzionate.

Anzi il Duce e Senato, che ratificavano ogni cosa il 28 febbraio 1613, credevano bene di aggiungere un altro forte aumento (dalle lire 25 proposte a lire 50) alla pena stabilita nel 2° capitolo, che riguardava la mancata resa dei conti da parte dei Consoli, ossia, come osservammo, una delle più dannose irregolarità.

Ma « l'accertato rimedio » dei Signori Padri del Comune non dovette risultare praticamente troppo efficace, se soltanto un anno dopo, nel 1614, troviamo ancora gli stessi Pietro Agostino de Bernardi e Battista Cotio (Cozzo) ritornare alla carica, sempre a nome anche degli altri ottantadue artefici, come da procura presentata.

(1) A. S. G., *Artium*, filza 1.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Continuava, come si vede, l'azione diretta di questi artigiani, questa volta però, col consenso anche degli ufficiali dell'arte. A costoro i supplicanti si erano precedentemente rivolti per ottenere la compilazione di una tariffa delle mercedi, che venivano frequentemente alterate dai mercanti.

Di recente si era, è ben vero, ribadito il principio che dette mercedi non potessero essere corrisposte in mercanzie di qualsiasi genere; ma anche quando i padroni pagavano in contante, pagavano male, ed anzi, qualcheduno dei « maestri mercadanti » aveva « da tempo in qua » diminuito il compenso per le manifatture. Ma la tariffa formata dai consoli non a tutto provvedeva, nè era stata accettata da tutti i mercanti e gli artefici; onde s'invocava l'intervento dei Ser^mi Signori, perchè facessero compilare detta tariffa ordinandone l'osservanza, e intanto provvedessero anche a « riformare et ampliare alcuni capitoli.... e farne altri di nuovo ».

I Padri del Comune, commissionati il 20 marzo, già riferivano il 21 aprile di aver pubblicata una grida nella città e nelle « ville circonvicine per eccitare se alcuno vi fosse e volesse opporsi alla riforma domandata della tariffa »; di aver uditi i consoli e rappresentanti degli artefici; intesa la relazione del collega Giov. Vincenzo Imperiale, delegato a sentire « privatamente e li mercadanti e gli operarij »; e infine di esser passati alla formazione della tariffa, che si presentava all'approvazione delle Signorie Ser^me.

In essa venivano fissate le mercedi da corrispondersi ai « maestri manifaturieri demandati lavoranti » per le operazioni del « tagliare, pertuzare et ariondare » le diverse qualità di corallo, olivette, coraletti, corallo di Spagna e Maremma, a numero e a peso.

In capitoli aggiunti si faceva obbligo a mercanti e manifatturieri di non alterare la tariffa nè in più nè in meno, e ai consoli di far investigare dai loro sindaci tutte le contravvenzioni ad essa, dandone subito notizia in Camera dei Padri del Comune, perchè si potesse provvedere « di giustizia ».

Circa i coralli minuti o coraletti si faceva lecito ai mercanti di riceverli, dai lavoranti, a peso, intendendosi il numero di coralli delle successive pesate corrispondente a quello riscontrato nella prima, senza bisogno di ulteriore conteggio.

Era infine obbligo dei manufatturieri di compiere il lavoro incominciato per un mercante prima di passare a servirne un altro.

Ma i nostri artefici, vedemmo, avevano pure richiesta una revisione degli ordini dell'arte, presentando « certi ricordi o sia capitoli » che il Magistrato competente aveva tosto preso in considerazione.

Anche per questa pratica era stata fatta pubblica grida per citare chi volesse opporsi; di modo che, vista ogni cosa, sentito chi doveva essere sentito, venivano infine presentati al Senato, il 12 luglio 1614, dodici

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

capitoli nuovamente compilati per il buon governo e reggimento dell'arte stessa.

Il contenuto di questi capitoli rivelano, come al solito, o necessità a cui sopperire, o altrettanti inconvenienti da eliminare. Ed anzitutto si proponeva che si raddoppiasse la tassa d'ingresso per chi voleva comperare l'arte, portandola a lire 60 per i « terreri et distrittuali » e a lire 100 per i « forastieri ». L'aumento doveva però essere applicato soltanto a coloro che acquistavano il privilegio per valersene come maestri mercanti, mentre per gli « operarij » nulla veniva mutato dall'ordine antico (cap. 1°).

Provvedimenti si stabilivano per la disciplina del garzonato. Nessun « famulo » avrebbe potuto lasciare il maestro col quale era a carta, prima del termine prescritto; se lo avesse fatto, gli sarebbe stato assolutamente proibito di comprare l'arte (ciò che, si vede, veniva invece praticato non di rado); ma avrebbe dovuto finire il periodo di tirocinio col proprio padrone oppure con altro, se ne avesse ottenuta licenza dai reggitori del collegio (cap. 2°). L'istrumento di garzonato doveva poi essere fatto, non solo per atto del notaio dell'arte, ma con l'assistenza dei consoli e del consiglio; alla cui presenza soltanto si poteva inoltre ricevere il danaro da chi volesse comperare l'arte.

Altri provvedimenti tendevano ad assicurare la vigilanza sulla distribuzione del lavoro e sull'illecito esercizio dell'arte, nonchè l'efficacia dei mezzi di controllo e delle relative sanzioni contro ogni irregolarità, abuso e frode.

Nessun maestro lavorante che prenderà lavori a manifatturare (dice il cap. 3°) ne potrà « dar a fare » ad altri, senza la licenza del proprietario, « fuorchè a quelli maestri lavoranti, che pertuzano, e a quelli s'intenda che possa dare il proprio lavoro da pertuzare non altro ».

Questo capitolo ci conferma che vi erano sempre maestri manifatturieri, i quali altri ne assumevano per eseguire i lavori loro affidati.

Onde, se si può dire che, dopo il 1570, mentre si trovavano nettamente distinte nell'ambito dell'arte le due categorie di maestri mercanti e lavoranti, questi ultimi avevano finito per confondersi con i « laboratores » propriamente detti; si vede tuttavia che una certa differenziazione o, meglio, una qualche diversità di condizione sussisteva fra i lavoranti stessi; situazione che non venne mai a cessare neppure in seguito, come si può riscontrare anche nei capitoli del 1791.

I veri maestri, però, resteranno sostanzialmente i mercanti; tanto che, già lo accennammo, talvolta troveremo la nostra corporazione semplicemente indicata come l'« arte de' Mercanti corallieri », mentre di contro si collocherà la massa di coloro che sono detti talvolta genericamente « operai ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Rimaneva, s'intende, pur sempre la distinzione fra coloro che compivano i lavori più semplici (« torezzare », separare i coralli e farne la scelta) e che nel 1570 erano stati esentati dal pagamento dell'ingresso alla corporazione, e gli altri, che erano detti propriamente maestri d'arte, ed eseguivano le operazioni più difficili di finitura (« tagliare, bucare, tondare »).

Al disciplinamento del lavoro mirava pure l'introduzione di un « biglietto » firmato dai consoli e dallo scrivano dell'arte, biglietto di cui doveva essere fornito il manifatturiere per poter ricevere da un mercante coralli da lavorare (cap. 5°).

Altri documenti posteriori ci fanno meglio comprendere l'importanza di questa innovazione, che fu poi sempre conservata. Così nel 1649 i consoli e consiglieri dell'Arte, richiedendo la riconferma dell'ordine riguardante i suddetti « biglietti », in quanto era scaduto e prescritto il decennio di sua validità, osservano che, senza un tale controllo ne « seguirebbe disordine notabile », perchè gli stessi lavoranti pretenderebbero di assumere lavoro da più mercanti con scapito di altre « fabbriche » che ne rimarrebbero quasi sfornite.

E ancora nei capitoli del 1791 (cap. 1°) si nota come la mancanza del biglietto non solo impediva che i lavori si facessero « distributivamente », ma rendeva possibile anche « altro maneggio » dei Maestri lavoranti, i quali cedevano il lavoro a terze persone, facendone così un commercio vietato dalle leggi.

Fra gli altri inconvenienti che si verificavano più di frequente, grave era quello, come sappiamo, dell'esercizio abusivo dell'arte.

Ma per questo, come per gli altri malanni, occorreva la vigilanza efficace di oculati, onesti ufficiali investigatori, convenientemente tutelati dalla legge nell'esplicazione delle loro mansioni. Una carica che in questo tempo aveva assunto, sotto tale riguardo, notevole importanza era quella del sindaco. Egli, insieme col *massaro* dell'arte oppure col messo o nuncio, poteva, ai fini delle sue « diligenze », perquisire anche le case di chiunque fosse iscritto all'Arte; il che non vuol dire che venisse sempre cordialmente accolto! Ce ne accorgiamo leggendo il 4° capitolo del 1614, dove è detto che se, in tali circostanze, una qualche persona, anche non iscritta, avesse rifiutato di aprire la porta o si fosse opposta in qualsivoglia modo all'azione del sindaco, o contro di lui fossero state rivolte parole ingiuriose, minacce sia da parte di uomo come di donna, cadesse il colpevole nella pena di lire 10 in 20. La stessa pena si stabiliva per colui che, non appartenendo all'Arte, fosse trovato in possesso, così in casa come in bottega, di « ordigni o sia attrezzi, come pietre in opera, banchi da pertuzare, e tagliare, ò altri arnesi attinenti a detta arte ». In questo caso la « querella ò

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sia denontia » doveva essere fatta con giuramento del sindaco insieme con il massaro oppure col messo. Ma questo giuramento era bastevole a dar valore alla denunzia, senza bisogno di altri testimoni; che se il sindaco fosse stato accusato egli stesso di non aver fatto la dovuta « diligenza » essendo a conoscenza di qualche « contrafatione », provata la cosa con due testimoni, avrebbe dovuto egli pagare una pena uguale a quella che sarebbe stata applicata al « contrafaciente » (cap. 5°). Data poi la delicata funzione di tale ufficiale, ad evitare evidentemente possibili corruzioni, si ordinava che l'elezione sua, come quella del massaro, dovesse rinnovarsi ogni anno, salva deroga dei Prest.mi Padri del Comune (cap. 12°).

Per il più sicuro funzionamento della giustizia si stabiliva inoltre che i consoli e consiglieri, mentre trovavansi « alla banca » per rendere ragione, fossero autorizzati a costringere chicchessia al giuramento, purchè alla presenza del notaio; e chi si rifiutasse, fosse considerato delinquente e per questo punito (cap. 7°). Il cap. 8° riguarda invece l'altro vecchio male insanabile, quello dei furti, colpendo coloro che dolosamente avessero comprato « corallo, coralli o olivette » rubati. Per il quale delitto si decretava che se il colpevole « fosse de maestri mercadanti o lavoranti », esso dovesse essere condannato alla comune pena pecuniaria (da lire 50 in 100) e alla restituzione della merce, nè potesse venir eletto « in alcun tempo » ufficiale dell'Arte.

Come sappiamo infatti, un consigliere doveva essere pure scelto fra i maestri lavoranti, i quali erano certo ammessi anche agli uffici inferiori.

I giusti interessi del mercante erano poi salvaguardati col fissare il risarcimento dei danni, ottenuto mediante ricorso ai consoli e consiglieri, nel caso che « maestri lavoranti, o altri che fabricano detta arte guastasse li lavori o li consumasse più del solito secondo la qualità del corallo » (cap. 3°).

Una novità infine, rispetto agli ordini dei corallieri finora da noi esaminati — non già in rapporto all'ordinamento delle Arti in genere — è la disposizione del cap. 11°, che ci testimonia anche le condizioni poco floride in questi tempi, di molti dei nostri operai. Si stabiliva dunque che ogni sabato due maestri lavoranti dovessero mandarsi « con la solita bussola a domandar l'elemosina à gli huomini di detta arte ». Del provento della questua, metà doveva assegnarsi alle « povere figlie da maritarsi di detta arte nate in la città e l'altra metà fra poveri ammalati di detta arte, e donne di parto ». Puniti con tre lire erano coloro che si fossero rifiutati a tale compito, e gli ufficiali stessi, ove avessero tralasciato di farlo eseguire. Ogni settimana si dovevano poi aprire le bussole in presenza dei consoli e consiglieri, dovendo lo scrivano tener conto esatto dell'introito per darne annualmente relazione in Camera del Prest.mo Magistrato. Dietro relazione degli Ill.mi Governatori risidenti in Palazzo, Nicolò Baliano e G. B. Adorno, il Senato approvava il 18 agosto i 12 capitoli

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« per decennium proximum », ordinando al Cintraco di pubblicarli nei luoghi soliti e consueti della città.

III.

La loggia dei corallieri

Nel 1623 era « un gran tempo » che i nostri corallieri si trovavano senza la loggia necessaria per le adunanze e perchè i consoli e consiglieri potessero rendere ragione agli uomini dell'arte. Erano quindi costretti ad andare qua e là in « stanze anguste et incondecenti a simile negocio »; anzi al presente non avevano nè stanza e neppure « introito da pagare la piggione »; onde era necessità per loro « andare ad ufficiare in un chiostro, cosa veramente indecente ad un'arte simile », che pure era « delle principali » di Genova.

Da quanto tempo si trovassero in simili condizioni non dice il documento che stiamo esaminando.

Mentre negli ordini del 1612 si ricorda semplicemente il « solito luogo » dove debbono tenersi ogni giovedì le riunioni prescritte, nel 10° capitolo del 1614 si adopera invece l'espressione: « in la solita loggia », e per quanto essa abbia qui un significato generico, non è improbabile che in quel tempo i corallieri fossero effettivamente forniti di un apposito luogo per le loro adunanze.

L'inconveniente lamentato, ad ogni modo, è esso stesso un sintomo del disagio crescente dell'Arte.

Questa, come pure gli altri collegi di artigiani, facevano in antico le consuete riunioni in un chiostro o nella propria cappella, dove avevano luogo le funzioni sacre.

Nel XIII secolo, lo statuto dell'arte dei fabbri d'oro e d'argento viene rogato in « ecclesia Sancte Marie de Vineis », dove questi artigiani avevano una loro cappella, nella quale essi deliberano, soltanto nel 1476, l'acquisto appunto di una casa ad uso della corporazione (1).

In questo stesso secolo, nella chiesa di S. Maria delle Vigne, si riuniscono pure, per promettere l'osservanza dei loro statuti, le corporazioni dei Porporai (1257) e dei Sensali (1258). Altri « artifices » vediamo invece stipulare loro atti in S. Ambrogio (coltellinai: 1262) o in San Lorenzo (pittori

(1) VARNI, op. cit., doc. I e II.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

e scudai: 1302); mentre i balestrieri approvano le regole della loro Arte « in Logia Cardinalis Ricci » davanti alla bottega di uno dei consoli (1).

Ed ancora più tardi, nel XVI sec., troviamo ad esempio i « formaggiari » convenire, nella seconda domenica di ogni mese e per la festa di S. Benedetto, nella chiesa di S. Maria del Carmine e precisamente nella cappella intitolata al Santo, dopo aver presi gli opportuni accordi con quei frati. Nella seconda metà del secolo gli uomini della stessa arte si riunivano invece nel chiostro della chiesa delle Vigne, che continuava ad essere luogo molto comune di convegno degli artigiani, e nel 1599 ancora nel chiostro della Chiesa del Carmine (2).

Quanto ai nostri corallieri, li vedemmo convenire la prima volta nel chiostro di S. Domenico nel 1488 per la compilazione dei primi capitoli dell'arte. Rimase questa località per lungo tempo il luogo di raduno: il 21 novembre 1549 la riunione avveniva « in loco soliti capitoli et congregationis hominum dicte artis in plateale ecclesie sancti Dominici ».

I capitoli del 1570 stabilivano che le elezioni dei consoli dovessero effettuarsi dai maestri « redduti et congregati in la loro solita cappella » (cap. 1°), nella quale i consoli stessi potevano far celebrare una volta al mese una messa, a cui erano obbligati a intervenire tutti gli uomini dell'arte (cap. 29°), e dove dovevano pure tenersi le consuete congregazioni per le regolari ufficiature (cap. 31°).

Non saprei se detta cappella trovavasi in S. Domenico. Ancora nel 1586, nel capitolo riformato dai Padri del Comune per le elezioni degli ufficiali dell'arte, è detto che la riunione per dette elezioni debba avvenire « in illa capella in qua soliti sunt celebrari facere Divina », dove appunto, udita la messa, si doveva procedere alla nomina delle cariche.

Ma il Rev.mo Visitatore di S. Santità aveva proprio allora proibito che si procedesse a simili operazioni in detto luogo; onde i consoli e consiglieri ottenevano dal Senato di poter fare le elezioni nella loggia che si erano procurati in sostituzione della cappella stessa. Da un documento del 19 gennaio 1603 sappiamo, poi, che la loggia dei corallieri era situata « in contrada beate marie de vineis ».

Ma l'8 maggio dello stesso anno trovo che il notaio e scrivano dell'arte, Battista Sivori, leggeva, alla presenza dei consoli e consiglieri, due decreti del Senato del 28 aprile, di cui già parlammo, ai 148 uomini dell'arte riuniti « in domo disciplinatorum Sancti Stephani ». Si potrebbe quindi pensare che di questo tempo venisse a mancare all'arte la sua loggia, ma non è im-

(1) MANNUCCI, st. cit., doc. V-XI.

(2) Capitoli dell'*Arte dei formaggiari,* ms. presso la Civ. Bibl. « Berio ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

probabile che nei venti anni che corrono prima del 1623, altri mutamenti temporanei si siano verificati.

Certo nel 1623 da parecchi anni doveva lamentarsi tale disagio, se ora si prendeva in particolare considerazione il modo con cui si potesse rimediarvi. E i mezzi suggeriti dai consoli, i Mag^ci Agostino Peirano e Francesco Boaxio, unitamente ai consiglieri Agostino Vassallo, Stefano Antonio Semino, Battista Cozzo e Luca Burlando, miravano ad ottenere che, col minore dispendio e senza che si venisse « a sentire da molti il sborso dei denari », si potesse mettere insieme la somma necessaria per comperare « una stanza o un sito commodo » ad uso di loggia.

E se ciò non fosse stato possibile, si sperava almeno di poter collocare tanta rendita, che permettesse di pagare l'affitto annuo per « una habitatione o stanza », ed insieme « i salari de ministri », eliminando pure le tasse che, consentite dallo statuto, si dovevano imporre annualmente « con travaglio et dispendio di exigere », sperando con questo mezzo di poter « supplire et restare ogni cosa incamminata e quieta ».

Si proponeva dunque di mettere, almeno per cinque anni, a carico dei « mercadanti fabricanti e che fanno fabricare de coralli », una tassa di soldi venti per ogni « cassia de coralli... e terraggi », che venisse introdotta in città; e ove la merce fosse posta in « corbe o sacchi, o altro come molte volte può accadere », la stessa gravezza s'imponesse a peso, calcolandola per cantari. E s'intendeva che dovessero essere colpiti non solo coloro che introducessero i coralli in città, ma anche chi ne comperasse di quelli già introdotti o in altro modo ne contrattasse, dovendo però pagarsi l'imposizione una sola volta. Anzi quei mercanti che in un'annata venissero a sborsare, per la nuova imposta, da lire tre in più, non fossero per quell'anno obbligati al pagamento della tassa ordinaria da trenta a sessanta soldi, fissata al capitolo 11° del 1570.

Il provento ricavato doveva poi collocarsi ogni anno in S. Giorgio « con altri pochi denari che vi sono » (1). La proposta, letta dal notaio e scrivano dell'arte alla presenza dei consoli e del consiglio, veniva approvata il 6 aprile, con soli 4 voti contrarii, dai ventuno congregati nella sala dell'abitazione del console Boasio.

(1) Da alcuni appunti che si leggono nell'ultima carta del « libro » dei corallieri si può ricavare che verso il 1640 esistevano in San Giorgio « due partite in credito » dell'Arte nostra, e cioè una di l. 279 s. 3 d. 5, l'altra di l. 56 s. 3. Il 19 aprile 1640 vengono « mandate nel cartulario de paghe di S.to Giorgio in paghe del 1637 che madureranno l'anno 1642 », l. 356 s. 19 d. 8. Si aggiunge inoltre che il 26 marzo 1642 l'università dell'arte, convocata dai Consoli e dal Consiglio, deliberava che i denari che erano in S. Giorgio « in paghe » si dovessero versare all'Ill.ma Camera, in base alla nuova imposta « per la fabrica de galere », come da richiesta dei deputati all'armamento.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Questi intervenuti, come è detto nella supplica rivolta al Senato per la comprovazione e corroborazione dell'atto, erano tutti mercanti, e precisamente, oltre i già nominati, G.B. Boasio, Agostino Piaggia, Emilio Bonvino, Nicolò Torrazza, Pietro Antonio Gazzino, Francesco Gazzino, Alessandro Gazzino, G.B. Gazzino, Giovanni Barixone, G.B. Tasso, Francesco Solaro, Michele Docino, Damiano Maragliano, Giulio Savignone, Gerolamo Lauto, Giovanni Paolo Semino. Il giorno dopo diedero pure individualmente il proprio consenso altri mercanti assenti all'adunanza, è cioè: Battista Costigliolo, Nicolosio Bozomo, Tomaso Tasso, Giuseppe Compiano, Stefano Bona, Agostino Vassallo, Geronimo Vassallo, Giovanni Giacomo Barixone e Battista Semino. Gli Ill.mi. Residenti di Palazzo Gio. Stefano Doria e G.B. Airolo, a loro volta proponevano al Senato, che confermava il tutto (18 luglio), di concedere l'applicazione della suddetta tassa ridotta a dodici soldi e per soli tre anni, da prorogarsi eventualmente fino a cinque dalle Ser.me Signorie ad istanza dei consoli e consiglieri.

Infatti il 9 luglio 1626 i capi dell'Arte richiedevano la proroga del decreto di cui sopra per i rimanenti due anni, ciò che il Senato concedeva. Noto però che questa deliberazione venne presa « in la solita logia »; il che denota che si era provveduto nel frattempo a fornire la corporazione di una stabile sede.

Per quanto tempo ancora i corallieri poterono disporre di una propria loggia, non saprei. Nel 1688, ai 15 di gennaio, consoli, consiglio, « mercatores et magistri » deliberano ancora « in solita loggia ». Poi i documenti nulla più dicono in proposito fino al 1732, nel quale anno vediamo consoli e consiglio riunirsi « nella sala » del cancelliere, probabilmente l'ufficio del notaio nella loggia stessa. Apprendiamo poi che nel 1750 l'assemblea degli ufficiali e dell'università dell'Arte ha luogo a S. Donato in casa di uno dei consoli, Gio. Carlo Gnecco.

Nel 1755 i corallieri sono invece congregati regolarmente nel vico del Prione nell'abitazione del mercante Ambrogio Gnecco, che era in quel momento consigliere « surrogato »; e nello stesso luogo li troviamo pure convocati nel 1774, mentre dieci anni prima, nel 1764, la riunione risulta avvenuta nella stessa camera del Magistrato dei Padri del Comune.

Altre notizie al riguardo non trovai; ma queste bastano a indicarci una nuova traccia, la quale ci porta a seguire la nostra Arte nella sua lenta decadenza, che potremo riscontrare anche sotto altri aspetti.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

IV.

Il negozio delle « pietre »

Uno dei sintomi della minore efficienza dell'Arte è data pure, come vedemmo qui addietro parlando dei capitoli del 1613, dalla tendenza sempre più accentuata dei maestri corallieri a rifiutare le cariche a cui erano eletti. E già ricordammo anche un documento del 1647 che ci fornisce il motivo di tale rifiuto da parte dei maggiori mercanti: motivo che è poi sempre lo stesso. Gli è che l'arte mancava dei mezzi sufficienti per sopperire a tutte le spese, ed altro rimedio non si era trovato finora che quello di ricorrere alle tasse consentite dallo statuto e pagate, nella dovuta proporzione, così dai mercanti come dai lavoranti. D'altra parte era « conveniente che un'arte tanto principale et importante per l'utile delle Gabelle, et mantenimento di innumerabili manifaturieri » si reggesse « col dovuto decoro », ma anche senza « soverchio gravame dei poveri ». Occorreva quindi escogitare qualche altro espediente per conciliare tante esigenze; e la cosa parve di tanto rilievo da indurre consoli e consiglieri ad aggregarsi « quattro aggiunti » per lo studio della pratica, secondo quanto era contemplato, come vedemmo, nel cap. 30° del 1570.

Ora essi presentavano ai Signori Ser^mi^ una nuova proposta, che avrebbe dovuto procacciare alla Loggia i fondi di cui abbisognava. Usavano i maestri dell'arte, per l'operazione dell' « attondare » i coralli, certe pietre o mole, che venivano « portate da paesi forestieri ad istanza di alcuno Mercadante Corallero che negotiandone in quantità ne cavava ragionevole guadagno ». Si riteneva ora cosa conveniente che l'Arte stessa assumesse il monopolio di tale fornitura. Vi era infatti un certo mercante che sarebbe stato disposto ad impiegare il capitale all'uopo necessario, solo riserbandosi una parte dell'utile, in modo che dal negozio due vantaggi se ne sarebbero ricavati: l'uno che i poveri artefici avrebbero potuto avere dette pietre ad un prezzo minore; l'altro che ne sarebbe venuta col tempo l'opportunità di togliere le tasse finora pagate dai corallieri.

Si invocava pertanto l'approvazione della proposta con gli ordini relativi, che proibissero a chiunque di far uso delle pietre che non fossero fornite dall'Arte, come pure di importarne, negoziarne e tenerne, all'infuori del « de-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

putando » dagli ufficiali della corporazione stessa. Alla quale chi ne possedeva al presente, doveva venderle tutte, meno poche che volesse « tenere per consumare nel proprio lavorero ».

Il Prest^mo^ Paolo Andrea Doria, deputato all'Arte dei corallieri nel Magistrato dei Padri del Comune, incaricato, come al solito, di studiare la pratica e di riferire, accogliendo pienamente la suddetta istanza, concretava le seguenti condizioni della concessione, sanzionate poi per un triennio dal Senato con suo decreto del 10 luglio: chi avesse prestato il denaro per il negozio delle pietre non doveva avere partecipazione nell'affare, ma solo avrebbe goduto un frutto annuo per il capitale investito. Il resto dell'utile doveva rimanere all'Arte per impiegarlo, ogni fin d'anno, in difalco del prestito; estinto il quale e disponendo l'Arte del necessario « peculio da far detta negoziazione senza pagar interesse », si sarebbe provveduto a togliere le tasse che gravavano su mercanti e manifatturieri.

Spettava ai consoli e consiglieri l'impegno di far provvista di dette mole di buona qualità, che si dovevano segnare con un bollo per riconoscimento, rimanendo confiscate quelle che ne fossero mancanti, con la pena in più di lire cinquanta per ogni pietra, a carico di chi la tenesse illecitamente o di chi ne falsificasse il bollo. Dopo di che si doveva incaricare persona, la quale curasse la vendita delle pietre secondo il prezzo fissato dai consoli stessi, con l'obbligo di presentare ad ogni richiesta le note relative da segnarsi dal notaio in un apposito libro, perchè a fin d'anno il cassiere dell'Arte potesse dare il rendiconto generale. Siffatte norme troviamo in vigore ancora nel 1671 e il privilegio fu sempre confermato in seguito, di decennio in decennio.

Da una supplica del 1734 per il rinnovo della concessione, apprendiamo che « l'imposizione per ogni pietra dell'altezza e longhezza che erano in tempo di detto appalto » era fissata in venti soldi, prezzo che rimaneva poi costante. Il provento di tale vendita risulta nel 1752 l'unico « introito stabile per supplire alle spese necessarie » della corporazione; onde si domandava allora la solita riconferma di cotesto « jus privativo » a beneficio della cassa dell'Arte, « che — si diceva — in oggi si trova non solo esausta, ma aggravata di debiti ». E siccome il decennio era spirato da qualche tempo, si chiedeva pure il benestare per quanto era stato esatto dopo il termine dell'ultimo « indulto », con l'obbligare altresì al contributo dei venti soldi « coloro che non l'avessero per anco soddisfatto »: segno che neppure era sempre cosa agevole esigere il dovuto pagamento. Anche questa volta (19 maggio) il Senato confermava ogni cosa per il consueto decennio.

Dalla esposizione fatta dai consoli e consiglieri all'Università dell'Arte nel 1764, risulta cessato questo introito per essere terminato il relativo pri-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

vilegio, venendo così a mancare all'Arte ogni mezzo di sussistenza. Tuttavia nella supplica inoltrata per richiedere appunto l'autorizzazione a ricavare con una nuova tassa i mezzi finanziari occorrenti alle spese inderogabili dell'Arte stessa, non si parla del rinnovo di tale diritto. Il perchè non appare chiaramente: forse vi fu qualche atto separato a noi non giunto.

Comunque, sta il fatto che precisamente dieci anni dopo, nel 1774, mentre in altra supplica sul consueto argomento delle ristrettezze finanziarie, neppure si accenna al detto privilegio, si ha appunto in data 15 aprile un istrumento mediante il quale l'affare delle « mole » riceveva una sistemazione diversa da quella fissata nelle norme del 1674. Con questo atto stipulato dal notaio dell'arte Geronimo Assereto nella casa del mercante Ambrogio Gnecco, i consoli Giuseppe Montanaro e Lazzaro Molfino, il consigliere Desiderio Oliva e i « surrogati » Sebastiano Musso, Francesco Burneto per i consiglieri assenti Lorenzo Parente e Antonio Maria Campanella, appaltavano a certo Francesco Maria Scotto q. Bartolomeo « il jus privativo a detta loro Arte a titolo di patrimonio competente alla forma delle antiche regole, e privilegi di provvedere le pietre, e muole per lavorare li coralli rottondi, et a botticelle di ogni qualità ad uso di fabbricanti e manifatturieri di detta Arte in tutto il Dominio di questa Ser^ma^ Repubblica ».

L'appalto doveva avere la durata di dieci anni a cominciare dal giorno in cui se ne fosse conseguita « la comprovazione dal Ser^mo^ Senato secondo il solito », la quale espressione sta a indicare appunto una ininterrotta continuità nella concessione governativa. Non solo; ma tale regolamento della fornitura delle « pietre » risulta da questo documento in vigore almeno da qualche decennio.

Infatti è detto nell'istrumento che l'appaltatore non poteva fare altro commercio delle dette mole, nè accrescerne il prezzo; ma doveva mantenerne provvista l'Arte durante il decennio e alle solite condizioni, « senza alcun aggravio o alterazione », impegnandosi ad osservare tutti li capitoli, ordini e decreti... concernenti al detto uso e provista di dette pietre in tutto alla forma delli altri precedenti contratti ».

Che poi questo provento non dovesse ormai più avere un grande valore per l'Arte, le cui spese « tra salarij del Mag.co Cancelliere e mandati » ammontavano nel 1734 a più di mille lire, si può comprendere osservando che l'annuo canone pagato dall'appaltatore era di cinquanta lire moneta corrente fuori banco da pagarsi alla fine di ogni anno al cassiere dei corallieri. Il motivo della deficienza dei mezzi finanziari costituisce appunto, già nel XVII secolo ed ancor più nel settecento, come ancora avremo da ricordare, un argomento costante di lagnanze ed un oggetto continuo di studi per trovare i necessari e pur mai sufficienti ripieghi.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ma accanto a queste difficoltà finanziarie, altre di genere diverso se ne presentavano alla nostra Arte nella sua vita interna e nei rapporti con attività esterne. Un problema fondamentale era intanto quello del rifornimento della materia prima, la quale con grandi fatiche e disagi procuravano gli abili e intraprendenti marinai che si dedicavano a questa caratteristica pesca.

V.

La pesca e l'arte del corallo.

Sui rapporti dell'Arte dei corallieri con i pescatori del prezioso polipaio, per quanto riguarda il commercio del corallo, ebbi già a trattenermi in altro mio scritto (1). Qui aggiungerò qualche altro dato su questa questione, che era di somma importanza per più rispetti.

Siamo nel 1626: nel momento dell'ascesa di Livorno, grave minaccia per la Dominante, quando il Granduca di Toscana, « il quale — dice una supplica dei corallieri — invigila nel mantenimento dell'arti nel suo stato », aveva con pene severissime proibito l'introduzione di coralli lavorati nel suo territorio, vietando nello stesso tempo che i mercanti forestieri potessero comprarvi coralli greggi per recarli a lavorare altrove.

Noi che conosciamo i recenti intrighi di quel Governo per indurre artigiani genovesi a stabilirsi a Pisa e Livorno, possiamo comprendere chiaramente come queste disposizioni fossero rivolte contro l'antica e tuttora fiorente arte della Repubblica a vantaggio della nascente industria toscana. A tal fine, il governo granducale cercava pure di allettare pescatori di altre nazioni, e in particolar modo liguri, perchè portassero a vendere in Livorno la loro merce. Onde il duplice detrimento per la Repubblica, sia delle gabelle in conseguenza del mancato ingresso del corallo, sia dell'Arte, che « per non haver materia da fabricare » se ne andava « del tutto in rovina con danno dei maestri, e della maestranza, ed infiniti poveri, che con quest'arte sogliono mantenere le famiglie loro ». Senza contare che, essendo proibito dalla legge del 1603 « alli maestri et alli manifatturieri » di recarsi a lavorare fuori del Dominio, non rimaneva — a chi aveva speso tutta la vita per imparare questo mestiere — come mantenersi, dato che non gli era consentito esplicare la propria attività nè in Genova nè altrove.

(1) *Liguri pescatori di corallo*, cit.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Che cosa chiedessero questi corallieri già dissi: che cioè i pescatori liguri fossero obbligati a portare il prodotto della pesca alle loro case o dove loro piacesse nel Dominio della Repubblica, « conforme all'uso antico », in modo che anche i Genovesi fossero in grado di comprarne per i propri bisogni.

Tale richiesta sostenevano, innanzi al Magistrato dei Padri del Comune, i consoli Paolo Semino e G. B. Sartore con i corallieri Pietro Antonio Gazzino e Stefano Pavona, essendo assenti i pescatori citati a comparire e solo intervenendo il procuratore della Comunità del Cervo, uno dei luoghi principali di armamento delle coralline liguri: costui però veniva in seguito sconfessato dai pescatori stessi, i cui interessi non aveva saputo o voluto difendere.

Ho seguito già nello studio citato tutta la discussione sull'argomento e le ragioni portate da una parte e dall'altra. Vivace era stata la difesa fatta in nome dei corallatori, lontani per le operazioni della loro pesca, da uno dei « principali interessati in detto negotio », G. B. Ardissone, e dal loro legale, il dottor Domenico Cavazza. In conclusione costoro, dopo aver negato « i supposti della prohibitione de Prencipi forestieri » e la mancanza in Genova del corallo occorrente per esercitare l'arte, affermavano che i corallatori avrebbero « abbandonato l'impresa della pesca » piuttosto che « offerire tanti loro sudori alla discretione dei coralleri ». Notevole, per il punto di vista dal quale qui guardiamo la questione, l'affermazione dello stesso dottor Cavazza, contenuta nella sua esposizione: essere cioè l'arte dei corallieri « di ornamento e mantenimento » per Genova e « *nata si può dire in questa città* ».

Ma osservavano i nostri Mercanti corallieri che il commercio del corallo grezzo, per parte dei pescatori liguri, si faceva, fino a quattro o cinque anni prima, in Dominio e specialmente ad Alassio; senonchè negli ultimi tempi « altri » aveva cercato « con allettamenti » di deviare questo negozio, « con grave pregiudizio della Repubblica, che va perdendo l'arte, quale s'introduce altrove, specialmente in Livorno ».

Le quali parole, messe in rapporto con le notizie già riferite del 1603, ci mostrano chiaramente come recente fosse l'introduzione di questa industria in Toscana.

Intanto i Padri del Comune, rilevando « che li Armeni, à quali dal publico si era dato stanza per introdurre il loro » commercio in Genova, facevano appunto « negotio di gran qualità in detti coralli »; riconosciute giuste le ragioni addotte dai corallieri, riferivano al Duce e ai Governatori in loro pieno favore, sia per l'interesse delle gabelle, sia per il mantenimento dell'arte e l'« avviamento de artisti et operarij ». Così si giungeva al decreto del Senato del 6 luglio, che obbligava i pescatori « per triennium proximum »

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

a portare il corallo ai luoghi « eorum respective habitationum, aut alio, in Dominio tamen Reipublicae, in quo illa vendere cuilibet possint iuxta antiquum morem ». Ho ricordato altrove che si ha notizia della validità di tale disposizione nel 1652, 1700, 1701, 1710, con la specificazione in più, che il corallo dovesse essere portato nel porto stesso di Genova. A complemento dei dati già raccolti aggiungerò qui alcune altre notizie sul commercio del corallo in Liguria, commercio che nella prima metà del XVIII secolo veniva a trovarsi in condizioni alquanto mutate.

Intanto non è a credere che, in questo tempo, pervenisse nella Dominante soltanto la merce dei pescatori liguri; chè anzi una carta del 21 dicembre 1732 (1) ci fa sapere come ricchi mercanti comperassero « partite rilevanti » di coralli grezzi recate nel porto di Genova da « Napoletani, Liparoti, Trapanesi, Corsi et altre Nazioni ». Ultimamente, ad esempio, certo Nicolò Giudice aveva fatto acquisto « di una partita di coralli sgrezzi da Liparoti ascendente a lire centomila compreso anche il Coralluccio e teraglio ». In ispecie queste ultime qualità inferiori della merce venivano comperate dai mercanti minori (« decaduti », come si dice nel documento), i quali si trovavano quasi oppressi da quei mercanti « potenti », che disponevano di capitali ingenti e monopolizzavano la massima parte della materia prima. In seguito a tali considerazioni si erano appunto riuniti i consoli dell'Arte, Giacomo Gazzo e Francesco Oliva, e i tre consiglieri Costantino Pratolongo, G. B. Brunetto, Pietro Paolo Boero, essendo assente il quarto, Angelo Agostino Recco; e costoro, insieme con i corallieri G. B. Leverero, Francesco Costa, Gio. Maria Rocca e Giuseppe Massardo, avevano compilato in merito al lamentato inconveniente un capitolo da sottoporre alla superiore approvazione.

Si proponeva, cioè, che in avvenire tutte le partite di corallo acquistate da qualunque mercante coralliere, direttamente o per mezzo di terze persone, o che in qualunque altro modo giungessero in città o nel Ser^mo^ Dominio, non dovessero rimanere esclusiva proprietà del compratore.

Così doveva stabilirsi per qualunque qualità di coralli, sia grezzi che tagliati, oppure « corallucio, teraglio, bruttura tanto grezzi che lavorati » senza distinzione di provenienza, fossero cioè « sì de Napoletani che di Liparoti, Corsi, Trapanesi, S. Margherita, di Riviera di ponente, Livorno e di qualsivoglia altro luogo niuno escluso ».

Se, dunque, il compratore fosse mercante coralliere, sarebbe in obbligo di fare denuncia all'Arte, per mezzo del sindaco e del massaro, della mercanzia acquistata, perchè tutti quegli altri mercanti corallieri, a cui tornasse

(1) A. S. G., *Artium*, filza n. 1.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

conveniente, potessero averne una data porzione, riserbandosi però sempre a chi aveva compiuto l'operazione la quarta parte di tutto il quantitativo.

Questi partecipi dell'acquisto dovevano però entro due giorni soddisfare al pagamento della parte loro assegnata, compresi tutti gli oneri incontrati dal compratore per senseria, noli, assicurazioni od altro, aggiungendo in più il due per cento, oltre il costo e le spese di provvigione.

Nessun pretesto poteva ammettersi da parte del Mercante coralliere acquirente; ma il corallo dovevasi dividere nel modo indicato « con la libertà alla forma de decreti del Senato Ser^mo di potersi comprare da qualsivoglia persona tanto dell'Arte suddetta, quanto da chi si sia », così che « tanto ricchi che poveri ne sentano il beneficio ».

La proposta aveva avuto i voti favorevoli di tutti i nove presenti; il documento non ha però nessun attergato delle superiori autorità, nè è registrato nel libro dell'Arte; il che fa pensare che la pratica non abbia avuto corso, o comunque non sia pervenuta a pratici risultati, sia per l'opposizione di « potenti » mercanti che si sentivano danneggiati, i a che si considerasse la richiesta stessa troppo esorbitante.

Rimaneva piuttosto, a vantaggio di questi mercanti, l'antico prόposito di costringere i pescatori liguri a portare in Genova la propria merce. Ed ecco che poco dopo, il 14 settembre 1735, veniva ancora pubblicata su questo argomento una grida a stampa (1) dei Ser.mi Collegi. Cominciava essa così: « Desiderando Noi che il Negotio, e l'Arte dei Coralli già molto fertili in questa Nostra Città, e Dominio si conservino, e maggiormente si augumentino a benefizio di questo Traffico, e Comercio, e sperando che possa condurre a questo fine il procurare, che i medesimi Coralli i quali ora si trasportano in altri luoghi forastieri, vengano per l'avvenire, e s'introducano in questo Porto, e Città abbiamo perciò determinato di ordinare, come appunto ordiniamo e comandiamo per questa pubblica Grida [la quale dovrà pubblicarsi ne' luoghi e Giurisdizioni del Nostro Dominio, particolarmente di Alassi, Diano, Cervo e Langueglia, ove sono Bastimenti e Coralline, che vanno alle Pesche dei Coralli] a tutti i Padroni, Capi o Sopracarichi, che saranno alla direzione e governo di esse in detti viaggi, che nel ritorno delle dette pesche, cominciando da quello che faranno in quest'anno, debbano, partendosi dai luoghi, e mari, ove avranno pescato, condursi in questo Nostro Porto di Genova immediatamente, e direttamente, e senza fare altro scalo, nè vendita di Coralli benchè minima in alcun altro Porto, o luogo, nessuno escluso, e quivi portare e denunciare tutto il corallo pescato e che avranno in dette loro Coralline e Bastimenti senza alcuna frode o inganno ».

(1) A. S. G., *Artium*, filza n. 1.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

I suddetti padroni ecc., prima di partire per la pesca, erano tenuti quindi, d'ora in avanti, ad obbligarsi nelle rispettive Corti, in atti degli Attuari di queste, di osservare quanto era qui prescritto.

Si rendeva noto, inoltre, che gli Ill.mi Protettori di S. Giorgio concedevano loro che, fatta appena giunti in porto, la denuncia dei coralli « alla forma delle regole dei Caratti », avessero essi « libera facoltà di vendere i coralli medesimi al maggior loro vantaggio, o di lasciargli in Portofranco, per goderne il beneficio dello stesso, o di portarsegli à loro rispettivamente luoghi senza verun altro pagamento, che di quello, che si fà ne' medesimi, e da quali poi sarà loro permesso trasportargli, e vendergli, dove più loro parrà ».

I trasgressori dovevano essere severamente puniti con pena pecuniaria, fino a scudi cinquecento d'argento, ed anche corporale « a giudizio sempre e in arbitrio » del Duce e dei Governatori e Procuratori della Repubblica; alle quali pene dovevano pure andar soggetti « quei Patroni, Capi, o altri delle dette Coralline di questo Dominio, e Sudditi della Repubblica, i quali avessero Patenti de' Principi forestieri, e fossero trovati in dette contravenzioni ». Tale via avevano tentato infatti i corallatori, sperando di sfuggire agli ordini del Governo, che certo erano stati più volte ripetuti in passato; onde senza pregiudizio di questi e « delle gride già pubblicate » in materia, venivano ora promulgate le presenti disposizioni.

Della pubblicazione della grida erano incaricati i vari Giusdicenti e « particolarmente quelli di Alassi, Diano, Cervo e Langueglia, ove sono delle Coralline, e Bastimenti in maggior numero »: il che conferma quanto altrove cercammo di porre in rilievo sull'importanza di quei centri di armamento in quest'epoca (1). E che gli altri famosi pescatori di corallo della riviera orientale si trovassero allora in peggiori condizioni, ce lo prova pure una supplica presentata l'anno seguente, 1736, dai corallatori di S. Margherita.

Si parla in essa di « totale desolatione di alcune povere case de' Marinai » di quel luogo nel Capto di Rapallo; la quale desolazione era « proceduta unicamente da fallimenti », verificatisi « ultimamente » in Genova, di diversi Mercanti di coralli, « in tempo del respiro al pagamento loro accordato per facilitare l'esito de' medemi (coralli) entro il termine del più giusto, et onesto prezzo ». Questo episodio ci rivela momenti di crisi per la nostra Arte, sulla quale dovevano ripercuotersi vivamente le conseguenze di questi fallimenti; e noi dovremo ancora esaminare la situazione non molto rosea dell'industria genovese dei coralli in questi stessi anni. Qui ci giova soffermarci ancora brevemente sulla questione che tanto interessava i nostri pescatori.

(1) Cfr. *Liguri pescatori di corallo*, cit.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ordunque i marinai margheritesi, fatte presenti le loro dolorose condizioni, mostravano come la necessità di poter vendere a contanti la loro merce li avesse costretti a portarla altrove, dove potevano esitarla anche a prezzi più vantaggiosi di quelli offerti dai mercanti genovesi, senza tener conto del « detto risico purtroppo evidente, e più volte purtroppo sofferto in caso di vendita al detto respiro ». Il pericolo poi diverrebbe maggiore con l'applicazione delle norme contenute nelle grida del 1735. Però che i negozianti genovesi avrebbero « regolate le loro offerte a prezzi via più infimi », nella considerazione del pregiudizio che deriverebbe ai pescatori, dovendo portare altrove i loro coralli, una volta che non fosse stato loro possibile di effettuarne la vendita nel porto di Genova, dove erano costretti a far direttamente scalo; e ciò sia per le spese di trasporto, sia per il nuovo rischio a cui sarebbero andati incontro, specialmente perchè i mercanti stranieri avrebbero considerato quella merce come rifiuto delle città di Genova.

Evidente era la necessità di vendere i loro coralli prontamente a contanti per soddisfare ai loro creditori, supplire ai bisogni propri e delle famiglie, ed « esentarsi da rissose amarezze, e dispendiosi litiggi tra di loro seguiti, e caggionati da detti fallimenti, dei quali abastanza dalla Cancelleria dell'Ill.mo Magistrato dei Sig.ri Conservatori del Mare, e della Curia di Rapallo ». Inoltre occorreva provvedere ai mezzi necessari all'allestimento delle nuove pesche, senza che essi pescatori fossero costretti, come era accaduto, a lasciar in terra il loro danaro infruttifero, per prendere invece « a cambio, o sia in accomenda nuove colonne loro troppo gravose »; onde supplicavano le Loro Sig.rie Ser.me a voler sospendere l'osservanza della grida, finchè non fosse riesaminata la cosa da quelle Commissioni, a cui avessero voluto affidarla. I Collegi, il 28 giugno, rinviavano intanto la pratica all'Ecc.ma Giunta del Traffico; non risulta però che si venisse ad una conclusione.

Ma di fronte ad una mossa inaspettata ci troviamo poco tempo dopo (1738). Quella stessa Arte dei corallieri che un secolo prima aveva provocato il decreto di cui stiamo parlando, intercedeva ora per l'abrogazione di esso. Veramente, sebbene la supplica fosse fatta in nome dei consoli e del deputato della Loggia dei corallieri, la Giunta del Traffico, a cui la pratica era stata deferita, incaricava l'Ill^mo^ G. B. De Mari di riconoscere « se l'instanza procedesse per sentimento universale dell'Arte ». C'era dunque dubbio, come si vede, che essa potesse rispecchiare interessi particolari; comunque ecco quali inconvenienti si mettevano in rilievo.

Osservavano i supplicanti che dopo la « longa serie d'anni », in cui era stato ordinato ai pescatori di non poter godere del privilegio del Portofranco di Genova, se avessero toccato altri porti per la vendita dei loro coralli, l'Arte dei corallieri genovesi era venuta « al presente » a trovarsi « in somma

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

angustia », quando doveva provvedersi della materia prima, poichè i mercanti erano costretti a portarsi essi stessi a Livorno o in altre parti, oppure a dare a terze persone « le dovute commissioni » per i necessari acquisti.

Come si vede, gli ordini del Governo non avevano davvero raggiunto lo scopo prefisso. Del resto la situazione, nello spazio di un secolo, poteva ben essere mutata.

Riflettevano infatti i nostri maestri che « per essere dilatato l'uso di suddette pesche à nationi diverse » (parole che attestano una almeno relativa precedenza cronologica dei pescatori liguri), gli ordini della Repubblica rimanevano nulli per tali corallatori stranieri; di modo che le restrizioni che colpivano soltanto i nazionali risultavano ormai inefficaci, senza contare « il sommo irritamento » che in questi provocavano.

I consoli e il deputato della Loggia dei corallieri chiedevano perciò che le loro Signorie Ser.me volessero concedere « a tutti tanto Nazionali, quanto esteri il privilegio di poter toccare in qualonque Porto e luogho con poter godere il privileggio di questo Porto franco senza spesa di sorte alcuna in caso non le riuscisse la vendita dei loro coralli, sperando che dovessero perder quella somma difficoltà, e malinconia, che sofrono di dover aprodare al presente Porto di Genova » (1).

Anche di questa supplica, che non fu registrata nel Libro dell'Arte, non so quale fosse l'esito definitivo; il che, del resto, non molto ci interessa conoscere. Ci interessa piuttosto aver potuto esaminare alcuni aspetti dei rapporti fra le due industrie della pesca e della lavorazione del corallo, che sortirono in Liguria vicende pressochè comuni: ebbero qui origini antiche e belle tradizioni di abilità e di fortuna; sopraffatte man mano dalla concorrenza di altre popolazioni e dalle mutate condizioni del mercato, giunsero fino ai nostri giorni per spegnersi quasi contemporaneamente, riassorbite presso di noi da altre forme di più larga e vigorosa attività.

VI.

I lavori per i forestieri

Inefficaci si erano adunque manifestati, in definitiva, i provvedimenti per assicurare la merce dei pescatori liguri all'Arte genovese, venendo la situazione in seguito superata dalle nuove condizioni, che si erano create col diffondersi sempre più della pesca dei coralli presso altri popoli. Allo stesso

(1) A. S. G., *Artium*, filza 1.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

modo neppur portarono ai risultati ripromessi i divieti della Repubblica per impedire che l'industria della lavorazione del corallo venisse trasportata altrove dagli artigiani nazionali. Nè mancò una certa energia del Governo in proposito.

Abbiamo visto come dal 1603 al 1688 si erano verificati, non ostante le varie proibizioni, parecchi casi di maestri trasferitisi specialmente in Toscana. Alcuni erano stati poi indotti a ritornare anche « con qualche dispendio dell'arte »; altri in seguito ad energici provvedimenti del Governo, quali appunto quelli del 1688 già ricordati.

Ma a nuove astuzie si era ricorso da parte dei forestieri per eludere le provvidenze della Repubblica e sfruttare non solo il numero, ma anche l'abilità dei nostri artigiani, che resta così confermata da questi stessi fatti.

Apprendiamo appunto da una supplica del 1691 che — forse già da parecchio tempo — si erano introdotte nella corporazione, comprando l'arte « per mercante », « persone che tutto altro professavano ».

Costoro non avevano « possibilità di esercitare per proprio conto » tale privilegio, ma solo se ne valevano « per servire à mercanti et ebrei di Livorno e di altre piazze ». Questi forestieri, per mezzo dei suddetti mercanti, avevano così « commodità dimandare à manifaturare i loro coralli nello stato » della Repubblica, usufruendo di quegli stessi manifatturieri che servivano i mercanti cittadini, « già che — si osservava — ad essi et ad ogni altro viensi rigorosamente proibito l'andare a fabricarli et introdurre dett'arte fuori del stato, deludendo in tal maniera la disposizione della legge in gravissimo pregiudicio non solo de mercanti di questa piazza, ma anche della Doana ».

Un siffatto abuso, se si fosse maggiormente esteso, avrebbe portato alla « distruzione » dell'Arte; tenuto conto specialmente che i mercanti forestieri, per la minore entità delle gabelle già rilevata nel documento del 1688, potevano pagare le manifatture ad un prezzo un poco superiore, ciò che costituiva per essi un vantaggio notevole.

Per questo e per altro inconveniente, al quale accenneremo in seguito, i consoli e consiglieri della Loggia ricorrevano alle Loro Signorie Ser.me, perchè volessero elevare il prezzo per la compera dell'arte come mercante, stabilito allora soltanto in lire 60, a scudi cento d'argento. In tal modo quelle persone che non avevano « animo nè commodità di esercitare per conto proprio » l'arte, ma solo a vantaggio dei mercanti forestieri, si sarebbero astenute dall'acquistare un tale privilegio, eliminandosi così l'abuso lamentato.

La pratica fu trascinata in lungo per parecchi anni. Sebbene il Senato avesse già emesso un decreto in conformità della supplica, sempre però — secondo il consueto procedimento — purchè nulla occorresse in contrario al Prestmo Magto dei Padri del Comune, difficoltà pare sorgessero appunto per

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

parte di questi ultimi. Rinnovata infine dai consoli l'istanza, dietro relazione dell'Illmo Paolo Viale, deputato all'arte nostra, il suddetto Magistrato dava, soltanto il 16 marzo 1696, il suo « nil in contrarium occurrere », riducendo però il prezzo proposto per l'ingresso all'arte stessa da scudi cento a cinquanta d'argento.

L'aumento non eliminò l'inconveniente che si voleva sopprimere. Anzi in seguito troviamo che l'introduzione di questa merce per la lavorazione a conto di forestieri, per quanto limitata da precedenti restrizioni, avveniva effettivamente senza opposizione. I tentativi per una netta proibizione fatti, come già vedemmo, dall'Arte nel 1662 e 1688 dovettero fallire. Nel documento già citato del 1738 (1), in cui è ricordato il diffondersi della pesca del corallo presso altre nazioni, si rileva pure un altro fatto già da tempo lamentato, e cioè il trovarsi l'Arte « al sommo dilatata per le parti di Livorno, Marsiglia ed altre parti ». Ciò cagionava « sommo discapito » all'industria genovese, anche perchè, non essendo « così facile » in quei paesi « il dare compimento a lavori di bassa conditione come migliari da libra e migliari da numero questi tutti, o sia la maggior parte » venivano « a fare la loro fine in Genova per la quantità di operarij, che godono la libertà, et il commodo del loro vivere nelle Montagne contigue alla Città in sommo pregiudicio del lavoro sottile che si fabrica in Genova ». Ora, ad evitare un tale pregiudizio, sarebbe stato opportuno — supplicavano i consoli dell'arte — che tali generi « sottili » non si potessero introdurre in Genova se non dietro autorizzazione dei consoli stessi, per modo da permettere il compimento di detti « lavori minuti forastieri » soltanto dopo che gli artefici con giuramento avessero dichiarato di aver ultimata la lavorazione degli stessi generi per conto dell'Arte. I lavori in parola si distribuissero poi « per il mantenimento del popolo » sotto la sorveglianza dei reggitori della Loggia, secondo quelle forme e sotto quelle pene che più convenissero per maggior vantaggio della corporazione « et à meno pregiudicio delli proviggionarij, che fanno suddetto negotio di far lavorare suddetti generi minuti per conto di tante piazze forastiere ».

L'esame della pratica venne demandata il 24 gennaio alla Giunta del Traffico, ma non so se la richiesta venne poi convalidata dall'autorità competente.

Soltanto si può arguire da un frammento di annotazione aggiunto al documento che si dovette subito pensare alla necessità di assicurare, in ogni modo, l'osservanza rigorosa del riposo festivo.

Certo la situazione permaneva invariata, quando il 9 aprile 1750 i mercanti corallieri (2) venivano riuniti in numero di 26 nella casa del Console

(1) A. S. G., *Artium*, filza n. 1.

(2) Ecco il nome dei convenuti: consoli: Franc. M. Oliva e Gio. Carlo Gnecco; consiglieri: Paolo Caffarello, Carlo Massardo, Giacomo Gazzo, surrogato per Ambrogio Gnecco,

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Gio. Carlo Gnecco per deliberare in merito « ai gravi pregiudici sin'ora sofferti dalla loro proffessione ». Si lamentavano disordini nella applicazione delle tariffe, e « l'esorbitante dato a Migliari et altre qualità de coralli tagliati » provenienti da Livorno o « da qualunque altra parte per farsi tondare per conto de Forastieri » con discapito delle fabbriche di Genova, che si trovavano intralciate nella loro attività per la distrazione della mano d'opera in servizio dei mercanti di fuori.

Venivano per tanto approvate le nuove « Tariffe per li lavoranti in Bottega alla giornata, sia Torreggiare, come alla Tavola, infilare, e di tutti gli altri lavori appartenenti all'Arte de Signori Corallieri » (1). È da notarsi che in queste tariffe, fatte dai mercanti, la preoccupazione maggiore si era che i lavori non fossero pagati in più « sotto titolo di regalia lemosina o in altra forma »; il che si può spiegare ricordando che, come era già stato rilevato nella supplica del 1691, i forestieri si trovavano in grado di pagare le manifatture ad un prezzo superiore, accaparrandosi in tal modo l'opera degli artefici.

A regolare il servizio dei manifatturieri si stabiliva che non dovessero trattenere il lavoro oltre i tre mesi, (2) da quando fosse ad essi consegnato, a condizione però che non si potesse dal mercante affidar loro più di quattro libbre di corallo « da oncie cinque in giù » e libbre sei di « grossi ».

Si aggiungevano inoltre due capitoli con cui si cercava di porre riparo agli inconvenienti cagionati dal lavoro per forestieri. Anzitutto i mercanti di Genova dovevano avere la preferenza nel far lavorare i propri coralli « o sia migliari delle loro rispettive fabriche » dai lavoranti, i quali, se prima non avessero restituito il loro lavoro ultimato, non avrebbero potuto assumerne altro, « et in ispecie di detto forestiere da persona veruna anche matricolata ».

Si argomenta quindi da queste parole che, oltre a quei nostri mercanti che prendevano da altri paesi coralli tagliati da bucare e attondare, i mercanti forestieri stessi continuavano a mandarne direttamente in Genova valendosi di persone « non matricolate », che s'incaricavano della bisogna. Di fronte a tutti si affermava il diritto di precedenza assoluta dei mercanti genovesi, che potevano impiegare per proprio conto qualunque lavorante « vacante di

assente; università: Gio. M. Rocca, Santo Benvenuto, Carlo Amaino, Antonio Rocca, Francesco Gallo, Giuseppe Massardo, Giuseppe Albavera, Angelo Agost. Recco, Bartolomeo Bruneto, G. B. Caffarello, Antonio Parente, Antonio Campanella, Innocenzo Gazzo, Bartolomeo Bruneto, G. B. Giudice, Giuseppe Rocca, Francesco Scotto, Nicolò Gallo, Lorenzo Campanella, G. B. Albavera, Giuseppe Burlando.

(1) Cfr. APPENDICE, documento V.

(2) Nel 1662 si erano proposti due mesi, ma senza fissare il quantitativo.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

lavoro ». A togliere ogni possibile inconveniente o inganno si prescriveva inoltre che, per cura ed a spesa della stessa corporazione, si dovesse provvedere ogni lavorante in « migliari o sia migliarini » di un libretto, nel quale venissero di volta in volta annotate la quantità e la qualità del lavoro dato e la ricevuta di quello restituito, ciò che sarebbe valso a far riconoscere quando l'artefice si trovasse senza lavoro « e per conseguenza in stato da poter servire chiunque ».

Inoltre si richiedeva che i maestri mercanti, i quali volessero provvedersi di qualsiasi partita di « migliari » forestieri, fossero obbligati a farne denunzia ai consoli e « Deputati eligendi », perchè questi ne fissassero « il giusto prezzo, rimanendo ad arbitrio dei Proprietari l'accettare il prezzo medesimo ò pure tenerli per loro conto proprio ». In quest'ultimo caso rimarrebbero « soggetti alla prelazione » di cui sopra, avendo solo l'Ill^mo^ Deputato dei Padri del Comune la facoltà di « permettere la proprietà e lavoro di suddetti Migliari o Migliarini, purchè non eccedano libre cento ». Il mercante doveva infine pagare al cassiere dell'Arte un soldo per libra per il corallo denunciato, tassa che, in caso di vendita, graverebbe invece sui compratori. Ogni contravvenzione cadrebbe sotto la pena di 500 lire fuori Banco « da applicarsi per un quarto alle povere figlie dell'Arte da maritarsi, un quarto al Denonciante, un quarto al Mag^to^ Ill^mo^ dei Sig^ri^ Padri del Comune, ed il restante quarto all'Arte ». Con la consueta procedura e il parere favorevole del Deputato all'Arte, Costantino Pinello, restò il tutto approvato come da decreto del Senato del 22 maggio.

Ma qualche tempo dopo, il 31 aprile 1753, per nuova istanza dei consoli dei corallieri, sembrando che dai capitoli ratificati non risultassero chiaramente « tenuti al pagamento del soldo per libra sopra i Migliari ò sia Migliarini quei di essi, che vengono a fabricarsi in Genova per conto di Forastieri », il Magistrato Ill^mo^, udita l'esposizione del Deputato pro tempore Tomaso Franzone, spiegava la deliberazione precedente nel senso che al pagamento della tassa in parola sopra i « migliari » fossero « anche serviti quei che vengono in Genova à proviggione a farsi lavorare per conto de Mercadanti forastieri ».

Con quest'ultima disposizione, però, si venivano a turbare altri interessi, per le conseguenze dannose che produsse ben presto la tassa nuovamente stabilita.

Questa volta intervenivano presso i Signori Ser^mi^ gli Ill^mi^ Protettori delle Compere di S. Giorgio con una esposizione del 21 maggio 1756, che ci fornisce alcuni dati importanti. Apprendiamo anzitutto da essa che uno « fra li generi di mercanzia » dai quali la Dogana soleva ricavare « un notabile introito » era quello dei coralli, il cui commercio già era in Genova

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

« floridissimo ». La loro manifattura, poi, serviva a sostentare « moltissime famiglie » di Genova e delle valli del Bisagno e della Polcevera, che lavoravano non solo quelli « di spettanza » dei mercanti genovesi, ma « molti altri ancora che da forastieri venivano per tale effetto » mandati in Genova « a proviggione ».

Veramente già « da molti anni » questo commercio andava decadendo, ma specialmente tale decadenza si era accentuata dopo che nel 1750 « alcuni » corallieri genovesi in numero di « soli » 26 avevano fatto comprovare i due capitoli che noi già conosciamo.

Ora questi coralli « migliari » detti « volgarmente magliarini », che venivano « per lo più a mercanti genovesi spediti da quelli di Livorno a proviggione » per farli lavorare, pagavano per l'introduzione in città il dieci per cento, fra « caratti » (5%) « diritti » (2%) e « riva grossa » (3%), a cui dovevasi aggiungere l'« addizione » dell'1%, essendo ancora soggetti al pagamento del 7%, quando venivano rispediti a Livorno dopo la manifattura. Se non che, in seguito all'esecuzione dei due capitoli del 1750, l'affluenza dei coralli « migliarini » era notevolmente scemata con diminuzione pure dell'introito, che ne ricavava l'Ill.ma Casa di S. Giorgio, a cui spettava il reddito delle dogane. Risultava infatti che nei due anni precedenti all'approvazione dei suddetti capitoli, la sola introduzione dei coralli forestieri aveva dato lire 4959 di banco, mentre nei due anni seguenti, l'introito era stato ridotto a lire 239 di detta moneta. La causa di una così sensibile differenza non poteva quindi essere che la nuova tassa del soldo per libra imposta nel 1750 e il favore accordato ai mercanti genovesi. Era naturale che i proprietari dei coralli forestieri, vista l'aumentata gravezza e l'impossibilità di poter avere, come prima, « in tempo e colla dovuta prontezza » il loro lavoro, si rivolgessero altrove « come in Trapani ed altri luoghi »; il che risultava appunto da lettere scritte dai mercanti di Livorno ai loro corrispondenti in Genova. Equa poteva certo apparire la preferenza data alle fabbriche genovesi di fronte a quelle forestiere; ma era pure da notare che « attesa la decadenza in cui già da molti anni, e prima de stessi capitoli » era venuto il commercio de' coralli, non si sarebbe aggiunto in tal modo che un maggior danno per i pubblici introiti, nonchè la rovina di tante famiglie, che si mantenevano con quella manifattura. Esse infatti rimanevano la maggior parte dell'anno senza lavoro, data la « malizia dei corallieri nazionali i quali per loro fini privati » aspettavano a far manifatturare i propri coralli proprio nel tempo in cui sapevano giunti quelli forestieri. Il Magistrato dai Protettori delle Compere di S. Giorgio concludeva quindi chiedendo che si ristabilisse la libertà del commercio di detti « migliarini », « circoscrivendo » i due capitoli.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Come al solito, i Padri del Comune all'uopo incaricati riesaminarono la questione per mezzo del proprio Deputato all'Arte dei corallieri, Giacomo Lomellino, e sentiti ancora i consoli dell'Arte stessa e « molti maestri lavoranti delle due valli », considerato che dopo l'esecuzione dei due capitoli in discussione era scemato il commercio di tal genere di mercanzia, e che d'altra parte era « molto cresciuto il numero dei lavoranti », proponevano che si lasciasse il semplice obbligo della denuncia dei coralli importati, senza il pagamento del soldo per libra a carico di coloro che ne avessero comperato o introdotto in città.

Il diritto di preferenza nella lavorazione per i mercanti genovesi doveva poi conservarsi, fintanto però che essi mercanti tenessero « provisti detti Lavoranti di libre quattro almeno dei coralli »; in modo che, quando ne venisse loro restituita una parte non inferiore alla metà, dovessero immediatamente rifornirne altrettanti fino a raggiungere almeno le quattro libbre fissate, essendo liberi, in caso diverso, i manifatturieri di lavorare per chicchessia. Con ciò si riteneva che sarebbe stato possibile conciliare i diversi interessi, onde il Senato approvava il nuovo regolamento « in tutto e per tutto » il 27 agosto 1756.

VII.

Falsificazioni del corallo e difesa della reputazione dell'Arte

Come la nostra corporazione vivamente si interessava della pesca e del commercio del corallo per ciò che riguardava il rifornimento della materia prima, e invigilava l'attività che in questo campo si esplicava fuori del Dominio della Repubblica, cercando d'impedire, per quanto poteva, che l'industria si trapiantasse o si sviluppasse altrove; così aveva pure a cuore di conservare la perfezione tecnica ed insieme la reputazione dell'arte genovese.

Un esempio al riguardo incontriamo fin dal 1603. Nel gennaio di quest'anno consoli e consiglieri, « magistri et laboratores » riuniti nella loro loggia, formulavano una supplica al governo per ottenere che si impedisse una innovazione considerata molto dannosa. « Da un pezzo in qua, essi dicevano, è stato introdotto un nuovo modo di lavorare i coralli che chiamano per via di Chiona (1) del quale restano essi coralli mal manifaturati, e quasi

(1) Si tratta certo qui di quella operazione che si dice « chianare », per mezzo della quale i coralli infilzati si scorzano e si smussano premendoli fortemente.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

si possono dir lavori falsi ». Si invocava perciò un decreto che, a difesa « di un'arte tanto principale in questa città », proibisse di « fare o far fare di essi lavori di corallo a Chiona, nè in alcuna maniera lavorare a Chiona » sotto la pena da 10 a 50 lire per i trasgressori. Il decreto fu effettivamente promulgato il 28 aprile di quell'anno.

La questione della falsificazione dei coralli propriamente detta venne in pieno sollevata e discussa verso il 1679, interessandosene vivamente il Governo della Repubblica. Di quest'anno appunto è una legge a stampa (1) dei Ser^mi^ Collegi « contro le introduzioni e le manifatture di coralli falsi », nella quale si afferma che « è arrivata tant'oltre la cupidigia del guadagno anche illecito, che imitata da alcuni con manifattura finissima la tinta viva del colore del corallo adoperano questa bollendovi pallette di marmo (2), o altri tronchi del medesimo prima ridotti alla forma del Corallo stesso, e riesce così perfetta la tinta, e tanto corrisponde la falsa composizione al peso del vero, che difficilmente da chi non è perito nell'arte vi si distinguono ».

Una notizia molto importante ci fornisce a questo punto il documento, facendoci sapere che Genova dirigeva allora la maggiore esportazione del corallo lavorato verso le Indie, e mostrando insieme quale importanza essa avesse come centro di questo commercio. Si osservava infatti che, se si fosse continuato a fabbricare nella città coralli falsi, « avvedendosi in breve tratto di tempo all'Indie, dove ne è lo smaltimento maggiore, di sì fatto inganno, si screditerà il negotio et anderà conseguente la distrutione dell'arte de Coralleri composta di molte persone, le quali a molti poveri manifatturieri dànno la necessaria sussistenza, e quel che anche più è ponderabile essendo questa città stimata l'*emporio de Coralli manifatturati* saranno facilmente persuase le altre Nazioni fabricarsi anche qua li falsi ». Le Loro Signorie Ser^me^ erano venute in tal modo nella determinazione di proibire l'introduzione e la manifattura nella città e in tutto il Dominio, compreso il regno di Corsica, di tale mercanzia, perchè fosse manifesto agli stranieri che non si lavoravano in Genova se non i coralli veri.

Decretavano perciò che nessun cittadino o distrettuale o suddito della Repubblica o forestiere potesse « in qualunque modo manifatturare o far manifatturare, introdurre o far introdurre....qualità alcuna di compositione, ò pietra, ò altra qual cosa sia, che colla riflessione anche al peso habbi ap-

(1) A. S. G., *Artium*, filza 1.

(2) Il corallo artificiale anche oggi è fatto di una pasta preparata con marmo cristallino e colla di pesce od olio molto essicante. Compressa in stampi speciali, viene quindi lasciata essicare. Il corallo falso, che imita perfettamente quello naturale, già in passato fece a questo forte concorrenza.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

parenza di corallo »; nè « prendere nelle manifatture, negotiationi, introduttioni, ò compositioni di detti coralli falsi alcuna partecipazione od havervi alcuno interesse benchè minimo, ò in altro modo consentire, ò cooperare in conto alcuno, diretta, o inderettamente, che si faccino tali manifatture, negotiationi, introduttioni, ò compositioni, ne permettere che sotto qualsivoglia titolo, pretesto, ò colore gli entri in borsa utile, alcuno che da tali manifatture, negotiationi, introduttioni, o compositioni provenga sotto pena di dieci anni di relegatione nel Regno di Corsica, ò di dieci anni di Galea in arbitrio de Serenissimi Collegi, della perdita di dette merci o sia coralli falsi, et anche di scuti 200, sino a mille d'oro a giudicio di lor Signorie Serenissime ».

La gravità delle pene fissate mostra quale valore si desse a tale pratica, la quale veniva sottoposta, come quella che era di sommo momento, al Minore e al Maggior Consiglio, che l'approvavano rispettivamente il 21 giugno e il 6 settembre 1679.

Una eguale procedura si era seguita per il decreto del 1603 riguardante l'altra capitale questione del trasferimento dell'arte fuori del Dominio; e come su una tale faccenda avevano avuto incombenza — lo vedemmo da un documento del 1688 — gli Inquisitori di Stato, così ora allo stesso Magistrato veniva pure data autorità di vigilare, sentenziare e punire i colpevoli in conformità dei capitoli di sua istituzione.

La grida che il 16 settembre venne pubblicata dal cintraco nei luoghi soliti e consueti della città, porta pure un talloncino di carta ad essa aggiunto, nel quale si legge il « modo di riconoscere li suddetti coralli falsi »; ciò che si otteneva « bagnandoli con acqua ò saliva e fregandoli con fazzoletti, o tela di lino bianca », in modo che restava « la tinta attaccata à detti fazzoletti ò sia tela ».

Nei provvedimenti da ultimo esaminati, come si vede, è dominante il pensiero di assicurare il mantenimento della buona riputazione dell'arte genovese. E la stessa preoccupazione troviamo pure, ad esempio, in altro documento del 1691, da noi già citato. Vi si parla, come vedemmo, di quei mercanti corallieri improvvisati che non esercitavano l'arte per proprio conto, ma per comodo soltanto dei « mercanti et ebrei di Livorno e di altre piazze », i quali riuscivano così a valersi ugualmente dell'opera degli artefici genovesi, impediti dalle leggi della Repubblica ad uscir fuori del Dominio.

Orbene, i consoli e consiglieri della nostra Loggia consideravano pure « un'altra conseguenza non meno pregiudiciale della prima », e cioè che fabbricando talvolta i suddetti mercanti anche per proprio conto « qualche partita di coralli », questi riescivano « di deteriore condizione, non avendo essi possibilità nè abilità di farli di quella perfezione si deve ». Dal che — dicevano i supplicanti — « ne segue, che trasmettendosi essi

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

(coralli) nelle parti di Spagna, e altrove spacciandosi per fabbrica di Genova, vien detta mercanzia a perdere assai di credito, che suole avere quella s'invia da mercanti di questa città, in gravissimo discapito del traffico e commercio della medema difficultandosene sempre più il smaltimento ».

Notizie degne di nota anche queste, le quali ci fanno conoscere un altro dei principali mercati di esportazione dei nostri coralli manufatti, attestandoci ancora il valore delle « fabbriche » genovesi alla fine del XVII secolo.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LA DECADENZA (SEC. XVIII)

I.

Tasse sui corallieri e sul corallo

Valore e pregio non vennero meno all'arte dei coralli in Genova neppure nel settecento; una progressiva decadenza tuttavia è innegabile, mentre tale industria, con quella della pesca, si estende e fiorisce presso altre popolazioni, specialmente italiane.

Nella vita interna della corporazione sempre più vive si fanno le esigenze e le difficoltà di carattere finanziario, e insistenti le lagnanze per la perdita degli introiti e la conseguente mancanza dei mezzi necessari al suo mantenimento.

Lamenti di tal genere noi abbiamo già ascoltato fin dalla prima metà del XVII secolo. Gli introiti dell'Arte erano dati, come sappiamo, oltre che dalla porzione delle condanne che spettava alla Loggia, dal pagamento della « buona entrata » da parte di chi comperava il privilegio di maestro; da tasse particolari consentite dallo statuto; da monopoli come quello ricordato delle pietre o mole da lavoro e infine da imposizioni varie sulla merce introdotta per la manifattura.

L'aumento dell'ingresso per i maestri mercanti, stabilito nel 1691 in scudi 50 d'argento, per quanto rivolto, come vedemmo, ad altro scopo, era stato conservato con vantaggio finanziario della Università.

E poichè l'arte si era largamente estesa nelle vallate del Bisagno e della Polcevera e specialmente nella prima, dove sempre più numerosi erano quelli che si dedicavano a tal genere di lavoro senza neppur essere iscritti alla Loggia, si era finito per estendere a costoro la facoltà di esercitare l'arte col pagamento di un più tenue ingresso.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Già nel 1662, il primo di quei capitoli da noi altre volte ricordati e che non sappiamo però se venissero definitivamente approvati, riguardava appunto la concessione « a persone di villa quali esercitano detta arte senza essere a essa ammessi » di poterla comprare pagando lire quindici, ossia la metà della somma stabilita dagli ordini precedenti.

Non abbiamo altre notizie precise in proposito. Soltanto assai più tardi, nel 1755, troviamo che il numero dei lavoranti era molto cresciuto « in quasi tutte le ville e Parrocchie » delle vallate del Bisagno e della Polcevera, dopo che il Senato, ad istanza dell'Arte, aveva concesso « a tutti li Paesani delle due valli » di farsi ascrivere come maestri lavoranti col solo pagamento di 40 soldi.

Cotesti « paesani » ebbero sempre un trattamento diverso dagli altri artefici; così, ad esempio, riguardo alle tasse personali fissate nel 1768.

Queste tasse, consentite già dall'antico statuto, erano in vigore ancora nel 1647, quando, in seguito alla concessione del monopolio delle « pietre », si era deliberato che esse, con il nuovo introito e appena fosse stato possibile, dovessero essere soppresse. Non sappiamo in quale anno tale soppressione si effettuò.

Forse il 23 giugno 1671, quando il Magistrato dei Padri del Comune ripubblicava il « Proclama pro petris » nella stessa forma del 1647, le tasse in parola non erano ancora state abolite; ma certo più non si applicavano, almeno da qualche tempo, nel 1764.

In quest'anno infatti l'Università dell'Arte, appositamente congregata, rilevava che « da qualche anno » erano cessati « tutti gli introiti » dopo l'abolizione della tassa sui « migliarini » forestieri e la fine del monopolio per la vendita delle « mole ». La cassa della corporazione si trovava pertanto « non solo senza denari, ma di più aggravata da debiti » e perciò « incapace a suplire alle spese forzose di salarii di Cancelliere, Massaro e Sindaco, Torchie per la Processione della Solennità del Corpus Domini, Tassa delli Fanali, et altre dovute alla Camera dell'Ill.mo Mag.to dei Padri del Comune ». Si proponeva quindi di decretare l'imposizione di una tassa annua di soldi quaranta per i « Maestri Mercanti Fabricieri », soldi sei e danari otto per i Maestri lavoranti domiciliati nella città dentro la giurisdizione della Mag.ca Ruota, e soldi quattro per quelli delle « ville » circonvicine; tasse che dovevano unicamente servire all'estinzione dei debiti fatti per dette spese negli anni passati.

Approvata dall'Università dell'Arte con voti 21 favorevoli e sei contrari, la proposta non veniva ratificata dal Senato che il 19 luglio 1768. Ed era provvedimento tardivo e insufficiente; chè pochi anni dopo, il 17 marzo del 1774, ascoltiamo nuove lagnanze, divenute ormai abituali, dei consoli e consiglieri riuniti con alcuni maestri in regolare assemblea.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Si è potuto riconoscere « in pratica » — essi dicono nella proposizione approvata — che « uno dei motivi principali per cui la nostra Arte, già da qualche anno è andata in decadenza, e va tutti i giorni maggiormente scemando di credito » è derivato dalla mancata osservanza delle regole dell'Arte e dalla « perdita di quell'introiti, che si facevano per lo passato ».

Si vedeva quindi la necessità di rinnovare le tasse sui coralli che venivano introdotti in città, come un tempo si praticava.

Già nel 1733 si era presa una analoga deliberazione, comprovata dal Senato il 30 gennaio 1734.

Il motivo determinante era stato anche allora lo stesso: i debiti, che in quel tempo ascendevano « a lire mille e più tra salarij del M.co Cancelliere e Mandati senza nemmeno poter suffragare in parte alcuna le povere figlie dell'Arte sudetta nel loro maritare ».

A unanimità quindi i 34 convenuti (1) avevano richiesto, oltre la conferma del privilegio delle « pietre », l'autorizzazione ad imporre il carico di soldi 20 per tutte le « cassie, sporte e corbette, sacchi, barilotti et altro » ove fosse riposto « corallo, coralluccio, terraglio, spontature, coralli tagliati di qualsivoglia qualità et altro » per un peso superiore ai 50 rotoli, destinando un terzo del provento al Magistrato dei Padri del Comune, un altro terzo alla Loggia e il rimanente « alle figlie da maritarsi et ai poveri di detta Arte nelle feste del Santo Natale ».

Nel 1750, poi, era stata imposta anche la tassa del soldo per libbra sui « migliari » forestieri, abolita però, come vedemmo, nel 1756, per istanza della Casa di S. Giorgio. Ed anche l'imposizione precedente del 1734 era stata certo soppressa, se nel 1774, come dicevamo qui sopra, s'invocava il rinnovamento delle antiche tasse sui coralli.

Ma, laddove nel 1734 veniva colpita l'introduzione del corallo senza distinzione alcuna, questa volta si stabiliva che la tassa fosse di 20 soldi per ogni cassa di coralli di prima qualità introdotta dal Porto Franco in città, di soldi sei e denari otto per ogni cassa di corallo di seconda qualità (« spontatura

(1) Ecco i nomi dei convenuti: consoli: Pietro Antonio Burnato, Domenico G. B. Gazzo q. G. B.; consiglieri: Franc. Oliva, G. B. Leverero, surrogato per Camillo Campanella, Giorgio delle Piane; Università: G. B. Oliva, Giacomo Gazzo di Pietro, Santo Benvenuto, Antonio Gazzo di Pietro, Carlo G. B. Amaino, Giacinto Costa, G. B. Brunero, G. B. Canale, Franc. Scotto, G. B. Leverero q. Francisco, Pietro Paolo Boero, Domenico Montanaro, Francesco Burlando, Innocenzo Gazzo, Nicolò Gazzo, Gaetano Campanella, Antonio Parente, Antonio Grondona, Paolo Bava, Andrea Dolcino, G. B. Tonalla q. Agostino, G. B. Torrazza q. Gottardo, Lorenzo Campanella, G. B. Spallarossa q. Battista, Franc. Costa, Ambrogio Gnecco, Andrea Spallarossa q. Battista, Giovanni Canale.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

e coralluccio »), e di soldi quattro per ogni cassa di corallo di terza qualità (« terraglio e terragliatura »), qualunque fosse il peso delle casse stesse. Inoltre, rispetto ai « coralli detti comunemente migliarini », veniva imposto il pagamento di soldi 20 per ogni sacco da libbre cento in giù e soldi 40 per quelli eccedenti detto peso, aggiungendovi infine l'antico aggravio di un soldo per libbra a carico dei « migliarini » che si lavoravano per conto di forestieri.

Ciò dimostra che quella diminuzione lamentata dai Protettori di San Giorgio nel 1756 circa l'introduzione di detti coralli forestieri, dovette essere in seguito arginata. Ancora alla fine del secolo vedremo sempre sussistere tale introduzione del corallo inviato in Genova da altri paesi per essere ivi lavorato, pur non trovandosi allora più traccie della tassa ora rinnovata ed approvata con decreto del Senato del 25 aprile 1774.

II.

Il « garzonato » e le regole sull'esercizio dell'Arte nella prima metà del settecento

* * *

Ad un'altra causa, oltre che alla perdita degli introiti, vedemmo essere ascritta, nella supplica dei corallieri del 1774, la decadenza dell'arte « già da qualche anno » avvertita; e cioè a quelle « contravenzioni alle regole e capitoli » della corporazione, che davano luogo a disordini ed abusi dannosi al buon funzionamento dell'organismo artigiano e alla sua migliore efficienza.

Nel settecento non mancarono perciò provvidenze al riguardo. Così fin dal 1720 i consoli dell'Arte richiedevano che venissero riconvalidati « indefinite » gli antichi ordini concessi nel 1614 « ad decennium ». Di questi, soltanto il primo, relativo al pagamento della tassa per la compera del privilegio di maestro, era stato successivamente rinnovato; ma anche gli altri undici, sebbene non riconfermati, avevano sempre ugualmente ottenuto il generale riconoscimento. Ma « da poco tempo » ne era stata da taluno impugnata maliziosamente la validità, « stante la longa prescrizione della comprovazione »; onde, ad evitare simili « pretesti », il Senato aveva tosto accordata la nuova sanzione dei capitoli, in quanto, come dicevano i consoli, era cotesto « l'unico freno al buon regolamento » dell'Arte.

Spinta da tale considerazione, nel corso del secolo la Loggia molto si adoprò per conservare le antiche consuetudini o adattarle alle nuove cir-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

costanze, in conformità anche delle disposizioni generali occasionalmente promulgate dal Magistrato dei Padri del Comune, che a tutte le Arti sovraintendeva. Gli istituti del garzonato e delle maestranze, il diritto dell'esercizio professionale, le elezioni dei diversi ufficiali rientravano pertanto fra gli oggetti della vigilanza e della cura di chi era preposto al governo dell'Arte.

1. *Una controversia per il diritto di ascrizione.* — Una lunga controversia (1), ad esempio, con la quale è forse pure in rapporto la supplica ora ricordata, fu dalla Loggia sostenuta, nella prima metà del settecento, in difesa degli antichi ordini, che fissavano il diritto di ammissione al privilegio di maestro coralliere.

L'esame di questo contrasto ci permetterà di farci una più chiara idea della situazione dell'Arte in questo momento, specialmente per quanto riguarda la disciplina del garzonato e la procedura seguita in siffatte competizioni.

Per le regole del 1498, come sappiamo, il diritto di accartamento era riservato agli abitanti della città o delle tre Podesterie; senonchè i « distrettuali », a fine di evitare il pagamento dell'ingresso come compratori dell'arte, avevano introdotto l'abuso di farsi ascrivere quali garzoni presso qualche maestro, per seguire il tirocinio prescritto dei sette anni.

La consuetudine nel 1730, a quanto almeno si legge in un documento di quest'anno, durava da oltre un secolo. In tal modo nel 1718 certi Nicolò e Gio. Batta Giudice erano stati accartati dal maestro Giacomo Giudice loro zio, e ciò contro la legge, essendo essi nativi del Cervo, una delle principali terre della Riviera di ponente dedita alla pesca del corallo, e che, come qui risulta, aveva pure dato parecchi attivi elementi all'arte genovese.

I consoli e consiglieri della Loggia avevano quindi nel giugno del 1719 « appontate » le carte di detti Giudici, provocando un ricorso del maestro, che era stato però respinto dal Magistrato dei Padri del Comune (10 maggio 1720).

Ciò non ostante il Giacomo Giudice continuò ugualmente a trattenere presso di sè e a far lavorare i propri nipoti, per cui, di fronte a questo ostinato atteggiamento, i consoli avevano chiesto al suddetto Magistrato l'autorizzazione ad applicare al recalcitrante il disposto di un capitolo del 1613, che stabiliva la pena da 10 in 20 lire, ad arbitrio dei Padri del Comune, per chiunque avesse dato da lavorare « lavori attinenti » all'arte a chi non potesse esercitarla; autorizzazione che veniva concessa il 30 luglio 1720. Ma il giorno dopo, ecco lo stesso maestro accartare un altro parente, Filippo To-

(1) I documenti relativi sono in parte nel citato *Libro dei corallieri* (Biblioteca Civica Beriana), in parte nelle filze *Artium* dell'ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

maso; onde questi e il nominato Gio. Batta (del Nicolò non si ha più traccia nei documenti) venivano avvertiti che facilmente sarebbe stata impugnata la validità dei loro atti di garzonato sia perchè, essendo entrambi del Cervo, non erano compresi nel limite territoriale contemplato dalla legge, sia perchè, contro i capitoli del 1614, gli istrumenti relativi non erano stati fatti dal notaio dell'arte e alla presenza dei consoli e consiglieri.

I due giovani allora, informati di ciò, ricorrevano al Ser^mo^ Senato riportando il 5 sett. del 1721 la comprovazione dei due atti notarili, « purchè nulla fosse occorso in contrario al Prest^mo^ Diputato all'arte suddetta de Prest^mi^ Padri del Comune, uditi i consoli della medesima ». Tale grazioso decreto gli interessati, ad evitare premature opposizioni, se l'erano « tenuto segreto » fino al termine della loro carta, ossia fino al 1728; dopo di che lo presentarono al Deputato all'Arte per ottenere il « nil in contrarium » necessario. Saputo ciò, i consoli si rivolgevano ancora ai Padri del Comune, ricordando la loro dichiarazione fatta al tempo della prima causa col maestro Giacomo Giudice, e confermata dall'Ill^mo^ Mag^to^ dei Supremi Sindicatori, con la quale erano stati riconosciuti sempre in « viridi observantia » gli antichi ordini dell'arte. Avevano allora ritenuto che in tal modo sarebbe stato « posto sistema e freno all'abusi che si volevano introdurre in totale distruzione » dell'Arte stessa; ma il subdolo operato dei predetti artigiani mostrava ora che la cosa stava ben diversamente. Occorreva riparo: e fra gli altri inconvenienti, non si taceva il solito e pur forte motivo finanziario, in quanto che, costituendo i 50 scudi d'argento, che doveva pagare chi voleva essere « mercante » e non era nè della città nè delle tre Podesterie, il solo introito della Loggia, questa con siffatti mezzi illegali si verrebbe « a disperdere e dissipare ».

I Padri del Comune accoglievano le ragioni dei consoli e decretavano che il Deputato competente non potesse dare il suo « nil in contrarium », senza prima aver consultato il Magistrato stesso (20 febbraio 1728).

Non paghi di ciò, detti consoli, il 24 marzo 1728, avevano anche inoltrato al Ser^mo^ Senato altra supplica in cui, senza specificare il caso particolare, invocavano provvedimenti di massima per impedire abusi del genere di quelli lamentati contro i capitoli della corporazione, ottenendo che venissero incaricati di esaminare la loro richiesta gli Ecc^mi^ Ippolito Settimio Invrea e Bartolomeo Feretti sostituito poi, quest'ultimo, da Giovanni de' Franchi. Costoro, interpellato il Magistrato dei Padri del Comune ed avuta conferma della piena sussistenza degli antichi ordini invocati dai consoli, avevano proposto che venisse « circoscritto » il decreto concesso al Giudice, deliberando che per l'avvenire non potessero farsi « decreti derrogatorij à capitoli di detta Arte senza il previo esame dei medesimi e dei motivi » per cui erano stati comprovati.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Ma poichè nel ricorso dei consoli al Senato non erano stati per nulla nominati i due Giudice, tutta la pratica si era svolta fino alla sua conclusione, senza che questi fossero citati per sentire le loro ragioni. D'altra parte, nessuna citazione avevano essi ricevuto neppure dal Magistrato dei Padri del Comune prima della deliberazione del 20 febbraio 1728, che toglieva al Deputato la facoltà di concedere il « nil in contrarium » al decreto in loro favore. E potevano poi i Padri del Comune, « Tribunale inferiore », modificare le deliberazioni del Ser^mo^ Senato? Queste osservazioni movevano i due giovani del Cervo nella nuova supplica rivolta ai Governatori stessi, perchè volessero liberarli dalle « molestie di detti consoli » ed avesse « fine il loro grazioso decreto »; ed i Signori Ser^mi^ commissionavano allora all'esame della pratica i due Ecc^mi^ Nicolò Durazzo e Bendinelli Negrone, Residenti in Palazzo.

Costoro, presa visione dei capitoli e decreti in questione, consideravano anzitutto indispensabile sentire in contradittorio le parti contendenti, assistite dai rispettivi avvocati.

Vizi formali trovavano in primo luogo i consoli nel « decreto di commissione » ottenuto dalla parte avversaria e che essi impugnavano di nullità.

In merito poi alla sostanza della causa, sostenevano essi la violazione delle note regole dell'Arte, pretendendo che queste disponessero « con parole proibitive e negative, di modo che l'atto fatto in contrario » restasse « ipso iure nullo ». E poichè i due Giudice si appigliavano da ultimo alla clausola contenuta nel capitolo del 1498, che applicava la pena al maestro ma non al famulus, « veluti capitolorum ignarus », sostenevano i consoli che la « buona fede » allegata non era attendibile, allo stesso modo che il religioso professo non può pretendere nulla la sua professione, accampando l'ignoranza della costituzione della religione.

A queste ragioni rispondevano gli interessati respingendo la pretesa della nullità del decreto di commissione, col ribattere le argomentazioni portate in contrario.

Sostanzialmente poi, per ciò che si riferisce all'applicazione degli ordini vigenti, essi si appoggiavano specialmente ai capitoli 16° e 17° del 1492, che ammettevano chiunque all'esercizio dell'arte, in conformità pure della legge dei Dodici Riformatori. Non tenendo conto delle aggiunte successive, essi notavano che tale era la pratica invalsa da più di un secolo, tanto che, anche al presente, esistevano in città ben cinque maestri dello stesso luogo del Cervo, Gian Giacomo Giudice, Agostino Recco, Giuseppe Massardo, Gironimo Giudice di G. B. i quali erano stati ammessi per via di accartazione e avevano persino fatto parte del Consiglio dell'Arte.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Era equo del resto, che essi, come « distrettuali », dovessero avere un trattamento diverso dai forestieri non appartenenti al Dominio della Repubblica; restava ad ogni modo indiscutibile che, secondo anche il voto dei Mag.ci G. B. Gritta e Pier Giovanni della Torre, approvato dagli Illmi Supremi Sindicatori, in quanto lo statuto, fissando la pena, non passava « con clausole irritanti ad annullare l'atto », questo conservava tutta la sua validità, anche in caso di condanna dell'inosservante.

Si considerasse infine, aggiungevano i detti giovani, che essi avevano già servito per un periodo assai superiore ai sette anni prescritti, e che sarebbero rimasti privi dei mezzi di sostentamento, se fosse loro negato l'esercizio dell'arte appresa.

Tali conclusioni convincevano gli Eccmi di Palazzo a proporre per i due supplicanti un « generoso compatimento », consentendo ai consoli di procedere, come di diritto, contro il Maestro accartante, ma ordinando nello stesso tempo che i giovani venissero iscritti nella matricola dell'Arte come maestri. Ed il Senato approvava la deliberazione il 10 novembre del 1730, ponendo così termine a questa lunga controversia.

Questo episodio, che così si chiudeva senza che, in fondo, nessuna norma decisiva e precisa venisse fissata dalle autorità competenti, ci mostra tuttavia come le regole vigenti fossero tenacemente, se non fortunatamente difese.

Con l'accentuarsi delle difficoltà interne ed esterne, si rafforzava lo spirito conservatore tendente a mantenere o ripristinare gli antichi ordini convalidati dalla legge. Non di rado, infatti, essi erano stati alterati dai vari particolari interessi in contrasto con reale detrimento dell'Arte; onde nella minacciante decadenza non si trovava di meglio che attaccarsi a quegli ordinamenti, che avrebbero dovuto assicurare l'osservanza di diritti e doveri per il retto funzionamento della corporazione e la conservazione dell'industria.

Ma alle intenzioni non sempre, per non dire assai di rado, corrispondevano i risultati; e il Governo stesso, in genere premuroso del vantaggio pubblico, si doveva mostrare talvolta impotente di fronte ad influenze e interessi particolari o a condizioni difficili, in parte derivanti dalla stessa irruginita e inceppante struttura della vecchia organizzazione corporativa. Comunque, fra la malizia degli uni, e — nella migliore ipotesi — il « generoso compatimento » degli altri, la situazione si rendeva insanabile; nè possiamo dire che siano del tutto in errore i consoli dei nostri corallieri, quando in uno dei documenti della pratica ora esaminata, li udiamo esclamare: « Signori Illmi, se servono tali strattagemmi ed astuzie non giovano Leggi, Capitoli decreti di VV. SS. Sermе ne oppositioni dell'Arte ». E in tal modo comprendiamo pure come, anche in seguito, si dovesse additare nella inosservanza

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

della legge una delle principali cause del disordine e della rovina di una industria già fiorente e pregiata.

2. *Limitazioni all'esercizio dell'Arte.* — Se si considerava degno di pena il farsi iscrivere nella matricola della Loggia per una via non regolare, peggiore doveva apparire l'abuso di chi esercitava il mestiere senza la prescritta ammissione.

Non era questo un male recente. I capitoli del 1613 imponevano la pena di lire 25 a chi si trovasse a lavorare come coralliere senza avere « comperato » o « imparato l'arte » (cap. 3°). Ma anche quest'ordine era rimasto spesso inosservato. Certo al tempo in cui si svolgeva e concludeva la causa, della quale sopra parlammo, parecchi mercanti e lavoranti si trovavano in Genova, che erano notoriamente dediti a questa forma di attività, senza far parte della Università riconosciuta dalla legge.

Nel 1731, infatti, ai 16 di dicembre, la Loggia regolarmente convocata (1) si richiamava al suddetto capitolo, aggiungendo che, oltre alla conferma della pena fissata di lire 25, si dovesse pure dichiarare « confiscata la robba et attrezzi », per quanto ciò fosse già tacitamente contenuto nel capitolo stesso. Si voleva con ciò « togliere ogni litiggio » e « oviare a tutti quelli disordini » che ne derivavano, essendo stato rilevato — notavano i consoli — che « per sì tenue pena da molti si faccia lecito esercitare la detta arte in pregiudicio della stessa, e del Mag^to^ de Sig^ri^ Padri del Comune ».

Nello stesso tempo un altro importante capitolo veniva formulato. Era norma consueta di tutte le Arti che l'iscrizione alla matricola come maestro non potesse avvenire se non dopo che si fosse sostenuto uno speciale esame. Veramente negli antichi ordini dei corallieri da noi esaminati nessun accenno abbiamo trovato a questo riguardo; in ogni modo l'obbligo, pur sussistendo, non doveva avere generale e regolare vigore. Pertanto veniva stabilito che « in l'avvenire » tutti quelli che volessero « comprare l'arte dei corallieri, tanto da Mercante, quanto da Lavorante, e li Garzoni terminata la loro Carta », non potessero essere iscritti come maestri, « se non prima esaminati da' Consoli e Consiglieri pro tempore »; dopo di che, se fossero « ritrovati abili » dovevano essere « ascritti, altrimenti licenziati sino a che » non avessero « imparata l'arte suddetta ».

Con ciò si intendeva evidentemente di escludere da questo campo di operosità economica, non solo le persone che vi si dedicavano pur essendo

(1) Ecco il nome degli intervenuti: consoli: Giacomo Gazzo, Francesco M. Oliva; consiglieri: Angelo Agostino Recco, G. B. Burnero, Pietro Paolo Boero, G. B. Leverero surrogato; Università: G. B. Oliva, Francesco Gazzo, Giuseppe Massardo, Gio. Maria Rocca, Antonio M. Vandersi, Gaetano Campanella, Paolo Caffarello, Giorgio delle Piane, Nicolò Gazzo, Domenico Montanaro, Bartolomeo Burnero, Santino Benvenuto, Giuseppe Rocca.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

estranee alla corporazione; ma anche quelle che — specialmente esercitando la mercatura — non possedevano una personale abilità tecnica nella lavorazione del corallo, la quale era poi tanto più indispensabile per i manifatturieri, costituendo in generale la maggiore garanzia per la tutela del prestigio dell'arte. Si ricordi in proposito che nel 1586 i mercanti corallieri si arrogavano il titolo di *maestri*, come ad essi soli spettante proprio in quanto non compivano nessun lavoro manuale; tuttavia il non attendere a questo direttamente, non voleva significare che si dovesse ignorare il pratico esercizio della manifattura.

Che poi numerosi e ben noti fossero coloro che professavano l'arte all'infuori della corporazione, si vede dalla stessa relazione che in merito ai suddetti capitoli fece il 7 febbraio 1732 l'Ill^mo^ Agostino Viale, Deputato all'Arte, in seno al Magistrato dei Padri del Comune.

Egli lodava pienamente il deliberato; soltanto proponeva, come condizione, che se ne facesse « publico proclama da publicarsi ne luoghi soliti e consueti » della città « et in giorno festivo al tempo della Messa solenne e de Vespri nelle rispettive ville », ove si facevano « lavorerii de coralli, con affiggersene copia su le Piazze delle rispettive Chiese di dette Ville », non dovendosi esigere le pene da quelli che fino allora si erano « esercitati in detto lavorerio », se non dopo passato un mese dalla pubblicazione e affissione di cui sopra. Inoltre disponeva che dei capitoli stessi si rendessero edotti « personalmente tutti quelli che presentemente » esercitavano nella città e suburbi « l'Arte suddetta di Mercante coralliere... senza essere matricolati in essa », non potendosi però procedere contro di essi, « se non dopo passato il mese dal giorno della notificazione ». Abbiamo di fatto il ricordo di due notifiche fatte a certi G. B. Pratolongo e G. B. Leverero, che sono detti però « maestri lavoranti ». Da queste notifiche possiamo arguire che fra le persone esercitanti abusivamente l'arte ve ne erano di quelle appartenenti alle stesse famiglie di alcuni maestri, dai quali venivano appoggiate. Ci spieghiamo così come nella votazione di Consiglio, mentre il primo dei suddetti capitoli otteneva l'unanimità dei suffragi, il secondo venisse invece approvato con quattro soltanto dei sei voti complessivi. Certo uno dei voti contrari dovette essere quello del consigliere G. B. Leverero, altro individuo, per quanto sicuramente della stessa famiglia, da quello sopra menzionato, che compare infatti accanto al congiunto fra i componenti l'Università dell'Arte nel 1733, dopo l'avvenuta iscrizione.

Una ragione che dovette influire sulla deliberazione dei suddetti capitoli — immediatamente approvati dal Ser^mo^ Senato (19 dicembre) e dichiarati « duratura per tempus pro ut in capitulis principalibus » — credo sia stata pure la riconosciuta opportunità di porre un limite al numero ecces-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sivo di coloro che esercitavano l'arte, in rapporto alla potenzialità decrescente del lavoro.

Questa situazione veniva effettivamente riconosciuta poco dopo, in quella stessa riunione della Loggia del 20 dicembre 1733, nella quale furono prese le deliberazioni già da noi ricordate intorno al rinnovo del monopolio delle « pietre » e della vecchia tassa sul corallo. Orbene, un'altra proposta veniva pure con le precedenti presentata all'Università dei corallieri, e cioè che « stante il gran numero de Lavoranti e garzoni » che erano nell'Arte, « la maggior parte de quali per la scarsezza de lavori » erano « disimpiegati », venisse stabilito che nei prossimi dieci anni non si potessero più accartare garzoni « per sollevare li poveri lavoranti che vi erano ».

Si noti pero che mentre le altre due proposte furono approvate una all'unanimità e l'altra con un sol voto contrario, questa ultima non aveva avuto che 25 favorevoli fra i 34 presenti; il che mostra come dovesse urtare interessi di taluni dei corallieri matricolati, in riguardo forse ai loro affari o magari anche a propri congiunti. Ignoriamo tuttavia le ragioni portate il 16 febbraio 1734, dinanzi al Magistrato dei Padri del Comune, da Gio. Batta Canale e da quegli altri maestri corallieri che si erano opposti « anche in voce » all'istanza dei consoli; sappiamo invece che questa, già approvata dal Senato, ottenne pure il « nil in contrarium » del suddetto Magistrato.

III.

Gli ultimi « ordini » dell'Arte

* * *

1. *La riforma dell'elezione dei consoli (1755).* — La supplica relativa alle deliberazioni del 1733 sopra esaminate, rilevava che l'arte dei corallieri, « una delle principali » della città, manteneva « gran quantità di persone, e particolarmente povere genti di diversi villaggi soggetti alli Capitanati di Bisagno e Polcevera ». Abbiamo pure già ricordato come, avendo il Senato, dietro istanza della Loggia, concesso la facoltà a tutti i « paesani » delle due valli di potersi far iscrivere come maestri lavoranti col pagamento di soli 40 soldi, il numero dei manifatturieri si fosse molto accresciuto.

È quanto veniva osservato nell'adunanza dell' « università dei maestri mercanti e lavoranti » tenutasi il 21 agosto del 1755, (1) in cui si proponeva

(1) Ecco il nome degli intervenuti: consoli: Carlo Amaino, Paolo Caffarello; consiglieri: G. B. Caffarello, Gaetano Pratolongo, Ambrogio Gnecco surrogato per Michele Torre, (Lorenzo Campanella, assente); università: Francesco Scotto, Antonio Rocca, Paolo Poggi, Bartolomeo Burneto, Bartolomeo Benvenuto, Giuseppe Montanaro, Emanuele Acati, Pier Antonio Burneto, G. B. Montanaro, Giacomo Castello, G. B. Albavera, Antonio Pratolongo.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

una riforma del regolamento per le elezioni dei consoli, imposta dalla nuova situazione.

Appariva evidente che, dato questo gran numero di lavoranti sparsi nelle « ville e parrocchie » delle due valli, se avessero dovuto essi partecipare alle elezioni dei consoli e consiglieri, « conforme si praticava per lo passato », sarebbe stato « molto difficile il potergli avisare, e difficilissimo il trovare sito capace per congregarsi tanta moltitudine di persone ».

Inoltre — proseguiva la « proposizione » fatta d'ordine dei consoli — sempre maggiori si renderebbero i « disordini che si sono sperimentati per lo passato da simili tumultuarie elezioni, nelle quali astenendosi per degni motivi d'intervenirvi li maestri mercanti della città, e restando totalmente all'arbitrio de Paesani, che non sanno distinguere la capacità de' soggetti per governare l'Arte, si vedono per lo più esclusi li migliori di essi, con sommo pregiudicio degli interessi dell'arte nostra ».

Ad evitare tali inconvenienti si proponeva pertanto che per l'avvenire le dette elezioni dovessero farsi dai maestri mercanti e lavoranti, che abitavano « nella giurisdizione della Mag^ca^ Rota, conforme » prativacano « tutte le altre arti », e qualunque fosse il numero dei presenti. Rispetto poi a coloro che abitavano fuori di detta giurisdizione, potessero intervenirvi, per le diverse parrocchie, soltanto i « sindaci pro tempore » che erano « soliti elegersi ogni anno » dalla Loggia, insieme con quattro maestri di ciascheduna delle parrocchie stesse, da deputarsi liberamente dai soli lavoranti matricolati.

La deliberazione fu il giorno seguente subito approvata dal Senato, salvo il consueto consenso del Magistrato dei Padri del Comune, al quale il 6 settembre riferiva in proposito l'Ill^mo^ Deputato all'arte, Tommaso Franzone, presentando una proposta definitiva, che veniva approvata « in tutto e per tutto » dai Prest^mi^ Padri. Questa relazione contiene alcuni dati interessanti, che ci fanno conoscere la distribuzione dei corallieri nei principali sobborgi, indicandoci quali fossero i loro ordinamenti e i rapporti con la Loggia cittadina.

Abbiamo visto qui sopra che per ogni villa la Loggia stessa eleggeva ogni anno un sindaco, evidentemente come organo di controllo, di tutela e di collegamento.

Ora la nuova proposta sulle elezioni dei consoli, che già nell'ufficiatura del 21 agosto aveva avuto, di fronte a 12 voti favorevoli, 6 contrari, non era stata di pieno gradimento dei sindaci, che rappresentavano le ville delle due valli, per lo « scarso numero de maestri a ciascuna di esse ville in detto capitolo accordato ». Udite le loro ragioni, il Deputato all'Arte « anche di reciproco consenso, e soddisfazione di tutte le parti », formulava quindi le necessarie modificazioni alla proposizione dei consoli.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

La villa o parrocchia di Casanova, nella quale abitava « grandioso numero di maestri », era divisa in due frazioni: quella di S. Maria di Casanova, dove si lavoravano i coralli detti « grossezze », e quella della cappella di S. Rocco Transasco, i cui maestri si dedicavano ai lavori minuti detti « mezzanie ». Per entrambe queste località dovevasi nominare un Sindaco, che con quattro maestri per ciascheduna avrebbe partecipato alle elezioni degli ufficiali dell'Arte.

Vi sarebbero inoltre intervenuti il sindaco insieme con sei uomini della villa di Fontaneggi; e quanto a quella di S. Siro di Struppa, a cui in passato si assegnava un solo sindaco scelto alternativamente nelle due parrocchie di S. Gio. Batta di Aggio e di S. Siro di Struppa, due d'ora in avanti se ne sarebbero per essa eletti, i quali con tre maestri per ciascuna parrocchia avrebbero preso parte alle dette elezioni. Infine sei uomini col proprio sindaco avrebbe inviato la villa di S. Giorgio di Bavari.

I maestri poi da destinarsi a tale bisogna, sarebbero stati nominati secondo le seguenti modalità.

In ciascuna villa dovevano porsi in un bossolo i nomi di tutti i maestri del posto; quindi invitati questi dal sindaco nel giorno e luogo più opportuni, alla presenza almeno dei due terzi di essi e previo il controllo dei nomi imbossolati, a fine di evitare ogni inganno e lagnanza, si doveva ogni anno procedere all'estrazione dei maestri, che sarebbero intervenuti alle elezioni dei consoli e consiglieri. Se qualcheduno dei designati non si fosse potuto recare all'ufficiatura per qualche giustificato motivo, altro nome si sarebbe estratto dal bossolo per sostituirlo.

Chi poi fosse intervenuto all'elezione, non poteva essere imbossolato per i due anni successivi; non intervenendo, sarebbe stato punito con pena fino a lire sei, sempre però che non lo avessero legittimamente impedito « ragioni di tempi cattivi, infermità o altro motivo » a giudizio dell'Eccmo Deputato.

Uomini delle suddette ville troviamo nominati come partecipanti alla ufficiatura del 1764. Ad essa intervengono, nella Camera del Magto dei Padri del Comune, con il consiglio formato dai consoli Paolo Caffarello e Bartolomeo Benvenuto, dai Consiglieri Gaetano Burlando, G. B. Caffarello e, per gli assenti Michele Torre e G. B. Riva, dai « surrogati » Pier Antonio Bruneto e Giacomo Castello, gli uomini dell'Università, fra i quali sette di Genova, due di Bavari, uno di Casanova, sei di Fontaneggi, quattro di S. Siro di Struppa, uno di Transasco (1).

(1) I nomi degli uomini dell'Università sono i seguenti: G. B. Cartagenova, Lazzaro Molfino, Giuseppe Mantanaro, Giuseppe Parente, Camillo Campanella, Giuseppe Saporito, Antonio Pratolongo di Genova; Giacomo Villa q. Francesco, Pasquale Villa di Angelo di Bavari; Geronimo Pratolongo di Casanova; Matteo Pedevilla q. Benedetto, Giuseppe Spal-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

La ragione di tale intervento è, evidentemente, il fatto che la discussione doveva vertere sulla nuova tassa da imporsi a tutti i maestri, compresi i lavoranti delle ville, che erano pertanto direttamente interessati.

Ma non è a credere che con questo dilatarsi dell'Arte i maestri mercanti si lasciassero sfuggire il predominio di cui godevano da tempo in essa. La stessa riforma delle elezioni dei consoli nel 1755 tendeva a impedire i tumulti della massa e a mantenere l'opportuno controllo dei più potenti corallieri su questo atto fondamentale della vita dell'Arte. Ma i mercanti a se stessi riserbavano inoltre deliberazioni particolari e funzioni di essenziale importanza.

È naturale che soltanto da essi (1), ad esempio, venisse presa la deliberazione del 1774 riguardante la tassa che sui coralli dovevano pagare i « fabbricanti professori dell'arte »; ma, in generale, è da notarsi che i maestri mercanti consideravano come propria prerogativa la compilazione degli ordini della Loggia.

Opposizioni a tale pretesa non mancarono, ma con nessuna fortuna; e nel 1780 ne abbiamo appunto un esempio, che ci conduce pure a ricordare quello che fu l'ultimo parziale ritocco e perfezionamento dei capitoli della nostra vecchia corporazione.

2. *I capitoli del 1791.* — Nell'estremo settecento troviamo in piena funzione nell'arte dei corallieri l'ufficio del « procuratore », eletto pro tempore dall'Università, con autorità di ricevere denunzie, firmare documenti attinenti all'arte in luogo dei consoli e con altre principali mansioni (2). Era procuratore nel 1790 Angelo Canale; al quale veniva conferita la facoltà di compilare nuovi capitoli, a riparo dei soliti « disordini ed abusi in essa arte introdotti ». Otto ne aveva il Canale formati, che ebbero il 6 luglio la convalidazione del Senato, rinnovata il 2 agosto, sempre che, come al solito, non occorresse nulla in contrario al competente Magistrato dei Padri del Comune. Il quale aveva udito, secondo il suo ufficio, il detto procuratore insieme col notaio dell'Arte, Paolo Geronimo Bosio, in nome dei consoli, non tralasciando di ascoltare le ragioni degli oppositori sostenuti dai loro avvocati.

larossa di Desiderio, Giacinto Spallarossa q. G. B., Filippo Rivarolo q. Gregorio, Giacinto Fascie q. Filippo, Benedetto Pedevilla q. Gerolamo di Fontaneggi; Bartolomeo Cevasco q. Giuseppe, G. B. Spallarossa q. Giacinto, G. B. Cevasco di Bartolomeo, Angelo Penco d. S. Siro di Struppa; G. B. Bruneto di Transasco.

(1) Intervennero: consoli: Giuseppe Montanaro, Lazzaro Molfino; consiglieri: Francesco Scotto, Desiderio Oliva, (Lorenzo Parente, assente); Università: Ambrogio Gnecco, Giacomo Cambiaso, Carlo Scotto, Luigi Rossi, Lorenzo Campanella, Cipriano Cambiaso, G.B. Cartagenova.

(2) Di un « deputato della Loggia » che agisce insieme con i consoli si parla, ad esempio, anche nel 1738; e le denuncie del corallo importato dovevano essere fatte, nel 1750, a « deputati eligendi ».

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

L'opposizione aveva però un carattere più formale che sostanziale. I « lavoranti ossia manifatturieri » negavano la validità dei capitoli in parola « per non essere li stessi intervenuti alla constituzione del Procuratore, che li formò, per mezzo dei loro Sindici o Deputati ». Ma i maestri mercanti avevano « a tutta forza » difesa tale validità, dato « l'immemorabile possesso in cui erano di formare li capitoli ad essi meglio visti senza l'intervento dei manifatturieri oppositori ». Era dunque questa un'antica consuetudine del massimo valore per l'autorità dei mercanti corallieri, e poco giovava la considerazione dei manifatturieri che, in passato, nell'esercizio di tale privilegio « saltem vi sarà concorso il loro tacito consenso ».

Del resto, osservavano gli Ill^mi^ Padri, non si trattava di controversia sulla consistenza dei capitoli, chè anzi si era confessato dalle due parti non essere questi che quelli preesistenti « con le aggiunte fattevi circa le maggiori pene » e « con qualche modificazioni di grave necessità »; non bisognava quindi per una questione di diritto trascurare « il riparo alli sconcerti nell'arte medesima esistenti, e che colla di loro continuazione porterebbero all'Arte stessa un'irreparabile danno ».

Opportunamente emendati, i capitoli venivano ancora sottoposti, con relazione del 9 aprile 1791, al Ser^mo^ Senato, chiedendosene l'approvazione per il vantaggio « di un'arte — si diceva — coll'esercizio della quale si sostentano tante famiglie di cittadini e qualche paese di questo Ser^mo^ Dominio, alla di cui conservazione collimano li Maestri e Manifatturieri ». Il Senato sanzionava la proposta con decreti del 14 e 15 aprile, ordinando al Magistrato Prest^mo^ di provvedere alle pubblicazioni e agli ordini necessarii; onde il 19 dello stesso mese veniva emanato il proclama a stampa, della cui distribuzione ed affissione doveva incaricarsi il Deputato all'Arte, Carlo Balbi.

Come era stato giustamente rilevato, i capitoli del 1791 non apportavano nessuna sostanziale riforma nelle regole dell'Arte. Si voleva piuttosto conferire, perfezionandoli, nuovo vigore ad alcuni provvedimenti più o meno antichi, non mai sufficientemente osservati e ritenuti idonei a mantenere l'Arte stessa e ad emendare pericolosi disordini.

L'obbligo dei biglietti istituiti, come vedemmo, nel 1614, e che, firmati da uno dei consoli e forniti a carico dei mercanti, erano necessari per potersi valere dell'opera di qualsiasi manifatturiere, era confermato col proposito di assicurare un'equa distribuzione del lavoro e togliere le speculazioni di certi maestri lavoranti, che riuscivano talvolta a farne un vero commercio.

Pure confermate erano le denuncie che si dovevano fare entro ventiquattro ore da chi introduceva coralli « migliarini e boticelle da oncie sei a basso » sia per conto proprio che per conto di altri; disposizione che, riferendosi certo alla eterna questione dei « migliarini » forestieri, (si ricor-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

dino i documenti del 1750, 1756, 1774) mostra come questi continuassero ad affluire nelle fabbriche genovesi (cap. 2°). Il « libretto » prescritto nel 1750 a proposito appunto di detta merce ferestiera, e che doveva essere debitamente firmato esso pure dai consoli o consiglieri oppure dal Procuratore, si dichiarava, come per il passato, obbligatorio per tutti i manifatturieri che « tondavano » e « bucavano » il corallo. Esso era intestato al « capo di casa » presso il quale si eseguivano le manifatture, e vi si annotava dai mercanti il lavoro, che doveva assegnarsi in quantità non maggiore di sei libre di « grossezze » e quattro di « roba minuta », e la ricevuta di restituzione, con specificazione del peso in consegna e del peso, numero dei coralli e pagamento a lavoro ultimato (cap. 3°).

Si vietava poi — non è precisato contro quale abuso, ma probabilmente sempre in rapporto ai lavori forestieri — che si dessero coralli « da bucare solamente », sia « per conto proprio o per altrui e tanto per estranei che per cittadini ». È da notarsi come in questo capitolo si parli di « Maestri Mercanti o qualunque altri niuno escluso, nè riservato »; la quale espressione potrebbe alludere ad altri maestri manifatturieri o forse anche a quelle persone estranee all'Arte, che probabilmente, non ostante gli ordini del 1731, erano rimaste sempre in una posizione più o meno indipendente.

In conformità del corrispondente ordine del 1613, si proibiva ai maestri mercanti di « ammettere al lavorerio », e ai maestri lavoranti di farsi aiutare nelle manifatture da chi non fosse iscritto all'Arte (cap. 4°, 5°); gli uni e gli altri erano poi tenuti ad osservare le tariffe prescritte. Molte volte accadeva infatti che i lavori venissero pagati « molto meno » del dovuto, « in guisa che li poveri operai per il minore pagamento, all'oggetto di procacciarsi il vitto » erano « in necessità di fare il lavoro non della perfezione dalli Capitoli prescritta » (cap. 6°). La pretesa infine di opporsi alle « diligenze » e visite del sindico, messo e massaro si stabiliva di punire con pena doppia di quella in vigore: segno che questo atto di indisciplina si doveva ripetere non di rado.

E degni di nota sono i particolari ordini che riguardano le esecuzioni contro i trasgressori. Alle quali, purchè dovessero farsi « per istrada e camin facendo », erano stati ora abilitati, per espressa richiesta dei Padri del Comune, tutti i bargelli della città e dei suburbi, i famigli e guardiani delle rispettive porte e qualunque altro inserviente della città o delle Riviere, tanto in compagnia del sindaco dell'Arte, quanto senza di lui. Nel caso in cui le esecuzioni invece dovessero aver luogo nelle case dei corallieri così mercanti che lavoranti, si ordinava che venissero seguite le prescrizioni degli antichi capitoli o si ottenesse, per procedere diversamente, il permesso dell'Ill^mo Deputato all'Arte; e se le case si trovassero entro le mura nuove,

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

spettasse l'esecuzione ai « cavalleri » del Magistrato dei Padri del Comune e non ad altri famigli.

Noi abbiamo ascoltato più volte, specialmente nel corso del settecento, parole di sconforto, ammonimenti severi, voci di allarme annuncianti la rovina e la distruzione più o meno imminente dell'Arte o per lo meno la sua irreparabile decadenza; eppure qui, al termine del secolo, dobbiamo ancora riscontrare in essa viva attività e crescente espansione.

Il lavoro affluiva sempre alle nostre fabbriche, tanto che la mano d'opera, specialmente per certe manifatture, era insufficiente e contesa. Ce lo conferma uno dei capitoli del 1791 (il 7°) « toccante alli Migliarini e Botticelle ». Ivi è detto essere « troppo grave il disordine procedente dalle *grandiose partite*, che da taluni si mandano alli Manifatturieri, in guisa, che gli altri Maestri Mercanti non sanno come farsi fabbricare tali qualità di coralli »; onde si dispone che in avvenire non sia lecito a nessun maestro di mandare ai manifatturieri una quantità di detti coralli superiore a quella fissata nel capitolo 3° « e sotto li rispettivi Biglietti per li Maestri Mercanti e Libretti per li Maestri lavoranti, ossia manifatturieri e ciò sotto pena di lire 50 per ogni contravv.re o contravvenzione oltre la perdita delli medesimi Coralli, che si averanno per confiscati ».

Il numero dei lavoranti, poi, è adesso ben lungi dall'essersi ridotto.

Dai 42 del 1477 e dai 73 del 1485, i maestri corallieri erano passati a circa duecento fra mercanti e lavoranti, quanti se ne contano nel 1586, mentre oltre 150 sono presenti alle adunanze del 1603.

E se la ricordata supplica del 1612, fatta in nome soltanto di un forte gruppo di corallieri, afferma che gli 84 firmatari costituiscono la maggior parte della Loggia, leggiamo più tardi, nel 1688, che « molte migliaia di persone » vivono della nostra arte, la quale nel secolo seguente si vede sempre più espandersi nelle vallate del Bisagno e della Polcevera (1).

Per la riforma delle elezioni dei consoli nel 1755 trovammo appunto menzionate le principali di queste ville. Ma ora, nel 1791, altri nomi incotriamo che ci attestano come sempre più si estendessero queste manifatture, non ostante momenti inevitabili di crisi.

L'Illmo Deputato all'Arte, Carlo Balbi, appena pubblicato il proclama relativo ai nuovi capitoli, aveva infatti subito ordinato che se ne inviassero le copie necessarie ai Governatori del Bisagno e della Polcevera e ai Capitani di Rapallo e Sestri Ponente, affinchè disponessero per la loro affissione.

Pubblicato in città ed affisso a una delle colonne di Banchi, alla Porta del Real Palazzo e nei luoghi soliti, il proclama, fra il 16 e il 26

(1) Paesi di queste vallate sono menzionati già nei documenti del XV secolo, come luoghi di provenienza di vari corallieri.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

maggio, veniva pure reso di pubblica ragione nei diversi luoghi interessati delle vicine vallate. Provvedevano a farlo affiggere nell'ambito delle rispettive giurisdizioni e per mezzo dei propri messi, la Curia di Sestri Ponente per quella località, la Curia della Val Polcevera in Rivarolo per i luoghi di Casanova, Transasco, S. Pietro di Pino, S. Pietro di Cremeno e S. Olcese; la Curia del Bisagno per le ville di Bavari, Fontaneggi, S. Siro di Struppa, Aggio, Montesignano, S. S. Cosimo e Damiano, Molassana, S. Bartolomeo di Staglieno, S. Siro di Viganego; e la Curia di Rapallo per Fontanabona.

Sono questi gli ultimi significativi dati che ci sono giunti; questa è l'estrema voce della nobile nostra Arte, che ci parla dal manuale ingiallito dei « signori corallieri » genovesi, narrandoci la fortuna e le astuzie, l'opulenza e le miserie di tre secoli di feconda attività.

Attraverso la storia della nostra arte, che fu non solo fra le più importanti, ma anche una delle più caratteristiche di quante ne fiorirono nella Dominante, possiamo in qualche modo rivivere la vita dell'artigianato genovese declinante con la potenza politica dello Stato.

La vecchia corporazione, nell'urto di nuove idee e di nuovi assettamenti economici, si sfascerà, come tante altre istituzioni risalenti al lontano medioevo. Noi qui ci siamo proposti di arrestarci.

Ma l'attività del corallaio continuò ancora presso di noi nel secolo decimonono, per cessare definitivamente soltanto in tempi relativamente vicini.

IV.

Conclusione

Senza dubbio una delle cause che determinò l'estrema decadenza della nostra arte si fu l'essere andato l'uso del corallo progressivamente diminuendo nella fabbricazione di vezzi e dei più svariati oggetti.

Questo prezioso prodotto del mare appagò da tempi remoti così la grazia femminile, come la puerile, superstiziosa fantasia dell'uomo primitivo ed il maschio gusto del guerriero. Se ne foggiarono monili, talismani, amuleti e anche ornamenti di armi, come Plinio ci attesta dei Galli, nell'antichità, come nel settecento il Griselini ci dice dei Giapponesi: « lo hanno ugualmente in pregio che le pietre preziose. Ne fanno de pomi di canne, de manichi di coltelli e di spade, delle collane e de' grani di corone » (1). Ed

(1) Francesco Griselini *Dizionario delle arti e dei mestieri,* Venezia, 1768-1778, tomo 16, p. 228.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

ancora: « I divoti Mussulmani dell'Arabia Felice si servono di una corona di corallo per contare il numero delle loro orazioni, ed hanno in costume di non seppellire alcun morto senza mettergli al collo una di queste corone ». E come gli alti Mandarini cinesi amavano portare sulle ricche vesti bottoni di corallo, così gli Ottomani solevano ornare con questo le pareti delle loro case ed armi e oggetti svariatissimi.

Nè soltanto le popolazioni dell'Asia, ma anche quelle dell'Africa e dell'America ne usarono in ogni tempo largamente; mentre in Europa sempre minore ne divenne la richiesta. Il Griselini, parlando fra il 1766 e il 1778 delle varie qualità di corallo « rosso, nero, giallo, verde, bruno, cenericcio, rosa, o di carne e bianco... il più raro e il più caro », aggiunge: « Il rosso è quello principalmente che si adopera in medicina. Del rimanente si fa poco uso del corallo in Europa ».

La situazione peggiorò nell'ottocento. Già da tempo mercanti corallieri genovesi con quelli di Livorno e Marsiglia inviavano la loro merce « a Lisbona, Londra, Amsterdam, alle Indie orientali, al Congo, nella Guinea, nell'Etiopia, al Capo di Buona Speranza. Alla fiera di Sinigaglia concorrevano, mercanti Greci, Turchi, Armeni, che acquistato il corallo livornese, lo diffondevano poi pei loro paesi. Trieste era la via per cui si diffondeva in Germania (1) ».

Anche nella seconda metà del secolo decimonono la maggior esportazione del corallo lavorato in Italia, si faceva verso le piazze di Bombay, Madras e Calcutta, donde si diffondeva in tutta l'Indo-Cina.

Una relazione riguardante le attive fabbriche di Torre del Greco dice che soltanto il 5, o, 6% della produzione locale e specialmente del corallo a faccette detto « brillantato », si vendeva in Italia, mentre quello di lusso o « sublime » si mandava in Inghilterra e a Parigi, da dove se ne inviava in Germania e in America. « Del corallo mercantile ossia di commercio — continua la relazione — la Russia ne assorbisce le maggiori grossezze. Le masse sane si spediscono a Calcutta, ed i camolati a Madras. Le botticelle poi, che si fanno di corallo ricaduto così detto chiaro, e che si pesca per la maggior parte nelle acque di Sardegna, si smaltiscono per la maggior parte in Polonia, e una piccola porzione in Austria » (2).

In questo tempo, anche il corallo che ancora si « fabbricava » in Genova veniva esportato quasi interamente nell'India, in Russia, Germania, Egitto e nel Marocco (3).

Traffici antichi, cotesti, per la Dominante.

(1) *Annali del Ministero di Agr. Ind. e Comm.*, 1872, vol. I, parte III, pag. 205 nota.
(2) *Ibidem*, pg. 227.
(3) *Ib.*, pg. 96.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

E noi vedemmo che già prima del 1626 si era « dato stanza » in Genova ai mercanti Armeni « per introdurre il loro negotio » nella città; ed infatti « negotio di gran qualità in detti coralli » essi vi esercitavano. E vedemmo pure che nel 1679 lo « smaltimento maggiore » della produzione genovese si faceva verso le Indie. Dei mercati europei di esportazione genovese è ricordato poi in quest'epoca (1691) quello della Spagna. Gli stessi sbocchi commerciali si conservarono nel settecento, mentre la lavorazione del corallo continuava attivamente, come ce lo attestano le « grandiose partite » introdotte in città ed acquistate anche da pescatori di altre regioni, Napoletani, Liparioti, Trapanesi, secondo quanto risulta in momenti diversi del secolo (1732, 1791).

Ma, come la pesca, anche l'arte si è ormai « dilatata » ad altre nazioni: nel 1738 vengono ricordate Livorno, Marsiglia ed « altre parti ».

Forcioli Conti, riferendosi alla seconda metà del XVIII secolo, afferma che a Marsiglia « les manifactures de corail prospéraient beaucoup plus que celles de Livorne et de Gênes ». Ricorda però poco dopo, parlando del 1791, che le manifatture di Livorno « à partir de cette époque reprirent de plus en plus l'avantage sur celles de Marseille et de Cassis » (1).

A Marsiglia, effettivamente, non si eseguirono mai lavori d'incisione; nè i tentativi fatti dalla Francia durante il secolo decimonono e specialmente dopo il 1862 per strappare all'Italia il primato così nella pesca come nella lavorazione del corallo, fallirono.

Ma di fronte a Genova e Livorno aveva ormai acquistato maggior valore ed importanza Torre del Greco, dove la nostra industria sapeva accentuare il suo più pregevole indirizzo artistico (2).

A Genova abbiamo trovato che l'arte dello scolpire il corallo esisteva al tempo del Santacroce fra il XVI ed il XVII secolo. Gli altri documenti esaminati, mentre ci parlano dei vari lavori attinenti alla nostra manifattura (tagliare, bucare, attondare, lustrare, assortire, infilare ecc.), non ricordano però mai quello dell'incidere, che del resto neppure potevasi comprendere nelle tariffe

(1) Forcioli-Conti, *Notre Corse*, Aiaccio, Imprimerie Nouvelle, Jean Zevaco, 1897, pag. 364, 373.

(2) Le belle tradizioni dell'arte italianissima del corallo dovevano essere onorevolmente difese e custodite dalla ridente terra partenopea. A Torre del Greco esiste dal 1878 una « R. Scuola d'incisione sul corallo » rivolta anche all'insegnamento delle lavorazioni artistiche affini. Alla Scuola il Governo Fascista ed Enti locali intendono dare nuovo impulso: nel luglio 1932-X le LL. AA. RR. i Principi del Piemonte vi hanno inaugurato un « Museo del corallo ».

Una scuola del corallo e dell'alabastro venne pure inaugurata il 16 gennaio u. s. a Trapani, altro centro già famoso per siffatte lavorazioni.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

comuni. Credo tuttavia che non venisse mai a cessare del tutto questo ramo dell'arte del corallo; certo ne troviamo notizia in tempi più recenti.

Una relazione ufficiale così riferiva ancora intorno al 1870: « circa dieci o dodici mila contadini uomini donne e ragazzi lavorano nelle vicinanze di Genova, nelle ore in cui non sono occupati nella coltivazione dei campi, al taglio, bucatura, tondamento e pulitura del corallo..... In città vi sono tre fabbriche per l'incisione, molto decadute dall'antica prosperità; esse occupano poche decine di operai..... »

Andava ormai spegnendosi questa nostra singolare arte che la vecchia Repubblica, al chiudersi del settecento, aveva tramandato al nuovo secolo ancora attiva e feconda.

Però che in passato — fra gli impacci dei vecchi istituti corporativi — l'egoismo ingordo di mercanti; la malizia alimentata dal bisogno, spesso durissimo, di umili artefici; la gelosa difesa di antichi privilegi degli artigiani cittadini e dei sobborghi in conflitto con l'infiltrazione di elementi sopraggiunti da altre parti del Dominio; le insidie e la concorrenza minaccianti dall'esterno, ne avevano talvolta messa a tumulto e a repentaglio l'esistenza, non già soffocate le vitali energie.

Il nuovo secolo doveva sfruttare le sue ultime risorse; oggi più non ne rimane che un pallido ricordo.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

APPENDICE

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

DOCUMENTI

I.

Capitoli del 1498 (1)

(*Libro dei Corallieri*, ms. presso la CIV. BIBLIOTECA BERIO — ARCHIVIO MUNICIPALE DI GENOVA, *Capitula Artium*, vol. II, ms.).

Vobis Ill.mo et Ex.so Domino Ducali Genuensium Gubernatori Magnificoque consilio Dominorum Antianorum civitatis Janue exponitur pro parte devotorum oratorum D. V. Antonij de plasio et Baptiste de lavania modernorum consulum Artis coralorum in Janua suo nomine et nomine et vice hominum eiusdem artis quatenus cum alias homines artis predicte pro manutentione regimine et augumento eiusdem artis quedam capitula per homines dicte artis condita et de ipsorum consulum requisitione ordinata a prefatis D. V. approbari et confirmari impetraverint et obtinuerint pro ut in actis cancellarie D. V. dicitur apparere, quodque etiam pro commodo et bono utili hominum ac artis predicte necessario expedit dictis capitulis confirmatis aliqua addere et adiungere supplicant igitur prefati oratores nomine artis prefate eisdem D. V. quatenus eedem D. V. dignentur et velint eisdem indulgere et concedere [1] quod aliquis magister ipsius artis non possit seu valeat capere seu accipere ad artem predictam nisi unum famulum origine civem Janue vel unius ex tribus Potestatiis ipsumque famulum sit acceptum penes se et in domo sua tenere vestire eidemque famulo providere tam de victu quam vestitu qui talis famulus habeat permanere ad Artem predictam cum dicto tali Magistro per annos septem completos et cum instrumento manu Notarij dicte Artis conficiendo quod si per alium fuerit rogatum Magister tantum non etiam famulus veluti capitulorum ignarus incidat in penam: possit tamen talis Magister habens dictum talem famulum elapsis annis sex cum dimidio ex eisdem annis septem permansionis ac servitutis dicti talis famuli unum alium famulum ante dicte nationis accipere ad Artem predictam modis premissis et totiens quotiens etc. [2] Et quia sunt in Arte predicta aliqui Patres filij ac fratres vel attinentes Magistri Artis predicte coralorum Magistri qui artem predictam unam exercent et cohabitant et vivunt in communi in una et eadem domo qui etiam dicti tales Patres filij seu fratres vel attinentes Magistri prefati apothecam tenentes et una Artem ipsam exercentes cohabitantes ac viventes in communi ut supra si duorum numerum non

(1) Lo statuto del 2 marzo 1492 è stato pubblicato in « Annali del Min di Agr. Ind. e Comm. », 1872, Vol. I, p.te III, pg. 97 sgg. — Cfr. nota 2, p. 287 del presente studio.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

excedunt: non possint seu valeant nisi unum famulum tantum accipere modo quo supra quod si plures duobus sint: liceat ipsis duos famulos habere et premissis contrafacientes totiens quotiens etc. incidant in penam florenorum viginti quinque applicandorum pro dimidia sp.tis DD. Patribus Communis a quibus ea pena exigi debeat et alia dimidia arbitrio consulum dicte Artis qui pro tempore erunt, [3] et quia plerumque comperitur quod laboratores seu fabricantes coralos bonos et sufficientes ipsis datos ad fabricandum per Magistros vel mercatores coralos ipsos commutant in coralum nuncupatum terragium non ita bonum et propter commutationem predictam multa damna patiuntur et consequuntur Magistri seu Mercatores prefati dantes dictis laborantibus talem coralum bonum. propter quod requiritur a prefatis D. V. que velint concedere ut supra quod aliquis laborator seu fabricator coralorum non audeat nec presumat vel debeat coralum terragium laborare seu fabricare attenta commutatione que sepe per dictos tales laboratores fit et committitur et isto modo ars predicta ac Magistri et Mercatores coralorum multa commoda consequentur. et premissis contrafacientes ut supra incidant in penam pretaxatam applicandam ut supra expressum est. [4] Item D. V. concedere velint, quod famuli prefati postquam artem predictam serviverint cum eorum Magistris per dictos annos septem teneantur et obligati sint laborare et fabricare pro laborantibus cum quo voluerint magistro in Arte predicta coralorum per annos tres continuos antequam possint pro Magistris artem predictam exercere.

[5] Jtem etiam quod aliquis Magister non exercens artem predictam pro Magistro sed pro laboratore seu fabricatore non possit aliquem famulum accipere ad Artem predictam nisi is Magister qui pro laboratore artem exercet uxoratus fuerit, vel uxorem acceperit, et hoc sub pena premissa et sic ut supra prefate D. V. premissa concedere dignentur de gratia speciali.

1498 die 20 decembris.

Illustris et Exs is Dnus Augustinus Adurnus Ducalis Genuensium Gubernator et locumtenens, et Mag.cum Consilium Dominorum Antianorum Communis Genue in legitimo numero congregatum, cum audissent superioribus diebus Antonium de plasio, et Baptistam de lavania Artis coralorum consules et supplicationem per eos depositam legissent. Placuit in primis eam diligenter examinari per sp.tos D. Vicarium Gubernatorium Dominicum Lercarium ac Vincentium de borlasca duos ex Magco Senatu qui cum in ea supplicatione aliqua legissent repudienda eamque correxissent et emendassent et in formam suprtam correctis aliquibus redigissent eaque ipsa supplicatio ut supra correcta audiente senatu lecta et examinata rursus fuisset, et auditi etiam essent predicti D. Vicarius ac Dominicus et Vincentius additionum et correctionum ab eis factarum rationem reddentes, resque in novum examen ab omnibus deducta fuisset: statuerunt et decreverunt ac declaraverunt ut infra dicetur: [1] quod aliquis Magister ipsius artis coraliorum non possit nec valeat capere seu accipere ad artem predictam nisi unum famulum origine civem Genue vel unius ex tribus Potestatijs. Ipsumque famulum sic acceptum penes se et in domo sua tenere alere vestire eidemque famulo providere tam de victu quam vestitu qui talis famulus habeat permanere ad Artem predictam cum dicto tali Magistro per annos septem completos et cum instrumento manu notarij dicte Artis conficiendo. Quod si per alium fuerit instrumentum rogatum magister tantummodo incidat in penam declaratam et applicata pro ut in supplicatione requiritur non autem ipse famulus velut capitulorum ignarus.

Possit tamen quicumque Magister dicte Artis mensibus sex ante finem dictorum annorum septem a famulo serviendorum unum alium famulum dicte nationis ad artem ipsam accipere sub modis et formis premissis et succexive quandocumque talis conditio et tempus advenerit. Declarantes tamen ac omnino statuentes et volentes quod famulus civis Genuensis recusari ab aliquo Magistro famulum capere volenti nullo modo possit sub pena Florenorum vigintiquinque que tota applicata sit spectabilibus D. Patribus communis. [2] Volentes etiam ac declarantes quod famulus civis Genue servire non teneatur nec obligatur sit quam

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

annis quatuor, et hoc tum quia ita honestum esse videtur: tum quia in prima institutione dicte artis coraliorum filij civium Genuensium addiscende dicte arti annos tantum quatuor operam dare nec ultra ipsos annos quatuor servire tenentur prout ex speciali capitulo ipsius Artis apparet et nequis famulum infamem capere teneatur.

[3] Statuerunt quod si de infamia alicuius famuli ut supra capiendi dubitaretur debeant sp^ti D. Sindicatores qui pro tempore fuerint de fama et infamia eius iudicare et si idoneum iudicaverint cogant Magistrum eum famulum capere sub pena predicta assignata ut supra dictum est. Decernentes preterea quod famuli cives Genuenses ut supra in domo patris vel matris vel propinquorum in qua morari et vivere consueverint: dormire et ab ipsis nutriri et vestiri possint si ita ellegerint. Ipsis tamen Genuensibus famulis reliquis horis Magistro suo servientibus: et quia in ipsa supplicatione requiritur

[4] Quod famuli postquam artem ut supra serviverint per dictos annos septem teneantur et obligati sint laborare et fabricare pro laborantibus cum quo voluerint Magistro in arte ipsa coraliorum per annos tres antequam possint pro magistris artem predictam exercere statuerunt idem Ill.^mus D. Gubernator et Mag^cum consilium quod cives Genue hac obligatione omnino liberi sint immo finito tempore annorum quattuor quo artem ipsam addiscere ut s.^a tenentur sit eorum arbitrij et voluntatis et libere possint vel pro laborantibus, vel pro Magistris artem ipsam exercere pro ut ellegerint sibique placuerit. Cetera autem in ipsa supplicatione petita approbaverunt et salvis semper premissis servari iusserunt

STEPHANUS DE BRACELLIS cancellarius

II.

Capitoli del 1570

(Libro dei Corallieri, ms. presso la CIV. BIBLIOTECA BERIO
ARCHIVIO MUNICIPALE DI GENOVA, *Capitula artium*, vol. II, ms.).

1569 die lune 14 novembris in vesperis in camera Mag.^ci et prestantissimi D.^ni Baptista Imperialis q. D. Simonis Ioannes Iomelinus q. D. Antonij et Silvester de Auria q. D. Bernardi Patres excelsi Communis Ianue Iudices delegati ab Ill.^a Dominatione Ex.^se Reipublice Genuensium tam respectu illorum qui virtute legum pretendunt artem coraleriorum exercere posse quam etiam causa reformandi capitula dicte artis et pro ut latius constat duobus publicis rescriptis p.^te Ill.^me Dominationis conditis altero anno 1567 die 19 Novembris et altero die 24 eiusdem mensis subscriptis Laurentius tenor quorum sequitur ut infra.

1567 die 19 novembris.

Ill.^mus et Ex.^mus Dominus Dux et Illlu.^es Domini Gubernatores Ex.^se Reipublice Genuensium audito N. Nicolao Spinula notario scriba et sindico Mag.^ci officij Dominorum Patrum comunis parte eiusdem Mag.^ci Officij referente per Consules et homines Artis coraleriorum non nulla fieri in preiuditium quam plurium et presertim forensium qui virtute legum pretendunt dictam artem exercere posse aliaque fiunt per dictos consules et homines dicte Artis que sunt expresse contra formam legum pretendentibus ipsis licere ex forma capitulorum dicte artis, examinato igitur huiusmodi negotio et ad calculos se absolventes omni modo commis-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

serunt et committunt totum negocium de quo supra prefato Mag.co officio D. Patrum Communis qui in premissis et circa premissa provideant pro ut ipsis melius videbitur convenire vocatis vocandis habito presertim intuitu per ipsum Mag.cum officium ut ad plenum observentur leges et sanctiones Mag.corum et prestant.orum D. Duodecim reformatorum quibus videtur licere unicuique exercere artem quam voluerit ad formam dictarum legum et sic pro ut s.a decreverunt et decernunt nihil obstante.

LAURENTIUS

1567 die 24 Novembris.

Prefati Ill.mus et Ex.mus Dominus Dux et Ill.es Domini Gubernatores Ex.so Rep.ce Genuensium ultra baliam datam et attributam prefatis Mag.cis D. Patribus Communis et de qua in decreto sup.a scripto ad calculos instante et requirente dicto Nicolao Sindico etiam dederunt et contulerunt baliam et auctoritatem Capitula dicte Artis Coraleriorum reformandi eisque addendi et minuendi secundum et pro ut prefato Mag.co officio melius visum fuerit et sic pro ut supra decreverunt et decernunt nihil obstante.

LAURENTIUS

Visis igitur dictis rescriptis potestateque et balia illorum vigore eisdem Mag.cis D. Patribus attributa audito sindico Camere ipsorum Mag.corum Patrum pro interesse comunis dicente per homines dicte artis coraleriorum multa fiunt que fieri non possunt saltem in preiudicium dicti Communis et contra formam legum Mag.corum et prestant.orum duodecim reformatorum ex quibus inter cetera cavetur quod artificia sint et esse debeant communia et sic in evidentem et maximum damnum Camere ipsorum Mag.corum D. Patrum posteaque ex forma capitulorum dicte artis nullus ordo apparet quo mediante exercentes dictam artem et qui eam exercere non possunt, solvere debeant aliquem introytum sive ingressum quod est contra expressam formam decreti conditi usque anno 1533 die 25 Augusti et etiam contra ordinem cetterorum capitulorum aliarum artium presentis Civitatis, petijt propterea dictus Sindicus provideri ut exercentes dictam artem qui ex forma suorum decretorum illam non possunt exercere, debeant ut iustum et conveniens est dictum ingressum solvere sicut et prout melius visum fuerit prefatis Mag.cis D. Patribus et deinceps decerni et ordinari quod tam forenses et alienigene persone quam cives et districtuales possint illam emere prout fit de aliis artibus soluto prius dicto ingressu declarando et statuendo per s. M. Nec non et reformari dicta capitula maxime quia multa in eis inveniuntur que sunt sibi ad invicem contraria et augeri penas in eis apositas tamque tenuas et debiliores tum quia pauci sunt qui parum vel nihil volunt parere mandatis iustitie et consulum ipsius artis quin immo cupiunt eam fraudare ultra quod sunt temerarij et insolentes visisque diligenter omnibus capitulis et decretis dicte artis et super uno quoque eorum difuse audito D. Franc.co Plazia q. D. Reinaldi coralario altero ex consulibus dicte artis Coraleriorum et uno ex deputatis a dicta arte et qui etiam comparuit non solum nomine suo sed etiam vice et nomine Stephani de tacio alterius consulis. Nec non pariter auditis D. Leonardo Pinello bogiano Augustino Cibo Peyrano D. Fran.ci et Fran.co Turracia q. Nicolai omnibus coralerijs tamquam deputatis in societatem dicti D. Fran.ci Plazie a cetteris hominibus dicte artis causa comparendi coram prefatis Mag.cis Dominis Patribus Iudicibus et dellegatis ut supra occasione moderationis et refermationis dictorum capitulorum. Pariterque audits Andrea de Podio et Panthaleone lavania D. Bapte consulibus precedentibus dicte artis, et quicquid ipsi et eorum quilibet circa predictam reformationem et regulationem dictorum capitulorum dicere et deducere voluerunt. Et denum visis videndis et auditis hinc inde audendis omnimodo — virtute facultatis et balie ipsis Mag.cis D. Patribus attribute ex forma premissorum Decretorum — Refermantes capitula dicte artis statuerunt decreverunt statuuntque et decernunt in omnibus ut infra:

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Al primo Capitulo: *de Consulibus et Consiliarijs elligendis.*

Regulando et corrigendo detto Capitulo si statuisce et ordina che si debbiano eleggere li doi Consoli cioè delli maestri che sogliono fare fabricare la quale elletione puoichè tutti gli huomini di essa arte de Coraleri compreso quelli delle tre Podesterie saranno redutti e congregati in la loro solita capella, possiano fare con li doi tersi de tutti i detti homini con doverli assistere et intervenire il scrivano di detta arte e questo si debbia essequire ogni anno nel giorno di S. Luca o al più tardi nel giorno di S. Simone e Giuda con doverne cavare sei a sorte quali sei si debbiano puoi giontare con li doi consoli e quatro de consiglio e così tutti insieme giontati ne debbiano nominare dodeci Maestri come sopra cioè uno per cadauno di essi li quali dodeci nominati si habbiano puoi da proponere dinanzi a detti huomini congregati come sopra e quelli mettere a balle et coloro che haveranno più numero de balle bianche con dovere eccedere la metà delle balle di essi congregati quelli tali siano et habbiano da esser consoli di detta arte per un anno al'hora da venire e non più con questa dichiaratione e legge che li consoli di vechio quali uscirano di ufficio restino et habbiano da restare di conseglio per l'anno seguente ita che in detta ellettione non si possiano ellegere se non doi de Conseglio Maestri che facciano fabricare e questo a balle in tutto come si è detto de sopra della creatione de consoli. In numero de quali consiglieri non obstante le cose predette vi possia esser eletto uno de quelli Maestri che non fanno fabricare quali sogliono nominarsi lavoranti, li quali Consoli e Consiglieri che in tutto saranno sei possiano e vagliano regere et administrare et governare tutte le cose spettante et pertinente a detta arte conforme sempre alle loro leggi decreti ordini et statuti e non possiano esser creati consoli coloro che di ettà non passano anni venticinque ne consiglieri che non passano anni venti con la seguente moderatione cioè quelli che sarano stati consoli non possiano aspirare a detto ufficio che prima non siano esatti o vero passati doi anni da il giorno che sara finito il tempo del loro consolato, e coloro chi saranno statti di Consiglio parimente non possiano aspirare al detto ufficio di Conseglio che prima non sia passato un anno che incomincierà dal giorno che sarà finito il tempo di esser stato di Consiglio, li quali ufficiali siano tenuti et obbligati infine di esso loro ufficio dare bono vero et leale conto alli novi Consoli de tutte le condane per loro fatte et di ogni cosa che in loro sarà pervenuta con la dovuta sodisfatione, et rispetto alla parte spettante alla Camera di essi S.ri Padri del Comune fra il termine de giorni quindeci sotto pena de sindicamento et di ogni pena arbitraria a detti Mag.ci S.ri

De obediendo Consulibus.

Detto capitulo doverse approvare in tutto e per tutto in quello si contiene con agiongerli pena da soldi 25 sino in libre tre di Genova da esser riscossi da coloro che sarano desubedienti alli Comandamenti di essi Consoli per cose solamente spettante a detta arte in tutto come si narra in detto Cap.lo

De ratione reddenda per Consules de vetere Consulibus et Consiliarijs novis.

Parimenti detto capitulo doverse approvare e confirmare si come approvano et confermano con agiongerli pena de fiorini 4 sino in libre diece di Genova in arbitrio di detti consoli con dechiaratione che il scrivano di detta arte sia tenuto et obligato tenere scrittura dilligente destinta, e, chiara di ogni cosa spettante a detta arte sotto pena di fiorini diece et anco di privatione della scrivania di detta arte, quale scrivano si debbia ogni anno approvare, o, vero riprovare per essi Mag.ci S.ri

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

De baylia Consulum et quæstionibus decidendis.

Detto capitulo doverse aprovare et confirmare si come approvano et confermano secondo il tenore di quello, con gionta che detti consoli con loro Conseglieri sopra ogni cosa tocante et spettante a detta arte et dependenti da essa siano et debbiano esser Magistratto competente meri giudici et essecutori di quello che giudicherano ita che possiano detti Consoli e Consiglieri fare et administrare raggione indifferentemente ad ognuno di essa arte dale sententie e condane de quali rispetto a quelle che excederanno la somma de lire diece di Genova si possia appellare et reclamare dalli Mag.ci S.ri Sindicatori ordinarij et da quelle che non excederano detta somma in libre diece non si possia appellare ne reclamare in modo alchuno, nemeno dire de nullita ne di excesso ma dette sententie si debbiano esseguire sotto quelli modi et forme che saranno state promulgate.

Quod Consules et Consiliarij teneantur rixantes concordare.

Detto cap. come che la concordia sia cosa santa fra rixanti, doverse comprovare et confirmare si come confermano in tutto come in quella si contiene ubligando detti Consoli et Conseglieri a fare detta pace fra il termine de giorni otto da incominciare dal giorno della rixa sotto pena de lire diece di Genova in tutto applicatte alla Camera di essi Mag.ci S.ri et questo senza pregiuditio delle raggioni del fisco.

De fraude non commitenda in arte praedicta.

Detto capitulo doverse confirmare et approvare in tutto come in quello si contiene, con giunta che detti Consoli e conseglieri con brazzo et autorità dei Mag.co S.r Podestà di Genova, possiano et vogliano sommariamente procedere contra tutti coloro che rubassero, fraudassero et cambiassero et in suo uso convertessero di essi corali et parimenti contro di coloro che li comprassero o facessero comprare et nascostamenti li tenessero contro la volontà di cui fussero, tanto civilmente quanto criminalmente e per tutti quelli migliori modi che a loro parerà con intervento sempre del suddetto Mag.co S.r Podestà et quelli tali come delinquenti et contrafacienti possiano da suddetti Consoli et Conseglieri esser puniti castigati et condannati tanto in denari quanto in pena corporale secondo la qualità del loro fallo et delitto havendo sempre rispetto alla qualità et conditione delle persone et alla quantità delle cose rubbate fraudate et cambiate come sopra ita che dal modo del procedere et dalle condane et sentenze criminali non vi sia opposizione ne reclamazione alchuna e questo senza derrogatione et pregiuditio del decreto già fatto per la Signoria Ill.ma a favore di detta arte in sino l'anno 1549 a dì 22 di novembre al quale in ogni caso si habbia relatione.

Ne pignora capi prohibeantur.

Detto capitolo in tutto e per tutto come in esso doverse confirmare et comprovare con aggiungerli pena da libre 5 sino in 10 in arbitrio di essi Mag.ci Sig.ri et questo tante volte quanto sarà contrafatto.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

De condemnationibus fiendis et exigendis.

Detto capitulo doverse confirmare et comprovare in tutto e per tutto come in esso si contiene, con additione che non observando et essequendo li suddetti consoli et consiglieri le cose contenute et espresse in detto capitulo che in tal caso essi consoli et consigli siano obligati del loro proprio pagare le pene in le quali incorressero li detti delinquenti et contrafacienti in virtù dell'ordini, o, capituli di d.a arte et questo senza excusatione et remissione alchuna.

Quod condemnati solvant infra quindecim dies.

Detto capitulo in tutto e per tutto come in quello appare doverse confirmare et comprovare come conferma et approva con additione che non pagando i detti condennati le condane contra di essi loro fatte fra il detto termine del giorno 15 che in tal caso siano obligati pagare la condana et il terzo più di quello saranno condannati.

De condemnationibus exigendis et applicandis.

Detto capitulo doverse confirmare et comprovare secondo il tenore di esso.

De taxatione facienda per Consules et Consiliarios.

Detto capitulo doverse confirmare et comprovare si come confermano e comprovano in tutto come in esso si contiene con additione che li Maestri di detta arte possiano essere una volta l'anno tassati da soldi trenta sino in sessanta et li lavoranti da soldi dieci sino in 20, in arbitrio di essi consoli, e che lo scrivano di detta arte sia tenuto et obligato tenere conto et scrittura diligente di tutto quello sara riscosso et in utilità de quale cose sarano convertite dette tassie sotto ogni pena arbitraria a detti Mag.ci S.ri

De non incantadis domibus vel appothecis.

Detto capitolo doverse confirmare et comprovare si come confermano et comprovano, con addittione rispetto alla pena da libre diece di Genova sino in trenta in arbitrio de detti Consoli.

Ne quis dicte Artis ad se vocet euntem vel exeuntem ab appotheca vel ad appothecam alterius.

Detto capitulo doverse confirmare et comprovare e in tutto e per tutto come in quello si contiene con addittione rispetto alla pena atteso la qualità del negocio de libre 25.

Ne forenses qui non didicerint Artem in civitate Ianue possint eam facere.

Detto capitulo come contrario et repugnante alle legi delli prestantissimi S.ri dodeci Reformatori e specialmenti a quella legge che dispone esser lecito ad ogn'uno chi abbia domicilio in questa città ancora a persone forestiere puoter fare quelonque Arte, doverse regulare et riformare come in appresso cioè che ogn'uno tanto terrero et distrittuale quanto peregrino extero e forastiero possia comprare et acquistare detta Arte e quella esercitare in

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

la presente Città fruire e godere delli beneficij comodi honori indulti privileggi di detta arte conforme a quelli chi havessero imparata con Maestri a carta in essa Città con pagare il loro ingresso e bona entratta cioè rispetto alli forastieri come sopra libre cinquanta di Genova et li terreri e distrituali libre 30 applicate per la mettà alla Camera di essi Mag.ci S.ri l'altra mettà a detta arte, con conditione che essi talli quali comprerano detta arte non possiano esser elletti consoli che prima non siano exatti e passati anni cinque da incominciare dal giorno del loro ingresso in detta arte sia però all'hora lecito intervenire in la ellettione di essi Consoli et altri ufficiali di detta arte.

De famulis non accipiendis nisi cum instrumento ad terminum infrascriptum.

Detto capitulo doverse approvare et confirmare secondo il tenore di esso con addittione che detto Cap. habbia luogo parimente fra li figliuoli de' Cittadini, benchè per esso si vedde provisto altrimenti, quali discepoli possiano stare et habitare con li Maestri con li quali si vorranno concordare senza instrumento o sia carta per un mese, quantunque il detto Capitolo non dica salvo che quindeci giorni. Con dichiaratione che detti discepoli non siano di minore ettà d'anni dodeci, ne più che sedici.

De alienis famulis non receptandis.

Il detto cap. in tutto e per tutto secondo il tenore di esso doverse confirmare si come confermano.

De non dando ad laborandum laboratoribus dicte Artis dare debentibus vel obligatis ut infra.

Detto capitolo doverse confirmare secondo il tenore di esso con questa moderatione cioè che in luogo del viceduce vi habbiano da esser li Consoli e Consiglieri di detta arte con la medesima autorità et balia.

De non exercendo dictam artem nisi ut infra.

Detto capitulo non dovere havere luogo ma da esser cassato et annullato si come cassano come che sia contrario alle leggi delli S.ri dodeci refermatori atteso massime che circa lo essercitio di detta arte è statto provisto nel capitulo sotto rubrica « forenses qui non adidicerint artem in Civitate » quale capitulo come sopra si contiene è stato regulato circa la quale regulatione e moderatione si habbia da fare per quelle cose si contengono in detto capitulo de non exercendo dictam Artem.

De eundo ad luminaria.

Detto capitulo doverse moderare in questa seguente moderatione e limitatione cioè che oltra l'huomini di detta arte li Consoli siano obligati in luogo della luminaria ogni anno andare alla processione del Corpo di Christo si come adesso sogliono far l'altre Arti in la presente Città

De festivitatibus celebrandis.

Detto capitulo doverse confirmare si come confermano in tutto come in quello si contiene.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

De sponsis associandis.

Detto capitulo doverse confirmare secondo il tenore di esso

Quod Januenses filii stare dabeant ad dictam artem adiscendam per quatuor annos tantum.

Detto capitulo doverse incorporare con quello statuto posto sotto la Rubrica de famulis non accipiendis.

De ijs qui corallos furantur.

Detto capitulo doverse confirmare et comprovare secondo la forma di esso et incorporare et unire con il statuto di sopra posto sotto la Rubrica de fraude non committenda in arte predetta e questo per agiongere raggione a raggione.

Quod cives Janue quorum maiores per quinquaginta annos in Civitate vixerint artem exercere possint.

Detto capitulo doverse regulare et riformare come in appresso cioè che sia lecito e permesso a tutti quelli cittadini i quali per anni 50 compreso il tempo che loro magiori sarano vissuti in questa presente Città torezare Coralli separarli e farne le loro sernie senz'altrimenti esser loro obligati a pagare l'ingresso e bona intrata di detta arte volendo li detti Cittadini fare di avantaglio cioè finire detti Corali et fare simile et altre cose che sogliono fare li maestri di arte in quello caso siano obligati essi cittadini pagare il detto ingresso conforme al statuto sotto la rubrica *Ne forenses qui non didicerint artem ecc.* al quale si habbia relatione.

Et più si statuisce et ordina che se sara alchuno di detta arte tanto temerario et audace che osa, o presuma mentre che detti Consoli sarano alla banca et administrerano raggione o vero tratterano de cose spettanti a detta Arte di proferire parole minatorie approbiose et ingiuriose contra detti Consoli et loro Conseglieri o vero alchuno di loro in tal caso casca et se intenda cascare quel tale temerario in pena de libre diece sino in quindeci in arbitrio di detti Consoli et Consiglieri e questo tante volte quanto sera contrafatto.

Item si statuisce et ordina che tutti quelli i quali al presente exercitano d.a arte e non l'hanno imparata conforme alli ordeni ora detti, siano tenuti et obligati volendola fare et exercittare pagare l'ingresso di essa arte conforme al stattuto sotto rubrica *ne forenses qui didicerint artem in civitate possint eam facere*, et questo senza derrogatione et pregiuditio della moderatione del statuto sotto la rubrica *quod cives Janue quorum maiores per quinquaginta annos in Civitate vixerint.*

Item si statuisce et ordina che li descepoli quali sarano accordati con loro Maestri con instrumento, non possiano lavorare se non in casa propria di essi loro Maestri ita che detti loro maestri non li possiamo mandare a lavorare altrove sotto pena de libre cinque sino in diece di Genova in arbitrio di detti Consoli e questo tante volte quanto sara da loro contrafatto.

Item si statuisce et ordina che tutti quelli i quali saranno stati elletti Consoli Conseglieri et ufficiali di detta Arte non possiano renuntiare o vero reffutare l'ufficio al quale saranno elletti sotto pena de libre cinque sino in quindeci di Genova in arbitrio di detti Mag^ci^ S^ri^ Padri del Comune.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Item si statuisce et ordina che li Consoli et Consiglieri ogni mese una volta possiano in la loro solita Capella fare celebrare una messa alla quale siano tenuti andare tutti gli huomini di detta arte per udirla con questo che detti huomini siano admoniti prima cioè di un giorno innanzi dal messo di detta arte e non andandovi in tal caso cascano e ogni uno di loro casca in pena de soldi 5 sino in 10 in arbitrio di detti consoli.

Item si statuisce et ordina che per cose urgenti e necessarie possiano li detti Consoli Consiglieri da essi loro chiamare et ellegere doi sino in quattro di essi Maestri quali fanno fabricare corali come sopra cioè delli più idonei et prestanti per dover loro insieme regere trattare et provedere a tutte quelle cose che fussero urgente e necessarie da provedere. Ita che in tal caso habbiano li detti agionti la medesima autorità possanza e balia che ha li detti Consoli o Conseglieri conforme sempre all'ordeni decreti et statuti di essa arte.

Item si statuisce et ordina che detti Consoli Conseglieri et ufficiali di essa arte che sono et saranno per tempo siano tenuti et obligati congregarse et coadunarse in la loro solita Capella tutti quelli giorni e hore che sono soliti e consueti ridurse et congregarse insieme, o, vero che sarano statuite da essi Consoli, per ufficiare regere et governare detta arte et administrare raggione a tutti coloro che ne bisognerano sotto pena de soldi 10 di Genova sino in venti in arbitrio di essi Consoli et Conseglieri e questo per cadauno et per ogni volta sarà contrafatto.

Con questa legge et conditione che tutti li altri ordini decreti concessioni et privilegi per lo addietro fatti et concessi a favore di detta arte de Coraleri delli quali non si è fatto expressa mentione in questa nuova riforma et regulatione siano et habbianc da restare nel suo vigore robore et fermezza in tutto e per tutto come in quelli si contiene non volendo ne intendendo detti M^ci S^ri alterarli ne derrogarli in modo alchuno, et ita etc.

GREGORIUS FERRO

1570 die 22 Maij.

Ill^mus et Ex^mus D. Dux Ill^es D. Gubernatores et D. Procuratores Ex^me Reipublice Genuensium, intellecto tenore refermationum Capitulorum artis coraleriorum factarum per M. D. Patres Comunis et receptarum per Gregorium Ferrum die 14 novembris 1569 Jn executione auctoritatis et facultatis attribute dictis Mag.^cis Dominis Patribus Comunis virtute Decretorum Ill.^me et Ex^me Dominationis diebus 19 et 24 novembris anni 1567, et habita relatione Magnificorum D. Octaviani Gentlis et Nicolai de auria duorum ex dictis Mag.^cis D. Procuratoribus quibus demandata fuerat cura revidendi dictas reformationes et referendi qui retulerunt in sententiam dictorum M. D. Patrum Comunis et audito n. Franc^o de Plazia q. Reinaldi consule et deputato suo et nomine stephani tacij etiam Consulis pro dicta arte, et demum re diligenter examinata et sub calculorum iudicio deducta omni meliori modo — i sequentes relationes predictas, reformaverunt et reformant capitula artis predicte in omnibus pro ut in dicta relatione dictorum D. Patrum Comunis et decreverunt et decernunt in eius sententiam et in omnibus ut in ea quibusvis in contrarium faventibus non obstantibus.

ANTHONIUS JUSTINIANUS Cancellarius

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

III.

Capitoli del 1613

Dietro supplica di Pietro Agostino de Bernardi, Battista Cozzo e ottantadue altri maestri corallieri, il Magistrato dei Padri del Comune formula i seguenti otto capitoli, che vengono approvati dal Doge e dai Governatori il 28 febbraio 1613, aumentando soltanto « penam librarum vigintiquinque contentam in secundo capitulo in libras quinquaginta ».

(*Libro dei corallieri*, ms. presso la Civ. Bibl. Berio)

1612 a 20 di Agosto.

Il P.mo Magto de SSri Padri del Comune congregati in pieno numero havendo visto la supplica e decreto sopra registrati presentati da maestri dell'arte de coralli chiamati lavoranti, la risposta fatta da Maestri dell'istessa arte chiamati Mercadanti, e più volte sentito le parti in contraditorio con loro M.ci avvocati, visti li capitoli dell'arte, et havuta sopra questo negocio matura, e diligente consideratione, vedendo che la detta arte va hora in disordine con danno publico e rovina di gran numero di persone, che col mezzo d'essa sostentavano se stessi et le famiglie loro, e che ciò in buona parte dipende per esser vilipese le pene de capitoli proporzionate a quei tempi che furono stabiliti ma assai leggiere per li tempi moderni. Hanno stimato che l'aumento delle pene et altre provvigioni, che si diranno sotto siano per apportare rimedio accertato alli disordini presenti, e così a palle hanno ordinato si debba riferire al Sermo Senato, acciò quando le parà a proposito possano lor SS. Ser.me comandarne l'osservanza nella maniera seguente:

1. E prima intorno al capitolo 28 dove s'impone pena di lire 5 in 15 a Consoli, Consiglieri, et ufficiali dell'arte quali eletti rifiutano il carico s'aumenti, e riformi la detta pena come in appresso cioè a consoli da lire 50 in 100 à Consiglieri da lire 25 in 50, al Massaro e Sindico da lire 10 in 15 tutto ad arbitrio delli detti SS.ri Padri del Comune.

2. La pena di fiorini 4 sino in lire 10 stabilita contro i Consoli che non rendono conto a successori di quello le perviene alle mani per conto dell'arte si accresca in lire 25.

3. Si imponga pena di lire 25 a tutti coloro che si ritroveranno esercitare la detta arte senza essere stati ammessi per li dovuti termini all'esercitio d'essa, con haverla comprata, o imparata, e ciò tante volte quante sarà contrafatto.

4. Si prohibisca ad ogni persona il poter dar da lavorare lavori attinenti alla detta arte a chi non può esercitarla sotto pena di lire 10 in 20 per ogni volta, che sarà contrafatto ad arbitrio de SS.ri Padri del Comune à quali ne spetti la cognitione.

5. Li Consoli e Consiglieri siano obbligati radunarsi una volta la setimana cioè ogni giovedì nel luogo solito per provedere secondo gli ordini, et autorità loro nelle cose che alla giornata si rappresenteranno e quando in giovedì fosse festa s'intenda stabilito il primo giorno giuridico, che immediatamente seguiterà, sotto pena a Consoli di lire 5 per ogni volta che non osserveranno quanto sopra o non faranno chiamar i Consiglieri, et i Consiglieri de lire tre ogni volta, che chiamati non si raduneranno et la cognitione et autorità intorno a questo capo resti appoggiata ai SS.ri Padri del Comune.

6. La pena di lire 10 in 15 stabilita da capitoli contro coloro che dicessero parole ingiuriose o in altra maniera facessero ingiuria à Consoli o Consiglieri, ò alcuno di loro e come nelli capitoli si dichiara si accresca da lire 10 in lire 25 nella quale incorrano non solo dicendo o facendo ingiuria mentre essi Consoli e Consiglieri sono congregati alla banca

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

per pressiedere nelle cose attinenti all'arte, ma anco quando ciò seguisse in qualsivoglia altro luogo, e tempo se però sarà ratione offitij.

7. Non sia lecito ad alcuno pagare gli operarij della detta arte non di buona moneta corrente alla Città, e non altrimenti con mercantie, o altra qualsivoglia cosa niuna esclusa e quando in ciò segua contrafattione possano li gravati ricorrere per rimedio e proviggione da SS.ri Padri del Comune.

8. Niuno minore d'anni 20 possa esser ammesso à dar voto nell'elettione de Consoli.

GIO. ANDREA CARROCIO Notario, e Canc.re

IV.

Tariffe e Capitoli del 1614

formulati dal Magistrato dei Padri del Comune dietro supplica dei corallieri e decreto di commissione del Ser.mo Senato, che li approva il 18 agosto 1614.

(*Libro dei Corallieri*, ms. presso la CIV. BIBLIOTECA BERIO)

1614 a 21 aprile.

Il P.mo Mag.to dei SS.ri Padri del Comune congregati in numero di quattro essendo assente il P.mo S. Giovanni Fracesco Marruffo quinto collega, havendo hora, e prima vista la supplica e decreto sopra registrati con la tariffa della detta arte et la grida di ordine di loro S.rie P.me publicata nella Città, e ville circonvicine per eccitare se alcuno vi fosse che volesse opporsi alla riforma domandata della tariffa, et uditi li Consoli de Corallieri, et alcuni lavoranti dell'istessa arte comparenti a nome degli operarij, e finalmente udita la relatione del P.mo Gio. Vincenzo Imperiale, al quale dalli collega fu data cura di sentire privatamente, e li mercadanti e gli operarij, et informarsi di ogni cosa. Hanno à palle ordinato si riferisca al Ser.mo Senato che loro SS.rie P.me sono di parere si stabilisca la mercede in conformità della tariffa registrata à piè di questa per l'osservanza della quale, e per altre cose concernenti al governo, e buon regimento della detta Arte hanno le loro SS.rie P.me formato li seguenti capitoli, accioche, quando così piaccia a loro SS.rie Ser.me comandino l'osservanza di essi.

1. E prima siano obligati, così li maestri mercadanti come li manufaturieri, et operarij della detta Arte osservare la tariffa registrata qui sotto pagando il mercadante, e scodendo il manifaturero la mercede dell'opera in conformità di essa tariffa ne sia lecito all'operario fabricare alcuna sorte di coralli à minor mercede, ne pretendere, ò domandarne maggiore dell'espressa in essa sotto pena rispetto al mercadante di scuti 50 sino in 100 per ogni volta che pagasse ò patuisse di pagar meno, oltre la restitutione del trattenuto, et all'operaio che contravenisse, così per il più come per il meno di lire 25 in 50 ad arbitrio del Mag.to de SS.ri Padri del Comune oltre la restituzione del mal tolto, quali pene sijno applicate per la 3ª parte all'accusatore, et habbino obligo li Consoli della detta Arte far investigare da loro sindico tutte le contrafattioni della detta tariffa, et di esse quanto più presto si potrà farne dare notizia in camera de SS.ri Padri del Comune acciò possa essere provisto di giustizia.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

2. Sia lecito a Mercadanti ricevere a peso da manifaturieri quella sorta di coralli minuti, che chiamano coraletti per quel numero, che fatta la prima pesata si ritroveranno al quale numero si intenderà che corrisponda l'altre pesate uguali senza più contare li corali.

3. Non sia lecito à manifaturieri senza consentimento de Mercadanti tralasciar quel lavoro, che già fusse cominciato ad uno per servire ad altri, e ciò sotto la pena sudetta di lire 25 in 50 per ogni volta.

Tariffa dell'arte de coralli di quello si devono pagare dell'infrascritte qualità de coralli, cioè per tagliare, pertuzare et arriondare alli Maestri manifatureri demandati lavoranti.

Et prima giornate da tagliare per fattura

per libre 5	di toro tutti coralli soldi vintiotto	Lire 1.8
» »	5 toro coralli e olivette soldi venticinque	» 1.5
» »	5 toretto da coraletti soldi trenta	» 1.10
» »	5 di toretto da olivette soldi venticinque	» 1.5
» »	5 corallo di Spagna e Marema soldi trentadoi	» 1.12

Giornate de coralli da pertuzare per fattura.

Et prima per n.	420	libre 6	soldi ventiquattro	Lire	1.4
per n. 425 in	440	libre 5.9	soldi venti	»	1
per n. 450 in	470	libre 5.6	soldi venti	»	1
per n. 500 in	520	libre 5	soldi venti	»	1
per n. 550 in	570	libre 4.9	soldi venti	»	1
per n. 600 in	620	libre 4.6	soldi venti	»	1
per n. 650 in	670	libre 4.3	soldi venti	»	1
per n. 700 in	720	libre 4	soldi venti	»	1
per n. 750 in	770	libre 3.9	soldi diecinove	»	0.19
per n. 800 in	820	libre 3.6	soldi diecinove	»	0.19
per n. 850 in	870	libre 3.3	soldi diecinove	»	0.19
per n. 900 in	920	libre 3	soldi diecisette	»	0.17
per n. 950 in	970	libre 2.10.2	soldi diecisette	»	0.17
per n. 1000 in	1020	libre 2.9	soldi sedeci	»	0.16
per n. 1050 in	1070	libre 2.7.2	soldi quindeci	»	0.15
per n. 1100 in	1120	libre 2.6	soldi quindeci	»	0.15
per n. 1150 in	1170	libre 2.6.2	soldi quattordeci	»	0.14
per n. 1200 in	1220	libre 2.2	soldi quattordeci	»	0.14
per n. 1250 in	1270	libre 2	soldi quattordeci	»	0.14
per n. 1300 in	1320	libre 1.9	soldi quattordeci	»	0.14
per n. 1350 in	1370	libre 1.7.2	soldi quattordeci	»	0.14
per n. 1400 in	1420	libre 1.6	soldi tredeci	»	0.13
per n. 1450 in	1470	libre 1.6.2	soldi tredeci	»	0.13
per n. 1500 in	1520	libre 1.3	soldi tredeci	»	0.13
per n. 1550 in	1570	libre 1.2.2	soldi tredeci	»	0.13
per n. 1600		libre 1.2	soldi tredeci	»	0.13
Et tutti li minuti à basso al prezzo di soldi dodeci				»	0.12

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Giornate de coralli da riondare per fattura.

per n.	80		libre 1.6	soldi	ventiquattro	Lire	1.4
per n.	85	in 90	libre 1.5	soldi	ventiquattro	»	1.4
per n.	100	in 120	libre 1.4	soldi	ventiquattro	»	1.4
per n.	125	in 145	libre 1.3	soldi	ventiquattro	»	1.4
per n.	150	in 170	libre 1.2	soldi	ventidoi	»	1.2
per n.	200	in 220	libre 1.1	soldi	ventidoi	»	1.2
per n.	250	in 270	libre 1	soldi	venti	»	1

Giornate de coralli da riondare e pertuzare insieme per fattura.

per n.	900	in 920	libre 3	soldi	sessantanove	Lire	3.9
per n.	950	in 970	libre 2.10	soldi	sessantaotto	»	3.8
per n.	1000	in 1020	libre 2.9	soldi	sessantaquattro	»	3.4
per n.	1050	in 1070	libre 2.7.1	soldi	sessantadoi	»	3.2
per n.	1100	in 1120	libre 2.6	soldi	cinquantasette	»	2.17
per n.	1150	in 1170	libre 2.4.2	soldi	cinquantasei	»	2.16
per n.	1200	in 1220	libre 2.2	soldi	cinquantaquattro	»	2.14
per n.	1250	in 1270	libre 2	soldi	quarantanove	»	2.9
per n.	1300	in 1320	libre 1.9	soldi	quarantasei	»	2.6
per n.	1350	in 1370	libre 1.7.1	soldi	quarantacinque	»	2.5
per n.	1400	in 1420	libre 1.6	soldi	quarantaquattro	»	2.4
per n.	1450	in 1470	libre 1.4	soldi	quarantatre	»	2.3
per n.	1500	in 1520	libre 1.3	soldi	quarantadoi	»	2.2
per n.	1550	in 1570	libre 1.2.2	soldi	quarantadoi	»	2.2
per n.	1600		libre 1.2	soldi	quaranta	»	2

1614 à 18 di luglio.

Il detto P.^{mo} Mag.^{to} de SS.^{ri} Padri del Comune congregati in pieno numero, havendo udito dopo le cose suddette alcuni coralleri, quali presentorno certi racordi ò sia capitoli per commodo della stessa Arte, sopra quali havendo per publica grida fatto citare chi volesse opporle et uditi coloro che comparvero e vista di nuovo la supplica e decreto del 20 marzo sopra registrati, e la commissione in vigore di quello fatta a loro SS.^{rie} P.^{me} et havuta sopra tale negocio diligente consideratione hanno à palle ordinato si rifera al Ser.^{mo} Senato che lor SS.^{rie} P.^{me} sariano di parere che per il buon regimento e governo dell'istessa arte si approvassero anco li seguenti dodeci capitoli commandando l'osservanza di essi in tutto come in appresso cioè.

1. Prima ritrovandosi fra li altri capitoli, che ognuno tanto terrero come distrituale, pelegrino, extero e forestero possi comprare, et aquistare detta Arte et esercitarla in la presente Città, fruire e godere delli benefitij, come di honore, indulti e privilegij conforme a quelli che l'havessero imparata con maestri a carta in essa città, con pagar il loro ingresso, e buona entrata cioè rispetto à forastieri come sopra lire 50 di Genova, et li terreri e distrittuali lire 30 applicati per mettà à detta Arte, che in l'avenire debbano li terreri, e distrittuali che vorranno comprare, et acquistare detta Arte pagare per il loro ingresso lire 60 di Genova et li forastieri come sopra lire 100, e ciò s'intenda per quelli, che volessero acquistare detta

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Arte per servire per maestri mercanti, e non per li operarij, perchè rispetto alli operarij si sia da osservare l'ordine antico.

2. Item dichiarare per maggior giustificatione de capitoli di detta Arte, che se alcuno garzone che sarà stato posto a carta con qualsivoglia maestro di detta Arte non possi apparsi da esso suo Maestro, se non finito il dovuto termine della carta conforme alli capitoli, et in caso di contraventione non possa esso tale garzone che sarà stato accartato in niuna maniera comprare detta Arte, ma debba finir il tempo di sua carta, se però con licenza dei Consoli, e Consiglio non fosse a finirla con altro maestro.

3. Che niuno maestro lavorante, che prenderà lavori a manifattura non possa, ne debba dar à fare ad altri senza licenza di cui sarà il lavoro, fuorchè a quelli maestri lavoranti, che pertuzano, e à quali s'intenda se li possi dare il proprio lavoro da pertuzare non altro sotto pene di lire dieci, sino in 25 per ogni volta che sarà contrafatto.

4. Che mentre il sindico in compagnia del messo, o massaro dell'arte per fare le diligenze conforme suo ufficio volesse andare in casa di qualsivoglia persona dell'arte che prohibendo qualsivoglia persona di detta Arte aprire la porta, in altra maniera vi fosse deviato non facesse diligenza, o che si dicessero parole ingiuriose o minaccie, o altra sorte d'ingiurie, che quel tale sia huomo, ò donna cada in pena di lire 10 in 20 per ogni volta che fosse contraffatto. il simile s'intenda trovandosi in casa ò botega di cui non sarà di detta arte ordigni, ò sia attrezzi, come pietre in opera, banchi da pertuzare, e tagliare, o altri arnesi attinenti a detta arte, con questo però, che la querella, o sia denontia si debba fare con giuramento di doi di loro almeno congionti.

5. Che resti proibito ad ognuno di poter dar lavori per conto di detta arte ad alcuno, che non habbia il biglietto, che si suole dare ordinariamente sottoscritto da uno dei Consoli e dal scrivano dell'Arte, e ciò si osservi ogni anno in perpetuo sotto pena a ogni contrafaciente di lire 10 per ogni volta.

6. Che alle denontie saran fatte dal sindico in compagnia del messo, o Massaro con giuramento le riferte siano credute senza che sij necessario produr testimonij di sorte alcuna, et in caso che detto sindico fosse accusato di qualche contrafattione per conto di detta sua cura, et non facesse la detta diligenza, fatto prova da colui che haverà avisato con due testimonij cada detto Sindico in l'istessa pena, che resterebbe condannato il contrafaciente per tenore de capitoli dell'arte.

7. Che mentre li Consoli e Consiglio saranno alla banca per amministrare giustizia conforme alli capitoli di detta arte possano astringere à giuramento qualsivoglia persona per cause dependenti da detta arte à presenza però del notaro e scrivano di detta arte, et coloro che non volessero giurare s'intendano delinquenti et in pena di lire dieci, o sia detta contrafattione, che si pretenderà contro di loro, et per essa alla pena del capitolo dell'arte.

8. Che sii proibito ad ogniuno comprare qualsivoglia sorte di corallo, o coralli, o olivette che siano stati rubbati tanto huomini, ò donne di detta arte, come qualsivoglia altra persona, etiam in caso di contraventione cadino in pena di lire cinquanta in cento ad arbitrio de Consoli, et Consiglio per ogni volta che fossi contrafatto, oltre la restituzione del corallo, o coralli o olivette, che doverà fare, a chi sara stato rubbato e se fosse de maestri mercadanti ò lavoranti, non possino in alcun tempo esser eletti officiali di detta arte, quale pena habbi luogo quando resti provato per li termini, che il compratore della robba rubata fossi in duolo, e non per mera ignoranza l'havessi comprata.

9. Che in caso che alcuno de maestri lavoranti, o altri che fabricano detta Arte guastasse li lavori, ò li consumasse più del solito secondo la qualità del corallo possa il mercadante querelarsene à consoli, e consiglio, quali possano tarezare tale danno, e farlo resarcire, e pagare dal delinquente.

10. Che tutti li garzoni che si vorranno accartare debbano fare l'instrumento di detta carta in atti del scrivano di detta arte in la solita loggia, et alla presenza de Consoli e Consiglio, et il simile coloro, cha la vorranno comprare conforme si è detto sopra debbano richiederla à detti Consoli e Consiglio, ne si possano ricevere li denari di detta compera

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

senza la presenza di detti Consoli, e Consiglio sotto pena di lire cinquanta à Consoli che li pretendesse altrimenti.

11. Che li Consoli, et Consiglio debbano ordinare, che ogni sabbato si mandino doi maestri lavoranti con la solita bussola à domandar elemosina à gli huomini di detta arte, quale elemosina si haverà da ripartire la mettà fra povere figlie da maritarsi di detta arte nate in la città, e l'altra mettà fra poveri ammalati di detta arte, e donne di parto con pena di lire tre per ogni contrafaciente, o recusante ad arbitrio de Consoli, et Consiglio, et il simile, s'intenda pe li Consoli e Consiglio, quando però ogni settimana non le mettessero ad essecutione et dette bussole si doveranno aprire ogni settimana à presenza de Consoli, e Consiglio de quali il scrivano ne doverà tener scrittura diligente dell'introito et essito per minuto ogni anno entrerà si darà conto in camera.

12. Che ogni anno si debba fare nuova elettione del Sindico e del massaro se non sarà altrimenti derogato dal molto Ill.re Magistrato

GIO. ANDREA CARROCIO notaro, e Canc.re

Relatio Ill.orum Nicolai Baliani, et Ioannis Baptistae Adurni duorum Gubernatorum in Palatio residentium.

Habbiam conforme all'ordine di VV. SS. Ser.me veduti li capitoli dell'Arte de coraleri formati et approvati dalli SS.ri Padri del Comune, et l'additione ad essi fatta, et havuta al tutto consideratione, siamo venuti in sentenza riferire alle SS. VV. Ser.me sotto loro corretione che sariano di parere che si comprovasse li detti capitoli in tutto e per tutto come in essi, levando però dal capitolo quarto quelle parole che dicono di detta arte in maniera che s'intendi che ogni qualità di persone incorra nella pena enonciata nel capitolo, restando obligato per le pene sodette li padroni delle case, con haver regresso poi contro de delinquenti. Dichiarando à caotella intorno al capitolo sesto, che le denontie si faccino dal Sindico e Messo, o dal Sindico e Massaro levando quella parola in compagnia, et così.

(Segue il decreto di appovazione del 18 agosto e la grida del 2 settembre 1614).

V.

Legge del 1679

(ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA, *Artium*, filza I).

* * *

Legge contro le introduzioni, e manifatture di coralli falsi.

È arrivata tant'oltre la cupidiggia del guadagno anche illecito, che imitata da alcuni con manifattura finissima la tinta viva del colore del Corallo adoperano questa bollendovi pallette di marmo, ò altri tronchi del medesimo prima ridotti alla forma del Corallo stesso, e riesce così perfetta la tinta, e tanto corrisponde la falsa compositione al peso del vero, che difficilmente da chi non è perito nell'arte si distinguono.

Tale nuova introduttione ha dato motivo alli Serenissimi Collegi di dubitare, che possa essere pregiudiciale alle pubbliche convenienze, mentre avvedendosi in breve tratto di tempo alle Indie, dove ne è lo smaltimento maggiore, di si fatto inganno, si screditerà il negotio, et anderà conseguente la distruttione dell'Arte de Corallari composta di molte persone, le quali a molti poveri manifatturieri danno la necessaria sussistenza, e quel che anche più è

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

ponderabile essendo questa Città stimata l'emporio de Coralli manif ti saran facilmente persuase le altre Nationi frabricarsi anche qua li falsi.

Li Serenissimi Collegi, che ad ogni cosa debbono stare con l'attentione dovuta, hanno stimato, che possa molto conferire al riparo di un tale disordine il proibire l'introduttione, e manifattura nella presente Città, e Dominio compreso il Regno di Corsica di tale genere di mercantia cioè, de Coralli falsi col supposto che oltre il buon effetto porterà, perchè non si introducano, sarà ancora comparire in ogni parte l'attentione pubblica a che ciò non succeda, e ne disumeranno li forastieri il motivo di persuadersi che qua non si fabrichino se non li veri. Hanno per tanto deliberato lor Signorie Serenissime di proporre a Consigli, come hora si fà alle Signorie Vostre di stabilire per nuova legge duratura per cinque anni, che niuna persona di qualunque grado, stato o conditione, che sia, così Cittadino, come distrittuale, o suddito della Repubblica, o forastiere, possa in qualunque modo manifatturare, o far manifatturare, introdurre, o far introdurre nella presente Città, e Dominio tutto della Repubblica Serenissima, qualità alcuna di compositione, o pietra, o altra qual cosa sia, che colla riflessione anche al peso habbi apparenza di corallo à giudicio de Serenissimi Collegi, abbenchè veramente non lo sia, e che ne meno sia lecito ad alcuno Cittadino distrittuale, o sudditi, o forastieri prendere nelle manifatture, negotiationi, introduttioni, o compositioni di detti coralli falsi alcuna partecipatione, od havervi alcuno interesse benchè minimo, ò in altro modo consentire, o cooperare in conto alcuno, diretta o indirettamente, che si faccino tali manifatture, negotiationi, introduttioni ò compositioni, ne permettere, che sotto qualsivoglia titolo, pretesto, ò colore gli entri in borsa utile alcuno, che da tali manifatture, negotiationi, introduttioni, o compositioni, provenga sotto pena di dieci anni di relegatione nel Regno di Corsica, o di dieci anni di Galea in arbitrio de Serenissimi Collegi, della perdita di dette merci, o sia coralli falsi, et anche di scuti 200, sino a mille d'oro a giudicio di lor Signorie Serenissime da applicarsi per una terza parte alla Camera Eccelentissima, altra terza parte all'arte de Corallari, et altra al denunciante; et acciòche si proceda con ogni attentione contro de rei per il dovuto castigo, appoggiare agli Illustri Inquisitori di Stato la facoltà et autorità anche privative alla M. Rota di punire, e castigare li rei colpevoli, partecipi, et altri nella maniera espressa di sopra, e coll'autorità, e bailia di procedere, e sententiare in dette cause colla formalità, che le viene prescritta dalla sua institutione, et in particolare nel Capitolo in materia et in compagnia de Serenissimi Collegi in quelle cose, che li Capitoli della sua institutione così ordinano, derrogando à qualunque legge che ostasse.

Se dunque ecc.

1679 à 21 Giugno approvata dal Minor Consiglio

1679 à 6 Settembre approvata dal Gran Consiglio

Nella Cancelleria del M. FELICE TASSORELLO Cancelliere e Segretario.

A 16 settembre — Si è pubblicata la suddetta Grida in Banchi luoghi soliti, e consueti della presente Città, per me Gio. Battista Vignolo Cintraco publico.

In Genova, nella stamperia di Giuseppe Bottari.

Modo di riconoscere li suddetti Coralli falsi, bagnandoli con acqua e saliva e fregandoli con fazzoletti, o tela di lino bianca resta la tinta attaccata a detti fazzoletti, o sia tela.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

VI.

Grida per il commercio dei coralli del 1735

(ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA, *Artium*, filza 1ª)

Duce, Governatori e Procuratori della Repubblica di Genova.

Desiderando Noi, che il Negotio e l'Arte de' Coralli già molto fertili in questa Nostra Città, e Dominio si conservino, e maggiormente si augumentino a benefizio di questo Traffico e Comercio, e sperando, che possa condurre a questo fine il procurare, che i medesimi Coralli, i quali ora si trasportano in altri luoghi forastieri, vengano per l'avvenire, e s'introducano in questo Porto e città.

Abbiamo perciò determinato di ordinare, come appunto ordiniamo, e comandiamo per questa pubblica Grida [la quale dovrà pubblicarsi ne' luoghi, e Giurisdizioni del Nostro Dominio, particolarmente di Alassi, Diano, Cervo e Langueglia, ove sono Bastimenti, e Coralline, che vanno alle Pesche dei Coralli] a tutti i Padroni, Capi, o Sopracarichi, che saranno alla direzione e governo di esse in detti viaggi, che nel ritorno delle dette pesche, cominciando da quello, che faranno in quest'anno, debbano, partendosi da' luoghi, e mari, ove avranno pescato, condursi in questo Nostro Porto di Genova immediatamente, e direttamente, e senza fare altro scalo, nè vendita di Coralli, benchè minima in alcun altro Porto, o luogo, nessuno escluso, e quivi portare, e denunciare tutto il Corallo pescato, e che avranno in dette loro Coralline, e Bastimenti senz'alcuna frode, o inganno. Che debbano perciò i medesimi Padroni, Capi o Sopracarichi, che avranno la detta direzione, e governo delle Coralline, e Bastimenti suddetti ogn'anno, cominciando, come si è detto, dal presente, prima d'andare alle dette pesche obbligarsi nelle Corti de' luoghi, dove essi stanno, e d'onde partiranno, ed in atti degli Attuari di esse, di così inviolabilmente osservare, la quale obbligazione debbano i detti Giusdicenti esigere, e far ricevere come sopra, senz'obbligo, o carico à detti Padroni, Capi, o Sopracarichi di spesa, o mercede alcuna.

Facendosi noto a' medesimi Patroni, Capi, o Sopracarichi che dagli Illustrissimi Protettori di S. Giorgio vien loro concesso, che fatta da essi la denoncia, la quale dovranno fare arrivati in Porto prontamente, de Coralli, che avranno nei loro Bastimenti, alla forma delle regole de' Caratti, avranno successivamente libera facoltà di vendere i Coralli medesimi al maggior loro vantaggio, o di lasciargli in Portofranco, per goderne il beneficio dello stesso, o di portarsegli a' loro rispettivamente luoghi senza verun altro pagamento, che di quello, che si fa ne' medesimi, e da quali poi sarà loro permesso trasportargli, e vendergli, dove più loro parrà.

Che nelle Coralline non potranno andare, e scendere Guardiani, nè Birri per visite, o altro senza espressa licenza di chi sarà deputato da' prefati Illustrissimi Protettori.

Che non avranno obbligo di denunciare le robbe comestibili, che avranno nelle loro Coralline per loro uso a giudizio del Diputando come sopra, ma se le potranno portare con tutta libertà alle Case loro, nè dovranno tampoco prendere spaccio, il quale spaccio per le spedizioni da farsi qui de' Coralli, si darà loro prontamente senza spesa o ricognizione alcuna.

E ad effetto, che riesca meno gravosa la Gabella sopra la detta mercanzia, e conseguentemente possano esitarla con loro maggior vantaggio, l'estimo, che de' Coralli grezzi è di lire cinque e mezza la libra, l'hanno i detti Illustrissimi Protettori ridotto, a beneplacito però loro, in lire quattro e soldi 10. la libra.

E de' Coralli detti malminuti, che si estimano alla presenza del Signor di Giornata, e non si puonno stimare meno di lire 3 potrà ridursene l'estimo a lire 2.10. da cominciarsi a praticare questo abasso dal ritorno, che le dette Coralline faranno dalla Pesca.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

In oltre il Serenissimo Senato in vigor dalla facoltà, che gli compete, potrà concedere, se così gli parrà a' medesimi Patroni, Capi, e Sopracarichi, come anche à loro Marinari, ed a' Bastimenti, e Coralline suddette, merci, vittovaglie, noli, corredi, ed apparrati, ed altre robbe, che avessero in essi, salvocondotto Civile per quel tempo, e come l'istesso Serenissimo Senato stimerà conveniente, a riserva di non pregiudicare coloro, da' quali sogliono le medesime Coralline prendere danaro per gli imprestiti che sogliono farsi a' Padroni, e Marinai, e per lo Capitale della pesca prima della partenza.

Si notifica però ancora, che chiunque contravenisse, ed ogni volta che contraverà in non venire a dirittura in questo Posto, ed in portare e denunciare in esso la detta mercanzia, o in qualunque parte del contenuto in questa Grida incorrerà in pena pecuniaria fino in scuti cinquecento d'argento, ed anche in pena corporale a misura delle contravenzioni a giudizio sempre, ed in arbitrio Nostro, alle quali pene saranno anche soggetti que' Padroni, Capi, o altri delle dette Coralline di questo Dominio, e Sudditi della Repubblica, i quali avessero Patenti de' Principi forastieri, e fossero trovati in dette contravvenzioni.

Incarichiamo dunque i Nostri Giusdicenti, e particolarmente quelli di Alassi, Diano, Cervo e Langueglia, ove sono delle Coralline, e Bastimenti in maggior numero, di far pubblicar la presente Grida nei luoghi soliti, e consueti a notizia di tutti, affinchè non se ne possa da alcuno pretendere ignoranza, e di procurare, e far ricevere le dette obbligazioni prima della partenza delle dette Coralline in tutto come sopra, e mandarne copia autentica in Camera Eccellentissima. E tutto ciò senza pregiudizio degli ordini che già vi sono in questa matteria, e delle Gride già pubblicate.

Dato in Genova nel Nostro Real Palazzo il dì 14 Settembre 1735.

(In Genova, nella Stamperia di Nicolò e Paolo Scionico. Nel Vico del Filo. Con licenza de' Superiori).

VII.

Tariffe del 1750

(Libro dei Corallieri, ms. presso la Civ. Biblioteca Berio — Archivio di Stato in Genova, *Artium*, filza 1ª)

Tariffe fatte dall'Arte de Coralleri per li Manifaturieri, comprovate dal Serenissimo Senato sotto il 22 Maggio 1750 e *nil incontrario* del Magistrato Illustrissimo de Signori Padri del Comune del 3 luglio detto anno; e Laodo dell'Illustrissimo Signor Costantino Pinello Deputato all'Arte, e commissionato sotto detto giorno 3 luglio.

Per li lavoranti in Bottega alla giornata, sia Torreggiare, come alla Tavola, infilare, e di tutti gli altri lavori appartenenti all'Arte dei Signori Coralleri come siegue.

Alla giornata	lire	1.16.0
Per tagliare libre 5. Corallo in bottegha	»	1.16.0
Per detto Torretto, o sia per tagliare libre 5	»	1.16.0
Per buccare, e tondare tutti quelli Coralli netti, che saranno più grossi di n. 1200 che devono pesare libre 2. 2. si devono pagar per libra	lire	1.2.0
Per buccare, e tondare li suddetti coralli grossi di suddette grossesse camolati per libra	»	1.0.0
Per buccare, e tondare Coralli che 1300 pesano libra 1.10 per libre	»	1.4.0
Detti da num. 1400 in peso libra 1.6 » »	»	1.5.0
» » » 1500 » » » 1.3 » »	»	1.6.0

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Coralli da num. 1000 in peso oncie 9 circa per migliaro		lire 1.2.0
» » » » » » » 8 »	» »	» 1.0.0
» » » » » » » 7 »	» »	» 0.18.0
» » » » » » » 6 »	» »	» 0.17.0
» » » » » » » 5 »	» »	» 0.16.0
» » » » » » » 4½ »	» »	» 0.14.6
» » » » » » » 4 »	» »	» 0.14.0
» » » » » » » 3½ »	» »	» 0.13.6
» » » » » » » 3 »	» »	» 0.13.0
E il rimanente più minuto, che s'intende numero mille che pesano meno di dette oncie 3	» »	» 0.12.0
Il terraglio bianchetto si debba pagare	» »	» 0.13.0
Per lustrare sacco uno di libr. 50 in 55	per sacco	» 3.0.0
Per assortire le mezanie ogni libra	per libra	» 0.4.0
Per infilare dette mezanie ogni 100 reste, o file		» 2.10.0
Per assortire migliari da libra	» »	» 0.6.0
Per infilare detti magliari da libra ogni reste sessante longhe un palmo		» 0.16.0
Per assortire migliari da numero per ogni libra		» 0.10.0
Per infilare migliari da numero ogni 1200		» 0.16.0

E dette tariffe s'intendano con la penale al Mercadante, che li pagherà meno, o più di quanto si è come sopra tariffato tanto sotto titolo di regalia, lemosina, o in altra forma di lire cento fuori banco per ogni contravenzione da applicarsi un terzo al Magistrato Illustrissimo de' Signori Padri del Comune, un terzo al Sindico avviserà, ed un terzo all'Arte, da starsene per dette contravenzioni al detto giurato del Sindico, o altro denonziante; e se detti manifaturieri starano più di tre mesi a portare li lavori, purchè non si possa dare più di libre 4. da oncie 5. in giù, e libr. 6. grossi, caderanno sotto la pena di lire venticinque da applicarsi come sopra, e ciò per ogni contravenzione. Con facoltà alla Prestantissima Loggia di poter mandare ad esecutare per dette condanne li Contraventori anche con braccio di Giustizia da prendersi da respettivi Illustrissimi Signori Giusdicenti sotto de' quali saranno.

Estratto dette Tariffe dal Libro de' Capitoli di detta Arte de Coralleri, e comprovate come sopra, ed in fede etc.

GERONIMO ASSERETO Notaro Deputato

VIII.

Capitoli del 1791

(*Libro dei Corallieri,* ms. presso la CIV. BIBLIOTECA BERIO — *Proclami,* 10, presso CIV. BIBL. BERIO, alla segnatura D bis, 6, 6, 5).

Ser.mi Sig.ri - Si sono VV. S.S. Ser.me compiaciute sotto li 6 luglio 1790 di comprovare, convalidare otto nuovi Cap.li formati da Angelo Canale Proc.re eletto con opportuna facoltà dall'Università dell'Arte de Mercatanti Corallieri a riparo dei disordini ed abbusi in essa Arte introdotti, quando però non occorra in contrario al Mag.to Ill.mo dei Padri del Comune

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

sentiti li Consoli, e li opposti, e tutti quell'altri individui di essa arte che meglio, sotto li modi, e forme al prefato Ill.mo Mag.to ben viste come da successiva rinovazione di detta comprovazione di VV. SS. Ser.me del 2 agosto successivo.

Fatta in seguito del pref.to Ill.mo Mag.to col mezzo di particolare Commissione in altro de sogetti del suo Cerchio l'opportuna considerazione sul contenuto in detti capitoli ha riconosciuto essere questi una semplice riforma in qualche parte delli antichi di già approvati, ed intesi tanto il detto Canale Proc.re quanto il Not.o Paolo Geronimo Bosio Deputato in persona legitima per li Consoli di essa Arte, ed opposti con li loro rispettivi Avvocati, si è rilevato ne congressi e contraditorij quanto in appresso. Hanno li oppositori Lavoranti, ossian Manifatturieri opposta l'invalidità di essi Capitoli, per non essere li stessi intervenuti alla constituzione del Procuratore, che li formò per mezzo dei loro sindici o Deputati, ed i Maestri Mercanti hanno a tutta forza difesa la di loro validità ed il fondamento di loro intenzione li hanno fatto consistere nell'immemorabile possesso, in cui sono di formare li capitoli ad essi meglio visti senza l'intervento de manifatturieri oppositori, a quale immemorabile possesso opponevano detti manifatturieri, che saltem vi sarà concorso il loro tacito consenso. Non si è posta però in controversia ne dall'una, ne dall'altra delle parti la sussistenza delli disordini, che hanno dato luogo alla rinnovazione delli già presistenti Capitoli, con le aggiunte fattevi circa le maggiori pene, che sono state imposte, anzi si è hinc inde confessato essere li stessi, e loro approvazione, con qualche modificazione di grave necessità, cosicchè tutta la questione era di modalità piuttostoche di essenza: quindi vegendo il prefato Illustre Magistrato che per far questione di gius andava ad essere trasandato il riparo alli sconcerti nell'Arte medesima esistenti, e che colla di loro continuazione porterebbero all'Arte stessa un irreparabile danno ha creduto per togliere ogni disputa di proporre a VV. SS. Ser.me li medesimi Capitoli con le modificazioni ed aggiunte, che si leggono nella presente sposizione acciò quando così istimino, possano VV. SS. Ser.me passare alla di loro approvazione di motu proprio e pienezza di Podesta.

(Seguono i capitoli)

Il che quando il Serenissimo Senato stimi di decretare apprende l'Ill.mo Mag.to che sarà di grande beneficio delli Poveri Operaj adetti a detta Arte, che saranno sicuri di non veder partire da loro veruna manifattura.

E siccome si tratta di un'Arte coll'esercizio della quale si sostentano tante famiglie di Cittadini, e qualche paese di questo Sermo Dominio, alla di cui conservazione collimano li Maestri, e Manifatturieri della medesima, parerebbe giusto ad ovviare ogni disordine, che rimanessero da VV. SS. Ser.me abilitati a fare qualunque esecuzione in caso di contravenzione alli suddetti e qualunque altri precedenti capitoli tutti li Bargelli di questa Città e suburbj, Famegli, Guardiani delle rispettive Porte e qualche altri inservienti tanto nella presente Città, che nelle Riviere, tanto di compagnia del Sindico dell'Arte, quanto in di lui assenza, quando non abbino bisogno di entrare nelle case delli rispettivi Corallieri tanto Mercanti, che Lavoranti, e Manifatturieri, ma occorressero a farsi da loro delle esecuzioni per strada, e camin facendo, poichè nel caso che occorressero a farsi esecuzioni nelle rispettive case o dovranno essere fatte giusta il prescritto dagli antichi Capitoli, oppure dovrà esigersi il precedente permesso dall'Ill.mo Deputato pro tempore alla medesima Arte, con espressa dichiarazione però, che qualora le esecuzioni avessero a farsi nelle case delli rispettivi Maestri Mercanti e Lavoranti situate nella presente Città, ed entro le nuove mura, oltre il previo permesso dell'Ill.mo Deputato a detta Arte debbano queste sempre eseguirsi da Cavalleri del prefato Ill.mo Magistrato, e non da altri Fameglj: E che le pene tutte contenute nelli medesimi Capitoli, ed il prezzo delle confische si debbano dividere cioè una terza parte alla Cassa dell'Ill.mo Magistrato, altre tre parti all'Arte, e l'altra agli Esecutori qualunque si fossero, con l'obbligo di dare una qnarta parte del loro terzo al Propalatore o al Sindico nel caso, che col di lui intervento venisse fatta l'esecuzione. Questo è quanto il prefato Ill.mo Mag.to ha appreso che per vantaggio di detta Arte possa adottarsi, e stima di sottoporre alle Signorie Vostre Serme, perchè quando ciò apprendano tendente al buon regola-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

mento di detta Arte, proceda dalla loro Sovrana Autorità l'opportuna pubblicazione, e profondamente s'inchina.

Et ita referri, sive exponi decretum prefato Serenissimo Senatui per prefatum Ill.mum Magistratum Patrum Communis ad calculos omnibus in pleno numero favorabilibus hac die 9 Aprilis 1791

JOSEPH ANTONIUS GAZZIUS Not.

Seguono i decreti di comprovazione del 14 e 15 aprile del Senato e il relativo

PROCLAMA

Padri del Comune della Serenissima Repubblica di Genova

Essendo Noi stati specialmente incaricati dal Serenissimo Senato con suoi Decreti de' 14 e 15 corr. Aprile ad invigilare per l'osservanza dei seguenti Capitoli, ed a farne di essi eseguire l'opportuna pubblicazione, quindi col mezzo del presente pubblico Proclama da pubblicarsi ed affiggersi in Banchi, luoghi soliti e consueti della presente Città, come anche pubblicarsi ed affiggersi nei rispettivi Luoghi, e Parrocchie di Bavari, Casanova, Fontanegli, S. Siro di Struppa, Trensasco, Fontanabona, Aggio, e in quegl'altri luoghi nei quali si facessero manifatture di Coralli. Si notifica per parte, e comandamento nostro a tutti, e singoli li Maestri Mercadanti, Lavoranti, e Manifatturieri dell'Arte de' Corallieri tanto abitanti nella presente Città, quanto ne' Suburbj, e Luoghi di questo Ser.mo Dominio, qualmente il prefato Ser.mo Senato ha sotto detti giorni di moto proprio in seguito di nostra esposizione del 9 corrente comprovati e convalidati gli infrascritti Capitoli da inviolabilmente osservarsi da chiunque esercita ed eserciterà detta Arte sotto qualunque titolo, e dei quali ce ne è stata incaricata la vigilanza per la piena loro esecuzione in tutto a termini de' menzionati Decreti, che restano registrati a piedi del presente in tutto e per tutto come in essi.

1. Prescrive il Cap. V de' dodici stati approvati dal Ser.mo Senato sotto il 18 Luglio 1614, che resti proibito ad ognuno di poter dar lavori per conto di detta Arte ad alcuno, che non abbia il Biglietto, che si suol dare ordinariamente sottoscritto da uno dei Consoli, e dallo scrivano dell'Arte sotto pena di lire dieci per ogni contravvenzione, e siccome attesa la tenuità della pena si trasanda il medesimo Biglietto, la mancanza del quale fa sì, che li lavori non si fanno distributivamente, oltre all'altro maneggio, che si fa dai Maestri lavoranti di passare il lavoro ad altri in guisa, che vi si fa sopra un commercio dalli Capitoli proibito; così da oggi in appresso dovrà essere estesa l'anzidetta pena in lire cinquanta per ogni contravventore, e contravvenzione, oltre alla confisca delli medesimi lavori, ben inteso però, che l'obbligo del detto Biglietto sia a carico del Maestro Mercante, o di qualunque altro volesse far fabbricare Coralli, e dovrà lo stesso durare per giorni otto solamente dalla data del medesimo.

2. Che chiunque introdurrà, o farà introdurre Coralli per Migliarini, e Buticelle da oncie sei a basso tanto per proprio, che per altrui conto sia tenuto, ed obbligato entro il termine di ore 24 e farne la manifestazione ai Consoli, e Cancellieri di detta Arte, oppure ad Angelo Canale Deputato, ossia Procuratore eletto dall'Università dell'Arte dei Mercanti Corallieri, acciò si possa eseguire quanto viene prescritto dalli Capitoli di detta Arte, e ciò sotto le pene dalli Capitoli prescritte, oltre la confisca, con che però cessando da tale ufficio il Canale possa farsi la manifestazione a quella Persona venisse eletta in di lui luogo dalla Loggia.

3. Che tutti li Manifatturieri in detta Arte, che si impiegano a tondare, e bucare Coralli debbano essere provvisti di un Libretto, che si faranno firmare dalli Signori Consoli e Cancellieri, o pure dal detto Angelo Canale Procuratore, notandovi il Capo di casa ove

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

si fanno le marcate Manifatture in quale Libro dovranno notarsi li lavori dalli rispettivi Maestri Mercanti e vi si farà sotto la ricevuta quando verranno restituite le Manifatture, che in ogni posta non potranno essere maggiori di libre 6 di grossessa, e lire quattro di robba più minuta, e cio sotto pena tanto a' Maestri Mercanti, che a' Lavoranti, ossian Manifatturieri di lire venticinque, quali note e rispettiva ricevuta dovranno esser fatte con segnare il peso nell'atto della consegna, che si farà a' Lavoranti, ed il peso, numero e pagamento di manifatture nell'atto della restituzione delli Coralli manifatturati.

4. Che nessuno Maestro Mercante possa ammettere al lavorerio de' Coralli persone, che non siano dell'Arte e neppure dargliene nelle di loro rispettive case sotto pena nelli capitoli prescritte, oltre l'altra di lire 50.

5. Che in simile pena incorrono li Maestri lavoranti nel caso, che si facessero aiutare da persone non ascritte, oppure gliene dessero nelle loro case.

6. Per rimediare all'abuso, che si è introdotto nel pagamento delle manifatture, che tante volte vengono pagate molto di meno di ciò, che portano le Tariffe, in guisa, che li poveri Operai per il minore pagamento, all'oggetto di procacciarsi il vitto, sono in necessità di fare il lavoro non della perfezione dalli Capitoli prescritta, rimanga proibito a qualunque tanto dei Maestri Mercanti, che fanno manifatture, quanto a' Maestri lavoranti, che prendano altri dell'Arte in aiuto, di darle e pagarle nè più nè meno di ciò portano le Tariffe per ognuno delli lavori nelle stesse descritti, gli dovranno perciò essere appuntino eseguite sotto pena di lire cento per ogni Contravventore e contravvenzione da pagarsi indistintamente dalli Mercanti, Lavoranti, oltre la confisca delle robbe, a condizione però, che nel caso che le manifatture non fossero ben eseguite resti in di loro vigore il disposto dagli antichi Capitoli, a' quali non s'intenda derogato.

7. Toccante alli Migliarini e Botticelle, delle quali nel Cap. 2° in cui viene disposto per la di loro manifestazione essendo troppo grave il disordine procedente dalle grandiose partite, che da taluni si mandano alli Manifatturieri in guisa, che gli altri Maestri Mercanti non sanno come farsi fabbricare tali qualità di Coralli, non sarà lecito in avvenire a verun Maestro di detta Arte di mandare a Manifatturieri veruna quantità di essi, ma dovranno darsi alli rispettivi Maestri lavoranti in quella quantità che viene determinata dal Cap. 30, e non più, e sotto li rispettivi Biglietti per li Maestri Mercanti, e Libretti per li Maestri lavoranti, ossia manifatturieri e ciò sotto pena di lire 50 per ogni contravventore, o contravvenzione oltre la perdita delli medesimi Coralli che si averanno per confiscati.

8. Che le pene imposte dalli Capitoli per le diligenze, che non devono essere impedite al Sindico di compagnia del Messo, o Massaro inserviente alla detta Arte rimaranno raddoppiate in guisa, che chiunque si osterrà alle riviste ossian diligenze, che si tentassero, rimarrà obbligato a pagare la condanna di altanto di quello che viene prescritto dalli marcati Capitoli.

9. Resta proibito ad ognuno dei Maestri Mercanti, e qualunque altri niuno escluso, nè riservato, di poter dare per conto proprio o per altri, e tanto per estranei, che per Cittadini, Coralli da bucare solamente sotto pena di lire 200 a chi li darà, o di lire 25 a chi li bucherà da esigersi detta pena irremisibilmente.

Essendo siati in caso di contravvenzioue a' suddetti, e qualunque altri precedenti capitoli, abilitati tutti li Bargelli di questa Città e Suburbj ecc. (*continua come nella Relazione dei Padri del Comune. Cfr. pag.* 413).

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

VITO VITALE

INFORMAZIONI DI POLIZIA
SULL'AMBIENTE LIGURE
(1814-1816)

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

AVVERTENZA

* * *

Grande attività diplomatica e politica intorno a Genova tra il 1814 e il 1816. Mentre la effimera Repubblica istituita dal Bentinck difendeva con disperata tenacia la propria esistenza, il Regno Sardo, al quale l'ingrandimento con la Liguria era stato promesso sin dal 1805, al tempo dell'annessione di Genova all'Impero Napoleonico, mirava ad assumere informazioni sull'ambiente genovese anche prima che si aprisse il congresso di Vienna. In attesa che la diplomazia deliberasse ufficialmente l'unione, il governo di Torino voleva conoscere i genovesi e i liguri, sapere i precedenti dei maggiori e più influenti cittadini, poter distinguere i pericolosi e gli innocui, conoscere il nome di coloro che potevano essere ammansiti con cariche e onori. Accorta previdenza che sarebbe stata ben dolorosa, se l'avessero conosciuta, a coloro che difendevano disperatamente l'autonomia del loro Stato.

L'indagine continuava anche nel lavorìo difficile e delicato di organizzare lo Stato annesso. Ne vennero informazioni di polizia, utili certo allora ai funzionari piemontesi, utili oggi a noi per le preziose notizie su un ambiente nel quale ci è così permesso di penetrare sempre più profondamente.

Si tratta di tre elenchi di nomi. Il primo è dell'ottobre 1814, anteriore cioè al congresso di Vienna, ed è inviato da un ignoto informatore, per il tramite di Ignazio Thaon di Revel, il futuro e forse fin d'allora designato governatore di Genova, al conte Vidua ministro dell'interno. Con l'intento di indicare coloro che potevano

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

essere assunti alle cariche di Corte e ai diversi uffici, l'elenco fornisce brevi notizie sulla capacità sull'ingegno sulla religiosità sull'atteggiamento politico e l'influenza tra il popolo dei maggiori cittadini. É limitato ad alcune classi, ai membri dell'ultimo governo repubblicano; ai capi militari, alla nobiltà dei proprietari della terra; quasi assolutamente esclusa la borghesia ricca e colta. Di ciascuno si nota specialmente se è o si può supporre che sarà favorevole al governo reale in modo da poterglisi affidare cariche pubbliche; e si propongono anche le onorificenze, a cominciare dal Collare dell'Annunziata a Ippolito Durazzo e a Paolo Girolamo Pallavicini (1). Particolare interesse ha il fatto che questo documento prospetta la possibilità di diverse soluzioni per l'annessione della Liguria, proponendo per i vari casi, annessione totale o parziale, una diversa quantità nelle onorificenze.

Molto più ampio l'elenco inviato nel 1815, ad occupazione avvenuta, con ogni probabilità da un funzionario della polizia sarda su notizie di confidenti, al ministro Vallesa. Indagine larga ed estesa, destinata a servire di norma al governo, comprende un migliaio di nomi appartenenti alle diverse classi della popolazione e alle varie parti dello Stato. I cittadini vi sono divisi nettamente in due gruppi: i buoni e i cattivi. Sono cattivi coloro che hanno avuto parte nei governi precedenti o che sono stati comunque e in qualunque tempo favorevoli ai Francesi e a Napoleone; se mai, secondo la gravità di questa colpa, divisi in cattivi, cattivissimi e pessimi.

Buoni invece tutti coloro che non hanno partecipato alla vita pubblica o che sono stati avversi ai governi novatori, con particolare riguardo alle manifestazioni religiose, e che si sanno perciò o si presumono favorevoli al governo del Piemonte.

Tipico a dare il carattere del singolare giudizio che trasporta nel campo politico espressioni di valore morale è il

(1) Archivio di Stato di Torino, Materie politiche in genere, Mazzo 9, *Memorie per S. S. R. M. sullo Stato di Genova, Stato dei Soggetti genovesi che deggiono essere preferiti negli Onori, Cariche, Impieghi ecc.* Inedito; accennato soltanto nel mio studio su *Onofrio Scassi;* Atti Soc. Lig. di Storia Patria, vol. LIX, pag. 230 sgg.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

caso di Agostino Fieschi, definito « buonissimo; però un canale lo dà antipiemontese ».

Precedono i nomi dei genovesi: 329 buoni e 342 cattivi; mentre i 348 del resto dello Stato sono distinti per paese e mescolati buoni e cattivi. È però assai notevole che dei 46 nomi di Savona, considerata, per avversione a Genova, favorevolissima al Piemonte, solo 18 sono dati come buoni cioè fautori sicuri del nuovo governo.

A questo prezioso elenco, edito da alcuni anni (1), nel quale compaiono giudicate e catalogate dal rigido e ristretto giudizio dell'informatore tutte le maggiori figure della storia ligure del tempo, un altro può essere accostato, meno ampio nel numero degli individui ma in compenso più esteso nei giudizi.

Si tratta di un Quadro caratteristico dei principali individui dello Stato Ligure *compilato da un Frizzi, evidentemente emissario della polizia austriaca, mandato a studiare la situazione di Genova. Su questa e sull'atteggiamento delle diverse classi sociali nei rapporti col nuovo governo egli aveva già compilato un* Rapporto *molto interessante e redatto con abilità, anche se con evidente voluto ottimismo nel chiaro intendimento di accarezzare le aspirazioni del suo governo su un paese nel quale in realtà tutte le tradizioni erano avverse all'Austria. Osservatore non privo d'acume, nell'intento di ingraziarsi i mandanti, egli vede simpatie austriacanti anche dove non esistono, e si illude che l'avversione al dominio piemontese debba far rivolgere il pensiero e il desiderio dei Liguri verso l'Austria. Strana illusione, tanto più dopo l'unione ufficiale della Liguria al Piemonte.*

Al Rapporto, *già noto perchè pubblicato dal Bornate (2), fa seguito il* Quadro caratteristico *(3) nel quale si danno brevi notizie*

(1) A. SEGRE, *Il primo anno del ministero Vallesa* in Biblioteca di Storia Italiana Recente, Torino, 1928; Appendice terza, pag. 343-379.

(2) FRIZZI, *Rapporto sopra l'attuale politica del Ducato di Genova (1816)*. Copia dall'Archivio di Stato di Milano in Museo del Risorgimento di Genova, n. 3323. È riprodotto in CARLO BORNATE, *L'insurrezione di Genova nel marzo 1821*, Biblioteca di Storia Italiana recente, vol. XI, pag. 11 sgg.

(3) *Quadro caratteristico dei principali individui dello Stato Ligure*, copia c. s., Museo del Risorgimento di Genova, n. 3324. Singole notizie ricavate dal Quadro in BORNATE, op. cit., nel mio *Onofrio Scassi*, nel CODIGNOLA, *Carteggio Petitti - Erede*, Bibl. di Storia Italiana recente, vol. XIII.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

biografiche con indicazioni anche sulla situazione economica, sul valore intellettuale e, se del caso, professionale, dei nobili e dei maggiori borghesi e mercanti.

I tre elenchi spesso coincidono. Tutti coloro che la polizia sarda dipinge come pessimi e napoleonisti, dal Frizzi sono indicati come appartenenti al partito dell'indipendenza; molti dei segnalati al Vallesa come buoni erano stati già proposti per onorificenze ed uffici e sono indicati come innocui o indifferenti dal Frizzi.

Il confronto fra i tre documenti ci fa sfilare innanzi tutti i personaggi di maggiore importanza nella vita genovese di quel penoso delicatissimo momento e porta un contributo non disprezzabile alla conoscenza dei loro atteggiamenti, dei loro sentimenti, del modo onde erano visti dai contemporanei. Più mite e quasi bonario il primo elenco, più compiuti e acuti gli altri due, sono anche testimonianza del valore che al possesso di Genova si dava, delle preoccupazioni dei nuovi governanti, delle aspirazioni dell'insaziabile bramosia austriaca o forse delle illusioni di un troppo zelante sebbene acuto emissario.

Per queste ragioni mi è sembrato non inopportuno pubblicare i due elenchi ancora inediti, sconosciuto il primo, noto e parzialmente adoperato il secondo.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

STATO

dei Soggetti Genovesi che deggiono esser preferiti negli Onori Cariche Impieghi etc. sia per i loro talenti e attaccamento a S. S. R. M., sia per la loro influenza preponderante sopra le Popolazioni, esistenti all'epoca del primo ottobre 1814. Quelli segnati con ✠ potranno essere decorati dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro per merito o per politica di Stato.

* * *

✠ Girolamo Serra, Nobile e gran Proprietario, Presidente del Governo - Genova. - *Versatissimo nelle scienze e nelle lettere. Per la indipendenza.*

SS.ma Annunziata. Ippolito Durazzo, Presidente del Magistrato di Guerra e Marina - Genova. - *Merito, talento e religione. Idem.*

✠ Agostino Fiesco, Senatore, Presidente della Pulizia - Genova - *Dotato di qualità eminenti e affezionato a S. M.*

✠ Domenico De Marini, Idem. Presidente della Camera - Genova - idem.

✠ Giovanni Quartara, Idem. Gran Proprietario, Presidente degli Affari Interni - Genova - *Stimato da tutte le classi. Idem.*

SS.ma Annunziata. Paolo Girolamo Pallavicini, Idem. Gran Proprietario - Genova - *Giusto e religioso, dotato di molti talenti. Idem.*

✠ (Carlo) Pico, Idem - Savona - *Affezionatissimo al Sovrano.*

✠ Andrea Defferrari, Idem - Genova.

✠ (Luca) Solari, Idem. Proprietario - Genova - *Talento, religione e attaccato a S. M.*

✠ (Antonio) Dagnino, Idem. Negoziante, Idem. - Genova - *Idem.*

✠ (Giuseppe) Negrotto, Idem. Negoziante, Idem. - Genova - *Non bisogna confondere questo Soggetto con il Cav. Negrotto ove alloggiò S. M. nel 1800.*

✠ Arduino Grimaldi, Idem. - Spezia.

✠ Giuseppe Gandolfo, Idem. - Genova - *Per l'indipendenza.*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

✠ Ettore Figari, Cancelliere del Senato - Genova - *Talento, probità, religione ed attaccamento a S. M.*

✠ (Cristoforo) Sauli, Consigliere, (Dipartimento della Guerra) - Genova - *Talento e probità. Ambisce gli onori.*

✠ Ippolito Giustiniani, Idem. - Genova - *Idem.*

Stato militare. Corpo delle Guardie.

✠ Lorenzo Deschreiber, Comandante, Nobile - Svizzera - *Militare pieno d'onore e che ha la più grande influenza sul popolo. Fedelissimo al suo Governo.*

Ippolito Deschreiber, Capitano, Idem. - Genova - *Idem.*

In fanteria.

✠ Francesco Staglieno, Tenente Colonnello - Genova - *Talenti militari, coraggio e desidera dar prove del suo attaccamento per S. M.*

Denegri, Capitano - Genova - *Uffiziale di distinzione. Idem.*

✠ Partenopeo, Idem - Genova - *Idem.*

✠ Il Conte Langueglia, Tenente, Proprietario - Langueglia - *Idem.*

✠ De Giorgis, Idem. Nobile e proprietario - Langueglia - *Idem.*

✠ Carlo Giustiniani, Idem. Quartiermastro, Nobile e proprietario - Genova - *Idem.*

Foglietta, Tenente, Nobile - Genova - *Idem.*

Corpo del Genio.

✠ Brusco, Colonnello - Genova - *Talento, religione e probità.*

✠ Il Marchese Domenico Gentile, Tenente, Proprietario - Genova - *Idem.*

Corpo d'artiglieria.

✠ Partenopeo, Capitano, Nobile - Genova - *Idem.*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Stato Maggiore.

FORMENTO, Capitano, aiutante maggiore della Piazza - Genova - *Onesto, affezionato a S. M. ed ha molto partito nel Popolo.*

Corpo dei Veterani.

GOLIS, Colonnello - Svizzera - *Uomo d'onore, stimato e affezionato.*
SUTTER, Primo Capitano - Svizzera - *Idem.*
GASINO, Aiutante Maggiore - Genova - *Idem.*

Città di Genova.

✠ GIUSEPPE DURAZZO, Nobile e gran proprietario - Genova - *Per l'indipendenza.*
✠ MARCELLO DURAZZO di qm. Giacomo Filippo, Idem - Genova - *Neutrale.*
✠ GIO. LUCA DURAZZO di qm. Giacomo Filippo, Idem - Genova - *Per l'indipendenza. Figlio della Sig.ra Teresa Gonzaga, parente di S. M.*
✠ MARCELLO DURAZZO di Ippolito, Nobile e gran proprietario - Genova - *Per l'indipendenza.*
MARCELLO DURAZZO di Giuseppe, Idem - Genova - *Idem.*
MARCELLO DURAZZO di Gio. Luca, Idem - Genova - *Idem.*
✠ DOMENICO CATTANEO, Ministro in Vienna - Genova - *Neutrale. È stato nominato Deputato al Congresso di Vienna, ma non ha accettato.*
✠ (AGOSTINO) PARETO, Ministro in Londra - Genova - *Per l'indipendenza*
✠ (GIAN BENEDETTO) PARETO, Gran Proprietario - Genova - *Idem. Fratello del Ministro e genero della suddetta Sig.ra Teresa Gonzaga.*
✠ (ANTONIO) BRIGNOLE f. del qm. Giulio, Deputato al Congresso - Genova - *Questo Soggetto seconda l'opinione dell'Austria che si è pronunciata per l'indipendenza. Egli è figlio della Sig.ra Annetta Brignole, benvisa all'imperatore Francesco e Dama d'onore di Maria Luigia.*
✠ GIO. CARLO BRIGNOLE, Gran Proprietario - Genova - *Molta influenza nella nobiltà: religione, talento e probità. Sarà affezionatissimo a S. M.*
PASQUALE ADORNO, Nobile e Proprietario - Genova - *Stimato religioso e aff.mo. Idem per l'influenza.*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Nicolò Ardizzone, Idem. - Genova - *Talento, probità, aff.mo. Idem.*
Domenico Balbi, Nobile, Idem - Genova - *Idem.*
Antonio Brignole, Idem - Genova - *Idem.*
✠ Gio. Batt. Carrega qm. Franc. Maria, Idem - Genova - *Idem.*
Giuseppe Cattaneo, Idem - Genova - *Pietà religione onestà. Idem.*
✠ Giuseppe Chiesa, Idem - Genova - *Idem.*
Girolamo Cattaneo, Idem - Genova - *Idem.*
G. B. Carrega qm. Giac. Filippo, Idem - Genova - *Talento probità religione, aff.mo. Idem.*
Luigi Carbonara, Idem - Genova - *Persona di gran merito, già Presidente della Corte Imperiale indi Giudice alla Corte di Cassazione, però affezionato a S. M.*
Francesco Doria, qm. Brancaleone, Idem - Genova - *Talento religione stimato da tutti. Affezionato. Molta influenza.*
Luigi Grimaldi, Idem - Genova - *Onesto religioso. Molta influenza.*
Giuseppe Grimaldi, Idem - Genova - *Idem.*
Marcello Massone, Proprietario - Genova - *Gran talento, onesto, affez.mo. Molta influenza sul popolo.*
Francesco Massone Idem. - Genova - *Idem.*
Stefano Mari, Nobile e proprietario - Genova - *Per l'indipendenza. Idem.*
Gio. Carlo Dinegro, Idem. - Genova - *Valente e aff.mo. Idem.*
Alessandro Pallavicini qm. Stefano, Idem. - Genova - *Pietà, talento, aff.o. Idem.*
Filippo Raggio di Giulio, Idem. - Genova - *Idem.*
Stefano Rivarola, Idem. - Genova - *Gran talento, probità. Idem.*
Gio. Carlo Serra qm. Do., Idem. - Genova - *Per l'indipendenza, però è un ottimo soggetto e sarà buon suddito di S. M. Molta influenza.*
Paolo Spinola qm. Nicolò, Idem. - Genova - *Idem.*
Costantino Balbi, Idem - Genova - *Ambisce oncri, onesto. Idem.*
Francesco Cattaneo, Idem. - Genova - *Talento, molta religione. Idem.*
Gaetano Cambiaso, Idem. - Genova - *Idem, e ambisce onori. Idem.*
✠ Michelangelo Cambiaso, Idem. - Genova - *Idem.*
Nicolò Cattaneo Grillo, Idem. - Genova - *Aff.mo. Idem.*
Lanfranco Cattaneo qm. Leonardo, Idem. - Genova - *Idem, e talento. Idem.*
Giuseppe Cambiaso, Idem. - Genova - *Idem. Ambisce onori. Idem.*
Benedetto Defranchi, Idem - Genova - *Per l'indipendenza. Idem.*
Giov. De Fornari qm. Medardo, Idem. - Genova - *Affez.mo, valente. Idem.*
Matteo Franzoni, Idem - Genova - *Neutrale, Idem.*
✠ Giuseppe Defranchi, Idem. - Genova - *Molto talento, aff.mo. Idem.*
Gio. Antonio Gentile, Idem. - Genova - *Idem*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Alessandro Giustiniani, Idem. - Genova - *Per l'indipendenza. Idem.*

Luigi Imperiale Lercari, Idem. - Genova - *Affez.mo. Idem.*

Domenico Imperiale Lercari qm. Andrea, Idem. - Genova - *Idem.*

Gio. Batta Mari qm. Nicolò, Idem. - Genova - *Neutrale. Idem.*

Gio. Batta Morando qm. Francesco, Idem. - Genova - *Idem.*

Gio. Batta Molini, Idem. - Genova - *Per l'indipendenza.*

Bendinelli Negrone qm. Carlo, Idem. - Genova - *Idem.*

Domenico Pallavicini qm. Stefano, Idem. - Genova - *Onesto, talento, aff.mo. Idem.*

Alessandro Pallavicini qm. Bendinelli, Idem. - Genova - *Idem.*

Ant. Giulio Raggio, Idem. - Genova - *Idem.*

Giov. Antonio Raggio, Idem. - Genova - *Idem.*

Carlo Piuma di G. Battista, Idem. - Genova - *Dotato di virtù eminenti, aff.mo. Idem.*

Gio. Batta Guastavino, Idem. - Genova - *Idem.*

Lomellini, Idem. Comandante del Porto di Genova - Genova - *Onest.mo, pieno d'onore, aff.mo. Idem.*

Antonio Bracelli, Idem. Proprietario - Genova - *Pietà, probità, merito, aff.mo. Idem.*

Bartolomeo Boccardi, Proprietario - Già Ministro in Vienna - Genova - *Per l'indipendenza, talento. Idem.*

✠ Francesco Rodino, Negoziante e proprietario - Genova - *Ottimo soggetto, aff.mo.*

Gio. Batta Piuma, Nobile e proprietario - Genova - *Uomo dabbene, pietà, religione. Idem.*

Marchese Da Passano di Ocimano, Proprietario - Genova - *È noto il suo attaccamento. Le sue virtù morali e la sua onestà li hanno meritato la stima del pubblico. Idem.*

Giacomo Grillot, Propriet. e Capitano d'Infanteria - Genova - *Dotato di belle qualità, affez.mo. Idem.*

Avvocato Azzoni, Presidente nel Tribunale di Appello - Genova - *Talento. Per l'indipendenza. Idem.*

Avv. Ferrari, Idem. - Genova - *Idem.*

Avv. (Giuseppe) Cambiaso, Giudice al Tribunale di Appello - Genova - *Idem. affez.mo. Idem.*

Avv. (Luigi) Repetto, Idem. - Genova - *Talento, affez.mo. Influenza molta.*

(Giorgio) Gallesio, Già V. Prefetto a Savona, attualmente Segretario del Deputato al Congresso di Vienna - Finale - *Talenti vari speciali. Idem.*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Avv. GB. Antola, Presidente del Tribunale di I^a^ Istanza - Genova - *Talento, aff.mo. Idem.*

Gastaldi, Presidente del Tribunale di Porto Maurizio - Porto Maur. - *Idem.*

✠ Felice Recco, Nobile e proprietario - Genova - *Questo Soggetto attaccatissimo alla Real Casa di Savoia dall'infanzia ed i cui sentimenti sono noti a S. M. merita specialmente la Sovrana Grazia.*

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

RIVIERE DI PONENTE

* * *

✠ Luigi Multedo, Nobile, gran proprietario - Savona - *La famiglia Multedo ha dato già da molto tempo prove non equivoche dell'invariabile suo attaccamento alla Real Casa di Savoia.*

✠ Carlo Colonna, Idem. - Savona - *Affez.o. Molta influenza sul popolo.*

✠ Pietro Gavotto, Idem. - Savona - *Probità e religione.*

✠ Agostino Montesisto, Proprietario - Savona - *Ottimo soggetto, aff.o.*

Gio. Batta Aligeri, Proprietario - Finale - *Sarà un buon suddito. Molta influenza sul Popolo.*

Francesco Arnaldi, Idem. - Finale - *Religione, aff.mo. Idem.*

Marc. Avv. Ferrari, Idem. - Finale (Marina) *Talento e aff.mo. Idem.*

Gius. Boagni, Idem. - Finale - *Onesto. Idem.*

Carlo Carenzi, Idem - Finale (Borgo) - *Idem.*

Gio. Batta Cavazzola, Idem. - Finale - *Affez.mo; probità, religione. Idem.*

Luigi Franchelli, Idem. - Finale (Marina) - *Uomo dabbene. Idem.*

Marcello Aste, Idem. - Albenga - *Ambisce onori, onesto, Idem.*

Giov. Laigueglia, Idem. - Albenga - *Affez.mo, gode della stima universale. Idem.*

Nicolò Peloso, Idem. - Albenga - *Idem.*

Eman. Ricci Borea, Idem. - Albenga - *Il più grande attaccamento. Idem*

Cristoforo Musso, Idem. - Laigueglia - *Ambisce onori, mediocre talento. Moltissima influenza.*

Pietro Baldassarre, Idem. - Pietra - *Onest'uomo. Molta influenza.*

Pietro Ferreri, Nobile e propriet. - Alassio - *Persona di merito: l'attaccamento di questo soggetto è bastantemente noto a S. M. Molta influenza.*

Mario Scofferi, Idem. - Alassio - *Affezionatissimo.*

Nicolò Arduino, Idem. - Diano - *Persona di merito, talento, religione, attaccamento; legato in parentela con molte famiglie cospicue di Genova.*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Raffaele Guarnieri, Idem. - Porto Maurizio - *Affez. onesto, moltiss. infl.*

Guglielmo Acquarone, Idem. - Porto Maurizio - *Sempre stato affetto a Casa Savoia. Moltiss. influenza.*

Nicolò Littardi, Idem. - Porto Maurizio - *Idem.*

Franc. Gastaldi, Idem. - Porto Maurizio - *Affezionato. Idem.*

Lorenzo Gandolfo, Idem. - Porto Maurizio - *Idem.*

Francesco Gismondi, Proprietario - Porto Maurizio - *Idem.*

Gio. Batt. Borea, Nobile Propr. - Porto Maurizio - *Questa famiglia fu sempre attaccatissima alla Mil.re Casa di Savoia per inclinazione e per politica di Stato. Il giovane Borea tenente dei granatieri del Regg.to delle Guardie di S. M. fu ucciso sul Monte della Schiana nella battaglia del 23 nov.bre 1795.*

Gius. Delimari, Idem - Cervo - *Ambisce onori, affez. Molta influenza.*

Gio. Batt. Tagliaferro, Idem. - Laigueglia - *Affezionatissimo.*

Gius. Caimi, Idem. - S. Stefano - *Affez., talento, Idem.*

Franc. Orengo, Idem. - Ventimiglia - *Persona dabbene, affez. Idem.*

Giovanni Biava, Idem. - Celle - *Talento, religione, Idem.*

Gio. Batta Ferro, Idem. - Varazze - *Affezionato, onesto, Idem.*

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

RIVIERA DI LEVANTE

* * *

Giuseppe Assereto, Proprietario - Rapallo - *Talento, religione, affezionato. Molta influenza sul Popolo.*
Francesco Molfino, Idem - Rapallo - *Idem.*
Cristoforo Gandolfo, Idem - Chiavari - *Gode di molta stima. Idem.*
Francesco Bianchetta, Idem - Chiavari - *Affezionato. Idem.*
Girolamo Copello, Idem - Chiavari - *Ambisce onori, talento. Idem.*
Gio. Andrea Repetto, Idem - Chiavari - *Idem.*
Leopoldo Vinzone, Idem - Levanto - *Idem.*
Gio. Batta Botta, Idem - Rapallo - *Uomo dabbene, affezionato. Idem.*
✠ Stefano Castagnola, Idem - Lavagna - *Onestà, religione. Idem.*
Giovanni Grillo, Idem - Moneglia - *Persona dabbene.*
Giulio Castagnola, Idem - Spezia - *Gode della stima universale, affez.to, merito, talento. Idem.*
Tomaso De Nobili, Idem - Spezia - *Gode stima. Idem.*
Giovanni Federici, Idem. - Spezia - *Idem, affezionato.*
Francesco Isengard, Idem - Spezia - *Idem, talento.*
Camillo Picedi, Idem - Spezia - *Idem, affez.to.*
Francesco Amati, Idem - Sarzana - *Pieno di merito, affez.to. Idem.*
Domenico Bernucci, Idem - Sarzana - *Onesto, affez.to. Idem.*
Francesco Botti, Idem - Lerici - *Idem.*

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

FRONTIERE DI S. M.

* * *

Francesco Gozzano, Proprietario - Novi - *Onesto, affez.to. Molta influenza sul Popolo.*
Alberto Pavese, Idem - Novi - *Idem.*
Luigi Peloso, Idem - Novi - *Idem.*
Vincenzo Berardo, Idem - Novi - *Idem, talento.*
Ottavio Cattaneo, Idem - Novi - *Idem.*
Carlo Carlini, Idem - Novi - *Intraprendente, affez.to. Idem.*
Francesco Camosso, Idem - Novi - *Uomo dabbene. Idem.*
Francesco Pavese, Idem - Novi - *Affezionato.*
Manfredi Pavese, Idem - Novi - *Idem.*
Francesco Pernigotti, Idem - Novi - *Idem.*
Antonio Canario, Idem - Novi - *Idem.*
Paolino Sauli, Nobile, Proprietario - Novi - *Ambisce gli onori, talento. Idem.*
Giuseppe Tibaldi, Idem. - Novi - *Galantuomo.*
Gio. Andrea Valari, Idem - Novi - *Ambisce gli onori. Idem.*
Agostino Borlasca, Idem - Gavi - *Talento, affezionato. Idem.*
Francesco Candia, Idem - Gavi - *Idem.*
Giuseppe Navasco, Idem - Gavi - *Gode della stima univers. Idem.*
Ambrogio Rizzo, Idem - Gavi - *Affezionato.*
Francesco Buffa, Idem - Ovada - *Uomo dabbene, affez.to. Idem.*
Sebastiano Borelli, Idem - Pieve d'Albenga - *Affezionato.*
Pietro Grillo, Idem - Ovada - *Idem.*
Ambrogio Scorza, Idem - Voltaggio - *Idem.*

La munificenza di S. S. R. M. può estendersi, a norma delle osservazioni del presente, come segue:

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Nel caso che tutto il territorio della Repubblica di Genova sia riunito:

Gran Ordine della SS. Annunziata N. 2.

Gran Croci dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro N. 8.

Croci N. 59.

Per la riunione della sola Riviera di Ponente, compresa la Città di Savona:

Gran Croci N. 3.

Croci N. 15.

Se S. M. non riceve in compenso che la sola parte della Riviera di Ponente, cominciando dalla Riva dritta della Fiumara di Lagia sino al Contado di Nizza, cioè S. Remo, Bordighera e Ventimiglia:

Gran Croce N. 1.

Croci N. 4.

I due soggetti veri grandi uomini di Stato da decorarsi dell'Ordine della SS. Annunziata, per ricchezza, merito, religione, probità, pietà, nobiltà antichissima, influenza sullo spirito pubblico, e che godono della stima universale,

Le L.L. E.E. li Signori:

Ippolito Durazzo.

Paolo Girolamo Pallavicini.

Soggetti per le Gran Croci.

Genova.

1. Marcello Durazzo qm. Giacomo Filippo.
2. Gio. Luca Durazzo qm. Giacomo Filippo e della vivente Teresa Gonzaga parente di S. M.
3. Gian Carlo Brignole.

Riviera di Ponente.

4. Mar.se Gio. Batta Borea di S. Remo.
5. Mar.se Pietro Ferreri di Alassio.
6. Mar.se Luigi Multedo di Savona.

Riviera di Levante.

7. Gaetano Olandino di Sarzana.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Oltre monti.

8. Ottavio Cattaneo di Novi.

* * *

Qualunque sia a l'avvenire la sorte del Genovesato, è necessario, ed indispensabile per prudenza e per sana politica, che S. M. accordi senza ritardo la decorazione dei SS. Maurizio e Lazzaro a Gio. Luca Durazzo figlio del qm. Giacomo Filippo, e di Teresa Gonzaga, parente della M. S.

D.na Teresa, Dama piena di talento ha la più grande influenza sullo spirito dei Durazzo, che sostengono l'indipendenza: essa è anche di questa opinione, ma le circostanze comandano questo atto di R.le munificenza, osservando che nella lettera, in cui si annuncierà questa Sovrana grazia al detto Sig. Gio. Luca Durazzo qm. Giacomo Filippo bisogna addurre per motivo la parentela che regna tra la Casa Reale di Savoia e la famiglia Gonzaga.

Per maggior influenza sul Clero, e per giustizia è egualmente necessario, che sia accordata la Croce dei SS. Maurizio e Lazzaro al Vescovo Don Gentile (in età d'anni 82, mesi 4) in compenso della perduta abbazia di S. Stefano di Romagnano, e l'annessa pensione di L. 500 di Savoia sull'economato generale de' beni ecclesiastici.

Il Vescovo Gentile ha perduto dopo l'usurpazione del Piemonte più di 100/m. lire tanto per l'interesse del reddito della detta Abbazia che per la nota pensione.

Gran Proprietari.

Da impiegarsi alla Corte di S.S. R.M.
Marcello Durazzo qm. Giacomo Filippo.
Gio. Luca Durazzo qm. Giacomo Filippo.
Ippolito Giustiniani.
Pareto - Ministro a Londra
Brignole - Deputato al Congresso.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

GENOVA

Quadro caratteristico dei principali Individui dello Stato Ligure

* * *

Nobili.

MARCHESE PAOLO GEROLAMO PALLAVICINI possede un'annua rendita di circa L. 400 mila. È un uomo di limitato talento, molto avaro e per conseguenza senza partito. Prima della rivoluzione di Genova ha sostenuto la dignità di Senatore e quella di Generale delle Armi dell'antica Repubblica. Dopo la rivoluzione del 1797 emigrò da Genova, e non rimpatriò che dopo sett'anni. Non ebbe più alcuna carica sino nel 1814, che fu eletto Senatore del Governo Provvisorio da lord W. Bentink (*sic*).

Ora è Sindaco di prima classe della Città di Genova.

È svisceratissimo per l'antica Repubblica.

MARCHESE ANDREA DE FERRARI. Ha un reddito annuale di L. 300 mila. Non ha molto talento, e gode di pochissima riputazione presso i suoi concittadini; prima della rivoluzione non ebbe mai cariche nè tampoco dopo della medesima. Nel 1814 fu nominato Senatore del Governo Provvisorio da Lord Bentink. Presentemente è Decurione del Corpo di Città. È molto propenso per l'antica Repubblica.

MARCHESE MARCELLO DURAZZO, qm. Gius. Ha di rendita annua L. 250/m. Non è di scarso talento, nella valle della Polcevera ha qualche partito. Non ebbe mai impieghi, fu nominato Ciambellano di S. M. Sarda. Egli è partigiano dell'antico Governo Genovese.

GIO. CARLO DI NEGRO. Ha di rendita L. 50 mila. Non manca di talento, ma l'opinione generale lo caratterizza leggero ed incostante. È poeta. Non ha mai coperto alcun impiego. Sembra propenso per il ristabilimento dell'antica Republica, ma vedrebbe ancor più volentieri l'Indipendenza Italiana. È molto popolare. La di lui casa è l'asilo di tutti i fore-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

stieri, fa molto nobilmente gli onori della di lui casa, ciò che gli procura un'infinità di amici tanto Genovesi quanto forestieri.

MARCHESE GIO. CARLO BRIGNOLE. Ha una entrata di L. 70 mila. Possede qualche talento. Uomo di tutta probità, gode di moltissima riputazione fra i suoi Concittadini. Pochi mesi dopo la rivoluzione di Genova fu arrestato e processato dietro una falsa accusa, che lo denunciava fautore della Contrarivoluzione. Salvò la vita per un miracolo, ma gli costò dei grandi sacrifizi. Nell'antica repubblica fu più volte rivestito delle primarie Magistrature, e sotto il cessato Governo Francese non ebbe alcun Impiego. Nel 1814 fu eletto Senatore da L. W. Bentink. Attualmente è a Torino Ministro delle Finanze. Serve fedelmente il suo Sovrano, ma è tutto dedito per la restaurazione dell'antica repubblica.

MARCHESE ANTONIO BRIGNOLE SALE. Ha di rendita L. 100 mila quantunque suo Padre ne avesse L. 400 mila. Non è senza talento, ma è molto timido. Nell'antica Repubblica non ha figurato perchè ancor troppo giovine. Cominciò la sua carriera sotto Bonaparte, fu *Maitre des Requêtes* a Parigi, indi Prefetto a Savona. È creduto generalmente partigiano di Bonaparte. Si pretende però da alcuni ch'ei non lo sia, ma bensì che siasi dimostrato tale, per non disgustare sua Madre, la quale, come ognun sa, era affezionata a quel Governo ed era Dama di Corte. Anche le cariche, che ha coperto, si vuole che la di lui madre lo abbia costretto ad accettarle. Dopo la liberazione di Genova, il Governo provvisorio lo nominò Ministro della Repubblica al Congresso di Vienna, dove non fu riconosciuto, e dopo la cessione dello Stato di Genova a S. M. Sarda, fu dalla Medesima nominato suo Ambasciatore a Firenze. È tutto propenso per l'antica Repubblica.

MARCHESE GIUSEPPE GRIMALDI. Aveva un reddito di L. 90 mila che ha consumato e non gli rimase che una mediocre fortuna. Vive della Dote della Moglie, che possede L. 40 mila di rendita. È instruito, ambisce onori ed Impieghi. S. M. lo ha fatto Ciambellano, ed è uno dei Decurioni della città di Genova. Quantunque egli sia tutto per l'antica Repubblica, cogli onori non è difficile di indurlo ad abbracciare qualunque onesto partito.

CONTE AGOSTINO FIESCHI, ha un'entrata di L. 100 mila. È di limitato talento; la di lui famiglia ha molto figurato nell'antica Repubblica, e lui stesso ancora. Dopo la rivoluzione ha sofferto ingiuste persecuzioni, e fu anche posto in prigione. L. W. Bentink lo elesse Senatore del Governo Provvisorio nel 1814, e da quel Senato venne preposto per Senatore Presidente di Polizia. Dopo la cessione dello Stato di Genova al Re di Sardegna fu nominato da questo Sovrano Capitano delle Guardie

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

del Corpo. Non ama niente affatto il nuovo Governo, ed è tutto dedito per l'antica repubblica.

MARCHESE STEFANO RIVAROLA. Ha di rendita L. 80 mila. È uomo di talento. Nell'antica Repubblica fu ambasciatore in Russia. Non ebbe cariche durante il cambiamento rivoluzionario. Bonaparte lo ha nominato membro del Corpo Legislativo in Parigi. Nel 1814 le fu proposto dal Governo provvisorio di andare al Congresso di Vienna in qualità di Ministro, ma non accettò, adducendo per motivi di salute. È tutto propenso per l'antico Governo Aristocratico.

MARCHESE MARCELLO DURAZZO, qm. Giacomo Filippo. Ha una entrata di L. 200 mila. È sufficientemente instruito. Non ebbe mai impieghi. Ama unicamente l'antica Repubblica.

MARCHESE MARCELLO DURAZZO qm. Gio. Luca. Ha di reddito L. 150 mila, soggiorna quasi sempre a Milano. Nel 1795, era Provisioniere del Generale Bonaparte. È partigiano dell'antica Repubblica.

MARCHESE IPPOLITO DURAZZO. Ha un'entrata di L. 120 mila. È sufficientemente instruito. Nell'antica repubblica ha sostenuto delle cariche luminose. Dopo la rivoluzione visse ritirato e da particolare. Ha qualche influenza nel Popolo. È un uomo onestissimo. L. W. Bentink nel 1814 lo ha eletto Senatore del nuovo Governo Provvisorio. È partigiano dell'antica Repubblica Aristocratica.

MARCHESE FRANCESCO D'ORIA, qm. Brancaleone; ha d'entrata L. 150 mila. Senza talenti e senza partiti. Non ebbe mai impieghi pubblici.

MARCHESE GIUSEPPE DELLA CHIESA. Ha di reddito L. 40 mila. È dotato di qualche talento, ed ha mediocremente figurato nell'antica Repubblica, rivestito di diverse Magistrature. Dopo la rivoluzione non ebbe più Impieghi. Nel 1814 fu nominato dal Governo Provvisorio membro del Ministero della Guerra, ed è attualmente Ispettore della Marina Mercantile.

MARCHESE LORENZO MARI, qm. Giov. Batta. Ha un'entrata di L. 40 mila. È di mediocre talento, e nell'antica repubblica non ha mai avuto impieghi. È egoista, e per conseguenza amante di quel Governo sotto del quale lui crede di stare meno male. È un uomo da non farne alcun calcolo.

MARCHESE GIOV. BATTA MARI, qm. Nicolò. Ha di rendita L. 100 mila. Pochissimo talento. Non ha mai figurato sotto nessun Governo. È senza partito; ciò nonostante ama l'antica Repubblica Aristocratica.

MARCHESE GIUSEPPE NEGRONE. Ha una entrata di L. 130 mila. Non manca di talento, ha sostenuto diversi Impieghi nell'antica Repubblica. Dopo la rivoluzione di Genova visse a sè, lo che continua anche a fare attualmente. È propenso per l'antica Repubblica.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

MARCHESE PASQUALE ADORNO. Ha una rendita di L. 20 mila. Avanti la Rivoluzione di Genova le di lui entrate erano di gran lunga maggiori, ma essendo stato denunziato nel 1799 come Capo della Contrarivoluzione fu processato nanti una Commissione Militare, e dalla stessa condannato in contumacia alla fucilazione. Si salvò colla fuga, e tutti i suoi beni furono confiscati, dimodochè al presente non gli rimane che la sopra indicata rendita. Nell'antica repubblica ha molto figurato, e perciò è partigiano della medesima. Ha discreto talento.

MARCHESE PAOLO SPINOLA. Ha un reddito di L. 150 mila fu Senatore nell'antica Repubblica, non ha molto talento. Ama il vecchio Governo.

MARCH. COSTANTINO BALBI. Ha di rendita L. 30 mila circa, non manca di talento. È un uomo probo, e possede delle ottime qualità. Fu Ambasciatore a Vienna per l'antica repubblica, dove ha consumato la maggior parte del suo ricco Patrimonio. Nel 1797 fu richiamato da quel Governo rivoluzionario. Non ha Impiego, e vive assai ritirato. È parteggiano dell'antica repubblica, e gode di una buona riputazione.

MARCH. LUIGI IMPERIALE LERCARI. Ha d'entrata L. 100 mila. È onesto, ma di poco talento, fu più volte Senatore nell'antica repubblica.

Dopo la rivoluzione non ebbe più Impieghi. Ama la sua Repubblica Aristocratica.

MARCH. IPPOLITO SPINOLA. Ha di rendita L. 80 mila. Non manca di talento. Non fu mai impiegato nè prima nè dopo la rivoluzione.

S. M. Sarda lo ha nominato Sottotenente delle Guardie del Corpo. È propenso per l'antica repubblica.

MARCH. BALESTRINO DEL CARRETTO. Ha di reddito L. 70 mila. Possede qualche talento. Non ha mai figurato sotto alcun Governo. Presentemente è sottotenente delle Guardie del Corpo *ad honorem,* e venne decorato della croce di SS. Maurizio e Lazzaro, perchè fu uno dei Deputati nominati dalla città di Genova per complimentare S. M. a Torino, allorchè ebbe luogo la cessione del Genovesato. E' però parteggiano dell'antica Repubblica e niente affatto del nuovo Governo.

MARCH. GIACOMO SPINOLA. Ha una rendita di L. 40 mila. Non è scarso di talento; nulladimeno non ebbe mai Impieghi prima del 1814, epoca in cui fu nominato Governatore di Savona, e nel 1815 Vice Intendente delle Finanze in Genova. E' partigiano dell'antica repubblica.

MARCH. MASSIMILIANO SPINOLA D'ARQUATA. Ha un'entrata di L. 250 mila. E' dotato di qualche talento. Non ha mai sostenuto Impieghi nell'antica repubblica e neppure sotto il Governo cessato francese. Nel 1814 il Governo Provvisorio lo ha nominato Coadiutore Camerale

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

per pochi mesi, quindi fu eletto dalla città membro della Deputazione, che venne destinata a complimentare S. M.; ma egli si finse ammalato, onde non essere costretto ad accettare la missione. E' un inimico dichiarato dell'attuale Governo, è Partigiano dell'antica Repubblica aristocratica.

MARCH. ALESSANDRO PALLAVICINI. Ha di rendita L. 120 mila. Non manca di talento. Non ebbe mai cariche, ed è propenso per l'antica repubblica.

CONTE (STEFANO) PESSAGNO. Ha d'entrata L. 50 mila. Possede qualche talento. Durante il regno di Bonaparte fu Capo Aggiunto al Maire di Genova. Nel 1814 venne nominato Capo Anziano della Città e presentemente è Decurione del Corpo di Città. S. M. lo ha decorato della croce di SS. Maurizio e Lazzaro. E' partegiano dell'antica repubblica.

MARCH. FRANCESCO MORANDO. Ha un reddito ancora di L. 70 mila. Non manca di talento. E' molto avaro. Nell'antica Repubblica ha mediocremente figurato. Ama la medesima.

CONTE LUIGI CARBONARA. Ha una mediocre rendita di L. 16 mila. E' molto dotto e desideroso di figurare; quantunque fosse nobile, sotto l'antico governo non sdegnava di esercitare l'avvocatura, fu uno dei Capi fautori della Rivoluzione di Genova. Durante la medesima e dopo ancora ha molto figurato. Bonaparte lo nominò Senatore a Parigi e lo innalzò alla dignità di Conte. E' attualmente Presidente del Senato, e fu decorato dell'ordine di SS. Maurizio e Lazzaro. Dimostra molta affezione al presente Governo, ma di fatto è Napoleonista ed è nemico d'ogni qualunque Governo, fuori di quello dell'Indipendenza Italica, di di cui è uno dei principali capi.

MARCH. GIO. ANT. RAGGI. Ha una entrata di L. 150 mila. E' di sufficiente talento e molto onesto. La di lui famiglia è assai stimata, perchè una delle più antiche. Non ebbe mai Impieghi nei passati differenti Governi, anzi fu dai medesimi costantemente perseguitato assieme a tutta la sua famiglia. Nel 1800, prese le armi in favore dell'Austria contro i francesi. Nel 1809 fu esiliato d'Italia, e condannato a vivere in Francia colla famiglia. In 1814 ritornò a Genova e fu nominata dal Governo Provvisorio membro del Magistrato di Polizia. Nel 1815 S. M. lo nominò Presidente di Polizia senza onorario, e copre attualmente tale carica. E' inimico dichiarato del presente Governo, quantunque dal medesimo decorato. Si adatta a servire in questo importantissimo posto senza emolumenti, affinchè rinunziando non venga affidato a qualche Piemontese. Vuole conservarsi fino che può il segreto del Governo, fa possibilmente del bene e non perseguita alcuno; nemmeno i conosciuti suoi inimici. E' un uomo d'onore, e molto religioso ma non bigotto. E' parti-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

giano sincerissimo dell'antica repubblica, e non è inimico dell'Austria. Lusingandolo della ristaurazione della medesima potrebbe rendere dei servigi importantissimi. Adoprando questo mezzo, non è niente difficile di guadagnarlo. Ed in parte lo è già.

PRINCIPE GIO. BATTA CENTURIONE. Ha una rendita di L. 270/m. Uomo avarissimo e di niun talento. Non ebbe mai impieghi. Desidera l'antica repubblica.

MARCHESE VINCENZO SPINOLA. Ha una rendita di L. 50/m. È dotato di qualche talento. Nel 1795 fu Commissario dell'Armi della Repubblica a Ventimiglia. Egli agevolò l'entrata dell'armata francese nella Riviera di Ponente essendo partigiano del nuovo ordine di cose. Prima di essere Commissario fu Ambasciatore per la Rep. Arist. a Parigi, e nel 1812 Napoleone lo nominò Maire della Città di Genova, carica che sostenne fino all'ingresso degli Alleati. È inimico dell'attuale Governo. Oltre l'essere Napoleonista, è tutto dedito per la Francia.

MARCH. FRANCESCO SERRA. Ha di reddito L. 80/m. Uomo ottuagenario, che non manca di talenti, e che figurò moltissimo nell'antico Governo.

Dopo la rivoluzione visse ritiratissimo, e non ebbe più Impieghi. Non ha estimato alcun partito; siccome è nobile e vecchio si può facilmente congetturare ch'Egli sia propenso per l'antica Repubblica.

MARCHESE FRANCESCO CATTANEO. Ha una entrata di L. 100/m. Di mediocri talenti, fu eletto Doge della Repubblica Democratica nel 1803, da Bonaparte, ed egli ricusò tale dignitosa carica. Venne nominato in sua vece il March. Gerolamo Durazzo. È parteggiano dell'antica repubblica.

MARCH. GIO. CARLO SERRA, qm. Domenico. Ha di rendita L. 270/m. Mediocri talenti. Sotto l'antico Governo non fu mai impiegato. Nel 1809 è stato nominato Maire della Città di Genova, carica che sostenne sino nel 1812, nel qual tempo dimandò la sua dimissione, e che le fu anche acccordata. È Buonapartista. Nemico dichiarato di tutti i Governi Monarchici, e segnatamente dell'Austria. Ora è Indipendentista.

MARC. DOMENICO FRANZONE. Ha un reddito di L. 70/m. Di poco talento. Nell'antica Repubblica fu più volte Senatore. Dopo la rivoluzione ha emigrato. D'allora in poi non ebbe più impieghi. È propenso per l'antica Repubblica.

MARCH. GIO. BATTA MARI, qm. Stefano. Ha una rendita di L. 100/m. Non è scarso di talento, non fu mai impiegato. È partigiano dell'antica Repubblica.

MARCH. LORENZO MARI, qm. Nicolò. Ha un'entrata di L. 150/m. Possede mediocri talenti. Ebbe qualche impiego sotto l'antica Repubblica. Dopo la Rivoluzione visse ritirato. Ama il suo antico Governo.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

MARCH. MARCO LOMELLINI. Ha una rendita di L. 70/m., di limitato talento. Non ebbe mai impieghi pubblici. Buonaparte lo fece Ciambellano. È propenso per l'antica Repubblica.

MARCH. AGOSTINO PARETO. Ha un reddito di L. 100/m. circa. Uomo dottissimo, abile al Governo. Nell'antica Repubblica fu Senatore. Egli è stato uno dei fautori della rivoluzione di Genova. Buonaparte lo ha nominato Membro del Governo provvisorio democratico, il quale era composto di 22 Individui. Nel 1803 venne eletto Senatore della Repubblica Democratica. Nel 1806 fu fatto Maire di Genova, e dopo aver sostenuto per tre anni quest'Impiego, per motivi di salute dimandò la sua dimissione. Nel 1814 L. W. Bentink lo elesse Senatore, e membro del Governo provvisorio, e questo Governo lo ha prescelto Ambasciatore della Repubblica a Parigi presso le Potenze Alleate. È Repubblicano, e fu l'unico Genovese, ch'ebbe il coraggio di opporsi apertamente all'incorporazione del Genovesato alla Francia, e che non sottoscrisse l'atto di riunione. Detesta il presente Governo, e non vedrebbe di mal occhio una Repubblica mista. Essendo amante di figurare, non sarebbe difficile il guadagnarlo cogli onori. Avendo egli dimostrato un preciso carattere, si può lusingarsi che abbracciando un partito servirebbe onoratamente. Da tutto ciò si comprende benissimo, ch'Egli deve appartenere all'Indipendenza, come di fatti n'è uno dei Capi.

MARCH. GEROLAMO SERRA, qm. Giacomo: fratello del fu Gio. Carlo, uomo troppo celebre, e di grandissimo talento per non essere conosciuto. Era l'amico di Napoleone, ed è morto a Dresda nella penultima campagna. Il suddetto Gerolamo ha una fortuna limitata; è moltissimo instruito, abilissimo al Governo e di somma integrità. Nell'antica Repubblica non ha mai figurato. Buonaparte lo creò Senatore nel 1803 della Repubblica Democratica. Nel 1808 fu Presidente dell'Università di Genova, e nel 1814 Lord W. Bentink lo elesse Presidente del Senato provvisorio. È Republicano e professa i medesimi sentimenti di Pareto. Addottando con esso i mezzi sopra indicati si può sperare di farlo abbracciare quel partito, che le circostanze politiche dell'Austria potessero esigere.

MARCH. NICOLÒ CATTANEO, S.to BRUNONO. Ha un'entrata di L. 150/m. È dotato di sufficiente talento. Nell'antica repubblica fu rivestito delle cariche le più luminose. Dopo la rivoluzione ha dovuto emigrare. É un uomo onesto, e molto religioso. Non ha prole. È sviscerato partigiano dell'antica Repubblica.

MARCH. GIO. BATTA CARREGA. Ha d'entrata L. 10/m. È molto scarso di talento. Nell'antica Repubblica fu Generale d'Armi. Dopo la rivoluzione emigrò, e non si ripatriò che nel 1814. La sua passione prediletta sem-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

brava fosse quella di Sopraintendere agli Spedali. Difatti fu sempre l'unica di Lui occupazione e n'ebbe continuamente la Direzione. Bisogna anche confessare ad onore della Verità, che gli ammalati sotto la di Lui Sovraintendenza erano molto bene trattati, e godeva perciò della pubblica estimazione ed ammirazione.

Alla venuta di S. M. dalla Sardegna, alloggiò in casa sua; gli ha tenuto un figlio al sacro fonte, e lo ha decorato del grand'Ordine dell'Annunziata. È divenuto cugino del Re. Questi onori lo fecero perdere quel poco di cervello, che gli si attribuiva, e divenne ambizioso e superbo a segno tale, che trascura interamente gli ammalati, a benefizio dei quali dedicava in passato quasi tutte le ore del giorno, e parte di quelle della notte.

Un simile cambiamento le fece perdere tutta la stima de' suoi concittadini, ed è ora divenuto l'oggetto dell'esecrazione generale. Allorchè si mostra in Pubblico tutto decorato (ciocchè fa ogni giorno replicatamente) tutti si fermano per osservarlo e deriderlo; nessuno o ben pochi lo salutano, e qualcheduno si permette di dirle anche delle impertinenze. E' l'unico Nobile tra i Genovesi del partito del Re di Sardegna.

E' un uomo da poco, niente influente, per conseguenza da trascurarsi affatto sotto ogni rapporto.

MARCHESE PAOLO SPINOLA qm. Nicolò. Ha di reddito L. 40 mila, di mediocre talento, e molto stravagante. Fu ultimamente decorato dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Li 31 luglio di quest'anno maritò sua figlia al conte Pasqua, Piemontese, ma oriundo di Genova. Si celebrarono i sponsali in Campagna con moltissimo lusso, e v'intervenne anche il Governatore con tutto lo Stato Maggiore.

Sembra che i Piemontesi cerchino di stringersi ai Genovesi con dei sacri legami, sperando con ciò di diminuire e forse anche di distruggere quell'innata antipatia che li fa odiarsi reciprocamente. S'ingannano a partito. Giammai potranno amalgamarsi queste due Nazioni.

MARCH. GIULIANO SPINOLA. Ha un'entrata di L. 25/m. Possede qualche talento. Nell'antica Repubblica fu Senatore. Fu uno dei Capi della Rivoluzione di Genova. Dopo questo cambiò d'opinione, ed è ora tutto per l'antica Repubblica Aristocratica.

MARCH. NICOLÒ GRILLO CATTANEO. Ha di rendita L. 40/m. E' di mediocre talento. Sostenne diverse Magistrature nell'antico Governo. Dopo la rivoluzione visse ritirato, fu decorato da S. M. della Croce di SS. Maurizio e Lazaro, e con tutto ciò è partigiano dell'antica Repubblica.

MARCH. CAMBIASO GAETANO.
» » LUIGI.
» » GIO. MARIA.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Appartengono alla celebre antica famiglia. Sono molto decaduti dalle loro ricchezze, ma sono onestissimi e sufficientemente instruiti.

MARCH. ANTONIO DI PASSANO. Ha di rendita L. 70/m. Non manca di talento. Non ebbe mai impieghi pubblici. Ama l'antico suo Governo.

MARCH. DOMENICO BALBI. Ha un reddito di L. 25/m. Senza talenti. Nell'antica repubblica fu Senatore. E' partigiano dell'antico governo.

MARCH. FILIPPO GENTILE. Ha di rendita L. 40/m. Uomo da nulla.

Ve ne sono molti altri sufficientemente ricchi, ma lontani dal potere esercitare una qualche influenza, mentre sono poco conosciuti.

Principali Avvocati Genovesi

i quali più o meno favorirono la Rivoluzione di Genova, e sono inimici capitali dell'attuale Governo. Appartengono quasi tutti all'Indipendenza.

TANLONGO GIO. BATTA. Uomo dottissimo. Possede grandissime cognizioni, ed è molto riputato nel foro, fu uno dei fautori della rivoluzione di Genova, Buonaparte lo elesse membro del Governo Provvisorio Democratico. In seguito non ebbe più impieghi pubblici. Continuò la sua carriera d'avvocato. E' uno dei capi dell'Indipendenza.

MOLINI GIO. BATTA. Ha del talento. Non ebbe Impieghi in Democrazia, Napoleone lo nominò Presidente della Corte criminale, indi Gran Prevot della Corte Prevostale in Alessandria. Dopo l'espulsione dei Francesi dall'Italia riprese l'antica sua professione. E' uno dei capi dell'Indipendenza.

PELLEGRINI ANGELO. Non ha molto talento per la sua professione. Napoleone lo ha nominato Giudice di Pace.

Pretende essere cugino di Buonaparte. Allorchè questi si trovava all'Elba, li fece una visita onde farsi riconoscere come parente. Si dice che non rimanesse troppo contento della sua gita, tuttavia è Napoleonista. Appartiene all'Indipendenza.

RONCO GIUSEPPE. Di mediocre talento. Non ebbe mai cariche. E' uno degli Indipendenti.

RIVARA LUIGI. Ha moltissimo talento come Criminalista, fu uno dei Capi della Rivoluzione di Genova. Il Governo Provvisorio Democratico lo elesse Giudice della Commissione Criminale, e continuò per quattro anni consecutivi in questa funzione. Dippoi attese all'Avvocatura. E' del numero degli Indipendenti.

SOLARI ANGELO. Di mediocre talento per la sua professione. Fu uno dei congiurati e fautori della rivoluzione di Genova. Il Governo Democratico lo nominò Giudice della Commissione Militare, quantunque in quel-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

l'epoca non fosse che semplice commesso presso di un negoziante svizzero. Incominciò ad esercitare l'avvocatura presso il Governo di Buonaparte. Dal Re di Sardegna fu relegato alle Finestrelle sulla fine dell'anno scorso, e sono circa quattro mesi che fu posto in libertà. Appartiene all'Indipendenza.

ARDIZZONI (NICOLÒ). Uomo di gran talento, e di somma memoria; egli è molto stimato. Non ebbe mai Impieghi nella Repubblica Aristocratica. Da Buonaparte fu nominato Senatore quindi Giudice. E' stato eletto Senatore dall'attuale Governo, per il quale non è niente propenso. Appartiene all'Indipendenza.

RUFFINI BERNARDO. Ha mediocre talento. Nel Governo Democratico fu Giudice, ed egualmente in quello Provvisorio del 1814. Dopo la cessione del Genovesato non ebbe più Impieghi. Ora è pensionato dall'attuale Governo. E' democratico ed appartiene agl'Indipendenti.

LABERIO AMBROGIO. Ha discreti talenti. Non ebbe mai Impieghi pubblici, fa parte dell'Indipendenza.

GIACOMETTI. Ha mediocri talenti. Sotto il Governo di Buonaparte fu Giudice, ed in quello provvisorio del 1814 egualmente. Presentemente è pensionato dal Re. Appartiene all'Indipendenza.

GILL (GEROLAMO). Ha discreti talenti. Sotto Buonaparte fu Giudice di Pace, e conserva anche adesso tale Impiego. Appartiene agl'Indipendenti.

PARODI CESARE. È dotato di molto talento e di grandissime cognizioni. Nel regno di Bonaparte fu sostituto del Procuratore Imperiale.

FARINESE BRAIDA. Uomo onestissimo di molto talento. Sotto il Governo di Buonaparte fu Procuratore imperiale in Genova. Ha sostenuto questa Carica delicatissima con molto decoro e somma integrità. Ora è perseguitato dal Governo Piemontese, e non ebbe nemmeno l'assoluzione. È assai povero, e vive della generosità di diversi suoi amici. E' repubblicano ed appartiene all'Indipendenza.

GANDOLFO GIUSEPPE. Uomo di gran talento ed onesto. Gode a giusto titolo della massima buona riputazione. L. W. Bentink nel 1814 lo ha nominato Sindaco di seconda classe, ed ha pure ricusato questo Impiego. Ama l'antica Repubblica.

MASSUCCONE (FRANCESCO). Ha discreto talento, fu Segretario di Legazione a Parigi, e dopo la rivoluzione di Genova rimase colà, in qualità d'Incaricato d'Affari della nuova Repub. Democratica. E' Repubblicano appassionato ed appartiene agl'Indipendenti.

MANGINI ROLANDO, dotto, e molto stimato nel foro. Non fu mai impiegato. E' del numero degl'Indipendenti.

GAGLIUFFI (MARCO FAUSTINO). Ha moltissimo talento, ed è il migliore

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

scrittore in Lingua Latina. E' dotto ed era Frate; non intraprese la professione dell'Avvocato, che dopo la soppressione delle Corporazioni religiose. Non ebbe mai Impieghi, ed appartiene agl'Indipendenti.

SOLARI GIOV. LUCA. Ha del talento. Sotto Napoleone fu Capo aggiunto al Maire di Genova, e nel 1814 Senatore del Governo Provvisorio instituito da L. W. Bentink. E' dell'Indipendenza.

FERRARI. Ha poco talento. Non ebbe mai cariche. Appartiene agl'Indipendenti.

PERASSO (BENEDETTO). Dotto e molto stimato. Non fu mai Impiegato, ed è rimasto costantemente del partito repubblicano democratico. Appartiene all'Indipendenza.

NOCE GIO. BATTA. Ha molto talento; fu Giudice d'appello nel 1814, indi Senatore. E' del partito dell'antica Repubblica Aristocratica.

BONTÀ (GIUSEPPE). Ha molto talento, non ebbe mai Impieghi, ed è tutto propenso per l'antica Repubblica.

BIALE GIOVANNI. Possede discreti talenti. Durante la rivoluzione di Genova fu Giudice di Cassazione, e lo fu ugualmente nel 1814. E' partigiano della Democrazia ed appartiene all'Indipendenza.

ANTOLA GB. Ha talenti. Sotto Napoleone fu Presidente del Tribunale di prima istanza. Nel 1814 fu Giudice di Cassazione ed ora è Senatore. E' propenso per la Repubblica Democratica, ed è fra gli Indipendenti.

SBERTOLI (DOMENICO). Privo affatto di talenti, eppure sotto il governo di Buonaparte fu Giudice nel Tribunale delle Dogane, ed ora è Sostituto dell'Avvocato fiscale. E' sempre stato del partito democratico, ed appartiene all'Indipendenza.

MERRACI PIETRO (Merani?) Dotto e di grande onestà. Gode di una riputazione generale. E' repubblicano per principî. Appartiene all'Indipendenza.

Banchieri, Negozianti di credito: molto ricchi

ed influenti sulla Popolazione Genovese. Inimici dichiarati dell'attuale Governo.

GIUSEPPE FRAVEGA. Avrà un Capitale di Due Millioni di franchi. E' dotato di qualche talento. Fu uno dei Capi della rivoluzione di Genova. Prima della medesima fu nel procinto di fallire, ma poco dopo la stessa riordinò i suoi affari, ed in pochi anni aumentò sensibilmente la sua fortuna, dimodochè ora si ritrova assai ricco.

Nella Repubblica Democratica ha sostenuto le primarie Cariche e fu spedito a Parigi in qualità di Ambasciatore della stessa Repubblica. Nel 1803 fu fatto Senatore della Repubblica ed il Capo del Senato lo elesse

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Senatore Presidente delle finanze. Durante il Regno di Buonaparte fu intieramente dimenticato. Nel 1814 fu nominato Senatore del nuovo Governo Provvisorio da L. W. Bentink. E' molto intrigante, intraprendente ed appartiene all'Indipendenza.

BALBI EMANUELE. Non ha molto talento. Possede un Capitale di 2 millioni. Non ha troppa educazione, ma è molto popolare. Fu anch'egli fautore della Rivoluzione di Genova. E' stato membro del Governo Provvisorio rivoluzionario. Nel 1803 fu nominato Senatore da Buonaparte. Appartiene all'Indipendenza.

PELOSO LUIGI e FRANCESCO, fratelli. Oriundi di Novi e stabiliti in Genova. Ambidue di limitati talenti, ma molto fortunati nelle loro operazioni di Commercio. La voce generale a loro riguardo non le fa molto onore. Si pretende che questa famiglia debba l'origine della loro fortuna ai Contrabandi, poichè si vuole appartenessero ad una compagnia di Contrabandieri, e nel tempo stesso di Masnadieri che infestavano anticamente, ed anche recentemente le strade della Bocchetta, e di tutto il Genovesato. Avevano i loro stabilimenti commerciali in Genova, ed in Novi, e gli hanno anche presentemente. Non ebbero mai Impieghi pubblici nei passati Governi, e sono appassionati Repubblicani Democratici. Appartengono ambidue all'Indipendenza. Saranno ricchi di un millione e mezzo di franchi.

PAVESE ALBERTO, FRANCESCO e MANFREDINO, fratelli. Il primo di mediocre talento, e gli altri due, nessuno, fuori di quello necessario in commercio. Nel 1803 fu fatto Senatore da Buonaparte il fratello Alberto. L'origine della loro ricchezza si attribuisce ai mezzi stessi che favorirono Peloso. Avranno un Capitale di un millione e mezzo. Sono Democratici ed appartengono tutti tre all'Indipendenza.

Nota. Questi quattro Negozianti sono molto popolari, e mediante le continue loro largizioni hanno moltissimo partito fra il popolo.

Sono tanto inimici dell'attuale Governo che per sottrarsi al medesimo sarebbero capaci di fare qualunque sacrifizio.

Sono forse gli unici nel ceto dei Commercianti che sborserebbero del denaro. Fa mestieri però il non dimenticarsi che sono i più acerrimi Democratici.

DE ALBERTIS DOMENICO. Non è scarso di talento. Buonaparte lo fece Senatore nel 1803 e L. W. Bentink lo nominò nel 1814 Senatore del Governo Provvisorio. Avrà un capitale di un millione. E' Democratico.

ONETI fratelli. Tutti e due di pochissimo talento, ma molto intriganti. Dote posseduta esclusivamente da quasi tutti i Genovesi.

Il Primogenito nel tempo della Rivoluzione fu Membro della Munici-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

palità provvisoria, e si pretende che in quell'Epoca esso abbia gittate le fondamenta dell'attuale sua fortuna. Prima della Rivoluzione erano di professione scarpellini. Avranno un Capitale di L. 800 mila. Sono ambidue del Partito Democratico, ed appartengono all'Indipendenza.

TOLLOT ANDREA. Non manca di talenti. E' figlio di un servitore Ginevrino, che si fece Cattolico in Genova. Sotto il Governo di Napoleone fu uno degli Aggiunti al Maire. E' molto intrigante. Avrà un Capitale in Commercio di L. 800 mila. Appartiene all'Indipendenza.

ELENA DOMENICO. E' scarsissimo di talento, pure negoziando si è formato un Capitale di un millione e mezzo di franchi. E' del partito dell'antica Repubblica Aristocratica.

DRAGO GIUSEPPE. Ha qualche talento. Possede un Capitale di L. 400 mila. E' partigiano della Repubblica Democratica ed appartiene all'Indipendenza.

CATALDI ALESSANDRO, nativo Bolognese, ma da 30 anni stabilito in Genova. Non è scarso di talento. Non ebbe mai Impieghi, nè manifestò alcun partito. Avrà la facoltà di 2 millioni.

MONTOBBIO DOMENICO. Ha del talento; non ebbe mai Impieghi, ed è del partito della Repubblica Democratica. Ha un Capitale di L. 300 mila. Appartiene all'Indipendenza.

MONTEBRUNO, fratelli. Non mancano di talento. Non ebbero mai cariche. Avranno un Capitale di un millione. Sono Democratici, ed appartengono all'Indipendenza.

DE LA RUE, fratelli. Ginevrini di origine, ma nati in Genova. Hanno discreto talento. Il primogenito, Antonio, fu fatto nell'anno 1803 Senatore da Buonaparte. Hanno un Capitale di Quattro millioni. Sono Democratici, ed appartengono all'Indipendenza.

PASTEUR, svizzero. Ha qualche talento. E' domiciliato in Genova da 20 anni. E' Napoleonista, ed avrà un capitale di mezzo millione. Appartiene all'Indipendenza.

GIBBS LILE, Inglese. E' molto ricco. Non ha partiti, se questi non entrano nelle viste della sua nazione. Di tutti poi, se essa ne è interessata.

SCHLAFFER, Console Svizzero e negoziante. É ricco; molto stravagante, e Napoleonista.

BOGGIANO LORENZO. Ha discreti talenti, ma è ancor molto giovine. É piuttosto liberale di principi, e molto onesto. È Banchiere ed avrà un Capitale di un milione e mezzo.

CAVAGNARO CESARE. Socio e Direttore della Casa Boggiano. É di mediocri talenti estranei al Commercio, ma fornito di tutti quelli che si richiedono per costituire un perfetto Negoziante. Non ebbe mai pubblici

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Impieghi, fu sempre inimico dei Francesi e seguace della buona Causa. Nei primi tempi dovette emigrare. É reputato ricco di L. 500/m.

FERRO FRANCESCO. Di mediocre talento. Avrà un Capitale di L. 300/m. Appartiene all'Indipendenza.

LOMBARDO STEFANO. Ha mediocre talento, non ebbe mai Impieghi. É stato sempre del Partito Democratico, ed appartiene all'Indipendenza. É discretamente ricco.

NEGROTTO GIUSEPPE. Non manca di talento. Sotto l'antico ed il cessato Governo non ebbe mai Impieghi. Nel 1814 fu nominato Senatore da L. W. Bentink. Avrà un Capitale di L. 800/m. che negozia in compagnia di Gio. Batta Ricci. É partigiano dell'antica Repubblica.

ACQUARONE AGOSTINO *(erroneamente Aignarone)* Ha pochissimo talento. Suo padre era molto ricco, ma ora è decaduto. Appartiene all'Indipendenza.

CASANOVA GEROLAMO. E' di mediocre talento. Nella Repubblica Democratica ha sostenuto diversi Impieghi. Nel 1814 fu nominato membro del Magistrato di Polizia. Conserva ancora detta carriera ed inoltre S. M. lo nominò Sindaco di seconda classe del Corpo di Città; avrà mezzo milione di capitale. E' del partito Democratico ed appartiene all'Indipendenza.

MERELLO FRANCESCO. Di poco talento. Non ebbe mai Impieghi. Avrà un capitale di L. 300.m. Fu sempre un acerrimo Democratico ed appartiene agl'Indipendenti.

MORO LUIGI e fratelli. Hanno tutti discreti talenti. Nel 1814 il fratello Luigi fu eletto Coadiutore Camerale del Senato Provvisorio. Egli è pure attualmente membro del Tribunale di Commercio. Sono riputati ricchi di L. 600.m. ed appartengono all'Indipendenza.

GHIGLIONE GIACOMO. Manca affatto di talento. Avrà un milione e mezzo di capitale, in gran parte ereditato. E' Democratico ed appartiene agl'Indipendenti.

QUARTARA GIOVANNI. Non è senza talento. E' Banchiere ed avrà un capitale di un milione e mezzo. Sotto il Regno di Buonaparte fu membro del Corpo Legislativo in Parigi, e nel 1814 Senatore del Governo Provvisorio installato da L. W. Bentink. E' del Partito Democratico ed appartiene all'Indipendenza.

DEGOLA LUIGI. Ha mediocre talento. Nel 1814 fu nominato Coadiutore Camerale. Avrà un capitale di L. 300.m. E' per l'Indipendenza.

RICCI GIO. BATTA. Ha mediocre talento, e fra il ceto dei Banchieri gode il maggior credito per la sua onestà. Non ebbe mai pubblici Impieghi. Nel 1814 fu nominato Senatore da L. W. Bentink, ma esso ricusò tale dignità. Avrà la facoltà di un milione e mezzo. E' Democratico.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

PARODI GIACOMO. Banchiere molto ricco e di non scarso talento. E' Democratico.

DE LUCHI DOMENICO, molto ricco, è del partito Democratico.

DE CAMILLO, Banchiere, molto ricco, ed è del partito Democratico.

AGHERMANN, Svedese, Banchiere e Negoziante, ricchissimo. E' Democratico, ed appartiene all'indipendenza.

PICCARDO CARLO e VENCESLAO, fratelli. Sufficientemente ricchi. Repubblicani, ed appartengono all'Indipendenza.

Impiegati Civili.

BARATTA GIACOMO. Direttore delle Dogane. E' di origine servitore. Nell'antica Repubblica faceva lo spedizioniere di Dogana. Dopo la Rivoluzione di Genova ha ceduto il suo Impiego alla Dogana a suo figlio Carlo, e lui fu nominato Cassiere, indi Ministro di finanza. Diresse le finanze della nuova Repubblica fino nell'anno 1805, epoca della riunione del Genovesato all'Impero francese.

Nella nuova organizzazione fu nominato Tesoriere Generale del Dipartimento di Genova e suo figlio Carlo Controllore di Dogana. Ambidue profittarono moltissimo nei loro Impieghi e divennero assai ricchi; ma si condussero sempre in modo tale che si coltivarono la stima universale.

Nel 1814 il Governo Provvisorio nominò Giacomo, Padre, Segretario Generale di Finanze ed il figlio Carlo Sindaco di Dogana e Portofranco, nel quale Impiego venne anche confirmato dall'attuale Governo.

Tutta quella buona opinione che si sono giustamente acquistata colla loro condotta in servizio dei passati Governi, ora l'hanno intieramente perduta. La loro condotta è totalmente cambiata e si sono resi odiosi a tutta la nazione.

Il Piano attuale delle Dogane e posto in vigore dal Re, tanto dannoso al Commercio in ogni particolare, fu da loro progettato. Ecco il principale motivo per cui si sono attirati l'esecrazione generale. Tutta la famiglia è Buonapartista, inimica del presente Governo a malgrado che lo serve. Si riputano ricchi di due milioni di franchi. Capitale che aumentano giornalmente. Appartengono all'Indipendenza.

ACQUARONE GIO. BATTA, nativo di Oneglia, nominato l'anno scorso Inspettore della Gabella del Grano e Vino. Fu uno dei Capi Rivoluzionari. Sotto il Governo di Buonaparte fu Commesso del Ricevitore di Dogana, ed ha perduto l'Impiego per aver derubato in più volte la Cassa della somma di 80 mila franchi. Se ne fuggì a Tunisi, ed ivi

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

commise il secondo latrocinio di 30 mila Piastre in tante mercanzie appartenenti ad un certo Re, Negoziante di Genova. Fu processato ed il processo non è ancora terminato. E' uno dei più perfetti raggiratori ed intriganti. Questo soggetto è perfettamente conosciuto dal pubblico, e già corre voce che possa succedere un terzo latrocinio, mentre si pretende a quest'ora defraudata la Cassa Regia di 150 mila lire. E' generalmente esecrato. E' Napoleonista ed appartiene agl'Indipendenti.

DE AMICIS, figlio di un Servitore, Direttore dei Sali e Tabacchi. Sotto il Governo francese era impiegato nei Diritti riuniti. E' Napoleonista, ed appartiene agl'Indipendenti.

CROCCO GIUSEPPE. Segretario Generale dell'Intendenza, fu del partito della Rivoluzione di Genova. Dopo la medesima divenne Estensore della Gazzetta nazionale. Sotto il Regno di Buonaparte fu nominato Segretario Generale della Prefettura di Savona, e dippoi in Genova, nello stesso Impiego.

Nel 1814, dal Governo Provvisorio venne eletto Segretario del Governo stesso, ed in questa qualità fu aggregato al Senatore Pareto, allorchè fu spedito come Ambasciatore a Parigi e Londra presso i Sovrani Alleati. E' Buonapartista ed appartiene all'Indipendenza.

SAOLI CRISTOFORO. Nobile. Inspettore di Marina. Ebbe parte nella rivoluzione di Genova. Sotto il Governo francese fu Inspettore della Guardia campestre. E' Buonapartista, ed appartiene alla Società dell'Indipendenza.

DANERI SERAFINO. Inspettore della Dogana. E' figlio di un Capo Muratore. Sotto il Regno di Buonaparte era Impiegato nei Diritti riuniti. Il Governo Piemontese lo aveva nominato Segretario dell'Intendenza della Spezia, che ricusò. E' Democratico ed Indipendente.

GALLEANO. Povero, Nobile, Tesoriere Generale. Sotto il Governo di Napoleone era giudice di prima istanza in Chiavari. Ha del talento, e gode un'onesta riputazione. Non ha mai spiegato partiti.

Preti.

SPINA. Cardinale Arcivescovo di Genova. Possede discreti talenti. E' bastantemente conosciuto Napoleonista dai suoi Sermoni.

Dopo il cambiamento politico fu obbligato dal Sommo Pontefice di ritrattarsi dal Pergamo di tutto ciò che aveva detto in favore del cessato Governo. Indi fu condannato a celebrare la messa per quaranta giorni consecutivi nelle Catacombe di Roma. Subita la pena che gli venne

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

inflitta ritornò a Genova da Roma, il primo del corrente Mese Agosto. Non ha perciò cambiato di sentimento. Appartiene all'Indipendenza.

DECOTTO. Canonico, Teologo di S. Lorenzo. Era Monaco Carmelitano. E' del partito Democratico, ed appartiene all'Indipendenza.

CAPURRO. Canonico della Parrocchia delle Vigne. Non manca di talento. S. S. lo nominò Maestro di Cerimonie *ad honorem*. E' una volpe vecchia, ed appartiene all'Indipendenza.

TAGLIAFICO. Parroco di S. Stefano. Ha mediocri talenti. E' Napoleonista ed appartiene all'Indipendenza.

MULTEDO (AMBROGIO). Abbate; Astronomo. Uomo di talento e principi liberali.

CORDEVIOLA. Canonico di S. Lorenzo. Letterato, fu deportato a Finestrelle negli ultimi tempi del Regno di Napoleone, fu liberato solamente nel 1814, dopo l'arrivo degli Alleati. Uomo onestissimo. Non prese mai parte alcuna nei passati avvenimenti.

PEROZZA (Bertora?). Prete, Letterato, ora Canonico della Parrocchia di S. Andrea. Uomo d'onore.

BRIGNARDELLI. Prete. Era frate Somasco, Letterato. Anti-Napoleonista. Ama l'antico Governo, ma desidera una costituzione più liberale.

VAUNENES. Canonico di S. Lorenzo, Letterato. Anti-Napoleonista. Ha dei sentimenti liberali, ed ama il suo antico Governo.

I Gesuiti in Genova sono quattordeci, ma non sono riputati di gran talento. Ora non ne so i nomi, ma ho lasciato l'ordine di mandarli al noto addrizzo.

I Conventi rimasti in Città sono:

Cappuccini: senza rendite.

Domenicani: senza rendite.

Preti dell'Oratorio di S. Filippo Neri: senza rendite.

Missionari: senza rendite.

Minori riformati: senza rendite.

Conventuali in S. Francesco d'Albaro, Minori Osservanti in Rivarolo.

Il Decreto Reale che ha rimesso i Gesuiti, le ha anche concesso l'uso di tre Conventi.

Il Convento di S. Ignazio, locale che serviva anticamente per gl'Iniziati.

Il Convento di S. Ambrosio. Ed il locale così detto degli Esercizi.

Il Conte Brera di Torino, Ministro delle Finanze, morto poco tempo fa, ha lasciato la di lui Eredità consistente in una rendita annuale di L. 40.m. di Savoia, ai Gesuiti.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Facoltà Medica e Chirurgica.

MONGIARDINI GIOVANNI ANTONIO. Medico di qualche riputazione, fu uno dei Capi della Rivoluzione di Genova. Buonaparte lo nominò membro del Governo Provvisorio Rivoluzionario. Nel 1803 fu Senatore, e nel 1805 Presidente di Sanità. Appartiene all'Indipendenza ed è uno dei principali soggetti.

VACCAREZZA. Medico, fu uno dei fautori della Rivoluzione di Genova. Nel Governo Rivoluzionario ha sostenuto diversi Impieghi. È un terrorista ed acerrimo Democratico. Appartiene all'Indipendenza.

REPETTO ANDREA. Medico. Ha corso la medesima carriera di Vaccarezza ed ha i medesimi principi. Appartiene all'Indipendenza.

SCASSO ONOFRIO. E' riputato buon Medico, fu uno dei Capi della Rivoluzione di Genova. Nel Governo Democratico ha sostenuto più cariche, e nel 1803 da Buonaparte fu nominato Senatore. E' del numero degl'Indipendenti.

MAZZINI GIACOMO. Medico di limitata riputazione. Appartiene ai Rivoluzionari di Genova. Nella Repubblica Democratica fu Provveditore a Sestri Ponente. E' degli Indipendenti.

MONTALDO. Non gode gran credito come medico. Non fu mai impiegato. E' del partito democratico ed appartiene alla Indipendenza.

MOJON BENEDETTO. Gode di una riputazione, fu molto tempo a Parigi. E' del partito Repubblicano ed appartiene all'Indipendenza. Nel 1808 diede alla luce un Codice di Leggi fisiologiche, e quest'opera le procurò la cattedra di fisiologia in questa Università. Dagli odierni Direttori di questo Instituto fu ultimamente accusato presso il Governo di Ateismo, e pretesero di convalidare l'accusa, dicendo, che nella sopracitata sua opera non parla affatto dell'immortalità dell'anima. Quantunque questa accusa fosse mala fondata, tuttavia fu costretto di portarsi onde giustificarsi presso il Ministro dell'Interno sig. Valesa. Le riuscì di farlo mediante la protezione del Inviato russo alla Corte di Torino, il quale ha preso le di Lui difese.

Questo accertato ebbe luogo dieci giorni fa, e si seppe da Mojon medesimo; fa d'uopo rimarcare l'influenza di quel Ministro sul Gabinetto di Torino.

BUONOMI PIETRO. Ottimo Chirurgo. Nell'antica Repubblica fu esiliato come ribelle. Fu uno dei Capi della rivoluzione di Genova. Venne eletto Presidente della Municipalità Provvisoria, indi non ebbe più Impieghi. Appartiene all'Indipendenza.

GARIBALDI. Buon Chirurgo. Capo rivoluzionario. Acerrimo Democratico ed appartiene agl'Indipendenti.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

* * *

BERAMENTI. Console di Spagna, Residente in Genova. Era Console di Giuseppe Buonaparte, ma la sua condotta non avendo riscossa la sodisfazione di Napoleone, venne relegato alle Finestrelle, dove vi rimase per cinque anni, e non fu liberato che all'arrivo degli Alleati. Ha pochissimo talento ma è molto intrigante ed ambizioso. Appartiene agli Indipendenti.

Il signor CONTE DI REVEL Governatore di Genova giunse in questa Città il 6 gennaio 1815, in qualità di Commissario Plenipotenziario di S. M. Sarda per prendere in nome della medesima il possesso formale dello Stato della Repubblica, ceduto dal Congresso di Vienna.

La condotta del signor Commissario fu tale da non conciliarsi l'affezione della Popolazione di Genova.

Le distinzioni usate alla sola Primaria Nobiltà e l'altiero suo procedere con tutte le altre classi fu l'origine di quel poco rispetto, che tutti indistintamente dimostrano presentemente per il Governatore. Questa noncuranza è giunta a segno che nissuno lo riverisce allor che si mostra in pubblico ed è costretto di comparirvi sempre incognito.

L'unica casa dove Lui pratica è quella di Gio. Batta Carrega.

Dopo la comparsa in Francia di Buonaparte il sig. Conte di Revel fu spedito dal Re in qualità di Plenipotenziario presso i Sovrani Alleati, e fu rimpiazzato interinalmente dal sig. Conte de Geneis, Generale, ed ora Presidente dell'Ammiragliato.

PONTE, Colonnello dello Stato Maggiore generale, Aiutante di Campo di S. E. il Signore Governatore. Ha servito nel Regno d'Italia, ed in Genova è conosciuto come Rivoluzionario e non ama niente affatto il suo Governo. Appartiene all'Indipendenza.

Si pretende che il Governatore pure faccia parte della Congregazione Cattolica.

CONTE CARTELLANI TETTONI. Intendente Generale delle finanze, fu Prefetto a Novara sotto il Regno di Buonaparte. E' poco amato, quantunque non lasci intentata ogni via onde procurarsi l'amore dei Genovesi.

CONTE D'ISON. Generale Comandante le truppe della Provincia di Genova. Sotto il Governo di Buonaparte fu Generale di Divisione in Olanda. Procura d'introdursi in tutte le case dei Nobili, ma da pochissimi è ben ricevuto.

* * *

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

INDICE

PAG.

EMILIO PANDIANI

Commemorazione dell'Avv. Prof. Enrico Bensa 1

VITO VITALE

Un giornale della Repubblica Ligure: *Il Redattore Italiano* e le sue vicende 11

P. GUGLIELMO SALVI O. S. B.

Tre quistioni di storia finalese 81

ONORATO PÀSTINE

L'arte dei corallieri nell'ordinamento delle corporazioni genovesi . . . 277

VITO VITALE

Informazioni di polizia sull'ambiente ligure (1814-1816) 417

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012